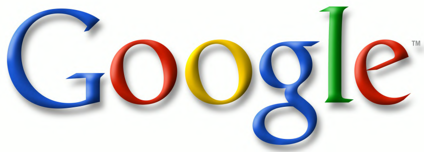










ANNALI

DELLE

UNIVERSITÀ TOSCANE



TOMO TRENTUNESIMO

ANNALI

DELLE

UNIVERSITÀ TOSCANE

TOMO TRENTUNESIMO



PISA
NELLA TIPOGRAFIA VANNUCCHI
1912

ORDINE DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

Prof. ALESSANDRO PAOLI

LA SCUOLA DI GALILEO

NELLA STORIA DELLA FILOSOFIA

PARTE II.

GALILEO E IL PROBLEMA SPECULATIVO

CAPITOLO PRIMO.

§ 1.

Qualche anno fa, discorrendo nella *Nuova Antologia* della formazione del sapere scientifico, mi venne fatto di ricordare uno dei tanti avversari di Galileo, espositore servile di dottrine antiquate al tempo della restaurata Scolastica, e di contro a lui uno scrittore francese spontaneo, brioso, maestro di eleganza in un' epoca avida di luce intellettuale e di libertà politica. Il primo, dotto di professione, per debito d' ufficio e con ostentata modestia si mette a competenza con Galileo; Galileo lo guarda con disprezzo, e con amaro disdegno lo tratta di tutti i nomi, di stolido, temerario, ignorantissimo, pezzo di bue. Il secondo, indifferente alle varie e opposte opinioni delle scuole filosofiche, scrive per conto suo, per dipingersi qual' è tutto intero: « io dipingo me ne' « miei scritti, sono la materia del mio libro: c' est moy, que ie peinds, « ie suis moy mesme la matiere de mon livre » (1). Di lui si occupano due profondi pensatori, il Malebranche e il Pascal, come di scrittore pericoloso, d' idee false ma seducenti, di un fraseggiare a sbalzi e con arditezza di espressioni, ma piacevole. « Non persuade con la evidenza delle « ragioni, ma con la vivezza e la venustà delle imagini s' insinua nel-

(1) Essais de Michel Montaigne, Paris chez Firmin Didot Frères, MDCCCLIX. L' aucteur au Lecteur.

« l'animo dei lettori e imprime in essi le sue convinzioni, tanto più « verosimili, quanto più sensibili e più appariscenti ». [1]

Diversi di fama, come d'ingegno e di merito, il pedante Aristotelico e lo scrittore geniale, gli ricordai in quella mia pubblicazione, e gli posi l'uno di contro all'altro, perchè il primo rappresenta l'estrema decadenza del formalismo scolastico, l'altro imita e continua nella letteratura francese il fare dei nostri Umanisti; e tutti e due per diverse vie e con intendimenti opposti mettono in dubbio il valore della ragione, ne determinano il limitato potere, e ne mostrano la insufficienza nell'acquisto della verità.

Quei sottili accorgimenti, quelle discussioni pro e contra, di che si componevano le Somme scolastiche, offendevano il gusto estetico degli Umanisti e apparivano, quali erano, d'impedimento alla ricerca della verità. L'aver mostrata la vacuità di quel sapere raccogliticcio, l'aver rigettato con disprezzo tutta quella congerie di fantastiche deduzioni, che, a forza di non meno fantastiche dispute, si erano accumulate e sovrapposte nell'insegnamento delle scuole, fu l'opera e rimane la gloria dell'Umanesimo; ma anche gli stessi devoti e ossequenti ammiratori della sapienza tradizionale dinanzi a quel cumulo di questioni complicantisi in una interminabile serie d'interpretazioni e di congetture, di obiezioni e di risposte, si sentivano incerti e smarriti.

Ne abbiamo l'esempio nel cocciuto avversario di Galileo, l'Aristotelico di Venezia, quell'Antonio Rocco, di cui il nome sarebbe rimasto ignoto, se non lo avesse fatto bersaglio de' suoi sarcasmi e delle sue irose repliche il venerando relegato d'Arcetri. Non è il don Ferrante dei *Promessi sposi*, che delle obiezioni ad Aristotele se la ride e le mette in burletta, non è il Simplicio del *Dialogo de' Massimi Sistemi*, che ripete a memoria quello, che gli hanno dato ad intendere; è un maestro di scuola, che ha molte pretensioni; e ben sicuro della sua perizia, più che alle dottrine Aristoteliche tiene al mestiere. « Ho preso la pazienza « di leggere il libro d'Antonio Rocco contro V. S. e i suoi Dialoghi », scriveva a Galileo fra Fulgenzio Micanzio. « L'autore è qui stimato « un gran peripatetico *monoculus*, e mi pare di vero, che mentre si sta in

---

(1) Malebranche, De la Recherche de la Verité, libro II, 3.a p. cap. 5.

« ciance e termini, si porti da valente, ma quando si viene a cose, « scappi con non le toccare, o prenderle in senso, che vi possa sopra « ciarlare... Il filosofare dei nostri stimati non è sopra le cose, ma « sopra le parole... vanissimo filosofare, che non tratta assolutamente « altro se *non quae fuerit opinio Aristotelis*... fatica vana per trovar « cose che poi non insegnano nulla ».

Questi ed altri fuggevoli tratti, con i quali il fido fra Fulgenzio delinea a Galieo nella intimità dell' amicizia l' insolente avversario, rispondono perfettamente alla figura, che fa lo stolido e temerario pedante, nelle sue *Esercitazioni filosofiche contro il Dialogo dei Massimi Sistemi.*

Anche per il Rocco, il sig. Galileo è un uomo, che non manca d' ingegno; ne riconosce, bontà sua, le inclite qualità personali, e non intende minimamente di pregiudicare alla reputazione di tanto uomo, alla fama, che grande ha acquistato nelle matematiche; sebbene qua e là avventi i suoi strali per *fregiare col titolo piuttosto di vana loquacità, che di ponderata filosofia* [1] le dottrine di Galileo e lo ammonisca severamente, avvertendolo che *il filosofare è ricever sinceramente la verità delle cose, non sognare chimere, non difender paradossi inintelligibili e ripugnanti alla ragione e al senso.* Nel creatore della scienza non vede il pensatore, ma il nemico fiero, implacabile, che con punture acutissime e velenose di lingua cerca di atterrare la fama di Aristotele, e più quella de' suoi seguaci. E mentre Galileo parla d' illazioni necessarie, che stringono con forza la mente e vive della vita delle sue dimostrazioni scientifiche, l' Aristotelico abituato alle schermaglie in uso nelle scuole, e per sodisfare nelle sue professioni filosofiche al gusto della gioventù Veneta, entra in campo *a ragion di taglione, a giusta difesa;* « e come ministro d'Aristotile, con l' arme « d'Aristotile stesso, con i suoi naturali principii, corre all' assalto per « ributtare i colpi in modo, che feriscano anche chi li vibra... Non già « ch' io creda la filosofia d'Aristotile in ogni parte infallibile, o i suoi « discorsi totalmente e sempre dimostrativi; anzi stimo per certo, la « verace filosofica sapienza nè a lui, nè ad alcun altro degli uomini « essere stata giammai per vie naturali pienamente concessa. In tutti i

---

[1] Opere di Galileo, vol. VII, ediz. Nazionale a pag. 694.

« nostri discorsi dimostrativi e quindi anche nella filosofia d'Aristotile « non vi ha proposizione alcuna, che da intelletti eletti non sia stata « giudicata manchevole, soggetta alle censure e alle istanze, eccetto che « di cose singolari, sensibili, ma sono piuttosto cognizioni del senso, che « effetto d' intelletto (¹) ».

Quanto al Montaigne, le dottrine di Aristotele hanno valore soltanto per quelli che le accettano; nè le ricorda se non per combatterle e prendersi gioco di quelli che le esponevano e le commentavano. « Aristotele è il Dio della Scienza Scolastica, la sua dottrina è legge, « è insegnamento magistrale, ma è falsa al pari di ogni altra. Prima « che i principii di Aristotele venissero in credito, altri principii con« tentavano la ragione umana; nè so perchè in luogo dei principii di « Aristotele non si debbano accettare le idee di Platone o gli atomi di « Epicuro, il vuoto e il pieno di Democrito o l' infinito di Parmenide (²) ». Per lui tutte queste opinioni hanno la stessa importanza; conoscerle è un affare di erudizione, discuterle è un'abitudine di pedanti. « In « tre o quattro pagine affastella più di cinquanta nomi di filosofi « con le loro opinioni », scriveva il Malebranche, ammirando l' ingegno del Montaigne, e deplorandone le conclusioni filosofiche; « riempie i « suoi scritti di tratti di storia e di apoftegmi mescolati gli uni con gli altri « senza ordine e senza norma; si contradice tutti i momenti nello stesso « capitolo, anche quando parla di cose, delle quali pretende di avere la « più esatta conoscenza. A suo parere la persuasione di possedere la « certezza è la prova più manifesta della follia; nè vi ha gente più « folle, nè persona meno accorta di chi si appiglia alla sentenza del« l' uno o dell' altro filosofo, si tratti pure di Platone o di Aristotele (³) ».

« Che la ragione umana sia l' universale controllo in tutto quello, « che è di là e di qua dalla volta celeste, per mezzo della quale si « sappia e si conosca tútto, è una fantasia, che ci hanno messo in testa « i filosofi. Nè si potrebbe ritenere che Epicuro, Platone, Pitagora ci « abbian dato per argento contante i loro atomi, le loro idee e i loro « numeri. Eran troppo saggi da stabilire come articoli di fede cose

(¹) Ivi, a pag. 577.
(²) Essais, libro II, cap. XII.
(³) Malebranche, luogo indicato.

« tanto incerte e piene di dubbi; ma in questa oscurità e incertezza « del mondo ciascuno di questi grandi personaggi si è affrettato a por« tare una tal quale imagine di luce, rivolgendo le loro anime ad in« venzioni, che avessere almeno una piacevole apparenza (1) ».

A distanza di tempo e in tanta diversità d' animo e di studi tutti e due, il pedante Aristotelico e lo scrittore elegante, son tratti adunque alla stessa conclusione, che le dottrine filosofiche si accettano dalla tradizione, e più o meno spontaneamente ce ne persuadiamo; ma che sien vere non lo hanno dimostrato i filosofi, e perciò nè pur noi lo potremmo ammettere. Si accettano per quello che valgono; e qui dal giudizio, che si possa portare delle opinioni filosofiche tradizionali e dal conto, in che si debban tenere, dipende la ragione del conflitto da parte degli Aristotelici, insegnanti nelle scuole pubbliche e dei teologi della restaurata Scolastica col creatore della scienza moderna; ed anche la differenza dello scetticismo nel conseguimento della verità tra il Peripatetico di Venezia e l' Umanista francese. Il Montaigne non accetta il contenuto dei diversi sistemi filosofici dell' antichità; e se in tanta oscurità, in cui ci mantengono le impressioni sensibili, apparisce non qualche sprazzo di verità, ma qualche *imagine di luce*, ne attribuisce il merito non al dato sensibile, ma al soggetto, ai filosofi che hanno saputo *rivolgere la loro anima* ad invenzioni che avessero almeno una piacevole apparenza. Per tal guisa la sfiducia nel sapere scientifico porta l' umanista allo studio e all' amore dell' arte.

Per il Rocco non vi ha che un filosofo (2): la filosofia d' Aristotele, ancor essa soggetta alle obbiezioni e agli errori, per assenso quasi di ognuno ella è stata finora stimata la manco erronea, e egli in questo genere più celebre e più cospicuo di tutti gli altri (3). E quantunque in molte materie apparisca dubbio, ciò avviene per essere elleno, per la loro altezza, dalla intelligenza nostra remote, e perchè forse in effetto, per vie naturali sono problematiche, e come tali disputabili da ambe le parti: e qual altro determinatamente con dimostrazioni infallibili le risolve? trovatene pur uno voi (diceva a Galileo) ed avrà in ciò seguito più

(1) Essais, libro II, cap. XII.
(2) Opere di Galileo, vol. VII, ediz. nazionale, a pag. 577.
(3) Ivi, ibidem.

d'Aristotele ([1]). In ogni controversia una sola è la verità, ma nelle cose naturali, remotissime in mille maniere da noi e dalla nostra conoscenza la risoluzione è più incerta e più intrigata che gli enigmi della Sfinge Tebana, in modo che l'asserirne per indubitato è piuttosto specie d'indovinare che di filosofare, salvo se non staremo negli universali, che allora se ne potrà aver cognizione probabile, nel modo appunto che ce la dà Aristotele. Non è dato agli uomini saper distintamente i misteri della natura: ma assai è degno di lode, e metodicamente procede chi li determina nella maniera che essi sono da noi intelligibili, o che il nostro intelletto gli capisce ([2]).

Se pertanto nelle questioni naturali (eccetto alcune cose comunissime, come che i cieli sien visibili, le stelle lucide, lucidissimo il sole) filosofare è lo stesso che indovinare, i cultori degli studi filosofici il Rocco gli riduce a tre classi: 1° i seguaci di Aristotele; questi non essendo pusillanimi, ma vivacemente modesti, seguono quelle insegne, che vittoriose trionfano gloriosamente degli altri; 2° Quelli che si sono ribellati da Aristotele e non son più ritornati alle sue dottrine: essendo questi tali nella famosissima Scuola Peripatetica di niun grido, e forse del tutto incogniti, gli è più di capitale (cioè a questi cotali torna più conto) esser conosciuti negli errori, che sprezzati nelle dottrine, come colui che abbruciò il tempio di Diana; 3° finalmente chi ha più bell'ingegno questi nelle materie più difficili le fa apparire a suo modo, non potendo alcuno mostrargli con evidenza l'opposito. Ed io ho sentito un galantuomo, che in nobil Congresso di letterati si prese a difender per ischerzo il cielo esser composto di latte, e lo fece (mercè del suo nobile ingegno) egregiamente, e rispose anco a fortissimi argomenti senza assurdi notabili, e senza veruna contradizione.

Il Rocco d'altra parte non vuole entrare a gara con Galileo per dimostrare l'opposto, che questi ha creduto provare e dimostrare con calcoli e osservazioni ripugnanti alla dottrina di Aristotele. E questo... « perchè giudico, ed è vero in effetto, che li principii filosofici sono per « sè stessi sufficientissimi alla difesa di ogni oppugnazione di quanto da « loro dipenda ». Ma mentre con tanta audacia respinge i calcoli e le

([1]) Ivi, a pag. 655.
([2]) Ivi, ibidem.

nuove osservazioni di Galileo con l'affermazione che i principii filosofici della Fisica Aristotelica son sufficientissimi di per sè stessi, di quale valore sieno questi principii lo dice poco appresso. « Io però non intendo, « nè che voi, nè che Aristotile, nè che altro uomo del mondo penetri « questi arcani: ma agli animi docili e moderati basta di ridursi al più « congruo, al non implicato, al verosimile: al vero esatto, adeguato in « niun modo: è questo pensiero verace, modesto d'Aristotile ». E applicando velatamente a Galileo quanto altrove ha detto con tutta chiarezza: « chi ha più bell' ingegno fa apparire le materie più difficili a suo modo, « non potendo alcuno mostrargli con evidenza l' opposto », stuzzica il grand' uomo e lo punzecchia di continuo, perchè non si mostra soddisfatto di principii, che pure sono ritenuti nella scuola Peripatetica non veri, ma problematici. E con apparente ingenuità, e, come si direbbe, col cuore in mano gli accocca tra capo e collo di queste insolenze : « io vedo, signor « Galileo (siami pur concesso per gentilezza la libertà del dire, che corri« sponda la lingua al cuore), io vi stimo per uomo prudente, che non « operiate a caso, che drizzate le operazioni al fine, al sentimento dei « vostri disegni; che non senza mistero abbiate scritto il vostro libro in « lingua nostrana, ma con disegno di farvi capo popolare nelle dottrine, « con speranza che avendo da esser letto dalla maggior parte degli uo« mini che non hanno lingua latina, dall' applauso di essi, che non hanno « pescato nei profondi reconditi del Liceo, vi sia ammesso per vero ciò « che vi piace. Pensiero elevato in vero e forse non fallace nella pra« tica: il numero de' balordi, corrivi e pertinaci è senza numero; dagli « impeti inconsiderati dei quali si danno gli onori ed i principati, non « a chi più merita, ma a chi più loro gradisce. Che se intendevi parlare « con gl' intendenti, con i versati nelle dottrine, le quali pretendete im« pugnare, potevate credere che dicendo voi, Aristotile non ha detto, « non ha provato, vi sarebbe improverato per falso ». Insulti di questo genere non si aggiustano se non al più abietto dei ciarlatani (¹).

(¹) Vol. VII, a pag. 696.

Anche in un libro stampato a Roma nel 1911, nella Tipografia di Max Bretschneider, via del Tritone, 60, si dà a Galileo del ciarlatano e dell' uomo vanesio, che si veste delle penne di pavone. Questo libro mi è venuto alle mani mentre rivedevo le bozze di queste prime pagine, e n' è autore Adolfo Müller prof. di Astronomia e di Matematica Superiore. Accenno alcuni giudizi, che questo professore esprime intorno ai meriti scientifici di Galileo, trascurando quel che ne dice della vita privata.

Venutegli a mano nella solitudine della sua prigionia queste *Esercitazioni filosofiche*, anche alle imputazioni, che gli moveva, e alle ingiurie, che gli scagliava il nuovo e a lui ignoto difensore d'Aristotele, Galileo

---

« Galileo ha questo metodo: aspetta i risultati delle osservazioni altrui e poi li propone al gran pubblico, come frutto dei suoi propri studi, evitando così di accennare i veri autori.

« Adottava la forma del dialogo scientifico-popolare, il qual modo di trattazione porgeva anche questo vantaggio, che non era costretto alla forma strettamente scientifica; che si potevano fare delle obiezioni finte, le quali il lettore non sempre poteva discernere se fossero fatte sul serio, o solamente per divertimento; che era più facile spargere qua e là delle osservazioni pungenti, per mettere in ridicolo l'avversario, ciò che è sempre di una grande efficacia presso il grande pubblico; e finalmente perchè questo sistema era più lucrativo, potendosi libri di tal indole smerciare più facilmente (a pag. 31).

E a pag. 48, «.... si suole scrivere a grande merito di Galileo l'aver egli rotto l'uso della lingua latina, allora ancora adoperata generalmente dagli scienziati e l'avere, invece della medesima, adottata la lingua volgare.... Egli non era grande amico della lingua latina.... egli non amava di scrivere in quella lingua scientifica internazionale, nemmeno quando scriveva a stranieri....

.... se egli veramente fosse stato preoccupato della fama presso gli scienziati esteri, difficilmente si sarebbe lasciato trasportare alle espressioni intemperanti comunissime nel parlare quotidiano del basso popolo....; una esposizione redatta nella lingua internazionale dei dotti sarebbe stata certamente di maggiore efficacia che scritta in italiano. Allora però il gran volgo non si sarebbe interessato di quelle controversie tra scienziati, mentre in quest' altro modo il nome di lui correva sulla bocca di tutti.

Indichiamo ora sommariamente quali deficienze il prof. Müller abbia riscontrato in Galileo, leggendo i XIX volumi della Edizione Nazionale delle sue opere:

A pag. 50. « Galileo non sapeva il latino ».

« A causa del corso irregolare de' suoi studi Galileo si esprimeva a disagio in latino: anche quando gli stranieri gli dichiaravano che relazioni scritte in italiano non erano intese in Germania, egli continuava a scriverle in italiano. Riesce difficile scacciare il sospetto che egli sia stato mosso ad agir così per un motivo, che poco lo onorerebbe.

A pag. 56. « Galileo non era astronomo ».

A pag. 105 « Nelle opere del Galilei delle moltepici prenozioni, che esigeva la carica di Astronomo si fa appena cenno ».

A pag. 106, lo scienziato da tutti onorato non comprende le opere di un Copernico o di un Keplero allora in voga.... Casuali scoperte, come quelle che Galileo si attribuiva, eran fatte presto, ma presto finiva la loro discussione più o meno scientifica.

A pag. 12. « Intorno al tempo ed al modo come il Galilei divenne difensore del sistema copernicano », il Müller non crede che del sistema eliocentrico fosse fervente ammiratore fin dalla prima giovinezza.

Se nel 1597 scrive al Mazzoni che la opinione dei Pitagorici e di Copernico era da lui tenuta per assai più probabile dell' altra di Aristotele e di Tolomeo, se nello stesso anno scrive al Keplero, rallegrandosi d' avere un compagno d' armi per abbattere certe viete opinioni; se aggiunge che egli stesso aveva abbracciato da molti anni la opinione di Copernico, e che le molte note da lui fatte su tale argomento non aveva avuto il coraggio di renderle pubbliche, scoraggiato dalla sorte di Copernico schernito dai più, tutto questo per il Müller non significa nulla. Anzi dal contegno che Galileo tenne verso il Keplero e nell' insegnamento a Padova il prof. Müller viene a questo dilemma:

O il Galileo ha sfruttato in maniera poco corretta i ritrovati del Keplero (vedi a pag. 19 e si noti che questi ritrovati esposti nelle opere di Keplero, in quelle opere cioè che secondo il Müller come diceva a pag. 106, Galileo non sarebbe stato in grado di comprendere),

non trascurò, tanto per disfogare il risentimento del suo animo, di dare una non breve risposta, come del resto non aveva trascurato nessuna delle obiezioni, anche le più assurde, de' suoi malevoli, tenendo sempre

---

« O non tenendo conto dei progressi dell'astronomia, ne taceva, seguitando ad insegnare contro la propria convinzione le viete dottrine di Tolomeo. Questo però non potrebbe se non affliggere chiunque ami ed ammiri il Galilei ». (A questa parte del dilemma risponderemo a suo luogo. Il Müller non conosce la storia delle nostre Università).

« In ogni modo resta assodato il fatto che delle prove nuove, cui avea il Galilei accennato nella lettera al Keplero, per molti anni nulla si conobbe; e che i suoi pretesi meriti per il sistema Copernicano in tutto quel tempo, cioè fino al 1610, si riducono a poco più che nulla ».

A pag. 69 il prof. Müller riferisce alcune parole di Keplero intorno al *Sidereus Nuncius*; con le quali parole riconosce che Galileo con la scoperta dei satelliti di Giove *toglieva definitivamente* ogni scrupolo contro il sistema Copernicano, che la scoperta è, e rimarrà una delle più memorabili nella storia dell'astronomia. Ma dicontro a questa sentenza dell'immortale astronomo tedesco il Müller è d'altra opinione: secondo il suo parere « Galileo dovrebbe essere piuttosto chiamato un fortunato trovatore che uno scopritore di merito ».

Preso d'ammirazione per questa scoperta, Keplero scrive e pubblica in fretta la sua *Dissertatio cum Nuncio sidereo nuper ad mortales misso a Galileo Galilei,* in cui esprimeva il suo illimitato assenso a respingere con sdegno i dubbi cavillosi, che certa gente sollevava contro la verità svelata da Galileo. *Quem enim tacere sinunt tantarum rerum* nunci? *Quem non implet divini amoris abundantia per linguam et calamum sese profundens ubertissime?* Chiama Galileo celeberrimo (Galilee celeberrime) e lo prega di continuare nelle sue interessanti osservazioni e di parteciparli, possibilmente presto, nuovi resultati.

Invece all'astronomo e matematico Müller queste lodi al merito di Galileo sembrano esagerate e le attribuisce alla fretta, con la quale il Matematico imperiale aveva scritta la sua dissertazione.

« Il Keplero riconosce subito che con le scoperte di Galileo cadeva tutta una serie di vecchi pregiudizi. Quanti incitamenti non doveva attingere il Galilei da un tale scritto vergato in termini così caldi? Non senza ragione egli nella sua risposta adopera l'epiteto di *Eruditissime;* ma come il solito, egli differisce l'addentrarsi nella questione per mancanza di tempo, fino ad una prossima edizione delle osservazioni (v. pag. 84 85).

Il contegno del Galilei verso il Keplero il Müller lo ritiene come la prova che Galileo non era competente a seguire nelle ricerche astronomiche il sommo tedesco, e come indizio della invidia, che lo rodeva.

« Forse il Keplero qua e là aveva rilevato troppo d'aver egli stesso scientificamente preso parte ai resultati del collega (pag. 83). La ritenutezza e poi l'astensione del Galileo a rispondere agl'inviti del grande astronomo tedesco dovevano aver dei motivi, che forse non erano di natura scientifica... Il Keplero scrisse a brevi intervalli, ben quattro volte al Galilei; questi diventato « Matematico di Corte, « ora che s'era messo al sicuro, non voleva esporsi troppo in modo evidente in faccia al Keplero ».

A pag. 90 il prof. Müller constata con ragione che « i primi e certamente spiegabili scrupoli sulla verità delle scoperte del Galilei tacquero per merito, oltrechè del Keplero, dei Gesuiti del Collegio Romano, del famoso padre Clavio, al quale Galileo rimase tanto devoto e riconoscente e dei padri Griemberger, Maelcote e Lembo. E a pag. 95 narra come i professori del Collegio Romano dettero un'Accademia in onore dell'uomo insigne, in presenza di Cardinali, Vescovi e Prelati; e il Gesuita belga Maelcote tenne il discorso festivo per celebrare le scoperte di Galileo, confermando con un secondo messaggero zoppo, claudo, ut aiunt, tabellario, il *messaggero*, che aveva portato notizie tanto importanti

d'occhio tutto quello, che si annaspava contro di lui e dai sostenitori delle vecchie dottrine e dai non intendenti della materia.

« Voi, signor Rocco, mi schernite, mi strapazzate e predicate per « ignorante; voi pieno di mal talento contro di me trascorrete senza

---

Al solito per il prof. Müller se l'Accademia era fatta in onore dell'insigne scienziato, i meriti erano da parte dei Gesuiti e non di Galileo. Infatti il padre Maelcote nell'orazione da lui tenuta lesse la lettera scritta dal Galilei al Clavio, in cui si espone anche l'opinione non del tutto fondata, che con la scoperta delle fasi di Venere fosse da considerarsi il sistema eliocentrico come l'unico giusto; ma l'oratore si permise di notare che a lui spettava soltanto esporre i fatti, e preferiva lasciare ad altri di trarre le conseguenze. Ed anche il Padre Clavio nel Commento alla *Sphaera* del Sacrobosco, nel dar lode al Galilei delle sue scoperte conclude: *Quae, cum ita sint, videant Astronomi quo pacto orbes coelestes costituendi sint, ut haec phaenomena possint salvari.*

E a pag. 97 il Müller fa questi commenti: « il Galilei, contro la sua abitudine, nelle lettere scritte in quello spazio di tempo, non fa cenno dello splendido successo ottenuto al Collegio Romano... Per i Gesuiti Romani non esisteva motivo di assecondare le lodi sperticate, che alcuni ammiratori gli facevano. Onoravano lo scienziato con grandi complimenti, lo annoveravano tra i grandi astronomi, ma in questo onore si parlava anche di fortuna: inter astronomos nostri temporis et celeberrimos, et felicissimos merito numerandus ». Per deprimere Galileo guardate come il Müller s'attacca agli specchi: De' due aggettivi il celeberrimos si riferisce agli altri astronomi, il felicissimos si riferisce a Galileo, che secondo il Müller non è astronomo, ma le sue scoperte le ha fatte a caso.

Secondo il Müller al Galilei non sfuggì una certa riservatezza nelle lodi che i Gesuiti gli avevano prodigato. Il belga Maelcote tralasciò nel citare il titolo del *Sedereus Nuncius*, le parole « del cannocchiale poco prima da lui scoperto »; accennò che le osservazioni a Roma si eran fatte col cannocchiale del padre Clavio, che anche a Roma si era osservato la forma anormale di Venere e la figura ovale del pianeta Saturno... Galileo stesso aveva confessato nel *Sidereus Nuncius* di non essere stato il primo scopritore del cannocchiale; tuttavia non poteva tollerare se gli veniva direttamente detto da altri.

E poi che cosa sono queste tanto magnificate scoperte di Galileo? il nuovo strumento ottico aveva già dato risultati tanto sorprendenti sulla sfera terrestre, nulla di più naturale di rivolgerlo ai corpi celesti. Tutto ciò che allora fu scoperto si può vedere oggi con un buon binocolo. Così avvenne che oltre al Galilei, altri, che avevano la fortuna di possedere buoni cannocchiali, videro più o meno quanto lui. Tali scoperte erano puramente questioni di tempo, anzi, spesso di giorni (a pag. 100).

Insomma, a parere del prof. Müller al Galilei non si può attribuire nessuna scoperta.

Non ha scoperto i satelliti di Giove, ricerche moderne e coscenziose hanno portato alla conclusione che il Mayr ha scoperto questi satelliti ed ha superato in diversi punti il Galilei. Anzi la sua opera seria e indipendente dimostra come tali scoperte dipendessero da circostanze puramente casuali.

Si può anzi citare un terzo scopritore, l'inglese Harriot, che aveva veduto le lune di Giove prima di Galileo, e un quarto scopritore, il maestro di Gassendi, il quale vide e studiò le lune di Giove, senza aver ricevuto notizie della scoperta di Galileo. Nè si dee passare sotto silenzio, che ad alcuni pochi dotati di occhi migliori è riuscito di vederle senza cannocchiale; e che le lune di Giove fossero note ai cinesi e ai giapponesi non è poi cosa tanto incredibile (102).

Le macchie solari sono state scoperte dal padre Scheiner (a pag. 148).

Le osservazioni intorno al pianeta Venere, a Saturno, le aveva fatte anche il padre Clavio.

« Senza un Copernico molto tempo sarebbe trascorso prima che si pensasse sul serio un sistema eliocentrico mondiale; senza un Keplero sarebbero state ancora celate a lungo le leggi delle orbite dei

« molta considerazione a far, come si dice, d'ogni erba fascio, e par
« che speriate di oscurar quella gloria, qual ella si sia, che le mie
« molte nuove osservazioni mi hanno acquistato appresso quelle nazioni,
« dove per la lontananza non arriva il dente dell'invidia a destare la

---

pianeti; senza la scoperta del cannocchiale ancora oggi non si saprebbe nulla di certo dei satelliti di Giove. Ma che ci sia stato bisogno di un Galilei per scoprirli, nessuno dovrà seriamente sostenerlo ».

E allora che resta di Galileo? non valeva nulla per l'Astronomia, e non può avere nessuna importanza nella storia delle scienze astronomiche: ma quel che è peggio, Galileo, secondo il Müller, non sapeva nè pure le Matematiche.

È vero che il Vinta il 6 Febbraio 1610 scriveva al Galilei: « le Loro Altezze sono rimaste oltremodo stupefatte del suo sopranaturale ingegno »; a Corte si riteneva il Galilei per un miracolo di genio (vedi a pag. 75, nota 1); ma questa alta stima era stata suscitata da benevoli amici coi loro sperticati elogi. Del resto nassuno conosceva meglio la scarsa cultura matematica del Galilei, quanto i Granduca di Toscana, il cui maestro aveva erudito Galileo negli *Elementi di* Euclide (vedi a pag. 74, nota 1).

E Galileo stesso per potere esser ammesso alla Corte Granducale dovè aggiungere al titolo di matematico quello di filosofo. Così lo pensa il prof. Müller; e travisando e fraintendendo un profondo concetto di Galileo, nota che per la sua ignoranza delle matematiche questi dovette dare alla questione del sistema di Copernico una piega, che non poteva se non ridondare a suo danno.

Ecco finalmente svelato dove doveva andare a finire quell'armeggio del prof. di astronomia e matematica superiore. Galileo, non si può negare, aveva dell'ingegno, e perciò doveva conoscere le sue manchevolezze nella lingua dei dotti, nell'astronomia, e nelle matematiche: ma vanitoso e presuntuoso, com'era, per far chiasso e acquistar celebrità, onori e quattrini s'appropriava le scoperte fatte da altri, o faceva grande strepito per quelle, che egli aveva fatto; e si noti bene le aveva fatte tutte per semplice caso. E con quella furberia, che si trovava ad avere, evitava ogni discussione scientifica con chi ne sapeva più di lui per non compromettersi.

Sembra adunque al Müller che sia venuta l'ora di metter carte in tavola: « quel culto smodato che molti, specialmente fra gli anticlericali, prestano al nome di Galileo per motivi d'indole tutt'altro che scientifica, tacendone affatto i difetti e le manchevolezze o attenuandoli con esposizione unilaterale, deve avere un termine (v. a pag. 48)! E per questo il prof. Müller riprende l'opera degli Aristotelici e dei teologi del secolo decimosettimo per giustificare la persecuzione e la condanna di Galileo.

L'aristotelico Rocco parlando delle *nuove o rinnovate posizione* di Galileo circa la costituzione dei corpi celesti dichiara che le combatte perchè le ha ritrovate lontane dal vero;
e non ne dà e non sarebbe stato in grado di darne altra ragione, se non perchè son contrarie alle dottrine fisiche di Aristotele.

Al Müller, astronomo e matematico del secolo ventesimo, in un momento di lucido intervallo non manca una felice idea.

A pag. 106 egli avverte: non ostante tutte le sue manchevolezze nell'astronomia teoretica e nelle matematiche, nonostante la poca simpatia, che ispirava il suo contegno, il Galiiei « dominò con lo sguardo acuto la posizione delle cose ».

La veduta geniale, ehe il Müller riconosce al Galilei, questi nella lettera al Dini del 16 febbraio 1615 e nel *Dialogo dei massimi sistemi* l'ascrive quasi con le stesse espressioni, ma in termini esattamente speculativi, al Copernico.

Il Müller non è in grado di comprendere in che consista la differenza tra il Galilei e Copernico, nè sa distinguere che cosa il primo abbia aggiunto al sistema Copernicano per dimostrarne la certezza

« malignità (¹)... Vedete, sig. Rocco, a quali sconcevolezze vi porta l'odio « immeritamente contro di me concepito, che giammai non vi offesi, « che per gravar me, non la perdonate nè anco al vostro maestro, che « spacciate per poco giudizioso, mentre ricorreva al testimonio della vi- « sta ecc., per venire in cognizione se nel cielo si facessero corruzioni « e generazioni... Se Aristotile vedesse queste e le altre mutazioni che « si fanno in cielo, le quali ad esso furono ignote ed inimaginabili, rice- « verebbe assai più volentieri me per suo scolare e seguace, che voi; « poichè io antepongo i suoi dogmi certissimi alle sue opinabili coniet- « ture, e voi per mantener queste rifiutate quelli, cioè posponete le « sensate esperienze alle inopinabili conietture (²) ».

---

scientifica; e da questo deriva tutta la serie delle contradizioni, in cui si aggira, e delle quali pare che si compiaccia. Non gli erano però rimasti occulti i titoli speciali, che fanno di Galileo il più grande pensatore dell'epoca moderna.

Il Galilei, osserva il Müller, aveva scorto col suo occhio di lince che le difficoltà, che si sollevavano contro le sue scoperte derivano in massima parte da antiquate vedute filosofiche, e credeva d'avere in mano i dati necessari per diventare il vero fondatore di un sistema mondiale a riscontro di quello del Clavio e del Keplero (a pag. 106).

A questo punto il prof. Müller si sarebbe dovuto ricordare delle dichiarazioni da lui riportate a pag. 73 del Galileo: « sono in tutti i modi risoluto... di attendere con ogni mio potere a condurre a fine i frutti delle fatiche di tutti i miei studi passati ».

Quindi non avrebbe dovuto scrivere che Galileo *credeva*; Galileo invece era certo di avere in mano tutti i dati per dimostrare la vera costituzione del mondo. Poichè, qualunque cosa in contrario almanacchi il prof. Müller, il progetto di dimostrare con necessità matematica la *realtà* della costituzione del mondo occupò la mente di Galileo fino da quando frequentava l'Università di Pisa, in opposizione agl'insegnamenti, che si davano nella stessa Università da Francesco Buonamici, da Girolamo Borri, mentre il Monaco Camaldolense Francesco Fantoni obbligato a insegnare il Sacrobosco, e il Puerbachio avendo letto nella sua vecchiaia l'opera *de Revolutionibus orbium coelestium* si dichiarava apertamente convinto delle dimostrazioni di Copernico.

Del resto il Müller, quale fosse il progetto, che s'era proposto Galileo lo espone con esattezza:

1.° la confutazione delle opposizioni, allora in voga, contro un sistema eliocentrico,

2.° le prove stringenti dell'assoluta giustizia del nuovo.

Queste sono le due parti, che il Galileo ha trattato con *evidenza* e con *prove luminose*:

a) la confutazione dei principii, sui quali si fondava la fisica d'Aristotele,

b) la determinazione delle condizioni, che rendono possibile la esperienza scientifica.

Il prof. Müller pone bene la questione, che Galileo doveva risolvere e che ha veramente risoluto; ma invece di esaminare ed esporre i meriti di Galileo s'impiglia e si trastulla in discussioni, che non hanno da far nulla col movimento scientifico dell'epoca moderna, e possono valere soltanto a lumeggiare lo stato miserabile di quei tempi, in cui toccò a vivere al grand'uomo, « servitore e vassallo » della famiglia Medicea. E per ora basti.

(¹) Opere di Galileo, ediz. nazionale Vol. VII, a pag. 721.

(²) Ivi a pag. 713.

Ed ecco di contro ai due scettici come apparisca la figura di Galileo, e, più tosto che di contro a' due scettici, di contro a due specie di scetticismo, le quali si manifestano in seguito all' abbandono, in cui erano stati lasciati, ed al disgusto, che avean suscitato gl' insegnamenti tradizionali. Lo scetticismo del Montaigne è quello dei nostri Umanisti, che abbandonano gl' insegnamenti tradizionali, perchè non corrispondono ai nuovi sentimenti dell' animo e stuonano con la nuova cultura; e le varie e opposte dottrine dei filosofi antichi le considerano quali opere d' arte, nobili e ammirande produzioni della immaginazione. Lo scetticismo del Rocco è un rincrudimento della vecchia scolastica; gli Aristotelici delle pubbliche scuole e i teologi delle antiche e delle nuove Congregazioni religiose richiamano alle antiquate dottrine non con l' ardore dei primi scolastici del *credo ut intelligam*, ma per consuetudine, o, quel che è peggio, per sottomettere la ragione umana all' autorità esterna.

Lo scetticismo degli Umanisti ha per impulso la spontaneità dei sentimenti, ne segue le tendenze, ponendo gli accorgimenti del soggetto in contrasto con le dottrine accettate per consuetudine.

Che cosa pretendessero gli Aristotelici divenuti i padroni dell' insegnamento nelle pubbliche scuole, sarebbe difficile argomentarlo: tutta gente in buona fede, attaccata con zelo al proprio officio, sia che lo considerassero come un dovere da compiere, sia che lo tenessero come un mestiere retribuito. Io son pagato per esporre Aristotele, rispondeva il Cremonini e lo debbo esporre a quel modo che lo intendo. Ed anche il Rocco per giustificare la sua opposizione a Galileo scriveva: « nelle mie professioni « filosofiche mancherei notabilmente all' ufficio e insieme al debito mio, « se alla gioventù veneta, dotata di perspicacissimo intelletto, esponessi « solo nei modi consueti, ordinari la dottrina di Aristotile. Frauderei « il loro giusto desiderio se anco alle instanze di quei, che lo impugnano, « con ogni sforzo non cercassi di sodisfare... Per obbiezioni addottemi « sono stato necessitato all' impresa di queste mie esercitazioni filosofi- « che, per le quali non intendo rispondere ad altro, che a quel che ad « esso Aristotile ripugna (1) ». E in che consistesse questa esposizione delle

(1) Opere di G. ed. nazionale Vol. VII, a pag. 575.

dottrine Aristoteliche e di che sorta fossero queste difese alle dottrine dell' antico maestro, si vede da questo, che quando si trova al secco, e non sa cosa rispondere, ricorre a virtù innumerevoli operative ed efficacissime, a cui si possono senza dubbio addurre certi effetti, « parlando « genericamente e da persone, a cui le proprie ragioni adeguate sono « incognite (¹) ».

E rivolgendosi a Galileo, osserva quasi con aria di trionfo: « è « quasi nulla, è vero, lo confesso, ma dica meglio chi può; nè vi glo- « riate in alcun modo voi, sprezzando mordacemente questi modesti ri- « covri, pretendendo d' averne trovato il capo o il fonte verace; perchè « nelle vostre lunghe dicerie, ripiene eccessivamente di vanti, non vi è « cosa, che sia disposizione pur minima, non che occasione, non che « causa adeguata di quei moti... ». E conclude che col metodo di Galileo, e con tutte le diligenze, che questi poneva in opera per esaminare i fatti sotto diversi aspetti, « non si riesce a mostrare la causa delle loro ope- « razioni, anzi nè meno a insinuarla, ma piuttosto scorgendo vari effetti, « far che restino difficoltà maggiori per investigarne i principj ». E mette in canzonella *i profondi ritrovi nel terzo Dialogo* dei Massimi Sistemi.

Di Antonio Rocco non si può dire che fosse tra coloro, ai quali accenna Galileo nel principio della terza giornata: « taluno di costoro « spinto dal furore, non sarebbe anco lontano dal tentar qual si voglia « macchina per sopprimere e far tacere l' avversario ». Ma fra Fulgenzio ci fa intendere quanto fosse codardo questo maestro di scuola nel giustificare con l' autorità, che gli dava il suo ufficio, la condanna dell' avversario implacabile del suo Aristotele, e col fare omaggio a chi lo avea condannato, al Pontefice prepotente, degl' improperi versati a piene mani su Galileo. A questo lato morale del pedante Aristotelico il grande pensatore non guarda; come scienziato ha davanti a sè « tra gli « uomini alcuni, i quali, preposteramente discorrendo, prima si stabili- « scono nel cervello la conclusione, e quella sì fissamente s' imprimono, « che del tutto è impossibile l' eradicarla giammai; e a quelle ragioni « che a loro medesimi sovvengono, o che da altri sentono addurre in « conformazione dello stabilito concetto, per semplici e insulse che elle « siano, prestano subito assenso e applauso; e all' incontro quelle che

(¹) Vol. VII, a pag. 704.

« lor vengono opposte in contrario, quantunque ingegnose e concludenti, « non pur ricevono con nausea, ma con isdegno e ira acerbissime (¹) ». E tra questi pone il Rocco e lo prende per quello che è, un petulante senza nessun ingegno, che parla di quello che non sa. E fingendo che le sue risposte possano capitare sotto gli occhi di questo pedante, e supponendo che questo animale potesse intendere almeno di che cosa si tratta, si pone a riandare che cosa sia e che cosa possa essere anche in Aristotele la esperienza, in che cosa consista e per quali condizioni diventi certa e necessaria, « E dopo che avrete, sig. Rocco, ben bene « esaminati, ponderati e paragonati insieme i vostri discorsi con i miei, « e ridottovi a memoria il detto del Filosofo, che *ignorato motu igno-* « *ratur natura*, giudicate con giusta lance qual de' due modi di filoso- « fare cammini più a segno, o il vostro fisico puro, semplice bene, o il « mio condito con qualche spruzzo di matematica; e nell'istesso tempo « considerate, chi più giudiziosamente discorreva, o Platone, nel dir che « senza la matematica non si poteva apprender la filosofia, o Aristotele « nel tassare il medesimo Platone per troppo studioso di geometria (²) ».

(¹) Dialogo dei Massimi Sistemi, Vol. VII, a pag. 299-300.

(²) Vol. VII, a pag. 744. Anche il Mazzoni contro le strane argomentazioni di Francesco Buonamici, e possono valere anche contro le ridicole osservazioni del Coresio, del D'Elci, del Delle Colombe, del Rocco, e di tanti altri, nel Cap. VI della 4.a sezione della sua opera *In universam Platonis et Aristotelis Philosophiam praeludia: sive de comparatione Platonis et Aristotelis*, dichiara non certo per propria scienza, ma probabilmente in seguito alle conversazioni con Galileo, dal quale del resto per mancanza di preparazione non apprese nulla: Non est inter Platonem et Aristotelem quaestio, seu differentia, quae tot pulcris et nobilissimis speculationibus scateat ut cum ista, ne in minima quidem parte comparari possit.

A proposito di matematiche e di questioni mecanniche non mi voglio rattenere dal fare le più ampie meraviglie per la faccia tosta del Müller, che dove parla della imperizia di Galileo in queste scienze se ne richiama al giudizio del Granduca Cosimo II.

A pag. 74 del citato libro si legge in nota: « Nessuno conosceva meglio la scarsa coltura matematica del Galilei quanto il Granduca di Toscana, il cui maestro aveva erudito Galileo negli elementi di Euclide (cfr. più sopra a pag. 2).

E a pag. 2: Galileo diciassettenne, iscritto sin dal 5 settembre 1581, alla facoltà filosofica dell'Università di Pisa... si procurò una copia degli *Elementi* di Euclide che studiò con tale ardore, da acquistare la padronanza e richiamare l'attenzione di Ostilio Ricci, precettore dei figli del Granduca, allora dimorante con i suoi alunni in Pisa. Il Ricci s'interessò del giovane studioso, interponendosi presso il padre, col permesso del quale gl'impartì lezioni private di matematica. Ma poichè Galileo trascurava lo studio della medicina, il padre severo credè necessario di ritirare il permesso accordato, e il giovane fu novamente ridotto a studiare autodidatticamente e di nascosto la scienza prediletta.

Fin qui il Müller: ora è necessario ricordare alcune date e alcuni fatti. Il Galluzzi a pag. 421 del vol. II della storia della Toscana ricorda all'anno 1587, che il Granduca Francesco aveva dato per

In sostanza la differenza, che passa tra i concetti, che si eran formati il Montaigne e il Rocco della formazione dei sistemi filosofici, è quella stessa, alla quale accenna il Leopardi, tra i sommi divini, a cui natura parlò senza svelarsi, e la filosofia insegnata giusta *il potere che*

---

maestro alla sua figlia Maria, al figlio di Bianca Cappello, Antonio, supposto figlio di esso Francesco, e ai nipoti Orsini, Virginio e Eleonora da Ostilio Ricci da Fermo, matematico di Corte.

Il Cardinal Ferdinando successe al fratello il 19 ottobre 1587, e deposto l'abito ecclesiastico si univa in matrimonio con la sedicenne Cristina di Lorena il 23 ottobre 1589.

Cosimo che poi succedette al padre nacque nel 1590: quali sono i figli del Granduca istruiti dal Ricci nelle matematiche, e in qual' anno gl' istruì?

Di Cosimo, figlio del Granduca Ferdinando, sappiamo dal Galluzzi, vol. III, pag. 241 che fu educato sotto la disciplina di Silvio Piccolomini, e dal carteggio di Galileo, vol. X dell' edizione nazionale, che per le matematiche Madama Cristina ricorse a Galileo, ancora lettore a Padova, fin dal 1605.

Di Ostilio Ricci il Galluzzi nel vol. III della sua storia ci dà due notizie, che contradicono all' asserzione del Müller, che Cosimo II abbia avuto per maestro quest' Ostilio Ricci, dal quale per poco tempo Galileo aveva ricevuto delle lezioni private.

La prima notizia (vol. III, a pag. 291) che il Granduca Ferdinando adoperò il Ricci nelle fortificazioni militari nell' impresa di Marsilia.

La seconda (vol. III, a pag. 271) che Ostilio Ricci tanto in favore presso il dotto e avveduto Granduca si adoprò perchè a Galileo fosse data la Cattedra di matematica alla Università di Pisa.

E allora quando o come il Ricci stesso al successore di un principe tanto potente e tanto venerato avrebbe potuto mettere in mal vista Galileo?

Il Müller si vanta d' aver sulle dita i XIX volumi dell' edizione nazionale delle opere di Galileo, e di conoscerne tutti i particolari, tanto che non provò la necessità di ricorrere agl' indici fatti con estrema diligenza dal Favaro nel vol. XX.

Eppure a pag. 56 del vol. III, nella dedica del Nuncius Sidereus al Granduca Cosimo II il Galilei scrive: « Placuit Deo Optimo Maximo, ut a Serenissimis parentibus tuis non indignus extimarer, qui Celsitudini tuae in tradendis Mathematicis disciplinis operam navarem: quod quidem praestiti quatuor superioribus annis proxime elapsis, eo anni tempore, quo a severioribus studiis ocium esse consuevit. Quo circa cum mihi divinitus plane contigerit, ut Celsitudini tuae inservirem, atque ideo incredibilis clementiae ac benignitatis tuae radios proprius exceperim, quid mirum si animus meus adeo incaluit, ut nihil aliud propemodum dies noctesque meditarer quam ut ego qui non solum animo, sed etiam ipso ortu ac natura sub tua dominatione sum, tuae gloriae cupidissimus et quam grutissimus erga te esse cognoscar? »

E nel volume X a pag. 144, in data 4 giugno 1605 V. Giugni scrive a Galileo « Madama Ser.ma nostra Padrona, dicendoli, nel miglior modo che ho saputo, la volontà di V. S. essere d' indirizzare detto istrumento (il compasso geometrico e militare) e ragion d' esso all'Altezza del Principe nostro; et ho ancora detto di più, che potrebbe fare risoluzione di passare qua per questa state, per passare le vacanze et fuggire i caldi e rendersi pronto a mostrare al Gran Principe di quant' utilità sia il suo instrumento, la qual Madama mi ha risposto che sia indiritto al Gran Principe, et che passando qua sarà visto come meritano le sue virtù. Però venga allegramente che sarà ben vista ».

A pag. 146 il 15 agosto 1605, il Del Maestro scrive da Pratolino a Galileo: « Desidera Madama Ser.ma la venuta di V. S. qua, sì per il virtuoso trattenimento del Ser.mo Principe, come anco per l' acquisto della sanità di lei in questa felicissima aria, di Pratolino, che glie la spera molto giovevole, trasportandosi da cotesto catino a questa eminenza, dove se li conserva buona camera, modesta tavola, buon letto e grata cera.

il maestro o l'autor si trova avere. Per il Montaigne la fama, che gli antichi filosofi hanno tramandato, si deve ascrivere non alla verità del contenuto, ma alla forma geniale della esposizione; per il

---

Alla stessa pagina Madama Cristina scrive a Galileo di uno studente di legge a Padova, che si diletta anche delle matematiche: « desideriamo che l'habbiate per raccomandato et che siate contento d'insegnarli con la vostra solita diligenza et onorevolezza »

A pag. 151, Cipriano Saracinelli il 5 dicembre scrive a Galileo « Circa i studii del Ser.mo Principe nostro, de' quali desidera che io le dia conto, se ella intende delle mattematiche, posso dirle assolutamente che dalla partenza di V. S. da Fiorenza in qua, non ha più visto non che operato l'instrumento (il compasso); non perchè la scienza non piaccia molto a S. Altezza, ma parte perchè non vi è chi si ricordi così bene le operazioni et parte perchè la Corte è andata continuamente innanzi e indietro... ma come saremo in Pisa, si farà intorno a ciò, al sicuro, qualche cosa ».

A pag. 156, il 12 gennaio 1506 lo stesso Saracinello: « il Ser.mo sig. Principe dice che quando la Corte sarà a Pisa vuol far prova di ricordarsi, se non tutto almeno qualche parte di quello che appreso da V. S. l'estate passata ».

A pag. 159, 26 maggio 1605 il medesimo Saracinello: « ... et io l'assicuro che verrà desiderata et aspettata da' Ser.mi Principi. Il male è che troverà che non solamente non si è fatto alcun profitto nella istituzione del Ser.mo Principe in materia delle mattematiche, ma piaccia a Dio che S. A. non si sia dimenticata di molte regole, che V. S. le diede l'anno passato ».

A pag. 162, 30 settembre lo stesso Saracinello si duole infinitamente con Galileo « per servitio del Ser.mo Sig. Principe ch'ella fosse necessitata d'andarsene così presto, già che in sì pochi giorni a pena il tempo sarà stato a bastanza per rivedere et rinfrescare nella memoria di S. A. le cose passate ».

A pag. 180 XI di settembre 1607 « Al sig. Principe è stata cara la lettera di S. V. et sappia che S. A. l'ama e la stima molto ».

A pag. 211, 30 maggio 1608 Galileo scrive al Vinta: ché vuol mettere carte in tavola: « se si rimuove il servire ai Ser.mi Padroni, il venire a Firenze a me non torna nè bene, nè presso che bene, sì come all'incontro, concernendo il servizio di loro Altezze, il venire a servirle mi torna non pur bene, ma ottimamente bene, non essendo sotto la potestà mia cosa alcuna, la quale io volentieri non spenda per servire al mio Principe, dico fino al dispendio della vita stessa... et promossomi dubbio che l'aggradire che facessero le Altezze Ser.me la mia venuta et il mio frequentare la Corte, fosse solamente un trabocco della somma benignità et humanità di quelle, col quale, e non senza qualche lor tedio, si degnassero di concedere un poco di cibo al fomelico mio desiderio, che veramente mi trasporta ad insinuarmi nella servitù di quelle, non già perchè dal mio servizio, utile alcuno, comodo o diletto a loro Altezze ne provenga...... che V. S. Ill.ma mi dirà solamente: *Vieni,* che così si vuole dai Padroni, tanto mi basterà... »

E a pag. 214 il Vinta risponde a Galileo... « Havendo detto a Madama Ser.ma nostra Padrona che quanto al comodo ed al bisogno di V. S. ella non ha punto voglia nè occasione di venir qua questa estate, ma ben si muoverà subito, senza guardare a nessun suo disagio nè danno ancora, quando sapia per davero che loro Alteze desiderino per loro stimato servitio che ella venga in tutti i modi; supplicai l'Altezza sua a dirmelo alla libera, et ella mi rispose subito: « Scrivi al Galilei che essendo egli primo et il più pregiato matematico della Christianità, che il Granduca et noi desideriamo che questa estate venga qua, ancorchè gli sia per esser d'incomodo, per esercitare il sig. Principe nostro figliuolo in dette matematiche, che tanto se ne diletta... ».

E dopo queste e molte altre testimonianze che potremmo portare, della profonda venerazione in che era tenuto dai Principi Medicei « il primo e più pregiato matematico della Cristianità », al professore Müller che finge d'ignorarle e c'inventa sopra tante fandonie, se non si trattasse d'inverecconde e triviali insinuazioni potremmo rivolgere la dimanda, che fece all'Ariosto il Cardinal d'Este.

Rocco la filosofia non è altro se non l'arte di persuadere agli altri quello, che questi hanno già risoluto di credere. Che in questo consista la differenza tra i due scettici apparisce ancora più evidente dal giudizio, che fanno l'uno e l'altro della controversia sulla costituzione dell'universo, finita tanto tragicamente per Galileo.

« L'ascendente, che i buoni spiriti, i grandi scrittori, dico i pieni « e solidi, hanno di rendere quello, che vogliono, verosimile, per cui non « v'ha nessuna stranezza, che essi non possano presentare sotto tale aspetto « da ingannare le persone semplici come me, questo lo dimostra eviden« temente la debolezza dei loro argomenti. Il cielo e le stelle hanno oscil« lato per tremil'anni; tutto il mondo l'ha creduto fino a che Cleante « il Samio o (secondo Teofrasto) Niceta Siracusano s'avvisò di rite« nere che era la terra, che si moveva per il centro obliquo dello zo« diaco, girando intorno al suo asse. E al nostro tempo Copernico ha « fondato tanto bene questa dottrina, che ce ne possiamo servire per « tutte le conseguenze astronomiche. E che cosa potremmo dedurre da « ciò se non questo, che non ce la dobbiamo prender calda nè per l'una « nè per l'altra di queste supposizioni? E chi sa che una terza opinione « di qui a mille anni non respinga le due precedenti (¹)? ».

E come per il Montaigne anche per il Rocco nelle cose naturali l'asserirne la risoluzione per indubitata è più tosto una specie d'indovinare che di filosofare. E perciò chi ha più ingegno fa apparire le cose a suo modo, non potendo alcuno mostrargli il contrario. Ma lo scettico francese inculcava: non accogliete nella vostra testa le opinioni filosofiche per semplice autorità e a credito; i principii d'Aristotele non valgono come principii più di quanto possan valere quelli degli Stoici, e degli Epicurei; che ciascuno veda la diversità di queste opinioni, e ne scelga una, se lo può: se no, rimanga nel dubbio:

che non men che saper dubbiar m' aggrada.

Invece il pedante Aristotelico, volgendosi a Galileo, gli dice: « nelle vostre lunghe dicerie ripiene eccessivamente di vanti vedete ormai con occhio lucido e con la mente tranquilla, aliena dall'amore disordinato di gloria se sia o no corruttibile il cielo, o (per dir meglio) quanto ab-

(¹) Essais, libro II, cap. XII.

biate in ciò mostrato ingegno e sapere. Io però non intendo, nè che voi, nè che Aristotele, nè che altro uomo del mondo penetri questi arcani, ma negli animi docili e moderati basta di ridursi al più congruo, al non implicato, al verosimile: al vero esatto, adeguato, in nessun modo.

« Il vostro pensiero sarà bello e capriccioso come gli altri: ma altro è il dirlo o immaginarlo, altro è farlo credibile o scibile... Ma orsù, se è una verità e conclusion necessaria, talchè sia a noi evidente, come voi dite, mostrate l'evidenza, apportate le ragioni o le cause, lasciate il persuadere a modo dei retori, e niuno vi contradirà.

« ... La comparazione, che pretendete, io la faccio in un tratto ragionevolmente a favore d'Aristotile. Le cagioni remote dai nostri sensi ed incognite dagli effetti propinqui e conosciuti debbono investigarsi... Voi dite cose non conosciute dal senso, non capite dalla ragione, non conformi all'esperienza e non concordi al vero (1) ».

§ 2.

Gli umanisti ai principii della sapienza tradizionale opponevano il loro modo di sentire, Galileo alla esperienza immediata il discorso della ragione: che cosa adunque avrebbero potuto pretendere gli Aristotelici di contro a questo rinnovamento del pensiero?

Fieri della loro dignità di espositori di Aristotele, quale che fosse la interpretazione, a cui si appigliavano, pare non avessero altro intendimento, se non di mostrare ciascuno la propria superiorità dirimpetto alle pretensioni degli altri colleghi, nel sostenere con ostinatezza le dottrine dell'antico maestro. Ne abbiamo la prova nei professori della nostra Università di Pisa in quegli anni, che frequentando per obbedienza ai voleri paterni i Corsi degli Aristotelici, e profondandosi, per seguire il proprio genio, nei restaurati studi degli antichi matematici (2),

(1) Opere di Galileo, vol. VII, pag. 615.

(2) Nel vol. IV, ov'è riportata l'*Operetta* del Coresio *intorno al galleggiare dei corpi solidi,* questo Aristotelico parla (a pag. 206) di acutezza d'angoli e di *sottigliezza e grossezza dei lati* nelle figure geometriche.

Il Castelli nota nei commenti che fa della spropositata operetta: erra d'insipidezza e move nausea, mettendo grossezze e sottigliezze de' lati nelle figure. E il Galilei soggiunge in margine questa postilla: or vadia il sig. Galileo a consumar gli anni e la vita intorno ad Archimede e gli altri geometri grandissimi, per dover poi stare a tu per tu con intelletti di questa sorta.

Galileo andava meditando con quali nuovi metodi si sarebbe potuto conseguire la certezza del sapere scientifico. Le dottrine che s' insegnavano nei Corsi Universitari eran contenute nei limiti prescritti dagli Statuti, e più che dagli Statuti questi limiti venivano imposti dalla prepotenza dei colleghi a chi avesse osato distaccarsi da Aristotele. Tale infatti era la loro arroganza, e giova ricordare questi fatti per poter comprendere in tutta la sua interezza la questione Galileiana, che contro di loro si spuntò perfino il potere dispotico del Granduca Francesco. Uomo perverso e principe tirannico, ma educato nei severi studi delle matematiche dal dotto fra Ignazio Danti, e della letteratura greca, dal professore della nostra Università Vettori, avrebbe voluto sull'esempio del vecchio Cosimo e di Lorenzo il magnifico aggiungere agl'insegnamenti professionali che si davano nella Università, le astratte speculazioni delle cose divine (1), come per riverenza alla fama e al valore di tant' uomo, eran chiamate al tempo del Ficino e poi dagli ultimi Aristotelici le dottrine platoniche. Hoc munus, tamquam extraordinarium pensum Verinio (palam ipse jam omnibus fecerat suum singulare in Platonem et Platonicos omnes studium) an. 1576, assignavit, qui in eo diebus jovis et festis exequendo mirum in modum Principi se probavit. A questi provvedimenti del principe si ribellarono i professori dell' Università, nel fatto per malanimo verso il Collega, in apparenza per ossequio alle prescrizioni degli Statuti; erantque multi, qui clamabant fas non esse violare Cosmianas leges, quibus sancitum fuerat unum dominari debere in scholis, Aristotelem (1). E quel che dimostra la somiglianza tra le difficoltà, tra le quali si formò la mente di Galileo fin dai primi anni dei suoi studi, e le opposizioni degli Aristotelici e le persecuzioni dei teologi all' epoca delle sue gloriose scoperte, è questo fatto, che anche il Verino dovè davanti ai colleghi, come Galileo davanti al Sant' Uffizio, ritrattarsi, e affermare, come vi fu costretto Galileo, tutto il contrario di quello che pensava. Cedendo alla violenza dei colleghi ut molliret feroces Peripateticorum animos il Verino ammise che il solo Aristotele doveva dominare nelle Scuole: id inunit; e da prima si contentò di osservare che anche Platone era stato un brav' uomo, e che infine le sue dottrine, per chi le sa intendere, convengono pienamente con i principii

(1) Fabroni, Historia Academiae Pisanae vol. 2, a pag. 347.

Aristotelici e coi dogmi dei cattolici. Ugualmente Galileo, finchè si tenne sicuro della protezione di Cosimo II, e trovò sostegno nelle sue polemiche in Curzio Picchena, poteva esclamare a' suoi avversari: « Galileo, il quale essendo usato a studiare sul libro della natura, dove le cose sono scritte in un modo solo, non saprebbe disputar problema alcuno *ad utramque partem*, nè sostener conclusione non creduta e conosciuta prima per vera (¹) ».

E nella lettera a Madama Cristina aveva scritto: « sopra proposizioni, che non sono direttamente *de fide*, non è chi dubiti che il sommo pontefice ritien sempre assoluta potestà di ammetterle o di condannarle; ma non è già in poter di creatura alcuna di farle esser vere o false, diversamente da quello che elleno per sua natura e *de facto* si trovano essere (²) ». Questa ultima osservazione, che in forma più o meno esplicita si trova di continuo in tutti gli scritti di Galileo è il concetto fondamentale della speculazione moderna; e il popolo, a glorificazione di Galileo l'ha tradotta col suo buon senso nella esclamazione leggendaria: eppur si muove.

In seguito, dopo il divieto del Bellarmino, anch'egli s'adatta a mettere a confronto l'opinione Tolomaica e la Copernicana per dimostrare che se era da ritenersi la prima per pietà e religione, si poteva anche prendere la parte Copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica e per capriccio matematico.

E se nella risposta all'Ingoli, nel Saggiatore e nell'Avvertimento premesso al Dialogo dei Massimi Sistemi scrive, per darla ad intendere agl'Inquiritori, quello che gli fanno scrivere: che le dimostrazioni matematiche si debbon tenere in conto di capricci, d'ingegnosi trovati per delizie degl'ingegni; quando ricorreva a tali sotterfugi per deludere il Decreto del 1616, ripensando agli ammonimenti di Urbano VIII e del Cardinal Barberini, esciva in queste lamentele, che l'illustre prof. Favaro ha fatto molto bene a rendere di pubblica ragione;

« In materia d'introdur novità. — E chi dubita che la nuova introduzione, del voler che gl'intelletti creati liberi da Dio si facciano schiavi dell'altrui volontà non sia per partorire scandoli gravissimi? —

(¹) Opere di Galileo a pag. 248 del vol. IV, ediz. nazionale.

(²) Idem. vol. V, pag. 343.

e che il volere che altri neghi i propri sensi e gli posponga all' arbitrio di altri — e che l' ammettere che persone ignorantissime d' una scienza o arte abbiano ad esser giudici sopra gl' intelligenti, e per l' autorità concedutagli sian potenti a volgergli a modo loro, — queste sono le novità potenti a rovinare le repubbliche e sovvertire gli stati (¹).

Osserveremo da ultimo per mostrare in quali tempi toccasse a vivere al Galilei, e quando era studente, e quando era divenuto celebre, che il Verino coactus tandem parere saeculo, se plane Aristotelis sectatorem ostendit in iis, quae emisit, scriptis, *de meteoris, de stellis, de anima, et de ethicis quibusdam.* A tanto non giunse il Galilei, sebbene più che con Aristotele se le prenda con alcuni, che di professione peripatetici, ne ritengono solo il nome, non filosofando con l'avvertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principii, male intesi. E costrettovi dai suoi principi e padroni, nei quali aveva invano confidato, e per suggerimento dell'Ambasciatore Niccolini, anch' egli si sottomette a dire quello che i suoi avversari e persecutori vogliono che dica (²).

(¹) Op. di Galileo, vol. VII, a pag. 540.

(²) Non pochi, e sono i seguaci della così detta filosofia scientifica, vorrebbero darci Galileo per un precursore del positivismo, e ne disconoscono i grandi meriti, vantandolo quale creatore della filosofia esperimentale in opposizione alla filosofia speculativa. Contro la loro supposizione basta ricordare a che cosa si riduca per questi dotti cultori di scienze particolari la filosofia sperimentale o, come la chiamano, filosofia scientifica. Per essi correggere la esperienza con la esperienza vorrebbe dire sovrapperre dati sensibili a dati sensibili, o riportare la conoscenza di una persona o di diverse persone ad altre conoscenze, con le quali quella prima concordi. E tale sarebbe il criterio anche del Prof. Müller per giudicare se una cognizione è vera o falsa. Infatti a pag, 503 del suo libro su Galileo scrive: « il giro giornaliero della terra fu dimostrato in modo decisivo dal fisico francese Francesco Foucault (1851) col « suo pendolo libero » ; quasi che le dimostrazioni del giro diurno della terra non fossero state decisive prima che il Foucault ne desse la prova percepibile coi sensi, e quasi che il fisico francese non fosse stato indotto a ricercare questa prova dalla certezza che aveva, di possedere la verità. A pag. 502, nota 1, ricorda la lunga serie degli astronomi esperti, che attaccarono il sistema Copernicano (e tra gli astronomi esperti nomina nientemeno anche Bacone e il La Galla); altrove (a pag. 95, 96), dà merito al Clavio e al Maelcote di essersi limitati alla semplice esposizione dei fatti, appunto perchè avrebbero creduto di farla da profeti o di erigersi ad arbitri in questioni tanto ardue, se avessero approvato *le deduzioni*, che Galileo aveva tratto *troppo frettolosamente* dalle sue scoperte. « Questo invece è il fatto, che non può trovar termine alla nostra ammirazione; come in Copernico abbia potuto far la ragione tanta violenza al senso, che contro a questo ella si sia fatta padrona della sua credulità ».

Tali parole, che scriveva Galileo a proposito di Copernico (vedi vol. VII, a pag. 355), conviene che le applichiamo a Galileo stesso; il quale poco appresso (a pag. 367), dopo aver ricordato le sue scoperte, esclama: « Oh Niccolò Copernico, qual gusto sarebbe stato il tuo nel veder con sì chiare esperienze confermata questa parte del tuo sistema! » Sì; (risponde il Salviati) « ma quanto minore la fama della sublimità del suo ingegno, appresso agl' intendenti! mentre si vede, come pur dissi dianzi, aver

Dei professori delle Università Italiane in genere ed in particolare della nostra negli anni che la frequentava Galileo, o come uditore, o come insegnante, il Fabroni deplora il cieco attaccamento alle antiquate dottrine. « Hoc erat omnibus Academiis commune malum, ut nulli essent philosophi, qui veterem illam Graecorum prudentiam ad examen revocarent; et si qui postea extiterunt, vel ab iis, qui nil aliud docebant, nisi ut juventus auderet, ita exagitabantur, ut suaderent et hortarentur civitatum rectores providere, ne longius id serperet malum. Non solum haec patiebatur aetas illa, sed vehementer probabat; ob eamque causam studiosi philosophiae dediscebant pene discendo [1] ». E lo stesso giudizio porta dell'insegnamento officiale al tempo che Galileo, dopo

---

egli costantemente continuato nell'affermare, scorto dalle ragioni, quello, di cui le sensate esperienze mostravano il contrario ».

È evidente che i neo-scolastici, al pari dei positivisti, non conoscono se non le apparenze sensibili e non tengon conto se non della somma di queste apparenze, e ritengono gli uni e gli altri che il nostro conoscere sia un complesso di cognizioni relative a un assoluto o che esiste fuori di noi, quale ce lo dà la persuasione ingenua, o è un nome vano senza soggetto, una dura necessità, che spinge gli uomini a passare, nel progresso del sapere, da un assoluto illusorio ad altro assoluto ugualmente illusorio. Ed è ben naturale che positivisti e neo-scolastici riescano con le loro supposte teorie filosofiche a confondere la certezza scientifica con la persuasione più o meno spontanea, perchè gli uni e gli altri nello spiegare la formazione del conoscere ne' suoi diversi gradi partono dal dato sensibile e non escono dal dato sensibile.

Per Galileo al contrario la cognizione è assoluta; come si rileva dal passo riportato qui sopra nel testo, e come lo asserisce fieramente nel seguente tratto della lettera a Madama Cristina, a pag. 325, vol. V dell'edizione nazionale: « Il comandar poi agli stessi professori d'astronomia, che procurino per lor medesimi di cautelarsi contro alle proprie osservazioni e dimostrazioni, come quelle che non possino essere altro che fallacie e sofismi, è un comandargli cosa più che impossibile a farsi; perchè non solamente se gli comanda che non vegghino quel che e' veggono e che non intendino quel che gl'intendono, ma che, cercando, trovino il contrario di quel che gli vien per le mani. Però prima che far questo, bisognerebbe che fosse lor mostrato il modo di far che le potenze dell'anima si comandassero l'una all'altra, e le inferiori alle superiori, sì che l'imaginatione e la volontà potessero e volessero credere il contrario di quel che l'intelletto intende.... Io vorrei pregare questi prudentissimi padri, che volessero con ogni diligenza considerare la differenza che è tra le dottrine opinabili e le dimostrative; acciò rappresentandosi bene avanti la mente con qual forza stringhino le necessarie illazioni, si accertassero maggiormente come non è in potestà de' professori delle scienze dimostrative il mutar l'opinioni a voglia loro, applicandosi ora a questa ed ora a quella.... »

E in opposizione a coloro, che spiegano la scienza come un aggregato meccanico di cognizioni, al quale di grado in grado pervengono i cultori delle diverse scienze, e per i quali, per es. per lo Spencer, la filosofia non sarebbe altro che *il sapere completamente unificato* (Primi Principii, p. 2.ª, cap. I) adduco questo frammento dal vol. VII a pag. 540 delle Opere di Galileo: « molti si pregiano d'aver molte autorità di uomini per confermazione delle loro opinioni; ed io vorrei essere stato il primo e solo a trovarle ».

[1] Fabroni, opera citata, vol. II, pag. 362.

aver difeso a viso aperto a Roma in pubbliche adunanze il sestema Copernicano, nella quiete dei suoi studi e nell'ozio concessogli dalla munificenza Medicea tentava sottrarre dai vincoli, in cui l'avevano avvinta i teologi, la scienza da lui fondata su nuovi principii.

Accennando a questa seconda epoca, a proposito di un tal Bellavita, che verso il 1621 ordinariam philosophiae cathedram solus sustinebat, lo storico della nostra Università osserva: « natus Bellavita circiter annos 1560, ita institutus atque imbutus fuit, ut nil probaret, nisi quod antiquitatem redolebat. Et a natura quidem eximium ingenium habuerat, quod in tenebras ac vincula abripi sivit ». Ed esclama smarrito: « quaeso, quid est, quod scribi possit de ejusmodi philosophis, qui oculos clauserunt, ne oblatam a Galilejo lucem adspicerent, quique Scholasticorum laqueis discipulos irretitos tenebant? » (¹)

Le condizioni eran le stesse nei due periodi della vita di Galileo. Nel primo periodo ai fieri e arroganti contrasti de' suoi maestri intorno alle dottrine Aristoteliche assistè muto, e come non curante, raccogliendosi nelle profonde meditazioni, per tentare nuove vie alla formazione del sapere scientifico. Nel secondo periodo da prima alla cieca violenza degli avversari ausus est obsistere contra, dipoi alle armi spirituali, con le quali gli si voleva impedire il cammino, mortaleis attollere contra est oculos ausus, e nei modi che a lui parvero i soli possibili, con le astuzie e coi raggiri. I raggiri! è pur troppo la parola, che, a riproverio del secol selvaggio, è proprio del caso, la parola adoperata dal Pontefice pieno di sdegno con l'ambasciatore Francesco Niccolini: « il Ciampoli e Galileo mi hanno raggirato ». Ed era vero; per potere ottenere il permesso alla stampa del *Dialogo dei Massimi Sistemi*, convenne ricorrere alle simulazioni e ai raggiri.

Per porre un freno alle precauzioni sempre nuove e sempre più restrittive, che prima di concedere l'*imprimatur* gli avversari di Galileo suggerivano al Pontefice, il Ciampoli uomo di molto ingegno e ritenuto fidatissimo segretario, allo stesso pontefice, che voleva essere di continuo informato sull'andamento della questione, dava risposte ed assicurazioni, quali sapeva conformi ai desideri e ai voleri del suo principale. Erano scappatoie, e se si vuole, saranno state simulazioni, ma erano simula-

(¹) Vedi opera citata, a pag. 373.

zioni innocenti per tranquillizzare l'animo ombroso del Barberini dalle malevoli insinuazioni di avversari malvagi o malaccorti. Se si fosse trattato di un uomo più ragionevole, e che non fosse stato tanto pieno di sè, come Urbano VIII (1), il Ciampoli avrebbe potuto tenere altro linguaggio; avrebbe potuto almeno ripetere quello che già molti anni prima aveva avvertito Galileo: « il sig. Galileo nello scrivere il suo trattato non ha avuto per mira di persuader la sua dottrina a tutti quelli, che solamente sanno leggere, ma a quelli, che lo posson capire. Per chi non è in grado d'intendere nè pur una delle sue dimostrazioni, le contradizioni sarebbero una fatica totalmente inutile; e agl'intendenti apparirebbero effetto di leggerezza, o caparbietà. Però il miglior consiglio sarebbe che i suoi contraditori studiassero le matematiche perchè intenderebbono il libro; e senz'altro rimarrebbono persuasi, sì come l'esperienza mostra di tutti gl'intendenti di tale scienza (2) ».

Ed anche il Galilei dovette dissimulare, e questo fu il tormento di tutta la sua vita, da prima co' suoi maestri e nei primi anni del suo

---

(1) Di Urbano VIII, uomo erudito, dotto nella giurisprudenza, e come Cardinal Legato a Bologna molto encomiato per la sua equità e giustizia nelle pubbliche amministrazioni, ho parlato con indipendenza d'animo e per quanto mi è stato possibile, con esattezza storica nel primo volume di questi studi sulla *Scuola di Galileo*, dopo avere studiato le poesie latine e italiane di Maffeo Barberini e dopo aver consultato con diligenza l'Archivio di Stato di Firenze e l'Archivio dei Frari. Ed avrei anche consultato, molti anni sono, l'Archivio Barberini, se alla liberalità ed alla cortesia della famiglia principesca non si fosse opposto l'ab. Pieralisi, allora Bibliotecario della Barberiniana, e che in quel tempo stava ponzando il suo grosso volume apologetico.

Dalla storia del tempo e da documenti, de' quali alcuni furono da me indicati nel 1.° volume di questi studi su Galileo, resulta evidente che Maffeo Barberini, elevato alla suprema dignità della Gerarchia ecclesiastica presumeva in modo ridicolo de' suoi meriti nelle scienze e nelle lettere; e reputandosi rex regum et dominus dominantium, mentre s'assoggettava con amare querele ai dispetti e ai soprusi delle maggiori potenze, faceva il prepotente coi principi più deboli. E sovratutto avversava il principato Mediceo già volto alla decadenza, anche perchè riteneva i Medici, egli di antica famiglia fiorentina, usurpatori dei poteri pubblici, e fin che visse non tralasciò nessuna occasione per umiliarli.

E mi ero formato la persuasione che è tutta colpa di lui, del sommo pontefice Urbano VIII, se Galileo, che confidava più che sulla prudenza, sulla balordaggine degl'Inquisitori, e si credeva sicuro, fino all'ultimo, della benevolenza del pontefice, fosse sottoposto a tante umiliazioni e a tanti dolori.

Ora vedo con piacere che il prof. Müller nel suo libro (*Niccolò Copernico*, 2.ª ediz. Roma 1908), abbia ricordato il carteggio tra il Viviani e il gesuita Baldigiani già pubblicato fino dal 1882 dal benemerito prof. Favaro. In una di queste lettere si dice in sostanza (vedi a pag. 176, 7, 8) — che la dottrina di Galileo non si condannò come eretica e contraria alle Scritture, ma perchè dette occasione a qualche risentimento (che il gesuita Baldigiani chiama giusto) a Urbano VIII e ai Barberini.

(2) Opere di Galileo, vol. IV, a pag. 443, ediz. nazionale

insegnamento con i colleghi, e da ultimo con i teologi, quando ebbe agio e comodità di cógliere il frutto di tutti i suoi studi, nell' opera *de constitutione mundi*, « concetto immenso et pieno di filosofia, astronomia et geometria (¹) ». Non vorremmo ritornare su questo increscioso periodo della vita di Galileo, che per insegnare al mondo come si possa distinguere il vero dal falso, le reali dalle apparenti ragioni, fu costretto a vestire mentite spoglie col mettere alla pari le due teorie, la vera e la falsa, a condannare e rinnegare come falso quello, che aveva dimostrato apertissimamente come vero. Già nel primo volume di questi miei studi *Sulla Scuola di Galileo* ne detti qualche cenno, del conflitto del grande pensatore con l'autorità ecclesiastica; e di tale doloroso conflitto se n'è parlato assai fin da quando nel secolo passato si preparava, e dal 1860 in poi, dopo averlo conseguito, il risorgimento della nazione. Con l'amore alla libertà politica e alla indipendenza del pensiero potè risorgere e diffondersi il culto alla memoria di Galileo; e può darsi, e sarà vero, come hanno alcuni osservato, che accanto a pubblicazioni importanti e di somma utilità sul nefasto conflitto tra la gerarchia ecclesiastica e il sommo scienziato, abbiano avuto sfogo recriminazioni declamatorie e qualche volata rettorica, da parte di scrittori ingenui o fantastici.

E ove si consideri la esultanza di un popolo, che rinasce alla libertà del pensiero dopo tre secoli di servitù intellettuale e politica, queste intemperanze di un rancore, sia pure intempestivo, nell' affermazione dei propri diritti, sono facilmente spiegabili. Quello piuttosto, che fa meraviglia e suscita il disprezzo della gente equanime, è l'ostinatezza di chi o per non saperne valutare l' altezza dell'ingegno, o per malinteso rispetto a inveterate opinioni osa ancora vilipendere il grand'uomo, sia col malignare su quei ripieghi e diciamo pure, su quegl' infingimenti, ai quali dovette ricorrere, davanti a un potere arbitrario e tirannico, sia coll'adombrarne i meriti, e sovrattutto col disconoscere il merito superiore ad ogni altro, quello di aver dimostrato come si consegua la certezza scientifica.

Quali fossero e di che genere i professori, che spadroneggiavano nella nostra Università al tempo che la frequentava il Galilei, ne ab-

(¹) Opere di Galileo, vol. X, a pag. 351, ediz. nazionale.

biamo un cenno in un contemporaneo, il Montaigne, dove ne' suoi *Saggi* parla della istituzione dei giovani, che ricercano gli studi non per il guadagno nè per far la figura d'uomini dotti, ma per riuscire uomini avveduti e abili.

Più che la testa piena vorrebbe che il precettore avesse una testa ben fatta; non ha da fare degli eruditi, ma deve educare delle menti. E del profitto vuole che se ne giudichi non dalla prova della memoria, ma dall'ardore che il giovine ci mette nel far suo quello, che gli viene insegnato. Queste sue osservazioni gli danno occasione a deplorare lo stato delle pubbliche scuole. Non abbiamo degli educatori, ma dei parolai: schiavi dell'autorità d'Aristotele brontolano di continuo a' nostri orecchi, come chi versa del liquido in un imbuto, per ridire quello che a loro è stato detto da altri: rigettano quello, che hanno ingoiato, e nel fatto estinguono in chi gli ascolta ogni vigore di sentimento, ogni libertà di pensiero. E dopo tali premesse ci pone innanzi questo bel tipo dei professori universitari: io m'incontrai a Pisa in un onest'uomo, ma tanto Aristotelico, da ritenere come massima fondamentale de' suoi dogmi, che la pietra di paragone e la regola delle imaginazioni solide e di ogni verità è la conformità alle dottrine d'Aristotele, che ha visto tutto, che ha detto tutto, e di là dal quale non ci sono se non chimere e nullaggini. Questa proposizione, per essere stata un po' troppo largamente e iniquamente interpretata, lo aveva messo qualche tempo prima, e tenuto a Roma sotto la sorveglianza rigorosa dell'inquisizione (1). L'aristotelico, di cui parla il Montaigne, era Girolamo Borri già professore a Pisa fino dal 1553, e ritornatoci poi nel 1575 dopo avere insegnato in altre Università, anche fuori d'Italia: Parisiis, ci attesta il Fabroni (2), coram ipso Rege doctrinae suae in philosophicis disciplinis periculum fecerat. Orgoglioso del suo sapere, prepotente, sempre in cerca di nuovi aumenti nello stipendio, era in continuo litigio con i colleghi, il Buonamici e il Verino, per rubarsi l'uno all'altro gli scolari, e per richiamare ciascuno con frequenti lamentele l'attenzione del principe sopra i propri meriti.

(1) Essais, libro I, cap. XXV.
(2) Opera citata, vol. II, a pag. 341.

I tratti, nei quali il Montaigne ci presenta l'Aritotelico de' suoi tempi, negli anni cioè, che Galileo frequentava la Università di Pisa, riappariscono nel gentiluomo peripatetico, di cui si parla al principio della seconda giornata nel *Dialogo dei massimi sistemi.* Al notomista non meno dotto, che diligente, che gli mostrava come, partendosi dal cervello e passando per la nuca, il grandissimo ceppo dei nervi si andava poi distendendo per la spinale e diramandosi per tutto il corpo, il filosofo peripatetico, dopo essere stato alquanto sopra di sè, rispose: Voi mi avete fatto veder questa cosa talmente aperta e sensata, che quando il testo d'Aristotele non fosse in contrario, che apertamente dice i nervi nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera. Ciò dimostra che gli Aristotelici eran della stessa risma, tanto quelli, tra i quali Galileo s'incontrò al principio de' suoi studi, come quando, celebre per le sue scoperte e sicuro della protezione del suo principe, si avventò con tutto il suo ardore contro i sostenitori delle false dottrine, fossero gl' inetti e invidiosi colleghi, o i presuntuosi e potenti teologi.

Dopo la proibizione dell'opera di Copernico il Galilei, è verissimo, tentò di eludere il Decreto del sant'Uffizio; e con quel suo fare tra il rispettoso e il canzonatorio sperò di raggirare quei prepotenti, che prendevano pretesto dal divieto del Bellarmino per incrudelire contro di lui. E dato e concesso tutto questo, che cosa se ne vorrebbe concludere? E perchè non avrebbe dovuto raggirarli, e se gli fosse riuscito, burlarsene, come si era sempre burlato degli Aristotelici, quei teologi presuntuosi, che sí imponevano come maestri e superiori? maestri in questioni, nelle quali non avevano competenza di sorta per discuterne, superiori, che non avevano nessun diritto d'impedire che se ne discutesse. Dipendeva forse da lui, da Galileo, che delle due teorie opposte l'una fosse vera e l'altra falsa? La mia persona non c'entra per nulla, aveva detto dopo il Decreto del 1616 del sant'Uffizio, al pontefice Paolo V, nel prendere da lui congedo; ed assai prima che la Congregazione del sant'Uffizio si fosse pronunziata, più volte aveva implorato, e l'aveva ottenuto dal benevolo e dotto Picchena, di prolungare il suo soggiorno a Roma per queste due ragioni: la prima, per evitare qualche grosso scandalo alla Santa Chiesa; la seconda per separare la sua persona di cattolico e vassallo della Casa Medicea dal procedimento del sapere scientifico.

Non si trattava cioè d'interpretazioni d'autori, o di opinioni da discutersi in contradittorio: non era una costatazione di fatto, per es.: se la scoperta delle Stelle Medicee fosse vera o si dovesse reputare una illusione; a chi si debba attribuire la invenzione del telescopio; in quale senso si possano interpretare alcune espressioni delle Sacre scritture; particolarità secondarie, e nel campo scientifico di nessuna importanza, a cui si appigliarono ignoranti cocciuti e sagrestani melensi. La questione accennata nelle lettere al Picchena e più espressamente enunciata nella lettera a Madama Cristina per riguardo alla posizione del nuovo problema speculativo, sta tutta qui: determinare come si ottenga la certezza chiara, evidente delle conclusioni scientifiche, uguale per tutte le intelligenze, e che dimostra necessaria la esperienza.

Fino a quel tempo il mondo avea riposato sopra dottrine e opinioni generalmente ammesse; dottrine imposte dall'autorità, e accettate in ossequio all'autorità, opinioni sostenute nelle dispute delle scuole con la vivacità dell'ingegno e la prontezza della memoria, con la copia delle citazioni e il confronto dei testi (1): con Galileo comincia il regno della ragione, nè questa è una delle solite frasi ad effetto; lo dice egli stesso, Galileo, quando sicuro della protezione del principe, e svincolatosi dalle strettoie degl'insegnamenti elementari, e lasciando che si sfogassero a loro talento i colleghi pettegoli, rivela tutto l'animo suo nel *Discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua.*

La data del 5 aprile 1612 segna un momento solenne per la storia della filosofia; in quel giorno Galileo presentava al suo principe e per invito ricevutone dal principe stesso, la soluzione al problema speculativo dell'epoca moderna. Momento solenne, perchè la soluzione data da Galileo ed esposta in termini più chiari ed aperti che nella formula Cartesiana, poneva una netta separazione tra l'insegnamento tradizionale e la certezza del sapere scientifico. Il discorso *intorno alle cose che stanno in sulle acque* è come la continuazione dell'Opera *De insidentibus* di Archimede, contro le aberrazioni degli Aristotelici, che si davano il vanto di aver confutato le dimostrazioni dell'antico matematico.

Si trattava di combattere quel maestro, di cui aveva ascoltato di malavoglia le lezioni; e con quelle maniere cerimoniose, quali special-

(1) Vedi la Lettera all'Ingoli, vol. VI, a pag. 538.

mente si convenivano in un Discorso diretto a Cosimo II, espone in questi termini la questione (1): « e perchè la dottrina di Archimede dimostrata nel primo libro delle cose che stanno sopra l'acqua, vista, trascritta ed esaminata dal sig. Francesco Buonamici, e poi dal medesimo confutata, potrebbe dall'autorità di filosofo così celebre e famoso esser resa dubbia e sospetta di falsità ho giudicato necessario 'l difenderla, se sarò potente a farlo, e purgare Archimede da quelle colpe, delle quali par ch' e' venga imputato ».

Il Granduca lo aveva consigliato a distendere per iscritto le sue argomentazioni, e questa fu la occasione, che egli colse, e alla quale fu necessitato dalla natura della controversia, a schierarsi contro Aristotele e a rivelarsi per quello, che egli sapeva d'essere, il filosofo della nuova scienza. Come ne scrive a Keplero nel 1597, aveva compreso multis abhinc annis in qual conto si dovessero tenere le dottrine fisiche delle scuole, sebbene egli pure fosse costretto a insegnarle a chi lo pagava per guadagnarsi il pane; e la soluzione al nuovo problema con lungo e paziente studio preparata la teneva occulta nella sua mente, contento di farsi ammirare per le scoperte, di che si compiaceva il secolo, e per servire alla pubblica utilità. Ma chiamato dalla fiducia di Cosimo II a mettere in carta le osservazioni da lui esposte verbalmente a difesa della meccanica di Archimede dà principio al *Discorso* con le due premesse, che separano l'epoca dell'umanesimo dall'epoca dell'insegnamento scolastico, quale si continuava e si continuò ancora lungamente nelle nostre Università: la prima riguarda la vanità delle dispute per distinguere il vero dal falso, la seconda, la condanna dei principii della filosofia di Aristotele.

« . . . avendomi lodato l'A. V. lo scrivere come singular mezzo per far conoscere il vero dal falso, le reali dalle apparenti ragioni assai migliore che il disputare in voce, dove o l'uno o l'altro, e bene spesso ambedue che disputano, risentendosi di soverchio o di soverchio alzando la voce, o non si lasciano intendere, o trasportati dall' ostinazione di non receder (2) l'un l'altro dal primo proponimento, con la novità delle

(1) Opere di Galileo, volume IV, a pag. 80 dell'ediz. nazionale.

(2) Trovo stampato nell'edizione nazionale *si ceder* ma le due parole si ceder sono evidentemente una svista e stanno in luogo della parola, receder.

varie proposte confondono lor medesimi e gli uditori insieme . . . E perchè la dottrina che io seguito nel proposito di che si tratta è diversa da quella d'Aristotele e da' suoi principii, ho considerato che contro l'autorità di quell'uomo grandissimo, la quale appresso di molti mette in sospetto di falso ciò che non esce dalle scuole peripatetiche, si possa molto meglio dir sua ragione con la penna che con la lingua, e perciò mi son risoluto scriverne il presente Discorso: nel quale spero ancor di mostrare che, non per capriccio o per non aver letto o inteso Aristotele, alcuna volta mi parto dall'opinione sua, ma perchè le ragioni me lo persuadono, e lo stesso Aristotele mi ha insegnato quietar l'intelletto a quello che m'è persuaso dalla ragione, e non dalla sola autorità del maestro; ed è verissima la sentenza d'Alcinoo, che il filosofare vuol esser libero (1) ».

Tale è la indipendenza di pensiero, che davanti al suo principe e a' maestri, a quel tempo imperanti nelle scuole, dimostra al suo ritorno in Toscana. Accolto dalla famiglia regnante con gli onori dovuti all'uomo di genio, senza l'obbligo di far lezione e con una provvigione da destare l'invidia degli avidi pedanti dell'insegnamento pubblico, era stato assalito da tutte le parti per avere in un'adunanza di dotti, o ritenuti tali, e alla presenza di Cosimo II, contrastata la difesa che dei principii e della metafisica Aristotelica aveva fatta Francesco Buonamici. Di questo professore in quegli anni tanto celebrato e per il suo lungo insegnamento, e molto più per una specie di Enciclopedia Aristotelica da lui pubblicata, scrive il Fabroni che « prudens omnium, quae veteres tum Graeci, tum Latini litteris mandaverant, Aristetelem maxime secutus est, in quo non tam saeculo, quam suo ingenio paruit. Ne quaeras igitur quanti nunc facienda sint quae de motu multis millibus versuum exaravit, quibusque generaliora naturalis philosophiae principia exponere sibi proposuit. Operi, in quo multum studii et laboris consumpsit, caussam dedisse ait controversiam inter suos Collegarumque auditores de elementorum motu ; quibus de rebus dum inflatis buccis bonisque lateribus disputabatur, nemo erat qui suspicaretur esse leges, quibus omnia, quae moventur, parent, et illa initia, vel elementa, quae movendi et efficiendi

(1) Vol. IV. a pag. 65 edizione nazionale.

vim habere dicebantur, ut aer et ignis, et quae accipiendi et quasi patiendi, ut aqua et terra, eam in se continere naturam, quam non opinionum commentis, sed diuturna constantique experientia assequi quis posset (¹).

Causa adunque alla composizione della sua opera, come lo dice l'autore stesso, erano state le controversie tra gli scolari, costretti ad ascoltare gl'insegnamenti Aristotelici, se volevano abilitarsi all'esercizio della professione (ed è per questo che Galileo d'abilitarsi alla professione della medicina non ne volle sapere). E questo dimostra che negli anni, in cui Galileo frequentava la Università, non mancava un benefico sentimento di ribellione alle dottrine volute dall'autorità politica, e più che dai principi, da quel congegno amministrativo, al quale oggi si dà il nome di burocrazia, ma che del resto erano state imposte da Cosimo I, quando per un vano titolo vendè all'autorità ecclesiastica la indipendenza dello Stato. C'era stato nella nostra Università un illustre matematico, il Camaldolense Filippo Fantoni, il quale, come lo accenna Galileo nella lettera a Madama Cristina (²) « messosi in sua vecchiezza a vedere la dottrina di Copernico con speranza di poter fondatamente confutarla (poichè in tanto la reputava falsa, in quanto non l'aveva mai veduta), gli avvenne, che non prima restò capace de' suoi fondamenti, progressi e dimostrazioni, ch'ei si trovò persuaso, e d'impugnatore ne divenne saldissimo sostenitore ».

Ritornando alla difesa tentata dal Buonamici delle dottrine di Aristotele, occasione allo scritto del Galilei fu, com'egli dice a pag. 79 del vol. IV, « la differenza tra le gravità in ispecie dei mezzi e de' mobili, e le gravità particolari e assolute; in guisa tale che un solido, purchè

(¹) Il Fabroni nel secondo volume della Storia dell' Università di Pisa scrive che Francesco Buonamici «nobili genere Florentiae natus per quadraginta et tres annos a logica incipiens philosophiam apud nos docuit, quique doctissimus ab illius aetatis scriptoribus vocitatur..... Quae de Ferdinando Mediceo, deque Etruscorum in litteras et liberales artes omnes meritis praedicavit, cum *illi* de motu libros nuncuparet tot sunt distincta eloquentiae luminibus, ut etiam in dicendi arte plurimum valuisse videtur.

L'opera famosa a quel tempo del Buonamici porta il titolo:

Franc. Bonamici Florent. e primo loco Philosophiam ordinariam in Almo Gymnasio Pisano profitentis de motu lib. X, quibus generalia naturalis philosophiae Principia summo studio collecta continentur. Nec non universae quaestiones de physico auditu, de cælo, de ortu, de interitu pertinentes explicantur. Multa item Aristotelis loca explanantur, et Graecorum, Averrois, aliorunque Doctorum sententiae ad theses Peripateticas diriguntur. Florentiae, apud Bartholomeum Sermartellium, 1591 in fol.

(²) Vol. V, a pag. 328, ediz. nazionale.

ei sia in ispezie men grave dell'acqua, benchè poi di peso assoluto fosse mille libbre, potrà da dieci libbre d'acqua, e meno essere innalzato; e, all'opposto, altro solido, purchè in ispecie sia più grave dell'acqua, benchè di peso assoluto non fosse più d'una libbra, non potrà da tutto il mare esser sollevato dal fondo e sostenuto ».

È una questione, come si vede, di meccanica, e pare se ne occupasse Galileo per esser caduto il discorso in presenza di Cosimo II, che si compiaceva delle discussioni tra i dotti, sulla spiegazione di alcuni fenomeni naturali; per esempio, se il freddo produca la rarefazione o la condensazione dell'acqua nel ghiaccio. Eppure da discussioni nate se non per fortuite combinazioni, certo per fini pratici, è tutto merito di Galileo, se affidatosi alla protezione dell'ultimo mecenate mediceo, dimostra con tutta chiarezza, più d'un secolo e mezzo prima di Kant, la differenza tra il sapere scientifico e la speculazione filosofica. È la prima volta che le conclusioni certe, evidenti si dimostra che non possono essere la conseguenza di giudizi analatici, come sono i presupposti degli Aristotelici, ma il prodotto del pensiero, che riduce il vario e il molteplice delle apparenze all'universale e al necessario.

In sull'ultimo lembo di quella età fuggente, in cui eran risorti gli studi, a Galileo di contro agli Aristotelici avvenne di trovarsi nella condizione stessa, in cui si trovò Kant rispetto al sistema di Wolf, che faceva testo per l'insegnamento della filosofia nelle scuole della Germania. V'ha peraltro questa differenza tra Kant e il creatore dalla scienza moderna; che al tempo di Kant lo scetticismo di Hume e la letteratura filosofica della Francia avevano spazzato le alte vette dalle nebbie metafisiche; invece al tempo di Galileo nella decadenza politica a cui era condannata l'Italia, anche gli studiosi piegavano a servitù, e gli avversari di Galileo andavan sempre più diffondendo la persuasione che anche l'uomo brancola, come la nottola, tra le tenebre delle cose sensibili, fortunato se può conseguire i suoi fini (1).

Fin dai primi anni del secolo decimottavo si erano andate diffondendo in Francia e dipoi dalla Francia nelle altre nazioni, con le notizie sulle istituzioni politiche dell'Inghilterra, la filosofia di Locke e le nuove dot-

(1) Vol. VII, a pag. 577 dell'edizione nazionale.

trine di Newton in opposizione ai sistemi di Cartesio e di Leibniz mentre in Italia il secolo decimosettimo aveva cominciato col rogo del Bruno e aveva proseguito con la condanna di Galileo.

Al primo comparire, all'epoca del risorgimento degli studi classici, anche delle opere dei grandi matematici, quel che ne pensassero delle loro dimostrazioni gli Aristotelici e come vi si avventassero contro, non parrebbe credibile a' nostri giorni, tante sono le assurdità, nelle quali cadevano per tenere alto il loro insegnamento.

Quanto al Buonamici, il Galileo ne scrive, quasi sgomento che si possa raccorre qualche cosa di quello, che era stato prodotto contro Archimede dal signor Buonamici: « conclude finalmente di convenir con Archimede nelle conclusioni, ma non nelle cause, le quali egli vuol riferire alla facile o difficile divisione del mezzo, e al dominio degli elementi: sì che quando il mobile supera la podestà del mezzo, come per esempio, il piombo, la continuità dell'acqua, si moverà per quella; altrimente, no.... ma non s'è curato d'atterrare i principii e le supposizioni d'Archimede, che pure è forza che sieno falsi, se falsa è la dottrina da quelli dependente (1) ».

E al procedimento tenuto dal Buonamici nel confutare le argomentazioni di Archimede

1° di approvare come vere le conclusioni del grande matematico;

2° di combatterlo perchè non ha riferito gli effetti naturali alle cause, quali erano stabilite da Aristotele, quasi che Archimede si fosse proposto o fosse stato in obbligo di seguire la metafisica Aristotelica;

3° *a*) di produrre l'autorità d'Aristotele, mentre dove s'hanno i decreti della natura indifferentemente esposti agli occhi dello intelletto di ciascheduno, l'autorità di questo e di quello perde ogni autorità nel persuadere, restando la podestà assoluta alla ragione;

b) di richiamarsi a tradizioni favolose;

c) di confondere la esperienza volgare con la esperienza scientifica;

4° di non rendersi conto dei principii e delle supposizioni d'Archimede:

---

(1) Opere di Galileo, vol. IV, a pag. 81.

a questo procedimento seguito dal Buonamici il Galilei contrappone questo ragionamento:

« Cessi per tanto il Sig. Buonamico di voler render ragioni d'un effetto che non è: anzi se l'andare al fondo il vaso di legno, quando sia ripien d'acqua, poteva render dubbia la dottrina d'Archimede, secondo la quale egli non vi dovrebbe andare, e all'incontro quadra e si conforma con la dottrina peripatetica, poichè ella accomodatamente assegna ragione che tal vaso debbe, quando sia pieno d'acqua, sommergersi; convertendo il discorso all'opposito, potremo con sicurezza dire, la dottrina d'Archimede esser vera, poichè acconciamente ella s'adatta alle esperienze vere, e dubbia l'altra, le cui deduzioni s'accomodano a false conclusioni (¹) ».

Altra dunque è la questione scientifica, altra è la questione filosofica.

La prima riguarda la esistenza del fatto, si tratta di accertare il fatto in modo che nessuno ne possa dubitare, che la sua esistenza sia riconosciuta universalmente e necessariamente; ed è appunto riguardo a questa prima questione che Galileo nella lettera a Madama Cristina scrive (²): « le proposizioni, che non sono direttamente *de Fide,* non è già in potere di creatura alcuna il farle esser vere o false diversamente da quel che elleno per sua natura e *de facto* si trovano essere ».

La seconda questione riguarda la spiegazione del fatto; se si debba dedurre, come effetto, dalle cause assegnate da Aristotele o da altro filosofo il vario e il molteplice delle apparenze sensibili, o se le esperienze sensibili, essendo indifferentemente esposte a gli occhi dello intelletto di ciascheduno, l'autorità di questo o di quello perda ogni autorità nel persuadere, e resti la podestà assoluta alla ragione. È la questione stessa, quale negli stessi termini la porrà Kant (³).

Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen, oder Torricelli die Luft ein Gewicht, das er sich zum Voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich

---

(¹) Opere di Galileo, vol. IV, a pag. 83.

(²) Volume V, a pag. 343.

(³) Immanuel Kante 's - Saemmttiche Werke - herausgegeben - von - Karl Rosenhranz - und - Frieder. Wilh. Schubert. zweiter Theil. Leipzig, Leopold Voss, 1838, a pag. 668.

gedacht hatte, tragen liess, so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, dass sie mit Principien ihrer Urtheile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nöthigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem nothwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muss mit ihren Principien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Geseze gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich Alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nöthigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die so vortheilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineilegt, gemäss, dasjenige in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen muss, und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Hierdurch ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein blosses Herumtappen gewesen war.

Anzi nello scorrere i molti volumi delle opere Galileiane là dove combatte le opinioni professate nelle Scuole e a queste contrappone la sua indipendenza di pensiero, spessissimo c' imbattiamo in osservazioni, e espressioni, che ricordano la posizione di Kant tra il dogmatismo di Wolf e lo scetticismo di Hume; di contro ai quali la sola via, che resti aperta, è la critica: « Der kritische Weg ist allein noch offen (1) ». E parlando del metodo dogmatico poche pagine addietro (2) aveva scritto: « ... hat der, welcher ein System der Philosophie, z. B. das Wolf' s-« che, eigentlich gelernt hat, ob er gleich alle Grundsätze, Erklärun-« gen und Beweise, zusammt der Eintheilung des ganzen Lehrgebäudes

(1) Volume citato, a pag. 659.
(2) Ivi, a pag. 644.

« im Kopf hätte, und alles an den Fingern abzählen könnte, doch keine « andere als vollständige historische Erkenntniss der Wolf' schen Philo« sophie; er weiss und urtheilt nur so viel, als him gegeben war ». Ora è da osservarsi che la via critica, a cui allude Kant, e la osservazione fatta da Kant stesso su colui che se ne rimette alle opinioni degli altri: « Er bil« dete sich nach fremder Vernunft . . . das Erkenntniss entsprang bei ihm « nicht aus Vernunft . . . » costituiscono la questione fondamentale anche per Galileo della riforma del metodo per la ricerca scientifica. Prendo il vol. VI, e riporto queste parole, che mi cadono sotto gli occhi, per così dire, ad apertura di libro a pag. 642: « . . . alcune proposizioni, per aver « nel primo aspetto sembianza di paradossi e di impossibili, mi manter« ranno, anzi mi accresceranno nel concetto di molti l'attributo che mi « vien dato, di cervello stravagante e vago di contrariare alle opinioni e « dottrine comunemente ricevute anche dagli stessi professori delle arti. « Tuttavia stimo più utile il proporre ed esporre alle contradizioni pen« sieri nuovi, che, per assicurarsi dai contradittori, empier le carte di cose « trascritte in mille volumi, e mi si riceva e mi si spacci per censore; « offizio che pur viene ammesso nella repubblica, e forse tra i più utili « e necessarii; e quello che ho detto e quel che son per dire sia ricevuto « non come parto della mia ambizione, acciò che 'l mio consiglio sia an« teposto ai pareri dei più intelligenti di me, ma come nato dal desiderio « di essere a parte nelle migliori deliberazioni se non positivamente, al« meno negativamente, cioè con l'avere additati quelli inconvenienti che « si devono fuggire ».

Kant a pag. 653 del citato volume tocca della distinzione tra le scienze empiriche e la filosofia, che intende a spiegare « wie ist es mö« glich, nach Principien *a priori*, die Natur der Dinge zu erkennen und « zu einer rationalen Physiologie zugelangen? Die Antwort ist: wir « nehmen aus der Erfahrung nichts weiter, als was nöthig ist, uns ein « Object, theils des äusseren, theils des inneren Sinnen zu geben. Jenes « geschieht durch den blossen Begriff Materie (undurchdringliche leblose « Ausdehnung), dieses durch den Begriff eines denkenden Wesens (in der « empirischen inneren Vorstellung: Ich denke) ».

Galileo nel IV vol. a pag. 84 distingue la questione filosofica: com'è possibile la certezza scientifica, dalle argomentazioni che si fanno col discorso della ragione intorno alle impressioni sensibili. A proposito

della difesa fatta da Francesco Buonamici dei principii della fisica di Aristotele e della supposta confutazione della meccanica statica di Archimede, Galileo osserva: « il sig. Buonamici impone ad Archimede e « deduce dal suo detto più di quello ch' egli ha proposto e che dalle « sue proposizioni si può dedurre; avvegnachè Archimede nè neghi nè « ammetta la leggerezza positiva, nè pur ne tratti, onde molto meno si « debba inferire ch' egli abbia negato che ella possa esser cagione e « principio del moto all' in sù del fuoco e d' altri corpi leggieri ... Il « più che si possa raccorre dalle dimostrazioni d'Archimede è che, si « come l' eccesso della gravità del mobile sopra la gravità dell' acqua è « cagion del suo discendere in essa, così l' eccesso della gravità dell'acqua « sopra quella del mobile è bastante a fare che egli non discenda, anzi « venga a galla, non ricercando se del muoversi all' in sù sia cagion « contraria alla gravità ». E con questa risposta alle critiche degli Aristotelici Galileo verrebbe a dire che Archimede limitatosi a determinare e dimostrare i rapporti tra i fenomeni sensibili non si è posta la questione alla quale accenna Kant: « wie kann ich eine Erkenntniss *a « priori*, mithin Metaphysik, von Gagenständen erwarten, so ferne sie « unseren Sinnen, mithin *a posteriori* gegeben sind ? »

Nella pagina appresso (vol. IV, pag. 87) Galileo distingue la impressione sensibile dal giudizio che fa la mente per riferirla alla causa. Per gli Aristotelici (a proposito del *Discorso* delle cose che stanno in sù l' acqua) il discendere o no dei corpi nell' acqua si riferiva *al predominio degli elementi*, dipendeva cioè da proprietà inerenti ai corpi stessi, come sarebbe stata, per esempio, la leggerezza, supposta qualità positiva, nel fuoco (E come il fuoco muovesi in altura per la sua forma, ch' è nota a salire), e nell' aria rispetto all' acqua.

Nel fatto cioè, sul quale si aggirano le critiche del Buonamici alle dimostrazioni di Archimede, l' impressione immediata del galleggiare dei corpi gli Aristotelici la riferivano non alla causa, quale si può ricercare con la esperienza e può esser mostrata dalla esperienza, ma a una causa supposta metafisicamente, o per parlare con esattezza, fantasticamente. Galileo al contrario dimostra che Archimede segue nelle sue dimostrazioni la esperienza, in quanto collega le impressioni sensibili con rapporti non supposti, *ma notissimi al senso;* ed aggiunge che non diffiderebbe di sostenere per verissima la sentenza di Platone, il quale nega assolu-

tamente la leggerezza, sentenza, che dimostra insostenibili i presupposti, ai quali si richiamavano gli Aristotelici.

Osserveremo a suo luogo come l'articolo 48 del *Saggiatore*, nel quale si spiega la formazione dell'oggetto empirico, corrisponda perfettamente a quanto si legga in Kant nel passo di sopra citato (1); e in quella occasione raccoglieremo, specialmente dal *Dialogo dei Massimi Sistemi*, tutto il processo dialettico, quale apparisce dall'ufficio da lui propostosi di censore, per abbattere le dottrine dominanti, e stabilire la differenza tra le opinioni comunemente accettate, e la certezza scientifica. Basti per ora indicare la conformità dei due pensatori, Galileo e Kant, nel determinare il rapporto che passa tra la formazione del sapere scientifico e la posizione del problema speculativo nell'epoca moderna.

Kant a pag. 670 del volume citato scrive: « Bisher nahm man « an, alle unsere Erkenntniss müsse sich nach den Gegenständen ri- « chten; aber alle Versuche, über sie *a priori* etwas durch Begriffe aus- « zumachen, wodurch unsere Erkenntniss erweitert würde, gingen unter « dieser Voraussetzung zu nichte.

« Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der « Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehemen, die Ge- « genstände müssen sich nach unserem Erkenntniss richten, welches so « schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntniss derselben « *a priori* zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gege- « ben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit eben so, als mit den « ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der « Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er « annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versu- « chte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer « sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe liess... Wenn die An- « schauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, « so sehe ich nicht ein, wie man *a priori* von ihr etwas wissen könne; « richet sich aber der Gegestand (als Object der Sinne) nach der Be- « schaffenheit unseres Anschaungsvermögens, so kann ich mir diese Mö- « glichkeit ganz wohl vorstellen ».

(1) Dal volume citato delle opere di Kant, a pag. 653.

Quanto a Galileo ricorderò fra i molti, che potrei addurre, un passo dal *Dialogo dei Massimi Sistemi* [1] « L' istesso Copernico scrive aver « egli restaurata la scienza astronomica sopra le medesime supposizioni « di Tolomeo ... ma soggiunge che nel voler comporre insieme tutta la « struttura delle fabbriche particolari, ne risultava un mostro ed una « chimera composta di membra tra di loro sproporzionatissime, sì che « quantunque si sodisfacesse alla parte dell' astronomo puro calcolatore, « non però ci era la sodisfazione e quiete dell' astronomo filosofo... « cominciò a rincontrar con nuove supposizioni le apparenze e le parti- « colarità de i moti e de i pianeti, le quali tutte cose egli aveva pron- « tamente alle mani, e vedendo il tutto con mirabil facilità corrisponder « con le sue parti, abbracciò questa nuova costituzione ed in essa si « quietò ».

Ma ritornando al *Discorso* pubblicato per invito del Granduca, il Galilei si sarebbe fermato « in quello solamente che da Archimede vien dimostrato nel primo libro delle cose che stanno sopra l' acqua [2], se non ci fosse stata la necessità di rimuovere l' instanza ch' a molti avrebbe potuto per avventura apportar gran dubbio e difficoltà intorn' alla verità della mia conclusione ». E il dubbio e la difficoltà poteva sorgere da questo: « come possa una quantità d' acqua, che pesi meno di dieci libbre, sollevare un solido che pesi più di cento » [3].

La questione meccanica implica il problema speculativo, perchè non si tratta, come nelle lunghe e non ancora cessate controversie della precedenza nella scoperta dei fenomeni celesti, o nella invenzione di stromenti adatti alla osservazione di quei fenomeni; nè si tratta di scienziati, che con maggiore o minore esattezza dei calcoli abbiano determinato i rapporti tra i fenomeni stessi e se ne contendano il merito. Tutte le accuse, che si mossero a Galileo dagli Aristotelici, appena comparve fiero demolitore di errate persuasioni, le difficoltà che gli oppose il Bellarmino prima di formulare il decreto del 1616, e tutte le giustificazioni, che anche ai giorni nostri si adducono, dell' indegno pro-

---

(1) Vol. VII, a pag. 369, ediz. nazionale.
(2) Vol. IV a pag. 80.
(3) Ivi, a pag. 79.

cedere verso il grande pensatore da parte dell' autorità ecclesiastica, riguardano questioni accessorie, le scoperte e le invenzioni, alle quali Galileo dava grande importanza, comecchè le giudicasse le più adatte a richiamare l' attenzione del pubblico sopra il nuovo procedimento del pensiero. Ma che la questione metafisica fosse connessa con il nuovo procedimento del pensiero non lo intesero nè il Clavio nè il Bellarmino, e neppure gli scolari del Clavio, il Griemberger e il Maelcote, come non lo intendono o per erronee supposizioni religiose non lo vogliono intendere i neo-scolatici de' nostri tempi, abbiano, o non abbiano cultura nelle scienze esatte. Qui nel *Discorso* delle cose che stanno in sù l'acqua Galileo parla da scienziato ad Aristotelici, che non sanno in che consista la scienza, come nel *Dialogo de' massimi sistemi* parla da scienziato a teologi, che s' attengono nelle questioni filosofiche a proposizioni generiche, a quelle che s' insegnavano e si andavano ripetendo nelle scuole. Qui pone la questione ne' suoi veri termini: « non disprezziamo quei civanzi, pur troppo tenui, che il discorso, dopo qualche contemplazione, apporta alla nostra intelligenza; e accettiamo da Archimede il sapere, che allora qualunque corpo solido andrà al fondo nell' acqua, quand'egli sarà in ispecie più grave di quella ecc. ». Nel *Dialogo de' Massimi Sistemi*, per vergogna non di lui, ma di chi lo aveva obbligato a farla da commediante, mette in bocca al Salviati questa dichiarazione (1): « prima che proceder più oltre, devo dire al sig. Sagredo, che in questi nostri discorsi fo da Copernicista, e lo imito, quasi sua maschera; ma quello che internamente abbiano in me operato le ragioni, che par ch'io produca in suo favore, non voglio che voi lo giudichiate dal mio parlare, mentre siamo nel fervor della rappresentazione della favola, ma dopo che averò deposto l' abito, chè forse mi troverete diverso da quello, che mi vedete in scena » (2).

Abbiamo dunque il Galileo, che nel *Discorso* su le cose che stanno in su le acque crede giunto il momento di scoprire a faccia franca, « parlando sempre senza diminuzione dalla sua singolar dottrina » (3), le aberrazioni del suo maestro, e con le aberrazioni del suo maestro

(1) Vol. VII, a pag. 157, ediz. nazionale.
(2) Vol. IV, a pag. 83.
(3) Vol. X, a pag. 351.

gli errori degli Aristotelici; e il Galileo, che in un dialogo scritto a imitazione di Platone, e con l'intendimento di far manifesta la verità a chi sia in grado d'intenderla, si trova costretto a far la commedia, a fingere di mettere in dubbio le conclusioni da lui ritrovate e riconosciute certe e necessarie. Un pensiero costante dominò l'animo di Galileo nei due tanto contrastati periodi della sua vita;. e questo pensiero costante fu di stabilire il nuovo concetto speculativo di contro al dogmatismo scolatico per la determinazione secondo una norma necessaria delle apparenze sensibili, « indifferentemente esposte a gli occhi dello intelletto di ciascheduno ». A respingere il dogmatismo degli Aristotelici fu tratto dalle dispute, che si erano accese tra gli scolari, e dalle interessate contese dei professori; e dall'esempio dei matematici Ignazio Danti, Ostilio Ricci e Filippo Fantoni fu indotto allo studio delle matematiche e all'applicazione di queste scienze alle opere militari e ai corsi delle acque.

Tenendo conto delle notizie che abbiamo per quel che riguarda la direzione dei pubblici lavori, a cui eran chiamati i matematici al tempo dei primi Granduchi, si comprende come con le prime pubblicazioni Galileo si fosse proposto semplicemente e con ogni cautela di farsi noto e rendersi utile a chi disponeva del potere e delle pubbliche fortune. Ma a differenza dei suoi predecessori e de' suoi contemporanei, il suo genio speculativo lo spingeva a prendere una decisione nella formazione del sapere scientifico o per Aristotele o per Archimede. Questo è il punto, da cui si deve contemplare la potenza del pensiero di Galileo, la necessità, in cui si trovò di render palesi a se stesso e agli altri le ragioni, per le quali la metafisica d'Aristotele era contraria alla esperienza, mentre la meccanica di Archimede spiegava la esperienza.

Si trattava da prima dello stato di fatto, se la esperienza sensibile corrispondeva, quale loro conseguenza logica, ai principii della filosofia comune, come a quel tempo si chiamava la filosofia d'Aristotele, sostenuta più che con calore di discepoli, con accanimento di mestieranti da tutte le parziali sette dell'Aristotelismo, e accomodata e raffazzonata per adattarla alla esposizione delle dottrine dogmatiche.

Sono le tre questioni che si presentarono all'uomo di genio nella sincerità delle sue solitarie meditazioni:

1.° Se la successione e la coerenza dei fenomeni si potesse dedurre dai principii della fisica Aristotelica,

2.° Se le apparenze sensibili nella loro coerenza e successione si conformino realmente e necessariamente alle leggi del moto,

3.° Se dopo aver dimostrato, che le apparenze sensibili si conformano per necessità logica alle leggi del moto ritrovate e stabilite col discorso della ragione, si debba « comandare agli stessi professori d'astronomia, che procurino per lor medesimi di cautelarsi contro alle proprie osservazioni e dimostrazioni, come quelle che non possono esser altro che fallaci e sofismi, e se questo non sia un comandargli cosa più che impossibile a farsi; perchè non solamente se gli comanda che non vegghino quel che e' veggono e che non intendino quel che gl' intendono, ma che cercando trovino il contrario di quel che gli vien per le mani » (¹).

Soltanto dopo avere osservato ed esaminato queste tre questioni nel modo, in cui gli si presentarono e nell' attinenza, onde son congiunte l' una con l' altra, si può giudicare della formazione della mente di Galileo, e del contegno, a cui fu costretto verso gli avversari, implacabili a nome dell'Aristotelismo, e verso i teologi, irremovibili a nome dell' autorità ecclesiastica.

§ III.

Se il nome di filosofo, a cui tanto teneva, convenga a Galileo, e in qual senso gli si convenga, se ne disputava al suo tempo, e se ne disputa da diversi e con diverso intendimento anche al presente. Che fosse un filosofo gli Aristotelici non lo ammettevano nè lo avrebbero potuto ammettere, un matematico sì poteva essere; ma questa appunto era la sua colpa, di applicare le dimostrazioni matematiche alle questioni di filosofia naturale, per sostenere il contrario di quanto aveva insegnato Aristotele. E su questo punto insistevano i suoi avversari, gli Aristotelici con l' arroganza di chi si crede il più dotto, i teologi con la violenza di chi si sente il più forte. E invano s' affaticò Galileo tutta la vita a mostrar loro quale uso delle matematiche avessero fatto Archimede per contrapporre le esperienze sensate ai principii metafisici

---

(¹) Opere di Galileo, Vol. V a pag. 325, ediz. nazionale.

della filosofia naturale d'Aristotele, e Copernico per spiegare i movimenti dei corpi celesti: gli uni e gli altri confitti nelle loro abituali argomentazioni non vollero arrendersi a riconoscere per quel che valevano le nuove scoperte, nè muovere un passo per osservare quello, che in tanti modi Galileo metteva loro sotto gli occhi.

« Alle mattematiche si danno quelli, che disperandosi d'intendere Aristotile o di poter dir cosa che porti nominanza nella di lui filosofia, si risolvono a negare tutte le sue verità, altrettante menzogne opponendogli, col ritrovare, anzi sognare nuova filosofia e modo nuovo di filosofare »: così scriveva il Delle Colombe. « E chi non sa », aggiungeva, « che è necessario più l'essere filosofo che mattematico, e sapere più della prima scienza che della seconda, per poter rettamente giudicare, se quelle teoriche e mattematiche dimostrazioni si possano applicare convenientemente alla materia, al luogo ed al moto, poichè alla filosofia naturale appartiene il giudicare di tutte e tre queste cose, e non alla mattematica, che astrae da esse qualità naturali? (1) »

La differenza tra Galileo e i suoi avversari sta tutta qui; se si debba spiegare il mondo sensibile deducendo l'essere e l'operare delle cose dai principii metafisici d'Aristotele, o se quella teoriche e matematiche dimostrazioni si possono applicare alla materia, al luogo, al moto.

Nel *Discorso contro il moto della terra*, dal quale è tratto il passo qui sopra riferito, lo stesso Delle Colombe distingue i filosofi dai matematici ai quali dà anche il titolo di Copernici per l'applicazione, che questi facevano delle argomentazioni matematiche ai fenomeni fisici. « Questi, avendo solo ai punti, linee e angoli il capo, si scordano degli effetti e della esperienza del senso (2) »; e con ciò viene a dire che la cognizione delle cose non si può ottenere, se non deducendole dalla proprietà sostanziali e accidentali inerenti alle cose stesse.

È quello, che aveva detto Dante, esponendo la stessa dottrina di Aristotele, dell'ordine, a cui sono accline

> Tutte nature per diverse sorti;
> Onde si movono a diversi porti
> Per lo gran mar dell'essere e ciascuna
> Con istinto a lei dato che la porti.

---

(1) Opere di Galileo, vol. III, a pag. 257 ediz. nazionale.

(2) Ivi, a pag. 254.

« Non è meraviglia » aggiunge il Delle Colombe, « che i mattematici e i Copernici non essendo essi filosofi non intendano questa filosofia verissima, e che la sprezzino non conoscendo che *virtù diversa fa diversa lega*, come disse Dante (1) ».

« Non sono cotali materie da chi è puro mattematico, ma di chi è anco vero filosofo, perchè elle non si possono fissare in un angolo di poco foglio, come le dimostrazioni che fanno essi (i matematici), situando la terra fuori del centro del Mondo... Al Copernico parve aver conchiuso, che la dimostrazione che egli fece in un foglio non sentiva ripugnanza in salvare tutte le apparenze planetali e celesti, siccome io non dubito punto che se ne possono fare dell' altre che operariano il medesimo... Ma il fatto sta in mostrare che non vi abbia ripugnanza, applicandole nella materia propria e nei propri luoghi, perchè altramente sarà bene lasciarle stare nel primo e ricevuto modo, che niuno inconveniente apporta, e lasciare in cotali girandole coloro che hanno il capo fitto nelle girelle (2) ». Ed è tanto fissato in questa sua persuasione della vanità delle matematiche nella spiegazione dei fenomeni naturali, e che al contrario l' essere e l' operare delle cose dipende dai principii dell' antico maestro, da uscire in questa esclamazione: « Se la Terra fosse mossa e girata circa il suo centro, o fuori di quello circolarmente al sole, la Natura e Dio avrebbero fatto uno sproposito (3) ».

Non è però tanto stolido, com' erano stati fino a quel tempo altri filosofi della sua specie, da negare la scoperta dei satelliti di Giove: « il signor Galileo Galilei ha ritrovato per mezzo di quegli occhiali a tromba quattro pianeti che si girano intorno a Giove. Maravigliosa cosa e certamente degna del suo valore, a cui non avrebbero sdegnato i Gentili di alzare una statua d'oro, per consacrarlo all' eternità (4) ». Ma non crediate che l' ammiranda scoperta lo distolga dalle sue persuasioni filosofiche, anzi quella scoperta è la conferma della teoria di Tolomeo: « quei pianeti che si muovono intorno a Giove, non potrebbero fare tal movimento, se non mediante l' epiciclo che deve ciascuno di essi avere; nè

---

(1) Opere di Galileo vol. III, a pag. 263, ediz. nazionale.
(2) Ivi, a pag. 285.
(3) Ivi, a pag. 284.
(4) Ivi, a pag. 285.

c'è da fare altro se non di ascrivere nuovi epicicli nel ciclo di Giove ». E alla fin fine a che cosa si riduce la scoperta di Galileo? « io sono obbligato a non restar di lodarlo, perciò che egli ha fatto vedere col senso quel che io dimostrai con la ragione non ha molto. Quella stella, che si vide apparire nel Cielo pochi anni sono, era una vera stella di quelle che furono create da principio del mondo; . . . e tutte le altre che si eran vedute, e se altre ne apparivano, si facevano visibili mediante una densità del Cielo sottopostole, che a guisa del detto occhiale le rappresenta maggiori che esse non sono, e sparendo quella parte di Cielo più densa, si occultano agli occhi nostri ». In sostanza Galileo non ha altro merito se non d'aver visto quello che gli occhiali a tromba gli hanno fatto vedere; ma prima di lui che quei pianeti ci potessero essere, come c'erano le altre stelle che da poco tempo s'erano rese visibili, l'aveva compreso il Delle Colombe con la ragione, seguendo cioè i principii metafisici di Aristotele. Basta figurarsi, come qui accenna il Delle Colombe, e come poi svilupperà la stessa ipotesi l'altro Aristotelico da Venezia, « che qualche stella fissa, mossa però nel suo orbe, ove si trova fissa, scorresse sopra falde o strisce dense dell'orbe inferiore, talchè alla nostra vista la occultasse e poi capitando nelle parti più rare, ci si rendesse visibile, tornando di nuovo ad immergersi in altre densità e farsi invisibile, nella maniera giusto che fa il sole nell'entrare ed uscire dalle nubi . . . E in questo modo, senza negare il senso, nè ponere altre posizioni inintelligibili e ripugnanti, si troverebbe concordia stabile nella peripatetica filosofia. E soggiungeva con paternale benevolenza: « Le stelle Medicee direi che siano vere stelle celesti, ingenerabili, impassibili; presagio di felicità impermutabile all'Augustissima Corte de' Medici; ma molti non credono queste vostre visioni, il che vi apporta pregiudizio e discapito non mediocre. Per stabilir saldamente la vostra dottrina avreste a mandar per il mondo il vostro libro » (si tratta del Nuntius Sidereus e dei satelliti di Giove) « insieme col teloscopio acciò si abbia la medicina e la ricetta. Nè si potrà dire che sia fondata nella cognizione sensitiva quella scienza, il cui oggetto dal senso universalmente non è compreso, e che solo dipende dalla relazione di pochi; la credulità non è scienza, sebbene ha qualche supposto ragionevole (1) ».

---

(1) Opere di Galileo, vol. VII, a pag. 626.

Mi son trattenuto su queste particolarità degli avversari Aristotelici, perchè da' riscontri di questo genere, a cui del continuo si richiamano, tra il procedimento seguito da Aristotele nelle scienze fisiche e le dimostrazioni matematiche di Archimede e di Copernico, gli avversari di Galileo riuscivano a queste conseguenze:

1.ª le sostanze composte di materia e di forma sono l'oggetto, o, come anche si esprimevano, la materia delle nostre cognizioni; e i moti dei corpi celesti e delle cose soggette a corruzione e a generazione e il luogo, che occupano, o a cui sono accline tutte nature, dipendono dalle forme sostanziali, ognuna delle quali unite a materia specifica virtude ha in sè colletta,

2.ª di questi effetti e della esperienza dei sensi si scordano i matematici, avendo la mente alle figure e alle dimostrazioni matematiche,

3.ª e quindi essi matematici per quante figure possano immaginare in aria, e per quante ne vogliano tracciare sulla carta, il fatto sta nel mostrare che non vi abbia ripugnanza, applicandole alla materia propria e nei propri luoghi.

A questi termini si riduce la controversia dei sostenitori della metafisica trazionale con Galileo, al quale con la disinvoltura di chi è sicuro del fatto suo, e con l'aria provocante di sfida offrono il campo alla discussione del problema speculativo.

Lasciate le vostre vantazioni, smettete le vostre declamazioni rettoriche, e dateci delle prove evidenti, scriveva il Rocco; e fino dal 1612 il Delle Colombe e il La Galla, per non tener conto di altri Aristotelici più ignoti o meno arroganti, invitavano Galileo a non scordarsi della esperienza dei sensi e a far palese con prove di fatto la corrispondenza delle sue dimostrazioni geometriche con la realtà fisica e la natura delle cose.

Questo era lo scoglio, a cui lo aspettavano gli Aristotelici, l'argomento decisivo, per cui da prima fu proibito a Galileo di discutere da filosofo di questioni astronomiche, e dipoi, perchè ne aveva discusso non da puro matematico, ma con la certezza di libero filosofo, fu condannato. Nè d'altra parte Galileo, per quanto si fosse studiato a nascondere il suo pensiero, nè pur egli avrebbe potuto contenere le sue dimostrazioni, come lo consigliavano i suoi ammiratori e protettori, e tra questi lo stesso pontefice Urbano VIII, in una mera contemplazione

astratta. Correggere la esperienza dedotta dai preconcetti metafisici con la esperienza fondata sui rapporti matematici dei fenomeni fisici, questo era l'ufficio della nuova speculazione, e a lui tale ufficio apparve come un dovere imprescindibile da compiere.

Delle matematiche gli Aristotelici avevano il concetto, che in opposizione alla dottrina di Platone ne aveva lasciato Aristotele: In mathematicis non est bonitas, aveva insegnato Aristotele. Le matematiche cioè fanno astrazione dalla causa finale, « dal fine, al quale è fatta la toccata norma »: abstrahunt, come aveva scritto San Tommaso, a materia, motu et fine. « A' tempi d'Aristotele » declamava contro Galileo il Delle Colombe, « le mattematiche erano in credito di scienze da fanciulli e prima di tutte apparate, come appo noi l'abbaco; cotale scienza ogni fanciullo avea per notissima, come cosa triviale; nondimeno questi tali moderni e solenni mattematici dicono che quel divino ingegno di Aristotele non la intese e perciò disse pazzie (1) ».

« Ed hanno ragione di così dire » rispondeva Galileo al Delle Colombe nella IV postilla « poichè ei commette molti e gravi errori in mattematica, sebbene nè tanti nè così solenni, come fa quest'autore ogni volta che apre la bocca in questi propositi, palesandosi sopra tutti gl'ignoranti ignorantissimo ».

Seguendo gl'insegnamenti del maestro gli Aristotelici distinguevano le dimostrazioni matematiche dalle dimostrazioni fisiche. Delle dimostrazioni matematiche è oggetto la determinazione del continuo, vuoto d'ogni contenuto, affectio contenui ut continuum; e poichè il vuoto non esiste in rerum natura, aggiungevano gli avversari di Galileo, disegnino pure quanti triangoli e circoli vogliono, i matematici non potranno mai applicare le loro dimostrazioni alla realtà sensibile. Le dimostrazioni fisiche hanno per oggetto i sensibili, quelli propri a ciascun senso e quelli comuni, inerenti intimamente ad ogni sostanza, come la figura, il moto, la quiete, il luogo, la grandezza, il numero. Mathematica consideratio a certa materia et subiecto praescindit, scriveva il La Galla (2), ac proinde

(1) Opere di Galileo vol. III, pag. 254.

(2) Opere di Galileo, vol. III, vedi a pag. 311 e segg. De Phoenomenis in orbe Lunae novi Telescopii usu a Galileo Galilei nunc iterum suscitatis Physica Disputatio a D. Julio Caesare La Galla in Romano Gymnasio habita, Philosophiae in eodem Gymnasio primario professore; Venetiis, MDCXII.

magis remota est a nostris sensibus et a cognito nobis modo cognoscendi (qui est a magis concretis et coniunctis, ne dicam, peripatetico more, compositis et confusis): naturalis vero et in materia et cum motu affectiones considerat, cuiusmodi primo et nostris sensibus et intellectui res ipsae se offerunt.

Le cognizioni naturali, vuol qui dire il La Galla, presentano ai nostri sensi le proprietà delle cose (affectiones), o, come si usava anche nominarle, le forme, le intenzioni delle sostanze, quali esistono in rerum natura, e le presentano nella materia e col moto.

Vostra apprensiva da esser verace.
Tragge intenzione,

aveva insegnato l'Aristotelico Dante; e l'esser verace era la forma sostanziale, che unita a materia specifica virtude ha in sè colletta. Oggetto adunque del conoscere è la virtù specifica colletta in ciascuna essenza, che unita a materia compone le sostanze effettive e reali. E questa essenza specifica unita a materia si manifesta in due modi, o per gli effetti, come per verde fronda in pianta vita, cioè il colore e le altre forme sensibili proprie dei singoli sensi (nostris sensibus res ipsae se offerunt), o come complessi di qualità inerenti alle sostanze, e

son pasture.
Da pigliar occhi per aver la mente

in quanto la virtù che a ragion discorso ammanna, le raccoglie le coordina e le fa degne d'intelletto (intellectui res ipsae se offerunt).

Si distingue adunque la cognizione naturale e fisica dalla *consideratio mathematica* per due ragioni:

la 1ª, quamvis mathematicae demonstrationes non modo primum, sed etiam solum certitudinis gradum teneant, tamen eam certitudinem de subiecto sensibilibus conditionibus denudato accipiunt. E poichè sensibiles formas ac qualitates, veluti re, absque interitu et corruptione, a subiecto separari minime possunt, ita nec mente, absque veritatis iactura, abstrahi et secerni. E la conseguenza che se ne traeva era la seguente: Mathematica ob hanc causam, ut optime Aristoteles monstravit, naturalibus speculationibus officit [1];

la 2ª, nella considerazione naturale, cioè nelle scienze fisiche, la cognizione, che acquistiamo della realtà, agguaglia la realtà stessa, est

(1) V. Opere di Galileo, vol. III, a pag. 323, 4, 5.

aequatio rei et intellectus: quel che è nei nostri sensi è la forma sensibile quale esiste nelle sostanze esistenti fuori di noi; quello che è nell'intelletto è la forma intelligibile, quale esiste nelle sostanze come causa del loro essere e del loro operare. Cognitio, quam per naturalem rationem habemus, duo requirit, scilicet fantasmata ex sensibilibus accepta, et lumen naturale intelligibile, cuius virtute intelligibiles conceptiones ab eis abstrahimus (1). Mathematicam contemplationem physica et naturalis qualitas non afficit, insisteva il La Galla; e il Delle Colombe ricordava quanto aveva affermato Aristotele, che la linea non si compone di punti e che sopra di essa linea non si può far moto e sopra il circolo sì. E ricorda ciò per avvertire che i corpi, la materia, il moto naturale, a cui si devono applicare « queste mattematiche dimostrazioni hanno ripugnanza fra loro », differiscono cioè per la diversità della forma da cui dipendono; « e per questo i più famosi mattematici, i Tolomei, gli Alfonsi collocarono la terra immobilmente nel centro del mondo, come grave, e il sole fisso nel quarto Cielo volgentesi intorno ad essa siccome il senso ancora ne dimostra ». E contrapponendo alla teoria di Copernico gl'insegnamenti d'Aristotele, e valendosi dell'esempio dei grandi astronomi, pretendeva di dare a Galileo questi savi consigli: « si esamini primieramente se la Terra, subietto di questa macchina Copernicana, è capace materia di essa, o no; e poi si ricerchi se le mattematiche invenzioni abbiano faccia di verità, sì che inconvenevolezza veruna in cotali teoriche non apportino » (2).

Se adunque nella formazione delle scienze fisiche la verità si deve dedurre dalla materia, dal moto, dal fine, nè v'è spiegazione possibile delle cose se i sensibili non si riportano alle cause, di cui sono effetti propri o accidentali, la dimanda da parte degli Aristotelici del fatto evidente, della esperienza sensata nella applicazione delle dimostrazioni matematiche alla *materia propria* e ai *proprii luoghi,* diventava un insulto e uno scherno per i matematici. Era un dimandar loro quello che già si riteneva non avrebbero potuto conseguire, era una contradizione in termini. Perchè se le sostanze esistono per la unione della forma

(1) S. Thomae Summa Theologica, q. XII, art. 13.
(2) Opere di Galileo, vol. III, a pag. 255.

alla materia adatta a riceverla, e le nature celesti e quelle soggette a corruzione e a generazione si muovono ciascuna con istinto a lei dato che la porti, quale relazione si sarebbe potuta trovare tra le cose esistenti in rerum natura e le invenzioni matematiche, quae abstrahunt a materia, motu et fine? Destava anzi meraviglia e stupore che uomini come Archimede, Copernico, Galileo, divino praeditus ingenio (¹), fingessero d'ignorare quello che era a notizia di tutti, di quanti almeno pretendevano al nome di filosofi; e nel suo stile secentistico andava esclamando l'avversario di Galileo: « L'ambizioso animo umano, sospinto oltre ogni convenevole termine dal desiderio dell'immortalità, venutagli a stomaco la navigazione dell'oceano della veritade, s'ingolfa nel mare della bugia, sprezza le colonne d'Ercole, e schernendo Aristotile e beffeggiando Platone, grida plus ultra, in sin tanto che va a dare in non conosciute sirti, e rompere in non antiveduti scogli (²).

In sostanza ostacolo insuperabile all'applicazione delle dimostrazioni matematiche nelle questioni di scienze naturali, era il ragionamento, che si può compendiare in questo sillogismo:

Ogni forma sostanzial che setta
È da materia ed è con lei unita
Specifica virtude ha in sè colletta:

e con questo il poeta voleva significare: o le cognizioni si deducono dai principii costitutivi delle sostanze, demonstratione propter quid, a causa ad effectum, o i sensibili, che affettano i nostri sensi si riconducono alle loro cause, demonstratione quia, ab effectu ad causam; e in tutti e due questi procedimenti, si consegue la verità allora che intellectus sunt rerum similitudines (³).

Ma le dimostrazioni matematiche, in quanto astraggono dalla materia, dal moto, dal fine non hanno per oggetto la essenza delle cose e quindi le idee, onde si compongono, non sono similitudines rerum.

(¹) La Galla, luogo citato a pag. 323.

(²) Opere di Galileo, vol. III, a pag. 253.

(³) V. S. Thomae Summa Theologica, q. XIII, art. 1: secundum philosophum (L. I. perihermenia, cap. I) voces sunt signa intellectuum, et intellectus sunt rerum similitudines.... Sicut hoc nomen homo exprimit sua significatione essentiam hominis: significat enim eius diffinitionem declarantem eius essentiam.

Dunque non si possono riferire alle sostanze esistenti in rerum natura, nè ci posson dare la spiegazione della realtà sensibile.

La premessa maggiore è la sintesi di tutta la filosofia antica nel modo che l'aveva trasmessa l'insegnamento scolastico: l'immediato sensibile dei presocratici e l'idea di Socrate e di Platone diventano in Aristotele la essenza specifica unita a materia. Quanto al conoscere, modus cognitionis sequitur modum naturae rei cognoscentis. Anima nostra quam diu in hac vita vivimus, habet esse in materia corporali: unde naturaliter non cognoscit aliqua nisi quae habent formam in materia, vel quae per huiusmodi cognosci possunt (1). L'apprendere da sensato significa adunque trarre l'intenzione o la forma sensibile dalle sostanze esistenti in rerum natura; far degno d'intelletto significa trarre dalle stesse sostanze esistenti fuori di noi le forme intelligibili, conceptiones intelligibiles. Quello che si chiama lumen naturale rationis è la forma costitutiva dell'intelletto che per la sua essenza intelligibile può vedere la forma intelligibile delle cose naturali. Visio intellectualis est eorum, quae sunt in anima per suam essentiam, sicut intelligibilia in intellectu (2).

---

(1) S. Thomae S. Th. q. XII, art. XI.

(2) S. Thomae, S. Th. q. XII, v. Mazzoni. Jacobi Mazzonii de Comparatione Platonis et Aristotelis, venetiis MDXCVII, a pag. 162. Primum principium nostrae cognitionis in rebus sensibilibus est ipsemet sensus, et ideo oportet ad sensum quodammodo resolvere omnia, quae iudicantur... sed oritur dubium, et est, an in Philosophia Periputetica concedi possit interdum rationem iunctam cum sensu interiori, absque praesidio sensus exterioris res intelligere et indicare possit. Et sane D. Thomas videtur interdum concedere rationem sine sensus esterioris ope posse res percipere. Sunt eius verba clarissima in prima sectione suae summae. *Et hius signum est, quod anima nostra quanto magis a corporalibus abstrahitur, tanto intelligibilium abstractorum sit capacior. Unde in somnis et alienationibus a sensibus corporis magis divinae revelationes percipiuntur, et praevisiones futurorum* (q. 12, art. 11).

Non so se alcuno dei Commentatori di Dante si sia ricordato di questo passo di San Tommaso che parrebbe quasi tradotto alla lettera nel XXVI del Purgatorio:

E che la mente nostra, pellegrina
Più dalla Carne, e men da' pensier presa,
Alle sue visïon quasi è divina,

Da questa dottrina di San Tommaso ebbe origine il concetto del Rosmini dell'essere ideale indeterminato, che si discopre quale fondamento delle cognizioni, facendo astrazione dai sensi esterni. E la interpretazione che fa il Rosmini del detto riferito qui sopra nel testo: Visio intellectualis est eorum, quae sunt in anima per suam essentiam, sicut intelligibilia in intellectu, riceve conferma dalla spiegazione che ne dà il Mazzoni, seguendo il Gaetano. Ad cognitionem duo concurrere debent, sc. specierum receptio et earundem iudicium. Et sane quod receptionem cognoscibilium abstractio a sensibus, et praecipue esterioribus confert, non autem quoad iudicium: quum impressiones subtiles a superioribus entibus quiescentes melius percipimus.

Da questa rocca a loro parere inespugnabile muovono all' assalto contro i matematici, nella nostra Università di Pisa Francesco Buonamici, prendendo in esame il primo libro « Delle cose che stanno in su l' acqua » di Archimede, contro il collega Filippo Fantoni; in tutte le Università e anche fuori delle Università, Aristotelici, ove ce n'erano, prendendo occasione dal libro che non avevan letto, di Copernico, e se lo avessero letto, non lo avrebbero inteso, e contro Galileo. Delle matematiche nulla ne sapevano, e non pretendevano d'intendersene, nè pure quando si mettevano a confutare le obiezioni, che se ne fossero addotte contro la dottrina d' Aristotele. A loro bastava quello, che aveva insegnato l'antico maestro « perchè », si valevano di questo criterio, come lo espone il Rocco, « io giudico, ed è vero in effetto, che gli principii filosofici sono per sè stessi sufficientissimi alla difesa di ogni oppugnazione di quanto da loro dipende [1] ». E venendo a tu per tu con Galileo, « credete voi, sig. Galileo », insisteva lo stesso Rocco, « che quei famosi astronomi che hanno descritto in tutte le sue parti la celeste macchina e per tanti secoli ne hanno data così esatta cognizione agli uomini, non siano giunti alla pienezza della cognizione alla quale siete giunto voi ? Io, quanto a me (perdonatemi), non lo credo, nè uomo alcuno sensato se lo potrà persuadere. Anzi è piuttosto credibile, che avendo essi acutamente penetrata la celeste struttura, abbiano avuto ed istrumenti ed ingegno di veder non solo le impressioni, che voi dite, ma di vederle ancor meglio di voi. Aggiungo che le scienze mattematiche non sono ora in Europa di gran lunga in quella eccellenza, in cui furono in quei tempi antichi : sia pure a voi la gloria di averne rinnovato lo studio nella forma degli antichi matematici (il che nè anco è concesso da ognuno, io però mi contento), ma nessuno ammetterà che abbiate ritrovato nel cielo cognizione diversa da quella che n'ebbero quei diligenti scrutatori della macchina celeste. Fra le proposizioni di Aristotele e quello che dite voi non è possibile il paragone [2] ».

E tutte queste insulse confutazioni alle dimostrazioni e alle prove di fatto, che a favore della sua tesi adduceva Galileo, eran fondate sulla separazione assoluta, che avevano supposto e stabilito tra le matematiche

---

[1] Opere di Galileo. vol. VII, 692.

[2] Vedi vol. VII delle Opere di Galileo, a pag. 623.

e le scienze speculative gli Aristotelici. « Aristotele filosofando non fa il mestiere dell'architetto, o del fabbro. ... Non sono scienze pratiche queste, signor Galileo mio » (parla in generale delle scienze fisiche, secondo la metafisica di Aristotele) « ma pure speculative (¹) ». Lo stesso Galileo tanto nella difesa delle dimostrazioni matematiche di Archimede contro il Buonamici, come nella sua relazione della visita al fiume Bisenzio, designa le matematiche a quel modo, ch'eran designate nel pubblico insegnamento, col titolo di dottrine proprie dei professori delle arti (²); ma fino dall'epoca del suo insegnamento in Pisa, e di continuo in tutti i suoi scritti, dove gliene capita l'occasione, quanto alle matematiche trae argomento dall'applicazione che se ne fa nella pratica, per giustificare contro le persuasioni dogmatiche de' suoi avversari le nuove basi, sulle quali fonda la certezza scientifica. Le matematiche sono scienze pratiche, non speculative, rispondevano gli Aristotelici tutte le volte che mancava loro ogni altro pretesto per discreditare le prove di fatto e le esperienze sensate, che Galileo metteva sotto i loro occhi. E le prove di fatto e le sensate esperienze, Galileo le metteva sotto i loro occhi, e si richiamava ad Archimede, e s'infervorava nelle sue scoperte per far toccare con mano ai suoi avversari con quali nuovi criteri, in seguito al risorgimento degli studi, si dovesse ricercare la certezza scientifica.

Che le matematiche non abbian nulla a che fare con la filosofia gli Aristotelici se n'eran persuasi in seguito ai due preconcetti sopra ricordati; 1° che ne' due metodi, che segue il pensiero per la dimostrazione e per la ricerca delle verità, sia necessario trarre dalle cose stesse la causa del loro essere e della conoscenza che ne abbiamo; 2° e che perciò nel sensato sia contenuto quello, che diventa poscia d'intelletto degno. E c'eran tanto fissati in questi preconcetti, che si raccomandavano a Galileo di smetterla con le sue stravaganze, e di accomodare il suo intelletto alle cose intelligibili, piuttosto che stiracchiar quelle per puro capriccio, o per vana cura di gloria (³); e reputavano cose intelligibili appunto quelle

---

(¹) Opere di Galileo, vol. VII, 590.

(²) V. vol. VI, a pag. 642.

(³) V. Opere di Galileo, vol. VII, a pag. 601. La lettera del Gualdi a Galileo, 29 luglio 1611, vol. XI, a pag. 165, è molto importante, informandoci, a proposito del Cremonini, con quale aria di

cause efficienti, formali e finali delle sostanze, a cui dovevano, a loro parere esser condotti dalle forme sensate. Nè a rimuoverli dalle loro persuasioni avevano efficacia nonchè le scoperte del matematico da essi combattuto, nè pure gl'insegnamenti degli antichi filosofi, anche di quelli ai quali questi ripetitori di antiquate dottrine, abituati a jurare in verba magistri, professavano somma riverenza.

« Per quanta riverenza si voglia portare alla fama e al valore di uomo si grande, la posizione di Platone, che voi adducete per ammendare la vostra (e in questo Aristotele gli è contrario, e lo chiama perciò poco versato nelle cose naturali) a me, che difendo Aristotele non sarebbe disdicevole ributtarla »: così scriveva quell'Aristotelico stesso, che vantava la preminenza delle scienze speculative sulle matematiche, scienze operative, valevoli soltanto per l'uso, che nei loro mestieri ne fanno gli architetti e i fabbri. « Anche Platone parlò di linea retta e di circoli, ma la sua posizione ha altra intelligenza. Astratto nella speculazione delle cose divine, contemplava le cose naturali nel modo che in Dio gli parevano o le concepiva; e perciò pone prima fabbricato il mondo ideale nella Divina mente (¹) ».

Ora questo, che nell'intenzione dell'Aristotelico vorrebbe essere un biasimo a Galileo, d'avere esso ricordato male a proposito l'esempio

---

alterigia, sicuri della loro dottrina, gli Aristotelici parlavano di Galileo: « Fui uno di questi giorni dal detto S.r Cremonino, et entrando a ragionare di V. S., io le dissi, così burlando: Il S.r Galilei sta con trepidazione aspettando ch'esca l'opra di V. S. Mi rispose: Non ha occasione di trepidare, perchè io non faccio mentione alcuna di queste sue osservationi. Io risposi: Basta ch'ella tiene tutto l'opposito di quello che tiene esso. O, questo si, disse, non volendo approvare cose, di che io non ne ho cognitione alcuna, nè l'ho vedute. Questo è quello, dico, c'ha dispiacciuto al S.r Galilei, ch'ella non habbia voluto vederle. Rispose: Credo che altri che lui non l'habbia veduto; e poi quel mirare per quegli occhiali m'imbalordiscan la testa: basta, non ne voglio saper altro. Io risposi: V. S. *iuravit in verba magistri;* e fa bene a seguitare la santa antichità ».

Ma è ancora più importante per quello che aggiunge. « Oh quanto harebbe fatto bene anco il S.r Galilei, non entrare in queste girandole e non lasciar la libertà Patavina ».

Queste ultime parole, a cui, per quanto sappia, nessuno ha posto mente, risolvono la questione, che si è discussa tra i cultori degli studi galileiani, se la persecuzione degli Ecclesiastici cominciasse fino dal 1611, e se l'andata a Roma del Galilei il 29 Marzo 1611 fosse spontanea, o ci andasse per consiglio, che sarebbe stato un comando, dei suoi padroni e protettori. Che fosse un comando si poteva desumere dalla lettera di Giovanni Niccolini al Granduca del 30 Marzo, e del Galilei al Vinta del 1.° Aprile di detto anno, ma il rammarico del Cremonini per la partenza da Padova del Galilei, se per la prima parte fa torto al filosofo Aristotelico, onora il gentiluomo, che nel Collega, di cui non si degnava nè pur di leggere gli scritti, rispetta e reclama la libertà del pensiero.

(¹) V. Opere di Galileo, vol. VII, a pag. 602-603.

e gl'insegnamenti di Platone, è all'opposto il titolo maggiore alla gloria del nostro filosofo, e fu l'intento a cui egli ebbe in tutta la sua vita la mira: dimostrare che alla certezza scientifica si perviene quando contempliamo le cose naturali a quel modo, che Dio le contempla nella sua mente. « L'intendere si può pigliare in due modi, cioè *intensive*, o vero *extensive:* e che *extensive*, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l'intendere umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, perchè mille rispetto all'infinità è come un zero: ma pigliando l'intendere *intensive*, in quanto cotal termine importa intensivamente, cioè perfettamente alcuna proposizione, dico che l'intelletto umano ne intende alcune così perfettamente e ne ha così assoluta certezza quanto se n'abbia l'istessa natura; e tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali l'intelletto divino ne sa infinite proposizioni di più, perchè le sa tutte, ma di quelle poche intese dall'intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poichè arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa esser sicurezza maggiore (1) ».

IV.

Gli Aristotelici negavano adunque a Galileo il titolo di filosofo perchè a guisa degli artefici nelle loro opere, esso nelle sue dimostrazioni scientifiche partiva da un disegno ideale; e Aristotele aveva insegnato ἡ δὲ τὲχνη λόγος τοῦ ἔργου ὁ ἄνευ τῆς ὕλης ἐστίν (2). E l' Aristotelico Rocco, ripetendo l'insegnamento dell'antico maestro, lo ricordava a Galileo per metterlo con paterna cura sulla buona via: « l'architetto e il fabbro contemplando disegnano ed operano, e gli effetti dei quali dipendono dalla conoscenza, non la conoscenza dagli effetti. Nelle scienze naturali l'effetto non sta senza la causa, perchè nel sensibile sta la forma, che diventa degna d'intelletto: Ex sensibilibus facimus scientiam naturalem, et scibile est prius natura quam scientia. Esso Aristotele dalle cose naturali esistenti ha preso occasione d'investigarne le cause perchè l'atto dipende dal suo principio; e com' era

---

(1) Vol. VII, a pag. 128-29.

(2) De partibus animalium, l. I, Cap. I, 610.

nel loro principio, così doveva essere nella prima origine e disposizione dell'universo (1) ». Galileo non aveva voluto nelle sue ricerche filosofiche seguire l'esempio e i precetti « di quel gran Maestro, sotto la cui disciplina pare che militino, e che così far debbano quelli che si danno ad investigare il vero », ecco la sua colpa, e perciò i filosofi di quell'epoca lo respingevano dalla loro schiera.

A' giorni nostri al contrario un uomo di mente acuta, l'unico filosofo che abbia avuto l'Italia negli ultimi tempi, da quell'affermazione di Galileo, che la verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche, « ella è la stessa che conosce la sapienza divina », prende argomento ad esporre e discutere in una sua Memoria (2), 1° che la dottrina contenuta nel luogo sopracitato determina la differenza dell'intendere umano dal divino (l'ideale del sapere) e apre la via a risolvere il problema: se la conoscenza sia e in che senso relativa o assoluta; 2° riconnette questa dottrina con quelle espresse in altri luoghi: sul concetto della filosofia, sull'intendimento *a priori* come condizione del sapere, sul valore (limitato) dell'esperienza, sulla necessità logica del nesso causale; e conchiude che se si vuol dare alla filosofia di Galilei un nome, che esprima la posizione, che in essa compete alla esperienza, non si deve dire, come si fa dai positivisti *filosofia sperimentale*, ma *filosofia*. E con tale giudizio veniva posto un fine alla incerta valutazione, che si era fatta fin qui delle benemerenze di Galileo nella storia della filosofia, vantato, appena se ne potè celebrare la gloria, da alcuni come filosofo sperimentale e messo in un mazzo da fisici e matematici, inesperti di studi filosofici, con Bacone, da altri più recentemente celebrato, dice umoristicamente lo Spaventa, come il primo filosofo positivista (3).

---

(1) Vol, VII, a pag. 590.

(2) Vedi Scritti filosofici di Bertrando Spaventa, raccolti e pubblicati da Giovanni Gentile, Napoli, 1901 a pag. 383 87.

(3) Lo Spaventa scriveva con l'intenzione di prendere in giro qualche suo amico: « meritano certamente lode quei positivisti italiani, i quali spacciano la *nuova* dottrina non per una merce del tutto forestiera, venuta di Parigi o di Londra o di Berlino, senza dazio di confine, anzi per un prodotto proprio del nostro paese.... Per loro il primo filosofo positivista o almeno uno dei maggiori, è stato il nostro Galilei, il cui metodo sperimentale .... nella filosofia lasciò poche tracce, e anche queste vennero presto o tardi cancellate dalla irrompente metafisica degl' intelletti nostrani e stranieri ».

Il prof. Gentile, giusto ammiratore e degno editore degli scritti dello Spaventa in un assennato articolo sul Gabelli (vedi *La Critica*, anno VI, fasc. VI, a pag. 418, 429) anch'egli scherza sulle pre-

E con esattezza storica, e profondità di pensiero aggiunge, 1° che Galileo distingue la filosofia dalla scienza, 2° che non è la filosofia che deve diventare positiva, sperimentale, scientifica, ma i dati, l'esperienza,

---

tensioni dei positivisti, prendendo occasione da una lettera dallo stesso Gabelli diretta a me fin dal 3 aprile 1870, lettera che terminava col dire che Galileo « è il Cristo della ragione e perciò come Cristo deve aspettare i credenti nel corso dei secoli ».

A questa uscita il Gentile esclama: « Era, come si vede, quasi una specie di setta religiosa, che si voleva fondare, e al Gabelli pareva d'essere addirittura l'iniziatore d'una rivoluzione intellettuale ».

Veramente io aveva pubblicata quella lettera dopo la morte del Gabelli in omaggio alla bontà del suo animo e alla elevatezza del suo ingegno; debbo per altro osservare che del Gabelli nessuno ha delineato così stupendamente il ritratto, come in poche e nobili espressioni lo delinea lo stesso prof. Gentile: « Egli fu una delle anime più misticamente religiose del liberalismo italiano degli ultimi tempi... Nel Gabelli il pathos del sentimento combattuto dalla ragione è la storia di molti di questi transifughi dalle credenze religiose, che abbracciarono tra il 1860 e l'80 il positivismo, il naturalismo, il materialismo: ed erano tormentati dal vuoto che si sentivano dentro, in quella mezza verità sostituita alla verità, grossa e rude, quanto si voglia, ma intera, che era stata per l'addietro il pascolo quotidiano dei loro spiriti.... La sua personalità morale, profondamente religiosa e morale, si ribella a discredere quella fede nei destini dello spirito, che regge il suo alto concetto della missione di moralità e di scienza propria dell'uomo. Si scorrano i due volumi di scritti pedagogici, in cui è raccolto il meglio de' suoi accurati e veramente pregevoli studi di questo genere.... e s'intende come un tale scrittore dovesse ricalcitrare innanzi al positivismo, quale divenne ben presto in Italia non più metodo, com'egli diceva, ma sistema, cioè metafisica.... ».

Il concetto, che della filosofia aveva creduto si dovesse trovare in Galileo, il Gabelli se l'era andato formando sulle opere del Romagnosi e sugli scritti del Cattaneo, e denotava un progresso della cultura sopra il dogmatismo dominante nell'insegnamento officiale. Si credeva che applicando la osservazione e la esperienza ai sentimenti e ai motivi, che spingono l'uomo all'azione, si potessero dai fatti stessi desumere le leggi del mondo morale, come dalla osservazione e dalla esperienza si desumono le leggi del mondo fisico; quasi che la esperienza e l'universale del mondo fisico non fossero un prodotto dello spirito. « Il principio della esperienza contiene l'affermazione infinitamente importante, che l'uomo, per accettare e tener per vero un contenuto, dev'esserci dentro egli stesso », ha scritto Hegel (Enciclopedia, tradotta dal Croce, al § 7): « le scienze che si chiamano empiriche dal punto di partenza, che assumono, l'essenziale, che hanno di mira e producono, sono leggi, proposizioni generali, una teoria; sono i pensieri di ciò, che esiste. Così la fisica neutoniana è stata chiamata filosofia della natura; e come riscontro, per es. Ugo Grozio, col raccogliere i modi in cui i popoli si sono comportati nella storia l'uno verso l'altro, e col sussidio dell'ordinario raziocinio, ha stabilito principii generali, una teoria, la quale può esser chiamata filosofia del diritto esterno degli Stati.

Con tali osservazioni Hegel distingue il fondamento della esperienza, che sta nel soggetto, è, come dice il Gentile, il centro intimo a noi, più che noi non siamo a noi medesimi, dall'uso che della esperienza fanno i cultori delle scienze empiriche. Or le osservazioni dello Hegel sulla filosofia naturale di Newton e sull'opera del Grozio corrispondono a quelle che aveva fatto Galileo nel difendere le argomentazioni di Archimede e il sistema di Copernico; Galileo dimostra che son vere perchè i due grandi pensatori c'eran dentro eglino stessi. E questa fu l'opera a cui consacrò la sua vita: « a far comprendere qual sia il mio concetto della scienza ».

« Lo scioglimento della istanza dipende da alcune notizie non meno sapute e credute da voi che da me; ma perchè non vi sovvengono, però non vedete lo scioglimento », dice il Salviati a Simplicio.

le scienze devono diventare filosofia, essere intesi cioè nella loro unità assoluta, che è l'unità del sapere, 3° che se Galileo non era un filosofo nel senso proprio della parola, o come dicono oggi sistematico, aveva

---

« Senza dunque ch' io ve lo insegni, perchè già voi lo sapete col semplice ricordarvelo farò che voi stesso risolverete l' instanza (vol. VII, a pag. 217) ».

Questa intimità del pensiero, dalla quale promanano per la via dei sensi, dell' esperienza e dell' osservazione le conclusioni scientifiche, non l' avrebbero potuta nè pur sospettare i nostri dotti, per i quali, e tra questi è il Gabelli, « la metafisica non potrebbe diventar scienza, conservando il carattere assoluto ed universale, a cui non può non pretendere, se non quando rappresentasse la sintesi di uno scibile completo in sè, vale a dire, quando si conoscessero tutti i fenomeni dell' universo ». Galileo al contrario si propone di far comprendere il concetto, che ha della scienza: « ... dove noi, per esempio, per guadagnar la scienza d' alcune passioni del cerchio, che ne ha infinite, cominciando da una delle più semplici, e quella pigliando per sua definizione, passiamo con discorso ad un' altra, e da questa alla terza e poi alla quarta, ec., l' intelletto divino con la semplice apprensione della sua essenza comprende senza temporaneo discorso tutta la infinità di quelle passioni; le quali anco poi in effetto virtualmente si comprendono nelle definizioni di tutte le cose, e che poi finalmente per esser infinite forse sono una sola nell' essenza loro e nella mente divina. Il che nè anco all' intelletto umano è del tutto incognito, ma ben da profonda e densa caligine adombrato; la qual viene in parte assottigliata e chiarificata, quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni, fermamente dimostrate o tanto speditamente possedute da noi, che tra esse possiamo velocemente trascorrere; perchè insomma che altro è l' esser nel triangolo il quadrato opposto all' angolo retto eguale agli altri due, che gli sono intorno, se non l' esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele tra loro eguali ? e questo non è egli finalmente il medesimo che esser eguali quelle due superficie, che adattate insieme non si avanzano, ma si racchiuggono dentro al medesimo termine ? Or questi passaggi, che l' intelletto nostro fa con tempo e con moto di passo in passo, l'intelletto divino a guisa di luce trascorre in un istante, che è l' istesso che dire, gli ha sempre tutti presenti ».

Quanto a quello, che ne pensano i neo-scolastici, se Galileo fosse veramente un filosofo e a che riuscisse con la sua filosofia, basti citare qualche accenno del solito professore di matematiche Superiori e di Astronomia.

Il Müller a pag. 106 del suo *Studio storico scientifico* pone esattamente la questione, quale si presentò a Galileo e nei termini, nei quali si contenne. « Il progetto di Galileo conteneva due cose: 1. la confutazione delle opposizioni allora in voga, contro un sistema eliocentrico; 2. le prove stringenti dell' assoluta giustezza del nuovo; quindi le opposizioni erano su due campi, che potevano essere desunte da considerazioni puramente filosofiche: e allora valeva l' opera del filosofo per risolverle ». E fin qui va tutto bene: il Müller ha il merito di non aver travisato l' intendimento di Galileo. Ma dove erra, o più tosto dove s' ingolfa in un mare di contradizioni e di assurdità per dare ad intendere ad altri quello, che nè pur lui crede, è quanto aggiunge. « Se poi avesse dato una prova luminosa che mettesse in evidenza la giustezza della idea copernicana, cioè del moto della terra intorno al sole, sarebbero cadute da sè le difficoltà dei teologi e la questione « Galilei » non sarebbe esistita. Si sarebbero accettate con riconoscenza queste prove, e si sarebbe giunti, senza impressionanti intermezzi ed incidenti, al pacifico possesso di una verità oggi da tutti riconosciuta ».

E per attenuare le colpe degli avversari e dei persecutori di Galileo insiste nell' affermare egli professore di matematiche superiori e di astronomia nel secolo XX, quel che affermava un teologo scolastico al principio del secolo XVII, che la prova del movimento della terra non era stata ancora raggiunta. E cita in appoggio della sua affermazione il Delle Colombe, e il gesuita Niccolò Serario « accedit « quod opinationem Copernicanam exsufflent ac dannent omnes philosophorum omnium, praeter Nicetam et « Pythagoraeos pauculos, familiae, omnia sanctorum patrum effata, omnia theologorum omnium gymnasia ».

un concetto del tutto (del *gran libro della natura*) nel quale intendeva gli oggetti della sua speciale considerazione in una forma, o significato diverso da quello de' puri specialisti. E vedere le parti nel tutto è *filosofare*, 4° che Galileo prese a modello del nuovo indirizzo, dato alla scienza, Copernico, in cui aveva distinto il filosofo dall'astronomo. E in continuazione e come a riassunto di quanto accenna lo Spaventa posso con sicurezza affermare, che nel porre a confronto per il loro valore dialettico i *due Massimi Sistemi*, Galileo per contradire agl'insegnamenti della tradizione Aristotelica s'inspirò, come nella forma della esposizione, anche nel procedimento dimostrativo, all'esempio di Platone. Per deludere i suoi avversari e i suoi oppositori s'indusse a deporre l'abito di filosofo, dichiarando che era suo intendimento di mettere alle prese l'una con l'altra le due opposte opinioni « per semplice capriccio matematico ». E con questo suo procedere « in pura ipotesi matematica » sperò, e ci riuscì, di tramandare, passando sopra alle pedantesche insistenze dei dotti di professione e all'ingiusto divieto dei teologi, la fiaccola della scienza. Il tentativo fu audace e non ebbe per lui personalmente buon esito, ma per rispetto alla scienza fu la battaglia decisiva dell'umanesimo contro « i Peripatetici di professione, che non filosofano con l'av« vertenza propria, ma solo con la memoria di quattro principii male « intesi ».

Che significato abbia nella storia della filosofia l'Umanesimo, ne toccai in uno scritto contro un grande storico, il Pastor, che per volerla far da filosofo in questioni, che non intende o non si cura di intendere, ci rimette del suo decoro e della sua dignità di dotto ed elegante scrittore (¹). Per quanto ampio possa sembrare il campo, in cui si dibatterono le controversie della rinnovata cultura con le tradizioni scolastiche, abbandonati « i quattro principii » ai quali si affidavano i Peripatetici, la base, sulla quale si eresse di contro all'antica età la nuova, divenne l'uomo, humanitas, il soggetto umano, per il modo onde percepisce le cose visibili, e per il modo in cui le dispone secondo le norme dell'intelligenza. Πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς

(¹) Il Concetto dell'Umanesimo del Pastor, nel vol. XXIV degli *Annali delle Università Toscane*, Pisa, 1904.

καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας(¹); quello che apparisce è mutevole e sregolato, è il soggetto, la mente che lo riduce all' ordine, aveva insegnato Platone, parlando in forma mitica del *Componitore della mondana fabbrica;* parole ultime queste, con le quali acutamente traduce il pensiero platonico il nostro prof. Acri (²). E lo stesso concetto esprime Galileo nel detto, spesso da lui ripetuto, doversi accomodare la fabbrica ai precetti dell' architettura, non l' architettura alla fabbrica. Questa espressione tolta dal linguaggio comune e dalla distinzione, che si faceva nelle Università fra professori di scienze speculative e professori di arti, Galileo la contrapponeva alle obiezioni degli Aristotelici contenute e come sintetizzate nell' amorevole avvertimento del Rocco: « non sono scienze pratiche queste, sig. Galileo mio, ma pure speculazioni, che sono necessariamente provenute dall' oggetto, come l' effetto dalla propria cagione ». La espressione Galileiana prende un significato filosofico, quel significato, che avevano in Platone le espressioni, τὸ πᾶν τόδε ὁ ξυνίστας ξυνέστησεν (³), e l' altra ἡ τοῦ κόσμου ξύστασις (⁴); e l' antico e il moderno filosofo intendevano dimostrare che l' oggetto della cognizione non è il dato sensibile, ma l' idea a cui tende lo spirito col discorso della ragione. Questa conformità con la speculazione Platonica del procedimento di Galileo nella ricerca scientifica la dichiara esplicitamente Galileo stesso nelle prime pagine del Dialogo dei Massimi sistemi. Ivi a pag. 75 del volume VII, nell' edizione nazionale, Simplicio insiste nei preconcetti fantastici di Aristotele, della inalterabilità dei cieli, e richiama gli avversari con una cert' aria di dignità all' esempio e agli ammaestramenti di Aristotele nell' andamento logico del pensiero; « Aristotele fece il principal suo fondamento nel discorso *a priori*, mostrando la necessità della inalterabilità dei cieli per i suoi principii naturali; e la medesima stabilì doppo *a posteriori* per il senso e per le tradizioni degli antichi ». E Galileo risponde: i principii naturali di Aristotele chiari e manifesti non sono se non conclusioni, a cui perveniamo col discorso della ragione. E lo insegna esplicitamente l' antico filosofo nel primo libro *De physica auscultatione* (⁵): ἡμῖν δὲ ὑποκείσθω

(¹) Timeo, a pag. 30 A.
(²) Dialoghi di Platone volgarizzati da Franecsco Acri, Napoli, 1886.
(³) Timeo, a pag. 29 E.
(⁴) Ivi, a pag. 32, C.
(⁵) Cap. II, a pag. 184, 20.

τὰ φύσει ἢ πάντα ἢ ἔνια κινούμενα εἶναι, δῆλον δὲ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. Or con la induzione, di cui parla qui Aristotele, cominciano le nostre cognizioni, ma per Galileo, come per Platone, la induzione non era un cumulo d'impressioni o di dati empirici nel senso, che alle sensazioni e ai sensibili davano gli Aristotelici: le conclusioni, a cui ci conduce la induzione, sono il prodotto del discorso della ragione sulle apparenze, in quanto le apparenze sono percepite dal subietto. E le conclusioni, a cui perveniamo per la via dei sensi, della esperienza e delle osservazioni, che sien vere o false ce ne possiamo assicurare, servendoci del metodo risolutivo, « perchè quando la conclusione è vera, servendosi del metodo risolutivo, agevolmente si incontra qualche proposizione già dimostrata, o si arriva a qualche principio per sè noto; ma se la conclusione sia falsa, si può procedere in infinito senza incontrar mai verità alcuna conosciuta, se già altri non incontrasse alcun impossibile o assurdo manifesto ».

Nelle parole di Simplicio e nella risposta di Galileo abbiamo di contro i due opposti processi del pensiero per la ricerca della verità, quello seguìto dagli Aristotelici e quello instaurato da Galileo. Simplicio parla 1° dell' *a priori,* di principii naturali manifesti e chiari, 2° dell'*a posteriori*, della conferma, che quei principii trovano nella esperienza, cioè dei procedimenti dimostrativi, secondo gli accenni premessi da Aristotele alla trattazione delle questioni fisiche nel *De physica auscultatione*. Egli accetta così all'ingrosso, come del resto era abitudine degli Aristotelici quando si trattava di argomenti fondamentali nel loro filosofare, gli accenni, che in quella parte delle sue dottrine aveva dato l'antico maestro, e non si dà nessun pensiero dei mezzi, di cui, sempre secondo gl'insegnamenti dello stesso Aristotele, dispone il soggetto per giungere alla cognizione di quei principii, e per assicurarsi che la esperienza si conforma in realtà a quei principii.

Galileo al contrario con più esattezza dei seguaci, lui, che n'è l'oppositore e l'emendatore, prende in esame gli ammaestramenti dell'antico Maestro, per ciò che riguarda la formazione della cognizione e la validità delle dimostrazioni. E ferma la sua attenzione appunto su quelli accenni ai quali, si era riferito Simplicio, al principio della *De physica auscultatione*, che la via naturale nella formazione delle cognizioni e per la validità delle dimostrazioni, è dalle cose più note e più manifeste a noi alle cose più manifeste e più note per natura. Nella designa-

zione, che dei due metodi, l' induttivo e il deduttivo, fa in questo luogo Aristotele, è chiaro che esso pure tien conto della parte, che ne' due metodi pone il soggetto, sebbene e la verità delle cognizioni e la validità delle dimostrazioni le faccia dipendere dall' oggetto dato dalla natura esterna. Anzi se nel principio del trattato Aristotele adopera espressioni, che le parole messe in bocca nel Dialogo Galileiano a Simplicio ne sembrino la fedele riproduzione: δῆλον ὅτι καί τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήμης πειρατέον διορίσασθαι τὰ περὶ τὰς ἀρχάς, pure 1° ammette questi principii quali conclusioni che si formano dal soggetto per la via della esperienza, e 2° attribuisce al soggetto la funzione di stabilire, per mezzo del metodo risolutivo, se tra i dati empirici e i principii, ai quali quelli si richiamano, e dai quali si presume che si debbano dedurre, vi abbia, o no corrispondenza. Ἔστι δ' ἡμῖν τὸ πρῶτον δῆλα καί σαφῆ τὰ συγκεχυμένα μᾶλλον, ὕστερον δὲ ἐκ τούτων γίνεται γνώριμα τὰ στοιχεῖα καὶ αἱ ἀρχαὶ διαιροῦσι ταῦτα.

Nella dottrina Aristotelica, perciò che riguarda la cognizione, si deve avvertir questo: di tutte e tre queste operazioni, che si compiono dal soggetto nella formazione dell'esperienza e nella dimostrazione scientifica, l' oggetto è sempre lo stesso, cioè la realtà, quale esiste fuori di noi; la esperienza raccoglie i sensibili, quali appariscono a noi in modo oscuro e complesso, l' analisi distingue ciò che nel dato sensibile, τὸ ὅλον, è particolare e accidentale, da ciò che è essenziale; la deduzione parte dalla forma sostanziale unita a materia, a cui è pervenuta la mente con le due precedenti operazioni e ne deduce le proprietà particolari: Διὸ ἐκ τῶν καθόλου ἐπὶ τὰ καθ' ἕκαστα δεῖ προϊέναι. Sui principii *a priori* gli Aristotelici non movevan dubbio: e chi volete voi che gli neghi? la prima cosa è che son d' Aristotele, fa dire Galileo a Simplicio. Nè questa è una scappata comica messa in bocca a Simplicio da Galileo per semplice capriccio artistico, ma una convinzione profonda di tutti gli Aristotelici a quell' epoca. La fisica d' Aristotele era profondamente compenetrata con le opinioni generali sull' ordine del mondo sensibile e con le credenze religiose.

Chè quella viva luce, che sì mea
  Dal suo lucente, che non si disuna
  Da lui nè dall' Amor che in lor s' intrea,

Per sua bontade il suo raggiare aduna
  Quasi specchiato, in nove sussistenze,
  Eternamente rimanendosi una.

Quindi discende all' ultime potenze
Giù d' atto in atto, tanto divenendo,
Che più non fa che brevi contingenze.

Queste terzine contengono la esposizione del concetto, a cui era pervenuta la Scolastica in San Tommaso, concetto, che d' altra parte corrisponde non al metodo, col quale si eran formati i primi principii, ma all' insegnamento Aristotelico: ἐκ τῶν καθόλου ἐπὶ τὰ ἕκαστα δεῖ προϊέναι. Se quei principii costitutivi delle cose, dai quali si doveva discendere col metodo risolutivo all' ultime potenze giù d' atto in atto, corrispondessero o non corrispondessero a quanto ci mostra la esperienza, a nessuno per una lunga serie di secoli era venuto in mente d' investigarlo. Esisteva la fabbrica, per dirla con Galileo, e alla fabbrica accomodavano l' architettura; in altre parole, Aristotelici e Teologi si eran costruiti il mondo secondo certe opinioni preconcette del loro maestro, e a queste conformavano i fatti della esperienza, anche quelli più repugnanti ai supposti principii.

Solo il Copernico dopo lunga osservazione sui fatti mostrati dalla esperienza venne in sospetto di quei principii della fisica Aristotelica, sulla quale era stata eretta la macchina del mondo: coepit me tedere, quod nulla certior ratio motuum macchinae mundi... philosophis constaret... Atque ita ego, positis motibus, quos terrae infra in opere tribuo, multa et longa observatione tandem reperi, quod si reliquorum siderum errantium motus ad terrae circulationem conferantur, et supputentur pro cujusque sideris revolutione, non modo illorum phaenomena inde sequantur, sed et siderum, atque orbium omnium magnitudines, ordines, et coelum ipsum ita connectat, ut in nulla sui parte possit transponi aliquid, sine reliquarum partium, ac totius universitatis confusione.

Da questo passo dell'epistola dedicatoria a Paolo III dell'opera *De Revolutionibus Orbium* si desume, che a Copernico spetta la gloria di aver dedotto e dimostrato il moto della terra dalle proporzioni geometriche dei movimenti dei corpi celesti, non per salvare le apparenze, com'era costume degli astronomi, ma per mettere in chiaro e stabilire con gli argomenti della mente, e non con i principii naturali, manifesti e chiari di Aristotele, una verità necessaria in rerum natura. Ma quali fossero questi argomenti della mente, e come da questi soltanto « si sarebbe in filosofia guadagnato una cognizione tanto eccellente, qual' è il sapere la

vera disposizione delle parti del mondo », lo investigò e lo dimostrò Galileo; questa è la gloria del filosofo toscano.

Anche il nostro grande astronomo Schiaparelli in quella ormai celebre memoria *I Precursori di Copernico*, si trattiene con la sicurezza dell'erudito e con l'acutezza di pensatore geniale sopra alcune osservazioni, che stabiliscono da prima quale fosse l'intuizione speculativa di Copernico di contro agli astronomi precedenti, dipoi quale la dimostrazione, che di quella intuizione speculativa addusse Galileo. La prima osservazione è che l'ipotesi di Eudosso e di Callippo delle sfere omocentriche aveva attratto la mente d'Aristotele perchè collimava perfettamente con le sue idee fisiche; in secondo luogo per gli Aristotelici, e in generale per gli antichi, diverso è il significato che i filosofi attribuivano ai sistemi cosmici, quali eran concepiti dalle diverse scuole filosofiche (come il sistema del fuoco centrale e quello delle sfere omocentriche presso Aristotele), diverso è quello che alle loro teorie attribuivano gli astronomi (come il sistema delle sfere omocentriche presso Eudosso e Callippo, e il sistema degli epicicli presso Ipparco e Tolomeo). Quei sistemi per i filosofi sono il risultato di speculazioni cosmologiche, e nella mente dei loro autori costituiscono l'affermezione d'un fatto; per gli astronomi sono nulla più che ipotesi geometriche, ideate a rappresentare i fenomeni. Per gli astronomi due ipotesi, che rappresentassero ugualmente bene le apparenze (per esempio, nel moto solare, l'ipotesi dell'eccentrico e quella dell'epiciclo), erano perfettamente equivalenti. Non così per il fisico, al quale si credeva incombesse l'obbligo di determinare, dietro i suoi principii, quale fosse l'ipotesi vera. Questa seconda osservazione dello Schiaparelli dimostra come potesse aver luogo tanto ostinata avversione, da parte degli Aristotelici e dei teologi, al sistema Copernicano, e spiega ancora come i contemporanei di Galileo fossero inetti a comprendere le nuove vedute speculative di esso, quando dagli Statuti delle Università erano imposte, a esclusione di ogni altra, le dottrine Aristoteliche, e queste dottrine, in seguito agli Statuti di Sant'Ignazio, universalmente rispettati nelle scuole cattoliche, costituivano la base dell'insegnamento teologico (1).

---

(1) Nella Congregazione del 20 maggio 1546 del Concilio di Trento fu discusso, come ne riferisce il Pallavicino nel libro VI della Storia di quel Concilio, se si dovessero *lasciare le cavillazioni degli scolastici*, o se tra gl'insegnamenti degli Ecclesiastici il primato si dovesse dare alla Cattedra della

Lo Schiaparelli nel ricordare gli opposti intendimenti dei filosofi e degli astronomi riguardo alla costituzione dell'universo, si richiama alle notizie raccolte dalla tradizione dal commentatore Simplicio sulla distinzione tra le ricerche fisiche e le ricerche matematiche nelle questioni naturali. « Appartiene alla fisica il ricercare la essenza, la potenza, la qualità, la generazione e la incorruttibilità del cielo e degli astri; invece l'astronomia non si occupa di quelle prime cose, ma specialmente ricerca le figure, le grandezze e le distanze della terra, della luna e del sole, le ecclissi e le congiunzioni dei corpi celesti, e le qualità e quantità dei loro movimenti; per le quali investigazioni le occorre l'aiuto dell'aritmetica e della geometria ». A queste citazioni mi piace di aggiungere che questa distinzione tra matematici astronomi e filosofi fisici, intorno alla quale si affannavano tanto Francesco Buonamici, Iacopo Mazzoni, il Delle Colombe, il La Galla, il Rocco e anche uomini veramente sapienti, il Clavio, il Griemberger, il Maelcote il Lembo, è insegnata esplicitamente da Aristotele. E basti il ricordare il luogo al principio del trattato *De partibus animalium* (1): οἷον πότερον καθάπερ οἱ μαθηματικοὶ τὰ περὶ τὴν ἀστρολογίαν δεικνύουσιν, οὕτω δεῖ καὶ τὸν φυσικὸν τὰ φαινόμενα πρῶτον τὰ περὶ τὰ ζῷα θεωρήσαντα καὶ τὰ μέρη καὶ τὰ περὶ ἕκαστον.....

La terza osservazione, che intendo ricordare nella memoria *I Precursori di Copernico*, riguarda la relazione, che passa tra il sistema di Copernico fondato sui rapporti geometrici dei movimenti dei corpi celesti, e la dimostrazione speculativa, che del valore di questo procedimento puramente meccanico ne dette Galileo. Anche a detta dello Schiaparelli, grande come scienziato, che aveva anche la mente e la vasta cultura di vero filosofo, non sarebbero state sufficienti le dimostrazioni geometriche « ad

---

scrittura. E fu deciso: « non potersi la scrittura penetrare profondamente senza le sottigliezze scolastiche. Elle nominarsi cavillazioni da chi non ha ingegno per bene intenderle e appella tenebre quella luce, da cui sente gravarsi la debolezza degli occhi... Non esser altro la scolastica che una disciplina, la qua congiugnendo i due lumi infusi da Dio nell'uomo, quel della natura e quel della fede, il primo dei quali spesso è d'aiuto e non mai d'opposizione al secondo, con ambedue si profonda il più che si può addentro ne' divini misteri e sgombra gli errori delle sinistre esposizioni dalla parola celeste. Della scolastica esser nemici giurati gli eretici, perch' ella è il sole, che fa dileguare le loro fantasime. Il riprender lei essere un mettersi a lega co' protestanti e sfornir la Chiesa del suo più forte armamentario ». Da questa decisione ebbe origine il Decreto del Bellarmino e la condanna di Galileo, perchè la interpretazione della scrittura si doveva conformare alle sottigliezze scolastiche, e le sottigliezze scolastiche derivano dal lume naturale, che non è mai d'opposizione alla fede.

(1) Libro I, Cap. I, a pag. 639.

agguagliare la cognizione divina nella certezza obiettiva », se Galileo non avesse esaminato e ritrovato a quali condizioni sia possibile la percezione del moto, e a quali condizioni sia possibile il riferimento delle apparenze, riconosciute come *passioni* del soggetto, alla realtà, per usare una espressione del Rosmini, extrasoggettiva.

Avverte infatti lo Schiaparelli che il sistema di Eudosso e di Callippo Aristotele lo aveva accettato non perchè i due astronomi avessero sciolto con le loro combinazioni ingegnose ed eleganti, chè non ci riuscirono, il problema, che occupava gli astronomi di quel tempo, ma perchè gli era parso che il sistema delle sfere omocentriche collimasse con le sue dottrine metafisiche.

E anch'egli riporta il passo dell'epistola dedicatoria, nel quale Copernico afferma il moto della terra essere una conseguenza del corrispondere pienamente le apparenza nei rapporti di spazio e di tempo alla posizione di tutte le parti dell'universo. Conclude per altro con questa recisa sentenza, che dovrebbe porre un fine ai torbidi rancori degli avversari di Galileo, se ce ne sono ancora, ai quali la memoria del grand' uomo è di rimorso: « la grande lotta fra il sistema Tolomaico e il sistema Copernicano si aggirò tutta su principii fisici e cosmologici. Questi due sistemi potevano adattarsi a rappresentare egualmente bene i fenomeni; geometricamente erano equivalenti fra loro, ed equivalenti a quelli di Ticone. Lo stesso Keplero, colle sue ellissi, non avrebbe potuto togliere la possibilità di sostener l'immobilità della terra. Solo Galileo e Newton poterono distruggerla, partendo da principii fisici più certi di quelli che fino allora avevano dominato nelle scuole (1) ».

E questi principii fisici più certi, per i quali le dimostrazioni scientifiche sono distinte e separate da ogni ipotesi più o meno plausibile degli antichi astronomi, si riducono a stabilire quali condizioni rendano possibile la certezza delle dimostrazioni matematiche, quali condizioni rendano possibile la scienza della natura.

---

(1) Al libro già ricordato più volte del Müller precede una lettera dello Schiaparelli. È cosa molto strana che il Müller dopo aver mendicato dallo Schiaparelli due parole di raccomandazione, o di presentazione al colto pubblico, de' suoi studi, non tien nessun conto della conclusione a cui giunge nella nota 88 della sua Memoria sui Precursori di Copernico, sulla differenza che passa tra le dimostrazioni di Copernico e quelle addotte da Galileo.

E a prova di ciò esaminiamo quale era la posizione di Copernico verso i filosofi dell'antichità, quale la posizione di Galileo verso Copernico. « Quanto al salvar l'apparenza », scriveva il Galilei a Monsignor Dini il 23 Marzo 1614, « Copernico aveva già per avanti fatta la fatica, e satisfatto alla parte degli astronomi, secondo la consueta e ricevuta maniera di Tolomeo; ma poi vestendosi l'abito di filosofo, e considerando, se tal costituzione delle parti dell' universo poteva realmente sussistere *in rerum natura,* e veduto che no, e parendogli pure che il problema della vera costituzione fosse degno d' essere ricercato, si messe all'investigazione di tal costituzione.... E trovandosi egli per le osservazioni e studi di molti anni copiosissimo di tutti i particolari accidenti osservati nelle stelle, senza i quali tutti diligentissimamente appressi e prontissimamente affissi nella mente, è impossibile il venir in notizia di tal mondana costituzione, con replicati studi e lunghissime fatiche conseguì quello, che l'ha reso poi ammirando a tutti quelli, che con diligenza lo studiano, sì che restino capaci de' suoi progressi (¹) ». Quel, che dice qui Galileo, e lo ripete in altri luoghi, specialmente nel *Dialogo dei massimi sistemi*, lo aveva espresso chiaramente il Copernico nel passo allegato: 1.° che tutte le diverse ipotesi fatte dagli astronomi per salvare le apparenze non corrispondono a quei principii, coi quali i filosofi danno ragione dell'essere e dell'operare delle cose; 2.° che, posto il moto della terra, ai rapporti matematicamente determinati di spazio e di tempo nei rivolgimenti dei corpi celesti si conformano talmente la grandezza, la posizione e l'ordine di tutte le parti dell'universo ut in nulla sui parte possit trasponi aliquid, sine reliquarum partium, ac totius universitatis confusione.

Copernico adunque si discosta dagli altri astronomi per ragioni filosofiche, parendogli, come dice Galileo « che se una disposizione di parti finta e non vera poteva satisfar alle apparenze, molto più ciò si avrebbe ottenuto dalla vera e reale; e nell'istesso tempo si sarebbe in filosofia guadagnato una cognizione tanto eccellente, quale è il sapere la vera disposizione delle parti del mondo (²) ». L'aver veduto che altri filosofi si eran mostrati d'opinione opposta a quella più spontanea

(¹) Opere di Galileo, vol. V, a pag. 297.
(²) Opere di Galileo, luogo citato.

e più comune, lo persuase a fare astrazione dalle cause, che si adducevano nella fisica Aristotelica dei movimenti dei corpi. E fin qui, sebbene la questione fosse più grave, non solo per il volgo, ma anche per i dotti, et quamvis absurda opinio videbatur e tale « da farlo reputare stolto appresso l'universale », com'egli stesso diceva, Copernico si trova nelle stesse condizioni, in cui si era trovato Archimede, « adducente lo scacciamento dell'acqua come cagione del tornare a galla i solidi men gravi di lei, senza negare o affermare che sia o non sia una virtù contraria alla gravità, detta da alcuni leggerezza, potente ella ancora a muovere alcuni corpi all'insù » (1).

V.

Osserviamo quale fosse la posizione di Archimede, come matematico, di contro a Democrito e a Platone, e quale la posizione di Copernico rispetto alla Scuola Pitagorica.

La critica moderna, avverte lo Schiaparelli, ha distrutto la leggenda formatasi parecchi decenni dopo la morte di Copernico, che il sistema del moderno astronomo fosse quello stesso, che aveva dedotto da' suoi principii cosmologici Filolao. Per rispetto ad Archimede l'Aristotelico Francesco Buonamici, non sapendo capacitarsi come potessero procedere le scienze fisiche indipendenti da presupposti cosmologici, riportava le dimostrazioni dell'antico meccanico alle dottrine degli atomisti. Ed è noto che Democrito aveva dedotto da' suoi principii cosmologici

... nullam rem posse sua vi
Corpoream sursum ferri, sursumque meare (2);

e come conseguenza di tali principii riferiva il movimento all'insù dei galleggianti allo « scacciamento del mezzo fluido ed eccedente la gravità del mobile »:

Nonne vides etiam quanta vi tigna trabeisque (3)
Respuat Humor aquae?

Archimede, avea risposto Galileo, non entra in questioni attinenti alla natura dei corpi: « ma solamente, avendo dimostrato come i corpi

(1) V. Op. di Galileo vol. IV a pag. 85.
(2) Lucrezio, *De Rerum Natura,* libro I, v. 185.
(3) Ivi, al v. 196.

solidi più gravi dell' acqua discendano in essa secondo l' eccesso della gravità loro sopra la gravità di quella, dimostra parimente come i men gravi ascendano nella medesima acqua secondo l' eccesso della gravità di essa sopra la gravità loro » (1). E la stessa osservazione fa a proposito di Copernico. Poichè nulla certior ratio motuum machinae mundi ... philosophis constaret, anche il Copernico si limitò ad indagare an ne ullus unquam opinatus esset, alios esse motus sphaerarum mundi, quam illi ponerent, qui in scholis Mathemata profiterentur. Non tenne conto cioè dei principii cosmologici, dai quali altri filosofi, quelli ricordati da Cicerone e da Plutarco, potevano essere stati indotti all'una o all' altra opinione, ma solo del moto che attribuivano all' una o all' altra delle sfere della fabbrica mondana. E la ragione di questo suo limitarsi soltanto all' apparenza dei moti, senza prendersi pensiero della causa efficiente, e della essenza specifica degli Aristotelici, la espone Galileo, con le parole poco fa riferite: « conoscendo che se una disposizione di parti finta e non vera poteva satisfar alle apparenze, molto più ciò si sarebbe ottenuto dalla vera e reale ». La diversità adunque dal Tolomaico del nuovo sistema nella spiegazione della fabbrica mondana non dipendeva dalla natura e qualità dei principii cosmologici delle antiche Scuole filosofiche, ma in primo luogo dal modo di considerare la materia della cognizione, e materia della cognizione non erano i sensibili dati dall' oggetto reale esterno, ma l' apparenza percepita come passione del soggetto; in secondo luogo dalle conclusioni circa le leggi del mondo sensibile, non dedotte dalla causa del moto, ma stabilite sui rapporti di coerenza e di successione delle apparenze.

Anche a proposito di Copernico Galileo fa la stessa osservazione, che aveva fatto a proposito di Archimede; questi si arresta alle conclusioni, che si posson trarre dalla esperienza e non le deduce, le sue conclusioni, dai principii cosmologici di questo o di quel filosofo. Nel Copernico descrive un lavoro più complicato, come richiedeva la maggiore complicatezza del suo sistema; nella formazione del quale distingue tre periodi: 1.° la ricerca da parte sua della vera in luogo della finta costituzione mondana, dopo che in seguito a maturi studi s'era avveduto della fallacia delle spiegazioni date dai vari filosofi. « E trovandosi ricchissimo di osser-

(1) V. Op. di Galileo, vol. IV, a pag. 84.

vazioni vere e reali in natura, fatte ne i corsi delle stelle, senza la qual cognizione è del tutto impossibile conseguire una tal notizia, s'applicò con indefessi studii al ritrovamento di tale costituzione (1) »: 2.° la lettura dei libri, nei quali i filosofi avevan descritto le parti più minute della fabbrica mondana da essi scrutate, e nei quali avevano esposto le loro opinioni: « e prima, invitato dall'autorità di tanti antichi uomini grandissimi, si diede alla contemplazione della mobilità della Terra e stabilità del Sole; senza il quale invito ed autorità, per se stesso o non gli sarebbe venuto in mente tal concetto, o l'avrebbe avuto, come egli confessa d'averlo avuto nel primo apparire, per acroama e paradosso grandissimo »: 3.° le conclusioni, a cui venne con lunghe e sensate esperienze, con incontri concordanti, e fermissime dimostrazioni, « che l'ordinazione delle parti della mondana costituzione, secondo la ipotesi della comune filosofia, se quanto ai calcoli ed apparenze di moti a pianeta per pianeta competentemente satisfaceva, una tale ordinazione di parti, benchè in se stessa ciascuna fosse assai proporzionata, nel congiungerle poi insieme veniva a formare una mostruosissima chimera (2) ». E mentre « con questo sistema, comunemente ricevuto non si può render ragione delle apparenze, l'ipotesi della mobilità della Terra e della stabilità del Sole si accomoda benissimo a tutte le apparenze; nè altra maggior verità si può o si deve ricercare in una posizione, che il rispondere a tutte le particolari apparenze (3) ». L'argomento, che stringe con forza la mente nel De Revolutionibus orbium non è la incompatibilità « di alcuni movimenti pur circolari, ma sopra ad altri centri che quello della Terra.... questa supposizione è quella della quale alcuno potrebbe dire che l'astronomo suppone per satisfare a i suoi computi, senza obbligarsi a sostenere che ella sia *re vera* in natura (4) ». Nè « l'autorità di tanti antichi uomini grandissimi fu per Copernico altro se non un invito; perciò si diede alla contemplazione della mobilità della Terra e stabilità del Sole (5) ».

---

(1) Opere di Galileo vol. V, a pag. 355.
(2) Vol. V, a pag. 355.
(3) Ivi, a pag. 369.
(4) Ivi, a pag. 357.
(5) Ivi, a pag. 355.

« Il Copernico non per altra ragione, nè in altra maniera prende la mobilità della Terra e la stabilità del Sole, che per stabilire, in grazia del filosofo naturale, la nuova ipotesi »; cioè come filosofo naturale, e non per satisfare alla parte de' calcoli astronomici, ma in opposizione « all'ipotesi vecchia, che imagina i cerchi de i primi movimenti con i loro accidenti essere nel cielo altissimo intorno alla Terra stabile (¹) ». « E perchè le dimostrazioni necessarie corrispondono a tutte le particolari apparenze, la nuova ipotesi la scoperse talmente consonante alla mondana armonia, che interamente s'accertò della sua verità (²) ».

Lo Schiaparelli c'insegna che il sistema di Filolao è certamente per quei tempi, in cui fu concepito, una delle più felici invenzioni dell'ingegno umano, ma rimane sempre uno dei soliti tentativi degli antichi filosofi in quanto ha per fine, come quelli, di subordinare i fenomeni osservati alla supposizione fondamentale della sua cosmologia. E se la critica moderna ha dimostrato erronea la opinione, che il sistema cosmico di Filolao non fosse altra cosa che il sistema Copernicano, tale opinione, da più di due secoli invalsa anche presso uomini di merito, apparisce assurda davanti al concetto, che del sistema Copernicano si era formato Galileo. Da Filolao la mobilità della Terra veniva ammessa come una conseguenza dei dogmi fondamentali della filosofia Pitagorica, di un principio prestabilito sulla natura delle cose; era l'effetto dello spirito animatore del mondo. Per i Pitagorici lo spirito animatore, il fuoco centrale, il legame o la misura della Natura, risiedeva nel centro del mondo, e da ciò deducevano il contrario di quello, che apparisce ai sensi. La espressione poetica del Salmista: *in sole posuit tabernaculum suum, exultavit ut gigas ad currendam viam* ecc., è l'argomento più valido, che l'onnipotente Bellarmino con il candore dell'ingenuo ignorante adduceva contro il sistema di Copernico. Del sistema di Filolao scrive lo Schiaparelli che non è il portato di una immaginazione sregolata, come hanno creduto alcuni nell'epoca moderna; è il resultato della tendenza, del resto comune agli antichi filosofi, di combinare il dato delle osservazioni con i loro preconcetti cosmologici. Per gli Aristotelici invece,

(¹) Ivi, a pag. 358
(²) Ivi, a pag. 356.

per quelli al tempo del Bellarmino, come per gli antichi, dei quali ci dà notizia il Commentatore Simplicio, era indifferente all'astronomo di sapere ciò che è fisso e ciò che si muove; « era per lui plausibile ogni ipotesi, che rappresenti le apparenze,... ma essere obbligato di ricorrere al fisico, per i principii fondamentali delle sue ricerche, per saper p. es., che i movimenti degli astri sono semplici, regolari, ed ordinati e circolari » (1).

E nei termini, in cui la presenta lo Schiaparelli, riferendo quelle parole di antichi commentatori, era la questione Astronomica tra Copernico e i Tolomaici, tra Galileo e gli Aristotelici. Si trattava di stabilire se i calcoli e le proporzioni geometriche degli astronomi si dovessero sottoporre ai presupposti metafisici della Fisica Aristotelica, per mantenere intatta la dottrina dell'antico maestro, o se fossero sufficienti i calcoli aritmetici e le proporzioni geometriche dei movimenti dei corpi celesti a determinare quale fosse la vera e reale costituzione dell'universo.

Base e fondamento alle dimostrazioni degli astronomi e dei fisici erano i sensi, la esperienza e l'osservazione, ma i preconcetti metafisici sul contenuto della sensazione, sulla formazione della esperienza e sull'oggetto delle osservazioni ponevano una insormontabile difficoltà al conseguimento della certezza scientifica. Ora, prima che s'inducesse a mettere al palio le due teorie astronomiche, fingendo di tener per vera la Tolomaica, Galileo aveva consacrato tutto se stesso, nei primi anni del suo insegnamento quasi di nascosto con qualche collega e qualche discepolo, poi apertamente in scritti assai vivaci contro inetti avversari, e in discussioni animate per dimostrare: 1.° che i principii naturali della Fisica Aristotelica non erano se non supposizioni fantastiche fondate sopra osservazioni superficiali e sulla autorità dei precedenti filosofi, 2.° che la esperienza si fonda sulle apparenze, non quali *passioni* o forme delle sostanze, ma quali *passioni* del soggetto, finchè nelle successive funzioni del pensiero non si giunga a conclusioni universali e necessarie.

E come nella questione delle cose, che stanno in su l'acqua, aveva preso la difesa di Archimede, nelle questioni astronomiche, e più propriamente nel mettere a confronto il falso indirizzo degli Aristotelici,

---

(1) V. Schiaparelli, *I Precursori di Copernico*, alla nota 88.

con l'indirizzo da seguirsi nelle questioni naturali, oggetto delle sue discussioni fu la teoria di Copernico, non per difendere la opinione di lui contro la opinione contraria, chè questo aveva già fatto da par suo lo stesso Copernico, ma per dimostrare in quali errori fosse caduto Aristotele, e quali, in opposizione al metodo seguito da Aristotele, fossero le condizioni necessarie per conseguire la certezza (¹).

In quello scritto su le cose, cha stanno in su l'acqua, nella confutazione, che fa del Buonamici, aveva scritto: « sieno dunque indirizzate l'armi del sig. Buonamici contro Platone e altri antichi..., e resti Archimede con la sua dottrina illeso, poi che egli non dà cagion d'essere impugnato. Ma quando questa scusa addotta in difesa d'Archimede paresse ad alcuno scarsa per liberarlo dalle obbiezioni e argomenti fatti da Aristotele contro a Platone e agli altri antichi, come che i medesimi militassero ancora contro Archimede... io non diffiderei di poter sostenere per verissima la sentenza di Platone... (²) ».

Con queste parole Galileo, 1.° distingueva la certezza scientifica, quale resultava dalle dimostrazioni di Archimede e dipende dalla corrispondenza delle proporzioni matematiche con la coerenza e la successione delle apparenze sensibili, dal problema speculativo; 2.° dichiarava che avrebbe potuto spiegare come si formi e si consegua la certezza scientifica e in che la certezza scientifica differisca dalle conseguenze dedotte da supposti principii metafisici.

Di questa sua attitudine a correggere la esperienza, non ottenuta per mezzo della osservazione, ma dedotta da supposti principii metafisici, aveva dato mirabile saggio nel trattato *de motu*, inserito dal benemerito editore delle opere di Galileo, l'illustre professore Favaro, nel I vol. dell'edizione nazionale. Da quel trattato si ha la prova che fin

---

(¹) Nel discorso tenuto ai Lincei dall'illustre astronomo Millosevich mi ha dato nell'occhio, a quanto rilevo dai giornali, questo, periodo: « Anche l'astronomia Copernicana è sempre scienza geometrica, perchè il grande trapasso ebbe luogo sulla fine del secolo XVII per opera di Newton, che fece dell'astronomia un grande problema di meccanica ». Con tutto il rispetto che si deve all'eminente scienziato, anch'egli non ha tenuto conto del genio speculativo di Galileo. Questi distinse i congegni geometrici della Scuola Alessandrina, che giustificavano i moti geocentrici, dal significato che prendono in Copernico le dimostrazioni geomotriche per la spiegazione dei fenomeni naturali, come ha osservato Kant, e come era stato l'intento di Galileo contro gli Aristotelici e i Teologi.

(²) Opere di Galileo, vol. IV, a pag. 85.

da' primi anni de' suoi studi egli aveva seguito il metodo conveniente al nuovo indirizzo speculativo; è quel metodo, di aver seguito il quale nella esposizione del *Dialogo dei Massimi Sistemi*, l'ostinato Aristotelico Rocco nelle sue *Esercitazioni filosofiche*, pubblicate nel 1634, condannava Galileo. Nelle scienze speculative, caro sig. Galileo, diceva il Rocco, non si comincia dalla conoscenza, ma dall' oggetto, come l'effetto dalla propria cagione. Invece fin dal 1592 o in quel torno Galileo aveva scritto « Methodus, quam in hoc tractatu servabimus ea erit, ut semper « dicenda ex dictis pendeant, nec unquam declaranda supponam tanquam « vera. Quam quidem methodum mathematici mei me docuerunt, nec « satis quidem a philosophis quibusdum servatur, ita ut, dum discipulos « prima docent, doctrinam tradunt non ex notioribus, verum ex ignotis « simpliciter et inauditis [1] ».

Le due proposizioni qui riferite: ut semper dicenda ex dictis pendeant, nec unquam declaranda supponam tanquam vera, preannunziano il detto, che nel Dialogo dei Massimi Sistemi va di continuo ripetendo al suo melenso interlocutore il Salviati con queste o consimili espressioni: quello, che dite di non intendere, voi già lo sapete e dipende da alcune notizie, che voi non ricordate; e, se non lo sapeste, nessuno ve lo potrebbe insegnare. E con questo intendeva di stabilire quale dovesse essere il punto di partenza nelle nostre dimostrazioni, non le forme sostanziali, e i principii naturali, ai quali si richiamavano, come a fondamento dell' essere e del pensare gli Aristotelici, ma le conclusioni, a cui perveniamo coi nostri giudizi sulla esperienza sensibile. Questo, di applicare il metodo, che qui dichiara di avere appreso dai matematici, nelle ricerche scientifiche, fu il fermo proposito nella sua opera non mai interrotta di pensatore e di scrittore, questa fu la costante sollecitudine nelle ardue e dolorose vicende della sua vita.

E che tale fosse lo scopo, a cui ebbe sempre la mira, anche più esplicitamente lo dichiarò in quel breve tratto della sua vita, quando, richiamato in Toscana, si credè sicuro di potere inaugurare « il filosofare libero », riassumendo i suoi intendimenti in questi termini: dimostrare:

---

[1] Opere di Galileo, vol I, a pag. 285.

1.° a quali angustie conducano i falsi principii della tradizione Aristotelica:

2.° come potrà senza intoppo alcuno molto saldamente stabilire le sue conclusioni chi rettamente filosofi ([1]).

I falsi principii, ai quali alludeva Galileo, e che si era proposto, e ci riuscì, di eliminare dal campo scientifico, sono le idee, oder das gewöhnliche Verfahren in philosophischen Untersuchungen, Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen .... die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt. La possibilità di stabilire molto saldamente conclusioni la dimostra in Galileo il metodo risolutivo, in Kant die noch wenig versuchte Zergliederung des Verstandeswermögens selbst, um die Möglichkeit der Begriffe *a priori* dadurch zu erforschen, dass wir sie im Verstande allein, als ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analysiren ([2]).

E a chi ne prenda in esame con animo spregiudicato tutti gli scritti tale apparisce la figura di Galileo, dalle prime avvisaglie coi suoi maestri e colleghi della Università di Pisa, egli ancora oscuro e tenuto basso, quelli orgogliosi e prepotenti, fino a quando, venuto in fama, affrontò con mal dissimulati artifizi la collera dei teologi, sodisfatto di potere esclamare nelle amarezze della non mai mitigata relegazione: exegi monumentum aere perennius. E come apparisce dagli scritti, tale deve essere presentata questa nobile figura, intorno alla quale da troppo gran tempo corrono giudizi non sempre benevoli per la persona, nè corrispondenti alla dignità del suo genio, ma o dipendenti dal grado di cultura della epoca, in cui furono pronunziati, o gettati giù secondo l'umore nelle questioni politiche e religiose di chi ne ha voluto senza sufficiente competenza discorrere. E come al suo tempo gli Aristotelici lo respingevano dalla schiera dei filosofi, perchè matematico, non mancano a' tempi nostri gretti empirici, che di un Galileo filosofo non saprebbero cosa farsene.

E si è arrivati a tal grado di petulanza da chi si crede arbitro della scienza, da dimandare come mai a Galileo fosse venuto in mente

---

([1]) Vol. IV, a pag. 136-7.

([2]) Immanuel Kant 's Sämmtliche Werke, herausgegeben von Karl Rosenkranz, zweiter Theil, a pag. 67.

di prender le difese del sistema Copernicano; a lui che per testo del suo insegnamento aveva sempre tenuto l'Almagesto e il Sacrobosco. E si è ancora domandato perchè, messo alla prova, non solo non riuscì a dimostrare quanto aveva con tanto calore sostenuto davanti a Cardinali e Prelati, ma mentì miseramente a se stesso, dichiarando a giudici non intendenti della materia di non credere alla verità di quelle dimostrazioni, che riteneva per evidenti e necessarie. A tali accuse, che si osano ancora ripetere da chi non si rende conto delle tristizie dei tempi, nei quali il grand'uomo ebbe la sventura di vivere, nè del concetto, che del sapere scientifico si era fatto Galileo, non si può rispondere se non esponendo appunto come si fosse formato nella sua mente e come abbia creduto di poterlo risolvere il problema speculativo.

VI.

E prima di tutto, tra quello che fu e volle essere Galileo e i giudizi, che sulla validità delle sue dimostrazioni, a sostegno del sistema Copernicano, si sogliono addurre da alcuni empirici, la differenza dipende dal fatto che non si è esaminata abbastanza, o non si è voluta esaminare, come non la vollero o non la seppero esaminare gli Aristotelici e i teologi del suo tempo, la posizione, che rispetto a Copernico ha preso Galileo.

Quello, che si era proposto Copernico, era di stabilire la mobilità della terra e la stabilità del sole. E « notisi attentamente », scrive Galileo, « che trattandosi della mobilità o quiete della Terra o del Sole, siamo in un dilemma di proposizioni contradittorie, delle quali per necessità una è vera, nè si può in modo alcuno ricorrere a dire che forse non sta nè in questo nè in quel modo. E sarà vera la mobilità della Terra e stabilità del Sole, se in ogni spezie di consonanza concorderà con la disposizione di tutti gli altri corpi mondani e con tutte le apparenze, che sono mille, che noi ed i nostri antecessori hanno minutissimamente osservate » (1).

---

(1) Opere di Galileo, vol. V a pag. 356.

Quel che dice Galileo delle conclusioni, a cui era pervenuto Copernico, e del modo, in cui c' era pervenuto, lo aveva prima esposto nella citata dedica della sua opera Copernico stesso, che c' era pervenuto non come a conseguenza di presupposti principii fisici, ma dalla consonanza della mobilità della Terra e della stabilità del Sole con i movimenti degli altri corpi celesti: si reliquorum siderum errantium motus ad terrae circulationem conferantur, et supputentur pro cuiusque sideris revolutione. La conclusione non è la conseguenza di un presupposto, ma il prodotto, a cui perviene il pensatore con l' esercizio delle sue funzioni intellettuali. E perciò può concludere, come di poi avvertirà Galileo, di avere con le sue dimostrazioni non semplicemente sodisfatto alle apparenze, come reputavano e se ne contentavano i Tolomaici, ma di avere anche conseguita la vera e reale disposizione delle parti, di cui si compone la macchina mondana; non modo illorum phaenomena, inde sequantur, sed et siderum atque orbium omnium magnitudines, ordines et coelum ipsum connectat... Sono le apparenze, non i presupposti di questo o di quel filosofo dell' antichità, che indussero Copernico, lo dice egli stesso, ut experirer, an posito terrae aliquo motu, firmiores demonstrationes, quam illorum essent, inveniri in revolutione orbium coelestium possent. E dalle apparenze, positis motibus, quos terrae infra in opere tribuo, si dimostra la evidenza logica e la necessità fisica di ammettere il rivolgimento della Terra come vero e reale, ut in nulla parte possit trasponi aliquid, sine reliquarum partium, ac totius universitatis confusione.

Di contro a Copernico il nostro filosofo Toscano pone Tolomeo nei primi scritti, quando credeva che avrebbe potuto trattare sul serio e non per capriccio matematico delle opinioni dei due astronomi, « ai quali toccò in eccesso differenziarsi nell' intelletto dagli altri uomini ».

« Tolomeo, prima che applicarsi al satisfare alle apparenze, suppone, non come puro astronomo, ma come purissimo filosofo, anzi da gli stessi filosofi piglia, che i movimenti celesti sieno tutti circolari e regolari, cioè equabili; che il cielo sia di figura sferica; che la Terra sia nel centro della sfera celeste, sia essa ancora sferica ed immobile etc.; voltandosi poi all' inegualità che noi scorgiamo ne i movimenti e nelle lontananze de i pianeti, le quali pare che repugnino alle prime e stabilite supposizioni naturali, passa ad un' altra sorte di supposizioni, che ha per mira di ritrovar le ragioni, come, senza mutar le

prime, possa esser l'evidente e sensata inequalità nei movimenti delle stelle e nel loro appressamento e discostamento dalla Terra; per il che fare introduce alcuni movimenti pur circolari, ma sopra ad altri centri che quello della Terra, descrivendo cerchi eccentrici ed epicicli: e questa seconda supposizione è quella della quale alcuno potrebbe dire che l'astronomo suppone per satisfare i suoi computi, senza obbligarsi a sostenere che ella sia *re vera* in natura ».

I termini di confronto dei due sistemi, tra i quali Galileo si era eretto giudice, li troviamo già nelle brevi memorie, che correvano manoscritte, e nelle lettere a discepoli e a personaggi ecclesiastici, i quali tra loro se le comunicavano, fin da quando nei primi anni del suo ritorno in Toscana si vide costretto, o lo credè opportuno, a sostenere la sincerità delle sue opinioni e la purezza delle sue intenzioni. Le brevi scritture di quel tempo espongono in forma breve e succosa, e quando più urgeva di parlar chiaro a chi per lo più non era in grado d'intendere osservazioni tanto nuove e sottili, la parte, che prese il nostro filosofo nella definitiva soluzione della grande contesa, i concetti fondamentali che lo guidarono in tutta la sua opera scientifica. Se questi concetti gli richiamiamo alle dichiarazioni già citate del trattato *de motu gravium*, e al discorso indirizzato a Cosimo II, ci persuaderemo, che la parte presa da Galileo nella grave contesa riguarda il metodo, quam mathematici mei me docuerunt, ed ha per oggetto 1.° di mettere in evidenza le contradizioni a cui conducevano quei principii, sui quali riposa la Fisica Aristotelica, o, come direbbe Kant, di analizzare le idee, che s'incontrano nell'abituale procedere delle ricerche filosofiche; 2.° di sottoporre ad esame i giudizi, che ci formiamo nella esperienza comune e nelle osservazioni dirette a fine scientifico; 3.° di decomporre nei suoi primitivi termini le conclusioni, a cui perveniamo nei nostri giudizi, finchè non s'incontrino proposizioni evidenti, come si pratica nelle scienze dimostrative, cioè nelle matematiche. Se poi quei concetti fondamentali contenuti in brevi scritture e lettere a privati, destinate però le une e le altre ad essere divulgate in copie a mano, gli poniamo in rapporto con i Dialoghi dei *Massimi Sistemi* e delle *Nuove Scienze*, dovremo riconoscere la verità di questo fatto storico: per dimostrare « come potrà senza intoppo alcuno molto saldamente stabilire le sue conclusioni chi rettamente filosofi », prima di venire a questa dimostrazione, Galileo trovò necessario, far vedere e toccar con

mano « a quali angustie conducano i falsi principii della tradizione Aristotelica ».

E a quali angustie i falsi principii avessero condotto Tolomeo, lo fa vedere in una di queste brevi scritture, distinguendo quello, che il grande astronomo ha preso dai filosofi, e quello che ci ha messo di suo nel comporre il celebre Opus magnum.

Prima di Tolomeo gli astronomi, come scrive Galileo, avevan fatto due sorte di supposizioni, e continuarono a farle anche dopo fino a Copernico, e potremmo aggiungere che queste due supposizioni continuarono a farle fino a che non fu riconosciuto per vero il sistema di Copernico. « Due sorte di supposizioni hanno sin qui fatto gli astronomi; alcune son prime e riguardanti all'assoluta verità in natura; (1) altre sono seconde, le quali sono state imaginate per render ragione delle apparenze ne i movimenti delle stelle, le quali apparenze mostrano in certo modo non concordare con le prime e vere supposizioni (2) ». Le due sorte di supposizioni, di cui parla in questo luogo il Galileo, son quelle stesse, che a' nostri giorni ricordava lo Schiaparelli riferite dal commentatore Simplicio: « appartiene alla teoria fisica il ricercare la essenza, le cause e le potenze efficienti; invece l'astronomia non si occupa di quelle prime cose, ma ricerca le figure, le grandezze e le distanze della Terra, della Luna e del Sole; »... per le quali investigazioni le occorre l'aiuto dell'aritmetica e della geometria.... Incapace di sollevarsi alla contemplazione dell'essenza delle cose, si limita a dimostrarne le circostanze esterne.... rappresentando, per esempio, l'anomalia nel moto della Luna, del Sole e

---

(1) Per evitare incertezze o contestazioni è necessario che facciamo, a proposito delle supposizioni prime e vere, di cui Galileo parla nella breve scrittura, da cui togliamo queste osservazioni, un'avvertenza. Per supposizioni riguardanti l'assoluta verità in natura, che cosa intenda, lo espone ampiamente nel Dialogo dei Massimi Sistemi: a pagina 38 (edizione nazionale) dice di Aristotele: « uscendo, per così dire, dal mondo sensibile, e ritirandosi nel mondo ideale, comincia architettonicamente a considerare, che essendo la natura principio di moto, conviene che i corpi naturali siano mobili di moto locale ». A pagina 42 aggiunge: « ma avendo più la mira a terminare e colpire in uno scopo, prima nella mente sua stabilitosi, che dove dirittamente il progresso lo conduceva, interrompendo il filo ci esce trasversalmente a portar come cosa nota e manifesta.... »; e qui annovera alcuni principii della Fisica Aristotelica, che contrastavano alla esperienza e alla evidenza delle proposizioni dimostrative. In questa breve scrittura destinata, come osserva il prof. Favaro, a correre per le mani di prelati e cardinali, parla di principii naturali indeterminatamente, senza indicare, come accenna nel Dialogo dei Massimi Sistemi, quali sien comuni a Platone e ad Aristotele, nè spiegare in qual modo gli concepisca e gli stabilisca il filosofo.

(2) Opere di Galileo, vol. V, a pag. 357.

dei pianeti per mezzo di eccentrici e di epicicli (¹) ». Le due sorte di supposizioni eran dunque come le premesse di un sillogismo, delle quali Tolomeo avea tenuto conto, per passare, come scrive il Galilei, « ad un'altra sorte di supposizioni, che ha per mira di ritrovar le ragioni, come, senza mutar le prime (cioè i principii della Fisica Aristotelica), possa esser l'evidente e sensata inequalità ne i movimenti delle stelle, e nel loro appressamento o discostamento dalla Terra ». Altra dunque è la parte, che ha la filosofia nel sistema di Tolomeo, e alla quale l'astronomo si è sottomesso, altra è la posizione che ha preso nella storia dell'astronomia il profondo erudito e il grande geometra. Nella questione astronomica, quale l'ha posta Tolomeo, c'è implicita la questione filosofica; anzi Tolomeo per render ragione « come possa esser la evidente e sensata inequabilità ne i movimenti delle stelle, senza mutare i presupposti principii della Fisica Aristotelica » ha subordinato la parte astronomica a quei principii della tradizione Aristotelica in due modi: nel primo modo pigliando come verità assoluta quel che aveva insegnato Aristotele, e di che parla Galileo nella prima giornata del Dialogo dei Massimi Sistemi (²) « che quanto ai moti retti in su e in giù, questi naturalmente convengono al fuoco ed alla Terra, e che però è necessario che oltre a questi corpi, che sono appresso di noi, ne sia un altro in natura, al quale convenga il moto circolare » ed altre proposizioni di questo genere. Sono premesse accettate e non discusse, e determinano quella dipendenza dell'astronomo dal fisico, di che ci ha informato lo Schiaparelli. Ma nel modo di concepire e di spiegare il mondo sensibile, e quindi anche i movimenti dei corpi celesti, Tolomeo e gli altri astronomi sottomettevano le loro osservazioni e le loro ipotesi in un'altra maniera alle dottrine Aristoteliche; e cioè, seguendo gl' insegnamenti dell'antico maestro, quali eran passati nella tradizione, anch' essi presupponevano, per quel che riguarda la formazione delle nostre cognizioni, che nei sensibili propri la specie o l' apparenza ci sia data *da esser verace*, e che nei sensibili comuni *l'oggetto comune il senso inganna*.

Questa dipendenza, nella osservazione dei fenomeni naturali, dalla teoria Aristotelica sulla formazione delle cognizioni, dette origine alle

---

(¹) I Precursori di Copernico, alla nota 88.
(²) Vol. VII, a pag. 42.

obiezioni e alle derisioni degli Aristotelici verso di Galileo, e suscitò in essi la più ferma persuasione che Galileo poteva essere un matematico più o meno abile, uno scopritore più o meno fortunato di nuovi pianeti, ma che fosse un filosofo, e come filosofo potesse convertire la ipotesi Copernicana in teoria *re vera* in natura, questo non lo avrebbero potuto ammettere.

Basti l'esempio di quell'Aristotelico, il La Galla, del quale abbiamo riferito la distinzione, che pone tra la cognizione del naturalista e la cognizione del matematico: mathematica consideratio a certa materia et subiecto praescindit....... naturalis vero et in materia et cum motu affectiones considerat, cuiusmodi primo et nostris sensibus et intellectui res ipsae se offerunt. Egli riconosce la grandezza di Galileo, e lo dice divino praeditus ingenio; e muove rimprovero a quelli de' suoi colleghi nell'insegnamento Aristotelico, i quali osavano mettere in dubbio, se non in ridicolo, l'uso del telescopio nella osservazione dei fenomeni celesti e le scoperte di nuovi pianeti. « Multi sunt, qui non modo persuaderi non curant, verum etiam ne persuadeantur impediunt, ac ne caeteris de recens apparentibus planetis aut de his phaenomenis asseverantibus credant, instrumentum decipere praedicant idque praestigiosum prorsus esse et fallax,.... de ipso tum ego tum etiam multi alii, neque stolidi sed accurati, viri, et qui ad haec experimenta contradicendi animo accesseramus, certissima et oculata fide cognovimus, operae praetium erit et supponere et referre.... (1) ».

Eppure anche questo sincero ammiratore di Galileo viene alle stesse conclusioni, a cui eran venuti il Delle Colombe, il Ceresio, il Di Grazia, e poi il Rocco ed altri più o meno balordi loro Colleghi nell'insegnamento filosofico, quando si tratta della corruttibilità dei cieli e della mobilità della Terra. E questo, per la ragione ricordata da Dante nella visione del Purgatorio, al Canto XXIX, quando i candelabri gli eran sembrati alberi d'oro, *che l' obbietto comun il senso inganna*. Scrive infatti, in conformità alla distinzione, che aveva fatto tra la consideratio mathematica e la consideratio naturalis: « communia sensibilia non huius aut illius certi et determinati quanti passiones sunt, ut propria sensibilia esse

---

(1) Opere di Galileo, Vol. III, a pag. 329.

necesse est.... inde fit, ut sensus nihil certi aut constituti de eis iudicare possit. Quam enim de his conceptionem iudicat cum uno proprio sensibili esse veram, cum altero invenit essi falsam.... ita circa ea quae primo inhaerent substantiae, et quibus mediis sensibilia propria substantiis accidunt, facile decipitur; ut cum iudicat magnitudinem, tum continuam tum discretam, figuram, motum et quietem, quae proiximae inhaerent substantiis, et quibus mediis reliquae affectiones substantiis accidunt, ut sapor, color, sonus, odor, et tangibiles qualitates. Quare et opinio circa haec vera et falsa esse potest, falsa, si cum decipiente sensu conspiret, et eius iudicium sequatur.... vera autem si rationis recte ratiocinantis, atque alium certiorem sensum sequentis, iuditio inhaereat.... aut rationis recte ratiocinantis ope corrigitur vel destituitur (1) ».

E dopo questa dichiarazione, con la quale ritorna ad Aristotele, per il modo, in cui ci formiamo la cognizione dei sensibili comuni, grandezza, figura, moto e quiete, conclude a sostegno e onore dell'antico maestro, che degli errori in cui cade Galileo circa la uguaglianza o disuguaglianza della materia sublunare e celeste, e in generale della corruttibilità dei cieli, la colpa non è exparte organi et teloscopii perspicilli, ut aliqui dixerunt; sed ratione obiecti, quod aliter videri non possit, non ex distantia quam longissima, sed ratione luminis et opaci, ex quorum varia mixtione probabile est, haec phoenomena in orbe Lunae, de quibus disputationem instituimus, apparere (2) ».

È la stessa spiegazione, a cui si appiglia l'altro Aristotelico di minore ingegno e di minore cultura, il Rocco, e che abbiamo precedentemente ricordata; e tutte queste scappatoie, quelle di Antonio Rocco e quelle a cui nel Dialogo dei Massimi Sistemi ricorre spesso e in modo tanto comico Simplicio, sono imaginate « per salvare incorrotta, anzi intatta la dottrina di quel gran maestro, sotto la cui disciplina militar debbono quelli, che si danno ad investigare il vero ». Ed anche egli, il La Galla, per quanto ossequiosissimo a Galileo, quem omni humanitatis atque officii genere non minus quam doctrina ornatum, ac mei amantissimum agnosco (3), respinge le conclusioni, a cui eran dirette le sco-

(1) V. opere di Galileo, vol. III. a pag. 324.
(2) Vol. III, a pag. 325.
(3) Vol. III, a pag. 393.

perte di Galileo, e conclude le sue elucubrazioni: haec mire difficillima probabiliter disserere mihi visum fuit... atque haec phoenomena ex peripateticae philosophiae placitis ad certas causas referre tentabo.

Questi erano gl' impedimenti, che s' infrapponevano alla formazione delle scienze empiriche, le due sorte di supposizioni, le quali, accettate dagli astronomi, senza che le avessero esaminate, gli obbligavano ad ammettere conseguenze, delle quali non si sarebbero potuti render ragione, e a giudicare della posizione e dei movimenti dei corpi celesti non secondo quello che ad essi appariva, ma subordinatamente a quei principii, ai quali avevan dato la loro adesione.

L'Aristotelico insegnava come cosa nota e manifesta: « i moti retti in su e in giù naturalmente convengono al fuoco e alla terra, e però è necessario che oltre a questi corpi, che sono appresso di noi, ne sia un altro in natura, al quale convenga il movimento circolare, il quale sia ancora tanto più eccellente, quanto il moto circolare è più perfetto del moto retto.... Questa è la prima pietra, base e fondamento di tutta la fabbrica del mondo Aristotelico, sopra la quale si appoggiano tutte l'altre proprietà di non grave nè leggiero, d' ingenerabile, corruttibile ed esente da ogni mutazione fuori della locale etc. [1] ».

E l' astronomo accetta la distinzione tra materia celeste e materia elementare, quella esente da ogni mutazione fuori della locale, questa grave o leggera, mobile di moto retto in rapporto alle proprietà inerenti ai quattro elementi. E in risposta al La Galla, Galileo si contenta di osservare [2]: « non è da far gran fondamento sopra certi argomenti probabili, come quando si dice i movimenti più perfetti competere ai corpi più perfetti etc. perchè per simil ragione gli uccelli sarebbero più perfetti de gli uomini, il moto dei quali è volando etc. ».

E fra le molte contradizioni, a cui conducono i principii supposti « di assoluta verità in natura », cioè quelle che nella citata scrittura chiama prime supposizioni, dalle quali partivano gli astronomi, nel Dialogo dei Massimi Sistemi fa rilevar questa all' ingenuo Simplicio; « e che dite voi, sig. Simplicio? poco fa volevi che il moto semplice e il composto m' insegnassero quali siano i corpi semplici e quali i misti, ed

[1] Opere di Galileo, vol. VII, a pag. 42.
[2] Vol. III. a pag. 396.

ora volete che dai corpi semplici e dai misti venga io in cognizione di qual sia il moto semplice e quale il composto: regola eccellente per non saper mai conoscere nè i moti nè i corpi (1).

Quanto a quello, che Galileo chiama seconde supposizioni, « le quali sono state imaginate per render ragione dell'apparenze ne i movimenti delle stelle », gli astronomi erano stati costretti a imaginarle dal duplice modo, in cui, secondo Aristotele acquistiamo le cognizioni e formiamo la scienza τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι οὐ γάρ ταὐτὰ ἡμῖν τε γνώριμα καὶ ἁπλῶς. Altro è l'apprendere da sensato, altro il far degno d'intelletto ciò, che si apprende dai sensi; e, come abbiamo visto, l'Aristotelico Rocco le espressioni τὰ γνώριμώτερα ἡμῖν e τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ τὰ γνωριμώτερα le aveva ricordate a Galileo nella traduzione vulgata: ex sensibilibus facimus scientiam naturalem, et scibile est prius natura quam scientia. E questo veniva a dire: quel che si può e si dee sapere in modo assoluto della natura sensibile lo ha indicato e stabilito Aristotele, e sono i principii naturali, chiari e manifesti ἁπλῶς. Tale è la risposta di Simplicio a Galileo, che abbiamo già riferita (2); nel qual luogo, come abbiamo veduto, Galileo traccia la riforma speculativa, che assicuri della certezza del sapere scientifico, distinguendo il metodo della esposizione secondo un piano ideale, che il pensatore, o lo scrittore si è formato, dal metodo d'investigazione, col quale per la via dei sensi, della esperienza e delle osservazioni ci è pervenuto.

Invece gli astronomi, sempre a quanto ce ne informa Galileo, avevano accettati come indiscutibili i principii della Fisica Aristotelica, principii, che non erano se non conclusioni, alle quali Aristotele era pervenuto, o sarebbe dovuto pervenire per la via dei sensi, della esperienza e delle osservazioni. E a nessuno dei Tolomaici era venuto in mente di analizzare le conclusioni, poste dall'antico maestro come principii assoluti e derivanti dalla natura delle cose, per assicurarsi se egli avesse tenuto la via diritta, o se, come la pensava e come scriveva Galileo, ne avesse presa una traversa per uno scopo, a cui aveva la mira.

(1) Vol VII, a pag. 41.
(2) Vol. VII, a pag. 75.

Ed è a questo punto, che Galileo « passa a considerare internamente la natura del negozio (¹) ». Da un lato ci sono i principii, che costituiscono « l'assoluta verità in natura », dall'altro « le apparenze nel movimento delle stelle mostrano di non concordare con le prime e vere supposizioni ». Eppure si reputava necessario, e questo era l'ufficio proprio degli astronomi: « ritrovar le ragioni, come, senza mutar le prime, possa esser l'evidente e sensata inequalità ne i movimenti delle stelle e nel loro appressamento o discostamento dalla Terra ».

Tre adunque erano le questioni, che si presentavano a chi avesse voluto trattare della costituzione dell'Universo, argomento, « che tutti gli altri avanza in nobiltà tra i naturali apprensibili »; 1.° i principii naturali considerati, anche quelli imaginati da Aristotele, come esponenti l'assoluta verità in natura; 2.° la differenza nell'acquisto delle cognizioni e nella formazione della scienza tra sensibili propri e sensibili comuni; 3.° necessità « di ritrovar le ragioni, come, senza mutare le prime supposizioni riguardanti l'assoluta verità in natura, possa essere la evidente e sensata inequalità ne i movimenti delle stelle ecc. ». E a queste tre questioni corrispondono tre soluzioni diverse, quella di Tolomeo, quella di Copernico e quella di Galileo. Tolomeo accetta, come abbiamo già osservato, quali premesse delle conclusioni, a cui è riuscito, le supposizioni metafisiche della Scuola Aristotelica, tanto riguardo alle cause del moto, quanto riguardo alle cause dell'acquisto della cognizione, e della formazione della scienza; e ci era riuscito per un congegno geometrico tanto mirabile da diventare l'Aristotele dell'astronomia. E per mostrare come, accettate le due sorte di supposizioni, possa ammettersi la sensata inequalità ne i movimenti delle stelle, « introduce alcuni movimenti pur circolari, ma sopra ad altri centri che quello della Terra, descrivendo cerchi eccentrici ed epicicli ». E qui nella breve scrittura, ove pare che parli con riguardo verso Tolomeo, si limita a due avvertenze, delle quali la seconda è come il compimento della prima. Nella prima avverte, che l'ammettere movimenti pur circolari, ma sopra ad altri centri che quello della Terra, è una supposizione che « alcuno potrebbe dire che l'astronomo suppone

(¹) Vol. V, a pag. 357.

per satisfare a i suoi computi, senza obbligarsi a sostenere che ella sia *re vera* in natura ».

Nella seconda tratta di non in tutto intelligenti e versati in queste materie quelli, che si son lasciati persuadere che sia stata reputata non necessaria, anzi totalmente fittizia da Tolomeo e dagli altri astronomi gravi la ipotesi dei movimenti pur circolari, ma sopra ad altri centri che quello della Terra. Ed alle ragioni discorsive per far capire la necessità di dover realissimamente porre in natura movimenti pur circolari, ma sopra ad altri centri che quello della Terra, aggiungeva la testimonianza del senso, « mentre si veggono i quattro pianeti Medicei descrivere quattro piccoli cerchi intorno a Giove, remotissimi dal circondar la Terra (¹) ». E con queste due avvertenze intendeva distinguere la ipotesi di Tolomeo ammessa per satisfare ai computi astronomici, dalla ipotesi di Copernico, ritenuta da esso Copernico vera e necessaria in natura.

Nella ipotesi Tolomaica ravvisa questa contradizione: da un lato i moti circolari dei pianeti sopra ad altri centri che quelli della Terra si supponeva si potessero ammettere senza mutare i principii naturali stabiliti da Aristotele, ma però come un abile congegno geometrico per satisfare alle apparenze; dall'altro, secondo Galileo, solo quelli che si mostrano non in tutto intelligenti e versati in queste materie avrebbero potuto supporre che Tolomeo e altri astronomi gravi abbian reputata chimerica e favolosa, e l'abbian solamente introdotta in grazia dei computi astronomici, questa posizione dei moti circolari dei pianeti, sopra ad altri centri che quello della Terra.

Ora è da notarsi che la contradizione, accennata a proposito della ipotesi Tolomaica in questa breve scrittura, è più ampiamente spiegata nel Dialogo dei Massimi Sistemi; e da quanto se ne dice in quel dialogo, più che una contradizione nel sistema astronomico, apparisce evidentemente come conseguenza delle molte contradizioni, che s'incontrano nella Fisica Aristotelica.

« Voi, insieme con Aristotele » dice il Sagredo a Simplicio (²), « da principio mi separaste alquanto dal mondo sensibile per additarmi

(¹) Vol. V, a pag. 359.
(²) Opere di Galileo, vol. VII, a pag. 39, 40.

l'architettura con la quale egli doveva esser fabbricato, e con mio gusto mi cominciaste a dire che il corpo naturale è per natura mobile, essendo che si è diffinito altrove, la natura essér principio di moto.... Quanto poi al dichiararmi, quali egli intenda esser i movimenti e come ei gli determina da gli spazi, chiamando semplici quelli che si fanno per linee semplici, che tali sono la circolare e la retta solamente, lo ricevo quietamente.... Ma mi risento bene alquanto nel sentirlo restringere quello, movimento intorno al mezzo, e questo, *sursum et deorsum*, cioè in su e in giù; li quali termini non si usano fuori del mondo fabbricato, ma lo suppongono non pur fabbricato, ma di già abitato da noi..... Vedesi in oltre che Aristotele accenna, un solo al mondo esser il moto circolare, ed in conseguenza un solo centro, al quale solo si riferiscano i movimenti retti in su e in giù; tutti indizi che egli ha mira di cambiarci le carte in mano, e di volere accomodare l'architettura alla fabbrica, e non costruire la fabbrica conforme a i precetti dell'architettura; chè se io dirò che nell'università della natura ci posson essere mille movimenti circolari, ed in conseguenza mille centri, vi saranno ancora mille moti in su e in giù ».

Nel Dialogo volle chiaramente significare quello, che nella scrittura qui citata accenna come differenza tra la ipotesi di Tolomeo e la ipotesi di Copernico, che « la fabbrica del mondo Aristotelico » non riposa sopra supposizioni che sieno tutte ugualmente sicure. La supposizione comune a Platone e ad Aristotele, che il moto è il principio della natura, qui la qualifica, parlando consueto sermone, qui possit recipi ab omnibus, l'assoluta verità in natura; e contro gli Aristotelici e i teologi, i quali pretendevano che la ipotesi Copernicana fosse stata imaginata come quella di Tolomeo per satisfare alle apparenze, afferma risolutamente che la mobilità della Terra e la stabilità del Sole è stata dedotta dalla prima e necessaria posizione in natura, ed è la supposizione comune a Platone e ad Aristotele, che il moto è principio della natura [1]. Al contrario la ipotesi di Tolomeo è dedotta da due supposizioni erronee della Fisica Aristotelica; 1.° che nella università della natura vi abbia un solo centro, 2.° che il moto locale dipenda dalla natura delle sostanze celesti e sublunari; e quindi la cognizione che ci possiamo formare della realtà

(1) Vedi vol. V, 357.

consegua non dall'ordinare le apparenze percepibili secondo il discorso della ragione, ma dal collegare i sensibili propri e i sensibili comuni in conformità a quei due presupposti principii della tradizione Aristotelica.

Nella questione della mobilità o quiete della Terra o del Sole, lo Schiaparelli, abbiam visto, dichiara che i due sistemi, il Tolomaico e il Copernicano, potevano adattarsi a rappresentare egualmente bene i fenomeni; geometricamente erano uguali fra loro. Ed anche per Galileo, « avvenga che essendo per sua natura tanto il suppor l'una posizione quanto l'altra, cioè il far andar intorno la Terra o i cieli, accomodata per i calcoli particolari », Copernico, « quando viene a cotali calcoli lascia la posizione necessaria in natura e ritorna alla vecchia, come più accomodata e facile ad esser appresa e come destrissima ancora per gli stessi computi. Ma se noi ben consideriamo tra quali spezie di ipotesi riponga il Copernico la mobilità della Terra e la stabilità del Sole, egli la ripone tra le posizioni prime e necessarie; poi che agli astronomi egli aveva dato satisfazione per l'altra strada, e solo si applica poi a questa per satisfare al problema massimo naturale (¹) ».

In questa scrittura destinata a passare per le mani di teologi per consuetudine e per dovere della loro professione attaccati alla filosofia scolastica, si guarda bene dal mettere in discussione i principii fondamentali della metafisica di Aristotele a proposito di una opinione « reprobata dal Principe della filosofia corrente ». Anzi « nelle considerazioni, le quali saranno solamente generali, e atte a poter esser comprese senza molto studio e fatica anche da chi non fosse profondamente versato nelle scienze naturali ed astronomiche », si richiama ai principii della fisica Aristotelica « riguardanti l'assoluta verità in natura », senza distinguere, come poi farà nel Dialogo dei Massimi Sistemi, « il problema massimo naturale », di cui qui si fa cenno alla sfuggita, dalle supposizioni inventate da Aristotele « con la mira di andare a terminare e colpire in uno scopo, prima nella mente stabilitosi (²) ». È quella abitudine di dire e non dire, che fu necessaria a Galileo, nello stato di fatto dell'insegnamento scientifico e della politica di quel tempo, per far manifesto a chi fosse stato in grado d'intenderlo il suo pensiero.

(¹) v. vol. V, alle pag. 357.
(²) Vol VII, a pag. 42.

L'abitudine l'aveva contratta per ripararsi come avrebbe potuto meglio, dalle animosità dei colleghi e dalle persecuzioni dei teologi; e si trovò costretto ad uniformarvisi anche quando aveva sperato di poter filosofare liberamente, come apparisce evidentemente da queste brevi scritture, diffuse in quel momento terribile che si stava per prendere dal Sant' Uffizio una deliberazione sull' opera *De Revolutionibus orbium.*

Momento terribile per Galileo, come si comprende dalle sue lettere indirizzate al Picchena, e dal trattatello in forma di lettera a Madama Cristina. Costrettovi o consigliato che fosse, egli si era recato a Roma con intenzioni santissime, come lo aveva riconosciuto lo stesso Pontefice Paolo V; e che fossero santissime le sue intenzioni lo aveva già dichiarato da qualche tempo alla sua protettrice, la Granduchessa Madre, donna avveduta e scaltra, e degna di succedere al defunto consorte nella direzione politica del piccolo e debole Granducato. Fino dal principio che Aristotelici e teologi si erano levati fieramente avversi nella questione Copernicana contro a Galileo, questi di gran cuore si era sottomesso al prudente avvertimento della Granduchessa: « non poter mai la sacra scrittura mentire o errare, ma essere i suoi decreti di assoluta ed inviolabile verità (1) ».

E ossequiente a quella specie di sudditanza all'autorità ecclesiastica, a cui la Casa Medicea aveva assoggettato il suo dominio, « e sottoponendosi onninamente a Santa Chiesa », afferma e concede che la Chiesa abbia potestà di fulminar con la spada questa o quella opinione, e afferma pure e concede che sopra proposizioni, che non sono direttamente *de Fide* il sommo pontefice ritien sempre assoluta potestà di ammetterle o condannarle. Ma richiamandosi all' esempio e agli ammaestramenti dei Santi Padri osserva più volte di quanto pregiudizio, e quanto contro « il primario instituto della Chiesa cattolica sarebbe il volere dai luoghi della scrittura definire conclusioni naturali, delle quali o con esperienze o con dimostrazioni necessarie, si potrebbe in qualche tempo dimostrare il contrario di quel che suonano le nude parole » (2).

Questo era stato il pensiero, e l' aveva espresso a' suoi principi e protettori, quando chiese ed ottenne di recarsi a Roma per impedire uno

(1) Vol. V, a pag. 282.
(2) Vol. V a pag. 338.

scandalo, che ne sarebbe venuto alla Chiesa, qualora circa alla opinione Copernicana fosse stata presa una risoluzione senza ventilare e discutere minutissimamente tutte le ragioni dell' una e dell' altra parte, senza venire in certezza del fatto. E cioè il suo pensiero, o pretesto che fosse, quando si offerse, più o meno spontaneamente, alla Corte Medicea di recarsi a Roma era questo: che egli era stato mosso a difendere e sostenere la questione Copernicana « solo da zelo santissimo del vero e delle sacre lettere, e della maestà, dignità ed autorità, nella quale ogni cristiano deve procurare che siano mantenute (1) ». Perchè se « non è chi dubiti che il sommo pontefice ritien sempre assoluta potestà sopra queste ed altre simili proposizioni di ammetterle o di condannarle, non è già in poter di creatura alcuna il farle esser vere o false, diversamente da quello che elleno per sua natura e *de facto* si trovano essere (2) ».

Zelo santissimo della religione, e desiderio di venire in certezza del fatto erano i motivi delle sue ricerche scientifiche, secondo che ne scriveva al Segretario Picchena, e come ne aveva assicurata la Granduchessa, deferente per sentimento religioso all' autorità della Chiesa, e remissiva per interessi politici alle ingiunzioni dei pontefici. Il concetto, che persuase i Medici a proteggere il loro filosofo, malgrado le invettive degli emuli, i reclami di frati e di vescovi e gli ordini delle Congregazioni pontificie, era l' insegnamento di San Tommaso, vigente nelle scuole, e riferito nella lettera alla Granduchessa; che « procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura sacra e la Natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio, ed essendo di più convenuto nelle Scritture (per accomodarsi all' intendimento dell' universale) dir molte cose diverse, in aspetto e quanto al nudo significato delle parole, dal vero assoluto; ma all' incontro, essendo la Natura inesorabile ed immutabile, e mai non trascendente i termini delle leggi impostegli come quella che nulla cura che le sue recondite ragioni e modi d'operare sieno esposti alla capacità degli uomini, pare, che quello, che gli effetti naturali o la sensata esperienza ci pone innanzi agli occhi, o le

(1) Vol. V a pag. 338.
(2) Vol. V a pag. 343.

necessarie dimostrazioni ci concludono, non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio, non che condennato, per luoghi della Scrittura, che avessero nelle parole diverso sembiante; poichè non ogni detto della Scrittura è legato ad obblighi così severi, come ogni effetto di natura, nè meno eccellentemente ci si scuopre Iddio negli effetti naturali che ne' sacri detti delle Scritture » ([1]).

Ma che dalla condanna d'una ipotesi astronomica potesse venire scandalo alla Chiesa, e che tale ipotesi potesse venir dimostrata come necessaria e cosa *de facto*, non lo comprendevano nè lo avrebbero potuto comprendere « quelle persone, alle quali spetta il deliberare sopra la pendente controversia » ([2]). Di venire in certezza del fatto ansioso più degli altri si era mostrato il Bellarmino, al quale da Paolo V fu poi rimesso il sentenziare se la ipotesi di Copernico fosse da condannarsi come contraria alle sacre lettere. Fin dal 19 aprile 1611, egli, il Bellarmino, aveva dimandato ai matematici del Collegio romano « notizia delle nuove osservationi celesti di un valente mathematico per mezzo di un istrumento chiamato *cannone* overo *ochiale*... Però desidero mi facciano piacere di dirmi sinceramente il parer loro... e le RR. VV. come esercitate nelle scienze mathematiche facilmente mi sapranno dire se queste nuove inventioni siano ben fondate, oppure siano apparenti et non vere ([3]) ». Ma quando si trattò di prendere una deliberazione se le scoperte di Galilei portavano, o no la prova *de facto* della mobilità della Terra, quelli che avvicinavano il potente cardinale si prendevan gioco del santissimo zelo del valente matematico, « affermando essere talmente in filosofia dimostrata la stabilità della Terra e mobilità del Sole, che ce ne sia sicura e indubitabile certezza; e che, all'incontro, la contraria posizione è così immenso paradosso e manifesta stoltizia, che in verun conto non è da dubitare che nè ora, nè in altro tempo sia non solo per poter esser dimostrata, ma che nè pure sia per trovar luogo nella mente di persona giudiziosa » ([4]).

E invano egli andava ripetendo: « quando fermati solamente sopra quello che a noi paresse il vero e certissimo senso delle Scritture, si

([1]) Vol. V a pag. 316.
([2]) Vol. V, a pag. 351.
([3]) Opere di Galileo, vol. XI, a pag. 87.
([4]) Vol. V a pag. 351.

passasse a dannar una tal proposizione senza esaminar la forza delle dimostrazioni, quale scandalo seguirebbe quando le sensate esperienze e ragioni mostrassero il contrario (1) » ? E gli avversari continuavano sempre a rispondere: « la dottrina di Copernico può agevolmente satisfare all'apparenze de' movimenti celesti ed ai calcoli e computi astrologici; ma non già che i medesimi che l'hanno supposta, l'abbino creduta vera *de facto* ed in natura. Onde concludevano potersi sicuramente venire all'esecuzione del dannarla (2) ».

E con estrema ambascia del Galilei la Sacra Congregazione dell'Indice con decreto del 5 marzo 1616 dannava come eretica e contraria alle Scritture la dottrina Pitagorica della mobilità della Terra e stabilità del Sole, insegnata da Niccolò Copernico nel libro *de Revolutionibus orbium coelestium.*

VII.

Del contegno nel sostenere le proprie dottrine, biasimato per diversi intendimenti da molti, e dei meriti, anche questi messi da taluno in dubbio, di Galileo, non potremmo formarci un giudizio esatto e sicuro, se non prendessimo in minuto esame lo stato del suo animo in quei tempi di reazione politica e di cieca sottomissione dell'autorità politica all'autorità religiosa. Due sentimenti lo dominavano, e furono la causa della sua gloria e della sua angosciosa e travagliata esistenza; l'ardore dell'Umanista per la formazione del sapere scientifico, e la fiducia illimitata ne' suoi principi naturali, che l'avrebbero potuto sostenere nella sua contrastata impresa. Fino dal 1597, scrivendo al Matematico dell'Imperatore, deplorava nostri saeculi miserias: mirabile enim est, adeo raros esse veritatis studiosos, et qui non perversam philosophandi rationem prosequantur. E fin da quel tempo dichiarava quod in Copernici sententiam multis abhinc annis venerim, ac ex tali positione multorum etiam naturalium effectuum caussae sint a me adinventae, quae dubio

(1) Vol. V, a pag. 364.
(2) Vol. V, a pag. 351.

procul per comunem hypothesim inexplicabiles sunt ([1]). Nella lettera al grande Matematico parla di Copernico, loro comune maestro, praeceptoris nostri, e dichiara che seguendo la nuova posizione di lui è riuscito a risolvere molte questioni di scienze naturali, che eran rimaste inesplicabili finchè si seguivano altri presupposti. E con queste parole alludeva chiaramente al metodo, quam mathematici mei me docuerunt, e secondo il quale si dovevano ordinare, come avevano fatto Archimede e Copernico, i fenomeni naturali, respingendo per conseguenza le supposizioni filosofiche, sulle quali era basata la fabbrica Aristotelica.

Due mesi prima di essersi rivelato a Keplero suo compagno « in Copernicana haeresi », aveva scritto a Jacopo Mazzoni, ricordandogli « i primi anni della nostra amicizia e le questioni che disputavamo con « tanta giocondità insieme ». Ed anche da questa lettera si trae indiscutibilmente la prova che fin da' suoi primi anni si era indotto a ritenere, nella spiegazione dei fenomeni naturali, come vera la parte Platonica. E sebbene, come insegnante, fosse costretto a contenersi entro i limiti prescritti dagli Statuti Universitari, negli amichevoli colloqui, come lo dimostra alla evidenza questa amichevole effusione, fin d'allora combatteva i principii sostenuti con vigoria e difesi con fierezza da' suoi colleghi. Scrivendo a un Aristotelico, al quale era unito per affetto e riconoscenza, ci scherza amorevolmente, e con bel garbo lo motteggia, da prima della sua ostinatezza nel dar ragione all'antico maestro anche dove questi aveva torto, di poi dell'abitudine, propria del resto ai dotti di professione, di passare il tempo in vane dispute « per dar campo ai discorsi, oppure per mostrare il suo felice ingegno potente anco a sostenere quando gli piacesse il falso ». Scrivendo invece al Matematico dell'Imperatore non può trattenersi dal disfogare tutta l'amarezza del suo animo: la iniquità dei tempi non gli consente di dire quello che pensa, la malvagità degli uomini l'obbliga a tener nascoste le sue dottrine perchè contrarie alla filosofia comune. E in questa lettera del 5 agosto 1597 parla delle sue scoperte e de' suoi ritrovati, come ne parlerà in data del 10 maggio 1610, scrivendo a Belisario Vinta. Peraltro col Keplero si rammarica di doverle tenere nascoste queste sue dimostrazioni scien-

([1]) Opere di Galileo, vol. X, a pag. 68.

tifiche, per paura delle opinioni volgari, multas conscripsi et rationes et argumentorum in contrarium eversiones, quas tamen in lucem hucusque proferre non sum ausus; al Ministro del Granduca invece menziona apertamente « la scienza nuova e da me ritrovata fin dai suoi primi principii ([1]) »; e lo informa che dopo aver fatto 3 lezioni pubbliche in materia dei 4 pianeti Medicei nello studio di Padova, ha vinto la crudeltà e la ostinazione di quei colleghi medesimi, che erano stati acerbissimi impugnatori e contrari assertori alle cose da lui scritte. Nel 1597 aveva scritto al Keplero: auderem profecto meas cogitationes promere, si plures, qualis tu es, exstarent: at cum non sint, huiusmodi negotio supersedebo; nel 1610, esultando per le sue nuove osservazioni, ringrazia Dio « di poter con segno tanto singolare scoprire al mio Signore la devozion mia et il desiderio che ho che il suo glorioso nome viva al pari delle stelle..... Voglio, all' imitazion degli antichi sapienti, li quali tra le stelle riponevano gli eroi più eccellenti di quella età, inscrivere i nuovi pianeti dal nome della Ser.ma S. A. ([2]) ».

Come si vede, nei suoi colleghi di Padova aveva trovata quell' avversione per le sue dottrine, come nei colleghi di Pisa, dai quali aveva creduto bene di allontanarsi. In quegli anni, che eran corsi dal 1597 al 1610, e lo apprendiamo dal carteggio ([3]), aveva creato quella scienza nuova, della quale dà informazione al Vinta, proseguendo i suoi studi sul moto cominciati a Pisa nel combattere i principii di Aristotele e sostenere il sistema di Copernico ([4]). Di questa scienza nuova, che ci potesse essere, e che ci avesse pensato Galileo, gli Aristotelici non se n' erano accorti, e quando pure se ne fossero accorti, non ne avrebbero fatto caso, perchè non sarebbero arrivati ad intenderla. Quello che faceva *impazzire gli Aristotelici, ch' hanno creduto sinora tante bugie*, son parole di un frate, astronomo e ammiratore di Galileo, erano le osservazioni sulla nuova stella del 1572, che non si potevano spiegare con le

---

([1]) Vol. X, a pag. 352.
([2]) Vol. X, a pag. 283.
([3]) Vedi la lettera a Paolo Sarpi, vol. X, a pag. 115.
([4]) Vedi Galilei und sein Kampf für die Copernicanische Lehre von Emil Wohlwill, erster Band. Hamburg und Leipzig, 1909, a pag. 105 e segg.

vecchie teorie (1); e quello che mise il campo a rumore, fu, com'è noto, il Nuncius Sidereus.

E però per comprendere come si formasse la mente di Galileo e rendersi ragione del suo contegno nelle varie fasi della sua vita, e de' suoi meriti di pensatore, è necessario distinguere 1.° come si possa concepire il fatto, e quando esiste il fatto, non è in poter di creatura alcuna il farlo esser diversamente da quello che si trova essere, 2.° le conclusioni ottenute per la via dei sensi, della esperienza e delle osservazioni, 3.° le supposizioni filosofiche, riguardanti l'assoluta verità in natura, come Galileo chiama i principii speculativi.

Del come potessimo assicurarci delle conclusioni per la via dei sensi, della esperienza e delle osservazioni, e in questo consisteva il nuovo problema speculativo, Galileo non trovò chi se ne desse pensiero. Intorno a quelle supposizioni riguardanti, secondo la espressione di Galileo, l'assoluta verità, come ci possiamo pervenire, e come ci possiamo assicurare che ad esse si conformino le apparenze sensibili, Aristotele, secondo le opinioni dei filosofi ufficiali e dei teologi, aveva detto l'ultima parola. Contro ad Aristotele è vero che si eran levati gli Umanisti, ma al tempo di Galileo le dottrine dello Stagirita erano imposte nelle Università e dalla Chiesa; e Galileo, come vedremo a suo luogo, da prima fu ammonito dal Bellarmino a nome e con l'autorità di Paolo V, e poi condannato da Urbano VIII, non perchè dissentisse dalle credenze religiose, ma perchè nelle sue conclusioni naturali si era allontanato dalla filosofia comune. Questa è la questione, che va esaminata minutamente; che la ipotesi di Copernico non sarebbe stata condannata se Galileo non avesse dimostrato che era fondata su principii speculativi opposti a quelli, sui quali riposava il sistema Tolomaico. E se in generale, a eccezione dello Schiaparelli e di pochi altri, non si è distinta la posizione di Galileo da quella di Copernico, ciò è avvenuto, perchè all'andamento delle persecuzioni e del processo di Galileo non si è posto mente quanto sarebbe stato necessario. Gli scienziati hanno ammirato, in generale, in Galileo il geometra, o come anche lo hanno designato, il filosofo sperimentale; tra i filosofi il solo Spaventa ai

(1) V. volume X, a pag. 117.

grandi innovatori del pensiero speculativo all'epoca della Rinascenza ha aggiunto il nome di Galileo. Alle conclusioni, a cui si perviene per la via dei sensi, della esperienza e delle osservazioni, quelle, a cui era pervenuto Copernico, Galileo ha dimostrato che erano in diametrale opposizione con le supposizioni filosofiche, cioè con quei principii naturali di Aristotele da lui ricordati al principio del Dialogo dei Massimi Sistemi. Di quei principii Aristotelici, accettati da Tolomeo e da' suoi continuatori, Galileo pone in chiara luce le contradizioni. E dimostra che l'*a priori*, di cui parla Simplicio, i principii naturali chiari e manifesti, non sono se non esperienze incompiute, universalizzazioni fantastiche; e del metodo matematico seguito da Archimede e da Copernico nella spiegazione dei fenomeni naturali rende ragione, richiamandosi alla speculazione Platonica per quello che riguarda la conoscenza del mondo sensibile.

Questo è il merito di Galileo, la causa delle sue scoperte e la ragione della sua grandezza, d'aver ritrovato i fatti e stabilito l'ordine dei fenomeni nella realtà sensibile, ritirandosi in quel mondo ideale, nel quale si era ritirato Aristotele, quando pose il moto quale principio della natura, e dal quale Platone contempla il *Componitore della fabbrica mondana*. Ma di queste meditazioni, alle quali Galileo si era consacrato fino dai primi suoi studi sopra Archimede, e quando agognava a succedere nella cattedra di matematiche al padre Fantoni, nulla trapelava presso il volgo dei dotti; solo le sue osservazioni sensate relative ai corpi celesti destarono rumore intorno al suo nome. E in seguito alla fama, che andava acquistando con le sue osservazioni sulle nuove stelle, e specialmente dopo la scoperta dei satelliti di Giove, i principi Medicei si ricordarono del matematico di Pisa, lasciato partire inonoratamente dal loro dominio a cercare altrove la sua fortuna. E per riacquistarlo, quando con le sue scoperte era divenuto il primo matematico della Cristianità, gelosi della gloria, ond'era venuta la loro famiglia in onoranza e in potenza, di Mecenati, continuarono per diversi anni amichevoli trattative, finchè a Galileo non riuscì di ottenere, assoggettandosi alla protezione de' suoi principi naturali, quello che era ne' suoi voti, indipendenza da' suoi ringhiosi colleghi, e « ozio e comodità di potere tirare a fine le mie opere, senza occuparmi in leggere (1) ».

---

(1) Vol. X, a pag. 350.

« Vorrei che i libri miei, indirizzati sempre al Ser.mo nome del mio Signore, fussero quelli che mi guadagnassero il pane ». Questo disegno « di condurre a fine i frutti delle fatiche di tutti i miei studii passati, dai quali posso sperarne qualche gloria », aveva suscitato quel sentimento di devozione e di sottomissione ai suoi principi naturali, che fu la causa della sua rovina. Poichè col chiamarlo a Corte col titolo di matematico e filosofo di S. A. Serenissima, come lo avevan sottratto dalle malignità dei professori universitari, così si era figurato che i suoi protettori avrebbero avuto autorità e potere di sostenerlo contro le fatue accuse di frati ignoranti e di teologi non versati nelle scienze naturali ed astronomiche. E con quale riverenza e devozione verso i suoi principi accettasse le testimonianze di considerazione e di benevolenza, che questi gli dimostravano, lo scriveva al Segretario Vinta: « le parole della lettera da parte di Madama Ser.ma mi hanno messo in gran confusione, e promossomi dubbio che l'aggradire che facessero loro Altezze Ser.me la mia venuta in Toscana ed il mio frequentare la Corte, fusse solamente un trabocco della somma benignità et umanità di quelle, col quale e non senza qualche lor tedio, si degnassero di concedere un poco di cibo al famelico mio desiderio, che vanamente mi trasporta ad insinuarmi nella servitù di quelle: ma non già perchè dal mio servizio, utile alcuno, comodo o diletto a loro Altezze ne provenga (1) ». Il desiderio d'insinuarsi nella loro servitù, un servizio da rendere ai suoi padroni, che riuscisse di comodo o di diletto a loro Altezze... sono espressioni che a quel tempo si dovevano adoperare. Fanno però pietà trovarle negli scritti di un Galileo; ma più ancora muovono a pietà le smancerie prodigate a un ragazzo di 13 o 14 anni, « che già come nascente sole per tutto l'occidente risplende (2) ». E appunto sul tema di questo sole nascente scriveva al suo scolaretto, il figlio del Granduca Ferdinando e di Madama Cristina, in data del 29 dicembre 1605: « prima ho voluto per via di confidentissimi amici e padroni inviarli dovuti segni di reverenza, che direttamente comparirgli avanti, parendomi di non dovere, lasciando le tenebre della notte, assicurarmi di fissare immediatamente gli occhi nella serenissima luce del sole oriente, ma di

(1) Vol. X, a pag. 211.
(2) Vol. II, a pag. 377.

andargli prima assicurando e fortificando con lumi secondari e riflessi. Ora che ho sentito aver V. A. S. ricevuti i miei umilissimi segni di devozione con quell' istessa benignità di aspetto, con la quale si degnò sempre di aggradire la mia presenzial servitù, vengo con sicurezza maggiore ad inchinarmeli e ricordarmeli per uno di quei fedelissimi e devotissimi servi, che a somma grazia e gloria si reputano di essergli nati sudditi; se non in quanto questo mio debito naturale precide la strada alla mia volontaria elezione di poter mostrare all' Altezza Vostra di quanto lunga mano io anteporrei il giogo suo a quello di ogni altro Signore, parendomi che la soavità delle sue maniere e la umanità della sua natura siano potenti a far che ciascheduno brami di essergli schiavo (1) ».

E a questa sottomissione, imposta dalle consuetudini e dal cerimoniale del tempo, si sottopone con animo tranquillo per ritirarsi nei sacri penetrali della scienza. L' uomo di Lettere per i principi di quel tempo era un oggetto di lusso, un ornamento dello Stato e della Corte; e da parte sua Galileo accettava di tornare dalla libera Venezia sotto i suoi principi naturali, a condizione che l' opera sua fosse di qualche utile, di comodo o di diletto alle loro Altezze. Nella libera Venezia. « ove ho di stipendio fermo fiorini 1000 l' anno in vita mia, e questi sicurissimi, venendomi da un principe immortale et immutabile », egli si sentiva oppresso da un giogo ancora più grave di quello, al quale andava a sottoporsi, e cioè dalle pastoie dell' insegnamento elementare tra colleghi invidiosi o malevoli, e dal mestierume delle lezioni private e del tener per guadagno gentiluomini in casa. E fin dai primi tempi del suo ritorno in Toscana orgoglioso della sua dignità, che lo poneva alla pari col Matematico dell' Imperatore, impresse nuovo impulso negli studi in questioni di scienze naturali tra i letterati di Firenze e i professori della Università di Pisa, sostenendo all' aperto ed in pubblico dottrine opposte a quelle di Aristotele. E appunto in occasione di una disputa con letterati di Firenze, « se il ghiaccio sia acqua rarefatta, o condensata », poca favilla suscitò grande battaglia, in apparenza quei contrasti tra i sostenitori di Aristotele e i matematici espositori della meccanica di Archimede, in realtà

(1) Vol. X, a pag. 153.

il conflitto definitivo tra i principii naturali della filosofia d'Aristotele e le nuove teorie sul moto locale. L'antico scolare, Cosimo II, assisteva anch'egli alle dispute del venerato maestro; anzi al suo principe e protettore Galileo attribuisce il merito di aver lodato lo scrivere come singolar mezzo per far conoscere il vero dal falso, e di aver incoraggiato lui, Galileo, a mettere in carta e pubblicare quel trattatello, a cui seguirono le ire e i risentimenti degli Aristotelici.

Il trattato, del quale era stato soggetto la disputa con alcuni letterati di Firenze, dette luogo a molte e inconcludenti repliche degli emuli e degli avversari, alle quali il padre Castelli e il Galilei stesso risposero con la beffe e lo scherno, mostrando il primo con minute analisi, il secondo con proposizioni recise e con le sue solite frasi scultorie, la loro ignoranza. Il peggio fu che per questa lunga serie di pubblicazioni, fosse per cocciutaggine o per malignità, gli Aristotelici messero il campo a rumore sulle conseguenze delle opinioni e delle scoperte di Galileo. Ed ecco in qual modo nell'animo del matematico e filosofo di Corte doveva sorgere il contrasto tra i due sentimenti, che lo dominavano, l'ardore di far palesi al mondo le dimostrazioni evidenti e necessarie della scienza, e il dovere di servire all'utile e al comodo de' suoi padroni. Alla tavola delle Serenissime Altezze, presenti tutti i componenti la famiglia Granducale, ed alcuni molto eccellenti signori filosofi dell'Università di Pisa, messo il discorso sui quattro pianeti Medicei, la Granduchessa madre, imbeccata da uno di quei molto eccellenti filosofi, portò la scrittura sacra in dispute di scienze naturali, proponendo il luogo di Giosuè in contradizione con la mobilità del sole. E alle osservazioni della Granduchessa madre aggiunse qualche replica la Serenissima Arciduchessa [1].

Come si vede, che ci fosse contradizione tra la scrittura e la spiegazione del moto locale data da Galileo in modo opposto ai principii filosofici di Aristotele, questo poteva parere e parve a dotti incaponiti nel loro insegnamento professionale, e alle due Serenissime donnicciole, intromettentisi in questioni scientifiche per attaccamento alle credenze tradizionali. A Galileo invece parve opportuno cogliere la occasione dell'apparente contradizione tra i decreti di assoluta ed inviolabile verità

(1) V. Volume V, a pag. 281, 2.

e le scoperte scientifiche per assicurare, e di averla assicurata è la gloria dell'epoca moderna, la superiorità della certezza scientifica sulle eventuali interpretazioni del testo bibbico, « Nissuna proposizione può esser contro la fede », aveva insegnato Sant'Agostino, « se prima non è dimostrata esser falsa: tamdiu non est contra fidem, donec veritate certissima refellatur: quod si factum fuerit, non hoc habebat divina Scriptura, sed hoc senserat humana ignorantia (¹) ». Ed aggiungeva: « Dal che si vede come falsi sarebbero i sentimenti che noi dessimo a' luoghi della Scrittura, ogni volta che non concordassero con le verità dimostrate: e però devesi con l'aiuto del vero dimostrato cercare il senso sicuro della Scrittura, e non, conforme al nudo suono delle parole, che sembrasse vero alla debolezza nostra, volere in certo modo sforzar la natura a negare l'esperienze e le dimostrazioni necessarie ».

Fermo in questa persuasione che non si può condannare una proposizione, se prima non è stata dimostrata falsa, era sicuro, che ove fosse nato un conflitto tra le dimostrazioni scientifiche e la interpretazione da darsi alle parole della Scrittura, i padri prudentissimi poco versati nelle scienze naturali e astronomiche, chiamati a deliberare, prima di profferire il loro giudizio avrebbero ascoltato gl'intendenti della materia. Tornato in Toscana per poter dedicarsi esclusivamente alla scienza, aveva reclamata e professata davanti a Cosimo II la libertà di filosofare; nè dubitò di venir meno alla sua dignità di scienziato, se per obbedire al cerimoniale di Corte, pose innanzi alle due Serenissime Donne il suo zelo della religione, e cioè che era risoluto a dimostrare la verità dell'ipotesi Copernicana per evitare uno scandalo alla Santa Chiesa. Potremmo anche aggiungere, come risulterà da una accurata e minuta considerazione de' suoi scritti e della sua condotta, che il suo dissenso dai teologi da prima, e poi dal Bellarmino e dagl'Inquisitori della eretica pravità, non fu mai da Galileo giudicato quel tale conflitto tra la scienza e la fede come apparve dopo il Decreto e la condanna del Sant'Uffizio, e com'è stato ritenuto nella Storia. Nella mente di Galileo le persecuzioni, che ebbe e la condanna che subì, non furono se non un episodio della prepotenza di quei tempi calamitosi; da parte

---

(¹) Vol. V. à pag. 339.

de' suoi avversari la presunzione degl' ignoranti non in grado di distinguere la evidenza e la necessità delle sue dimostrazioni, da parte sua il processo dialettico del pensiero, che avrebbe cacciato di nido le conclusioni fantastiche dell' Aristotelismo scolastico. Ed egli ben lo sapeva, che nel cammino da lui tenuto nello stabilire su basi diverse da quelle di Aristotele la certezza scientifica, nè i prudentissimi Padri, chiamati a deliberare, nè Quegli che non può errare lo avrebbero potuto seguire.

Poichè v' eran tre questioni, sulle quali indiscutibile e sincero era l' accordo tra Galileo e quelli de' suoi avversari, erettisi a giudici, e alla sentenza dei quali credevano dovere di coscienza uniformarsi le persone della Corte Toscana. E le tre questioni eran queste: 1.° non poter mai la Sacra Scrittura mentire o errare, 2.° sopra proposizioni, che non sono direttamente *de Fide*, il Sommo Pontefice ritien sempre assoluta potestà di ammetterle o di condannarle, 3.° non è in potere di creatura alcuna il farle queste proposizioni esser vere o false, diversamente da quel che elleno per sua natura *de facto* si trovano essere. Ed anche sopra un altro punto era eguale il consenso tra Galileo e i suoi avversari, che quando una proposizione si trovava esser vera per sua natura *de facto*, in tal caso sarebbe stato necessario riconoscere: 1.° che le parole della Scrittura, che hanno apparenza diversa dal vero, sono poste in tal guisa per accomodarsi alla capacità del volgo; 2.° che nelle proposizioni naturali e che non sono *de Fide* con gran diligenza è da considerare la differenza tra le dottrine opinabili e le dimostrative; e se la Chiesa ha potestà di proibire alcune proposizioni, non tutto quello che si può fare è sempre utile il farlo.

Ora la questione di Galileo nella sua controversia con gli Aristotelici e con i teologi sta tutta qui: che « trattandosi della mobilità o quiete della Terra o del Sole siamo in un dilemma di proposizioni contradittorie, delle quali per necessità una è vera, nè si può in modo alcuno ricorrer a dire che forse non sta nè in questo nè in quel modo » (1). Davanti al dilemma, che nella mente di Galileo presupponeva la possibilità della certezza scientifica, gli Aristotelici se la schermivano con l' autorità dell' antico maestro: quel che si può sapere dagli uomini lo

(1) Vol. V, a pag. 356.

aveva insegnato Aristotele, e nelle questioni ardue e remote dalla nostra apprensiva è necessario, come appunto aveva fatto Aristotele, attenersi al probabile.

Nè rifuggivano, specialmente il Bellarmino, dal considerare di quanta autorità abbino reputate le dimostrazioni necessarie e le sensate esperienze i dotti e i santi teologi: questo però in teoria; ma nel dissidio de' due Sistemi volevano il fatto, il dato sensibile, per indursi a dare alle parole della Scrittura un significato diverso da quello tradizionale.

Mostratemi il fatto in rerum natura, ed io riconoscerò che la ipotesi di Copernico non è contraria alla Sacra Scrittura, diceva il Bellarmino. E a tale dimanda Galileo poteva rispondere in due modi: nel primo in forma geometrica e secondo le più accurate osservazioni astronomiche, come aveva risposto il Copernico. « È vero che non è lo stesso il mostrare che con la mobilità della Terra e stabilità del Sole si salvano l'apparenze, e 'l dimostrare che tali ipotesi in natura sien realmente vere; ma è ben altrettanto e più vero che con l'altro sistema comunemente ricevuto non si può render ragione di tali apparenze. Quello è indubitabilmente falso, sì come è chiaro che questo, che si accomoda benissimo, può esser vero: nè altra maggior verità si può o si deve ricercare in una posizione, che il rispondere a tutte le particolari apparenze (1) ».

La risposta data da Galileo a' suoi avversari, dall'ammonimento, che ebbe dalla Granduchessa, fino al Decreto 5 maggio 1616, fu contenuta entro questi limiti.

È la risposta che aveva dato Copernico ai Tolomaici e che gli Aristotelici non avevano accettato. E non l'avrebbero potuta accettare se non coloro, che avessero compreso la falsità dei principii naturali, sui quali era stata basata la fabbrica mondana da Aristotele, e in luogo di questi principii non si fossero assicurati per via de' sensi, dell'esperienza e dell'osservazione, di conclusioni universali e necessarie.

Ora l'opera di Galileo in tutta la sua vita e in tutti i suoi scritti fu diretta a dare in questo secondo modo la risposta agli oppositori del sistema Copernicano, discoprendo e svelando le contradizioni, in cui

(1) Vol. V, a pag. 369.

davanti alla esperienza cadevano i seguaci della Fisica Aristotelica; e insegnando per quale via si potesse nella scienza giungere a conclusioni, alle quali si conformassero i fatti del mondo sensibile.

Fin da quando col suo teorema del centro di gravità di un pezzo della piramide aveva dato prova del suo acutissimo ingegno al Clavio, a Guidubaldo Del Monte, al Coignet, al Moleto, Galileo si era proposto d'investigare, servendosi del metodo risolutivo, se le conclusioni, a cui era pervenuto Copernico, potessero avere il loro riscontro in rerum natura. E nello scritto giovanile *de Motu gravium*, e nel Discorso su le cose, che stanno in su l'acqua, aveva mostrato quanto profonda conoscenza avesse della filosofia antica, e come per effetto di questa conoscenza avesse dichiarato e dimostrato falsi i principii d'Aristotele, che il moto locale deriva da proprietà inerenti alle sostanze composte di materia e di forma nello studio delle cose naturali; e già lo aveva accennato a Keplero. Ed è fuori di ogni dubbio, che fino da quel tempo, applicava il metodo, quam mathematici mei me docuerunt; ed era il metodo adoperato da Platone nella spiegazione della fabbrica mondana.

Questo va detto per dimostrare che quando nei primi studi delle matematiche acquistò per merito del padre Filippo Fantoni la certezza del Sistema Copernicano, Galileo si rivolse a ricercare con l'esame delle dottrine filosofiche qual conto si dovesse fare dei due principii fondamentali della tradizione Aristotelica, sulla natura delle sostanze e sulla formazione delle cognizioni. E ciò nell'intento di dar compimento alla ipotesi Copernicana, basandola su principii naturali, diversi da quelli della metafisica d'Aristotele. Quando però non si trovò più a contrastare co' suoi colleghi, ma dietro i perentori avvertimenti della sua padrona e protettrice fu costretto a mettersi in guardia verso l'autorità ecclesiastica, egli non osò più prender di punta gli Aristotelici nè i principii metafisici del loro maestro. E dal vedere la risposta che in data 7 luglio 1612 gli manda il Cardinal Conti sulla questione: se la Scrittura Sacra favorisca a' principii di Aristotele intorno alla costituzione dell'universo, si comprende perchè in quel tratto di tempo, in cui fu alle prese con l'autorità ecclesiastica dal 1612 al 1616, non insista nelle sue confutazioni dell'Aristotelismo scolastico per non irritare di più i teologi, anche i più benevoli verso di lui, tutti attaccati di pece scolastica.

Di questo contegno fu causa la sottomissione a' suoi padroni e protettori, dei quali aveva accettato, diciamo la brutta parola, esatta per quei tempi, il servizio, a condizione che l'opera sua riuscisse loro di utile o di comodo. Ma persistendo nel suo animo l'ardore dell'Umanista di dare pubblicità alla scienza nuova da lui ritrovata, s'adattò a giocar d'astuzia, a far la commedia nei due successivi periodi della sua vita; prima del decreto del Bellarmino dichiarando esser mosso nel difendere la teoria di Copernico dallo zelo di evitare uno scandalo alla santa Chiesa, e dopo il Decreto, come scriveva all'Ingoli, e come poi ripeteva nel Dialogo dei Massimi Sistemi, nell'*avviso al discreto lettore*, di non intraprendere quest'impresa « per pensiero, o disegno ch'io abbia di sollevare e tenere per vera quella proposizione; ma per mostrare agli eretici che noi cattolici non per difetto di discorso naturale, ma per riverenza che portiamo alle Scritture e per zelo della religione restiamo nell'antica certezza insegnataci da' sacri autori ».

Valgano queste osservazioni, come preliminari alla questione, che forma il soggetto della presente scrittura — la formazione della scienza per opera di Galileo, e il problema speculativo. — Fin dai primi suoi studi in quel contrasto tra gli Aristotelici, prepotenti nella Università di Pisa, e quelli tra i colleghi, studiosi delle dottrine Platoniche, e un illustre cultore delle matematiche, il Fantoni, Galileo si era proposto l'ufficio di dimostrare la falsità dei principii naturali di Aristotele dietro la guida di Archimede e in conformità di alcune supposizioni di Democrito. E d'altra parte l'esempio di Platone lo aveva ammaestrato a collegare in rapporti costanti le apparenze sensibili per riuscire a conclusioni universali e necessarie nel dominio delle questioni naturali. Tali sono i due punti fondamentali della speculazione moderna: la esclusione degli universali fantastici, come opportunamente lo Spaventa chiamava i preconcetti della scolastica, e il discorso della ragione, come Galileo denomina le funzioni intellettuali, alle quali « rationabilissimum est quod naturalis effectus confirmetur [1] ».

Nella lettera a Madama Cristina dichiara che non intende d'ingaggiar lite con nessuno, ma soltanto di eccitare altri a qualche avvertimento

---

[1] V. Opere di Galileo, vol. III, a pag. 333, nota 8.

utile per Santa Chiesa circa il determinar sopra il sistema Copernicano, per non obbligare alcuno a dover sostenere per vere queste o quelle conclusioni naturali, delle quali una volta il senso e le ragioni dimostrative e necessarie ci potessero manifestare il contrario (1) ». Con questa temperanza procede in tutte quelle scritture da lui composte con una certa aria di supplicante « contro calunnie e persecuzioni che si estendono a tentar di offendermi con macchie che devono essere e sono da me più aborrite che la morte (2) ».

Nella scrittura citata, dove espone alcune considerazioni generali per determinare la differenza tra la ipotesi Tolomaica e quella Copernicana, non si richiama neppure, come fa nella lettera a Madama Cristina, alle molte ragioni attenenti ad effetti naturali, che riprovano le ragioni di Aristotele e confermano la posizione di Copernico; ricorda soltanto, 1.° che secondo Tolomeo esistono movimenti circolari di pianeti sopra altri centri che quello della Terra, e a questo rispondevano gli Aristotelici: Mathematici omnes constituunt eccentricos et epicyclos .... sed falsa pariter et impossibilis est haec eccentricorum et epicyclorum positio. E Galileo: bene dicis; sed multo minus erit vera positio illa, quae nullo pacto coelestibus motibus accomodatur: positio itaque eccentricorum potest esse non vera, sed positio simplicium concentricorum est assolute falsa et impossibilis. (3). E in secondo luogo osserva: « se la stabilità della Terra e mobilità del Sole è *de facto* vera in natura, e assurda la contraria posizione, come si potrà ragionevolmente dire che meglio si accordi all'apparenze manifeste visibili e sensate, nei movimenti e costituzioni delle stelle, la posizione falsa che la vera? » E gli Aristotelici a ripetere che anche il sistema di Copernico « è stato fatto *ex suppositione*, non già che i medesimi, che l'hanno supposto, l'abbino creduto per vero *de facto* (4) ». E quando si trovavano a mal partito invocavano i principii della Fisica Aristotelica e la spiegazione, che la tradizione delle Scuole adduceva, della formazione delle nostre cognizioni.

---

(1) Vol. V, a pag. 314, 320.
(2) Ivi, a pag. 310.
(3) Vol. III, a pag. 338.
(4) Vol. IV, a pag. 356, 352.

Galileo stesso porgeva occasione alle repliche degli Aristotelici con l' evitare, in questo periodo di minacciata censura, controversie da lui reputate pericolose, circa la validità dei principii naturali dell' antico maestro, e circa la formazione del sapere scientifico. Quando diceva che col sistema comunemente ricevuto non si poteva render ragione delle apparenze, affermava quello, che già tutti gli Aristotelici avevano ammesso; piuttosto avrebbe dovuto confutare, come l' aveva confutata negli scritti giovanili, la distinzione tra sensibili propri e sensibili comuni, e dimostrare a quel modo che lo farà nel Saggiatore, nel Dialogo dei Massimi Sistemi e nelle Scienze nuove, come la percezione, il concetto, la conclusione sia opera e produzione del soggetto. Si raccomanda e si affatica a ripetere: che per utile di Santa Chiesa sia con somma severità esaminato ciò che sanno e possono produrre i seguaci della dottrina Copernicana; che si procuri di venire in certezza di quel che è dubbio; e che per ciò non si disprezzi quello dove si veggono inclinare, ed avere inclinato grandissimi filosofi e astronomi. Ma i teologi rispondevano: nec defansoribus istis tempus eget; e il Delle Colombe, e dipoi il Rocco lo deridevano come inetto alle speculazioni filosofiche, e che si era messo a fare il matematico perchè non si sentiva in grado d' intendere Aristotele. E Galileo si guardava bene dal ricordare a' suoi persecutori e a' suoi detrattori, che nel *de Motu* e nel Discorso su le cose che stanno in su l' acqua aveva dimostrato come fossero contrari alla esperienza i presupposti della metafisica Aristotelica.

Anche da prima, quando aveva scoperto molti particolari nel cielo, contrarianti ad alcune proposizioni naturali comunemente ricevute nelle scuole dei filosofi, non piccol numero di questi eran sorti a negare e far prova di annullare quelle novità, e avevan pubblicato scritture ripiene di vani discorsi; e il tempo era andato successivamente scoprendo a tutti le verità prima da lui additate ([1]). Di queste contradizioni, scriveva a Madama Cristina, mi risi sempre, sicuro dell' esito, che aver doveva il negozio. E allo stesso modo anche le calunnie e persecuzioni, che gli movevano alcuni per qualche effetto alterato, quanto fossero ingiuste sperava che lo avrebbe dimostrato la verità del fatto. E il tempo ha reso giustizia al grand' uomo per la verità del fatto.

([1]) V. vol. III, a pag. 309.

Il progresso meraviglioso delle scienze naturali, le osservazioni più numerose e più accurate, e gli strumenti sempre più perfezionati hanno con sensate esperienze mostrati e messi, per così dire, sotto gli occhi di tutti i fatti, quali gli avevan concepiti ed ammessi Copernico e Galileo con la superiorità della loro intelligenza, e in conformità alle leggi universali e necessarie del pensiero.

E perciò anche della difesa, che intraprendeva, del sistema Copernicano avrebbe potuto osservare quanto aveva affermato del *Nuncius Sidereus:* « onde sì come i più intendenti della scienza astronomica e della naturale restarono persuasi al mio primo avviso, così si sono andati quietando di grado in grado gli altri tutti, che non venivano mantenuti in negativa o in dubbio da altro che dall' inaspettata novità e dal non avere avuto occasione di vederne sensate esperienze [1] ».

Ed è noto, che presso il colto pubblico ed anche presso i dotti i fatti e le sensate esperienze hanno posto fine alla lunga contesa tra i due Sistemi; ma questo non vuol dire che Galileo pervenisse a scoprire molti particolari del cielo e a dimostrare la verità del sistema Copernicano senza che il fatto, come egli lo concepì e la sensata esperienza non fossero preceduti da lunghe meditazioni, che dovevano distruggere le antiche supposizioni ed aprire al pensiero nuovi principii, ubi consistat. In questo stesso scritto, ove pone a confronto le due ipotesi, sfugge a bella posta da ogni considerazione speculativa; ma se le considerazioni generali, che sottopone all' esame dei teologi, non presupponessero, oltre alla negazione delle opinioni scolastiche, un nuovo indirizzo speculativo, lo scritto stesso rimarrebbe senza significato. E appunto perchè non ne intendevano il remoto e nascosto significato, di queste considerazioni generali atte a poter esser comprese anche da chi non fosse versato nelle scienze naturali e astronomiche, gli Aristotelici se ne facevan beffe. Del pari chi non ha fatto attenzione alle vedute speculative, alle quali si riferiscono e dalle quali dipendono le dimostrazioni di Galileo a difesa del sistema Copernicano, può supporre che anche Galileo si sia arrestato, come Copernico, a quei rapporti puramente geometrici nei movimenti dei corpi celesti, sufficienti a satisfare alle apparenze.

---

(1) Vol. III, a pag. 310.

Contro questa erronea interpetrazione delle dimostrazioni addotte da Galileo per provare il movimento della terra basti per ora mettere a confronto alcuna di queste osservazioni generali, gettate là, come venivano, per i non periti nelle questioni naturali, con alcuni luoghi delle sue opere, nelle quali direttamente Galileo porta i fatti della esperienza, a confutazione dei *principii chiari e manifesti* della Fisica Aristotelica.

In questa scrittura nel vol. V, a pag. 356, 7 avverte a guisa di conclusione nel paragone de' due sistemi, il Tolomaico e il Copernicano: « se si potesse dire, non esser vera nè questa nè quella posizione, potrebbe essere che l'una si accomodasse meglio che l'altra al render ragione dell'apparenze: ma che delle medesime posizioni, delle quali una necessariamente è falsa e l'altra vera, si abbia da affermare che la falsa meglio risponda agli effetti in natura, veramente passa la mia imaginazione ». Come ad osservazioni di questo genere avessero risposto il Delle Colombe, il Rocco, ed anche il La Galla, lo abbiamo già visto; ma queste osservazioni e considerazioni generali acquistano un significato decisivo per chi le riporti alla confutazione, che con l'aiuto della semplice esperienza aveva fatto dei principii naturali d'Aristotele, nel Discorso su le cose, che stanno in su l'acqua.

Ed ecco quanto aveva scritto nel più volte citato Discorso, accennando a quelle osservazioni di Democrito e a quei principii metafisici di Platone, sui quali dichiarava che avrebbe potuto, ma non intendeva in quel Discorso diffondersi.

Gli Aristotelici, seguendo l'insegnamento del loro maestro, « attribuiscono la cagion dell'andare o non andare al fondo, alla minore o maggior resistenza della crassizie dell'acqua all'esser divisa, servendosi dell'esempio d'un uovo, il quale nell'acqua dolce va al fondo, ma nella salsa galleggia, e adducendo per cagion di ciò la poca resistenza dell'acqua dolce all'esser divisa, e la molta dell'acqua salsa. Ma, s'io non erro, dalla stessa esperienza si può non meno dedurre anche tutto l'opposito, cioè che l'acqua dolce sia più crassa, e la salsa più tenue e sottile; poichè un uovo dal fondo dell'acqua salsa speditamente ascende al sommo e divide la sua resistenza, il che non può egli fare nella dolce nel cui fondo resta, senza poter sollevarsi ad alto... perchè non è vero che nell'acqua o nell'aria sia resistenza alla divisione. ... L'uovo va

al fondo nell' acqua dolce perchè è più grave di lei, e viene a galla nell' acqua salsa parchè è men grave di quella ».

Della stessa questione aveva trattato assai prima, come apparisce dai manoscritti Pisani (1): in hoc deceptus est Aristoteles, quod ea tamquam nota axiomata assumpsit, quae non solum non sunt sensui nota, verum nec unquam demonstrata, nec etiam demonstrabilia, cum prorsus falsa existant... Supponit celeritatis et tarditatis motus causam esse subtilitatem aut crassitiem medii, per quod fit motus: quae quidem positio falsa est, tum ex demonstratis supra... tum ex his, quae nunc addemus... Ut si, verbigratia, accipiamus vessicam inflatam, haec in aere tardius motu naturali movebitur quam in aqua: si enim in aquae profundo vi comprimeretur et alligaretur, tunc, vinculis solutis, citissime sursum advolaret vessica.

Le quali osservazioni fondate sulla esperienza, ed esposte nelle varie epoche della sua vita in quegli accenni, « in denen er als Fundament einer neuen Wissenschaft seine Beschleunigungslehre darlegt (1) », vengono ad avere il loro compimento in quel luogo già citato del Dialogo dei Massimi Sistemi, dove parla della certezza obiettiva delle nostre cognizioni. « Che le definizioni di tutte le cose, per quanto infinite, forse sono una sola nell' essenza loro e nella mente divina, nè anco all' intelletto umano è del tutto incognito, ma ben da profonda e densa caligine adombrato, la qual viene in parte assottigliata e chiarificata quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni fermamente dimostrate e tanto speditamente possedute da noi, che tra esse possiamo velocemente trascorrere: perchè in somma, che altro è l' esser nel triangolo il quadrato opposto all' angolo retto eguale agli altri due che gli sono intorno, se non l' esser i parallelogrammi sopra base comune e le parallele, tra loro eguali ? e questo non è egli finalmente il medesimo, che essere eguali quelle due superficie che adattate insieme non si avanzano, ma si racchiuggono dentro al medesimo termine ? »

Fin qui ho, più che esposto, accennato ai metodi, a cui si apprese Galileo per riparare all'abbandono del sapere scientifico da parte degli

(1) Vedi vol. I, a pag. 397

(1) V. Vohlwill, opera citata, a pag. 104.

Aristotelici delle Università e dei teologi della risorta Scolastica, quando gli uni e gli altri si eran rivolti a reprimere il libero movimento del pensiero all'epoca della Rinascenza. Ma per comprendere quali attinenze esistano, secondo Galileo, tra la certezza scientifica e il problema speculativo, sarà opportuno, seguendo le traccie segnate nelle sue opere, fermarsi più particolarmente sopra le seguenti questioni:

I. Come si formasse la mente di Galileo;

II. Quale conoscenza avesse, e quale profitto ne abbia tratto, della filosofia degli antichi e specialmente di Platone e di Aristotele;

III. Quale concetto avesse della scienza, per poter distinguere la persuasione dalla certezza scientifica;

IV. Da ultimo si esaminerà la sua posizione nella filosofia moderna, e quale efficacia più o meno diretta ci abbia esercitato il nostro filosofo con la determinazione della certezza scientifica.



VINCENZO TANGORRA

PROFESSORE ORDINARIO NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

LINEAMENTI SCHEMATICI

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CON RIGUARDO PARTICOLARE ALL'ORDINAMENTO ITALIANO

I.

Nozioni generali.

1. — Il concetto di *amministrazione finanziaria* presuppone quello di *pubblica amministrazione in generale*, della quale la prima è una parte, e ai cui principî s' uniforma ne' limiti in cui è costretta ad attenersi alle norme fondamentali dell'attività generale dello Stato.

« *Amministrazione pubblica* » è l'attività concreta con cui lo Stato persegue i propri fini e tutela i propri interessi, conformandosi alle norme di diritto precedentemente o contemporaneamente stabilite; cioè, ne' termini del Rocco (¹), « l'attività che lo Stato, valendosi del suo « potere di sovranamente volere, spiega di volta in volta, nel campo a « lui lasciato libero dal diritto obbiettivo, per la soddisfazione di quei

---

(¹) *A. Rocco, Sul cosidetto diritto penale amministrativo*, in *Rivista di diritto pubblico*, anno I, n. 9-16, p. 386. Sul concetto di *pubblica amministrazione* veggasi, tra gli scrittori nostri, *Orlando, Introduzione al diritto amministrativo*, nel *Trattato generale* ecc. vol. I, Milano, 1897, p. 51 e segg.; *Romano, Principî di diritto amministrativo*, § I, p. 1-4; *V. Scialoja, Sulla funzione della IV Sezione del Consiglio di Stato*, nella *Giustizia amministrativa*, XII (1901), p. 71; *Chiovenda, L'azione nel sistema dei diritti*, Bologna, 1901, p. 34, nota; *Rocco Alfr., La sentenza civile*, Torino, 1901, § 5, p. 14 e segg.; *Vacchelli, La scienza dell'amministrazione come scienza autonoma*, in *Arch. giurid.*, vol. 411, 33-72; *Presutti, Principii fondamentali di scienza dell'amministrazione*; *Giura, L'autonomia organica della scienza dell'amministrazione.* Sullo stesso argomento, sono anche notevoli le opinioni del *Miraglia*, del *Sabbatini*, del *Codacci-Pisanelli*, del *Ferraris* e di altri, fra i nostri; e tra gli stranieri quelle di *G. Meyer*, di *Loening*, di *Otto Mayer, di Myrbach-Rheinfeld*, ecc.

« bisogni, a lui propri, che non hanno per oggetto nè la formazione e « espressa dichiarazione del diritto, nè l'accertamento e la realizzazione « forzata di esso nei singoli casi ». Essa suppone bisogni, interessi, scopi, a cui lo Stato provvede coi mezzi suoi o che si può procacciare.

La « pubblica amministrazione » non può operare *contro* le norme di diritto, ma ciò non significa che la sua attività debba svolgersi esclusivamente quale applicazione di norme giuridiche: l'ordinamento giuridico le fissa i limiti ne' quali essa deve operare e che non le è dato di oltrepassare; ma entro tali limiti può liberamente agire, seguendo il criterio dell'opportunità o convenienza amministrativa. Perciò si dice, che nella effettiva volontà dello Stato, anzichè in generali precetti giuridici, trovano il loro fondamento gli atti della pubblica amministrazione (1).

Riguardando l'amministrazione come un' *attività*, bisogna avvertire che non è tutta l'attività dello Stato, poichè da essa si distinguono l'attività *legislativa* e la *giurisdizionale;* l'attività amministrativa è, invece, piuttosto un'attività tecnica, concreta, mentre la *legislativa* ha piuttosto i caratteri dell'astrattezza e della generalità, e quella *giurisdizionale* concerne sempre casi singoli e si palesa con forme ed effetti di natura speciale.

2. — Dall'amministrazione *generale* va distinta quella *economica*, non soltanto nei riguardi degli enti pubblici, ma anche relativamente alle aziende private. Amministrazione *economica* è quella parte dell'amministrazione complessiva, che nelle aziende di qualunque natura si riferisce alla cura e all'uso della ricchezza; vale a dire, è il governo dei fenomeni, negozi e rapporti attinenti alla vita della ricchezza nell'azienda (2). Tale parte del lavoro amministrativo è pertinente a qualsiasi economia, perchè è impossibile immaginarne una, qualunque siano i fini suoi, dove manchi del tutto l'uso o la cura della ricchezza. Ma l'amministrazione economica, nelle singole aziende, rappresenta una parte più o meno rilevante della complessiva amministrazione, secondo la natura e gli scopi di quelle, e la somma dei beni ond'esse dispongono. Nelle aziende, che hanno per precipuo fine la produzione d'un reddito, come le industriali e le commerciali, essa rappresenta quasi il tutto del-

(1) *Romano*, op. c., p. 2-3.

(2) *F. Besta, La Ragioneria*, I, p. 5.

l'attività amministrativa; non così nelle aziende che si propongono il consumo di un reddito, o il raggiungimento di finalità non economiche mediante i mezzi di cui dispongono (1).

3. — L'amministrazione dello Stato, in quanto è esplicazione di attività dell'economia finanziaria, e quindi diretta alla percezione delle entrate e alla esecuzione delle spese pubbliche, costituisce l'« *amministrazione finanziaria* ». Questa viene talvolta designata, in quanto *subbietto giuridico,* coi termini « *finanza* », « *fisco* », o con altre espressioni equivalenti, non sempre giustamente appropriate.

Lo Stato, quale *fisco*, gestisce un patrimonio, esercita un' attività amministrativa, e per tal guisa si trova sottoposto alle sue stesse istituzioni giuridiche. Questa subordinazione dello Stato in *una* qualità, allo Stato sotto un'altro aspetto (sotto l'aspetto, cioè, di possessore della potenza pubblica), rende necessaria la coesistenza di differenti organi separati per la pura amministrazione e quali portatori della potenza pubblica (2).

Ma talvolta la separazione è soltanto ideale, perchè non sempre alle singole funzioni corrispondono appositi organi, diguisachè l'attività amministrativa spesso si trova esercitata da organi, che esplicano anche funzioni legislative e giudiziarie. Si aggiunga che vi hanno funzioni statali di carattere *misto :* « molte volte, scrive il Romano, un medesimo « atto contiene norme giuridiche e provvedimenti amministrativi insieme « fusi, ed un atto di giurisdizione ha, non di rado, elementi che rien« trano piuttosto nel concetto di amministrazione. Donde la conseguenza « che la funzione amministrativa si distingue dalle altre due, più che per « le sue estrinsecazioni concrete, per gli effetti giuridici di queste ultime, « che occorre concettualmente ravvisare anche dove, per la natura del« l'organo da cui emanano o dell'atto in cui si contengono, si trovano « in amalgama con elementi estranei: la separazione delle funzioni sta« tuali non si ottiene che per mezzo di un sottile procedimento logico« giuridico (3) ».

---

(1) *F. Besta,* op. c., I, 4. Pei caratteri speciali dell'amministrazione *economica*, si consultino anche: *G. Rossi, L'ente economico-amministrativo;* id. *Classificazione degli enti economico-amministrativi; F. Villa, Elementi di amministrazione e contabilità; A. Tonzig, Trattato di amministrazione e di contabilità.*

(2) *Myrbach-Rheinfeld, Précis de droit financier,* Paris, 1910, p. 5.

(3) *Romano, op. cit.,* p. 5.

4. — L'*amministrazione* è di differenti *specie*, e i concetti di queste si riconnettono alla diversa natura della materia amministrata e agli scopi da conseguirsi.

Qui importa principalmente notare, che l'amministrazione *economica* dello Stato non si identifica con quella *finanziaria*, e come il contenuto e gli scopi dell'una e dell'altra siano differenti: la prima ha una sfera di esplicazione più ampia che non la seconda, essendo in quella compresa tutta la vastissima zona dell'attività statale, ch'è diretta al raggiungimento di finalità economiche di qualunque natura interessanti la collettività. L'attività amministrativa *finanziaria* concerne soltanto gli scopi della economia speciale dello Stato, in quanto questo costituisce un soggetto economico a sè (1); l'attività statale *economica* o amministrazione *economica*, invece, oltre essere diretta a provvedere ai fini dello Stato quale particolare soggetto economico, comprende ogni forma di intervento amministrativo dello Stato, che sia indirizzato alla protezione degli interessi economici di qualunque natura della collettività. Il contenuto dell'amministrazione *finanziaria* è dato da beni e mezzi economici di cui lo Stato, per via diretta o indiretta, viene ad avere *effettivamente* la disponibilità, e che perciò costituiscono sempre *entrate* o *spese;* invece, il contenuto dell'amministrazione statale *economica,* oltrechè non comprende soltanto beni (anche i *bisogni economici* della società forniscono materia all'amministrazione *economica*), si riferisce in *massima parte* a beni e interessi dell'economia nazionale, dei quali lo Stato non viene ad avere la disponibilità. Inoltre, l'amministrazione *finanziaria* è attività amministrativa di *spese* e di *entrate;* invece quella *economica* è attività di protezione sociale degli interessi economici dei privati e del complesso collettivo. L'amministrazione *economica* si propone *sempre* lo sviluppo economico dello Stato, e mai può spiegare un'azione contrastante agli interessi dell'economia nazionale: anche quando i fini propostosi non siano raggiunti, o siano raggiunti risultati diversi da quelli voluti, sempre

---

(1) *A. Wagner, Scienza delle finanze*, in *Bibl. dell'economista,* serie terza, vol. X, parte II, § 4-5, § 7-11. L'economia particolare dello Stato è stata talvolta indicata colle espressioni « economia di governo » (Regierungswirthschaft), « finanza » (Finanzwesen). Vedi in proposito la nota 15 a pag. 9 del *Trattato di scienza delle finanze* di *A. Wagner,* l. c. Quivi l'A. poco esattamente considera come *amministrazione finanziaria* “ *il complesso dei funzionari che conducono l'economia finanziaria* „.

però si ha che quell'attività, *intenzionalmente*, era diretta a favorire l'incremento economico del paese. Questo non può egualmente dirsi dell'amministrazione *finanziaria*, la quale, nel provvedere ai bisogni dello Stato quale economia a sè, può talora trovarsi a difendere interessi contrastanti con quelli dell'economia privata; alle volte, anzi, l'interesse dell'economia nazionale e quello dell'economia finanziaria sono, almeno temporaneamente, antagonistici, e questo perchè l'interesse dello Stato quale economia particolare non costantemente e necessariamente coincide con quello delle economie private (¹). Allorchè lo Stato è necessitato a percepire le imposte in misura superiore a quella consentita dalle forze economiche della nazione, si ha uno stato di fatto, per cui l'interesse della Finanza contrasta con quello dell'economia nazionale.

5. — Assai complesso e multiforme è il *contenuto* dell'amministrazione finanziaria, avendo questa compiti di gestione di beni e industrie, di atti d'autorità e di coercizione in relazione al sistema tributario, di custodia d'entrate e effettuazione di spese. L'estensione delle sue attribuzioni è maggiore o minore, secondo il modo come sono ordinati i pubblici poteri e l'amministrazione generale dello Stato, e a seconda dei rapporti della prima cogli altri organismi amministrativi statali (²).

Varia inoltre, di tempo in tempo, il suo contenuto, col modificarsi dei bisogni pubblici e dei modi di procurarsi i mezzi per soddisfarli, e con esso varia anche il *foggiamento* dell'amministrazione finanziaria. Soltanto negli Stati, che abbiano raggiunto lo stesso stadio di progresso economico e tecnico, che non abbiano tradizioni assai diverse ne' loro ordinamenti politici e amministrativi, e la cui economia pubblica presenti i medesimi caratteri fondamentali, il contenuto dell'amministrazione finanziaria non differisce gran cosa dall'uno all'altro paese.

6. — Storicamente, tre momenti presenta il processo di organizzazione dell'amministrazione finanziaria. — In un primo periodo, questa

---

(¹) *Myrbach-Rheinfeld, op. cit.* p. 3. Si vegga quanto scrive il *De Viti de Marco* a proposito della economia finanziaria dello stato antico e dello stato feudale, in: *Carattere teorico dell'economia finanziaria*, Roma, 1887, cap. III, §...

(²) *Vanni, Organizzazione degli uffici finanziari*, nel *Trattato generale di diritto amministrativo italiano* diretto da *V. E. Orlando*, v. IX, pag. 904. Si veggano anche: *Wagner, Scienza delle finanze*, l. c., § 1-6, e *L. v. Stein, Lehrbuch der Finanzissenschaft*, 3.ª ed. Lipsia, 1875, pag. 1 e segg.

non ebbe proprî funzionari, trovandosi affidata a magistrature aventi una funzione politica e amministrativa complessa [1]. — In un secondo periodo, soltanto alcuni organi e funzioni speciali dell' amministrazione finanziaria, e principalmente quelli inerenti alla custodia del pubblico denaro, si separano e distaccano dall'organizzazione amministrativa generale, e vanno a costituire organi proprî della finanza, con personale avente soltanto attribuzioni finanziarie: è questo il periodo embrionale o *frammentario* dell' organizzazione amministrativa finanziaria. — Finalmente, in un terzo periodo, affermatosi maggiormente, nella complessiva attività amministrativa, il principio della divisione delle funzioni e degli organi, l' amministrazione della finanza acquista una propria consistenza, con un personale proprio applicato a tutte le possibili mansioni d' indole finanziaria, organi speciali per tutti i rami della finanza, e magistrature proprie con giurisdizioni più o meno estese ed esclusive. Ma la separazione *assoluta* degli organi dell' amministrazione finanziaria da quelli dell' amministrazione generale non venne mai raggiunta, e forse non lo sarà mai; nè in ciò si ravviserà un male, dal momento che il fatto si riscontra presso tutti gli Stati. La sfera, ove la separazione si affermò di più, è quella attinente alla gestione delle pubbliche *entrate*, ma anche in questa si riscontrano tuttora eccezioni notevoli, alcune perfino inevitabili, come allorchè si tratta di entrate provenienti da pubbliche intraprese. Quanto agli organi della *spesa*, sebbene rientrino anch' essi fra gli ordinamenti della finanza, pure quasi dovunque si trovano a far parte anche di organismi separati da quelli dell' amministrazione finanziaria propriamente detta.

7. — Secondo il Vanni [2], lo Stato può costituire, organizzare o intrecciare le forze attuative della funzione finanziaria in diversi modi, e cioè: *a*) per via di uffizi proprî finanziari; *b*) per via di funzionari della finanza con uffizi proprî, cioè con impiegati non governativi, bensì loro particolari, qualunque sia la vigilanza e ingerenza dell' amministrazione pubblica sulla loro scelta e sul loro lavoro; *c*) per via di altre dica-

(1) Così *Roscher* ricorda che, sotto Carlo Magno, i capi delle singole amministrazioni o aziende demaniali locali amministravano anche la giustizia e la polizia. Vedi *Roscher, Finanzwissenschaft*, Stuttgart, 1889, 3.a ediz., pag. 44 e nota 2. a pag. 46-47.

(2) *Vanni, op. c.*, l. c. p. 906.

sterie di Stato; *d*) per via di altri pubblici istituti, quali le provincie e i comuni, che concorrano all' attuazione degli scopi finanziari dello Stato; *e*) per via di appalto o concessioni a titolo oneroso, di taluni servizi finanziari. — Talvolta questi metodi si combinano, e generano sistemi *misti*.

Di questi varî sistemi di organizzazione dell' amministrazione finanziaria, quello che più si attaglia alla natura dello Stato moderno e alle presenti condizioni economico-sociali è il sistema in cui l'attività amministrativa finanziaria emana da organi diretti dello Stato e da un personale e magistrature che costituiscono parte intrinseca della restante organizzazione statale. Difatti, la natura dell'attività amministrativa finanziaria non consente che per essa si seguano metodi differenti da quelli che lo Stato segue nell' esercizio della generale sua attività amministrativa, e siccome questa è affidata generalmente a organi proprî dello Stato, così l' altra non potrà esercitarsi se non allo stesso modo, cioè da organi proprî dello Stato e da un personale che entri nella complessiva organizzazione statale. Soltanto in via di *eccezione* si potrà consentire che le funzioni dell' amministrazione finanziaria siano esercitate da uffizi, che non facciano parte, in stretto senso, della pubblica amministrazione, o da un personale che non presenti la medesima condizione giuridica degli impiegati veri e proprî dello Stato.

Parimenti, il concorso dei comuni e delle provincie, nella organizzazione dell' azienda finanziaria, può, senza gravi inconvenienti, tutto al più esser limitato a poche funzioni; ma sarebbe strano immaginare che tutta l' amministrazione finanziaria avesse per suoi organi locali i comuni e le provincie. Del resto, è noto che la tendenza odierna, affermatasi ovunque, e che è l'effetto della divisione naturale e razionale delle mansioni della pubblica amministrazione, si manifesta verso il concentramento più o meno pieno di tutte le funzioni amministrative finanziarie in dicasteri speciali appositamente creati, e non verso la loro dispersione tra molti dicasteri differenti. La sola eccezione, che sotto questo riguardo appare plausibile, si attiene a quei casi in cui lo Stato si sia fatto assuntore di determinati pubblici servigi, e da questi si ritraggano entrate che affluiscono nelle casse pubbliche. In questi casi, poichè mal si presterebbe l' azienda finanziaria a divenire diretta prestatrice di pubblici servigi, e d' altra parte le mansioni fiscali da siffatta

prestazione non è possibile separare, si comprende benissimo perchè queste ultime debbano costituire un compito di dicasteri differenti da quelli strettamente finanziari.

Queste conclusioni non devono far credere che l'amministrazione finanziaria, in quanto sia concentrata in un apposito dicastero, possa fare a meno dell'ausilio degli altri dicasteri, o procedere con completa indipendenza da questi. Già, specialmente nello Stato costituzionale, si hanno organi consultivi e di controllo, che funzionano rispetto a tutti i diversi rami della pubblica amministrazione, e ai quali deve ricorrere talora, o esser sottoposta, anche l'amministrazione finanziaria: tipo spiccatissimo di tali organi è, per es., il Consiglio di Stato. Inoltre, non si può immaginare che l'amministrazione finanziaria sia del tutto indipendente da quella della giustizia, perchè cogli organi di questa frequenti e continui sono i suoi rapporti. Osserviamo, infine, che nell'applicazione della propria legislazione la Finanza è obbligata continuamente a chiedere l'ausilio di tutti gli altri rami della pubblica amministrazione.

Insomma diremo, che l'amministrazione finanziaria è un organo a sè della complessiva amministrazione dello Stato, separato, ma non indipendente dagli altri organi fondamentali di questa, perchè la pubblica amministrazione, nel suo complesso, costituisce un tutto organico, le cui parti non possono quindi venire riguardate come affatto estranee le une alle altre. Amministrazione equivale a coordinazione di organi in vista di un fine comune, e ciò importa che molteplici siano i rapporti e i legami fra le parti da cui quella è costituita.

8. — Generalmente si ritiene che l'amministrazione finanziaria non possa, quale obbietto di studio, essere sottoposta a trattamento teorico, e ciò si crede perchè è variabilissimo, da Stato a Stato e da tempo a tempo, l'ordinamento amministrativo delle finanze. A nostro parere, invece, l'amministrazione finanziaria, oltre a prestarsi a studi storico-critici e critico-descrittivi, ai quali per lo più la si sottopone, è anche suscettibile di rigorosa indagine scientifica. Le difficoltà, che s'incontrano nella ricerca dei principî a cui quella è sottoposta, non provano che tale principî non esistano: bisogna indagare che cosa vi sia di *generale* nelle disposizioni particolari e diversissime che regolano codesta materia nei

diversi tempi e Stati, e trovate tali *generalità,* studiarle e sottoporle a esame critico (1).

L' amministrazione della finanza, pel fatto stesso che costituisce un ramo dell' attività finanziaria, presenta gli stessi caratteri fondamentali degli altri rami, e perciò trovasi regolata da principî i quali, in quanto siano il prodotto di cause operanti, vanno riguardati come vere e proprie leggi scentifiche. Essa, in gran parte, è *controllo,* e come tale si sa che non può sfuggire a norme e principî generali (2). È vero che il foggiamento suo varia da Stato a Stato, ma fra i diversi foggiamenti sempre si osservano caratteri, funzioni, istituti comuni a tutti, e finalità identiche e atteggiamenti simili nell' azione amministrativa.

Per esempio: nulla di più vario delle vie e modi con cui i contribuenti sogliono frodare la Finanza evadendo al pagamento dei tributi, onde una certa diversità deve correre tra i sistemi escogitati dall'amministrazione per combattere le innumerevoli frodi. Eppure, in mezzo a tanta varietà, spesso si riscontra che gli stessi sistemi di lotta contro la frode tributaria sono applicati nei più differenti rami dell' amministrazione finanziaria, e che i principî, a cui qui la tecnica s' informa, sono per lo più sempre i medesimi, quali che siano i tributi rispetto ai quali l'azione amministrativa si dispiega. Taluni organi e funzioni di controllo si trovano in tutti i più diversi ordinamenti dell'amministrazione finanziaria; gli scopi, a cui si mira nell'ordinare le casse e le tesorerie, sono sempre gli stessi, e così le garanzie con cui si premuniscono i servizi relativi; le linee generali dell'ordinamento contabile sono presso a poco le medesime nei diversi Stati costituzionali; i sistemi di riscossione non sono eguali dappertutto, ma talune linee e istituti e scopi e garanzie si rinvengono in tutti i differenti sistemi; i modi di accertamento delle entrate e dei redditi su cui quelle sono percepite variano da Stato a Stato, ma si riscontra che ovunque sussistano le medesime condizioni, si tende ad adottare o è adottato lo stesso metodo. Anche le forme della giustizia finanziaria, cioè le vie e i modi con cui si risolvono le controversie fra i contribuenti e

---

(1) *Wagner, Scienza delle finanze.* vol. II, l. c., sezione seconda, p. 115-117; *Bastable, Public finance,* London, 1882, book. VI, ch. I, § 6.

(2) Vedi *V. Tangorra, Il controllo fiscale nell' amministrazione finanziaria,* Torino, Bocca, 1899.

l'amministrazione, tendono dovunque a ordinarsi allo stesso modo e in vista dei medesimi intenti; la preparazione ed esecuzione del bilancio attraversa i medesimi stadî e processi e fa luogo agli stessi fatti in tutti i diversi paesi. Tutto questo si comprende facilmente: le necessità fondamentali, a cui conviene provvedere, sono in fondo le medesime dappertutto, e se ad esse vuol conformarsi la tecnica finanziaria, bisogna che segua gli stessi criterî e s'informi ai medesimi principî. E se, anzichè nei diversi luoghi, si considera l'amministrazione finanziaria di uno Stato in tempi differenti, sempre trovasi una certa comunanza di caratteri, di linee, di principî generali informatori. Adunque, anche l'amministrazione finanziaria va riguardata, non come il prodotto dell'arbitrio di coloro che le danno ordinamento, ma, in quanto si consideri il foggiamento de' suoi istituti, il modo di funzionare di questi, i servizi a cui adempiono, come il risultato necessario di cause operanti; anch'essa trovasi perciò sotto il governo di principî regolatori, di vere e proprie leggi naturali. Tutte le sue parti tendono ai medesimi scopi: a fare sì che i servizi pubblici si compiano e si svolgano in modo armonico, in vista di direttive comuni, col minimo costo, col minor fastidio pei cittadini, col massimo risultato utile per lo Stato, e se tutti gli istituti e gli organi suoi al raggiungimento di questi identici scopi si conformano, debbono necessariamente correre tra loro rapporti, legami costanti, che sono quelli che la scienza riguarda come leggi e che si propone di indagare (1).

9. — Di importanza notevole è il determinare la posizione dell'amministrazione finanziaria, di fronte alla organizzazione giuridica generale dello Stato.

Nello Stato moderno, a differenza di ciò che era altra volta, l'amministrazione finanziaria si svolge tutta nell'interesse della collettività, anzichè in quello del principe e degli altri governanti; ossia è amministrazione nell'interesse dei terzi, e come tale dev'essere, in ogni sua parte, rigidamente disciplinata da norme che determinano le procedure

(1) Si vegga, per più larghe considerazioni su questo argomento, il mio saggio: *La tecnica finanziaria come materia d'indagine teorica e di studi storico-descrittivi*, in *Giornale degli economisti*, vol. XXXV, serie seconda, nov. 1907.

e le forme secondo le quali deve manifestarsi al riguardo la volontà dello Stato. Ciò significa che l'ordinamento *formale* della Finanza è parte integrante ed essenzialissima di quello *giuridico*, e spiega la tendenza, che diviene sempre più palese, ad avviarlo di più in più verso una condizione, in cui risulti incardinato sugli stessi principî fondamentali su' quali riposa l'organizzazione giuridica complessiva dello Stato. Credere che l'amministrazione finanziaria possa rappresentare cosa del tutto al di fuori della generale organizzazione giuridica, o che sia affatto indipendente da questa e si svolga unicamente in base a criterî di opportunità fissati volta per volta; credere, cioè, che l'azione legislativa di un paese e l'attività amministrativa finanziaria possano seguire vie affatto diverse, significherebbe mettersi in aperto contrasto colla realtà. Bisogna ricordarsi che il diritto finanziario, il quale costituisce la trama entro cui e attraverso cui si esplica l'amministrazione finanziaria, è parte del diritto pubblico e dell'organizzazione giuridica generale, sicchè non può sottrarsi o non ubbidire alle medesime tendenze, che si palesano nel diritto pubblico, nella organizzazione giuridica complessiva e nella universale coscienza giuridica. L'attività amministrativa finanziaria non è che una forma, una specie particolare, dell'attività generale dello Stato, e sarebbe quindi assurdo pensare che tutto ciò che dà regola, norma, a quest' ultima, non debba egualmente comportarsi rispetto alla prima; però è la coscienza giuridica del tempo, che guida l'attività dello Stato, la quale opera, produce, si muove per le vie tracciatole dalla costituzione giuridica del paese e dal sentire giuridico del popolo (¹).

10. — L'amministrazione finanziaria non è tutta, ma soltanto una parte, dell' « *economia finanziaria* ».

(¹) *V. Tangorra, L'elemento giuridico nella scienza finanziaria*, in *Giornale degli economisti*, vol. XXXIX, serie seconda, 1909. Si consultino pure gli altri miei due scritti: « *La tecnica finanziaria come materia d'indagine teorica e di studi storico-descrittivi* », l. c.; « *Il diritto finanziario e i suoi odierni problemi* », Torino, 1909; *A. Wagner, Ordinamento dell'economia finanziaria e credito pubblico*, trad. nella *Biblioteca dell'econom.*, serie terza, vol. 14, parte 2.ª; *L. v. Stein, La scienza della pubblica amministrazione*, in *Biblioteca delle scienze politiche*, serie seconda, vol. I; *Th. Eglauer, Finanzrecht und Finanzwissenschaft*, in *Österr. Rundschau*, II; *F. v. Myrbach-Rheinfeld*, op. c. sezione terza, § 4 e 5; *Gareis, Allgem. Staatsrecht* (in *Handbuch des öffentlichen Rechtes* di *Marquardsen*), p. 181.

Gli istituti fondamentali, dal cui complesso questa risulta formata, sono il sistema delle entrate pubbliche, quello delle spese, e gli *organi* coi quali si effettuano le entrate, si eseguono le spese, e si controlla la gestione delle une e delle altre. Quest' ultima parte costituisce, nel suo insieme, l' « *Amministrazione finanziaria* ».

Questa viene talora indicata coll' espressione « *organizzazione finanziaria* », la quale designa, secondo il Myrbach-Rheinfeld (¹), « l' insieme « degli istituti, che hanno per scopo precipuo la creazione e l'ammini« strazione delle risorse materiali destinate a provvedere alle spese pub« bliche ». Se ne deduce, che l'ordinamento finanziario costituisce soltanto una parte, sebbene la principale, dell'amministrazione finanziaria. Non va, quindi, accolta l'opinione che non debbano comprendersi nell'amministrazione finanziaria l'organizzazione amministrativa che concerne le *spese* e quella ragguardante la gestione *patrimoniale* e le *pubbliche intraprese*. Che l'amministrazione della spesa pubblica e la gestione delle intraprese di Stato presentino una parte che rientra nell'attività amministrativa generale dello Stato e non si possa riguardare quale amministrazione finanziaria, è esatto; ma, oltre questa parte, tutta quell'altra che si risolve in pura amministrazione di denaro pubblico e in produzione di entrata costituisce una vera e propria membratura dell'amministrazione finanziaria.

11. — Circa l' importanza di questo ramo dell'attività finanziaria, ricorderemo che Necker diceva che « l'amministrazione finanziaria penetra dappertutto ed è a tutto collegata; essa tocca l'uomo nel più attivo e nel più costante di tutti gli stimoli, cioè nello spirito di interesse e nell'attaccamento al benessere; essa, mercè una condotta saggia e giusta, tempera l'azione degli interessi particolari e li dirige insensibilmente verso lo spirito di società e le idee di ordine pubblico; essa, infine, fortifica le idee morali e può avere la più grande influenza sulle virtù sociali e sui pubblici costumi » (²).

È dessa una degli argomenti di studio più complicati della scienza nostra e, quale aspetto dell'attività finanziaria, suppone, in chi la dirige,

---

(¹) *Myrbach-Rheinfeld, op. cit.*, p. 10.

(²) *Necker, De l'administration des finances de la France*, Lausanne, 1885, vol. I, *Introduction*.

attitudini speciali, che si riscontrano soltanto se le cognizioni scientifiche siano commiste a un senso preciso della realtà, al quale soltanto la lunga pratica degli affari può educare. Sarebbe dar prova di ignorare le grandi difficoltà che s'incontrano nella gestione delle pubbliche finanze, se si credesse che la semplice conoscenza dei principî scientifici basti a creare un'abile amministratore dell'azienda finanziaria di uno Stato.

Scriveva NECKER che « *rien n' est plus rare que l'esprit ou le génie d' administration* »: « Non si può mai arrivare all'amministrazione delle finanze — aggiungeva il celebre ministro di Luigi XVI — se non imperfettamente preparati, perchè questa amministrazione è composta da una sì grande varietà di doveri, che non esiste nessuna educazione preventiva che possa rendere ad essa interamente capace » ([1]).

12. — Negli odierni stati civili, l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, sebbene sia il prodotto di una lunga evoluzione storica e derivi da diversità di condizioni e di bisogni, presenta comuni, nei suoi principali lineamenti, taluni caratteri fondamentali.

L'evoluzione degli ordinamenti finanziari si venne determinando e delineando presso a poco allo stesso modo ovunque. A mano a mano si affermò il principio della divisione del lavoro sulla base della estensione e diversità tecnica dei servizi: nel servizio superiore e direttivo, come gli affari dello Stato si vennero accentrando; in quello intermedio o inferiore, col divenire più svariati ed estesi i servizi pubblici. Il trapasso dall' economia naturale a quella monetaria, l'ingigantire di più in più di quest'ultima, il successivo rafforzarsi del potere dello Stato su quello degli enti locali, il moltiplicarsi delle funzioni pubbliche, l'avvenuta trasformazione degli ordini militari mercè gli eserciti assoldati e poscia dei nazionali e permanenti, avendo accresciuto grandemente il fabbisogno finanziario dello Stato, fecero sentire la necessità di un'amministrazione finanziaria, con molteplici uffici centrali e locali, direttivi e esecutivi, accentrati in uno speciale dicastero, che si nomò « *delle finanze* ». Attualmente, il « *Ministero delle finanze* » è un ufficio centrale, coordinato agli altri ministeri e uffici superiori dello Stato, con a capo un ministro responsabile della regolare gestione delle entrate e

([1]) *Necker*, op. c., I, *Introduction.*

delle spese dell'economia finanziaria. Spetta al ministro delle finanze la direzione, l'amministrazione e il controllo supremo di tutta l'economia finanziaria, eccettuati quei rami che trovansi sotto la direzione di altri ministri; egli, inoltre, prepara le leggi d'indole finanziaria, il bilancio di previsione pel futuro periodo finanziario e il rendiconto per quello o quelli trascorsi; vigila sull'esecuzione del bilancio per via di ordinanze (decreti, circolari, ecc.). e provvede alle operazioni finanziarie relative al credito pubblico e alla circolazione monetaria e cartacea nello Stato. Tutte queste mansioni sono suddivise quando la gestione delle finanze è affidata a due dicasteri distinti delle *Finanze* e del *Tesoro*.

L'organizzazione del Ministero delle finanze è analoga a quella degli altri ministeri, e negli Stati moderni presenta sempre gli stessi lineamenti generali, sebbene nelle sue particolarità varî colla grandezza dell'azienda dello Stato e colla natura delle entrate e delle spese pubbliche. La sua ossatura è costituita da talune *divisioni* principali, dette « *dipartimenti amministrativi* » o direzioni generali, che si formano di regola con riguardo all'indole degli affari e servizi, nel senso che in un dato dipartimento si concentrano soltanto quegli affari e servizi, che presentano alcuni caratteri comuni. Per speciali ragioni tecniche e di diritto pubblico, questi dipartimenti sono autonomi tra loro, e godono di una certa indipendenza di fronte al ministro. La responsabilità per la gestione dell'economia finanziaria, che politicamente è del ministro, trovasi *amministrativamente* divisa tra i direttori dei singoli dipartimenti (*direttori generali*) e tra coloro che dirigono le suddistinzioni di questi dipartimenti (*direttori capi di divisione*, nel nostro ordinamento finanziario), il che fa sì che una rilevante somma di affari sfugga alla competenza e al controllo del ministro, e porta perciò a una certa indipendenza di talune parti dell'amministrazione finanziaria, e quasi del grosso di essa, dalle oscillazioni della politica. Ciò risponde a una grande esigenza, perchè se vi ha ramo di amministrazione, che più degli altri richiede di essere mantenuto estraneo all' influenza delle correnti politiche, è precisamente quello che riguarda le pubbliche finanze.

13. — L'amministrazione finanziaria è *centrale* o *locale*, *direttiva* o *esecutiva*. Per quanto la suprema direzione amministrativa delle finanze parta dal centro, cioè dal ministero o dai ministeri finanziari, funzioni direttive, talvolta di grandissimo rilievo, sono anche assegnate a organi

dell'amministrazione locale. D'altronde, presso l'amministrazione locale sempre vi deve essere un organo particolare che si renda, presso tutti gli altri, interprete del pensiero dell'amministrazione centrale e lo adatti alle esigenze particolari dei singoli luoghi, e l'organo, che ciò compie, adempie evidentemente a funzioni direttive. Presso di noi, per soddisfare a tale bisogno attendono le *Intendenze di finanza.*

Vi è anche un'amministrazione *consultiva* delle finanze, il cui compito è di dar *pareri* e *consigli* alla cosidetta amministrazione *attiva.* I suoi organi vanno dal massimo di tutti, che è l'organo consultivo generale di tutta l'amministrazione dello Stato (presso di noi è il *Consiglio di Stato*), ai numerosi *collegi, comitati, consigli* ecc. che sono presso i ministeri finanziari e l'amministrazione locale delle finanze. In Italia sono da comprendersi nell'amministrazione consultiva delle finanze anche le *Avvocature erariali* e, sotto certi rispetti, anche il supremo magistrato del controllo costituzionale *(Corte dei conti).*

14. — L'amministrazione centrale delle finanze differisce nei suoi particolari da Stato a Stato, perchè ne differisce il contenuto e perchè quella risente l'influenza della diversità dell'organizzazione politica e giuridica dei singoli paesi. Ma da Stato a Stato l'amministrazione finanziaria *locale* differisce assai più di quella *centrale:* il suo ordinamento dipende da quello amministrativo generale, dallo spirito e dal grado di educazione civile del popolo, dalle condizioni e dai caratteri dell'economia nazionale; dallo sviluppo della viabilità, dalla distribuzione geografica dei porti, borse, centri di commercio, ecc., e persino dalla configurazione fisica del paese e dall'indole e tendenze politiche dei suoi abitanti.

15. — Benchè tante circostanze facciano variare, da Stato a Stato, l'ordinamento *formale* della finanza locale, taluni caratteri suoi si presentano sempre presso tutti gli Stati, o almeno presso quelli pervenuti allo stesso stadio dell'evoluzione economico-finanziaria. Così, ovunque troviamo *uffici finanziari direttivi* regionali; in tutti gli Stati si hanno uffici speciali pei servigi delle dogane, del commercio esterno e interno, per la riscossione dei tributi e delle tasse, per l'applicazione loro, pei pagamenti dei debiti dell'erario, per l'amministrazione dei monopoli e del demanio; ovunque le libere autorità comunali e distrettuali aiutano gli agenti del fisco, e questi son coadiuvati, in date funzioni, da ufficiali di altre amministrazioni; nè v'ha esempio di Stato giunto a un

certo sviluppo, in cui manchino speciali uffizi, o corpi di impiegati, incaricati di controllare l'amministrazione finanziaria locale, e altri chiamati a funzionare quali consiglieri e rappresentanti legali della finanza nelle sue controversie giudiziarie. Questi e altri caratteri generali e comuni dei differenti ordinamenti dell'amministrazione finanziaria locale provano che essa si va dappertutto modellando su uno stesso tipo; o, almeno, ciò è quanto ha luogo negli Stati i cui ordinamenti politici e amministrativi poggiano sui principii dello Stato moderno.

La ragione per cui i diversi ordinamenti dell'amministrazione finanziaria locale presentano lineamenti entro certi limiti uniformi, si è che il *contenuto materiale* dell'amministrazione finanziaria è approssimativamente *lo stesso* nei grandi Stati; cioè certi speciali bisogni pubblici locali da soddisfare sono comuni dovunque, come dovunque, per soddisfarli, si è costretti a seguire la stessa via, o vie di poco differenti; e però, l'amministrazione, che deve adattarsi e conformarsi a questo *contenuto materiale* relativamente omogeneo, deve necessariamente assumere forme, che, o si rassomigliano, o non variano gran cosa da paese a paese.

16. — Quello che si è detto dell'amministrazione finanziaria locale si può, in generale, dire della complessiva azienda finanziaria dello Stato, e cioè che tende ad assumere la stessa figura e a ordinarsi in base ai medesimi principi, in tutti i differenti paesi pervenuti a un certo grado di civiltà. La preparazione ed esecuzione del bilancio attraversa i medesimi stadi e processi, e fa luogo agli stessi fatti, in tutti i diversi paesi: dovunque le entrate si prevedono, si accertano, si riscuotono, si versano nelle casse pubbliche, e alla previsione delle spese fanno seguito l'impegno, la liquidazione e il pagamento di esse, e dappertutto esistono appositi servigi e uffici che esplicano le predette funzioni. In tutti gli Stati costituzionali, al termine dell'esercizio, ogni singolo ministro rende conto al parlamento della propria gestione finanziaria, e si fa un rendiconto generale. Le linee schematiche fondamentali dei sistemi tributari si rassomigliano dappertutto, e il diritto finanziario tende a informarsi agli stessi principî generali ovunque. I principî della centralizzazione delle casse, della riduzione al minimo delle spese di riscossione, della semplicizzazione e speditezza dei controlli, del decentramento dell'amministrazione e dell'unità organica della medesima, della

separazione delle funzioni di ordinatore da quelle di esecutore delle spese, ecc. sono principî che informano qualsiasi ordinamento dell'amministrazione finanziaria. I principî, in base ai quali si vien modellando la contabilità pubblica, sono dovunque i medesimi, vale a dire: il principio dell' asta pubblica pei contratti e le norme che informano le eccezioni al sistema dell' asta; il principio del controllo di altri corpi amministrativi per l' approvazione ed esecuzione dei contratti; quello dell' unità dei servigi di ragioneria alla dipendenza di un ufficio centrale; quello della vigilanza del dicastero del tesoro su tutto il movimento e tutto il servizio di cassa; i principî che informano la contabilità del bilancio, taluni dei quali regolano anche la legislazione del bilancio negli Stati a regime dispotico; il principio di responsabilità dei funzionari che eseguono riscossioni e pagamenti e i criteri a cui trovasi informata e commisurata cotesta responsabilità; infine, il principio del rendiconto, che è regola costante di ogni amministrazione pubblica.

17. — Per far prevalere il punto di vista economico-sociale a quello fiscale, taluni rami di entrata pubblica vennero spesso affidati ad altre branche dell' amministrazione generale. Così, le terre demaniali e le foreste sono, in certi Stati, amministrate dal ministero d' agricoltura; le ferrovie, o da un ministero apposito, o da quello dei lavori pubblici; le poste, i telegrafi, le miniere, ordinariamente non dipendono dall'azienda delle finanze. In generale si può dire che quando taluni organi amministrativi, oltre procurare alla finanza un' entrata, provvedono direttamente a soddisfare bisogni pubblici, cioè prestano servigi pubblici, pel fatto stesso che il loro compito non è esclusivamente finanziario, vengono ordinati quali organismi autonomi e separati dagli organi diretti dell' amministrazione finanziaria, le cui attribuzioni sono d'ordinario semplicemente fiscali.

18. — Gioverà, o far meglio conoscere l'amministrazione finanziaria, rilevare alcune caratteristiche speciali, concernenti i servigi di cassa, di pagamento e altri speciali.

Generalmente, il *servizio di cassa* (¹), comprende anche quello dei pagamenti, e conseguentemente l' esercizio del « *diritto di mandato* », cioè

(¹) Letteratura: *Wagner, Ordinamento dell' economia finanziaria e credito pubblico,* l. c.; *J. Josat, Il ministero delle finanze,* Parigi, 1883; *Wöhner, Manuale della tenuta delle casse e dei*

l'ordine dato da un ufficio a un altro di eseguire il pagamento di una data somma o di soddisfare una certa spesa. Nelle odierne aziende di Stato, a causa dell'affermarsi dei principî dell'unità della cassa erariale, della concentrazione dell'amministrazione finanziaria nel ministero delle finanze, e della responsabilità politica del capo di questo ministero, quel diritto spetta in prima linea al ministro delle finanze; o almeno, all'amministrazione finanziaria, o a un suo organo (la Camera suprema dei conti), spetta sempre il diritto di sindacare la legalità dell'esercizio del diritto di mandato. Pel servizio delle spese, di regola è il ministero delle finanze che apre (salvo l'approvazione del Parlamento) i crediti o stanziamenti di bilancio, dei quali poi dispongono i capi delle altre amministrazioni.

L'ordinamento del *servizio di cassa* si presenta sotto tre principali forme, o tipi, o sistemi: il sistema dell'unità della cassa di Stato o « *cassa di Stato unitaria* »; quello delle casse *speciali* per singoli *rami* di amministrazione; quello, infine, delle casse *speciali* per singoli *uffici*. Nel primo sistema, una cassa sola fa il servizio delle riscossioni e dei pagamenti dei varî rami di amministrazione e uffici, o almeno di quelli non provvisti di una cassa propria; nel secondo si hanno casse speciali per ogni ramo di amministrazione; per es. casse separate pel debito pubblico, pel demanio, per le gabelle, ecc.; nel terzo si contano tante casse speciali quanti sono gli uffici più importanti dell'amministrazione. Questi due ultimi sistemi sono i più antichi, ma venne loro grado grado sostituendosi quello delle casse di Stato unitarie, il quale si formò collo sviluppo dell'economia finanziaria e coll'affermarsi dei principî dell'unità della cassa erariale e della centralizzazione della finanza. La sua ultima espressione è il sistema di un'unica cassa centrale generale, in luogo di singole casse centrali pei varî rami di amministrazione.

Nel sistema della cassa di Stato unitaria, come in quello delle casse speciali per singoli rami di amministrazione, si hanno casse locali,

---

conti, Berlino, 1824; *Graaf, Manuale dei bilanci, delle casse e dei conti della monarchia prussiana,* Berlino, 1831; *Jonas, La tenuta della cassa e dei conti,* Berlino, 1864; *Herrfurth, L'ordinamento del bilancio, delle casse e dei conti in Prussia,* Berlino, 1881; *Block, Dizionario dell'amministrazione francese,* alle voci: « comptabilité publique », « cour des comptes », « payeurs », « percepteurs », « trésor pubblic », « trésorier-payeurs généraux », ecc.; *G. Cavaglieri, Cassa comunale,* Milano, 1896.

casse distrettuali e casse superiori o principali, collegate fra loro e ordinate gerarchicamente. Vige il principio che la cassa locale debba versare le somme riscosse, o l'eccedenza sugli eseguiti pagamenti, in una cassa superiore o principale, e questa, alla sua volta, in una cassa centrale o nella cassa suprema. Quanto alle casse inferiori e distrettuali destinate soltanto a eseguire pagamenti, e a quelle altre le cui riscossioni non bastano ai pagamenti loro ordinati, ricevono i fondi, che loro occorrono, dalle casse superiori e da quella centrale. Mediante un ben ordinato sistema di scritture, nonchè a mezzo di periodici stati mensili, le casse centrali e quella suprema conoscono la situazione di tutte le casse sottostanti, e le casse superiori quella delle casse intermedie e inferiori. L'intento economico, a cui l'ordinamento delle casse deve attendere, è di eseguire le operazioni col minore possibile impiego di personale e d'altri mezzi, di evitare quanto più si può le spedizioni di denaro, di ridurre al minimo le consistenze medie di cassa e di dare la massima applicazione al sistema dei pagamenti eseguiti mercè girate sui conti (¹).

19. — Come in ogni ordinata economia, anche in quella finanziaria occorre tener memoria di tutti gli oggetti del patrimonio e delle variazioni che subiscono. A ciò provvedono speciali uffici di contabilità *(ragionerie)*, ordinati e distribuiti secondo varî sistemi.

Si ha, innanzitutto, il sistema « dell' *unica contabilità centrale unitaria* », nel quale v'è una sola ragioneria *centrale*, generalmente facente parte del Ministero delle finanze o di quello del Tesoro, sussidiata da sezioni di contabilità presso i singoli uffici locali, colle quali corrisponde continuamente. — C'è poi il sistema in cui si hanno *più* ragionerie *centrali* (per solito, tante quanti sono i ministeri) con uffici contabili inferiori *locali.* — A riunire i pregi dell'uno e dell'altro sistema, e altresì ad evitare i loro difetti, s'immaginò un terzo sistema, nel quale, al di sopra delle varie ragionerie superiori centrali, trovasi un *ufficio generale* di contabilità *(ragioneria generale dello Stato)*, destinato alla sintesi dei risultati di tutte le varie contabilità centrali e a controllare l'operato di queste. Anche questo sistema comporta una serie di uffici

(¹) *A. Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze,* I ediz., pag. 139.

locali, destinati a fornire il materiale alle singole ragionerie centrali. — Con eccessiva applicazione del principio della divisione del lavoro, o anche per soddisfare a semplici interessi burocratici, furono talora create *più* ragionerie *centrali* nello stesso ramo di amministrazione *generale:* così, p. e., una ragioneria speciale centrale pel ramo gabelle, un'altra pel demanio, un'altra pel debito pubblico, ecc., in luogo di un'unica ragioneria centrale per tutta l'amministrazione delle finanze.

È consigliabile di far dipendere tutti gli uffici di contabilità direttamente dal dicastero del tesoro, ove questo trovasi separato dall'altro delle finanze, e che il compito di controllo, ai detti uffici assegnato, si riduca al puro controllo *contabile,* riservando ad altri uffizi od organi il controllo sul *merito* degli atti amministrativi ([1]).

Dei predetti sistemi di ordinamento delle ragionerie, si va sempre più affermando quello in cui si ha un ufficio generale di contabilità per tutto lo Stato e uffici centrali (ragionerie centrali) per singoli rami generali dell'amministrazione. Esso si può considerare come il portato necessario dei criterî direttivi odierni dell'amministrazione finanziaria e delle principali forze che vi agiscono e la modellano, imperocchè lo svilupparsi dell'economia finanziaria, il progressivo accentrarsi dei servigi di Stato, l'affermarsi del principio unitario nella materia finanziaria e specialmente nei servigi delle riscossioni e dei pagamenti, hanno reso assolutamente necessario un ufficio generale di contabilità, il quale, oltre a raccogliere i risultati degli altri uffici contabili sparsi per lo Stato (nel centro e nelle provincie), e a indirizzare e controllare tali uffici, sia come un osservatorio da cui si possa seguire, con occhio vigile e costante, tutto l'andamento dell'amministrazione finanziaria, e in pari tempo adempia a talune *generali* funzioni amministrative-contabili (come la preparazione del preventivo della entrata, del conto consuntivo generale di tutta l'azienda di Stato, ecc.), cui non si potrebbe adempiere da nessuna delle singole contabilità centrali. Il porre, poi, a lato di quest'ufficio generale di contabilità, e alla sua dipendenza, speciali ragionerie centrali per ognuno dei principali rami dell'amministrazione generale, si deve riguardare come una savia applicazione del principio della divisione del lavoro, dappoichè il controllo, cui è chia-

---

([1]) Veggasi: *V. Tangorra, Su taluni problemi di tecnica finanziaria,* l. c.

mato ogni ufficio di contabilità, si esercita assai meglio, sul corrispondente ramo di amministrazione generale, da un apposito ufficio di contabilità, che non da un ufficio che debba guardare e seguire con occhio sintetico l' andamento di tutta l' amministrazione finanziaria

20. — Nell' odierna economia finanziaria, accanto alle *casse* e agli uffici di *contabilità*, trovansi *uffici speciali di controllo amministrativo*, quasi in tutti i rami dell' amministrazione. E s' è detto « nella fase odierna » perchè, sebbene da tempo remoto il controllo costituisca funzione essenzialissima dell' amministrazione finanziaria, pure, *speciali* uffici di controllo, accanto a un ufficio generale (Camera suprema dei conti; Controllo generale; ufficio del controllo dell' amministrazione centrale delle finanze), sorgono soltanto col formarsi delle grandi economie finanziarie. Il modo come sono ordinati codesti *uffici di controllo* è vario, e segue anch' esso sistemi diversi, che meritano di essere ricordati. — V' ha, innanzi tutto, il sistema del « *controllo generale unitario* », nel quale si ha un unico ufficio di controllo, posto generalmente alla dipendenza dell' amministrazione centrale delle finanze, il quale, per l' esercizio delle sue funzioni, si vale di scritture connesse con quelle degli altri rami dell' amministrazione generale, di inchieste e di funzionari sparsi per lo Stato a sindacare da vicino l' operato dei singoli uffici finanziari. È questo l' antico ordinamento del controllo, conservatosi, con poche varianti, presso gli Stati a regime assoluto, ove costituisce un mero organo dell' amministrazione attiva della finanza. — V' ha il sistema nel quale, pur conservandosi all' ufficio del controllo centrale il carattere d' un organo proprio dell' amministrazione finanziaria, trovansi posti alla sua dipendenza uffici *speciali* di controllo, proprî anch' essi dell' amministrazione finanziaria, e situati o presso l' amministrazione centrale delle finanze o presso i singoli rami dell' amministrazione locale di essa. — V' ha, infine, il sistema in cui l' ufficio generale del controllo è un supremo magistrato finanziario, affatto indipendente dall' amministrazione finanziaria in senso stretto, e piuttosto dipendente dal potere legislativo, quale emanazione diretta o indiretta di esso. In questo sistema, di regola, si hanno uffizi speciali di controllo, sia presso i singoli rami dell' amministrazione finanziaria (presso le casse, il tesoro di Stato, i magazzini, il debito pubblico e la sua cassa speciale, il demanio, ecc.), che presso gli altri rami dell' amministrazione generale, ed esso è proprio della finanza dello

Stato costituzionale, e implica un elevato grado di sviluppo dell'amministrazione in generale.

Tanto in quest' ultimo sistema, che ne' due primi, si hanno due forme o modi di esercizio del controllo: il controllo *diretto* e *immediato* e il controllo *indiretto* o *a distanza*, che il più delle volte troviamo combinati insieme, essendo difficile e troppo costoso il controllo immediato e diretto (che sarebbe il preferibile) per tutti i rami, uffici e servigi dell'amministrazione. Uffici o funzionari del controllo diretto e immediato sono quelli posti a lato del ramo o servizio amministrativo da vigilare e che essi controllano passo passo che sorge e si manifesta la materia da sindacare: tali sono, a mo' d'esempio, gli uffici dei controllori posti accanto alle varie casse erariali, quelli degli ispettori e controllori del demanio e delle tasse e le delegazioni del tesoro nel nostro ordinamento, perchè nessun pagamento o introito, nessun atto amministrativo, si può compiere in questi rami, dai cassieri e dagli altri contabili, senza il visto e la conseguente responsabilità dell'ufficio di controllo. Invece, uffici di controllo indiretto o a distanza sono quelli presso i quali il controllo si esercita generalmente mercè i confronti e le verificazioni che permettono le scritture amministrative e contabili dell'ufficio stesso o di quello controllato: tali, in genere, sono gli uffici di controllo facenti parte dell'amministrazione centrale delle finanze, che debbono sindacare l'operato delle amministrazioni e degli agenti finanziari locali mediante la corrispondenza delle scritture o la verificazione dei conti amministrativi che periodicamente sono loro inviati.

Di questi vari tipi e sistemi, è preferibile quello che, mentre importa un ufficio generale del controllo, che rappresenti in pari tempo l'interesse della nazione quello del fisco, tenga, mediante il personale di ufficio, il massimo possibile contatto colla materia e coi servigi da controllare; quello, cioè, che raggiunge l'ideale del controllo diretto e immediato, per quanto più è possibile. Il potere o no avvicinarsi a questo ideale dipende, oltrechè dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria e da quello dell'amministrazione in generale, anche dai mezzi pecuniarî destinati ai servigi del controllo, e dall' importanza dei fini che con questo si vogliono conseguire.

21. — Diremo poche parole sulla *giustizia finanziaria* la quale,

secondo STEIN (¹), sorge dal fatto « che gli atti del potere esecutivo « in materia di finanza, possono trovarsi in conflitto colle leggi finan- « ziarie », e comprende tre elementi, cui corrispondono generalmente, o almeno in quasi tutti gli Stati costituzionali, tre forme speciali di procedimento e tre distinti organi che li compiono. Il primo elemento è il principio costituzionale della responsabilità politica dei ministri delle finanze e del tesoro; il secondo è costituito dal controllo come funzione generale e costante dell'amministrazione finanziaria; il terzo consiste nella responsabilità civile derivante dalla eventuale riscossione illegale o ingiusto impiego del pubblico denaro. Della responsabilità politica decide la *Suprema corte di giustizia* — in Italia, il Senato costituito in alta Corte — quando il ministero sia posto in istato di accusa; l'organo principale che corrisponde al secondo elemento è la Camera dei conti oppure l'ufficio del Controllore generale; infine, della responsabilità civile giudicano i tribunali ordinari. La parte praticamente più importante di tutto questo sistema giuridico è quella che riguarda la Camera o Corte dei conti, la cui posizione o funzione va diventando ogni giorno più preponderante (²),

Generalmente, alla Camera o Corte dei conti si assegnano funzioni di controllo giurisdizionale, costituzionale e amministrativo, facendone quasi la personificazione giuridica del bilancio dello Stato; ma talora le sono date anche altre attribuzioni, come, p. es., quella della liquidazione delle pensioni. La Corte dei conti, negli Stati costituzionali, la si trova

---

(¹) *L. Von Stein, La scienza della pubblica amministrazione,* l. c., I, p. 108.

(²) A bene intendere la grande importanza e l'evoluzione della *Corte dei conti,* come organo del controllo finanziario veggansi: *V. Tangorra, La Camera dei conti,* nell'Archivio giuridico, anno X, I; *Merlin, Répertoire,* voce « Chambres des comptes »; *D'Audiffret, Il sistema finanziario della Francia,* 1854, v. I, pag. 370 e segg.; *Caprè, Trattato storico della Camera dei conti di Savoia,* Lione, 1672; *Dareste de la Chavanne, Storia dell' amministrazione in Francia,* Parigi, 1848, vol. I; *Vigna e Aliberti, Dizionario di diritto amministrativo,* alla voce « Camera regia dei conti » e « controllo generale »; *Duclerc et Pagnerre, Dizionario politico,* alla voce « Cour des comptes »; *Block, Dizionario generale della politica,* voce « cour des comptes »: *Baer, Del riordinamento della pubblica amministrazione,* 1865, p. 118 e segg.; *Cocquelin, Dizionario dell' Economia politica,* voce « cour des comptes »; *Nicolosi, La Corte dei conti,* 1878; *Pasini, Legge sulla istituzione della Corte dei conti; Finali, La Corte dei conti,* prolusione; *G. B. Ugo, La Corte dei conti,* 1882; 1876-77; *E. Presutti, Il Controllo preventivo della Corte dei conti sulle spese pubbliche,* Torino 1908; *Dott. F. Vicario, La Corte dei conti in Italia.* Roma, 1910, parte I e II.

ordinata come organismo indipendente dal potere esecutivo, e agente in rappresentanza di quello legislativo.

In molti Stati, l'amministrazione finanziaria è assistita, nelle sue controversie giudiziarie, da speciali uffici, che la rappresentano in giudizio, ne assumono la difesa e, all'occorrenza, le danno consigli legali. Presso di noi queste funzioni sono attribuite all'Avvocatura·erariale.

22. — In generale, i rami di gestione affidati ai dicasteri finanziari riguardano le imposte dirette e indirette, i catasti, le tasse, il patrimonio dello Stato, il denaro pubblico, i monopoli fiscali, i servigi del tesoro, le ispezioni agli istituti di credito, il credito pubblico, le operazioni di credito con enti locali, la contabilità generale dello Stato.

Il Ministero delle finanze, comprendendo in esso anche l'amministrazione del tesoro, è incaricato di preparare, ne' limiti consentiti dalla legge, i regolamenti per tutti i diversi servigi, affari e uffici finanziari; esercita l'alta vigilanza su tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria, e talvolta perfino su quelli la cui organizzazione esorbita dalla sua competenza; cura la direzione di tutti i servigi di cassa, o attinenti al credito pubblico, alla circolazione monetaria, alle banche di emissione, ecc.; gestisce i monopoli fiscali, le imposte di qualsiasi natura, e il patrimonio dello Stato, e provvede alle esecuzioni per tributi insoddisfatti; conserva e tiene al corrente i vecchi catasti; sovente gestisce talune casse speciali, aventi per scopo di fare credito e anticipazioni; studia e attua le diverse operazioni finanziarie reputate necessarie, ed è incaricato di sintetizzare la contabilità di tutta la pubblica finanza, e di preparare gli elementi e i documenti necessari al Parlamento per l'esercizio del controllo finanziario che dalla Carta costituzionale è chiamato a esercitare; infine, funziona spesso da magistrato di terza e seconda istanza, essendogli riservati molteplici atti di vera e propria giurisdizione amministrativa.

Tutti questi diversi servigi tendono a costituirsi in direzioni generali autonome, il numero delle quali, collo svilupparsi dei servigi, cresce sempre più. Ciascuna di esse è alla dipendenza diretta del ministro, consta di un certo numero di divisioni amministrative ed è quasi sempre assistita da consigli o collegi tecnici.

23. — L'amministrazione del *tesoro,* cioè del *movimento del pubblico denaro e della gestione delle pubbliche casse*, talvolta è compresa

in quella delle finanze, e allora è alla dipendenza del ministro delle finanze; in altri casi, invece, costituisce un ramo a sè dell'amministrazione finanziaria, e forma un dicastero particolare. La convenienza dell'uno o dell'altro sistema dipende dall'ordinamento amministrativo generale dello Stato, dalla maggiore o minore vastità dell'amministrazione finanziaria e da circostanze di ordine politico e di altra natura. Quando l'amministrazione del tesoro è separata e distinta da quella delle finanze, generalmente non la si limita soltanto alla gestione delle casse e a tutto ciò che riguarda il movimento del pubblico denaro, ma le si assegnano anche altri compiti, quali quelli di condurre a termine le diverse operazioni finanziarie, e l'amministrazione di aziende finanziarie speciali (quali, presso di noi, quelle del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti). In tal modo, l'amministrazione del tesoro viene ad acquistare un'efficienza non inferiore a quella delle finanze.

Del resto, si vedrà quanto prima quali siano i sistemi, che ordinariamente sono adottati per questo ramo importantissimo dell'amministrazione finanziaria.

24. — L'amministrazione finanziaria può essere più o meno *accentrata* o *decentrata,* e così le singole parti da cui risulta costituita. Taluni Stati adottarono il sistema dell'accentramento di essa, e altri preferirono il sistema opposto; ma anche quando il criterio informatore sia l'uno o l'altro dei due accennati, non sempre lo si adotta per tutte le diverse parti dell'amministrazione.

Per esempio, il principio dell'accentramento amministrativo, rispetto alla gestione delle casse, lo si è adottato tanto in quegli Stati ove l'amministrazione finanziaria è molto accentrata, che in quegli altri ove è molto decentrata.

Di regola, il principio dell'accentramento si applica assai più e meglio ai servigi dell'amministrazione del tesoro, che non a quelli finanziari propriamente detti, nei quali l'azione amministrativa sente assai più il bisogno di mantenersi e svolgersi a contatto colle condizioni locali.

25. — Tanto per l'applicazione delle norme che riguardano la competenza dei singoli uffici, in relazione agli atti amministrativi che essi compiono, quanto per una razionale ed efficace ripartizione del la-

voro amministrativo, le leggi stabiliscono *circoscrizioni amministrative finanziarie*, le quali vengono costituite in base a criterî differenti.

Ogni ufficio è *competente* nei limiti della propria circoscrizione; soltanto all'amministrazione centrale delle finanze è riconosciuta, ma non per tutti gli affari, una competenza generale per l'intero Stato. Rispetto a certi affari e rami dell'amministrazione finanziaria, si assumono come circoscrizioni quelle medesime che trovansi già costituite per l'applicazione delle leggi amministrative interne (provincia, circondario, comune); altre volte i limiti della circoscrizione finanziaria sono segnati da quelli della circoscrizione giudiziaria; in altri casi, infine, le leggi o i regolamenti, in vista della natura particolare di taluni affari finanziari, stabiliscono circoscrizioni finanziarie speciali, indipendenti da quelle amministrative propriamente dette e da quelle giudiziarie. L'ordinamento delle circoscrizioni è un fatto di grande importanza, perchè ne dipende principalmente la configurazione dell'amministrazione locale delle finanze e il grado di efficacia che raggiunge il lavoro dell'amministrazione finanziaria.

26. — L'amministrazione, per le sue incombenze finanziarie, ha bisogno di un *personale*, che devesi ordinare con riguardo alla natura speciale delle svariate funzioni che gli spetta di adempiere, e che va assunto in base a criterî speciali, differenti da quelli che seguono le amministrazioni non finanziarie riguardo al proprio personale. Anzitutto, occorre personale adatto alle mansioni *amministrative*, che sono le più importanti, a quelle di *controllo*, a quelle di *contabilità* e a quelle *d'ordine;* molti uffici finanziari richiedono un personale *tecnico* (ingegneri, chimici, ecc.); altri dimandano un personale costituito da *giuristi*. È naturale che una parte notevole degli impiegati dell'amministrazione finanziaria, specialmente se questi sono adibiti alle mansioni amministrative o di controllo, debba essere fornita della occorrente cultura economica, finanziaria e giuridica, e quest'ultima non deve essere limitata al solo diritto finanziario, ma estendersi agli altri rami del diritto pubblico e privato.

Una solida preparazione nelle leggi amministrative, negli studi di ragioneria e di contabilità pubblica, occorre tanto ai funzionari adibiti agli uffici di contabilità, che a quelli incaricati di esercitare il controllo amministrativo e costituzionale sull'amministrazione finanziaria e sui

suoi singoli rami. Il personale degli *uffici legali* e di *contenzioso* della finanza è conveniente che venga assunto cogli stessi sistemi e in base ai medesimi criterî, con cui viene assunto il personale della magistratura ordinaria, e talvolta potrebbe essere opportuno assumerlo direttamente dalla magistratura. La via migliore, per l'assunzione del personale di amministrazione, è quella dei *concorsi*, i quali però debbono essere differenti e fatti in base a programmi diversi, a seconda dei rami di amministrazione ai cui bisogni devesi provvedere.

Per le *promozioni* è bene prendere a norma il criterio del *merito* e quello dell' *anzianità* insieme, attenendosi soltanto al primo quando si tratti di provvedere ai gradi più elevati della *gerarchia* burocratica. Ma i posti corrispondenti a tali gradi elevati non dovrebbero mai essere in soverchio numero, e sopratutto bisogna guardarsi dall' abbondare nel creare posti di direttore generale, potendo un eccessivo numero di direzioni generali far luogo a gravi inconvenienti amministrativi e finanziari (¹). Anche non bisogna eccedere, pel personale finanziario, nel numero dei *quadri organici;* senza di che si correrebbe il pericolo di far luogo a gravi sperequazioni nel trattamento degli impiegati appartenenti a differenti *ruoli*, e si favorirebbe l'incremento degli impiegati oltre i bisogni veri dell' amministrazione.

Per le stesse ragioni, conviene combattere la proposta di coloro, che anche nell' amministrazione finanziaria vorrebbero introdurre il cosidetto sistema dei *ruoli aperti*, perchè questo, che in qualche altra amministrazione dello Stato potrebbe apportare reali benefici (p. es., nella magistratura), nell' amministrazione finanziaria troverebbe il campo adatto per mettere in luce tutti i suoi vizi, e farebbe certamente luogo a gravi inconvenienti (²).

27. — Se vi ha ramo di amministrazione, dove maggiormente si faccia sentire la necessità di ordinamenti semplici e rapidi dei servigi e di sfuggire ogni sistema o provvisione che possa complicarli, è proprio quello della finanza, perchè i servigi finanziari, oltre essere

---

(¹) Si vegga, in proposito, il mio scritto: *Su taluni congegni della burocrazia in relazione alla finanza e alla pubblica amministrazione*, in *Giornale degli economisti*, aprile, 1908.

(²) Veggasi: *V. Tangorra, Su taluni problemi di tecnica tributaria*, in *Giornale degli economisti*, gennaio, 1912.

per loro natura assai complessi, richiedono, per l'importanza degli interessi che proteggono o a cui si riferiscono, controlli molteplici e svariati, sicchè si correrebbe rischio di renderli un labirinto impenetrabile e misterioso se non si contrastasse la tendenza a moltiplicarli e complicarli ancora di più. Bisogna, invece, ridurli alla massima semplicità e speditezza, sopprimere tutti i controlli superflui, perchè in tal modo non soltanto ne guadagnerà in chiarezza (e questo sarebbe già grandissimo pregio) e in efficacia l'amministrazione finanziaria, ma altresì risulterà che una minima parte solamente dei proventi finanziari sarà distratta, quale spesa di riscossione e di amministrazione, dagli scopi veri e proprî a cui lo Stato attende.

L'antica dottrina finanziaria aveva, per bocca di Sully, già formulata la massima che bisogna procurare che la maggiore quantità possibile delle entrate prelevate dai cittadini raggiunga le casse pubbliche, e con ciò intendeva esprimere che il costo dell'amministrazione finanziaria debba essere il più piccolo possibile. Orbene, a questo principio si ottempererà collo studiarsi di portare alla massima semplicità e snellezza gli organi della detta amministrazione. Si aggiunga, che tra i diversi rami della pubblica amministrazione, la Finanza è quello presso il quale più vivo è il bisogno di eliminare le vessazioni e gli inceppi alla vita degli affari, all'industria, al commercio, essendo essa per propria indole già spiccatamente vessatoria; e naturalmente il modo per conseguire l'intento consisterà nell'ideare organismi semplici, controlli spediti, servigi che rispondano allo stretto necessario, e nel valersi di un personale che sappia comprendere la delicatezza del proprio compito e l'importanza dei fini che deve proporsi. Disgraziatamente queste massime vengono sovente dimenticate.

Lo Stato costituzionale e il governo parlamentare, anzichè provvedere al proprio interesse col rendere sempre più semplice e intelligibile l'amministrazione finanziaria, moltiplicando invece all'infinito i controlli, e secondando anche in questa parte la tendenza dell'amministrazione a espandersi sempre più, ha finito per rendere talmente intricata e complessa l'amministrazione finanziaria, che pochissimi son quelli i quali posson dire di sapervisi orientare. Sono pochi gli Stati che hanno saputo opporre una valida resistenza a questo andazzo, e que' pochi, che vi riuscirono, poteron farlo solamente perchè vantavano una tradizione

amministrativa che permetteva loro di procedere con occhio sicuro e con sani criterî anche nel governo della pubblica finanza.

II.

La gestione del Tesoro.
Amministrazione e movimento del pubblico denaro.

28. — L' amministrazione finanziaria è qualche cosa di più ampio e complesso che non l' *amministrazione del pubblico denaro.* Quest' ultima è soltanto una parte della prima, e concerne la gestione del Tesoro dello Stato, vale a dire il modo di raccogliere e di distribuire le pubbliche entrate e di effettuare i pagamenti: il versamento del denaro nelle pubbliche casse, il passaggio di esso fra le diverse casse (movimento di fondi) e l' uscita del danaro dalle casse. Secondo STEIN, questo ramo dell' amministrazione finanziaria comprende, « in una unità complessiva, tutta l' economia finanziaria dello Stato », e, considerata di fronte all' economia finanziaria generale, avrebbe tre compiti: *a*) preparare il bilancio di previsione; *b*) ordinare e regolare tutto ciò che si riferisce alle pubbliche casse; *c*) vigilare sulla buona e fedele tenuta dei libri, dai quali dovrà farsi risultare tutto il movimento delle singole casse (1).

29. — La gestione del tesoro dello Stato ha assunta ormai tale importanza, da consigliare parecchi Stati a separarla da tutti gli altri rami dell' azienda finanziaria. A tale separazione lo stesso NAPOLEONE, che ebbe sempre vigile l' occhio sull' andamento delle finanze, annetteva grandissima importanza, e certo non si può disconoscere che le funzioni di amministrazione inerenti al tesoro pubblico abbiano un carattere affatto speciale, che le distingue da quelle che riguardano qualunque altro ramo dell' amministrazione finanziaria. Perciò, come già fu detto, diversi Stati pensarono di istituire un dicastero del *tesoro*, separato da quello delle *finanze.*

---

(1) *L. V. Stein, La scienza dell' amministrazione,* in *Biblioteca delle scienze politiche,* serie 2., vol. I, pagg. 124-125.

Non è a credersi, però, che la istituzione di un ministero autonomo del tesoro, staccato da quello delle finanze, non abbia suscitate gravi obbiezioni.

Sopratutto, si lamenta il pericolo di dualismo, che si crede possa ingenerare la coesistenza di due dicasteri distinti del tesoro e delle finanze. « In un governo parlamentare — scrive il VANNI —, e partico-« larmente secondo la figura del nostro, dove non si sa se il gabinetto « resti maggiormente preoccupato dal compito suo o dalla propria conser-« vazione, lo sdoppiamento dell'azienda finanziaria può *negativamente*, « cioè in forma di ostacolo a fare, esser causa di danni incalcolabili. « Coesistenza di eguali in un campo evidentemente inscindibile importa « pluralità di menti direttrici e necessità di reciproche transazioni per « riuscire ad unità di indirizzo; onde il più delle volte il *piano finan-« ziario*, lungi dall' informarsi a concezione larga ed alta, viene *concor-« dato* ed attuato in forma di espedienti e di ritocchi ben meschini. « Forse — e più lunga esperienza potrà dirlo — dipende in buona parte « dal doppio ministero l'esiguità di alte concezioni presso i ministri « finanziari italiani da un decennio in qua; onde ben poche provvidenze « meriteranno di essere ricordate, e sembra che tutto oggi mai si re-« stringa a variazioni di modalità secondarie, come vuolsi da oppor-« tunità politica piuttosto che economica. Indipendentemente da ciò, « ognora quando la molteplicità dei ministeri sia conseguenza non della « immunità delle funzioni, ma del *concentramento* dei servigi, noi non « possiamo non scorgere in quella uno dei perniciosi, per quanto neces-« sari, effetti di siffatto sistema. E crediamo che ai giorni nostri le *neces-« sità pratiche* dei due ministeri siano derivate, anzichè dalla funzione, « dalla regola distributiva ed attuatrice di questa fra amministrazioni « centrali e distrettuali... Tanto meno, infine, si raccomanda un nu-« mero di ministeri per la finanza maggiore di due; e tanto meno — « sotto altro riguardo — tornerebbe oggidì intelligibile un'organizza-« zione finanziaria in spiccata opposizione con l'istituto ministeriale »(1).

30. — Queste critiche, però, vogliono ritenersi alquanto esagerate, e forse ingiuste. Il vero è, che, specialmente ne' grandi Stati, l'azienda

(1) *Vanni*, op. c., l. c. pagg. 950-52.

finanziaria ha raggiunto tali dimensioni, che riuscirebbe quasi impossibile a un uomo solo, pur fornito della più grande attività, di governarla. Se è dato ne' piccoli Stati riunire in un unico dicastero i due rami distinti del tesoro e delle finanze, ciò tornerebbe sommamente malagevole negli Stati di maggiore importanza, specialmente dato l'enorme incremento dei bilanci pubblici nel nostro tempo. Si consideri altresì che l'amministrazione delle finanze e quella del tesoro richiedono, in coloro che vi sono preposti, attitudini differenti: un buon ministro delle finanze potrebbe essere pochissimo adatto a maneggiare gli affari del tesoro, e viceversa. È, anzi, poco frequente che una stessa persona sia egualmente capace per l'uno e l'altro ramo dell'amministrazione finanziaria. Si può essere conoscitore profondo dell'ordinamento tributario di uno Stato, capacissimo a riformarlo, ed essere affatto inadatto alla trattazione delle multiformi operazioni finanziarie, a cui è chiamato un ministro del tesoro. La conoscenza larga del mercato finanziario, del sistema bancario, de' problemi della circolazione monetaria, deve rappresentare il requisito fondamentale di ogni ministro del tesoro; ma non è detto che chi possieda siffatte cognizioni possa egualmente riuscire un buon ministro delle finanze, nè che chi non le possieda, e abbia invece vaste cognizioni nella materia dei tributi, non possa riuscire un ottimo amministratore delle finanze. La rivalità tra i due dicasteri delle finanze e del tesoro è più una possibilità ideale che reale, e quando si verifichi, dipenderà generalmente da difetto di uomini, più che dalla natura e logica delle cose. Nè è escluso che piani di riforme, che si estendano a entrambi i rami di amministrazione, non possano essere concretati di comune accordo tra il ministro delle finanze e quello del tesoro: che se disaccordo sorga tra essi, vi riparerà il consiglio dei ministri o l'autorità del presidente del consiglio. Neppure sotto il punto di vista costituzionale si può, quindi, affermare che la separazione di que' due rami dell'amministrazione finanziaria debba far luogo a serî inconvenienti. All'opposto, i benefici, che ne possono provenire, non sono scarsi. Basta considerare che la diversità delle attribuzioni di que' due dicasteri deriva da un'intima diversità di natura tra le funzioni assegnate all'uno e all'altro, per essere autorizzati a concludere che la separazione deve, di regola, apportare buoni anzichè cattivi effetti. Se la divisione del lavoro, purchè mantenuta ne' giusti limiti, apporta realmente de' vantaggi, non si

comprende perchè non debba apportarne in questo caso, in cui pur si riscontrano tutte le condizioni che occorrono per la sua applicabilità.

31. — Un' indicazione precisa e completa dei servigi di spettanza del ministero del tesoro non è possibile. Anzitutto, trattandosi di servigi sempre di natura finanziaria, sovente accade che alcuni di quelli, che meglio sarebbero affidati all' amministrazione del tesoro, si trovino invece affidati all' amministrazione delle finanze, ed altri, a cui quest' ultima meglio si presterebbe, si trovino invece affidati alla prima. In secondo luogo, talora accade che nell' azienda del tesoro siano compresi servigi, che sarebbero più adatti per qualche altro dicastero (per es., più adatti pel dicastero che si occupa de' servigi del credito in generale), e che al tesoro siano assegnati solo perchè altre funzioni *analoghe*, ma pertinenti al tesoro, sono da questo esercitate. Talvolta taluni servigi possono venire attribuiti al tesoro — per es., tutti quelli di contabilità — non perchè gli siano per loro natura pertinenti, ma per considerazioni di natura politica, o per ragioni inerenti a esigenze amministrative d' ordine generale. Si farà, quindi, bene a stabilire con regolamenti variabili, anzichè con legge, quali servigi appartengano all' uno e all' altro ramo dell' amministrazione finanziaria, perchè in tal modo sarà più agevole utilizzare le circostanze mutevoli e molteplici che permettono di ordinare nel modo migliore e l' uno e l' altro ramo. Nondimeno, in generale si può affermare che all' amministrazione del tesoro vadano affidati tutti i servigi relativi alle casse pubbliche, al movimento del denaro, alla percezione della massima parte delle entrate, alle cosidette operazioni finanziarie da eseguirsi o eseguite, alla circolazione dei biglietti a debito dello Stato, alle pubbliche zecche, al credito pubblico, al controllo e alla vigilanza sugli agenti di riscossione, al movimento dei diversi titoli di Stato, una parte o la totalità dei servigi concernenti il riscontro contabile sulla generale azienda finanziaria, la preparazione dei documenti che occorrono al parlamento per l' esercizio del suo sindacato finanziario (bilanci di previsione, rendiconti, situazioni finanziarie complessive, ecc.) e di qualunque altro documento che sia espressione dell' azione unitaria della pubblica finanza. In taluni casi, è opportuno affidare all' amministrazione del tesoro anche la gestione di talune aziende speciali, sopratutto quando la natura di esse e dei servigi che prestano dipenda da operazioni, che in massima parte con-

sistano in movimento di danaro e in operazioni creditizie (per es., l'azienda di una cassa di Stato per depositi e prestiti). Può, infine, talvolta convenire di assegnare all' azienda del pubblico tesoro la gestione di una parte del patrimonio, specialmente di quella costituita da beni disponibili, destinati a essere venduti e convertiti in valori del tesoro. Oltre questi, anche altri servigi possono trovarsi vantaggiosamente compresi nell' amministrazione del tesoro.

32. — Affinchè si possa meglio comprendere quanto, in linea teorica, venne detto precedentemente intorno all'ordinamento delle casse pubbliche, accenneremo ora, schematicamente, al modo come funzionano i servigi del tesoro in taluni Stati.

In *Austria*, il Tesoro è costituito da un vero sistema di casse così suddivise: *a*) ufficio di percezione o di esazione; *b*) casse collettive; *c*) casse regionali; *d*) cassa centrale dello Stato; *e*) casse principali e filiali di uscita (1). Vario è l'ordinamento degli uffici di *esazione,* a seconda della natura delle entrate cui si riferiscono; talora essi funzionano anche quali uffici di pagamento di talune spese particolari. Gli uffici di esazione eseguono i *versamenti* nelle casse collettive, le quali sono distribuite una per ogni circolo o provincia, e incaricate di eseguire anche determinati pagamenti. Nei capoluoghi di regione o dominî esistono le *casse principali,* nelle quali si eseguono i versamenti dalle casse collettive e da alcuni uffici speciali di percezione; ma anche le casse principali sono incaricate di fare operazioni di pagamento. Ogni cassa collettiva o principale comprende la sezione per l'entrata (*Cassa camerale d'entrata*) e quella per l'uscita (*Cassa camerale d' uscita*): quest' ultima riceve dalla prima i fondi occorrenti pei pagamenti. Esiste altresì una *Cassa centrale di Stato*, ove affluiscono tutte le pubbliche entrate. Nella capitale si hanno *casse particolari* presso i singoli ministeri, alimentate dalla *Cassa centrale d' entrata.* Questo ordinamento risale al 1857, ma, salvo lievi modificazioni, si è conservato finora, e ha servito da modello all' ordinamento *ungherese* dei servigi del tesoro.

---

(1) *A. Tonzig, Trattato della scienza dell' amministrazione e di contabilità,* Venezia, 1857, vol. I, § 347 e segg., p. 210 e segg.; *G. Alessio, La funzione del tesoro,* p. 20-21; *Beer, Die Finanzen Oesterreich im XIX Jahrhundert,* Praga, 1877.

In *Germania* e nei singoli Stati della Confederazione germanica, il *tesoro* è ordinato in base al *sistema bancario*. Il punto di confluenza di tutte le entrate pubbliche è la Banca dell'impero, e ogni filiale del grande istituto è ufficio di percezione; però l'opera della Banca si limita ad accettare gl'incassi e a facilitarne il reparto tra le diverse amministrazioni di Stato. Un conto speciale registra le percezioni e i pagamenti eseguiti nell'interesse del Tesoro, e col suo saldo si determina a ogni chiusura l'avere del bilancio imperiale. Una particolare sezione della Banca fa il servizio centrale di cassa dell'impero, senza che però il denaro si trovi materialmente presso di essa; le compete la registrazione e la contabilità del movimento di distribuzione delle singole partite, mentre i fondi esistenti presso la sede centrale e le succursali dell'istituto sono devoluti alle singole casse speciali dello Stato, in base agli ordini del Tesoro e degli uffici che lo rappresentano. La Banca dell'impero, quale cassa pubblica, non è l'organo dei pagamenti per conto dello Stato, ma semplicemente un punto centrale per la cassa principale dell'impero e, insieme, l'organo di collegamento tra questa e tutte le altre casse. — I singoli Stati della confederazione hanno adottato, presso a poco, il sistema ora descritto (¹).

In *Russia* i servigi del tesoro formano un sistema *misto*, bancario e governativo, che fa capo alla *Banca dell'impero* e al *Ministero del controllo*, dal quale dipendono una cassa centrale dell'impero, le tesorerie provinciali e distrettuali e gli uffici speciali che verificano accertano e liquidano i conti compilati dalle tesorerie. La Banca dell'impero è connessa coll'ordinamento dei servigi del tesoro, essendo incaricata di compiere le operazioni finanziarie che dal Governo le sono ordinate (²).

Il sistema *francese* affida i servigi del tesoro unicamente a funzionari dipendenti dal ministero delle finanze (sistema governativo). La suprema direzione dei servigi del tesoro è affidata alla *Direction du mouvement général des fonds*, che trovasi presso il detto ministero, e alla cui dipendenza sono il *Caissier payeur central du Trésor public*, i *Trésoriers payeurs généraux* e i diversi *percettori* di entrate. I *tesorieri pagatori generali* si trovano uno per dipartimento, e ne dipendono

(¹) *G. Alessio, op. c.*, p. 22.
(²) *G. Alessio, op. c.*, p. 39.

i ricevitori circondariali, incaricati di riscuotere le entrate e di versarle al tesoriere pagatore generale. Quest'ultimo, per quanto concerne le entrate, le accentra presso di sè, e le versa al tesoro, cioè al cassiere pagatore centrale; per quanto riguarda le uscite, ha il compito di eseguire il pagamento degli ordinativi tratti sulla sua cassa. Il cassiere pagatore centrale è tenuto ad accentrare a sè il servizio dell' entrata e della spesa, riceve dai dipartimenti i fondi di sopravanzo sui bisogni locali e compie pel dipartimento della Senna l' ufficio di tesoriere pagatore generale. Un *conto corrente* è aperto tra la *Direction du mouvement général des fonds* e ogni singolo tesoriere pagatore generale; ma il controllo sul movimento del pubblico denaro è esercitato anche dalla *Direction générale de la comptabilité publique*. Il *Caissier payeur central* non esegue pagamenti se non in forza di ordinativi emessi dalla direzione del movimento generale dei fondi o, in taluni casi, dalla direzione generale del debito pubblico. Il *tesoro*, infine, è in rapporti colla *Banca di Francia*, presso la quale convergono generalmente i fondi non occorrenti ai bisogni correnti di cassa [1].

Secondo il RICCA SALERNO [2], il migliore esempio di organizzazione bancaria del tesoso dello Stato ci vien dato dall' Inghilterra. Colà il servizio effettivo di cassa è affidato alla *Banca d' Inghilterra*, alla quale si versano tutte le entrate dai diversi percettori, dandone credito al « *Conto dello Scacchiere di Sua Maestà* » esistente presso la banca medesima. Soltanto le entrate *miscellanee*, la cui amministrazione dipende direttamente dal Tesoro (*Treasury*), sono trasmesse da questo direttamente al Conto dello Scacchiere. Tutte le entrate versate alla Banca a credito del Conto dello Scacchiere sono rappresentate nei registri come un unico fondo generale, sul quale devono essere soddisfatti gli ordini di pagamento emessi dal Tesoro sulla Banca. Questa è tenuta a fare anticipazioni di fondi quando l' entrata non basti a coprire le spese. Le somme che, per conto del tesoro, affluiscono alla Banca, provengono o direttamente dai contribuenti,

---

(1) *René Stourm, Le budget*, p. 473 e segg.; *Alessio, op. c.*, p. 18.

(2) *G. Ricca-Salerno, Il servizio di tesoreria e le Banche*, in *Nuova Antologia*, 1892, p. 634. Si veggano pure, a proposito dell' ordinamento dei servigi del tesoro in Inghilterra: *C. Perazzi, Memoria intorno alla Contabilità dello Stato in Inghilterra*, 1865; *G. De Flamini, La materia e la forma del bilancio inglese*. Roma, 1903, cap. VII.

o dagli agenti percettori, i quali le versano a mezzo di *bills* o *rimesse,* e vengono colà descritte in un conto speciale che s' intitola al dipartimento da cui dipende la gestione di quel ramo speciale di entrata. Tutto ciò si svolge mediante un largo uso del sistema delle *compensazioni.* I collettori ricevono in massima parte *checks*, che depositano presso le banche private, e cambiali, che sono mandate all' Ufficio di Londra, per poscia ritornare alle stesse banche per la loro liquidazione. A mano a mano che si compie la liquidazione fra le banche affiliate alla *Clearing House*, l'importo delle cambiali e degli checks, che la Banca d' Inghilterra riceve, dal conto del rispettivo dipartimento è trasportato nel conto generale dello Scacchiere, il quale presenta così, a ogni momento, l'ammontare delle somme disponibili.

Il pagamento delle spese ha luogo in base al medesimo sistema delle compensazioni. Gli ordini di pagamento inviati alla Banca, e consentiti dal Controllore generale, consistono nelle trascrizioni dal conto dello Scacchiere ad altri conti aperti al Pagatore generale (*Paymaster general*), sui quali è data facoltà di trarre, e sono recati ad effetto mediante emissione di checks e assegni, spediti da ufficiali all' uopo autorizzati e diretti di regola alla stessa Banca. Fra gli agenti fiscali e la Banca vi è l' ufficio pagatore, che attende a soddisfare ai bisogni generali dei singoli rami di amministrazione con assegni e mandati sulla Banca, i quali sono estinti in Londra dalla Banca stessa, o fuori dalle sue filiali. E sia che si tratti di assegni diretti sulla Banca d'Inghilterra, o di *checks* rilasciati dal Pagatore generale ai privati e da questi collocato nelle varie banche, o anche di ordini di accreditamento dello Scacchiere per la Cassa delle anticipazioni e dei prestiti, essendo molto diffuso il sistema dei conti correnti, il pagamento, nella massima parte dei casi, ha luogo mediante compensazione. Si scorge da ciò come il Governo non abbia in Inghilterra il maneggio del pubblico denaro, ma conservi soltanto il diritto di controllare le operazioni della Banca, che riguardano quel danaro. A capo dell' intiero servizio di tesoreria sta il *Tesoro* (Treasury), che ha la funzione direttiva, nonchè l' incarico di mantenere l' equilibrio tra le spese e le entrate, di disporre dei fondi, ecc. Tra gli agenti privati e la Banca vi è il *Paymaster general*, il quale serve da intermediario, per cui i fondi del Tesoro, raccolti nel conto dello Scacchiere, vengono distribuiti fra i varî rami di amministrazione. Il Tesoro

adempie alle sue funzioni mediante un ben ordinato sistema di registri (Registers), ed è sottoposto al sindacato di un ufficio generale di controllo, detto *Controllore generale dello Scacchiere* (¹).

Anche nel *Belgio,* pei servigi del tesoro, è adottato il sistema bancario, il quale vi è molto rassomigliante al sistema inglese. Il tesoriere e cassiere dello Stato è la *Banque Nationale*, che è tenuta a riscuotere tutte le entrate e a pagare le spese pubbliche, servendosi all' uopo di un sistema di conti contrapposti e di reciproci riscontri con gli agenti del Tesoro. Le funzioni di controllo, per conto del Governo, sono esercitate, presso le singole sedi della Banca, dagli *Agents du Trésor,* i quali hanno attribuzioni analoghe a quelle dei nostri *Delegati del Tesoro* presso gli uffici di tesoreria provinciale gestiti dalla Banca d' Italia. In *Olanda,* come nel Belgio, troviamo pure adottato, ma soltanto in parte, il sistema bancario, e così nella *Spagna*, ove di tutte le riscossioni e i pagamenti per conto del Governo è investita la *Banca dello Stato.* Degli chèques ed estratti di conto correnti conteggiano le somme esatte e ne agevolano il movimento e la disposizione. Un conto corrente è aperto presso la Banca, al Ministro delle finanze (²).

Il *Tesoro* degli *Stati Uniti del N. A.* non è comparabile a quello di qualunque Stato di Europa, perchè, oltre a provvedere ai servigi di tesoreria veri e proprî dell' Unione, costituisce come un grande osservatorio della vita economica nazionale, e specialmente del mercato monetario e di credito. È il *Segretario del tesoro* che accerta colà gli incassi e i pagamenti nell' interesse della finanza; ma le funzioni proprie di tesoreria spettano al *tesoriere (Treasurer)*, al *direttore della zecca (Director of the mint)* e al *Controllore della circolazione (Comptroller of the currency).* Tutte le pubbliche entrate, qualunque ne sia la natura, affluiscono al Tesoriere, il quale ha pure l' incarico di eseguire i pagamenti. La *tesoreria centrale* ha numerose *filiali* (tesorerie locali), che talvolta sono le stesse Banche nazionali. Il *Director of the mint*, oltre che della coniazione e del saggio dei metalli preziosi, si occupa del loro acquisto, delle vicende dei loro prezzi, della loro produzione, del

---

(¹) *G. Ricca-Salerno, op. c.,* l. c

(²) *G. Alessio, op. c.,* p. 34.

valore delle monete estere, e in generale di tutti i fatti che concernono il mercato monetario. Infine, il *Comptroller of the currency* ha cura di quanto si attiene al mercato bancario e delle relazioni tra la emissione dei titoli del tesoro, la circolazione monetaria e quella delle Banche nazionali (1).

Anche in *Italia* l'ordinamento del Tesoro partecipa alla natura del sistema bancario; ma di quanto lo riguarda sarà detto ampiamente in seguito.

III.

I principî giuridici dell'amministrazione finanziaria.

33. — È importante conoscere la posizione che l'amministrazione finanziaria tiene nell'ordine giuridico di uno Stato, e principalmente nel nostro, vale a dire che cosa essa rappresenta nell'inquadratura generale del sistema giuridico e quali siano i principî giuridici fondamentali da cui viene regolata.

I portatori della potenza pubblica in generale, e perciò anche quelli fra essi che rappresentano ed esercitano la sovranità finanziaria dello Stato, devono riconoscere e porre taluni limiti alla propria azione, trovandosi essi stessi sottoposti all'ordine giuridico. Non è dato immaginare un ramo di pubblica amministrazione svolgentesi al di fuori dell'ordine giuridico, per quanto sia lata la sfera in cui esso svolge il proprio potere discrezionale e segue le norme dettate dal criterio di pura opportunità.

Le finanze toccano il cittadino nella sua libertà e nelle sue sostanze, onde non è permesso di credere che possano non trovarsi sottoposte ai principî fondamentali del diritto. Esse sono materia di legislazione, e sempre più acquistano questo carattere man mano che i popoli e gli Stati progrediscono. Soltanto presso popolazioni barbare o di arretrata civiltà può esistere un'amministrazione finanziaria guidata dall'arbitrio del principe; va, anzi, rilevato che la forma di attività amministrativa,

(1) *G. Alessio*, *op. c.*, ecc., p. 41 e segg.

ove l'onnipotenza del principe trovò primamente un freno, è precisamente quella che promana dall'amministrazione finanziaria.

Del resto, sarebbe assolutamente inconcepibile che nello Stato moderno l'applicazione e la percezione dei tributi avvenissero secondo il puro capriccio del sovrano o del suo governo, e si sottrassero a ogni dominio della legislazione; al contrario appare evidente che i tributi si debbano prelevare ne' casi, ne' modi e ne' limiti indicati dalle leggi. Tutta la materia tributaria e l'azione amministrativa ad essa riferentesi rientrano ne' dominî della legislazione. Ma l'attività dello Stato deve svolgersi *legalmente*, cioè rispettando le norme e i limiti tracciatele dal diritto, non soltanto in quanto s'attiene ai tributi, ma anche in ciò che riguarda la pubblica spesa, potendosi considerare quali spese pubbliche legittime soltanto quelle ordinate ne' modi secondo cui giuridicamente viene espressa la volontà dello Stato. In conclusione, la materia propria dell'amministrazione finanziaria è materia di legislazione: essa rientra nell'ordine giuridico e deve essere governata in base ai principî fondamentali di diritto.

Da ciò la ragione di un *Diritto finanziario*, che fissa i confini all'attività amministrativa finanziaria dello Stato e, di regola, prescrive i modi e le forme, secondo cui questa deve svolgersi; da ciò pure la tendenza, in taluni, a ravvisare nell'*attività legislativa finanziaria* (intendendo questa in senso lato) la stessa amministrazione finanziaria nella sua essenza concreta.

34. — Considerando gli aspetti e i capi principali del diritto finanziario, ci possiamo rendere conto dell'estensione dell'amministrazione finanziaria, dei cardini fondamentali della sua attività e dei fatti più notevoli rispetto ai quali maggiormente essa appare sottoposta ai principî dell'ordine giuridico.

Il diritto finanziario comprende quei rami del diritto positivo, dai quali è regolata la finanza di uno Stato, e però consta di una parte che si attiene al diritto costituzionale e di un'altra che si attiene al diritto amministrativo. In altri termini, la materia propria del diritto finanziario concerne: l'autorizzazione a prelevare le singole imposte e i modi e la misura secondo cui debbono essere prelevate; la formazione del bilancio; il sindacato della gestione finanziaria da parte dei corpi competenti; la gestione dei beni patrimoniali e quella dei pre-

stiti pubblici; la competenza rispettiva, in materia finanziaria, dei due rami del potere legislativo; l'ordinamento e le attribuzioni degli organi della finanza; le regole di diritto materiale che fanno nascere, a carico di soggetti economico-privati, le obbligazioni di ordine tributario o comunque regolate dal diritto fiscale; le prescrizioni relative alle forme da osservare nell'applicazione di tutte le leggi di finanza e i ricorsi contenziosi che eventualmente possono essere avanzati dai cittadini; le prescrizioni relative ai servigi di cassa, alla contabilità, al controllo interno, ai servigi del tesoro e all'amministrazione di speciali aziende finanziarie [1].

Orbene, queste, che sono le linee schematiche fondamentali dell'aspetto formale della gestione delle pubbliche finanze, costituiscono materia di vera legislazione e devono resultare informate ai principî di diritto, taluni dei quali, perchè più importanti e caratteristici degli altri, procureremo di fare conoscere.

35. — Un principio assai notevole è quello che si riferisce ai limiti in cui il diritto privato può trovare applicazione nei rapporti giuridici cui dà vita l'amministrazione finanziaria. Evidentemente tali rapporti non possono, in via generale, essere regolati da un diritto che non si confaccia alla loro natura, onde il diritto privato soltanto in via di semplice eccezione si potrà ad essi applicare.

La regola di massima è la seguente: ogniqualvolta l'amministrazione finanziaria crea rapporti giuridici (cioè diritti e obbligazioni) o istituti che non possano rapportarsi al diritto privato, o che a questo siano del tutto estranei o contraddicenti, non sarà consentito di applicare i principî e le norme del diritto privato [2]. Non è possibile, difatti, trasportare i principî del diritto privato in un sistema di istituzioni che regolano i rapporti dei cittadini collo Stato, e se talvolta la possibilità si presenta, ciò non sarà che in via di eccezione alla regola generale. Perciò, quando qualche lacuna si riscontri nell'ordinamento giuridico degli istituti finanziari, non sarà affatto concesso di colmarla e di ripararvi mercè quanto dispone il diritto privato per casi analoghi; al contrario, si ricorrerà al diritto privato solamente quando a ciò si sia tas-

---

(1) *Myrbach-Rheinfeld op. c.*, pagg. 16, 17.
(2) *Myrbach-Rheinfeld op. c.*, pag. 18.

sativamente e esplicitamente autorizzati, vale a dire ne' casi in cui il diritto finanziario rinvia espressamente ai principî e alle norme del primo.

Quando, invece, si tratta di istituzioni finanziarie che riguardino un ramo di attività, che, per propria natura, rimanga sottoposto al diritto privato, al dominio del quale lo Stato abbia portato soltanto delle limitazioni nell'interesse pubblico — com'è nel caso di pubbliche intraprese o di monopoli fiscali —, allora i rapporti giuridici, a cui quelle istituzioni danno vita, restano sottomessi in parte al diritto privato e in parte a quello pubblico, cioè al diritto finanziario, e in misura maggiore o minore all'uno o all'altro a seconda della natura speciale dei rapporti di cui si tratta. Così il diritto di disposizione di una persona su un oggetto di monopolio da essa acquistato, va apprezzato in base ai principî del diritto privato; invece tutte le controversie che sorgano e si riferiscano all'obbligazione, imposta ai produttori di certe materie di monopolio, di attenersi a certe prescrizioni, non possono venire risolte se non in base ai principî del diritto speciale agli organi e agli istituti dell'amministrazione finanziaria (¹).

In alcuni codici stranieri, come per es. in quello austriaco, è espressamente detto che ogni questione tributaria non possa essere « giudicata « in base ai principî del diritto privato, ma semplicemente in base ai « regolamenti politici » (²).

36. — Che l'amministrazione finanziaria dia vita a rapporti che rientrano nell'ordine giuridico, risulta anche dal fatto che la sfera del potere discrezionale e la facoltà di regolare quei rapporti mercè semplici disposizioni regolamentari si svolgono, per la finanza, in una sfera assai più limitata che non se si tratti di ogni altro ramo della pubblica amministrazione. Vale a dire, il principio che debba esser la *legge,* e non il *regolamento*, a regolare determinati rapporti giuridici, ha un campo di applicazione assai più vasto allorchè si tratta di istituzioni finanziarie e di rapporti creati dall'amministrazione finanziaria, che non quando si tratti di rapporti creati da ogni altra branca della pubblica amministrazione. Ciò dipende dal fatto che le dette istituzioni, per l'indole loro e i

(¹) *Myrbach-Rheinfeld*, *op. c.*, pag. 19.

(²) § 694 del *Codice civile austriaco.*

rapporti che originano, apportano spesso una limitazione al diritto di libera disposizione dei beni e al libero godimento del reddito che proviene dalla propria attività economica; il che contrasta col principio della proprietà privata, che trovasi solennemente sancito dalle leggi civili di tutti gli Stati. Così, è noto che nella nostra Carta fondamentale è detto che « tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili », e che l'espropriazione di esse si ammette soltanto per pubblica utilità e dietro indennizzo (art. 59); principî, questi, che sono riaffermati nel Codice civile.

Orbene, tali principî importano che qualunque limitazione al diritto assoluto di disporre dei proprî beni non possa provenire se non da espressa disposizione di *legge*, anzichè da semplice *regolamento*; e poichè tutte le imposte importano un freno al principio di proprietà e una espropriazione dei cittadini nell'interesse della pubblica cosa, così deve dedursene che qualunque imposta non possa essere stabilita o accresciuta, se non in virtù di legge.

« In tutti gli Stati — scrive il Bahr — la questione sotto quali con« dizioni e in qual misura il cittadino debba col proprio patrimonio con« tribuire per gli scopi dello Stato, è regolata per *legge*. In generale non « havvi alcun diritto d'imposta, che le autorità amministrative possano « esercitare a loro giudizio. Un diritto del governo di levare imposte sta « solo secondo la legge e dentro i limiti della legge » (1). Gli è pure per questo che, in pressochè tutti i paesi, è sempre aperta la via giudiziaria per impugnare le illegittime pretese di imposte. Un limite naturale, sotto questo riguardo, si potrebbe solo avere quando per la determinazione di una data imposta vi siano particolari uffici tecnici e sia in questione soltanto la esattezza della valutazione delle circostanze di fatto, da quelli eseguita sotto la guida della legge, come per es. allorchè si tratti della giusta stima di un reddito per la relativa applicazione dell'imposta. « Qui — osserva il Bahr — la discussione della causa con « la procedura formale di regola conduce a risultati poco soddisfacenti, « e si manifesta quindi come una stretta necessità il munire di garan-

(1) *O. Bähr, Lo Stato giuridico*, in *Bibl. delle Scienze politiche*, vol. VII. pag. 430-1. Si vegga pure in proposito: *R. Gneist, Lo Stato secondo il diritto*, ivi, pagg. 1275 e seg., 1912 e seg., 1247 e seg. e 4266 e seg.

« tie l' autorità statuente medesima, per modo tale che possa riuscire « quasi un' autorità giudiziaria, la cui opera esclude ogni ulteriore proce- « dimento giudiziale » (¹).

Circa le norme da seguirsi nell' applicazione e modificazione della misura dei tributi, è detto tassativamente nell' art. 30 del nostro Statuto, che « *nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sia stato « consentito dalle Camere e sanzionato dal Re* ». Ma è noto che, d' ordinario la parola tributo viene riferita anche a diverse altre prestazioni dei cittadini, quali i così detti « *tributi speciali* » e le « *tasse* ». Pei primi va osservato, che ad essi si riferisce il medesimo principio, che è adottato per le imposte, vale a dire: l' obbligo a corrisponderli deve sorgere da una legge o, quanto meno, da un atto amministrativo dalla legge autorizzato (²). Per le tasse, invece, il principio è differente, inquantochè le tasse non apportano una limitazione al godimento della privata proprietà, ma fanno luogo soltanto a uno scambio di utilità fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi, il principio, che rispetto ad esse vale, è questo: quando corrispondono a servigi, che il cittadino è libero di domandare o di non domandare all' amministrazione, possono essere stabilite mediante semplice regolamento del potere esecutivo; quando corrispondono a servigi, che il singolo è obbligato a richiedere o a subire, debbono invece essere autorizzate da una legge(³), e ciò perchè l' obbligo fatto ai cittadini di consumare taluni pubblici servigi, corrispondendone il prezzo, è molto analogo, per l' aspetto giuridico, a quello di corrispondere le contribuzioni in vista di prestazioni di utilità generale coattivamente offerte (⁴).

(¹) *Bähr, op. c.*, l. c., p. 431.

(²) *Romano, op. c.*, p. 236, § 305.

(³) *Cammeo, Le tasse e la loro costituzionalità (Giurisprudenza ital.*, LI, 1899); *Romano, op. c.*, § 310. Tuttavia, in alcune costituzioni anche rispetto alle *tasse* è stabilito che debbano trovare il loro fondamento in una espressa disposizioue di legge. Così, nell' art. 75 della costituzione norvegese del 4 nov. 1844 è detto: « Spetta allo Storthing di... stabilire le imposte, le tasse, i « dazi doganali ed altri pesi pubblici ... ». Nel cap. VII, art. 174 della costituzione del 30 marzo 1887 dell' Olanda è detto: « Nessuna imposta può essere percepita a beneficio del tesoro del Regno « senza una legge. Questa disposizione si applica egualmente alle *tasse* percette per uso di opere o « di stabilimenti pubblici, salvo che l' emanazione dei regolamenti per le dette tasse sia riservata « al Re ».

(⁴) Il principio che le imposte debbano essere ordinate e modificate per virtù di una legge, con qualche lieve modificazione, si trova accettato da tutte le costituzioni. Per l' Ungheria, risulta

Si può concludere, da tutto ciò, che i confini, in cui l'attività dell'amministrazione finanziaria trovasi regolata dalla *legge* sono assai più estesi di quelli in cui la legge rappresenta la norma regolatrice nelle altre branche dell'amministrazione; invece, i limiti della materia e dei rapporti giuridici disciplinabili da semplici *regolamenti* sono assai

---

dalla legge XIX del 1791 e dalla legge IV del 1848; per l'Austria dalla legge costituzionale del 21 dicembre 1867, che riguarda le attribuziani del Richsrath; nel Belgio, la costituzione del 7 febbraio 1831, oltre a stabilire che « qualsiasi imposta a favore dello Stato non può essere stabilita che me- « diante legge », aggiunge che le leggi che stabiliscono le imposte non hanno vigore se non per un anno, ove non siano rinnovate, e che qualsiasi esenzione o riduzione di imposte deve essere autorizzata con legge (articolo 110 o 112). Nella costituzione danese del 5 giugno 1849, promulgata il 28 luglio 1866, all'articolo 47 è detto: « Nessuna imposta può essere stabilita, modificata o soppressa « se non in virtù di legge », e questo principio è esteso anche all'Irlanda. Nell'art. 53 della costituzione del Grand. di Baden si legge: « Non può imporsi o riscuotersi una contribuzione qualsiasi « senza il consenso degli Stati » (art. 53). A questo principio si fa eccezione soltanto per le contribuzioni di guerra, per le quali il Congresso degli Stati può intervenire dopo la loro applicazione (art. 63). Sono notevoli queste altre disposizioni della costituzione: « La legge di finanza (Autlagen- « Gesetz) è approvata per due anni. Tuttavia le imposte, che sono in relazione immediata con con- « venzioni conchiuse per una durata più lunga, non possono essere modificate prima del termine « di dette convenzioni » (art. 54). « Gli Stati non possono vincolare a condizione il loro consenso « all'esazione delle imposte » (art. 56). « Le imposte non permanenti possono essere percette ancora « sei mesi dopo lo spirar del termine per cui furono votate, quando l'assemblea degli Stati sia di- « sciolta prima dell'approvazione del bilancio, ed allorchè le deliberazioni delle Camere si protrag- « gano senza risultato » (art. 62). Costituzione bavarese del 26 maggio 1868: « Il Re deve doman- « dare il consenso degli Stati per la percezione di qualsiasi imposta diretta od indiretta e per « aumentare o modificare quelle esistenti » (art. 3, tit. VII). « Le imposte dirette occorrenti a co- « prire le spese ordinarie... saranno votate, ogni volta, per due anni » (art. 5). « Nel caso « che il Re sia impedito da ragioni esterne straordinarie di convocare gli Stati durante l'ul- « timo anno di bilancio, ha diritto di continuare a percepire per sei mesi le imposte precedente- « mente votate » (art. 7). « In caso di occorrenza straordinaria ed imprevista, se le entrate ordina- « rie dello Stato sono insufficienti a farvi fronte, occorre rivolgersi agli Stati per ottenere le imposte « straordinarie dovute dalla situazione » (art. 8). « Gli Stati non possono dare sotto condizione il « loro consenso ad un'imposta » (art. 9). *Costituzione prussiana* del 31 gennaio 1850, titoto VIII: « La percezione di imposte o di contribuzioni per il Tesoro è legittima solo se è autorizzata dalla « legge del bilancio o da leggi speciali » (art. 100). « I funzionari dello Stato o dei Comuni possono « prelevare imposte soltanto in forza di legge ». Costituzione sassone del 4 settembre 1841: « Nes- « suno può essere obbligato a sottostare ad un'imposta o ad un onere qualsiasi, altro che in forza « di una legge o di un titolo giuridico speciale » (art. 37). « Ad eccezione dei casi previsti dagli « art. 89, 103, 105, le imposte esistenti, dirette od indirette, non debbono e non possono essere « modificate, create e soppresse, senza il consenso delle Camere. Le imposte prelevate in forza di « trattati diplomatici, approvati dalle Camere, concernenti questioni doganali, di tasse e di commer- « cio, nonchè gli aumenti o diminuzioni di dazi che ne conseguono, non occorre che siano approvati « dalle Camere » (art. 96). È riconosciuto al Re il diritto di ordinare la percezione delle imposte per l'anno in corso se gli Stati sono disciolti o persistono nel rigettare il bilancio, ma eccettuato questo caso, per qualsiasi percezione d'imposta nel paese è necessario il consenso delle Camere,

più circoscritti allorchè quella meteria e que' rapporti si riferiscono ad altri rami della generale attività amministrativa dello Stato.

37. — Si è accennato ai limiti in cui il diritto pubblico e privato intervengono a regolare gli atti e gli istituti dell'amministrazione finanziaria. Volendo ora chiarire le idee espresse in proposito,

---

senza di che i contribenti sono autorizzati a non pagare (art. 103 e 104). — Costituzione del Regno di Wuthemberg del 25 settembre 1819: « Sia in tempo di guerra che di pace, non è permesso introdurre od esigere alcuna imposta diretta o indiretta senza il consenso degli Stati » (art. 109). « La domanda di consenso degli Stati ad una nuova imposta deve essere sempre preceduta da una « esposizione esatta della necessità e dell'utilità delle spese che quella esigono, dell'impiego delle « entrate precedenti e dell'insufficienza dei redditi demaniali » (art. 110). « Il bilancio generale « delle finanze... è valido, in principio, per tre anni » (art. 112. « Il consenso dato alle imposte « non può dipendere da condizioni diverse da quelle che direttamente si riferiscono all'impiego di « esse imposte » (art. 113). « Le imposte annuali, consentite per una certa durata, sono percepite « sulla stessa proporzione, per il primo quadrimestre dell'anno seguente, come anticipazione sulle « imposte che saranno approvate » (art. 114). « ... Le imposte, la cui misura fu fissata in forza di « legislazione ordinaria, salvo il caso che il bilancio sia respinto in blocco, sono riscosse nella detta « misura, purchè le Camere non si siano messe d'accordo per respingere o ridurre le imposte stesse, « Per estendere la portata di un'imposta, quando sia stata fissata per legge, occorre una delibera« zione conforme delle due Camere » (art. 181). — Costituzione greca del 16-28 novembre del 1864: « Nessuna imposta può essere stabilita e riscossa se non è stata preventivamente approvata dalla « Camera e sanzionata dal Re » (art. 59). — Statuto « De Tallagio non concedendo » per l'Inghilterra ed Irlanda: « Nessuna taglia o sussidio saran presi od imposti da noi o dai nostri eredi, nel « nostro Regno, senza il consenso e la comune volontà degli arcivescovi, vescovi ed altri prelati, « conti, baroni, uomini d'arme borghesi ed altri uomini liberi del paese » (art. 1). « Nessun uffi« ciale, nostro o dei nostri eredi, potrà esigere grano, lane, pelli od altri oggetti qualsiansi, senza « il volere ed il consenso di colui al quale i detti oggetti appartengono » (art. 2). — Costituzione *norvegese* del 4 novembre 1814: « Spetta allo Storthing di stabilire le imposte, le tasse, i dazi do« ganali ed altri pesi pubblici, che tuttavia non potranno restare in vigore dopo il 1.° luglio del« l'anno in cui si aprirà la successiva sessione ordinaria, a meno che in questa nuova sessione lo « Storthing non le riconfermi espressamente » (art. 75). — Costituzione *olandese* del 30 novembre 1887: « Nessuna imposta può essere percepita a beneficio del Tesoro del Regno, senza una legge. « Questa disposizione si applica alle tasse percette per uso di opere o di stabilimenti pubblici, « salvo che l'emanazione dei regolamenti per le dette tasse sia riservata al Re » (art. 174). — *Portogallo*, Atto addizionale 5 luglio 1852 alla Corte costituzionale del 29 aprile 1826: « Le impo« ste sono approvate annualmente; le leggi che le stabiliscono sono obbligatorie soltanto per un « anno » (art. 12). — Costituzione *rumena* del 30 giugno 1866: « Ogni imposta è stabilita a favore « dello Stato, del Distretto o del Comune » (art. 108). « Ogni imposta a favore dello Stato non può « essere stabilita che in virtù di una legge » (art. 109). « Qualunque carico, qualunque imposizione a « favore del Distretto deve essere stabilito col consenso del Consiglio del distretto. Qualunque ca« rico, qualunque imposizione comunale non può essere stabilita che col consenso del Consiglio co« munale. Le imposte votate dai Consigli dei distretti e da Consigli comunali debbono ottenere la « conferma del potere legislativo e la sanzione del Re » (art. 110). — In *Russia* (Sood delle leggi dell'Impero e Statuto della Duma dell'Impero) sono di competenza della Duma « il bilancio delle « spese e delle entrate, come anche le previsioni finanziarie dei ministeri e delle amministrazioni « principali, le assegnazioni provvisorie sul Tesoro, non previste in bilancio, sulla base dei regola-

rispetto a quella parte dell'attività amministrativa finanziaria, che si attiene alle *entrate tributarie*, conviene tener presente i seguenti principî: *a*) l'imposta, non solo nel fondamento, ma anche nei varî momenti suoi, si presenta come un istituto di diritto pubblico e perciò si trova, di regola, retta da principî che di quest' ultimo sono proprî. Questi concetti si applicano, non soltanto alle imposte generali, bensì anche ai cosidetti « tributi speciali » (1), ma essi non escludono che l'amministrazione,

« menti in vigore ». « Se il bilancio non è stato approvato al principio dell' anno finanziario resta « in vigore l' ultimo bilancio legalmente approvato con le modificazioni che richiede l' esecuzione di « leggi posteriormente promulgate. Fino alla pubblicazione del nuovo bilancio, sono concessi ai mi- « nisteri e alle principali amministrazioni, in virtù di una decisione del Consiglio dell' Impero, i « crediti minori per i loro reali bisogni; tali crediti nel loro insieme non debbono superare mensil- « mente un dodicesimo delle spese totali di bilancio ». — Costituzione *serba* del 5-18 giugno 1903: « Nessuna imposta o altra contribuzione generale può essere creata o modificata senza l' approvazione « della Skouptchina nazionale ». Il bilancio vale per un anno soltanto « Se la Skouptchina non può « votare il nuovo bilancio prima dell' inizio dell' esercizio, a titolo provvisorio si può applicare il bi- « lancio dell' esercizio decorso fino all' approvazione del nuovo bilancio. Se la Skouptchina è sciolta « o prorogata prima del bilancio, il Re, udito il parere del Consiglio di Stato, può ordinare l' ap- « provazione del bilancio dell' esercizio scaduto per un periodo di quattro mesi al più » (art. 118 e 173). — Costituzione *spagnola* del 30 giugno 1876: « Le leggi sulle imposte e sul credito pubblico « sono presentate prima alla Camera dei deputati ». « Ogni anno, il Governo presenterà alle Cortes, « per l' esame e per l' approvazione, il bilancio generale delle spese dello Stato per l'anno seguente, « la dimostrazione delle " vie e mezzi " per fronteggiarle, nonchè il rendiconto degli introiti del « pubblico denaro effettuati e della loro destinazione. Se la legge di finanza non possa essere ap- « provata anteriormente al primo giorno dell' anno finanziario, avrà vigore la legge finanziaria pre- « cedente, sempre che sia stata discussa ed approvata dalle Cortes e sanzionata dal Re » (art. 34 e 85). — Costituzione *svedese* del 6 giugno 1809 (atto addizionale del 1866): « Il diritto immemorabile « del popolo svedese di tassarsi da sè sarà esercitato dal Riksdag soltanto. Le leggi comunali che « saranno fatte in comune dal Re e dal Riksdag determineranno in quale misura i Comuni potranno « porre contribuzioni per i loro bisogni speciali » (art. 57). « Come annesso allo stato della situazione « e del Tesoro, il Re presenterà al Riksdag un progetto relativo ai mezzi di provvedere con *sus- « sidi* (imposte straordinarie) ai bisogni dello Stato che eccedono le entrate ordinarie » (art. 59). « Fanno parte dei sussidi i diritti doganali e quelli di accesso, le tasse postali, il bollo, il dazio « sull' acquavite fabbricata a domicilio e inoltre tutte le imposte che a questo titolo saranno stabi- « lite specialmente, ad ogni sessione, dal Riksdag, eccezione fatta per i dazi di entrata e di « uscita dei cereali » (art. 60), « Tutte le imposte che il Riksdag avrà consentite sotto la denomina- « zione indicata nell' articolo precedente saranno riscosse fino alla fine dell' anno nel corso del quale « il Riksdag avrà voluto il nuovo sussidio » (art. 61). — Costituzione *turca* del 2 dicembre 1876: « « Nessuna imposta a favore dello Stato può essere stabilita, ripartita o riscossa se non in virtù di « una legge » (art. 96). « Il bilancio è votato per un anno, e non ha forza di legge che per l'anno « a cui si riferisce. Tuttavia se, per circostanze eccezionali, la Camera è disciolta prima del voto « del bilancio, i ministri, con decreto emanato in virtù di un iradè imperiale, possono esercitare il « bilancio dell' anno precedente fino alla prossima sessione, senza che l' esercizio provvisorio di tale « bilancio possa estendersi oltre il termine di un anno » (art. 102). — In Francia e nella Svizzera le imposte debbono parimente essere autorizzate mediante legge.

(1) *O. Bähr, op. c.*, l. c., p. 402.

per la gestione delle imposte, possa o debba talvolta uniformarsi alle norme del diritto privato, sia perchè nell'istituto dell'imposta è anche insita la natura del diritto patrimoniale, sia perchè ogni imposta ha di solito effetti sui diritti privati dei cittadini ([2]); *b*) la sfera di attuazione dei principî di puro diritto pubblico finanziario è alquanto limitata per le imposte indirette riscosse mediante monopolio, relativamente alle quali i rapporti, a cui l'amministrazione dà vita, rientrano generalmente nel dominio dei principî di diritto privato, a cui perciò quella deve attenersi e uniformarsi. « Dal punto di vista giuridico, scrive il « ROMANO, i proventi di molte privative fiscali, che gli economisti con « ragione classificano fra le imposte indirette, non possono considerarsi « come tali, e nemmeno come tasse: la prestazione assume la figura « giuridica del prezzo che si corrisponde per un vero e proprio atto di « vendita dei generi sottoposti a privativa (tabacco, sale) ([3]) ». Tuttavia, anche in questa materia l'amministrazione si deve sovente attenere a principî di pertinenza del diritto pubblico, come, p. es., nella privativa del lotto, o pel prezzo a cui ritiene debbano essere venduti gli oggetti di privativa; *c*) quanto alle *tasse*, bisogna distinguere quelle in stretto senso, dai contributi di pubbliche imprese: nelle prime imperano i principî del diritto pubblico; negli altri, specialmente se i corrispondenti istituti operano in concorrenza con analoghe istituzioni economico-private o sono informati al principio del massimo guadagno netto, trovano applicazione anche i principî del diritto privato; *d*) finalmente, in materia di entrate straordinarie, derivanti dall'alienazione di beni o di diritti patrimoniali, oppure da prestiti pubblici, soltanto eccezionalmente l'amministrazione finanziaria è tenuta a uniformarsi ai principî del diritto pubblico: come regola, invece, i principî, che deve seguire, sono quelli del diritto privato.

38. — In materia di imposte, una parte notevole dell'attività dell'amministrazione è diretta ad accertare le condizioni da cui sorge l'*obbligazione* del cittadino a corrispondere un dato tributo. Nell'accertamento di tali condizioni, come rispetto ai motivi da cui l'obbligazione si fa derivare, l'amministrazione è guidata da taluni prin-

([2]) *Romano, op. c.*, p. 309, § 285; p. 326, § 305.
([3]) *Romano, op. c.*, p. 328, § 307.

principî o norme giuridiche d'indole generale. Anzitutto, è sempre l'autorità amministrativa che determina quali siano le persone che debbono corrispondere l'imposta; anzi, il diritto moderno le proibisce di delegare ad altri l'esercizio di tale sua competenza. Variano però assai, secondo le diverse imposte e i singoli casi, il *procedimento* in base al quale ha luogo la determinazione del contribuente e la *forma* con cui lo si designa. Il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria deve determinarsi solamente alla stregua dei criterî e delle regole contenuti nelle leggi e nei regolamenti; mai le convenzioni fra privati possono sostituire un contribuente a quello determinato dall'amministrazione, e ciò anche quando tali convenzioni siano efficaci tra le parti che le conclusero ([1]). L'obbligazione di un dato subbietto a corrispondere l'imposta nasce, ordinariamente, « col sorgere di un rapporto di tale « subbietto su di una cosa, col compimento di un atto, col verificarsi « insomma di un fatto giuridico in un modo o in un altro riferi- « bile al subbietto medesimo e che ne attesta la capacità contributiva. « Quali questi fatti giuridici siano e in che senso debba intendèrsi la « loro riferibilità all'obbligato è un esame che non può compiersi se « non per le singole imposte: ora verrà in considerazione un rapporto « di proprietà, o di possesso, o di uso, o di semplice detenzione, e « così via. È in linea generale da osservarsi che l'amministrazione, nel « determinare il contribuente, non bada che all'apparenza di tale rap- « porto: nel senso che in siffattà materia la legge stabilisce tutta una « serie di presunzioni, talvolta *iuris tantum*, tal'altra *iuris et de iure*, « che risparmiano all'amministrazione medesima indagini lunghe e spesso « impossibili: il gravato di un'imposta per un rapporto apparente ha « però sempre il diritto di rivalsa contro coloro cui il rapporto deve « effettivamente riferirsi ([2]) ».

39. Ogni imposta, si disse, deve essere autorizzata dalla legge; ma è importante esaminare che cosa nell'imposizione e nel suo processo di attuazione è compito della legge e che cosa è compito del potere esecutivo. Il *regime del diritto* — è stato già osservato — è il regime pro-

---

([1]) *Romano, op. c.*, p. 301.
([2]) *Romano, op. c.*, p. 297, § 266.

prio dell' imposta, e pertanto l' imposizione deve conformarsi, quando più è possibile, alla norma generale e costante di tale regime: deve importare, cioè, sempre una *regola di diritto*, *l' atto amministrativo e l' esecuzione*. — Occorre anzitutto che l' imposizione abbia un fondamento legale, il quale evidentemente non può consistere in un' autorizzazione generale data dalla legge per atti che il governo possa compiere o non compiere giusta il suo potere discrezionale; invece, il carattere di ogni legge d' imposta deve essere di creare, sotto forma di precetto generale, l' obbligazione di pagare l' imposta in guisa che la realizzazione di tale obbligo non risulti che l'applicazione di quel precetto al caso individuale, senza far luogo ad alcun libero apprezzamento dell' amministrazione. Perciò, la legge deve stabilire l' oggetto dell' imposta, vale a dire i fatti esteriori ai quali l' obbligazione si collega; l' ammontare o il saggio dell' imposta, e infine la procedura in base alla quale l' obbligazione tributaria va soddisfatta. Di questi diversi elementi, i due primi sono essenziali alla legge; quanto al terzo, che concerne le forme di soddisfazione dell' obbligazione tributaria, vi si può provvedere coll'autorizzazione data dal potere legislativo all' amministrazione di regolare con *ordinanze* i mezzi e le vie per raggiungere lo scopo voluto. Tutto ciò perchè sono i due primi elementi, che, dando effettivamente vita all' obbligazione tributaria, maggiormente interessano i poteri chiamati a consentire le imposte, mentre il terzo si attiene di più alle funzioni proprie dell' amministrazione e presuppone l' esistenza dell' obbligazione, diguisachè mentre non è ammissibile, in confronto de' due primi elementi, alcuna delega del potere legislativo all'esecutivo, la delega invece è ammissibile e frequente riguardo al terzo elemento. I concetti, ora accennati, risultano chiari se si considerano due fatti: le modificazioni che talora si apportano al saggio *variabile* di un' imposta (come avviene, p. es., nella income-tax), le quali riguardano il secondo elemento del processo d' imposizione; — l' estimazione dell' oggetto dell' imposta e i criterì in base ai quali va fatta, ciò che concerne il terzo elemento. È noto che, mentre in molti casi, rispetto a quest' ultimo fatto — estimazione del reddito o del patrimonio —, il potere legislativo si rimette interamente all' operato e alle provvidenze del governo, con che si ha una delega vera e propria, pel primo dei detti due fatti si provvede costantemente mercè una legge

suppletiva modificatrice o integratrice di quella fondamentale con cui si istituiva l' imposta.

La distinzione *giuridica* tra imposta *diretta* e *indiretta* può portare notevoli chiarimenti in questa materia facendo meglio conoscere i confini entro cui agiscono il legislatore e l' amministrazione nel processo dell' imposizione.

La realizzazione dell' imposta può avvenire, o avendo a precedente immediato un *atto amministrativo*, che può essere anche una dichiarazione dell' autorità in forma di *decisione*, e in tal caso si hanno le imposte *dirette*; o semplicemente in virtù della legge e senza atto amministrativo, e allora si hanno le imposte indirette. Ciò significa che, per le imposte dirette, la fissazione del debito tributario individuale e la sua perfezione giuridica sono conseguenza immediata di un atto amministrativo, mancando il quale non si può dire che sia perfetta l' obbligazione tributaria in confronto de' singoli soggetti, benchè questi già fossero sottoposti a quella data imposta per effetto della legge che l' istituiva; invece nessun atto amministrativo concorre a creare o perfezionare l' obbligazione giuridica d' ogni singolo soggetto quando si tratti di imposta indiretta. Ciò rappresenta una conseguenza del diverso carattere economico delle imposte dirette e indirette: perchè nelle prime, tra l' accertamento del debito tributario e la riscossione sua, corre sempre un lasso di tempo, mentre i momenti dell' accertamento e della percezione sono contemporanei nelle imposte indirette. Avvenendo la quotizzazione e l' attribuzione di qualunque imposta diretta in base a un atto amministrativo, deve il risultato di tale quotizzazione *notificarsi* al contribuente nelle forme prescritte, ed è soltanto dopo tale notificazione che si può dire completata l' obbligazione tributaria. Ogni quotizzazione, a qualunque imposta si riferisca, crea un rapporto di diritto pubblico tra lo Stato e il soggetto nominativamente designato, e gli effetti di tale rapporto sono sempre quelli dall' atto amministrativo. Non mancano imposte *economicamente* indirette, per le quali è possibile eseguire la quotizzazione individuale mediante un atto amministrativo; esse, però, sono quelle che, sotto il punto di vista *giuridico*, si potrebbero senza difficoltà classificare tra le dirette. L' importanza giuridica e amministrativa della distinzione fra tributi diretti e indiretti si rivela appena si consideri che i primi non possono venire

percetti, nè pagati, se non interviene e sia notificato l'atto amministrativo che accerta e attribuisce l'ammontare del debito individuale; in altri termini, l'obbligazione del contribuente, nata per virtù di legge, si può far valere soltanto in conseguenza di quell'atto amministrativo e della regolare notifica di esso: tutto ciò, invece, non si riscontra nelle imposte indirette. Insomma, le imposte dirette diventano *esecutive* soltanto dopo, e per effetto, di un atto amministrativo; al contrario, ogni imposta indiretta diviene esecutiva per virtù della legge stessa che la istituisce (¹).

Il regime giuridico dell'amministrazione importa, che a questa sia attribuita una certa libertà in quanto s'attiene alla realizzazione ed esecuzione dell'imposta; perciò, ordinariamente, il potere legislativo delega a quello esecutivo, non soltanto di provvedere in massima parte con ordinanze a quanto direttamente riguarda la percezione delle imposte, ma anche, e maggiormente, a quanto si riferisce alle *facilitazioni* che frequentemente si accordano ai contribuenti pel pagamento dei tributi (dilazione del pagamento, sospensione del debito d'imposta, debito condizionale d'imposta). Generalmente l'amministrazione non è, in questa materia, guidata da precise regole di diritto, ma da prescrizioni d'ordine amministrativo, da istruzioni, ecc., cui informa il suo modo di agire.

40. Esaminati i principî giuridici, che informano l'obbligazione tributaria, e l'azione, che l'amministrazione svolge rispetto ad essa, occorre conoscere i principî giuridici in base ai qualisi modifica e s'estingue il debito d'imposta.

Il modo normale e fondamentale di estinzione dell'obbligazione tributaria è la soddisfazione mediante *pagamento*, come per le obbligazioni di diritto privato: modi subordinati sono la *prescrizione* e *l'esclusione dell'applicazione di un' imposta supplementare.* In quest'ultimi due casi, il credito dell'amministrazione s'estingue per difetto di taluni atti, che quella avrebbe dovuto compiere, e pei quali rimase inattiva.

Si ha l'applicazione di un'imposta supplementare, o *supplemento di imposta,* quando la quotizzazione anteriore, per colpa del contribuente

(¹) *O. Mayer, Le droit administratif allemand,* trad., Paris, 1904, II, p. 208.

o per qualunque altro fatto contrario alla legge, sia stata posteriormente accertata incompleta. Quindi, del supplemento di imposta sarà dato parlare soltanto se vi sia stata una precedente quotizzazione dell' imposta, concretata in un atto amministrativo, e perciò semplicemente se trattasi di imposte dirette. E poichè l'applicazione di un supplemento si può, come si disse, avere solamente se l'inesattezza dell'anteriore quotizzazione sia imputabile a colpa del contribuente o a errore dell'amministrazione, così in tutti gli altri casi, anche se la prima quotizzazione si constati non giusta o insufficiente, il contribuente si riterrà del tutto liberato dal suo debito d'imposta supplementare, persino se egli avesse dovuto effettivamente essere gravato da un'ammontare d'imposta superiore a quello da cui è stato colpito coll'atto amministrativo che originariamente lo sottopose a tributo. Da ciò la regola fondamentale: che l'applicazione di un supplemento d'imposta non è permessa, eccetto che in caso di *omissione* nella primitiva quotizzazione, o di *frode* del contribuente.

L'istituto giuridico della *prescrizione* vige anche nel diritto finanziario e in relazione ai crediti tributarî; ma vi è regolato dalle leggi generali sulla prescrizione delle imposte e tasse o dalle leggi relative alle singole imposte speciali. Ordinariamente, il termine, in cui la prescrizione dei crediti tributarî ha luogo, è assai breve; inoltre la prescrizione in questa materia viene riferita ai crediti tributarî scaduti (prescrizione dell'*arretrato*), e il termine da cui comincia a decorrere è o la scadenza del debito tributario, o la fine dell'esercizio in cui avrebbe dovuto soddisfarsi. La prescrizione è interrotta da qualunque atto dell'amministrazione diretto contro il contribuente moroso allo scopo di riscuotere l'imposta, quando pervenga a cognizione del debitore e dimostri che l'amministrazione non resta inattiva di fronte a lui. Ma, trattandosi di diritto tributario, non deve credersi che valgano tutti i mezzi di interruzione della prescrizione civile: i mezzi interruttivi devono invece essere soltanto quelli indicati dal diritto finanziario. Vi ha anche un'altra specie di prescrizione pei crediti tributarî, caratteristica della quale è che, per effetto di essa, *è resa impossibile la fissazione dell'imposta mediante atto di autorità, dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo fissato dalla legge*. Si tratta, in sostanza, di un caso particolare di applicazione supplementare dell'imposta, che però ha que-

sto di speciale: riguarda crediti tributarî, che in precedenza non vennero neppure in parte accertati, e che la legge fa divieto di accertare essendo trascorso un certo tempo dall'esercizio a cui si riferiscono e nel quale avrebbero dovuto accertarsi. Questa particolare prescrizione riguarda pur sempre le sole imposte dirette, perchè si connette al principio dell'applicazione supplementare dell'imposta, al quale, come si disse, restano estranee le imposte indirette. Tuttavia, sebbene riguardi le imposte dirette, non si può confondere colla prescrizione dell'*arretrato*, di cui si è parlato innanzi, perchè quest'ultima ricorre soltanto allorchè un dato credito tributario sia stato precedentemente accertato in base a un atto amministrativo, mentre nel caso cui si riferisce la predetta prescrizione manca del tutto un antecedente accertamento del credito tributario. A rigore, nel caso in esame, non si dovrebbe parlare di prescrizione, perchè effettivamente non si ha un credito che viene a estinguersi, ma soltanto l'impossibilità di far valere l'atto che sarebbe necessario per dare esistenza al credito e realizzarlo.

Dal lato del contribuente, l'omettere di fare, ne' termini prescritti, determinati atti importa la perdita del diritto di reclamare l'annullamento di un'imposta applicatagli contrariamente alla legge. Ciò può anzitutto portare alla perdita del diritto di ricorrere contro un atto amministrativo col quale sia stata illegalmente applicata l'imposta, e questo si verifica sempre che si siano fatti inutilmente trascorrere i termini entro i quali è concesso di ricorrere. Quando ciò abbia luogo, un'imposizione illegale diviene senz'altro legale; ma in tal caso il debito d'imposta trova la sua base, non sulla legge che regola l'imposizione, ma unicamente sulla forza formale dell'atto amministrativo con cui si fece l'attribuzione individuale dell'imposta. In secondo luogo, in conseguenza del ritardo frapposto a compiere determinati atti, o dell'omissione dei medesimi, può derivare la perdita del diritto a chiedere la restituzione dell'imposta *indebitamente pagata*: in questo caso, il fondamento dell'imposta dall'amministrazione percetta non è nè la legge istitutiva dell'imposta, nè l'atto amministrativo che l'applicò, bensì l'inerzia del cittadino di fronte al fatto dell'indebito pagamento.

Diremo, infine, che l'estinzione di un debito tributario può avvenire a causa di *remissione*: in tal caso l'amministrazione viene a rinunciare al suo credito, e quindi ad annullare un diritto esistente e pre-

cedentemente riconosciuto con un atto dell'autorità; ma va osservato che ogni rinuncia a un credito tributario resta fuori del regime giuridico dell'imposta, equivalendo a una deroga alla forza obbligatoria della legge che ha ordinato l'imposta. « La legge d'imposta — scrive « O. MAYER, — obbligando i soggetti, lega in pari tempo il potere « esecutivo per la realizzazione di questa obbligazione. Il potere ese« cutivo non può rinunciare all'imposta, se non in quanto sia a ciò « autorizzato dalla legge. Un diritto generale del governo di rinunciare « a ogni credito d'imposta, un diritto di grazia in materia d'imposta, « non esiste affatto » (1).

41. — Abbiamo rilevati taluni atteggiamenti che prende il diritto allorchè i rapporti giuridici, a cui i suoi principî si applicano, sono quelli posti in essere dall'amministrazione finanziaria o che a questa siano connessi, avvertendo che tali atteggiamenti dipendono dalla natura speciale dei fatti e degli interessi costituenti la materia dell'amministrazione suddetta e che la distinguono dagli altri rami della pubblica amministrazione. Affatto caratteristica appare pure la posizione dell'amministrazione finanziaria relativamente alle *forme procedurali*, cui devesi attenere, o alle quali debbono uniformarsi i contribuenti. È noto che, per la validità e per l'efficacia degli atti amministrativi, occorre siano rispettate date regole di procedura: regole concernenti la forma dell'atto, l'autorità che l'emana, la notificazione all'interessato, i termini per impugnare l'atto stesso, ecc. In nessun'altra parte della pubblica amministrazione il principio del rispetto delle forme procedurali riceve uno svolgimento così vasto e un'applicazione tanto estesa, quanto negli atti amministrativi a cui dà vita l'amministrazione finanziaria. « Non vi sono punto materie giuridiche — scrive il « MYRBACH-RHEINFELD — per le quali la parte della legislazione, che regola « le forme, presenta maggiore importanza che per le materie di finanza. « Ciò dipende, da un lato dall'interesse maggiore che offre, per le persone « pubbliche, la riscossione delle somme senza le quali è loro impossibile « di compiere le funzioni a cui sono chiamate; dall'altro lato, dalla « gravità che presentano, relativamente alla vita economica della nazione

(1) *O. Mayer, op. c.*, II, p. 247.

« intera, gli attentati all'attività economica dei privati, e specialmente « le imposte a cui la si sottopone. Infatti, qui si tratta sempre d' una « opposizione di interessi tra le persone pubbliche, rappresentate dai « pubblici poteri, e i contribuenti, — opposizione che conduce a solle- « vazioni, alla resistenza passiva, alle manovre le più diverse e, come « contropartita, all'impiego di mezzi coattivi (¹) ».

42. — Le *funzioni*, a cui debbono accudire gli organi preposti al- l'applicazione della legislazione finanziaria, e le *forme*, che vanno osservate nell'esercizio di dette funzioni, sono molteplici e differenti, a causa della situazione di quegli organi e della grande varietà delle istituzioni finanziarie.

Non poche delle funzioni inerenti all'applicazione delle leggi finanziarie, e specialmente di quelle tributarie, hanno per organi enti che trovansi al di fuori della vera amministrazione di Stato, cioè i comuni, le provincie e altri enti. Le amministrazioni dei comuni hanno dalle leggi speciale incarico di eseguire ricerche, fornire informazioni, fare pubblicazioni e intimazioni. D' ordinario, tutte le pubblicazioni, che presso i municipi debbono farsi nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, sono per essi obbligatorie, e vanno fatte entro termini prestabiliti e durante un dato tempo; inoltre sono tenuti i municipi a fornir notizie sui presunti debitori della finanza, a concorrere alla formazione dei ruoli d'imposta, a prestare i loro *messi* per le notifiche prescritte e per taluni atti di esecuzione forzosa. Lo stesso va detto, però in limiti più ristretti e generalmente riguardo alle informazioni obbligatorie, per altri enti morali e per taluni cittadini investiti di determinate funzioni o esercenti certe professioni (p. es., pei notai).

43. — La molteplicità e varietà degli istituti dell'amministrazione finanziaria e delle funzioni a cui essa provvede fanno sì che grandissimo sia il numero dei *regolamenti*, che il potere esecutivo in questa materia emana. Essi presentano la più grande varietà e riguardano tutti gli aspetti dell'amministrazione finanziaria e le specie di rapporti giuridici cui essa dà vita. In generale, in questo campo, sebbene si cerchi di giungere colla legge più lungi che sia possibile, resta una sfera am-

---

(¹) *Myrbach-Rheinfeld*, op. c., p. 38.

plissima per l'applicazione del principio *regolamentare*. Naturalmente i limiti, che la dottrina pone all'applicazione di questo principio, si debbono osservare anche quando si tratta di regolamenti finanziari, vale a dire: il regolamento non può essere contrario alla legge e neppure a certe consuetudini fondamentali, specie d'ordine costituzionale, nè infine ai principî generali di diritto; ogni regolamento deve essere emanato dall'autorità amministrativa competente, e mai con esso si possono comminar pene, eccettochè una legge non abbia ciò autorizzato tassativamente; i regolamenti emanati dalle autorità inferiori e locali non possono contraddire a quelli proposti delle autorità superiori o centrali. I regolamenti riferintisi all'amministrazione finanziaria, o sono di *esecuzione*, o *indipendenti*, a seconda che presuppongono una legge o pur no; talvolta sono regolamenti di *delegazione*, se riguardano materia che dovrebbe essere regolata con legge, e che invece l'autorità amministrativa è espressamente autorizzata a regolare con suoi regolamenti; infine, altre volte sono di *organizzazione*, e in tal caso riguardano specialmente l'ordinamento degli uffici.

44. — I principî, che informano gli atti amministrativi in generale, si applicano anche agli atti compiuti dall'amministrazione finanziaria. Per « atto amministrativo » s'intende qualunque pronuncia speciale emanata da un'autorità nell'esercizio di una funzione che le compete; ma tra gli atti amministrativi non vanno compresi i negozi che le pubbliche amministrazioni concludono in veste di subbietti di diritto privato, inquantochè soltanto quali pubbliche autorità esse possono compiere atti amministrativi. Carattere essenziale di ogni atto di questa natura è di consistere in una *pronuncia speciale* che importa un comando o un divieto; il che vale a differenziarlo da tutti i fatti leciti, che le amministrazioni compiono, e da ogni altro atto dell'amministrazione (p. es. dal regolamento), che contenga norme giuridiche.

Gli atti amministrativi compiuti dall'amministrazione finanziaria, quando rivestono la figura di dichiarazioni di volontà aventi per conseguenza la nascita, la modificazione o l'estinzione di un diritto (negozi di diritto pubblico), possono manifestare i loro effetti, tanto nella sfera dei rapporti giuridici di diritto pubblico, che in quella dei rapporti di diritto privato; se, invece, sono dichiarazioni di volontà dirette ad attuare un potere già esistente (p. es., ingiunzioni a pagare le imposte o a soddi-

sfare qualunque altra prestazione a favore della finanza), non creano, nè modificano, nè estinguono alcun diritto, pel fatto stesso che consistono nell'esercizio di un diritto già riconosciuto preesistente.

Quando l'atto amministrativo si risolve in una *pronuncia dichiarativa*, come accade se dati organi dell'amministrazione finanziaria siano autorizzati a esercitare un potere giurisdizionale, non importa alcuna manifestazione di volontà dell'amministrazione, e si risolve in un atto mediante il quale questa certifica soltanto uno stato di cose o di diritti. Perchè un atto amministrativo sia valido occorre che la manifestazione di volontà, da parte dell'autorità finanziaria, non sia viziata, e per tale manifestazione di volontà ricorre l'applicazione analogica dei principî che si riferiscono ai negozi di diritto privato: bisogna, inoltre, che l'autorità, che lo emana, sia *competente;* che l'atto si *fondi su un titolo legittimo;* che venga compiuto e emesso nelle *forme prescritte* e reso *notorio* alla parte interessata. Un atto dell'amministrazione finanziaria può venir meno per *revoca*, e il principio generale, che qui ricorre, è che la revoca sia sempre consentita se si tratta di atti discrezionali, e deve farsi dalla medesima autorità, che emanò l'atto, e colle stesse forme con cui a questo si diede vita.

In molti casi gli *atti amministrativi* assumono, nell'azienda finanziaria, la natura e la veste di *ordini di finanza;* questi, anzi, ne costituiscono uno degli aspetti più frequenti. « L'*ordine*, scrive il MAYER, « è la dichiarazione di volontà, emessa in virtù di un rapporto di subor- « dinazione, per determinare d'autorità la condotta del subordinato. « L'*ordine di finanza* impone, nell'interesse della pubblica entrata dello « Stato, obbligazioni di obbedire, di fare, di non fare, di subire, di « sottostare (¹) ». Gli ordini di finanza sono di differenti specie: talvolta riguardano l'*applicazione dell' imposta*, e sopratutto la sua *esecuzione*, allora il loro scopo principale è di aiutare l'amministrazione a determinare il debito del contribuente e le condizioni a cui si connette; in altri casi concernono le *retribuzioni* spettanti allo Stato per servizi da esso resi, e allora mirano a prevenire una condotta tendente a eludere maliziosamente il diritto dell'amministrazione alla detta retribu-

(¹) *O. Mayer, op. c.*, p. 251, § 30.

zione. Non pochi ordini di finanza sono diretti a impedire la concorrenza dell'industria privata, quando lo Stato eserciti un dato monopolio; infine altri di essi concernono favori concessi eccezionalmente ai contribuenti (rimessa di imposta, moderazione di questa, dilazioni al pagamento dell'imposta, ecc.), ed in tal caso l'amministrazione si propone di accertare le condizioni necessarie affinchè tali favori si possano accordare senza andare incontro a inconvenienti per l'azienda finanziaria. La forma nella quale l'ordine di finanza è, generalmente, emesso è o la *regola di diritto* o l'*atto amministrativo*; tuttavia, nel campo finanziario gli ordini che promanano dalla legge trovano un campo limitato, a differenza di quanto si riscontra in altre sfere della pubblica amministrazione. Gli ordini di finanza sono rivolti o a funzionarî della stessa amministrazione, o a semplici particolari. Diretti ai primi, si risolvono in ordini di servizi, e acquistano forza di comando in conseguenza del dovere proprio di ogni funzionario e della natura de' rapporti gerarchici: la posizione speciale del funzionario, di fronte all'amministrazione, permette di dirigere la condotta di lui, e di emettere istruzioni generali obbliganti gli impiegati che si trovano in una medesima situazione. Mediante gli ordini di finanza rivolti a particolari viene prescritta *una data condotta* rispetto alla Finanza; anche in questo caso, però, l'amministrazione, nel prescrivere ai privati una data condotta, lo fa appoggiandosi a una data regola o a un principio di diritto. Difatti, in questo caso i privati sono sempre dei cittadini che si trovano in un rapporto speciale coll'amministrazione finanziaria, e che colla loro condotta possono a questa recare danno; è naturale, quindi, che alla Finanza sia riconosciuto il diritto di agire su di essi, in base alle stesse ragioni e principî che le permettono di emanare ordini in confronto dei propri funzionarî. In altri termini, talora anche semplici privati vengono a trovarsi, rispetto all'amministrazione, in un rapporto di soggezione, e allora l'amministrazione, rispetto ad essi, esercita quello stesso potere di *controllo* e di *sorveglianza*, che esercita in riguardo ai proprî impiegati: è in virtù di questo potere, che essa può emanare, in relazione a privati, ordini di finanza.

Il potere di controllo e di sorveglianza, a cui s'è accennato, che conferisce all'amministrazione il diritto di emanare ordini di finanza,

presenta fondamenti che differiscono da caso a caso. Esso importa una diminuzione di libertà ne' funzionari e nei cittadini, la quale, rispetto ai primi, è una conseguenza logica dell'*atto amministrativo della loro nomina;* in altri casi quel potere di controllo è l'effetto di una data *regola di diritto* o dell'*entrata di fatto in una data sfera di vita dell'amministrazione.* Due sono le manifestazioni fondamentali dell' accennato potere di controllo e di sorveglianza. In una, il controllo e la sorveglianza vengono *imposti*, cioè sono l' effetto di un vero *atto di autorità*, e l' individuo v' è sottoposto perchè ciò è necessario ad assicurare la percezione dell' imposta, come quando p. es. l'amministrazione sorveglia le merci di un deposito franco, o che debbono essere colpite da imposta nella misura della quantità prodotta, o che vengono messe in circolazione, ecc. L'altra forma è costituita dal *potere di sorveglianza riservato*, che l'amministrazione esercita allorchè, in materia d'imposta, al contribuente sono accordati taluni favori o facilitazioni, e allora l' individuo, per poter godere di tali facilitazioni, deve sottomettersi a un certo controllo, che serve a garantire l'interesse dell' amministrazione, che altrimenti potrebbe restare offeso: questo secondo potere di sorveglianza trova larga applicazione nell'amministrazione doganale. Il fondamento giuridico di entrambe le forme di controllo esercitate sui privati sta in ciò: che il cittadino, per una ragione qualsiasi, entra nella sfera di competenza dell' autorità, nel dominio del servizio pubblico, e quindi viene a trovarsi soggetto al potere della pubblica amministrazione.

Il potere di controllo e di sorveglianza, in entrambe le citate manifestazioni, dà facoltà all' amministrazione finanziaria di emettere molte specie differenti di *ordini di finanza*, principalmente in forma di *disposizioni generali.* Queste, sebbene non costituiscano regole di diritto, ne hanno gli effetti ed agiscono allo stesso modo; sono inoltre permanenti, nel senso che saranno valevoli per tutte quelle persone che in avvenire si troveranno comprese in quel medesimo rapporto di soggezione di fronte all'amministrazione. Tuttavia, il potere di emanare ordini in base al rapporto di soggezione predetto ha pur esso i suoi limiti giuridici, i quali sono anzitutto segnati dal fondamento stesso dei singoli ordini che si emanano. L'autorità non può esigere se non ciò che è necessario per la sorveglianza, allo stesso modo che con l' ordine di un superiore non è permesso di richiedere se non ciò che occorre nell' interesse del servizio.

I costumi e la natura delle cose tracciano, in questa materia, abbastanza bene i limiti del detto potere; vi si aggiungono i regolamenti speciali, ed infine la legge, la quale può determinare in modo dettagliato ciò che si potrà richiedere in virtù di quel potere di controllo e di sorveglianza [1].

45. — Speciali principî informano l'attività degli organi dell'amministrazione finanziaria, e importanti sono quelli fra essi, che riguardano la *competenza* dei detti organi.

La *competenza*, sia per ciò che si riferisce alla formazione dei regolamenti, che per quanto riguarda la legittimità e l'efficacia di qualunque atto amministrativo, viene stabilita con riguardo al *territorio* (competenza *ratione loci*), agli *oggetti* (competenza *ratione materiae*) e alla *natura degli atti* pei quali si esercita la funzione.

Conviene avvertire a questo punto, che fra tutte le branche della pubblica amministrazione, la Finanza è quella che comporta in *più limitata* misura deleghe e sostituzioni, specialmente per quanto riguarda la gestione dei tributi.

Risulta chiaro, per es., come non possa l'autorità centrale essere investita del compito di fare un ruolo di contribuenti, se a questa funzione sia chiamata, dalle leggi o dai regolamenti, l'autorità locale, e come la prima non possa pretermettere o trasferire ad altri il compito di revisione che le incombesse. « L'organizzazione degli offizi finanziari, scrive « il Vanni, ognora quando non sia fatta dal funzionario che ad essi pre- « siede come capo immediato o mediato, non può essere dalla sua volontà « turbata o comunque alterata. Da questo principio seguita che anche « l'ordine delle competenze dev'essere da lui rispettato e che presso « quell'amministrazione deve, nel dubbio, concludersi contro e non a fa- « vore della trasferibilità. Dove però possa legittimamente essersi avverata « una delega e possa aver luogo una sostituzione, ivi deve considerarsi « come tuttora imperante la regola che nella gerarchia il superiore esclude « l'inferiore quando non preferisca valersene, onde il delegato scompare « e la giurisdizione inferiore resta preclusa non sì tosto il superiore abbia « avocato a sè l'affare » [2].

---

(1) *O. Mayer, op. c.*, II, p. 266.
(2) *Vanni, op. c., l. c.*, p. 913-914.

La competenza, in materia finanziaria, è determinata dal diritto, e le norme che la riguardano, quando non sono dettate dalle leggi, trovansi nei regolamenti. In generale, vigono gli stessi principî, che si seguono negli altri rami della pubblica amministrazione. Ogni singolo *organo* non è autorizzato a compiere se non atti amministrativi di una *data natura*, nei limiti di un dato *territorio*, e rispetto a una data *categoria* o *specie di affari;* il solo ministro delle finanze è fornito di una competenza generale estesa a tutti gli affari finanziari che rientrano nella sua giurisdizione, e per l' intero territorio dello Stato. Qualunque atto compiuto da un organo incompetente è privo di valore, e deve essere annullato d' ufficio o su reclamo dell' interessato; le parti in controversia non possono mai sottomettersi, per accordo preso, al deliberato di un organo incompetente, qualunque sia l'atto amministrativo di cui si tratta. Solamente in casi eccezionali, un organo determinato, che sia incompetente rispetto a certi atti amministrativi, può esser reso competente da apposita ordinanza del ministro delle finanze. Talora, e rispetto a dati atti, è ammessa la delega della competenza, e ciò avviene generalmente quando si tratti di atti amministrativi sprovvisti di effetto obbligatorio; ma la delega, che può esser fatta da un ufficio superiore ad altro inferiore soltanto quando la legge lo permetta tassativamente, generalmente non è consentita, perchè ogni qualvolta a un ufficio è attribuita una data competenza, segno è che la legge vuole che quelle tali funzioni siano proprio da quell' ufficio esercitate. Ciò che si ammette, in molti casi, è l' *incarico* dell' esercizio di certe funzioni ad altri uffici gerarchicamente sottoposti; ma anche quando la delegazione è permessa, non lo è mai la subdelegazione. Tutte le volte che l' organo superiore ha delegato una sua attribuzione a un' altro inferiore, esso può, quando lo voglia, sempre modificare, o annullare, l' opera di quest'ultimo, tornando a provvedere di propria iniziativa e autorità. Va inoltre osservato, che la supremazia gerarchica dà il potere di risolvere le questioni di competenza sorte fra due o più uffici gerarchicamente inferiori e sottoposti a quel primo (1).

I limiti di competenza devono essere osservati anche tra gli organi fra i quali corra un rapporto gerarchico, diguisachè l' organo gerarchi-

(1) *Armanni, I conflitti interni di amministrazione pubblica,* 1900.

camente superiore non può compiere atti amministrativi che entrino nella competenza di un altro ad esso sottoposto, e viceversa ([1]).

Quanto all' attitudine a procedere, da parte dell' amministrazione finanziaria, ai *diversi atti amministrativi*, differenti principî stanno a regolare la *competenza* degli organi di quella, e cioè: la competenza può essere determinata dal luogo ove l' oggetto è situato (principio di *territorialità*); dal *domicilio* della persona cui l' atto si riferisce; dalla *sede del magistrato*, nella quale taluni atti hanno effetto; da alcune *circostanze particolari;* dal *luogo* ove sono situati i beni, cioè dalla *sede di un dato patrimonio;* dal *luogo ove certi atti e contratti si compiono;* dalla *sede della rappresentanza sociale;* dal *luogo in cui un dato atto illegale* venne compiuto, ecc. Circa poi la specializzazione *obbiettiva* della competenza, essa è assai maggiore nell' amministrazione finanziaria, che non presso ogni altro ramo della pubblica amministrazione ([2]).

Rispetto al modo come i singoli atti amministrativi vengono prestabiliti e ordinati, si hanno due sistemi diversi: quello in cui la deliberazione spetta ed è presa dal capo dell' organo o dell' ufficio competente, sotto la sua personale responsabilità, anche se sia stato studiato o istruito da altri funzionari addetti a quello stesso ufficio; e quello in cui la deliberazione è presa da un dato *collegio* o da una speciale *commissione*. Il primo sistema è la regola, il secondo l' eccezione. Molti atti, dopo il parere di un collegio, vengono deliberati e ordinati, anche contrariamente a quel parere, dal capo dell'apposito organo competente; altre volte, invece, l' atto amministrativo deve essere emanato secondo la soluzione ad esso data da un dato collegio. Il sistema collegiale è adottato in tutti quei casi in cui speciali commissioni, o sono incaricate di talune incombenze amministrative, o debbono fornir pareri all' amministrazione, o decidere in merito a ricorsi presentati da cittadini o contribuenti. Dette commissioni possono pronunziare anche in diverso grado di esame e di decisione (commissioni comunali, provinciali e centrale per le imposte dirette ; commissioni catastali ; comitati, collegi,

---

([1]) *Ranelleti, Gli organi dello Stato,* nella *Rivista di diritto pubblico,* anno X, nn. 1, 2 e 3; *Orlando, Principi di diritto amministrativo,* Barbera 1892, n. 67, e nell' *Introduzione* al *Trattato di diritto amministrativo* da lui diretto, vol. I, pag. 98 e 102; *Romano, Manuale* ecc., n. 55; *Giriodi, I pubblici uffici,* ecc. nel *Trattato* dell'*Orlando,* I, p. 224.

([2]) *Myrbach-Rheinfeld, op. c.* p. 48.

commissioni, consigli diversi esistenti presso l'amministrazione centrale delle finanze, ecc. ecc.), e le loro deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta di voti; soltanto quando vi sia eguaglianza di voti viene preferita la soluzione che riporta il voto del presidente.

46. — Relativamente all'amministrazione finanziaria, un'importanza particolare presentano i principî e i sistemi in base ai quali viene resa la *giustizia finanziaria,* cioè secondo i quali vengono risolte in via giurisdizionale le controversie a cui fa luogo l'applicazione delle leggi del sistema finanziario. Quando, però, qui usiamo l'espressione « giustizia finanziaria », l'adoperiamo in senso ampio, e cioè ci riferiamo a tutta quella serie di funzioni e di organi che comprendono, oltre la soluzione *giudiziaria* vera e propria delle controversie fiscali, anche le soluzioni date dalle cosidette « giurisdizioni speciali amministrative » e, in molti casi, dalle stesse autorità amministrative investite della facoltà di definire in via contenziosa i ricorsi dei contribuenti.

Che poi anche in materia finanziaria occorra una protezione giuridica del cittadino e organi a tale scopo istituiti, non sembra che possa mettersi in dubbio. Ricordiamo che il carattere generale dei diritti dello Stato, qui contemplati, consiste in ciò: che lo Stato pretende dai cittadini certe prestazioni, dalle quali sorgono dei rapporti giuridici costituenti delle vere obbligazioni di diritto pubblico. Essendo solita l'amministrazione di porre di sua iniziativa in esecuzione le pretese fondate su tali diritti, potrà sorgere una discussione sulla loro legittimità, nel qual caso il cittadino, che si creda offeso, sarà costretto di provare l'inesistenza dell'obbligazione, che dalla Finanza gli è riconosciuta e imputata. Ma qualunque possa essere il procedimento relativo all'onere della prova della inesistenza, o meno, dell'obbligazione, è certo che sarebbe un'estrema ingiustizia negare al cittadino il diritto di dimostrare in via giudiziaria che egli si reputa offeso dall'operato dell'amministrazione. Gli stessi concetti valgono se il cittadino, di fronte alla minaccia di esecuzione da parte dell'amministrazione, abbia già adempiuto all'attribuitagli obbligazione, nel qual caso la sua azione giuridica prenderà forma di un'istanza di restituzione o di risarcimento. Insomma, comunque possano diversamente raffigurarsi i molteplici rapporti cui possono far luogo i tributi richiesti ai cittadini e tutte le altre prestazioni a cui questi siano eventualmente tenuto, sempre sussiste il bisogno di determinare *giuridicamente*

la misura e le condizioni dell'onere imposto, nonchè l'obbligo eventuale dello Stato a una controprestazione; e appunto a tali accertamenti giuridici si collega il bisogno di una corrispondente giuridica protezione e tutto il sistema della giustizia finanziaria [1].

Per quattro vie diverse in Italia si svolge il contenzioso finanziario o trovano una protezione giuridica le controversie finanziarie, e cioè: mediante la definizione data dall'autorità amministrativa, in seguito a ricorso gerarchico; mercè il ricorso straordinario al Re; coll' intervento di una qualche speciale giurisdizione amministrativa (giustizia amministrativa in senso stretto); infine mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria. Da ciò si scorge che, diversamente da quanto avviene in altri Stati, presso di noi, dei due opposti sistemi, secondo i quali, oltre le vie del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Re, si esercita la giustizia finanziaria — e cioè il sistema di speciali tribunali facenti parte della stessa gerarchia amministrativa e quello dei tribunali ordinari —, non ha prevalso nè l'uno nè l'altro, inquantochè la giustizia finanziaria (sempre intendendola in lato senso), in parte è resa da speciali giurisdizioni amministrative, e in parte dall' ordinaria magistratura. È poi da notarsi che la protezione giuridica del cittadino, di fronte all'amministrazione finanziaria, come di fronte alla pubblica amministrazione in generale, ha un'estensione maggiore che non quella di diritto privato, perchè mentre quest'ultima involge le controversie di puro diritto, la prima è intesa a tutelare il cittadino, oltrechè nei *diritti*, anche negl' *interessi semplici*, in quelli *occasionalmente protetti da una norma giuridica*, e infine in quellli *legittimi*, giusta il senso che questi concetti trovano nell' odierna dottrina giuridica. Va inoltre osservato, che la predetta protezione giuridica rappresenta pel cittadino un diritto vero e proprio, nel senso che egli può provocare l'intervento dell'autorità pubblica, la quale è, alla sua volta, tenuta a garantirgliela.

In senso rigoroso, la protezione giuridica finanziaria assume carattere *giurisdizionale* soltanto se verte su diritti subbiettivi e sia data con vere e proprie *sentenze*, e in tal caso la regola è che, per un determinato

---

[1] *O. Bähr, op. c.*, l. c., 402-3.

diritto controverso, non si possano adire che i gradi differenti di una medesima giurisdizione, allo stesso modo come se si trattasse di giurisdizione ordinaria. Ma il diritto pubblico, oltre la protezione giurisdizionale, ne conosce altre, le quali concernono gli *interessi semplici*, che non sono mai suscettibili della prima, e veri e propri *diritti*, pei quali la protezione giuridica d' indole amministrativa di regola si svolge in concorrenza con quella di natura giurisdizionale (1). Affinchè la giustizia amministrativa finanziaria presenti carattere *contenzioso,* non occorre che sia resa da organi che esercitano la protezione giuridica in via *giurisdizionale,* ma basta che assuma le forme proprie dei procedimenti giurisdizionali e presenti il contraddittorio fra le parti (2).

47. — Delle diverse vie ricordate, per cui viene chiesta e resa la giustizia finanziaria, accennando prima di tutto al *ricorso gerarchico*, diremo che, di regola, deve avanzarsi entro trenta giorni da quello in cui si sia avuto legale conoscenza del provvedimento che s' impugna e esser diretto all'autorità che ha la competenza di annullare o modificare o sostituire l'atto amministrativo finanziario contro cui si ricorre. Esso talvolta è condizione necessaria, tal'altra di ostacolo, a potere poscia avanzare il *ricorso in linea contenziosa.* Invece, il *ricorso straordinario al Re* è ammesso contro i provvedimenti amministrativi pei quali siano esaurite e non possano più proporsi domande di riparazione in via gerarchica. Per la sua proponibilità non è stabilito alcun termine; però necessita che il provvedimento impugnato non abbia avuto esecuzione completa ed irrevocabile o prodotti effetti giuridici che non possano più turbarsi. Tanto il ricorso gerarchico, che quello straordinario al Re, sono ammissibili per tutti gli interessi e contro qualunque atto amministrativo, e persino contro la mancata emanazione di un atto, ed importano, sì l'uno che l' altro, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria a provvedere in merito alla controversia formante oggetto del ricorso.

48. Passiamo a dire brevemente dei ricorsi *contenziosi* e, in genere, della *giustizia finanziaria contenziosa.* Nel nostro diritto, seb-

---

(1) *Vacchelli, La difesa giurisdizionale,* ecc., p. 253 e segg.; *Orlando, La giustizia amministrativa,* p. 654 e segg.; *Romano, Le giurisdizioni speciali amministrative,* nel *Trattato dell'Orlando,* III, p. 509 e segg.; *Scialoja* nella *Giustizia amministrativa,* 1901.

(2) *Romano, Manuale* ecc., p. 190.

bene si conservino talune speciali giurisdizioni amministrative per date materie particolari, vige il principio generale che attribuisce alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie su diritti subbiettivi privati e pubblici, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione e ancorchè siano emanati provvedimenti dell'autorità amministrativa (*legge 20 marzo 1865, all. E*). Ma sono insindacabili dal magistrato comune gli atti dell'autorità amministrativa sin dove si estende la sfera della loro discrezionalità, ed inoltre, in ordine agli atti amministrativi, i tribunali debbono limitarsi a conoscere dei loro effetti in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza poterli, anche quando li dichiarino illegittimi, modificare o revocare o sostituire con atti nuovi (art. 4, legge citata): in altri termini, i tribunali possono sì constatare la illegittimità degli atti amministrativi positivi o negativi, ma non entrare in valutazioni di merito circa gli atti discrezionali; infine, la pronuncia del magistrato ha valore solo pel caso deciso e per le parti che l'hanno provocata, inquantochè se si annullasse o modificasse in via generale e per tutti un regolamento o un provvedimento amministrativo, si invaderebbe la sfera di competenza dell'amministrazione.

Talvolta, però, apposite norme attribuiscono ai tribunali ordinari una competenza *speciale*, come quella di cui all'art. 6 della legge predetta, la quale deferisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative alle imposte dirette e indirette dopo avvenuta la pubblicazione dei ruoli, mentre le sottrae, per investirne speciali giurisdizioni amministrative, tutte le controversie relative all'estimo catastale e al riparto di quota e le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

49. Fra le giurisdizioni amministrative speciali, adibite alla definizione di controversie finanziarie, ricordiamo anzitutto la *Corte dei conti*. Questa giudica, in sezioni riunite, in materia di pensioni ed altri assegni gravanti sul bilancio dello Stato o su altri enti indicati da leggi speciali (art. 11 legge 14 agosto 1862; legge 26 luglio 1868, n. 4516; art. 178 testo unico 21 febbraio 1895), ed inoltre è investita di tutto il contenzioso contabile, pel quale giudica sui conti resi dai contabili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni e della responsabilità di chiunque abbia avuto maneggio di valori o di materie di proprietà di tali amministrazioni (art. 64 della legge di contabilità generale

dello Stato, testo unico 17 febbraio 1884; art. 10 legge sulla Corte dei conti; art. 280, 281, legge comunale e provinciale); infine giudica sulla responsabilità di tutti i pubblici impiegati, anche non contabili, che per loro colpa o negligenza abbiano arrecato danno all' erario (art. 58, 67, 69 del testo unico 17 febbraio 1884 della legge sulla contabilità generale dello Stato).

Le norme regolatrici della giurisdizione speciale contabile sono tutte contenute, per il procedimento innanzi la Corte dei conti, nelle leggi su ricordate; ma l' insufficienza di queste per la risoluzione delle varie questioni procedurali determinò la giurisprudenza a riconoscere nelle disposizioni da quelle contenute il carattere di regole speciali che non escludono l' applicazione di quelle generali stabilite dal codice di procedura civile pel procedimento innanzi ai tribunali ordinari, nei limiti in cui lo consentono la natura particolare del giudizio contabile e la qualità del giudice cui è deferito.

50. Numerosissime sono le giurisdizioni speciali esistenti nel seno stesso dell' amministrazione finanziaria. In esse, il corpo giudicante, di regola, è costituito da *collegi, commissioni, consigli,* formati ora da soli funzionari dell' amministrazione, ora da funzionari e da elementi elettivi, con prevalenza talvolta della rappresentanza governativa e tal' altra di quella elettiva. Alcune di tali commissioni o collegi riguardano le imposte dirette, ma il maggior numero le imposte indirette e le tasse. Così, in tema di tributi diretti, qualunque controversia, che sorga prima della pubblicazione dei ruoli, resta affidata al giudizio di commissioni amministrative *mandamentali, provinciali* e *centrale*, che giudicano rispettivamente in primo grado, in grado d' appello e in ultima istanza. Le commissioni mandamentali e provinciali sono d' indole mista, cioè costituite da funzionari dell' amministrazione e da elementi elettivi in rappresentanza dei contribuenti; la commissione centrale è costituita da giudici di esclusiva nomina governativa, ed è competente a giudicare soltanto in merito alle controversie di *puro diritto*, cui fa luogo l' applicazione delle leggi riguardanti le imposte dirette. Perciò, tutte le questioni relative all' estimazione dei redditi imponibili sono sottratte alla sua competenza e abbandonate all' esame delle commissioni di prima e seconda istanza. Per le sole questioni di diritto, giusta il principio fondamentale stabilito dalla citata legge del 1865, e

dopo avvenuta la pubblicazione dei ruoli ed esauriti i diversi stadi delle commissioni amministrative, possono adirsi i tribunali ordinari, escluse, riguardo all' imposta di ricchezza mobile, le controversie riguardanti la stima del reddito (limite questo, che non si ha per l' imposta sui fabbricati), e relativamente all' imposta fondiaria anche le questioni riflettenti il riparto di quota (art. 6, legge 20 marzo 1865, all. 8; art. 53 testo unico 24 agosto 1877). Circa i giudizi che si svolgono davanti al magistrato ordinario in materia di imposte dirette, una legge speciale (20 aprile 1871, n. 192) unificò i diversi procedimenti prima in vigore, garantendo altresì l' erario colla sanzione del *solve et repete*, la quale vale per qualsiasi specie di imposte. Per assicurarne il rispetto, viene sancita l' inammissibilità degli atti d' opposizione non accompagnati dal certificato di pagamento: unica eccezione è quella delle domande di supplemento. A fine, poi, di ottenere una giurisprudenza uniforme in materia di imposte dirette, furono deferiti alla sola Cassazione di Roma « i ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l' amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette e indirette » (art. 3, legge 12 dicembre 1875, n. 2837). Questa è una guarentigia per le parti, come per l' amministrazione, e tale è pure la disposizione del codice di procedura civile, che esclude dalla conoscenza dei pretori e conciliatori ogni controversia riguardante le imposte dirette e indirette (art. 70, 71 e 84).

51. Come è stato detto, esistono speciali giurisdizioni per le controversie relative alle altre tasse ed alle imposte indirette, per le controversie demaniali e per quelle cui fa luogo la formazione del catasto.

Pel catasto si hanno le *Commissioni censuarie comunali, provinciali* e *centrale,* che esaminano e giudicano le questioni relative alla qualificazione, classificazione, tariffa dei terreni e, in generale, alla formazione del catasto; ma quella centrale, quanto ai reclami dei possessori dei terreni, interviene soltanto ne' casi di violazione di legge o di questioni di massima. Oltre queste attribuzioni, altre ne hanno, d' indole tecnica e amministrativa, le commissioni censuarie.

Per gli altri rami dell' amministrazione finanziaria, ci limitiamo a ricordare i seguenti collegi, pure investiti di attribuzioni giurisdizionali: *a*) le commissioni *provinciali* e *centrale* per le controversie

relative ai *canoni daziari*, le decisioni delle quali sono inappellabili, non potendo dar luogo ad alcun ricorso in via amministrativa o contenziosa; *b*) i varî *comitati peritali provinaiali* e le diverse *commissioni centrali*, dipendenti dall'*amministrazione delle gabelle*, per la risoluzione dei ricorsi riguardanti le singole imposte sulla fabbricazione di taluni prodotti; *c*) le commissioni *locali* e *centrale* di *perizia*, dipendenti dall'amministrazione delle *privative*, che decidono in primo grado e in grado d'appello i reclami per la classificazione dei prodotti, e la *Commissione annuale provinciale dei tabacchi*, che decide in appello sui ricorsi dei coltivatori dei tabacchi. — Nè mancano, nell'amministrazione finanziaria, altre speciali giurisdizioni amministrative di minore importanza.

52. Accenneremo, da ultimo, all'organo della vera e propria giustizia amministrativa, cioè al *Consiglio di Stato*, le cui sezioni IV e V sono investite di importanti attribuzioni giurisdizionali in materia finanziaria.

Com'è noto, il Consiglio di Stato, in via contenziosa (Sez. IV e V), è chiamato a decidere sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, contro atti o provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione ed alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali. Ma in materia doganale non è ammesso il ricorso, se non implichi incompetenza od eccesso di potere. Le pronunzie del Consiglio di Stato, ora riguardano soltanto la *legittimità*, ora anche il merito degli atti amministrativi, e, per quanto si riferisce agli atti dell'amministrazione finanziaria, le sue decisioni investono il merito dei provvedimenti quando trattasi: *a*) delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; *b*) dei sequestri di temporalità; *c*) dei ricorsi che, a termini delle leggi già vigenti nel 1889, sono attribuiti alla decisione del Consiglio di Stato; *d*) dei ricorsi diretti a ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuta la lesione di un diritto

civile o politico; *e*) dei ricorsi su contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche; *f*) dei ricorsi su tutte le questioni finanziarie che, per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno, fossero in precedenza di competenza dei consigli o delle consulte di Stato.

53. In un certo senso, si può dire che rientri nel sistema della giustizia finanziaria anche quanto riguarda le *penalità* pei contravventori alle leggi finanziarie e i mezzi che il diritto finanziario escogita per costringere i debitori della finanza a soddisfare le loro obbligazioni tributarie (*coazione finanziaria*).

Il sistema penale fiscale si collega ed estende a tutti i possibili rapporti della fortuna pubblica, pei quali allo Stato sia dato di esercitare il suo potere finanziario sotto forma di un ordine. Soltanto la legge, e mai il regolamento, può istituire una pena fiscale. Gli scrittori ammettono due specie di delitti finanziari: la *frode fiscale* e la *contravvenzione* alle prescrizioni di sicurezza colpite da una data penalita. Nel diritto doganale appare anche una terza forma di delitto fiscale, il *contrabbando;* ma da taluni si esclude che esso costituisca un reato finanziario vero e proprio. Nel sistema penale finanziario talvolta si colpiscono solamente i fatti ne' quali si riscontra l'elemento doloso, cioè i delitti commessi scientemente e con intenzione; tal'altra anche quelli ai quali sia estraneo il dolo, purchè dannosi all'amministrazione. La frode viene generalmente riguardata come un delitto fiscale qualificato, e punita severamente. L'applicazione della pena, in materia finanziaria, ha la natura di una *decisione*, e come tale tende a farsi nelle forme della giustizia; ma la procedura spesso presenta qualche differenza rispetto a quella ordinaria, a causa dell'indole speciale del reato fiscale. Le pene generalmente consistono in *ammende*, le quali sono in parte determinate dall'autorità, che decide con una certa latitudine lasciatale dalla legge, come specialmente nei reati di *contravvenzione;* per un'altra parte vengono calcolate, in una maniera speciale, alla stregua di una tassa fissa. La regola, per le pene che colpiscono la frode fiscale, è la seguente: si prende per punto di partenza l'ammontare del tributo in ordine al quale la frode è stata commessa, cioè il danno che l'amministrazione avrebbe soppor-

tato se la frode fosse riuscita, e quale pena si stabilisce un multiplo di tale ammontare; ma la pena non cresce secondo il grado di colpabilità, bensì viene calcolata in maniera variabile. L'ammenda inflitta per un reato fiscale ha carattere di indennità, e perciò si comprende chiaramente perchè l'amministrazione abbia la facoltà di rinunciarvi, o di attenuarne l'ammontare, o comunque di transigere: non si tratta, in tal caso, dell'esercizio del diritto di grazia, che è soltanto riservato al sovrano, ma dell'esercizio del diritto di disporre dei crediti pecuniari accessorî, il quale è compreso nella gestione ordinaria degli affari dello Stato. Il potere di rinunziare ai crediti derivanti dalle ammende è posto, quindi, a completa disposizione dell'amministrazione, costituendo la rinuncia nulla più di un atto amministrativo, con cui si annulla la pena pronunciata e il credito dello Stato.

54. — Per *coazione fiscale* s'intende la limitazione apportata d'autorità alla libertà e alla proprietà dei cittadini, per realizzare una condizione conforme all'interesse dell'amministrazione, e può essere diretta a ottenere che il cittadino uniformi certi atti della sua condotta agli interessi della Finanza, o a conseguire il pagamento, a favore dello Stato, di una somma dovuta ad esso. Sotto questo secondo aspetto, si ha la *percezione o riscossione per coazione amministrativa*, la quale si può definire: una limitazione apportata d'autorità alla libertà e alla proprietà del cittadino, allo scopo di ottenere la soddisfazione di un debito pecuniario. Spesso l'esecuzione fiscale assume le forme di quella civile, ma ne differisce in quanto lo Stato costringe a pagare, non per conservare l'ordine giuridico, ma per realizzare i suoi fini nell'ordine giuridico già stabilito.

La riscossione per coazione fiscale (amministrativa) bisogna che sia rapida, e perciò generalmente in essa sono evitate tutte le lungaggini della esecuzione di diritto privato; ha luogo di pieno diritto ogni qualvolta il potere finanziario sia creditore di una somma di danaro di fronte a un soggetto, e si adopera non soltanto dallo Stato, ma anche dagli enti autarchici (comuni, provincie) pei loro crediti finanziari. Affinchè il detto metodo di percezione sia applicabile, occorre che si tratti di *credito finanziario*, cioè di un credito di diritto pubblico; altrimenti bisogna uniformarsi alle regole dell'ordinaria esecuzione civile. *Esecuzione fiscale* è la riscossione in base a coazione amministrativa: lo Stato è

creditore, ed è lo stesso titolo di credito che costituisce titolo esecutivo. In virtù di tassative prescrizioni di legge, la riscossione per coazione fiscale viene spesso estesa a materie analoghe, vale a dire a crediti civili dello Stato e delle amministrazioni autonome da esso dipendenti, perchè si ammette che sia di interesse pubblico che vengano riscossi senza le lungaggini dell' esecuzione civile.

Affinchè possa farsi luogo alla riscossione mediante coazione fiscale occorre che il credito sia liquido e noto nelle persone del debitore e del creditore, il che avviene soltanto quando il credito sia stabilito da una sentenza o da un atto amministrativo, o risulti dalla semplice applicazione di un principio, o di una regola di diritto, al caso individuale: quest' ultima ipotesi si verifica quando trattasi di credito tributario.

La procedura dell' esecuzione fiscale, sebbene modellata in molta parte su quella dell' esecuzione civile, ha carattere speciale a cagione della posizione particolare degli interessati. La procedura civile importa che l' usciere e il tribunale di esecuzione siano messi a disposizione dell' attore (creditore); la riscossione per esecuzione fiscale pone, al posto dell' usciere, ausiliarî subalterni delle autorità amministrative, impiegati a questo scopo occasionalmente e in via accessoria. In questa guisa si è venuto formando, per la Finanza, un personale speciale incaricato sopratutto delle esecuzioni fiscali; ma, contrariamente a quanto si riscontra nell' esecuzione civile, tali funzionari non ricevono il mandato da una richiesta della parte, a cui siano obbligati di dar seguito secondo il dovere che incombe alla loro funzione e dopo un esame della legalità dell' atto funzionale richiesto; invece, il loro mandato è sempre un ordine del superiore, il cui esame è loro permesso soltanto nella misura ristretta che il diritto pubblico dei funzionarî consente. In luogo del tribunale di esecuzione, appare l' autorità amministrativa che dirige la coazione; ed essendo il committente dell' ufficiale di esecuzione anche parte perseguente, esso detta nello stesso tempo le disposizioni attribuite dalla procedura civile al tribunale di esecuzione per ordinare talune misure di esecuzione e per decidere sulle opposizioni della parte perseguita.

Al posto di questi tratti caratteristici della procedura fiscale, sono talvolta create talune istituzioni dirette ad approssimare la posizione dell' autorità amministrativa dirigente a quella di una *parte privata perseguente :*

ciò si verifica quando in parte la riscossione per coazione fiscale viene delegata alle autorità e ai funzionari incaricati dell' esecuzione forzata di diritto civile. La legge può riservare, per la riscossione coattiva fiscale, certi provvedimenti al tribunale d' esecuzione competente ai sensi del codice di procedura civile, e ciò accade specialmente quando trattasi di ordinare il sequestro e l' aggiudicazione di beni, sopratutto immobiliari. Il tribunale decide allora nelle forme e cogli effetti del codice di procedura civile; tuttavia, le basi della sentenza o decisione restano pur sempre quelle della riscossione amministrativa-fiscale, vale a dire un atto amministrativo a eseguire, o un' obbligazione di diritto pubblico, risultante direttamente dalla legge, a pagare. In quest' ultimo caso, è sufficiente che uno stato del credito sia stato formato, come lo farebbe l' autorità a mezzo dei suoi ufficiali di esecuzione per incaricarli della coazione; e ciò basta a rimpiazzare il titolo esecutivo.

Da un altro lato, atti esecutivi potranno essere eseguiti dal personale di esecuzione proprio della procedura civile, cioè dagli uscieri; poichè, però, questi hanno la loro sfera d' azione delimitata dalla legge, la quale originariamente non concerne queste materie, occorre che una legge speciale li metta a disposizione dell' autorità amministrativa per queste bisogna. La legge permette all' autorità amministrativa di servirsi di un usciere, o l' autorizza a procedere all' esecuzione a mezzo di propri agenti o di un usciere; ma, mancando una simile autorizzazione, l' usciere non sarà competente a procedere all' esecuzione fiscale. Quando l' amministrazione finanziaria si vale dell' usciere, assume, giuridicamente, la figura riconosciuta dal codice di procedura civile a un creditore ordinario, sicchè l' usciere conserva il carattere di un funzionario dipendente dall' ordine giudiziario civile. Per tutto il resto, si rimane nei confini di una vera coazione fiscale, dal momento che l' atto speciale, che esige il concorso del tribunale civile o dell' usciere, è fondato sul potere finanziario procedente coattivamente; è solamente sotto il punto di vista della forma che si resta ne' limiti della giustizia civile.

55. — Le diverse procedure accennate, come tutte quelle in genere che concernono la percezione delle imposte, mirano ad un unico fine: assicurare la soddisfazione dell' obbligazione tributaria. A questo stesso risultato attendono altri istituti del diritto finanziario e altre forme

di condotta dell'amministrazione, quali p. es. le *facilitazioni accordate ai contribuenti per il pagamento del loro debito d'imposta*, delle quali è opportuno esaminare le forme più notevoli. — L'amministrazione bisogna che sia dotata del potere di accordare tali facilitazioni, e ciò ad attenuare la durezza che altrimenti le leggi tributarie presenterebbero in certi casi; tuttavia, il principio di eguaglianza tributaria dei cittadini richiede che l'amministrazione non possa accordarle di sua iniziativa, e che debba invece esservi dalla legge espressamente autorizzata. Gli è perchè tali vantaggi costituiscono vere eccezioni alle prescrizioni della legge d'imposta, la cui forza obbligatoria s'impone allo stesso potere esecutivo.

Le forme più semplici e comuni, che le dette facilitazioni possono presentare, sono tre: la *dilazione al pagamento di un debito d'imposta*, la *sospensione del debito d'imposta*, la *condizionalità di tale debito (debito d'imposta condizionale)*. Le ultime due sono proprie soltanto di talune imposte indirette, e specialmente dei dazi doganali; la prima riguarda anche, e principalmente, le imposte dirette. La fonte d'ogni facilitazione, in materia tributaria, è o *regola di diritto* o l'*atto amministrativo*.

La *sospensione del debito d'imposta (debito d'imposta sospeso)* si ha se soltanto alcune delle condizioni necessarie acchè il debito sia sorto si siano manifestate, mentre altre condizioni possono verificarsi e non verificarsi. Ciò può accadere specialmente pe' dazi doganali, quando una data merce, che attende di essere importata, si trovi in luoghi di deposito, e sotto controllo, e non abbia sorpassata la linea doganale: il debito d'imposta, in tal caso, è sospeso sino al momento dell'importazione effettiva della merce. Può pure verificarsi ne' casi in cui, per una data merce importata, si sia obbligati a pagare il dazio soltanto quando essa venga realmente venduta o consumata, e non lo si debba pagare se venga riesportata: durante il tempo che passa tra l'introduzione della merce e la sua vendita o il suo consumo, il debito pel dazio si ritiene sospeso. In questi e in altri casi consimili, durante l'*attesa* il debito tributario non esiste; la sua esistenza è ritardata, senza poter dire che, dopo un dato tempo, debba sorgere necessariamente. Nel periodo dell'attesa, l'obbligazione del cittadino non è quella di pagare, ma soltanto di dare *garanzie* sufficienti affinchè il debito venga pagato

quando in seguito sorgesse effettivamente. Le leggi prescrivono, di regola, quali debbano essere tali garanzie, e in che modo, chi sia tenuto a darle, viene a esserne liberato.

La *dilazione alla soddisfazione del debito per imposta* consiste in un rinvìo del termine nel quale l' imposta dovrebbe legalmente essere corrisposta; rinvìo che però non costituisce un provvedimento generale, ma un provvedimento particolare ed eccezionale in confronto di singoli individui. E poichè rappresenta un provvedimento mercè cui si sospende o ritarda l' esecuzione della legge o dell' atto amministrativo, così è necessario che abbia un fondamento legale. La dilazione, tanto per le imposte dirette che per le indirette, viene pronunziata mediante un atto amministrativo dell' autorità finanziaria; ma la legge può fissare le condizioni necessarie affinchè la dilazione si possa chiedere e ottenere.

Infine, si ha il *debito d' imposta condizionale* quando, sin dal momento in cui il debito sorge, è pacifico tra l' amministrazione e il debitore che l' obbligazione tributaria sarà annullata se si verificheranno determinate condizioni. Non deve confondersi il debito condizionale d' imposta colla sospensione del debito d' imposta: nel primo è fissato, prestabilito, il momento in cui il debito ha esistenza, e trattasi di un debito che ha pieno essere giuridico, sebbene in seguito possa venire annullato; il debito d' imposta sospeso, invece, equivale alla semplice possibilità di un debito futuro, giacchè presentemente il debito non esiste ancora. Il campo, ove trova larga applicazione il principio del debito tributario condizionale, è quello delle imposte indirette; soltanto eccezionalmente è dato in esso incontrarsi nella sfera delle imposte dirette.

IV.

Ordinamento e funzioni degli uffici finanziarî in Italia.

56. — Il nostro sistema di pubbliche entrate è costituito, se si prescinde dalle entrate straordinarie, dai redditi patrimoniali e dai tributi. Questi ultimi sono suddivisi in cinque gruppi differenti: *a*) le

imposte dirette, che comprendono le tre imposte sui *fondi rustici*, sui *fabbricati* e sui *redditi della ricchezza mobile ; b*) i *tributi sugli affari e sul trapasso di proprietà*, cioè le imposte di successione, di manomorta, il registro e il bollo, le imposte in surrogazione del registro e del bollo, le tasse ipotecarie, sulle concessioni governative, i diritti delle legazioni e dei consolati ; *c*) le *imposte sul consumo*, cioè le cosidette tasse di fabbricazione, i dazi doganali e i diritti marittimi, e i dazi interni di consumo ; *d*) i *proventi delle privative* dei tabacchi, del sale e del lotto e la tassa sulle tombole ; *e*) i *proventi dei servigi pubblici*, cioè delle poste, dei telegrafi, dei telefoni, le tasse sul pubblico insegnamento e di entrata nei musei, gallerie, monumenti, scavi d'antichità, pinacoteche, ecc., i diritti sul servizio araldico, e le tasse varie e proventi di altri servigi pubblici.

La gestione della massima parte delle pubbliche entrate è affidata ai dicasteri finanziari (ministeri delle *Finanze* e del *Tesoro*), ma quella di alcune di esse spetta ad altri ministeri (istruzione, esteri, interni, grazia e giustizia, poste e telegrafi).

La parte dell'attività finanziaria, che provvede alle pubbliche spese, è di competenza dei singoli ministeri, a ognuno dei quali è affidata l'esecuzione di una parte del complessivo bilancio passivo dello Stato.

Il modo, secondo cui sono organizzati e ripartiti gli uffici che amministrano le singole entrate e spese, sarà indicato in seguito.

57. — Le origini dell'ordinamento della nostra azienda finanziaria vanno ricercate unicamente nel Piemonte, poichè furono la legislazione e il diritto pubblico di questo Stato che, in questa materia, a mano a mano si estesero al resto d'Italia.

Senza riandare alle origini dell'ordinamento piemontese e alle successive sue modificazioni, ricordiamo che colla riforma del 1848, seguìta all'introduzione dello Stato costituzionale, furono colà tutti i servizi finanziarî accentrati presso il dicastero delle finanze, cui si diede incarico di provvedere anche ai diversi servizi del tesoro; alla Camera dei conti, divenuta Corte dei conti, si diedero attribuzioni di controllo costituzionale e contenzioso, facendone il supremo magistrato finanziario, cui spettava il riscontro preventivo, contemporaneo e susseguente sulle spese e sulle entrate; i bilanci di previsione singoli

erano tanti quanti i dicasteri, oltre il bilancio dell' entrata, che veniva preparato dal Ministero delle finanze. Questo ministero, suddiviso in un certo numero di direzioni generali e di divisioni amministrative, fornito della supremazia finanziaria in confronto di tutti gli altri, esercitava la vigilanza su tutti i servizi delle riscossioni e dei pagamenti; al Consiglio di Stato, di antica istituzione, si diedero attribuzioni consultive anche in materia finanziaria; infine, s' introdusse una legislazione contabile, che, ne' suoi principî fondamentali, poco differiva da quella nostra attuale.

Costituito il Regno d' Italia, si sentì la necessità di unificare le materie dell' amministrazione finanziaria e della contabilità pubblica; intento che venne raggiunto con l' estendere alle varie provincie del nuovo Stato gli ordinamenti piemontesi, in parte con la promulgazione in alcune provincie di tutta la legislazione del Regno Sardo (Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria), e in parte a mezzo di regi decreti.

58. — Gli organi fondamentali della presente azienda finanziaria sono i ministeri delle *Finanze* e del *Tesoro:* al primo spetta la gestione del demanio privato e dei tributi (imposte e tasse); al secondo quella delle casse, del debito pubblico, del servizio dei prestiti a enti speciali e il governo generale della pubblica finanza.

Altra volta tutta l' azienda finanziaria trovavasi affidata ad un solo ministero, cioè a quello delle finanze; poscia, collo svilupparsi di essa, si credette conveniente di separare i servizi del tesoro da quelli finanziarî in senso stretto, istituendo il dicastero del Tesoro.

Ognuno dei due ministeri finanziarî è suddiviso in *Direzioni generali*, e queste in *divisioni amministrative.*

Le direzioni generali del Ministero delle finanze sono sei: *Demanio, Tasse, Imposte dirette, Gabelle, Privative, Catasto e servizi tecnici di finanza.*

Il *Ministero del Tesoro* comprende le direzioni generali del *Tesoro,* del *Debito pubblico,* della *Contabilità generale* (Ragioneria generale dello Stato), la *Cassa dei depositi e prestiti* (due direzioni generali) e l' *Ispettorato generale.* Dalla Direzione generale del Tesoro dipendono l'*Avvocatura erariale*, la *Tesoreria centrale* e l' amministrazione *locale* del Tesoro.

Tanto il Ministero delle *Finanze*, che quello del *Tesoro*, hanno un *Segretariato generale.* Al Segretariato generale del Ministero delle finanze compete specialmente di studiare le riforme tributarie e organiche che interessano lo stesso ministero: esso consta' di varî uffici amministrativi, dell' *Ufficio tecnico centrale* e della *Ragioneria* del ministero, ed è sussidiato dall' opera di alcuni collegi tecnici (*Consiglio d' amministrazione del ministero, Commissione per la destituzione degli impiegati civili).*

59. — Tutta l' azienda finanziaria importa un controllo *interno,* esercitato o dagli stessi uffici amministrativi o da speciali uffici di controllo, e un controllo *esterno*, costituzionale e giudiziario, eseguito dalla *Corte dei conti.* Il compito di questo supremo ufficio di riscontro è, secondo la sua legge istituzionale: *a*) di fare il riscontro delle spese dello Stato; *b*) di vegliare alla riscossione delle entrate e acchè la gestione degli agenti dello Stato in danaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori; *c*) di accertare e confrontare i conti dei singoli ministeri col conto generale dell' amministrazione delle finanze prima che siano presentati alla Camera; *d*) di giudicare sui conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio del danaro o di altri valori dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi; *e*) di liquidare le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo di giudicarne definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte dalla sua giurisdizione contenziosa. Inoltre, la Corte esercita altre attribuzioni di secondaria importanza, conferitele da leggi speciali. Il suo controllo è *preventivo*, *contemporaneo* e *successivo.*

60. — Trovansi soggetti alle discipline finanziarie anche gli uffici delle poste e telegrafi, che sono incaricati della percezione delle tasse postali, telegrafiche e telefoniche; l' Istituto pel monopolio delle assicurazioni sulla vita; gli uffici delle strade ferrate, per le tasse ferroviarie; le Legazioni e i Consolati all' estero, per le tasse che si applicano sugli affari di loro competenza, e taluni uffici dei ministeri dell' Istruzione pubblica e dell' Interno, per diversi tributi da essi amministrati.

61. — Passando a dire dell' ordinamento delle diverse direzioni generali del Ministero delle finanze, si osserva:

I. — La *Direzione generale delle gabelle* gestisce i proventi delle dogane, dei dazi interni di consumo, delle imposte sulla fabbricazione e

sulla vendita di taluni prodotti, e i diritti marittimi, e inoltre si occupa del personale delle guardie di finanza. Ne fa parte l' Ufficio centrale di revisione e di statistica delle gabelle, e ne dipendono numerosi uffici e organi locali.

I tributi sulla fabbricazione amministrati dalla Direzione generale delle gabelle sono quelli sugli spiriti, sul glucosio, sui fiammiferi, sulla cicoria preparata e altri surrogati del caffè, sul consumo del gas luce e dell' energia elettrica, sulle polveri piriche e sugli esplodenti, sui velocipedi, sulle acque gazzose, sulla birra, sugli zuccheri, sugli olî di seme di cotone, sull' acido acetico e sugli olî minerali. Alla Direzione generale delle gabelle competono anche talune attribuzioni giurisdizionali, esercitate da apposite commissioni, che sono incaricate dell' esame e della decisione di ricorsi nelle materie di competenza dell' amministrazione predetta.

II. Alla *Direzione generale delle privative*, che in origine era riunita a quella delle gabelle, compete la materia dei monopoli del *tabacco*, del *sale* o del *lotto*. Per l' azienda dei tabacchi si occupa anche della coltivazione indigena, dell' acquisto dei tabacchi esteri, delle manifatture interne e dei magazzini di deposito dei tabacchi; cura anche la gestione delle saline e dei magazzini di deposito dei sali, la materia attinente alla vendita e rivendita dei generi di privativa, e tutti gli affari contenziosi che si riferiscono alle tre privative predette. Consta di diverse divisioni, ed è coadiuvata da parecchi consigli o comitati tecnici speciali.

Trovasi affidata alla Direzione generale delle privative anche l'azienda del *Chinino di Stato*.

III. Un' unica direzione generale si ebbe sino al 1908 pel *demanio pubblico e patrimoniale* e per le *tasse sugli affari*. Con R. D. 2 luglio 1908, n. 451, a quest' unica direzione generale ne vennero sostituite due, denominate *Direzione generale delle tasse sugli affari* e *Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale*.

Le funzioni riservate alla Direzione generale del *demanio pubblico e patrimoniale* sono le seguenti: cura l' amministrazione e la vendita dei beni spettanti al demanio antico; accerta e riscuote i crediti dello Stato, riguardanti l' azienda demaniale; tratta la materia relativa ai debiti che si accertano in dipendenza della gestione patrimoniale, nonchè gli affari attinenti ai beni di dotazione alla Corona per quanto riflettono i diritti patrimoniali dello Stato; vigila sulla devoluzione allo Stato

delle eredità giacenti e dei beni spettanti al Demanio ed al Fondo pel culto in forza delle leggi eversive; cura l'amministrazione e la vendita di tali beni; provvede agli assegni relativi ai benefici vacanti soppressi di regio patronato; provvede sulle domande di rivendica di diritti, devoluzioni, riversibilità e svincoli di beni ecclesiastici; vigila sull'amministrazione delle confraternite romane e sulla liquidazione della rendita da iscriversi per beni devoluti al demanio; tratta le questioni relative al demanio pubblico (comprese le acque di pubblico dominio), ai diritti demaniali di caccia e di pesca, alle spiagge del mare e laghi pubblici, alle pertinenze idrauliche, alle strade nazionali e alle servitù militari per quanto affettino beni del demanio pubblico; alle tasse minerarie, al patrimonio livellare, all'amministrazione e affrancazione dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni; alle censuazioni dei beni ecclesiastici esistenti in Sicilia, alle gestioni speciali, ai canali di irrigazione o di forza motrice, ad alcuni stabilimenti minerari e termali demaniali, al tavoliere di Puglia, a talune foreste demaniali, ai beni dei soppressi ordini cavallereschi, ai teatri demaniali, all'amministrazione e alla vendita dei beni di pertinenza della pubblica istruzione; vigila sulla prestazione delle cauzioni dei contabili demaniali, nonchè sulla liquidazione dei loro debiti di gestione, ed esercita infine altre attribuzioni di secondaria importanza. Però, non tutti i beni di proprietà dello Stato sono amministrati dalla Direzione generale del demanio, perchè quelli ralativi alla difesa nazionale (Demanio militare) lo sono invece dal Ministero della guerra, e ogni altro ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio; infine, tutti gli immobili destinati a un servigio governativo vengono amministrati dal ministero da cui il servigio dipende. Quindi, le attribuzioni della Direzione generale del demanio riguardano soltanto una parte del demanio pubblico, il demanio privato immobiliare e alcune categorie di beni mobili. Anche presso la detta Direzione generale si hanno talune commissioni, fra le quali è importante la Commissione centrale di sindacato che sopraintende all'amministrazione ed alienazione dei beni.

La materia amministrata dalla Direzione generale delle *tasse sugli affari* è così costituita: tasse di registro sugli atti civili e giudiziarî, imposta di successione e sui passaggi d'usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie; imposta di manomorta, diritti

di segreteria, tasse di bollo di qualunque natura e in surrogazione del bollo, tasse e servizio ipotecario, tasse sulle concessioni governative; tasse, diritti e spese notate a debito, applicazione della tariffa in materia civile, multe e spese di giustizia penale, tasse sul pubblico insegnamento, tasse varie e proventi dei servizi pubblici.

IV. — La *Direzione generale delle imposte dirette* si occupa dei servizi attinenti alle imposte sui terreni, sul reddito dei fabbricati, e sui redditi della ricchezza mobile, alla riscossione delle medesime, nonchè ai servizi relativi alla conservazione dei vecchi catasti, senza però ingerirsi del catasto in corso di formazione.

Per quanto concerne la *riscossione dei tributi*, la Direzione generale deve formulare i capitolati d' oneri d' asta per la nomina degli agenti riscuotitori, approvare l' aggiudicazione delle ricevitorie provinciali fatta dalle deputazioni provinciali; provvedere, se non lo fanno la deputazione e i consigli provinciali, alla nomina del ricevitore provinciale, e approvarne la cauzione; vigilare sugli agenti adibiti alla riscossione, ordinando, se occorrono, ispezioni e verifiche, e decidere in appello su alcune controversie previste dalla legge sulla riscossione dei tributi diretti.

In materia di *imposta mobiliare*, la Direzione generale provvede all' applicazione del tributo, in tutti i suoi particolari, coadiuvata da uffici e funzionari locali. Le spetta pure di far nominare le commissioni provinciali per le imposte dirette e di nominare direttamente la Commissione centrale, nonchè di risolvere, in via amministrativa, i dubbi sorti sulle interpretazioni della legge, sentito, se occorre, il Consiglio di Stato e l' Avvocatura erariale. I compiti maggiori, per l' imposta sui redditi della ricchezza mobile, sono assegnati all' amministrazione locale, e specialmente alle *agenzie delle imposte*. Alcune speciali divisioni della direzione generale si occupano della conservazione del catasto attuale, delle imposte sul reddito fondiario e dei fabbricati, delle sovrimposte provinciali e comunali, dell' esame dei rapporti d' ispezione sulle dette materie, delle quote inesigibili delle due imposte fondiarie. Per la conservazione del vecchio catasto le spettano le seguenti mansioni: disporre sul mantenimento della separata conservazione dei catasti dei terreni per i singoli comuni censuari o frazioni territoriali di uno stesso comune amministrativo; risolvere in appello e in via amministrativa le questioni sulla percezione dei diritti catastali e sulle

risultanze delle verificazioni quinquennali chieste dai contribuenti; dettare le norme per la conservazione dei catasti dei fabbricati pei centri urbani non rilevati geometricamente; fare annualmente il piano d'aggiornamento delle mappe urbane rilevate geometricamente, e vigilare sull'andamento del servizio in tutto il territorio dello Stato. Per l'imposta fondiaria deve anche curare di raccogliere gli stati di base dei singoli compartimenti, tener conto della reimposizione e di altri elementi e addivenire così al reparto del contingente, da notificarsi alle intendenze per l'esatta impostazione della tangente erariale sui ruoli d'imposta.

V. Alla *Direzione generale del catasto* compete l'applicazione della legge 1.° marzo 1886, n. 3682, pel riordinamento dell'imposta fondiaria; delle leggi successive, nonchè dei relativi regolamenti. Presso di essa è istituito un *Consiglio* o *Giunta superiore del catasto*, incaricato di dar parere su tutti i più importanti affari che riflettono la formazione del catasto, e che decide sui reclami delle commissioni provinciali contro le tariffe proposte dalla Commissione centrale.

60. — Il *Ministero del tesoro* fu creato con R. D. 26 dicembre 1877, n. 4219, mentre prima si aveva un unico dicastero per tutta l'amministrazione finanziaria. Tre ordini di attribuzioni diverse gli competono: si comprendono, nel primo ordine, i servizi inerenti alle casse dello Stato, quali la gestione delle entrate proprie del tesoro, l'ordinazione secondaria delle spese fisse, il concentramento delle entrate, l'erogazione delle spese, e le operazioni finanziarie e di tesoreria; quelle del secondo ordine riguardano il sindacato conferito al Ministero del tesoro sugli altri ministeri, e sono la vigilanza sulle entrate, il controllo sulle spese, il riscontro sui magazzini e depositi dei materiali e delle cose mobili in generale, la rappresentanza dello Stato nei giudizi relativi a sequestri, opposizioni, pignoramenti di somme dovute dallo Stato stesso, i provvedimenti per mantenere l'equilibrio del bilancio, la formazione di questo e del rendiconto generale; infine, il terzo ordine di attribuzioni comprende taluni servizi speciali, quali la monetazione, la vigilanza sugli istituti di emissione, la gestione di speciali debiti redimibili, e altri di minor conto.

Questa competenza generale è così suddivisa fra le diverse direzioni generali costituenti il ministero:

La *Ragioneria generale dello Stato* ha l'incarico di sintetizzare, in un'unica contabilità generale, i risultati delle ragionerie speciali, e di esercitare qualunque altra attribuzione, che le sia assegnata dalle leggi e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e da altri regolamenti speciali. È assistita da un *Consiglio di ragionieri* con funzioni puramente consultive.

Le attribuzioni della *Direzione generale del tesoro* sono: invigilare sulla riscossione delle imposte dirette e delle somme dovute direttamente al Tesoro; sopraintendere al servizio di versamento delle entrate riscosse; sorvegliare il movimento dei fondi, ammettere a pagamento tutti i mandati e altri ordini di pagamento; tenere esatta registrazione di ogni operazione finanziaria e di tesoreria secondo gli ordini e gli incarichi avuti dal ministro del Tesoro. Il Direttore generale del tesoro ha quindi un'autorità speciale sugli agenti della percezione delle imposte e su tutti coloro che riscuotono o maneggiano danari dello Stato; ha la rappresentanza giuridica dello Stato di fronte ai detentori del pubblico danaro e ai debitori dello Stato per somme accertate, liquide e scadute a loro carico, nonchè per pignoramenti, sequestri, opposizioni, cessioni e delegazioni o per qualunque altro atto avente per scopo di trattenere o impedire il pagamento di qualunque somma; si occupa degli stralci delle cessate amministrazioni, tiene i conti correnti colle diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa; deve predisporre gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il riscatto e il rimborso delle rendite consolidate e dei debiti redimibili e per ogni altra operazione finanziaria; sopraintende al servizio delle zecche e alla fabbricazione dei biglietti di Stato; provvede al servizio dei buoni del tesoro, delle anticipazioni statutarie, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi per pubbliche spese, da qualsiasi ente o persona dovuti al Tesoro dello Stato; ha, infine, la gestione del portafoglio dello Stato a mezzo di speciale contabile. Fanno parte della Direzione generale del tesoro alcuni uffici speciali, quali la *Tesoreria generale dello Stato*, la *Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato* e l'*Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro;* nonchè due commissioni centrali, e cioè la *Commissione permanente per la vigilanza della circolazione e sugli istituti di*

emissione e la *Commissione permanente per l' esame della situazione dei capitoli del bilancio.*

La *Direzione generale del debito pubblico* attende all' amministrazione dei debiti consolidati. Non ha organi esecutivi proprî, ma si serve, a questo scopo, dell' opera delle Intendenze di finanza, delle Delegazioni del tesoro e delle Tesorerie. Venne istituita con legge 10 luglio 1861, trovasi sotto il controllo di un'apposita *Commissione di vigilanza* e di uno speciale *Ufficio di riscontro della Corte dei conti* e comprende diverse divisioni amministrative ed una propria ragioneria. Trovasi presso la Direzione generale del debito pubblico un *Agente contabile* per il maneggio dei titoli di rendita, di obbligazioni di Stato e di altri valori e vi sono accreditati speciali *agenti di cambio* e dei *notai*, il cui compito è di autenticare le dichiarazioni di cessione e di tramutamento e di compiere le altre operazioni relative al debito pubblico, attestando occorrendo la capacità giuridica delle persone che domandano le operazioni.

La *Cassa dei depositi e prestiti*, che ora comprende due direzioni generali, è un ente autonomo non facente parte dell'amministrazione finanziaria propriamente detta, ma collegata ad essa da molteplici rapporti. Venne creata con legge 17 maggio 1863, n. 1270, e costituisce, scrive il GERBINI, « un istituto destinato a raccogliere e custodire sotto « la fede pubblica i depositi che le leggi ed i regolamenti obbligano, od « autorizzano a fare, i depositi eseguiti volontariamente dai privati, dai « corpi morali e dalle amministrazioni pubbliche, impiegando il danaro « esuberante ai bisogni del servizio in mutui ai comuni, alle provincie, ed « agli altri enti morali per provvedere ad opere di pubblica utilità. Tutta « la sua attività si svolge in due operazioni soltanto: una passiva, il « deposito; l'altra attiva, il prestito; e il suo guadagno risulta dalla dif- « ferenza fra i saggi d' interesse adoperati per le due specie di contratti ». Essa è ripartita nelle seguenti gestioni: *a*) Cassa dei depositi e prestiti propriamente detta; *b*) Sezione di credito comunale e provinciale; *c*) Cassa centrale dei depositi provenienti dalle casse di risparmio postali; *d*) Monte delle pensioni degli insegnanti pubblici elementari; *e*) Aziende varie. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è assistita, nell'adempimento dei suoi molteplici incarichi, dalla *Commissione di vigilanza,* dal *Consiglio permanente d'amministrazione*, dalle *Giunte*

governative per l'unificazione dei debiti comunali e provinciali e dalla *Commissione permanente pel Monte pensioni.* La Commissione di vigilanza, oltre a vegliare con particolare cura sulla sezione di credito comunale e provinciale e a esercitare la vigilanza su tutta la gestione della Cassa, dà il suo voto sulla misura dell' interesse da pagarsi sui depositi e da percepirsi sui mutui, ed esprime parere sulle riforme legislative e regolamentari da apportarsi all' azienda. Al Consiglio permanente d'amministrazione compete di deliberare sulle domande di prestito e sugli altri impieghi di fondi, sulla ragione dell' interesse da percepirsi sulle somme date a mutuo, sulle spese d'amministrazione e sul rendiconto annuale, sugli schemi di leggi, regolamenti e istruzioni che interessano la Cassa; sulle norme di massima e risoluzioni di dubbî e su qualunque altro affare che gli venga deferito; delibera sulle liquidazioni delle pensioni ed indennità gravanti sul Monte pensioni degli insegnanti ed assiste la Sezione di credito comunale e provinciale. Le Giunte governative per l'unificazione dei debiti comunali e provinciali, in numero di due, per la Sicilia e per la Sardegna, trattano, d' accordo coi ministri dell'interno e del tesoro, coi creditori delle provincie e dei comuni, stabilendo, in corrispondenza delle liquidazioni e transazioni concordate, l'ammontare dei nuovi prestiti da farsi agli enti debitori per l'estinzione dei loro debiti. La Cassa dei depositi e prestiti, oltre a talune divisioni amministrative, comprende anche una Ragioneria. Numerose attribuzioni spettano alle intendenze di finanza, per ciò che riguarda la gestione della Cassa, inquantochè esse funzionano da casse sussidiarie di quella centrale.

61. — Altre istituzioni, aventi competenza finanziaria, sono, oltre la Corte dei conti, della quale si è parlato, il *Consiglio di Stato*, la *Corte di Cassazione romana*, l'*Avvocatura erariale* e l'*Amministrazione del Fondo pel culto.*

Il *Consiglio di Stato* ha anzitutto, anche per le materie finanziarie, quella funzione consultiva che ha per tutte le altre materie amministrative. I suoi pareri sono dalla Finanza richiesti continuamente, specialmente se si tratta di progetti di legge e di regolamenti riflettenti l'azienda finanziaria. È poi noto che, in appositi articoli della legge di contabilità, è prescritto l'avviso del Consiglio di Stato su tutti i contratti che superano un certo ammontare e sulle modificazioni che si

intendessero apportare a tali contratti. In vista di tali attribuzioni, presso il Consiglio di Stato venne istituita una speciale Sezione, che delle materie finanziarie si occupa.

Anche la *Cassazione romana* ha attribuzioni d'indole finanziaria, inquantochè l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, le assegna la definizione dei ricorsi contro sentenze pronunciate tra privati e l'amministrazione dello Stato, impugnabili per violazione o falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, e delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico. Alle *Avvocature erariali,* succedute agli uffici del Contenzioso finanziario e ad istituti analoghi esistenti presso gli antichi Stati, trovansi affidate le cause e le consultazioni legali per le diverse amministrazioni dello Stato. Queste, di regola, non ricorrono per consulti, nè affidano la difesa delle loro cause, a liberi esercenti, se non in via eccezionale, purchè ne abbiano avuta apposita speciale autorizzazione; normalmente sono sempre rappresentate e difese dagli avvocati erariali o dai loro delegati. Gli uffici dell'avvocatura erariale trovansi in parecchie delle maggiori città del Regno, e dipendono da un ufficio centrale sedente in Roma *(Avvocatura generale erariale).*

Infine, anche l'*Amministrazione del Fondo pel culto* ha numerose relazioni coll'azienda finanziaria, sebbene direttamente sia alla dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia. Lo scopo, assegnato all'amministrazione del Fondo pel culto, è di provvedere a talune spese di culto, al pagamento degli oneri e pensioni ecclesiastiche ed a migliorare le condizioni dei parroci poveri, col fondo costituito dalle rendite e dai beni attribuiti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036 e dalle preesistenti, compresi i beni già devoluti alla Cassa ecclesiastica ed assegnati in genere per servizi e spese di culto. Incombenze molteplici, inerenti a questa speciale amministrazione, sono affidate anche al ministero del Tesoro e alle Intendenze di finanza.

62. — Tutta l'amministrazione *locale* delle finanze fa capo, come venne avvertito, all'Intendenza di finanza, dalla quale dipendono numerosi uffici. Circa i criterî, a cui l'amministrazione finanziaria vedesi informata in quanto riguarda la distribuzione territoriale di tali uffizi e de' diversi agenti esecutivi della finanza, si può affermare che essi sono

di differente specie e natura, in guisa che ne è risultata la più grande varietà di circoscrizioni territoriali finanziarie: « Non sempre — scrive « il Vanni — è stato possibile attenersi al territorio provinciale, cir- « condariale e comunale per l'assegnamento delle zone proprie di cia- « scun agente; il più delle volte, anzi, o sarebbe stato soverchio aggra- « vio il tener conto del Comune, come unità di stazione governativa, o « sarebbe stato imprudente lasciare taluni Comuni con un solo ufficio. « E convenne, per moltissimi servizi, foggiare dipartimenti non corri- « spondenti nè al circondario, nè alla provincia, nè ad un aggregato « di provincie o di circondari. In generale, dove il servizio finanziario « sia un accessorio di altro pubblico servizio o venga esercitato in oc- « casione di questo da un ufficio non finanziario, la circoscrizione per « la finanza è quella stessa attribuita al servizio non finanziario e ri- « sponde al foggiamento ed alle necessità del servizio medesimo, più « che alle proprie occorrenze. Ciò principalmente dicasi per le ammini- « strazioni militari e per tutte quelle in cui il pubblico servizio non « viene in considerazione pel reddito suo, se non a titolo del tutto « trascurabile. Il prevalso sistema di gestione dei beni (affittanze, con- « cessioni) ha permesso di non organizzare l'azienda in relazione ad « essi con altrettante unità di gerenti quanti i fondi od una massa di « fondi oltrepassante, per l'importanza o per l'ubicazione, le forze di « un solo amministratore diretto. Per quanto, poi, a talune categorie di « beni demaniali, il territorio è stato considerato piuttosto per l'influenza « sua nel compito di sorveglianza, compito che, rispetto a quei beni, « non è esclusivamente e neppure preponderantemente finanziario; onde « qui pure ricorre il concetto che, anche quando la finanza, subordina- « tamente ed accidentalmente, ne ritragga alcun reddito, la possibilità « di questo non influisce sul regolamento delle zone. Nei monopoli in- « dustriali, la particolare materia e struttura di ciascuno di essi ha « determinato le circoscrizioni. Nelle imposte dirette in generale l'orga- « nizzazione esecutiva abbraccia, per quanto ha tratto a tutti i servizi « diversi della riscossione, più comuni sotto l'azione di uno stesso uffi- « zio (agenzia); per la riscossione, invece, ha organi comunali (esattori), « salvo quando per legge o volontariamente non diasi vita, a quest' ul- « timo fine, a consorzi di comuni... Le tasse sugli affari... trovano il « loro ufficio esecutivo in ricevitorie e conservatorie aventi distretti spe-

« ciali ; e lo stesso ripetasi per le altre tasse, le cui singole circoscrizioni « restano, inoltre, imposte quasi sempre dalla natura della cosa o dal « fatto imponibile od occasione del balzello. I proventi giudiziari seguono, « per quanto partiene alle cancellerie, la circoscrizione di queste ; pel « resto sono collegati alle ricevitorie del registro. Il debito pubblico ha « soltanto organi provinciali di trascrizione e di pagamento ; il tesoro « soltanto ha le sue delegazioni provinciali presso le diverse sedi della « Banca d'Italia e qualche ufficio particolare concentrato in una sola « località o soltanto in determinata regione » (1).

63. — L'*Intendenza di finanza* costituisce il più importante organo dell'amministrazione finanziaria locale ; è tramite tra i due ministeri finanziarî e i loro uffici esecutivi, ed è fornita di numerose funzioni direttive.

Le Intendenze hanno sede in ciascun capoluogo di provincia, e gerenza e vigilanza in tutti i rami del servizio finanziario ; esse agiscono come uffici esecutivi per le operazioni del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, rappresentano le amministrazioni centrali finanziarie, ed hanno, eccetto in alcuni casi, vera e propria azione direttiva verso gli uffici finanziarî locali. Sono fornite delle seguenti attribuzioni : *a*) invigilano e, in quanto non spetti a speciali uffici, provvedono all'applicazione e riscossione di ogni tributo e provento ; *b*) amministrano il patrimonio immobiliare dello Stato, eccettuati gli immobili destinati a un servizio governativo dipendente da un ministero diverso da quello delle finanze ; amministrano e tutelano altresì i beni costituenti il demanio pubblico, salvo la competenza degli altri ministeri ; *c*) amministrano i beni mobili, i diritti e le rendite di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato o da esso gestiti, compresi i beni assegnati al Fondo pel culto in virtù delle leggi eversive, e anche i fitti che si ricavano dalle porzione degli immobili addetti ad uso governativo ; *d*) disimpegnano il servizio amministrativo del Debito pubblico, gestiscono i depositi per conto della Cassa dei depositi e prestiti, e regolano il puntuale pagamento delle rate di prestiti da parte degli agenti di riscossione ; *e*) curano qualunque cespite

(1) *Vanni, op. cit., l. c.,* p. 1031-1032.

di entrata che venga loro affidato da qualsiasi ministero; *f*) provvedono al pagamento delle spese ed alla restituzione dei diritti indebitamente percetti, in quanto tali spese o restituzioni possano farsi sui fondi di anticipazione o a disposizione, e per quelle da pagarsi con mandati diretti ministeriali promuovono l'emissione dei mandati stessi dalle competenti amministrazioni centrali; *g*) curano gli atti amministrativi e giudiziari riguardanti le contravvenzioni alle leggi fiscali, se speciali disposizioni non li affidino ad altri uffici; risolvono controversie e accordano dilazioni a pagamento, entro i limiti e con le norme prescritti da ciascuna singola legge; *h*) provvedono alla vendita dei beni immobili, in base alle leggi vigenti; *i*) esercitano la vigilanza sulle delegazioni del tesoro; *k*) hanno la suprema direzione di tutti gli uffici finanziarî esecutivi ed esercitano il potere disciplinare su tutti gli impiegati ivi addetti; *l*) vigilano su tutti gli uffici finanziarî posti nella rispettiva provincia.

64. — Alla dipendenza delle Intendenze di finanza trovansi numerosi uffici, alcuni dei quali fanno parte dell'amministrazione delle *finanze* (Ministero delle finanze), mentre altri appartengono a quella del *tesoro*.

Per quanto concerne la gestione delle *gabelle*, dipendono in parte dall' Intendenza di finanza e in parte direttamente dalla Direzione generale delle gabelle le *direzioni di dogana* cogli uffici relativi, il *corpo delle guardie di finanza*, gli uffici *tecnici di finanza*, apposite *commissioni* e *comitati* provinciali, i *laboratori chimici compartimentali*, il *Collegio consultivo dei periti doganali*, la *Commissione centrale pei valori delle dogane*, il *Comitato del corpo delle guardie di finanza*, il *Consiglio d' amministrazione del fondo di massa delle guardie di finanza*, il *Laboratorio centrale chimico*, ecc. Questi ultimi organi appartengono alla amministrazione centrale, ma alcuni di essi hanno diramazioni anche presso quella locale.

Riguardano l' amministrazione delle *privative* le *agenzie di coltivazione dei tabacchi*, le *manifatture dei tabacchi* e i *magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri*, il *laboratorio chimico dei tabacchi*, i *magazzini di deposito e di vendita dei tabacchi e dei sali*, le *saline*, le *direzioni del lotto*, il *laboratorio chimico dei tabacchi*, alcuni altri magazzini centrali e provinciali, e talune commissioni o collegi (*Commissioni centrali e locali di perizia*, *Consiglio tecnico per l' amministrazione dei*

tabacchi, *Commissioni annuali provinciali dei tabacchi*, *Commissioni provinciali per le rivendite*, *Commissioni diverse relative al lotto*, *Monte vedovile pei ricevitori del lotto*, ecc.).

L'amministrazione locale del *demanio e delle tasse sugli affari*, ad onta dell'avvenuta divisione in due dell'antica unica direzione generale, continua in gran parte ad essere costituita da uffici e personale con attribuzioni che riguardano l'uno e l'altro ramo di gestione finanziaria. Il personale esecutivo per l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari comprende quello di *ispezione*, di *ufficio* e di *custodia*. Il personale d'ispezione è formato dagli *ispettori compartimentali*, dagli *ispettori di circolo* e dai *sotto ispettori*; il personale di ufficio è quello delle *Conservatorie delle ipoteche*, delle *Ricevitorie del registro*, *del bollo e del demanio*; il personale di custodia, infine, è addetto ai servizi di sorveglianza dei beni demaniali. Si hanno così, oltre talune gestioni speciali, gli uffici di *conservatoria delle ipoteche*, del *registro* e del *bollo*, e quelli del *demanio*, che costituiscono la vera massa dell'amministrazione locale del demanio e delle tasse sugli affari. Altri uffici ed organi sono i *magazzini provinciali del bollo*, una *Commissione centrale di sindacato*, la *Commissione provinciale di sindacato sull'asse ecclesiastico*, la *Commissione provinciale pei beni in uso governativo*, ecc.

Organi dell'amministrazione locale delle *imposte dirette* sono le *agenzie delle imposte*, le *esattorie comunali e consorziali*, le *ricevitorie provinciali*, il corpo degli *ispettori delle imposte dirette* incaricati di sindacare il modo come procede la riscossione delle imposte e, per alcuni servizi inerenti ai vecchi catasti, anche gli *uffici del registro e delle successioni*: tutti dipendono *direttamente* dall'Intendenza di finanza. Fra gli organi, che da questa sono indipendenti, vanno ricordate le *Commissioni* di prima e seconda istanza che decidono sui ricorsi attinenti alle imposte dirette.

Gli organi dell'amministrazione locale del *catasto* sono le *Giunte tecniche provinciali del catasto*, il corpo degli *Ispettori compartimentali del catasto* e quello del *personale esecutivo* dei lavori catastali, infine le *Commissioni censuarie provinciali e comunali*. Rispetto a taluni di questi organi, non poche sono le attribuzioni della Intendenza di finanza.

L'amministrazione esterna del *tesoro* è costituita dalle *Tesorerie provinciali* ed annessi uffici di *Delegazione del Tesoro*, esi-

stenti in tutti i capoluoghi di provincia; dalla *Zecca unica di Roma*, dalla *Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato*, dall' *Officina per la fabbricazione delle carte-valori in Torino* e dai *controlli* alle cartiere. Gli affari inerenti all'amministrazione del *Debito pubblico* e alla *Cassa dei depositi e prestiti*, che non si svolgono al centro, sono direttamente eseguiti dalle Intendenze di finanza e dagli uffici che ne dipendono. Circa gli accennati organi dell'amministrazione del Tesoro, ci limiteremo a dire che il compito di ogni *Delegazione del tesoro* è di esercitare il riscontro sugli atti di competenza della Ricevitoria provinciale, cui si trova annessa, e che la funzione della *Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato* è di concentrare il servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei buoni di cassa; custodire quelli di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall' Officina carte-valori, e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non sia provveduto alla loro distruzione; tenere in deposito giudiziale i biglietti falsi e falsificati e gli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie. Il servizio di questa cassa è affidato a un cassiere, che rende conto giudiziale ed è sottoposto al riscontro di un delegato del Tesoro e di un apposito ufficio di delegazione della Corte dei Conti [1].

65. — L' ordinamento del *personale* adibito ai servizi finanziari è cosa di rilevante momento per l' amministrazione.

In Italia esso è ripartito fra l' azienda centrale (personale dell' amministrazione centrale) e le numerose aziende finanziarie locali (personale dell' amministrazione locale) e tanto l' uno che l' altro è ordinato in base a tabelle organiche distinte.

Secondo concetti e punti di vista diversi viene classificato: in personale *direttivo* (quello appartenente a uffici con funzioni direttive) e *esecutivo* (quello appartenente a uffici con funzioni esecutive). I fun-

---

[1] Si consultino: *L. Venosta, Guida degli uffici finanziari del Regno,* Milano, Soc. ed. Sonzogno; *N. Gerbini, La materia e il congegno della finanza italiana,* Milano, 1906; *C. A. Pirzio Biroli, Il Ministero del Tesoro,* Torino, 1890; *G. De Flamini, Banche e tesorerie,* in *Giornale degli economisti,* agosto 1901; *Vanni,* op. c. l. c.; *G. Ricca Salerno, Il servizio di tesoreria e le banche,* l. c.; *G. Alessio, op. c.*; *D. Ghetti, amministrazione finanziaria comparata dell' Italia e dei principali Stati d' Europa,* Firenze, 1872; *E. Del Guerra, Compendio di legislazione finanziaria italiana,* 1904; *Giammarino, Il diritto finanziario italiano sistematicamente esposto,* vol. 5 (in corso di pubblicazione), e le diverse opere di *Cambray-Digny, De Cupis, Rostagno, Cerboni, Tango, Besta* ed altri, sulla contabilità dello Stato.

zionari che rientrano nel personale esecutivo sono quelli indicati dall'articolo 207 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; esercitano le loro attribuzioni sotto la vigilanza degli uffici direttivi, e non possono riscuotere somme, o ricevere depositi, se non in conformità alle leggi e ai regolamenti. Si distingue, inoltre, il personale *amministrativo* o di *concetto*, da quello *contabile* (i ragionieri e tutti gli impiegati applicati alle ragionerie) e da quello d'*ordine* (ufficiali d'ordine, archivisti, scrivani, ecc.). Tanto in seno al personale direttivo che fra quello esecutivo, troviamo funzionari incaricati del *controllo* (controllori, aggiunti-controllori, ispettori e sotto ispettori commissari ai riscontri, verificatori, delegati controllori, ecc.), ai quali spettano le funzioni di riscontro, di verifica, di accertamento su tutti i diversi rami dell'amministrazione finanziaria. Vi ha anche un personale *tecnico*, principalmente presso i servizi relativi al catasto, alle imposte sulla produzione, alle manifatture dei tabacchi e dei sali, agli uffici tecnici di finanza, ecc. (ingegneri e applicati ingegneri degli uffici tecnici di finanza, ingegneri e geometri catastali, ufficiali tecnici presso le agenzie di coltivazione dei tabacchi, direttori delle coltivazioni, personale tecnico delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi, macchinisti, personale tecnico delle saline dello Stato, della zecca, della officina carte-valori, ecc.). Un posto notevole, nel personale finanziario, va riconosciuto ai funzionari adibiti ai servizi del *movimento del pubblico denaro* (tesoriere centrale, tesorieri secondari, cassiere speciale del debito pubblico, cassieri secondari; ricevitori del registro, del bollo, del demanio, del lotto, delle dogane, economi, ecc.). Riscontrasi pure una parte di personale ordinato militarmente (guardie di finanza).

Il personale finanziario *inferiore* comprende una folla di impiegati con nomi ed attribuzioni diversi (commessi e agenti alle visite, nelle gabelle, nelle manifatture e nelle coltivazioni dei tabacchi, nelle saline, ecc.; agenti subalterni; verificatori ai servizi delle tasse di fabbricazione, delle coltivazioni dei tabacchi, operai presso le manifatture dei tabacchi e presso le saline, magazzinieri, bollatori demaniali, custodi di beni demaniali, ministri gabellieri; periti tecnici, incisori, saggiatori, capi officina presso la zecca e l'officina carte-valori, ecc.).

Un posto a parte tiene il personale delle *conservatorie delle ipoteche*, che è diviso in veri *conservatori delle ipoteche* e in *ricevitori del*

registro incaricati del servizio ipotecario. Il primo gradino, nei diversi rami dell'amministrazione finanziaria, è costituito dai cosidetti *volontari*, che sono impiegati in attesa di essere ammessi in carriera. Di regola, l'entrata in servizio, sia in qualità di volontario che di impiegato vero e proprio, si fa mediante esame di concorso. Il personale finanziario comprende una parte costituita da impiegati straordinari o avventizi, la quale, specialmente in taluni periodi, è abbastanza numerosa. Vanno, infine, compresi nel personale dell'amministrazione finanziaria i funzionari della *Corte dei conti* e delle *avvocature erariali.* Il primo, oltrechè i componenti la magistratura contabile (consiglieri, referendari), comprende una serie di funzionari incaricati del controllo costituzionale e amministrativo, i quali sono gerarchicamente ordinati a simiglianza dei funzionari di concetto di qualsiasi amministrazione centrale.

66. — Abbiamo detto che tutto il personale dell'amministrazione finanziaria è ripartito in *diversi* ruoli organici, la conoscenza dei quali può servire a far meglio conoscere l'organizzazione amministrativa della nostra Finanza.

Essi sono i seguenti: I *Per il Ministero delle finanze: a*) organico dell'Amministrazione centrale; *b*) id. della Intendenza di finanza; *c*) id. del personale ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza; *d*) id. del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza; *e*) id. delle ispezioni ed agenzie delle imposte e del catasto; *f*) id. del servizio d'ispezione dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari; *g*) id. dei conservatori delle ipoteche; *h*) id. dei ricevitori del registro; *i*) id. degli aiuti ricevitori degli uffici del registro; *l*) id. dei bollatori e indicatori demaniali; *m*) id. del personale dei canali demaniali di irrigazione e dei canali patrimoniali; *n*) id. del personale di custodia dei regi tratturi; *o*) id. dei laboratorî chimici delle gabelle; *p*) id. degli ispettori superiori delle gabelle; *q*) id. delle dogane; *r*) id. del dazio consumo di Napoli; *s*) id. del dazio consumo di Roma; *t*) id. delle tasse di fabbricazione; *u*) id. degli ispettori amministrativi delle privative; *v*) id. del lotto; *x*) id. delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri; *y*) id. delle agenzie di coltivazione dei tabacchi; *z*) id. delle saline; *a'*) id. dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati; *b'*) id. delle guardie di finanza. In complesso, al 1.° luglio 1910, erano ventotto tabelle organiche con un

numero complessivo di 132,213 impiegati ordinari, tra i quali, se si eccettuano le guardie di finanza, il maggior numero appartiene all'amministrazione centrale, alle intendenze di finanza, ai servizi catastali, alle agenzie delle imposte, ai servizi del demanio e delle tasse sugli affari, alle ricevitorie del registro, alle dogane e alle manifatture e magazzini delle privative.

II. *Per il Ministero del Tesoro:* *a*) organico dell'amministrazione centrale; *b*) id. dell'ipettorato generale per la vigilanza sugli istituti di emissione; *c*) id. delle delegazioni del tesoro e del personale di gestione e di controllo; *d*) id. delle ragionerie delle intendenze di finanza; *e*) id. della zecca; *f*) id. dell'officina carte-valori; *g*) id. delle avvocature erariali; *h*) id. della Corte dei conti. In complesso, il personale dell'amministrazione del Tesoro resta al disotto di 4000 funzionari, sicchè è assai lungi dal raggiungere l'importanza e la vastità di quello del Ministero delle finanze, e per le categorie di funzionari che lo compongono è anche assai meno vario di quest'ultimo [1].

Tutte le questioni riguardanti il personale sono di attinenza del Segretariato generale esistente presso ciascuno dei due dicasteri finanziari e dei respettivi consigli di disciplina.

V.

L'ordinamento dei servizi di tesoreria e di riscossione delle entrate.

67. — Ramo importantissimo dell'amministrazione finanziaria è quello che concerne i diversi servizi relativi al *Tesoro* dello Stato.

Presso di noi, all'immediata dipendenza del Ministero del Tesoro, si ha una Direzione generale del Tesoro, delle cui attribuzioni già si

(1) Per le notizie relative alla composizione del personale finanziario e pei dati statistici che possono riguardarlo, vedi l'importante pubblicazione: *Ruoli organici degli impiegati civili e militari dello Stato al 1.° luglio 1882, al 1.° luglio 1907, al 1.° luglio 1910* (Roma, 1901), a cura del *Ministero del Tesoro (Ragioneria generale)*.

ebbe a parlare, e altri organi e uffizi dell'amministrazione locale del tesoro. Ciò che qui maggiormente interessa di conoscere è l'ordinamento dei servizi di tesoreria e di quelli concernenti la riscossione e il versamento delle pubbliche entrate.

Gli organi della tesoreria in Italia sono tre: la *Tesoreria centrale*, le *Tesorerie provinciali* e la *Tesoreria coloniale*. La prima è alla diretta dipendenza del Ministero del tesoro e sopraintende alla vigilanza su tutte le tesorerie provinciali. La *Tesoreria provinciale* è gestita dalla Banca d'Italia e suddivisa in 69 *sezioni di tesoreria*, cioè tante quante sono le provincie. Presso ogni sezione funziona una *Delegazione del tesoro*, che esercita la vigilanza e il riscontro contabile su tutte le operazioni della rispettiva sezione e provvede ai rapporti fra il servizio locale e quello centrale del Tesoro. La *Tesoreria coloniale* funziona pei servizi del Tesoro nelle colonie. Nel Tesoro italiano v'ha inoltre un' importantissima istituzione, denominata *Portafoglio dello Stato*, colla quale si provvedono i fondi necessari a eseguire i pagamenti da farsi all'estero per conto dello Stato (1).

Dalla Direzione generale del tesoro dipende una folla di agenti, incaricati della riscossione delle entrate o del pagamento delle spese. Gli agenti di riscossione possono essere autorizzati a eseguire pagamenti e sono tenuti a uniformarsi, per le riscossioni e per i pagamenti, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, prestano cauzione, rendono conto, sono responsabili della regolarità della loro gestione, e in taluni casi anche delle mancate riscossioni. Sulla loro responsabilità decide la Corte dei conti, in sede di giudizio di conto o di giudizio speciale. La percezione delle entrate è eseguita nei modi e dai funzionari che saranno in seguito indicati. Gli agenti riscuotitori, quando esista una tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono farvi giornalmente il versamento delle somme percette; se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze fissate dai regolamenti dei rispettivi servizi. Il direttore generale del Tesoro invigila acchè venga versato nelle casse dello Stato,

---

(1) Pel funzionamento di questa particolare istituzione, veggasi: *De Brun, Il portafoglio dello Stato*, Roma, 1901; *id., Il portafoglio dello Stato e l' amministrazione delle poste e telegrafi*, Roma, 1909; *id., Contabilità di Stato*, Milano, 1911, p. 633 e segg.

nei modi e termini prescritti, l'ammontare di tutte le entrate, comunque siano state riscosse.

Funzione importantissima dell'amministrazione del Tesoro è quella di provvedere al *movimento dei fondi* da un'azienda all'altra dello stesso tesoro, vale a dire da una cassa all'altra. L'operazione del *movimento dei fondi* è costituita dalle spedizioni di moneta metallica, di biglietti a debito dello Stato e di altri valori, da una ad altra tesoreria. Tali movimenti sono ordinati dal Direttore generale del tesoro, e possono essere promossi dalle Intendenze, secondo i bisogni delle singole tesorerie. Molte sono le cautele che i regolamenti prescrivono per queste operazioni. I *vaglia del tesoro* sono titoli pel pagamento di somme da parte di una tesoreria differente da quella in cui furono versati; agevolano il movimento dei fondi, e per la loro emissione sono competenti il Direttore generale del tesoro e le Intendenze di finanza.

Le *operazioni finanziarie e di tesoreria* sono tutte quelle che concernono i prestiti, le alienazioni e gli acquisti di rendita pubblica, l'acquisto e le rimesse di fondi pei pagamenti all'estero, gli espedienti di bilancio nei conti correnti con eccedenze passive a carico dello Stato, l'invio del danaro da una tesoreria all'altra, ecc. Evidentemente rientrano anch'esse nella competenza della Direzione generale del tesoro e degli uffici da questa dipendenti.

Talune amministrazioni hanno aperto apposito *conto corrente* presso il *Tesoro*, quali le amministrazioni del *Debito pubblico*, del *Fondo pel culto*, la *Cassa dei depositi e prestiti* e parecchie altre aziende speciali autonome. I tesorieri accettano i versamenti e li rimborsano; la Tesoreria centrale addebita del loro dare le suddette amministrazioni e provvede alla reintegra dalle casse provinciali. Anche altre contabilità particolari possono aversi presso le singole tesorerie, ma debbono sempre essere autorizzate dalla Direzione generale del Tesoro.

68. — Strettamente connessa con l'ordinamento dei servizi del tesoro è la parte dell'amministrazione finanziaria che riguarda la riscossione delle pubbliche entrate.

Il metodo di riscossione differisce a seconda della natura particolare delle entrate.

Di regola, della riscossione delle *tasse* sono incaricati i funzionari degli stessi pubblici istituti, che rendono i servizi speciali, in compenso

dei quali vengono corrisposte, e siccome tali pubblici istituti fanno parte di tutti i diversi rami della pubblica amministrazione, così la riscossione delle tasse, anzichè essere concentrata presso gli uffici finanziari, trovasi suddivisa fra molti differenti rami della pubblica amministrazione. I funzionari riscuotitori sono riguardati quali agenti contabili, obbligati a rendere il conto giudiziale, e ritenuti responsabili delle mancate riscossioni e di qualunque altro danno derivato all'erario da loro colpa o negligenza. Una parte del ricavato, in taluni casi, viene da detti funzionari ritenuto a titolo di diritti di cancelleria; ma in altri casi tutto l'ammontare delle tasse riscosse è versato nelle casse erariali. Non è infrequente che il pagamento della tassa si faccia ad un ufficio diverso da quello che rende il servizio, e allora questo viene prestato soltanto a chi prova di avere preventivamente pagato la tassa. Nella finanza di Stato generalmente la riscossione si fa col metodo della *percezione diretta* (cioè, da pubblici impiegati). Ordinariamente due sono i sistemi adottati: quello della *riscossione immediata* per mezzo di pubblici ufficiali, e quello dell' apposizione del *bollo*. Il primo può aver luogo, o mediante le *sportule* pagate dalle parti ai pubblici ufficiali, e da questi ritenute, o come surrogato o come supplemento allo stipendio; o mediante i *diritti di cancelleria*, incassati dall' erario, ma riscossi da ufficiali pubblici, *stipendiati* o retribuiti con una *partecipazione sugli utili;* o a mezzo della *percezione normale diretta del diritto,* quando il percettore riscuote l' ammontare della tassa come farebbe di qualunque altro tributo, e lo versa integralmente nelle casse erariali. La riscossione mediante l' apposizione del *bollo* a determinati atti si fa in modo diverso a seconda delle forme del bollo, e importa tutta una serie di controlli e di sanzioni per gli atti che si cercasse di sottrarre all' applicazione dei relativi diritti. Il bollo, o viene impresso da un pubblico ufficiale sulle scritture già preparate; o è percetto mediante la vendita di carta bollata, appositamente preparata dall' amministrazione; o a mezzo di *marche da bollo*, vendute per conto dello Stato e che si applicano dalle stesse parti agli atti stesi su carta libera. Di regola, le sanzioni fondamentali, prescritte per combattere le frodi alla legge sul bollo, consistono in penalità secondarie (sopratasse, multe) stabilite a carico dei contravventori, e talvolta nel negare determinati effetti giuridici agli atti stesi su carta libera.

69. — La riscossione delle entrate *patrimoniali* è anch' essa affidata a funzionari veri e proprî dell' amministrazione finanziaria (*gestione diretta*), i quali, quando la gestione demaniale comprende quella di altre particolari entrate, sono incaricati anche della riscossione di questi altri proventi. Così i ricevitori del registro e i conservatori delle ipoteche, ai quali è affidata la percezione delle entrate demaniali, riscuotono anche numerose tasse ed altri tributi e gestiscono alcune aziende speciali (fondo pel culto, casse ecclesiastiche, multe e spese di giustizia).

L' *accertamento* delle entrate di questo ramo di amministrazione, ora è fatto direttamente dallo stesso ufficio riscuotitore, ora da un ufficio differente (che da noi generalmente è l' intendenza di finanza), che poi dà incarico al primo di effettuare la riscossione, e l' accertamento ora è contemporaneo alla riscossione, ora la procede.

Le *conservatorie delle ipoteche* si limitano a riscuotere soltanto i diritti ipotecari, e le *ricevitorie* prendono diversi nomi secondo la specie di entrate che riscuotono, cioè sono ricevitorie del *registro*, degli *atti pubblici*, degli *atti privati*, del *bollo*, del *bollo straordinario*, delle *successioni*, del *demanio*, ecc. Nei centri minori ogni ricevitoria riassume tutte queste diverse attribuzioni. I ricevitori e conservatori sono tenuti a garantire la loro gestione mediante cauzione, a rendere conti mensili all' amministrazione e conti giudiziali alla Corte dei conti. I debitori dell' erario sono annotati su *libri o registri debitori*, ed è in base a questi libri o registri che ha luogo la riscossione, a meno che non si faccia col sistema del bollo o all' atto stesso in cui si accerta il credito.

Le somme riscosse debbono essere versate nelle sezioni di tesoreria provinciale. Quando i debitori diventano morosi, gli uffici incaricati della riscossione sono tenuti a provvedere agli atti coattivi nelle forme prescritte dalla legge.

70. — Varî sono i metodi e gli organi per la riscossione delle imposte *indirette*, e ciò a causa della grande varietà della natura di queste imposte. Altra volta, per taluni tributi indiretti, fu adottato il sistema dell' *appalto*, o quello della *regìa cointeressata*, ma ora si segue generalmente il sistema della *gestione diretta* da parte di funzionari dell'amministrazione finanziaria, o da essi dipendenti.

Quest' ultimo sistema presenta differenti forme. Le imposte che si percepiscono sotto forma di *diritti di bollo* o di *registro* vengono per-

cette cogli stessi metodi e dai medesimi funzionari (presso di noi, i ricevitori del registro e bollo), che riscuotono le tasse di bollo, di registro e sugli atti. Così avviene, nel nostro ordinamento, di tutti i tributi che colpiscono il passaggio della proprietà, le assicurazioni, sulle carte da giuoco, di manomorta, di negoziazione, sulle società straniere, sulle anticipazioni dietro deposito o pegno, ecc. Pei *dazi*, bisogna distinguere quelli *doganali* da quelli di *consumo:* il metodo di percezione, nei suoi lineamenti fondamentali, è il medesimo, in quanto la riscossione degli uni e degli altri si fa in seguito a verifica degli oggetti colpiti da dazio, alla liquidazione del medesimo, all'emissione di apposita bolletta per l'ammontare del credito erariale (operazioni compiute da uffici ed agenti diversi da quelli incaricati della riscossione), e poscia procedendosi alla riscossione dell'importo del dazio conteggiato, fatta da uno speciale agente (ricevitore). Ma la riscossione del *dazio consumo* va distinta da quella dei dazi doganali, sia perchè presso di noi è affidata ai comuni e può da questi essere *appaltata*, sia perchè i dazi di consumo, che non si percepiscono sotto forma di dazi di entrata, bensì come tributi sullo spaccio, vengono di regola percetti dagli stessi tesorieri comunali, restando poi al comune l'obbligo di corrispondere alla Finanza quella parte del gettito complessivo del dazio, che è di spettanza dell'erario ai sensi di legge o di apposite convenzioni. I ricevitori e cassieri doganali debbono eseguire il versamento delle entrate riscosse nelle casse della Tesoreria provinciale; vengono riguardati quali contabili, e debbono rendere conti mensili all'amministrazione e conti giudiziali alla Corte dei conti. Essi sono anche incaricati della riscossione dei diritti marittimi, i quali però vengono accertati e liquidati da altri funzionari (ufficiali di porto). Soltanto in due comuni (Roma e Napoli) i dazi di consumo costituiscono una gestione diretta dello Stato.

71. — La riscossione delle entrate provenienti dai *monopoli fiscali* ha luogo mediante un sistema misto, nel quale si combinano il metodo dell'appalto, quello della percezione diretta fatta da impiegati dell'amministrazione finanziaria e quello della riscossione a mezzo di agenti rimunerati con aggio. La combinazione di questi diversi metodi non genera inconvenienti, essendo l'ammontare dell'imposta preventivamente fissato in modo, che nessun abuso degli agenti riscuotitori può essere possibile a danno dei contribuenti. Questi, difatti, pagano l'imposta

quali consumatori di certi prodotti (sale, tabacco, alcool, ecc.), che ottengono ad un prezzo fissato dalle leggi e a tutti noto; oppure la pagano col prendere parte al giuoco del lotto o ad altri giuochi monopolizzati, e in tal caso sono essi stessi che dichiarano e stabiliscono l' ammontare della giuocata. In Italia le imposte sul tabacco e sul sale si riscuotono nel prezzo di vendita dei prodotti; vendita che è affidata a magazzinieri dei generi di privative (magazzini di deposito e magazzini di vendita), a spacciatori all' ingrosso e a semplici *rivendite* al minuto. I magazzini di deposito tengono i generi di privativa a disposizione dei magazzinieri di vendita e degli spacciatori all' ingrosso, i quali hanno l' incarico di fornire i generi alle rivendite, che li spacciano al pubblico. Ma i magazzinieri di deposito e di vendita sono funzionari governativi che vengono rimunerati con aggio, mentre gli spacciatori all' ingrosso sono semplici appaltatori.

I versamenti delle somme riscosse si fanno nelle rispettive sezioni di Tesoreria provinciale; ma debitori del valore dei generi di privativa sono, non i rivenditori, bensì i magazzinieri di vendita e gli spacciatori all' ingrosso. Le entrate provenienti dal monopolio del lotto sono riscosse e versate dai titolari degli uffici del lotto, che le percepiscono nel momento stesso delle giuocate.

72. Più complicata è la riscossione delle imposte dirette *sulla produzione* di taluni generi, dette da noi *tasse di fabbricazione*. Di regola, l'accertamento di queste imposte si fa da un ufficio diverso da quello che le riscuote, e quindi la riscossione può avvenire in base a *registri di debito*, ne' quali sono indicati i contribuenti e l'ammontare del loro debito.

L' organo che esegue l' accertamento è l' *ufficio tecnico di finanza*, alla dipendenza dell' Intendenza di finanza. Ma gli uffici e i metodi di riscossione variano, perchè talune imposte possono dai debitori, senza difficoltà, essere pagate senz'altro agli esattori delle imposte dirette o alla tesoreria provinciale; altre possono essere percepite dagli uffici gabellari, trattandosi di tributi su prodotti la cui produzione viene accertata da funzionari dipendenti dall' amministrazione delle gabelle, ed altre, infine, possono percepirsi col sistema del bollo, come accade per le imposte sui fiammiferi e sul chinino. Nel nostro ordinamento le imposte riscosse dalle sezioni di tesoreria provinciale o dagli esattori delle

imposte dirette sono quelle sulla fabbricazione dello zucchero, della cicoria, del glucosio, degli olî minerali, dell'olio di cotone, dell'acido acetico, sugli spiriti, sul gas luce e sull'energia elettrica, sulle fabbriche di fiammiferi, sui fuochi artificiali; invece quelle riscosse dagli uffici gabellari sono le imposte sulla birra e sulle acque gassose; infine quelle riscosse mediante la vendita di marche da bollo sono i diritti sulla fabbricazione dei fiammiferi e delle polveri piriche.

73. — È stato avvertito, che alcune entrate vengono riscosse da uffizi e funzionari, che non sono alla dipendenza diretta dell'amministrazione finanziaria. Incaricati a riscuoterle sono: *a*) per le *tasse consolari*, il cassiere centrale del ministero degli esteri, i consoli e gli agenti consolari all'estero; *b*) per le *tasse postali, telegrafiche, telefoniche*, ecc. gestite dal Ministero delle poste e telegrafi, il cassiere centrale del ministero e i diversi contabili da lui dipendenti; *c*) per le *tasse e diritti amministrati dal Ministero dell'interno*, l'economo-cassiere del ministero, alcuni contabili carcerari ed altri impiegati; *d*) pei *diritti marittimi ed altre entrate amministrate dal Ministero della marina*, l'economo-cassiere del ministero, le capitanerie di porto e qualche altro uffizio; *e*) per *taluni diritti amministrati dal Ministero di grazia e giustizia*, l'economo-cassiere centrale e i cancellieri giudiziari; *f*) per le *tasse e diritti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione*, l'economo-cassiere al centro, gli economi presso i diversi istituti di istruzione, e taluni impiegati presso i musei, gallerie, ecc.; *g*) per le *tasse ferroviarie*, i diversi agenti dell'amministrazione finanziaria, incaricati della vendita dei biglietti e di altre mansioni nell'interesse della detta amministrazione.

74. — Quattro sono i metodi più noti per la loro riscossione delle imposte dirette: *a*) riscossione mediante *appalto*; *b*) riscossione affidata ai *comuni*; *c*) riscossione mediante *esattori privati* rimunerati con aggio; *d*) riscossione a mezzo di *pubblici impiegati*. Si hanno anche sistemi *misti*, risultanti dalla combinazione dei sistemi accennati.

Il metodo dell'*appalto* è il più antico di tutti, e un tempo era adoperato per quasi tutte le diverse specie di pubbliche entrate. Con esso, un privato qualsiasi, che si obbliga a corrispondere un dato canone all'amministrazione, ottiene facoltà di esigere le imposte dirette, a proprio rischio e pericolo. Le spese di percezione e coattive gra-

vano sull'appaltatore, il quale si obbliga a fare la riscossione uniformandosi alle disposizioni di legge e in base ad apposito capitolato. Quando la tecnica finanziaria era poco progredita, l'appalto era da preferirsi a qualunque altro sistema, e forse costituiva una necessità, perchè con esso era dato di assicurare alla finanza un dato gettito di entrata; ma progredita notevolmente la tecnica finanziaria, il pregio che esso indubbiamente prima presentava riguardo all'interesse fiscale, venne a perdere ogni importanza; sicchè oggi il detto sistema di riscossione viene riguardato, relativamente ai tributi diretti, come il peggiore dei quattro sistemi ricordati. Difatti, se, invece che al mero interesse fiscale, si considera quello dei contribuenti, troviamo che la storia dell'appalto rappresenta per esso la più severa ed eloquente condanna, perchè costituisce tutta una crudele storia di arbitrî, di vessazioni, di frodi, a cui si trovarono per molti secoli sottoposti i contribuenti. Ciò spiega perchè gli scrittori sono quasi tutti avversi a questo metodo di percezione dei tributi, e perchè qualche suo raro difensore si limitò a propugnarne l'applicazione soltanto ai tributi, nei quali l'accertamento del credito fiscale non ha luogo contemporaneamente alla riscossione, trovandosi affidato a uffici e funzionari diversi da quelli cui è affidata la percezione.

Il metodo, in cui le imposte dirette sono riscosse dalle *amministrazioni comunali*, evita che per la riscossione si sia costretti a creare nuovi ed appositi organi amministrativi, e quindi permette di realizzare economie notevoli. Inoltre, poichè la riscossione è affidata a enti pubblici, non sono punto a temersi tutti quegli inconvenienti che nel sistema dell'appalto sono prodotti dalla ingordigia degli appaltatori. Ma il sistema in esame può riuscire ai comuni di troppo aggravio se, come talora è avvenuto, si facciano ricadere su di essi le spese e i rischi dell'esazione; onde è opportuno e giusto che il comune sia indennizzato di tutte le spese che venga a sostenere, comprese quelle per atti coattivi.

Il sistema, in cui gli esattori sono semplici privati rimunerati con aggio percepito sulle riscossioni eseguite, presenta, ma assai attenuati, alcuni degli inconvenienti dell'appalto (perchè venendo le esattorie concesse a condizioni che variano da luogo a luogo, ne conseguiranno sperequazioni da comune a comune), e affinchè non risulti dannoso all'amministrazione e vessatorio pei cittadini, bisogna che importi l'obbligo degli esattori a rispondere del non riscosso come riscosso e tutta una

serie di controlli e di altre responsabilità, a loro carico. Per l' erario esso ha il pregio di riversare quasi del tutto sull' agente di riscossione i rischi e le spese dell' esazione. Tuttavia, anch'esso fa luogo a notevoli inconvenienti.

A nostro parere, il migliore dei sistemi enunciati è l' ultimo, cioè quello in cui la riscossione viene eseguita da pubblici impiegati, alla dipendenza dell' amministrazione finanziaria, inquantochè in esso, non potendo i funzionari adibiti alla riscossione conseguire da questa un arricchimento qualsiasi, non è possibile che si verifichino gli inconvenienti che rendono tirannico il metodo dell' appalto. Oltre di ciò, più facile e continuo è il sindacato dell' amministrazione sugli agenti percettori quando questi siano dei funzionari da essa dipendenti, e d' altronde è difficile che essi amino di andare incontro a responsabilità personali unicamente per favorire l' interesse fiscale col danno dei contribuenti. Però, se il detto metodo si dimostra proferibile nell' interesse dei contribuenti e della giustizia, palesa qualche grave difetto nei riguardi dell'amministrazione, perchè in esso è minimo lo stimolo degli agenti percettori al lavoro alacre e alla riscossione del totale carico tributario; i rischi della riscossione gravano tutti sull' amministrazione, la quale, per aggiunta, non è egualmente sicura, come invece lo è nel metodo dell' appalto e in quello degli esattori privati responsabili del non scosso come riscosso, di avere, alle fissate scadenze, la prevista somma di entrate.

Dei quattro sistemi indicati, presso di noi è stato adottato quello in cui la riscossione è affidata a esattori privati rimunerati con aggio e responsabili dell' intero ammontare della somma portata dai ruoli delle imposte (1).

---

(1) É importante conoscere quali fossero i sistemi di riscossione nei vecchi Stati italiani, sia perchè essi riproducevano parecchi dei quattro tipi teorici a cui abbiamo accennato, sia perchè costituiscono i *precedenti di fatto* del nostro attuale sistema di percezione delle imposte. Accenneremo soltanto ai loro lineamenti fondamentali.

I. Sistema *del Regno Sardo*. — Esattori *impiegati governativi* rimunerati con stipendio fisso, divisi per mandamenti o aggregati di comuni. Riscuotevano le imposte dirette regie e quelle comunali; prestavano una cauzione ragguagliata a un dodicesimo delle riscossioni annuali; non avevano l' obbligo dello scosso e non scosso; la riscossione non importava nessuna responsabilità del comune di fronte all' erario; tanto la mora dell' esattore che quella dei contribuenti era colpita da forti multe; i contribuenti morosi subivano gli *atti di compulsione*, ossia la esecuzione privilegiata fiscale, a cui l' esattore procedeva a mezzo di un *commissario dei tributi;* gli atti di compulsione

I ruoli delle imposte costituiscono il titolo giuridico in base al quale l'amministrazione procede alla percezione; essi vengono preparati dall'agente delle imposte, di concerto colla giunta comunale, e resi esecutivi mediante ordinanza prefettizia; la riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte spettanti al comune e alla provincia è eseguita dall'esattore comunale. Questi è un privato, che ottiene, in seguito a concorso ad asta pubblica, l'esercizio dell'esattoria, che gestisce quale ufficiale pubblico, assumendo su di sè le spese per la riscossione, e rispondendo del non scosso come riscosso, eccettochè per le partite di cui possa dimostrare l'inesigibilità. È tenuto ad adempiere le sue funzioni attenendosi alle leggi, ai regolamenti e al disposto dal

---

cominciavano dall'*esecuzione mobiliare* per poscia passare, in caso di insufficienza della prima, a quella *immobiliare*, chiedendo in questo caso l'intervento del giudice per gli incanti e le aggiudicazioni degli stabili. Le *quote inesigibili* si rimborsavano agli esattori, quando fosse regolarmente accertata la loro inesigibilità.

II. Sistema *Lombardo-Veneto.* — Esattori *comunali* o *distrettuali*, nominati per pubblici incanti, i quali versavano a *ricevitori provinciali* che si nominavano dalla provincia per appalto. Gli esattori riscuotevano le imposte dirette erariali, comunali e provinciali; prestavano cauzione; come i ricevitori provinciali, rispondevano dello scosso e del non scosso; il comune era responsabile verso il tesoro dell'intero soddisfacimento dell'imposta, dopo però esauriti tutti gli atti a carico dell'esattore e dei contribuenti morosi. Le imposte si riscuotevano a rate; multe erano comminate contro i contribuenti, gli esattori e i ricevitori morosi; l'esecuzione era privilegiata contro i debitori morosi, e avveniva senza opera di giudice o atti di morosità; l'esecuzione mobiliare precedeva quella immobiliare; era ammesso il privilegio del riscatto dei beni immobili espropriati e messi all'incanto; il privilegio fiscale dell'esattore cessava 60 giorni dopo scaduto il contratto esattoriale; si faceva luogo a *retrodazione* agli esattori per le partite inesigibili o irreperibili; gli esattori erano rimunerati con aggio a carico dei comuni.

III. Sistema *parmense.* — Gli *esattori* erano *impiegati governativi*, rimunerati con stipendio o provvigione fissa; non vi era per essi l'obbligo del non scosso come riscosso, prestavano cauzione pari al sesto delle riscossioni, riscuotevano le dirette regie e i centesimi addizionali dei comuni e delle provincie; l'esecuzione contro i contribuenti morosi era privilegiata e senza intervento di giudice.

IV. Sistema dell'*ex Stato pontificio.* — Vigeva il sistema dell'*appalto* della riscossione, e gli assuntori dell'appalto erano chiamati *amministratori camerali.* L'esazione avveniva per *distretti camerali* (provincia). Gli amministratori camerali prestavano cauzione ed erano rimunerati con aggio; la riscossione si faceva a bimestri, e penalità erano comminate contro i contribuenti e gli esattori morosi. La procedura per gli atti coattivi si faceva col sistema detto della *mano regia:* si produceva il titolo di credito alla cancelleria del tribunale civile; sul medesimo il presidente rilasciava l'ordinanza esecutiva e il cursore procedeva all'esecuzione; era ammessa l'opposizione avanti al tribunale, che però non era sospensiva degli effetti esecutivi; non occorreva sentenza per la vendita dei beni appignorati, che si faceva all'asta pubblica; l'atto di vendita dei mobili si redigeva dal cursore e degli immobili dal cancelliere del tribunale; l'arresto personale poteva cumu-

capitolato; risponde anche penalmente delle infrazioni alle leggi, presta cauzione, e rende il conto che viene esaminato e giudicato, in primo grado dal Consiglio di prefettura, e in grado d'appello dalla Corte dei conti. La consegna dei ruoli a lui fatta, lo costituisce senz' altro, di fronte all'amministrazione, debitore dell' intero loro ammontare. Alle scadenze stabilite, e nella misura prescritta, l'esattore deve eseguire, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale, il versamento delle somme riscosse nell' interesse dell' erario e della provincia, e presso la tesoreria comunale quello delle somme spettanti al comune. Contro i contribuenti morosi è tenuto a procedere coattivamente: l' esecuzione coattiva prima è rivolta sui mobili e crediti del debitore, e poscia sugli immobili.

---

larsi col pignoramento. Cessava il privilegio sei mesi dopo scaduto il contratto d' appalto; non si faceva luogo a sgravio di partite inesigibili.

V. Ducato di *Modena*. — Esattori *comunali*, detti *ricevitori*, ad appalto, che riscuotevano le imposte erariali, comunali e provinciali; prestavano cauzione e rispondevano dello scosso e del non scosso. Era ammessa la responsabilità indiretta del *comune*, dopo esperite senza effetto tutte le pratiche di coazione contro gli esattori e i contribuenti morosi; al comune tenuto responsabile il governo applicava le penalità di legge per i ritardi al pagamento. La procedura fiscale contro i contribuenti morosi si effettuava in modo sommario ed era analoga a quella lombarda.

VI. Sistema *toscano*. — L' esazione era affidata a esattori comunali, detti *camerlenghi*, che riscuotevano anche i tributi comunali, i quali erano aumenti delle imposte regie dirette. Prestavano cauzione; erano ordinariamente rimunerati colla metà delle penalità sui contribuenti morosi; non rispondevano delle imposte non riscosse, ma era prescritta la responsabilità intera ed illimitata del comune, che si considerava il diretto debitore dell' imposta. La procedura contro i morosi si faceva col *braccio regio:* presso i tribunali di prima istanza vi era l' *uffizio dell' esecutivo*, incaricato specialmente dei giudizi esecutivi sulla esazione delle imposte; a lui presentava il camarlingo l'elenco dei morosi, e l' ufficio spediva precetto di pagamento entro tre giorni; il giusdicente dell' esecutivo giudicava sommariamente delle opposizioni al precetto; se le accoglieva, rinviava le parti al giudice competente ordinario; se le respingeva, procedevasi alla vendita degli oggetti appignorati, e il prezzo consegnavasi al camarlingo. Incominciata l' applicazione del braccio regio, non poteva sospendersi che dietro reclamo del comune, che invigilava sugli enti tutti.

VII. Sistema *napoletano*. — Gli esattori erano *comunali* o *mandamentali*, prestavano cauzione pari a 2/12 del carico *prediale* annuale; erano rimunerati con aggio, rispondevano dello esatto per l' inesatto; ma era responsabile anche il comune se aveva nominato l' esattore, e non lo era nei casi eccezionali in cui questo fosse stato nominato dal governo. I contribuenti pagavano a scadenze bimestrali; gli esattori versavano a ricevitori circondariali, e questi al ricevitore generale; i morosi non pagavano multa, ma erano esecutati, fossero contribuenti o percettori. La esecuzione era *reale* e *personale:* la prima consisteva nel sequestro e nella vendita dei beni del debitore o dell' esattore; la seconda nell' invio dei soldati, detti piantoni, nelle case dei morosi.

In *Sicilia* vigeva un sistema poco dissimile da quello delle provincie continentali. (Per queste notizie, vedi l' alleg. F degli atti presentati alla Camera dei Deputati nella tornata del 24 marzo 1871).

Per essa le leggi riconoscono all'erario e all'esattore taluni privilegi, dispensando da molteplici formalità di procedura e riconoscendo alla Finanza una posizione di favore comparativamente ai creditori privati. Il tesoriere provinciale, la cui nomina si fa quasi colle medesime formalità con cui ha luogo quella dell'esattore comunale, come questo risponde dell'intero ammontare dei ruoli, presta cauzione e rende conto giudiziale; deve, alle prescritte scadenze, eseguire il versamento, delle somme a lui versate dall'esattore, alle casse del tesoro per le somme spettanti all'erario, e nella cassa provinciale per le somme spettanti alla provincia. Quando l'esattore non esegue i versamenti alle prescritte scadenze, la legge autorizza il tesoriere provinciale a procedere contro di lui e a chiedere l'alienazione della sua cauzione per coprire i debiti insoddisfatti. L'esazione mediante ruoli, *principali* o *suppletivi*, costituisce la regola per le imposte dirette; l'eccezione è rappresentata, per l'imposta di ricchezza mobile, dalla riscossione mediante *ritenuta diretta* o per *ritenuta indiretta*. Diremo infine, per ciò che riguarda la protezione giuridica dei contribuenti, che a costoro, contro gli atti degli esattori, è riconosciuto il diritto al ricorso amministrativo, a quello contenzioso dinanzi il Consiglio di Stato, e anche a ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

75. — Tutte le entrate dello Stato affluiscono ad un unico grande serbatoio, che è il *Tesoro dello Stato;* al quale però pervengono *direttamente*, e senza passare per la trafila degli ordinari agenti di riscossione, talune entrate particolari, le quali, nei documenti ufficiali, sono così distinte: *redditi patrimoniali* (interessi di titoli posseduti dal Tesoro o dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato, ricupero di fitto di parte dei locali addetti ai servizi governativi); *proventi di servizi pubblici* (annualità a carico delle società e degli istituti di credito o di emissione per le spese di vigilanza, proventi delle zecche ed altri); *rimborsi e concorsi* (rifusione all'erario di spese da esso anticipate per conto di enti autonomi, o concorsi di questi enti o di privati in spese eseguite dallo Stato) ed *entrate diverse* (ritenuta per le pensioni, utili netti di date aziende devoluti al Tesoro, ecc.). Tali entrate non sono riscosse da speciali contabili, ma direttamente dai Tesorieri, in base ad autorizzazioni della Direzione generale del tesoro o delle Intendenze di finanza, a secondo che l'introito debba farsi dalla Tesoreria centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale.

VI.

Legislazione contabile dello Stato.

76. — Uno degli istituti più importanti dell' amministrazione finanziaria è la *contabilità finanziaria*. In Italia è una delle parti meglio ordinate dell' amministrazione pubblica in genere, sebbene anche per essa siano oramai necessarie notevoli riforme. La nostra *Contabilità di Stato* è fondata tuttora sui principî fondamentali a cui il genio di Cavour la volle informata. In fondo, i principî, su cui è imperniata, sono quelli della contabilità di uno Stato costituzionale, con le forme e gli istituti adatti a rendere più esteso che sia possibile il sindacato parlamentare sulla pubblica finanza.

Il primo passo notevole di riforma, rispetto all' ordinamento piemontese, si ebbe colla Legge Cambray-Digny del 1869 e col relativo regolamento del 1870; poscia, attraverso diversi tentativi di modificazione di tale legge, si passò alla legge 8 luglio 1883 e al testo unico approvato con R. D. 17 febbraio 1884, a cui fecero seguito altre leggi modificatrici, che saranno ricordate in seguito.

77. — Prima di indicare le singole disposizioni della nostra legislazione contabile, diremo dei *principî* che l' informano nelle singole materie.

In materia finanziaria, il potere sovrano è rappresentato dal Parlamento, che l' esercita mediante il controllo più largo, e una serie di limiti e di freni posti alla libertà del governo. Dei due rami del Parlamento, è alla Camera dei deputati che si riconosce la preminenza quale potere controllante. Il controllo parlamentare si esplica in tutte le fasi dell' attività finanziaria: da quella in cui le leggi di imposta sono proposte, all' autorizzazione *annuale* ad eseguirle, alla destinazione delle pubbliche entrate ai vari servizi, alla fase di esecuzione del bilancio, alla resa di conto al termine dell' esercizio, alle eventuali modificazioni che si apportano al bilancio approvato.

Nondimeno, anche al potere esecutivo è riconosciuta un' ampia sfera di azione nella gestione finanziaria, e ciò non per la parte che le leggi e i regolamenti gli attribuiscono relativamente alla traduzione in atto del piano di amministrazione preparato dal Parlamento, ma in quanto

questo piano, se in astratto si deve ammettere che rispecchi il pensiero parlamentare, in concreto costituisce in massima parte il risultato di un lavoro dovuto essenzialmente al governo. Difatti, tutta la fase di *preparazione del bilancio*, che, com'è noto, è la più importante per l'elaborazione del piano di amministrazione dello Stato, è riservata al potere esecutivo, che la compie mediante gli organi adatti; le modificazioni, apportate nelle debite forme, al bilancio, rispecchiano anch'esse, quasi in tutti i casi, il pensiero del governo; infine, un'ampia sfera discrezionale è riconosciuta al potere esecutivo rispetto all'esecuzione del bilancio e alla sua particolarizzazione, in quanto per l'esercizio del controllo parlamentare è ammesso un limite (il *capitolo*), oltre il quale si apre (con gli *articoli*) il campo di razionale spettanza dell'amministrazione. Nè va dimenticato che la sfera di potere dell'amministrazione, per ciò che riguarda l'esecuzione del bilancio, si estende anche alla scelta di alcuni mezzi temporanei con cui far fronte alle urgenti esigenze di bilancio, a cui non si possa provvedere coi mezzi precedentemente autorizzati, cioè alla scelta o alla decisione di talune *operazioni finanziarie*. Concludendo, diremo che il principio, a cui s'informa la nostra legislazione contabile rispetto ai limiti di competenza del potere legislativo e di quello esecutivo, importa che la sfera discrezionale di quest'ultimo si spinga sin dove il foggiamento del piano dell'amministrazione finanziaria suppone il sussidio di un'esperienza amministrativa e di una conoscenza diretta e profonda della specie ed entità dei bisogni pubblici da soddisfare, e dove il controllo diretto del Parlamento potrebbe, anzichè giovare, nuocere all'interesse pubblico.

Altro principio fondamentale, che informa la nostra legislazione contabile, è quello della contemporaneità di varie specie di controlli, diretti a integrarsi a vicenda, a perseguire finalità differenti, e a mantenere nella legittima loro sfera di competenza finanziaria il potere legislativo e quello esecutivo. Tali controlli sono quello parlamentare; quello giuridico, costituzionale e amministrativo della Corte dei Conti; quello contabile, affidato agli uffici di ragioneria, e quello amministrativo interno, di competenza degli uffici amministrativi propriamente detti.

Ai citati principî, d'importanza generale, altri principî particolari vanno uniti, e cioè: quello della netta separazione delle funzioni di cassa, amministrative e contabili e della distinzione fra le diverse respon-

sabilità, a cui tali funzioni fanno luogo; quello di lasciare che tali responsabilità, nei riguardi dell'erario, siano accertate, in via giurisdizionale, da un apposito magistrato (Corte dei Conti), anzichè dallo stesso potere amministrativo; e nella materia dei contratti, quello di sottoporre al controllo di appositi organi (Consiglio di Stato, Corte dei conti) la facoltà di contrattare del governo; quello dell'asta pubblica, come regola, pei contratti, meno determinati casi.

Circa l'ordinamento degli uffici di contabilità, il principio, che si è inteso di seguire, è quello di attribuire il potere di vigilanza sui detti uffici a un ufficio centrale di contabilità (Ragioneria generale dello Stato), da cui tutti gli altri si fanno dipendere, e al quale essi forniscono gli elementi per una contabilità sintetica dello Stato. Caratterizza, inoltre, il nostro ordinamento contabile il fatto, che agli uffici di ragioneria non vennero riconosciute soltanto funzioni contabili, ma anche la facoltà di riscontrare la legittimità degli atti impegnativi di spesa, il che importa che certe forme di responsabilità si estendano dai funzionari ordinatori delle spese a quelli contabili, e che il controllo esercitato da questi ultimi non sia soltanto di natura contabile, bensì controllo sulla legittimità delle spese e degli impegni loro. Per ciò che riguarda l'ordinamento del tesoro dello Stato, il principio a cui esso trovasi informato è quello dell' unità della cassa erariale, inquantochè tutte le casse si considerano emanazione di un unico ufficio centrale (Direzione generale del Tesoro). Meno in casi eccezionali, le funzioni di agente di riscossione sono esercitate da organi e da persone diverse dai cassieri; sono parimenti tenute distinte, ed esercitate da organi separati, le funzioni di ordinatore di spese e quelle di contabile esecutore dei pagamenti. La *specialità* delle funzioni di cassa fa sì che la responsabilità dei cassieri, pei pagamenti conseguiti, nasca sempre per ragioni diverse da quelle che possono originare la responsabilità degli ordinatori di spese o dei ragionieri. È ammesso il principio dell' *unità* e della *specialità* del sindacato delle casse, secondochè questo viene esercitato o in rappresentanza dell' ufficio centrale del Tesoro, o da organi o funzionari dell'amministrazione particolare da cui la cassa dipende; nonchè l' altro principio che tutti i pagamenti eseguiti mediante mandati o ruoli facciano capo all' amministrazione centrale.

Nella contabilità delle pubbliche entrate è affermata la *responsabilità* dei capi degli uffici centrali per quanto riguarda l'integrale loro riscossione; invece, in materia di ordinazione e di pagamenti di spese, i principî sanzionati dalle leggi sono i seguenti: sono rigorosamente vietate le eccedenze d'impegni nelle spese; gli storni di fondi non sono consentiti se non nei limiti del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione in fatto di pubbliche spese; il mandato diretto, quale metodo di pagamento delle spese, rappresenta la regola, mentre le altre modalità rappresentano l'eccezione; è riconosciuta la responsabilità pecuniaria degli ordinatori e dei pagatori delle spese, pei danni che essi abbiano cagionato all'erario; è ammesso, in dati casi, che il rifiuto della Corte dei Conti di registrare un mandato di pagamento abbia valore *assoluto*, negandosi la registrazione con riserva; è riconosciuto ai ragionieri il diritto di rifiutarsi di dar corso a un'ordinativo di spesa, a meno che ciò non gli sia imposto dal ministro sotto la sua responsabilità personale.

Per la contabilità delle entrate, la legge riconosce le fasi della previsione, dell'accertamento, della riscossione e del versamento; per quella delle spese, le fasi della previsione, dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione del pagamento e del pagamento.

In materia di responsabilità degli agenti dell'amministrazione, il principio fondamentale è che esso possa sorgere da dolo, colpa, o semplice negligenza dell'agente che abbia cagionato il danno all'erario, e che debba ritenersi estesa non soltanto ai veri e propri contabili, ma a tutti gli ufficiali pubblici, nonchè a coloro che sugli uni e sugli altri siano tenuti a esercitare il sindacato, qualora questo non abbia impedito il danno dell'amministrazione.

Dei principî, a cui s'informa la contabilità del bilancio, ci limitiamo a ricordare quelli di *specialità* e di *integrità* del bilancio: pel primo, si hanno tanti bilanci singoli quanti sono i ministeri, oltre un unico bilancio attivo; pel secondo, conosciuto col nome di principio dell'universalità o dell'unità del bilancio, nessuna entrata e nessuna spesa dell'esercizio, anche se puramente compensativa o figurativa, può restare fuori bilancio. Indichiamo pure il principio della contabilità di competenza, come quello che informa tutta la nostra contabilità di bilancio, sicchè le entrate non sono quelle riscosse, ma quelle semplice-

mente accertate e le spese non sono quelle pagate, ma quelle impegnate; nondimeno, anche ai principî della contabilità di *cassa* è dato soddisfazione nel nostro diritto pubblico contabile, perchè speciali documenti soddisfano alle naturali esigenze della previsione di cassa. Sussiste altresì il principio della contabilità per esercizio, inteso a separare nettamente la gestione di un periodo da quella degli altri, onde si venne a prescrivere la separazione della contabilità delle entrate e spese di competenza da quella dei residui attivi e passivi. Altri principî spiccati sono quelli inerenti alla distinzione tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale, che si riflette nei consuntivi con la distinzione tra rendiconto patrimoniale e rendiconto del bilancio: principî pei quali tutti i fatti amministrativi rampollanti dal bilancio presentano una contabilità distinta e separata da quella dei fatti di qualunque natura che si collegano alle vicende del patrimonio. Il principio della diversificazione delle spese importa che il trattamento contabile fatto alle spese di differente natura sia diverso: anch'esso trova applicazione nella nostra legislazione contabile, colla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, fisse, variabili e d'ordine, le quali sono sottoposte a un diverso trattamento contabile. Anche è notevole e caratteristico il principio della estensione del controllo parlamentare a tutte le parti del bilancio, sicchè nessuna di queste sfugga all'annuale discussione ed approvazione del Parlamento. Si tende inoltre a realizzare il principio del bilancio unico; tuttavia presentemente vige quello del bilancio duplice. Infine, due altri principi ricorderemo, ai quali è informata la nostra contabilità di bilancio: il principio dell' esercizio annuale, pel quale la gestione del bilancio si reputa interamente chiusa al termine dell' anno finanziario, mentre altra volta avveniva diversamente; e il principio, diretto ad assicurare l' equilibrio del bilancio, per cui ad ogni nuova o maggiore spesa si vuole che faccia riscontro in bilancio l'entrata con cui vi si deve far fronte.

78. — Affinchè restino più chiare le fatte considerazioni sui principî informatori della nostra contabilità di Stato, accenneremo alle disposizioni fondamentali di questa, e ciò servirà a dare un quadro più completo della nostra amministrazione finanziaria.

La legge di contabilità comprende due titoli: « *Del patrimonio dello Stato e dei contratti* », « *Della contabilità generale dello Stato* ».

Quest'ultimo è diviso nei seguenti *capi:* « *Disposizioni generali* », « *Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione* », « *Delle entrate dello Stato* », « *Della spesa dello Stato* », « *Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato* », « *Del rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato* ».

Nel *titolo I*, posta la distinzione tra beni immobili e mobili, si prescrive che i primi si amministrano dal Ministero del Tesoro, eccetto che non siano adibiti a servizio governativo, nel qual caso si amministrano per cura del ministero da cui il servizio dipende; i mobili, invece, sono amministrati dal ministero cui trovansi assegnati. Tuttavia, l'inventario di tutti gli immobili dello Stato deve esser fatto dal Ministero del Tesoro, il quale costituisce perciò l'amministratore generale del patrimonio immobiliare dello Stato. Pei contratti di qualunque specie, che cagionino un'entrata o una spesa allo Stato, è prescritto che si debba seguire il sistema dell'asta pubblica, meno in taluni casi specificatamente indicati, nei quali l'asta o è impossibile, o poco opportuna, ovvero trattasi di contratti di poca importanza. Modalità sono stabilite per l'ammissione agli incanti, e tutte sono dirette a salvaguardare l'interesse dello Stato; sono proibiti i pagamenti in conto, eccetto in casi speciali, nonchè la stipulazione di interessi sui depositi di coloro con cui lo Stato contratta; è prescritto che i contratti debbano stipularsi davanti a pubblici ufficiali a ciò delegati e che diventano eseguibili soltanto quando siano approvati nelle debite forme e registrati alla Corte dei conti; che, di regola, le alienazioni di immobili e delle navi dello Stato debbano essere autorizzate con legge speciale; che sui contratti, che superano un certo ammontare, debba essere inteso il Consiglio di Stato, il quale deve dare il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa di esso; infine si danno disposizioni pei servizi ad economia, pei quali, quando la loro spesa superi un determinato ammontare, si è obbligati a richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Le *disposizioni generali* del *Titolo II* della legge concernono i due più importanti istituti, che sono alla dipendenza del Ministero del Tesoro: la *Ragioneria generale dello Stato* e la *Direzione generale del Tesoro*. Relativamente alla prima è detto che essa, con metodo di scrittura doppia, tiene la contabilità generale sintetica dell'azienda

finanziaria, con distinto riguardo al bilancio (contabilità del bilancio) e al patrimonio dello Stato (contabilità patrimoniale); prepara le situazioni finanziarie, i progetti del bilancio di previsione e del suo assestamento nonchè il consuntivo generale, e che avrà le proprie scritture coordinate con quelle di tutte le altre ragionerie centrali, sulle quali eserciterà la vigilanza. Relativamente alla Direzione generale del tesoro è prescritto, fra le altre cose, che essa ammette a pagamento i mandati spediti dai ministeri, provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di tesoreria ordinate dal Ministro del Tesoro.

Nel *cap. II del Tit. II* (*Dell' anno finanziario e del bilancio di previsione*), si fissano anzitutto i termini dell' esercizio di bilancio, che va dal 1.° luglio al 30 giugno dell' anno seguente, avvertendosi che l' anno finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio dello Stato; si determina la materia di questi due conti; si prescrive che il progetto del bilancio di previsione, il progetto di legge per l' assestamento del bilancio preventivo dell' esercizio in corso e il rendiconto generale dell' esercizio scaduto debbano essere, nel novembre di ciascun anno, presentati dal Ministro del Tesoro al Parlamento, e che questo discuterà ed approverà separatamente, con leggi diverse, i singoli bilanci da cui il bilancio complessivo è costituito. Questi stati di previsione devono essere accompagnati da un riepilogo dal quale emergano i risultati complessivi di essi, e che deve approvarsi colla legge relativa allo stato di previsione dell' entrata. Il progetto del bilancio di assestamento si dovrà limitare a riprodurre soltanto i capitoli del bilancio, che abbiano subita variazione, e ad esso dovrà essere unita la presunta situazione delle attività e passività dell' amministrazione del Tesoro al termine dell' esercizio. Al bilancio di assestamento, una volta approvato, dovrà far seguito una *tabella esplicativa* del bilancio, da distribuirsi fra i membri del Parlamento, nella quale appariranno distinte la materia dei residui, la previsione di competenza e quella di cassa.

È vietato qualunque storno di fondi dai residui alla competenza, e, per restringere la sfera della contabilità dei residui, è prescritta la perenzione amministrativa dei residui passivi dopo trascorso un quinquennio dall' esercizio a cui si riferiscono. Lo storno di fondi è pari-

mente vietato tra differenti capitoli, ed ammesso soltanto tra articoli ed articoli dello stesso capitolo. La discussione ed approvazione del bilancio, da parte del Parlamento, si fa in confronto dei capitoli; invece è di competenza del potere esecutivo il suddividere ciascun capitolo in articoli. Per l'iscrizione delle spese in bilancio, è stabilito che quelle straordinarie eccedenti le L. 30000 non si possano inscrivere se prima non siano state autorizzate da una legge speciale. Anche le *nuove* e *maggiori* spese, dopo che sia stata approvata la legge per l'assestamento del bilancio, debbono essere autorizzate da legge speciale, con l'indicazione dei mezzi con cui vi si farà fronte. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, si ricorre ai *fondi di riserva*, quando non sia altrimenti provveduto, e tali *fondi*, debitamente inscritti in bilancio, sono quello per le *spese obbligatorie e d'ordine* e quello per le *spese impreviste*. Molte guarentigie si hanno per le prelevazioni di somme da quest'ultimo fondo di riserva, e su tutte le prelevazioni eseguite dai due fondi interviene il giudizio, preventivo o postumo, del Parlamento.

Trattando delle « *entrate dello Stato* » (*Tit. II, cap. III*), la legge fa carico ai Direttori generali delle singole amministrazioni finanziarie di esigerle integralmente, e ai tesorieri provinciali e agenti di riscossione di rendere mensilmente, rispettivamente, il conto dei versamenti eseguiti nelle loro casse e quello delle riscossioni avvenute. In materia di discarico di coloro che eseguono riscossioni o pagamenti, è stabilito che il discarico dei percettori e tesorieri non opera pure quello di coloro che hanno emesso su di essi mandati o buoni di pagamento, i quali devono giustificarsi col conto mensile che sono tenuti a rendere.

Il principio fondamentale, stabilito dal Cap. IV del Titolo II della legge, è che « i ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi as-
« segnati in bilancio e che non possono valersi di entrate o profitti di
« qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio
« per le spese dei rispettivi servizi ». — Il pagamento delle spese viene eseguito in quattro modi diversi: col *mandato diretto*, con *mandato di anticipazione*, con *buoni sopra mandati a disposizione* e con *ruoli di spese fisse*, eccetto le spese giudiziali, del lotto e del debito pubblico, per le quali sono dal regolamento indicati modi speciali di pagamento. La regola, pei pagamenti eseguiti con mandato, è rappre-

sentata dal *mandato diretto*. Ogni mandato di pagamento, ordinato dal competente ufficio *amministrativo* del ministero cui la spesa fa carico, è emesso, col debito controllo della spesa e nelle prescritte forme, dall' ufficio di ragioneria, e viene inviato alla Corte dei conti, che lo sottopone a riscontro e lo registra, per passarlo col suo visto alla Direzione generale del Tesoro, la quale lo ammette a pagamento, trasmettendolo poscia alla cassa che dovrà eseguire il pagamento. Il riscontro, che la Corte dei conti esercita sui mandati, mira ad accertare che non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione all' esercizio ed al capitolo del bilancio indicati sul mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso capitolo. La Corte può rifiutarsi in via *assoluta* di registrare un mandato, e ciò semprechè si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio e non vi si possa far fronte col fondo di riserva, oppure quando, secondo il di lei giudizio, l' imputazione della spesa andrebbe fatta ai residui anzichè alle competenze, o a queste piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quello indicato nel mandato. Coi *mandati a disposizione* si aprono crediti a dati funzionarî, i quali eseguono i pagamenti mediante buoni intestati a date persone, e tratti sull' ammontare della somma messa a loro disposizione: coi mandati di *anticipazione*, invece, si forniscono fondi a singoli funzionarî, che se ne servono per pagare direttamente i creditori. Le spese, per cui possono emettersi mandati a disposizione e di anticipazione, sono quelle tassativamente indicate dalla legge di contabilità, ma i mandati a disposizione, e quelli di anticipazione destinati a pagare spese da farsi ad economia, non possono eccedere l' ammontare di L. 30000. I funzionarî, a cui favore furono emessi detti mandati, debbono mensilmente, o a periodi più lunghi, presentare i conti delle somme erogate, i quali sono esaminati dal ministero competente e dalla Corte dei conti. I funzionarî delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli agenti pagatori della regolarità del pagamento. Infine, coi *ruoli delle spese fisse* — i quali sono emessi dal Ministero del Tesoro e sottoposti, come i mandati, al riscontro della Corte dei conti — sono pagate tutte le spese di importo e scadenza fissi ed accertati (stipendi, pensioni, fitti, ecc.). Il pagamento dei mandati, oltre la responsabilità di chi ha ordinato il pagamento, può importare quella del ragioniere che il mandato ha emesso e quella del

tesoriere che lo ha pagato, e tale responsabilità è sempre accertata, in sede giurisdizionale, dalla Corte dei conti. La registrazione di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del ragioniere presso il ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu spiccato il mandato. Tutti i mandati debbono essere estinti nell'esercizio in cui sono stati emessi o in quello successivo; in caso diverso, restano annullati, e bisognerà chiederne la rinnovazione. Le opposizioni, che da terzi venissero fatte al loro pagamento, debbono essere notificate al Ministero del Tesoro. Regolamenti speciali vigono pei pagamenti che occorresse di fare pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra.

Le disposizioni che riguardano la responsabilità degli *agenti* dell'amministrazione che *maneggiano valori dello Stato* (*Tit. II, cap. V*) estendono tale responsabilità a tutti i *contabili* dello Stato, ai loro fideiussori, a coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai contabili, agl'impiegati aventi incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza, a quelli delegati all'esercizio del controllo e che non abbiano saputo impedire il danno dell'erario, e infine a tutti gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, pei valori che per loro colpa o negligenza venissero perduti dallo Stato. L'accertamento di tale responsabilità spetta alla Corte dei conti. Per garantire l'erario contro eventuali danni per opera dei proprî funzionari, la legge di contabilità e talune leggi e regolamenti speciali costringono taluni funzionarî a prestare cauzione sulla quale si esercita il controllo della Corte dei conti.

L'ultimo capitolo del titolo II della legge di contabilità si occupa del *rendimento dei conti dell'amministrazione dello Stato.* Si hanno tanti consuntivi speciali, quanti sono i ministeri, ed un consuntivo generale reso dal Ministero del Tesoro: i primi debbono essere approntati dagli uffici competenti pel 30 settembre, e il rendiconto generale deve essere trasmesso alla Corte dei conti, per le sue verificazioni, a tutto il 25 ottobre. Il rendiconto comprende due parti: la prima riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo; la seconda il conto generale del patrimonio dello Stato ed alcuni conti speciali. Il rendimento dei conti dello Stato deve avere a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la conta-

bilità del bilancio e quella patrimoniale. La Corte dei conti, esaminato il rendiconto, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministro del Tesoro, che la presenta alla Camera insieme col rendiconto. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Ministro del Tesoro è tenuto a fare alla Camera l'esposizione finanziaria.

79. — Questo ordinamento della contabilità dello Stato venne parzialmente modificato da leggi posteriori al testo unico del 1884.

La legge *16 marzo 1884*, n. *2020* autorizzò l'emissione di mandati a disposizione oltre il limite di L. 30000, pel pagamento delle spese relative all'amministrazione dei tabacchi.

La legge *14 luglio 1887* detta norme speciali per l'acquisto dei tabacchi esteri e dei grani occorrenti per l'esercito.

La legge *11 luglio 1889* n. *6216* concerne l'assestamento del bilancio e la giustificazione dei residui, l'approvazione delle eccedenze d'impegni oltre gli stanziamenti inscritti in bilancio e la concessione di appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro. Con essa si vietò al governo di variare con l'assestamento i titoli delle spese facoltative, e si cercò di determinare esattamente il concetto di residui, affine di impedire che il Governo potesse, sotto forma di residui, accantonare nuove somme, come si era talvolta verificato. All'uopo si prescrisse l'obbligo di giustificare con gli opportuni documenti la causale dei residui, l'atto dal quale provenivano, vale a dire la loro fonte giuridica, e che di questa si debba dar notizia nel consuntivo per ciascuna somma residua. Nella pratica le prescrizioni della legge 1889 non potevano venire attuate, poichè si constatò che la mole del conto consuntivo, già abbastanza considerevole, sarebbe cresciuta a dismisura, sicchè con successiva legge *4 giugno 1893*, n. *260*, fu stabilito che per la giustificazione dei residui basti la loro registrazione alla Corte dei conti e la partecipazione alla Camera dei deputati dei documenti dai quali tale giustificazione risulta. Con la stessa legge 1893 furono modificate le norme per l'approvazione delle eccedenze d'impegni.

La legge *3 luglio 1902*, n. *265*, diede prescrizioni circa l'acquisto a partiti privati di alcuni generi per l'esercito; le leggi *12 maggio 1904*, n. *178*, e *19 aprile 1906*, n. *126*, riguardano gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro; la legge *15 luglio 1906*, n. *346*, riflette l'acquisto diretto dei carboni per la

marina da guerra, ed infine la legge *17 luglio 1910*, n. *311*, relativa all'amministrazione dei corpi e stabilimenti militari, modificò alcuni articoli riguardanti i contratti. Altre deroghe al testo unico del 1884 risultano da leggi speciali, quali ad es. quella sul magistrato delle acque e l'altra che contiene provvedimenti per le popolazioni colpite dal terremoto del 1908, le quali leggi elevano i limiti dei mandati di anticipazione.

VII.

Note critiche sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria italiana.

Sono frequenti le critiche e le proposte di riforma della nostra amministrazione finanziaria, specialmente in confronto di taluni servizi. Mentre generalmente si riconosce l'utilità della divisione delle funzioni e dei servizi in *direttivi* ed *esecutivi*, taluni lamentano che nelle Intendenze di finanza pochi impiegati siano costretti ad adempiere tutti i diversi servizi finanziari, sicchè non è possibile che essi abbiano delle leggi finanziarie quella conoscenza piena che sarebbe necessaria perchè l'opera delle Intendenze si svolgesse proficua e senza inconvenienti. Di tal che si dice che dalle Intendenze di finanza si è costretti di fare all'amministrazione centrale continui quesiti, e a attenderne la soluzione; donde proviene costantemente un ritardo grave nel disbrigo degli affari.

Altri lamentano l'eccessivo numero delle Intendenze, che si afferma essere non proporzionato alle necessità vere del servizio e alla entità degli affari di ogni singola Intendenza; condizione questa, che facilita le influenze locali sullo svolgimento delle pratiche. Si ritiene pertanto, che una notevole diminuzione del numero delle Intendenze, conseguente a una riforma delle circoscrizioni finanziarie, oltre a portare un'economia al bilancio, migliorerebbe i servizi, i quali si troverebbero allora affidati, in ciascuna Intendenza, ad un maggior numero di impiegati, le cui funzioni sarebbero anche meglio ripartite. Si aggiunge che, suddividendo le Intendenze per *compartimenti* finanziari, ciascuno dei quali dovrebbe essere costituito da tre o quattro delle attuali provincie — il che, colla rapidità presente dei mezzi di comunicazione, sa-

rebbe certamente possibile — l' indipendenza degli uffici direttivi finanziari dalle inframettenze della politica locale sarebbe assai maggiore di ora, e più facilitato sarebbe anche il compito dell' amministrazione centrale rispetto alle Intendenze, perchè quella si troverebbe a dover comunicare con un numero minore di queste.

Altri, in base ai principî del decentramento amministrativo, vorrebbero accordata maggiore autonomia amministrativa alle Intendenze, cioè diminuiti i controlli dell' amministrazione centrale su di esse ed elevato il numero delle loro attribuzioni direttive e quello dei casi in cui quelle possono prendere di propria iniziativa risoluzioni, senza attendere l'approvazione ministeriale.

Anche si critica, e giustamente, la subordinazione che le leggi in molti casi riconoscono, alle Intendenze rispetto alle prefetture, dicendosi che questo assurdo ordinamento, che rende gli organi dell'amministrazione finanziaria dipendenti dall' autorità politica della provincia, obbliga spesso i primi a seguire, nella risoluzione delle pratiche, la volontà del prefetto e l' interesse politico, anzichè la legalità e il vantaggio della Finanza. Quanto alle attribuzioni giurisdizionali, che riguardo a date materie sono riconosciute alle Intendenze, con intervento nelle commissioni di elementi locali, mentre taluni, sempre in base ai principî del decentramento amministrativo, le vorrebbero aumentate ed estese, altri, pensando che la giustizia finanziaria, in tal modo resa, subisce troppa l'azione dei contrasti d' interessi della vita locale, le vorrebbero assai più limitate e meno in casi specialissimi, passate all'amministrazione centrale. Infine, si denuncia la condizione di abbandono in cui certi servizi sono tenuti presso le Intendenze, le quali, per deficenza di personale, sono impossibilitate a accudirvi colla necessaria solerzia, e si lamenta pure che le Intendenze, anzichè considerarsi organi di un' unica amministrazione centrale, per taluni servizi e per una parte del loro personale dipendono dal Ministero delle finanze, e per altri servizi e per un' altra parte del personale dal Ministero del tesoro.

81. — Quanto all' ordinamento degli uffici finanziarî, sui quali presiede l' Intendenza di finanza, si afferma che essi debbano andare sempre più specializzandosi nelle loro attribuzioni, perchè ve ne sono alcuni i quali, per la varietà e complessità delle materie onde si occupano e per il succedersi e moltiplicarsi delle leggi relative, oramai si

trovano nell'assoluta impossibilità di corrispondere al loro fine. Così è, p. es., degli uffici di registro e di bollo, che talvolta comprendono anche il ramo demanio, sui quali è troppo vario il cumulo delle funzioni che furono addossate. Rispetto ad altri uffici si critica il misto di attribuzioni direttive ed esecutive affidate loro, per le quali si trovano in una posizione imprecisa di fronte alle intendenze. Quanto al servizio della riscossione delle pubbliche entrate, oltre tutte le altre particolari riforme che in questa materia si domandano, si vorrebbe che non ci fossero entrate di sorta, la cui riscossione non spettasse ad agenti del Ministero del tesoro. Del resto, riforme si addimandano in tutti i rami dell'amministrazione finanziaria esecutiva, talune dirette a migliorare e semplificare i servizi, altre riguardanti il personale, altre infine destinate a meglio congegnare i detti servizi nel sistema organico della finanza; ma non è opportuno parlarne, giacchè ciascuna richiederebbe una speciale disamina.

82. — L'ordinamento dell'amministrazione finanziaria *centrale* non lascia motivo a serie critiche, se si prescinde dai difetti che ad esso derivano dalla natura del nostro sistema tributario. In complesso, coloro che dimandano riforme, si limitano a propugnare un maggiore decentramento amministrativo e la semplificazione dei servizi; ma è certo che il decentramento finanziario viene attuandosi gradatamente, e quanto alla semplificazione dei servizi, essa non è cosa agevole allorchè non risulti estesa a tutta la pubblica amministrazione, perchè è innegabile che il foggiamento dei servizi finanziarî sente grandemente l'influenza di quello di tutti gli altri rami di pubblico servizio. Nondimeno, la richiesta di coloro che scorgono troppi controlli nella nostra amministrazione finanziaria, e che perciò richiedono che vengano diminuiti e semplificati, deve giudicarsi abbastanza fondata e ragionevole. Tuttavia devesi considerare che molti controlli sono una conseguenza del carattere particolare del sistema delle nostre pubbliche entrate, specialmente di quelle tributarie, e quindi soltanto una riforma ampia dei nostri tributi, indirizzata a semplificarne il congegno, potrà rendere meno complesso e vessatorio il presente ordinamento dei controlli (1). È pensiero dei più che

(1) *Tangorra, Il controllo fiscale nell' amministrazione finanziaria.*

il Ministero delle finanze sia meglio ordinato che non quello del Tesoro; il che non deve certo meravigliare, essendo quest' ultimo di creazione recente, mentre l' altro aveva già trovato negli ordinamenti dei vecchi Stati, e sopratutto nell' ottima amministrazione piemontese, le sue linee schematiche e il foggiamento dei suoi istituti più importanti. Si lamenta certamente, nei riguardi del Ministero delle finanze, la tendenza all' incremento continuo del numero delle direzioni generali, sembrando a molti, p. es., che non vi fosse alcuna necessità di dividere in due l' antica Direzione generale del demanio e tasse e che bastasse un' apposita divisione, anzichè una Direzione generale, pei lavori del nuovo catasto; anche è visibile l' inconveniente del continuo accrescersi del numero delle divisioni, senza che ciò risponda effettivamente a esigenze reali di servizio; ma devesi riflettere che qui ci troviamo di fronte a una tendenza, che non è particolare al Ministero delle finanze, bensì generale a tutti i rami dell' amministrazione centrale.

Ben a ragione si lamenta, che il Ministero delle finanze sia tuttora priva di un *Consiglio superiore delle finanze,* il quale dovrebbe servir di guida al Ministero in tutte le riforme tributarie, e che potrebbe essere costituito dai direttori generali dei singoli servizi, dai membri del Parlamento più colti nelle materie finanziarie e dei più chiari cultori delle discipline economiche. In tal guisa esso porterebbe alla finanza l' ausilio dell' esperienza amministrativa, della scienza e della parte più illuminata della rappresentanza nazionale.

83. — Più notevoli sono le osservazioni che si fanno in merito all' ordinamento dell' amministrazione centrale del Tesoro. Taluni scrittori sostennero l' opportunità di istituire un *Consiglio del tesoro*, che dovrebbe funzionare allo stesso modo come funzionano i consigli superiori esistenti presso i diversi dicasteri. Lo dovrebbero costituire persone che conoscano profondamente la materia finanziaria e i mercati finanziari, nonchè i diversi direttori generali del Ministero del tesoro e di quello delle Finanze. Giustamente si può pure obbiettare all' ordinamento attuale del Ministero del tesoro, che in esso si vada alquanto esagerando nella ripartizione dei servizi, perchè se era giustificato dare alla Cassa dei depositi e prestiti, per l' estensione crescente delle sue funzioni e per la stessa sua autonomia, un proprio direttore generale, non era assolutamente necessario creare per essa ben due direzioni generali di-

stinte, e di metterle alla dipendenza di un amministratore generale che non trova riscontro in alcuna altra azienda dello Stato. Da taluni si osserva che l'amministrazione esterna del tesoro in parte è affidata a uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e che in genere sia poco sviluppata, mentre si dice che l'esistenza di uno speciale Ministero pei servizi del tesoro renderebbe necessario un ordinamento del tutto autonomo anche dei rispettivi uffici locali. Obbiezione questa che, però, non è delle più fondate, e che tuttavia dimostra come vi sia necessità di un ordinamento più razionale dei servizi del Tesoro. Giustamente si è osservato, che quella funzione di vigilanza generale su tutti gli agenti di riscossione e sui detentori di pubblico danaro, affidata dalle leggi al Ministero del tesoro, abbia un valore più formale che sostanziale, perchè quando la si volesse esercitare sul serio riuscirebbe sommamente difficoltoso farlo rispetto a quei contabili che non dipendano direttamente dal Ministero del tesoro, quali sono, p. es., gli esattori delle imposte dirette, i ricevitori del registro e bollo e del demanio, i ricevitori postelegrafici, ecc. ecc. Bisognerebbe, quindi, meglio ordinare e sempre più accentrare i servizi relativi al movimento del denaro dello Stato, affine di rendere seria ed efficace la detta vigilanza, che allo stato attuale delle cose si riduce ad una semplice lustra. Nè sembra opportuno che il Ministero del tesoro, a differenza di quanto si riscontra presso gli altri dicasteri, continui ad avere tante ragionerie centrali, oltre la ragioneria generale dello Stato, quante sono le direzioni generali ch'esso comprende, mentre basterebbe una sola ragioneria centrale, che si potrebbe annettere, come fu fatto pel Ministero delle finanze, al segretariato generale del ministero. Tutto al più, si potrebbe ammettere una speciale ragioneria centrale per la Cassa dei depositi e prestiti, per riguardo all'autonomia di questo istituto; ma tutte le altre ragionerie dovrebbero essere fuse in un'unica ragioneria centrale. Molti oppositori trovò, a suo tempo, l'istituzione della Ragioneria generale dello Stato, ma è innegabile la necessità di un ufficio di contabilità, che sia incaricato di presentare in sintesi i risultati contabili dell'azienda finanziaria e che possa sopraintendere a tutti i servizi di contabilità ed esercitarvi la vigilanza. A tale uopo, però, si renderebbe necessaria una riforma, che ponesse alla diretta dipendenza del Ministero del tesoro tutti gli uffici di ragioneria dell'amministrazione centrale dello Stato, perchè ciò oltre a ren-

dere effettivo ed efficace il controllo della ragioneria generale sulle altre ragionerie centrali, permetterebbe a queste, una volta che non dipendessero dal ministro la cui opera sono chiamate a controllare, di esercitare, nei limiti della propria amministrazione, un controllo contabile veramente serio, con sommo beneficio della Finanza. Che se da una riforma di questa natura non è dato sperare tutti i benefici che alcuni se ne attendono, è certo però che essa tornerebbe di non lieve vantaggio all' azienda finanziaria. Riforme pure da taluni si richiedono nelle singole direzioni generali da cui il Ministero del tesoro è costituito, ma si entrerebbe in indagini troppo speciali se se ne volesse qui trattare.

84. — Assai vive sono le discussioni a proposito delle riforme da apportarsi nella *Contabilità dello Stato*, e vi prendono parte uomini politici e studiosi delle discipline contabili. Ci limiteremo a semplici accenni. Chi avesse vaghezza di conoscere le importanti modificazioni, che si domandano nella struttura tecnica del bilancio, potrebbe con somma utilità consultare le relazioni annuali della Corte dei conti al Parlamento, e le relazioni della Giunta del bilancio, specialmente quelle relative agli esercizi 1901-902 e 1902-903. In generale si domanda: una modificazione nella intitolazione di molti capitoli, affine di raggiungere una maggiore sincerità del bilancio e di evitare gli storni mascherati da un' apparente legalità; più savie disposizioni legislative e regolamentari riguardo ai capitoli concernenti le spese casuali, i due fondi di riserva, le spese straordinarie, obbligatorie, d' ordine e impreviste; la fusione di taluni capitoli, che effettivamente riguardano spese della stessa natura e per le quali non vi è ragione a mantenere distinti stanziamenti; la riunione di tutte le spese della stessa indole, e specialmente di quelle generali d' amministrazione, in uno stesso capitolo, mentre ora frequentemente avviene che spese dirette alle identiche finalità si trovino disperse in diversi capitoli e unite a spese di altra natura; la trasformazione della struttura del bilancio in guisa da rendere possibile di calcolare, in base ad esso, il costo di ogni singolo servizio; la riduzione del numero complessivo dei capitoli del bilancio, e ciò perchè diventi più efficace il controllo parlamentare e meno intralciata la condotta dell' amministrazione. Certamente, negli ultimi anni un miglioramento è stato conseguito nella struttura del bilancio; tuttavia, parecchi perfezionamenti bisognerà ancora

apportarvi, affinchè possa corrispondersi alle aspettative di coloro che mirano a rendere più attiva e previdente l'azione del Parlamento e dell'amministrazioue in materia di pubblica finanza.

Relativamente alle riforme necessarie nella legislazione attinente a questa materia molte altre proposte furono fatte. Si vorrebbe da alcuni la trasformazione della nostra contabilità di *competenza* in contabilità di *cassa,* in vista degli ottimi risultati che consegue in Inghilterra il sistema della contabilità di cassa; ma, a parer nostro, oltrechè è assai dubbio se il sistema inglese sia preferibile al nostro, sta in fatto che la detta proposta non trova molto seguito per la buona prova che ha fatto il sistema della contabilità di competenza, i cui difetti, si dice, si debbono eliminare col perfezionarla, e non coll'adottare il sistema della contabilità di cassa, che presenterebbe inconvenienti maggiori di quelli che attualmente si lamentano. Invece, un seguito notevole, specialmente tra i teorici, trova l'idea di sottrarre una parte del bilancio, cioè il cosidetto bilancio permanente (consolidato), all'annuale approvazione del Parlamento, sull'esempio di quanto si pratica in Inghilterra, tanto che si ebbero in passato due progetti di legge, che quella proposta miravano ad attuare; ma il fatto che in tutti i più recenti progetti di riforma della nostra legge di contabilità non venne più riproposta una modifica così importante al nostro diritto di bilancio, dimostra che essa, o viene giudicata poco rispondente alle nostre consuetudini politiche e al modo come da noi è inteso il diritto del parlamento in materia finanziaria, oppure si ritiene che andrebbe a urtare contro molte difficoltà di ordine pratico. Uno dei desiderati più spiccati, a cui si mira nella legislazione del bilancio, è rappresentato dall'ideale del *bilancio unico*, che, se venisse raggiunto, segnerebbe certamente un grande vantaggio. Per l'attuazione di un tale intento, si fece un primo passo sostituendo all'antico bilancio di definitiva previsione il progetto di assestamento del bilancio, ma ora è assai caldeggiata l'idea di abolire anche il bilancio di assestamento, sicchè il bilancio verrebbe una sol volta, in sede di discussione generale, davanti al Parlamento, mentre alle modifiche, che in esso si reputassero necessarie, dovrebbe provvedersi con speciali progetti di legge, e con tutte le cautele occorrenti a impedire che diventi meno efficace il controllo finanziario del Parlamento e si aumenti la frequenza delle nuove e maggiori spese.

Una siffatta riforma, qualora si attuasse, come è nei voti di molti, richiederebbe una modifica sostanziale in quelle parti delle nostre leggi di contabilità, che riguardano appunto le nuove e maggiori spese, la iscrizione in bilancio delle spese straordinarie e le disposizioni riflettenti i fondi di riserva; parti che andrebbero saviamente disciplinate, per evitare quelle *eccedenze negli impegni*, che è proposito di tutti di combattere con la massima energia. È nei riguardi delle eccedenze di impegni, che notevoli riforme si richiedono nei nostri istituti contabili, perchè non soltanto conviene assicurare un serio controllo dell' amministrazione e da parte della Corte dei conti, per impedire che quelle si verifichino o almeno per infrenarle al massimo grado, ma anche necessita stabilire sanzioni severe per quei funzionari che, per colpa o negligenza, danno causa alle lamentate eccedenze. Imperocchè è certo che tutti i mezzi escogitati finora, per esercitare un controllo efficace sugli impegni, non hanno apportato, in questa materia, a quegli ordinamenti che è legittimo attendersi da una contabilità pubblica informata a principî razionali.

Taluno ha giustamente sostenuto che si debba meglio e più rigorosamente disciplinare la separazione della contabilità dei residui da quella della competenza, onde non dar modo all' amministrazione di valersi, come si verificò talvolta, degli avanzi di esercizi precedenti per provvedere a spese dell' esercizio corrente.

Anche si mira, mercè le riforme nella legislazione del bilancio, a rendere tempestive la discussione ed approvazione dei bilanci, affine di impedire quegli esercizi provvisori, che avrebbero dovuto essere un' eccezione rarissima, e che invece sono divenuti la regola. Ma è certo che in questa parte, la legge di contabilità, comunque perfezionata, può sino a un certo punto far raggiungere l' intento, giacchè la tempestiva discussione dei bilanci il più delle volte è ritardata da ragioni politiche e da condizioni proprie del Parlamento.

Senza ulteriormente fermarci sulle modifiche richieste in questa parte della nostra legislazione contabile, diciamo che le più importanti riforme da apportarsi alla legge di contabilità riguardano appunto la materia del bilancio, come quella che involge i maggiori problemi contabili, amministrativi e costituzionali, e anche perchè la riforma della legislazione relativa al bilancio importerà necessariamente quella

dell'organo supremo che esercita il controllo sul bilancio, cioè della Corte dei conti.

In ciò che riguarda l'ordinamento degli uffici contabili, è opinione di molti che debbano venire più razionalmente determinate le attribuzioni della Ragioneria generale; resa più efficace la sua vigilanza sulle ragionerie degli altri ministeri, le quali si dovrebbero tutte porre alla dipendenza del Ministero del tesoro; attuata effettivamente la disposizione della legge di contabilità, che prescrive che le scritture contabili si debbano tenere col metodo della scrittura doppia, mentre ora non si sa quale sia il sistema di scritture adoperato dalla ragioneria generale e dalle ragionerie centrali. Anche si propugna da molti un migliore ordinamento della *contabilità degli impegni* presso le diverse ragionerie, imperocchè quella disposizione del regolamento di contabilità che fa obbligo alle ragionerie centrali di tenere la contabilità degli impegni, si può dire che ora trovi un'applicazione assolutamente insufficiente agli scopi a cui deve servire. Alcuni vorrebbero talmente rinvigorito il controllo contabile e siffattamente elevatane la dignità, da sostituirlo addirittura all'attuale controllo costituzionale della Corte dei conti; opinione che rivela, però, in coloro da cui è sostenuta, una debole conoscenza della natura propria del controllo contabile e di quella del controllo costituzionale e amministrativo che alla Corte dei conti compete (1).

Rispetto al disposto dell'articolo 22 dell'attuale legge di contabilità, si vorrebbero determinate più esattamente le attribuzioni del Direttore generale del tesoro, e qualcuno propone persino (ciò che non crediamo possa accettarsi) di esonerarlo da quella ingerenza nella riscossione delle imposte dirette, che si crede egli non abbia ora modo di esercitare effettivamente.

Altri punti della legge di contabilità, che ai competenti sembrano meritevoli di riforma, sono quelli riguardanti la materia dei *contratti* e delle *spese*. Si vorrebbero, in tema di contratti, introdurre nuove eccezioni al principio dell'asta pubblica; si consiglia anche di ele-

(1) *Le ragionerie di Stato alla Camera dei deputati*, in *Rivista dei ragionieri*, anno 1910, n. 6; *V. Vianello, Per un serio controllo preventivo delle pubbliche spese*, in *Rivista dei ragionieri*, 1910, n. 3.

vare il limite dell' importo, oltre il quale è prescritto che sui contratti debba essere sentito il Consiglio di Stato; si ritiene anche che si debba meglio considerare il caso dei contratti dei quali occorre la pronta esecuzione, ora spesso ritardata per la necessità di attendere il decreto ministeriale di approvazione; si vorrebbe, infine, meglio disciplinata la materia dei servizi condotti in economia.

In tema di *pagamenti di spese*, gli scrittori consigliano un uso più cauto dei mandati a disposizione e di quelli di anticipazione, i quali si palesarono mezzi adatti a facilitare le eccedenze negli impegni; e perciò si vorrebbe ancora più ristretta la sfera dei casi, in cui quei metodi di pagamento debbono essere facoltizzati; ma in pari tempo si richiede, che pei casi in cui si ammette che i pagamenti possano aver luogo con mandati di anticipazione o a disposizione, sia aumentato il limite massimo dell' importo dei detti mandati, ora fissato dalla legge. Si domanda, inoltre, che si renda effettiva quella disposizione della legge di contabilità, che fa obbligo ai ministri di non eccedere, nelle spese, i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, e ciò col rinvigorire il controllo sugli impegni e sui pagamenti, coll' abolire quelle disposizioni legislative (legge 1887) per le quali si dà modo ai ministri, che non abbiano ottemperato alla legge del bilancio, di regolarizzare la loro posizione davanti al Parlamento, e infine coll' estendere la disposizione dell' art. 56 della legge, riguardante l' annullamento assoluto dei mandati col rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti, anche ai decreti e atti d' impegno rispetto ai quali ora rimane in vigore la norma generale della registrazione con riserva.

Senza ulteriormente fermarsi sul tema delle osservazioni critiche che si fanno alla nostra legislazione contabile, bastano questi semplici cenni a dimostrare che di serie riforme sente bisogno la nostra contabilità di Stato, senza con ciò volere esprimere alcun giudizio sfavorevole a suo riguardo. Siamo anzi disposti a riconoscere che i nostri istituti contabili abbiano, in generale, fatta buona prova, e che la nostra legge di contabilità sia tra le migliori leggi del genere in Europa. Ma è chiaro che le importanti trasformazioni subìte dalla nostra amministrazione finanziaria a partire dal 1884 rendono necessarie innovazioni anche nell' ordinamento dei controlli, perchè non possano oggi funzionare, colla primitiva speditezza ed efficacia, quelli di essi che la legisla-

zione attualmente in vigore istituiva e intendeva adoperare per un' amministrazione molto più semplice dell' attuale e per una finanza molto lontana dal presente grado di sviluppo della nostra economia finanziaria [1].

85. — Quanto alla *Corte dei conti*, è antica la proposta di limitarne le funzioni al controllo posteriore costituzionale e giudiziario, togliendole l' esercizio del controllo preventivo; ma oltrechè il suo sviluppo concreto segue un cammino opposto a quello voluto dalla detta proposta, in quanto recenti leggi e regolamenti estesero sempre più il controllo preventivo sta in fatto che soltanto chi ne conosce superficialmente il funzionamento può credere che essa possa dare seri risultati quando il suo compito sia ridotto all' esercizio del controllo posteriore. Maggior conto conviene fare, invece, della proposta tendente a meglio ordinare l' esercizio del controllo giudiziario della Corte dei conti, sia col rendere più efficace l' esame dei conti resi dai contabili, sia circondando di maggiori garanzie l' istruzione dei giudizi speciali di responsabilità, ora interamente affidata alla Procura generale, ciò che rende alquanto debole la posizione dei funzionari che sotto il giudizio della Corte cadono. Proposte meritevoli di seria considerazione sono anche quelle che vorrebbero meglio congegnato e rinvigorito il controllo della Corte dei conti sugli impegni di spese; maggiormente limitato, sopratutto in materia di pagamenti e di impegni di spese, il diritto del potere esecutivo a richiedere la registrazione con riserva, sottratto il personale della Corte da ogni dipendenza, sia pure indiretta, dal Ministero del Tesoro, e messo tale personale, per quanto concerne la possibilità di ricorrere in via contenziosa, nella identica posizione di tutti gli altri impiegati dello Stato. Infine, sembra che la tendenza, che oramai si va affermando, di istituire uffizi speciali

---

(1) *F. Besta, Sulle riforme ai nostri istituti di contabilità di Stato* (discorso); *P. D'Alvise, L' assestamento del bilancio dello Stato*, in *Rivista dei ragionieri*, 1908; id. *Intorno al disegno di legge 27 marzo 1909 sulla contabilità generale dello Stato* (conferenza tenuta in Padova); *P. Vianello, Per un serio controllo preventivo sulle spese* (estratto), 1910; *Atti del Congresso nazionale dei ragionieri*; *V. Tangorra, Su taluni problemi di tecnica finanziaria*, l. c.; id. *Il controllo sugli impegni delle pubbliche spese*, in *Giornale degli economisti*, n. di agosto 1891; id. *L' ultimo progetto di legge sulla contabilità generale dello Stato*, in *Giornale degli economisti*, n. di marzo 1905.

della Corte dei conti presso le singole amministrazioni controllate, debba essere favorita, anzichè ostacolata, come quella ch'è a rendere assai più efficace e rapido, che non sia presentemente, il controllo che la Corte è chiamata ad esercitare.

Ma una disamina particolareggiata delle critiche che si fanno ai nostri istituti finanziarî e delle riforme che per essi si invocano ci porterebbe troppo al di là degli scopi che ci siamo prefissi in questo studio, il quale mira sopratutto a prospettare schematicamente l'ordinamento concreto della nostra amministrazione finanziaria e i principî fondamentali che l'informano. Ci basta aver dimostrato che, non soltanto il nostro sistema tributario, ma anche il foggiamento degli istituti amministrativi concernenti la nostra finanza, offre materia a viva discussione, dalla quale, a non lungo andare, dovrà certamente uscire quell'organizzazione finanziaria, senza della quale uno Stato retto da principî democratici, qual'è il nostro, difficilmente potrebbe assolvere i compiti importanti e imperiosi a cui è chiamato.

BESTA ENRICO

LA EXPOSITIO AL LIBER PAPIENSIS

Da che il Boretius ([1]) pubblicò la *Expositio* al c. d. *Liber papiensis* e, ridonandola sagacemente all'assetto primitivo, ne rivelò con penetrante indagine il processo di formazione, l'importanza dell'opera, che il Merkel ([2]) considerava già come la chiave di volta per la costru-

---

([1]) Nei M. G. H. Leges, vol. IV.

La lezione del Boretius è suscettibile di miglioramenti in diversi punti. Segno alcune correzioni, certe più che probatili. In Exp. Roth. 1 leggi « definiret » invece di « se finiret »; in Exp. Roth. 5 § 4 « corrumpere » invece di « interrumpere » in Exp. Roth. 21 « consiliari » invece di « consiliare »; in Exp. Roth. 32 § 2 « fecerit » invece di « fuerit »; in Exp. Roth. 170 « substantiam » invece di « liberam »; in Exp. Roth. 173 « tamen » invece di « tantum »; in Exp. Roth. 187 « quando » invece di « quid »; in Exp. Roth. 192 « rationem » invece di « erroneo »; in Exp. Roth. 232 § 7 dopo « scilicet » aggiungasi « quod »; in Exp. Roth. 256 leggi « nascendo » invece di « nascente »; in Exp. Roth. 342 « quando » invece di « quod »; in Roth. 347 « vinculum » invece di « mundum »; in Exp. Roth. 348 « salvari » invece di « servari »; in Exp. Roth. 359 « ruptio » invece di « rupta »; in Exp. Roth. 362 § 1 « relinquens » invece di « reliquerit »; in Exp. Grim. 1 « tamen » invece di « tantum »; in Exp. Grim. 3 § 7 « culpas » invece di « ceteras »; in Exp. Liutpr. 13 § 1 « filius » invece di « secundus »; in Exp. Liutpr. 14 § 6 « deciderat » invece di « occiderat »; in Exp. Liutpr. 18 « palatium « invece di « placitum »; in Exp. Liutpr 24 § 3 « coniuncti » invece di « convincti »; in Exp. Liutpr. 12 « alii » invece di « ali » ed « etatem *est* »; in Exp. Liutpr. 57 § 2 « quando quidem » invece di « quandoquod » e al § 4 « habuisset » invece di « habuisse » e al § 6 « proveniens » invece di « inconveniens »; in Exp. Liutpr. 31 « de illicito *matrimonio* »; e al § 5 « solutum » invece di « soluta »; in Liutpr. 67 § 1 « cartulis » invece « capitulis »; in Exp. Liutpr. 146 « primus » e « secundus » invece di « tuscus » e « femus »; in Exp. Km. 34 « ruptura » invece di « ruptam ».

([2]) Merkel. *Appunti per la storia del diritto longobardo*, (vers. Bollati), Torino 1857.

zione d'una storia della giurisprudenza longobarda, si fece sempre più chiara: il Ficker (1) e il Conrat (2) credettero di poter ravvisare in essa il principale ponte di passaggio tra l'incolta giurisprudenza feudale e la cultura del rinascimento.

Pagine magistrali ha già raccolto intorno a sè: ma non è esclusa l'opportunità di ulteriori studii. Il suo stesso carattere di transizione, che spiega il giudizio severo del Bethmann Hollweg, è atto a promuovere una quantità di problemi ardui a risolversi di primo acchito, data la diversità dai punti di vista, onde possono essere prospettati.

Rappresenta essa davvero il punto culminante della scienza longobarda? O non è piuttosto l'espressione e il sintomo dello snaturarsi d'una giurisprudenza che, germanistica dapprima, s'andava contaminando per l'intrusione di elementi da cui già si manteneva pura? E l'uno e l'altro giudizio fu dato e l'uno e l'altro si giustifica, perchè non fu ancora indagato a dovere se gli elementi riflessi nella *Expositio* rappresentino gli epigoni del passato o i prodromi d'una età novella; pur la questione è di grandissima importanza, perchè solo dalla sua soluzione potrà apparire se ed entro quali limiti sia dato di ricostruire, attraverso l'*Expositio*, quello che potè essere il diritto longobardo di età più remote. Lo spirito della *Expositio* non poteva apparir chiaro a chi la considerava per così dire a spizzico e non nel suo complesso: nè mancano in realtà interpretazioni forzate e assurde.

2. Del resto nemmen l'indole dell'opera fu sempre rettamente intuita. Il Merkel prima e il Boretius poi la paragonarono agli *apparatus* della scuola bolognese e a poco a poco l'*apparatus* diventò una glossa perpetua, e la glossa perpetua diventò infine un'ampia e sapiente raccolta di tutto quanto la scuola pavese avea saputo produrre dai più antichi ai moderni in ordine alla interpretazione delle leggi longobarde (3). Val però la pena di vedere quanto codesto giudizio regga.

Nel ms. brancacciano la *Expositio* è adattata alla Lombarda; ma l'accomodamento fu, per fortuna, così esteriore da potersi ancora con-

---

(1) Ficker. « *Forsch. z. Reichs u. Rechtsgesch. Italien* », Innsbruck, 1872, vol. III.

(2) Conrat. *Gesch. d. Quellen u. Literatur d. röm. Rechts im früheren Mittelalter*, Leipzig, 1889, I, pp. 404-412.

(3) Solmi. *Storia del dir. ital.*, Milano, 1908.

cludere con certezza che chi l'appose alla Lombarda avea dinanzi una collezione di note staccate dai testi, e che queste recavano, a richiamo, le prime parole delle singole disposizioni a cui si riferivano [1] e che le note stesse erano state originariamente apposte ad un manoscritto, in cui le norme d'un medesimo re od imperatore erano disposte cronologicamente essendo l'*Edictum* e il *Capitularium* uniti in un tutto, ad un ms., in altre parole, affine a quello che dal Merkel in poi sogliamo chiamare *Liber papiensis*, risultato da un lavorio di selezione graduale che fu probabilmente opera di una scuola e che io, d'accordo qui col Leicht [2], riterrei compiuto avanti la fine del secolo decimo. Che fossero fin dalle origini segnate in margine alla Lombarda è escluso dal fatto che, nei numerosi richiami a leggi precedenti o posteriori [3], vengono indicate come prime o ultime leggi delle norme posteriori o precedenti che non erano certo comprese nello stesso titolo o come *leges superiores* o *retropositae* o viceversa come *leges inferius positae* o *inferiores* altre che nella Lombarda erano rispettivamente poste dopo o avanti di esse [4] e più dal fatto che commentò capitoli e prologhi esclusi dalla Lombarda: posso anche soggiungere che il ms. del c. d. *Liber papiensis* usato dall'*Expositor* era un ms. prevalcausino, dove, come nei mss. parigino e viennese, Loth. 70 e Km. 123 erano scambiati di posto e due capitoli di Ludovico il Pio figuravano come i capitoli 122 e 123 di Carlomagno, ma

---

(1) Cf. Exp. Km. 43. L'arguta congettura fu fatta dal Boretius.

(2) Leicht. *Leggi e capitolari in una querimonia amiatina del 1105-1106*, Siena 1907, in « Bull. sen. di st. pat. », XIV, p. 543.

(3) In Roth. 359 troviamo richiamata la Exp. alle *portunariorum leges* (Roth 265), in Exp. Liutpr. 12 § 4 la Exp. Roth. 178; in Exp. Liutpr. 24 la Exp. Roth. 131; in Exp. Liutpr. 65 l'Exp. Roth. 171; in Exp. Liutpr. 140, 142 la Exp. Liutpr. 8; in Exp. Liutpr. 152 la Exp. Liutpr. 62 § 3; in Exp. Km. 44 § 2 la Exp. Roth. 14; in Exp. Km. 34 la Exp. Km. 23; in Exp. Km. 44 la Exp. Roth. 253 § 1; in Exp. Km. 55 la Exp. Km. 22; in Exp. Km. 81 la Exp. Roth. 48, 49, 68 e Km. 68, in Exp. 101 la Exp. a Km. 70; in Exp. Pip. 3 la Exp. Km. 57; in Exp. Pip. 12 § 3 la Exp. Roth. 225 § 2; in Exp. Pip. 15 la Exp. Km. 11, 113; in Exp. Pip. 21 la Exp. Km. 50 § 1; in Exp. Pip. 24 la Exp. Pip. 3 § 2; in Exp. Pip. 27 la Exp. Roth. 368; in Exp. Pip. 28 in Exp. Pip. 28 la Exp. Liutpr. 54 § 2; in Exp. Pip. 35 la Exp. Liutpr. 125; in Exp. L. P. 5 § 2 la Exp. Km. 106 § 1; in Exp. L. P. 19 la Exp. Km. 36, 118; in Exp. L. P. 22 la Exp. Rach. 3; in Exp. L. P. 55 la Exp. Grim. 2 § 1, Ast. 13 § 3, Km. 87; in Exp. Loth. 4 la Exp. Roth. 19, 249, 280 e Liutpr 34 e Rach. 6; in Exp. Loth. 7 la Exp. Km. 42, 98 § 1; in Exp. Loth. 15 la Exp. Km. 5; in Exp. Loth. 17 la Exp. Km. 78 § 2.

(4) Cfr. Exp. Km. 64 e 114 ove le leggi citate come *retropositae* si trovano nella Lombarda in capitoli successivi.

il testo non avea avuto le modificazioni che a Walcausa procurarono nome di falsario. Era certamente dallo stesso stipite da cui provenne quella più recente famiglia di codici: ma d'altronde si scosta da tutti quelli che ora si conoscono, non solo per una ripulitura esteriore della forma, ma anche per notevoli divergenze di lezioni, non tutte derivate dall'arbitrio ([1]). Una strana lacuna, che esisteva già nei manoscritti di Guglielmo e di Ugo ed era comune al ms. dell'*Expositor*, prova gli stretti rapporti esistenti fra questo e il loro. Pur qui, come generalmente nel *Liber papiensis,* mancavano i cap. 1-9 di Astolfo e mancavano anche, perchè emanati posteriormente alla trascrizione di esso, i capitoli di Enrico II e di Corrado: ma da codeste lacune in fuori il ms. era senza dubbio completo.

Nondimeno, lungi dall'esser tutti commentati, numerosissimi capitoli rimasero, per dirla con Cino da Pistoia, *sine dote?* Altro che glossa perpetua! Senza note sono infatti:

Roth. 8, 20, 24, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 144, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 168, 177, 191, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219,

---

([1]) Ne cito qualcuna: in Roth. 12 leggeva *culpabiles sicut alii qui eum composuerint;* in Roth. 127 *de aliquo* invece di *inde aliqua, possit* invece di *possint* e *componatur* domino EIUS invece di domino componatur; in Roth. 138 *et medietatem reddaNT parentibus collegE ipsius*, in Roth. 147 leggeva *nolendo* invece di *nolens*, in Roth. 185 « IPSIUS *meta* », in Roth. 215 *alie res* ILLIUS MULIERIS, in Roth. 214 UT *ambo*, in Roth. 223 « *herediBUS* » e « *ceciderint* » invece di *pervenerit*, in Roth. 259 *et nulli convenit ratione*, In Roth. 327 om. « est », in Roth. 366 ometteva « *quod pater ei debitor non fuisset;* in Roth. 379 leggeva *fraTRI* invece di *in fratrem*, in Liutpr. 6 ometteva *vel dispensandi*, in Liutpr. 15 leggeva IN duplum, in Liutpr. 21 *in maniBUS*: in Liutpr. 56 *postquam* e *venumdedit* invece di *postea* e *venumdavit*, in Liutpr. 57 *inFra* invece di *intra*, in Liutpr. 78 *XL* invece di *LX*, in Liutpr. 109 *ipsum proprio domino eius*, in Liutpr. 146 *idest* invece di *et*, in Liutpr. 117 *iniungitur* invece di *mittitur* e *sicut ante fuit consuetudo* invece di *s. a. f. lex componendi*, in Liutpr. 119 ometteva « *nam non... et non* », in Rach. 6 legge *inde* invece di *de* e omette *ad premium*, in Km. 121 legge *minister regis res scripto alienaverit* invece di *ministerialis reipubblicae cuiquam concesserit*, in Km. 129 *aut* invece di *ut*, in Km. 142 « *fuerit compositus* » invece di « *emendetur* », in Km. 162 « *contestatio* » invece di « *inquisitio* ».

220, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 254, 255, 261, 262, 263, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 341, 345, 350, 352, 353, 355, 356, 357, 368, 373, 374, 376, 380, 382, 385, 386, 387, 388.

Liutpr. 1, 2, 9, 10, 16, 19, 23, 28, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 123, 124, 132, 147.

Rach. 9, 12, 13, 14.

Km. 2, 7, 17, 29, 31, 36, 41, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 61, 65, 75, 80, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 119, 122, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141.

Pip. 2, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45.

L. P. 4, 8, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 54, 57.

Loth. 3, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 103.

Wid. 2, 3, 4, 7.

Ott. I. 11.

Hein. I. 2, 3.

Quattrocentosette capitoli! Codeste larghe omissioni avrebbero, parmi, meritato un po' più di considerazione di quella che finora non si sia ad esse attribuita: se per qualche capitolo l'attuale sua nudità potrebbe spiegarsi, come per Liutpr. 1, 2, per la caduta delle note relative e altri capitoli potrebbero essere rimasti senza comento perchè già incidentalmente illustrati in altre note (¹) i capitoli non illu-

(¹) Roth. 130 e 132 son contemplati nell' Exp. Roth. 14, Roth. 373 in Exp. Roth. 30, Roth. 380 in Exp. Roth. 146, Liutpr. 19 in Exp. Roth. 155, Liutpr. 22 in Exp. Roth. 204, Liutpr. 33 in Exp. Roth. 185, Liutpr. 30 in Exp. Roth. 186, Liutpr. 90 in Exp. Roth 243, Liutpr. 133 in Exp. Roth. 26, Km. 36 in Exp. L. P. 19, Km. 107 in Exp. Ott. I, § 8, Km. 122 in L. P. 14, Pip. 43 in Exp. Liutpr. 144, Loth. 59 e Loth. 84 in Exp. Roth. 192.

strati restano sempre numerosissimi e, poichè per molti non si tratta di *parvulee leges*, chiare di per sè, la causa di omissione dovette essere l'abbandono effettivo delle norme stesse.

Non artificiose *solutiones contrariorum* in base a sottili costruzioni dogmatiche l'autore volle offrire ai suoi lettori: ma sopratutto si preoccupò di difendere le singole norme di fronte alle pretese o vere deroghe e abrogazioni, indicando se e in qual modo si dovessero attuare.

Il vecchio mondo medioevale gli si sgretolava dintorno e contro la troppo frequenza e facilità degli attacchi la sua precipua preoccupazione era la *salvatio legem* (1): esplicava i richiami delle leggi (2), fermava l'attenzione del lettore sui punti notabili (3), additava le *affirmationes* e le *concordantiae* (4).

3. Lo scopo pratico della *Expositio* emerge di già da codesto rilievo: se pur l'*Expositio* profittò di lavori scolastici e giovandosi dell'opera dei « magistri » può dirsi sorta dalla scuola, nondimeno non alla scuola fu in prima linea destinata (5), ma alla pratica. Ciò avea già egregiamente affermato il Boretius scrivendo *in scribendis autem longobardicarum legum expositionibus auctori non tam in animo fuisse videtur ut scholasticis studiis serviret quam ut iudicibus commentarium commodum pararet* (6): e io non faccio se non seguir le sue orme ripetendo che precipuo suo scopo fu ottenere che, a traverso le sue note, chi era chiamato a giudicare, essendo ancora *in hac arte rudis*, potesse *ad huius artis notitiam magis promoveri* (7). Insegnava come si dovesse *indicare*

---

(1) Cfr. Exp. Roth. 14 § 2, 15, 16, 75 § 5, 153, 157, 168, 176, 204, 221, 225, 249, 252, 259 265, 266, 267, 269, 275, 279, 280, 348, 377; Grim. 3; Liutpr. 13, 58, 108, 139, 142, 151; Km. 23 ecc.

(2) Segna a quali norme le successive *respiciebant* (Exp. Roth. 12, 17. Liutpr. 139, Pip. 5, Loth 6 ecc.) o *referebantur* (Exp. L. P. 30), e quali *memorabantur* (Exp. Liutpr. 133, 137, 138; Ast. 17) o *commemorabantur* (Exp. L. P. 19, 12, 45, 48; Loth. 16, 19, 32) o *recordabantur* (Exp. Liutpr. 129 § 4) o *revocabantur memoriae* (Exp. Roth. 349) o *reducebantur memoriae* (Exp. Liutpr. 7 § 2, 119, 127, 129 § 3; 131, 133 § 2, 139, 141 § 2, 144; Rach. 10, 13, 15; Ast. 10, 13; Loth. 75).

(3) *Notandum est* (Exp. Roth. 257; Liutpr. 28); *notari potest* (Exp. Roth. 167); ecc.

(4) Exp. L. P. 31, 33, 34, 50, 56; Loth. 19, 39, 89, 90.

(5) Mi par conveniente temperare in questi termini quanto ebbi già a scrivere in *L'opera di Vaccella e la scuola di Mantova*, Torino 1902, p. 20, estr. dalla *Riv. ital. p. le scienze giuridiche*.

(6) Boretius p. LXXXVII, vol. I.

(7) Exp. a Lud. P. 15 § 7.

e in base a quali leggi (1) e suggeriva, occorrendo, delle cautele per sfuggire al soverchio rigor delle leggi (2).

Il migliore indizio delle tendenze pratiche dello *Expositor* sta appunto nel suggerimento di speciali pratiche giuridiche come quella indicata a mo' di *consilium* in Exp. Liutpr 20 § 14: *mater scilicet vel pater, si filium nihil habentem, qui homicidium commiserit, a propinquorum defuncti servitio liberare voluerit, ante appellationem tradat filio tantum quantum antiqua compositio et insuper saltim quod plus valeat* e l'altra consigliata a chi volesse evitare di combattere di persona coll'eventuale contestatore della sua proprietà o della legittimità del suo possesso in Exp. Ott. I. 1 § 8: *priusquam cartam fiat tradat terram in manum sacerdotis sine defensione et post recipiat cartam de eadem terra a predicto presbitero sub duple defensione factam* (3).

Nè ha poco significato per la nostra tesi il frequente ricordo di formule processuali o notarili suggerite per la condotta dei dibattiti forensi o per la redazione delle *cartae*, del *breviia*, delle *notitiae* (4). A questo proposito egli adoperava anche il *Chartularium* (5) che parrebbe da lui attribuito ad un *Theodoricus rex chartarum expositor:* codesta attribuzione che il Boretius ingegnosamente spiegò come derivata dall'aver preso come autore del formulario il promulgatore d'una legge, ad esso premessa, attribuita a *Theodoricus rex Francorum* (6), prova che

(1) Exp. Liutpr. 264, 279.

(2) Exp. Liutpr. 20 § 14.

(3) Altro consilio in Roth. 2 § 3.

(4) Formula di cessione del dominio pieno e senza riserve: « et faciat ipse a presenti die quod voluerit » in Exp. Roth. 170; manifestazione della ricevuta del *pretium completum* in Exp. Roth. 8 § 1; formula di clausola penale: « Post penam solutam hoc libellum in suo maneat vigore; in Exp. Ast. 16 § 2; formula di defensio: « se suosque heredes nullo tempore retractaturum » in Exp. Liutpr. 53 § 3; formula « Nunc autem deo auxiliante ecc. » in uso nelle cartulae di morgengap.

(5) Alla form. 18 si richiama l'Exp. Roth. 143 § 7, alle 15 l'Exp. Ast. 16, alla 10 e 20 la Exp. Widon, 5 § 6, 7 e l'Exp. Ott. I, 1 § 7. Cfr. su questo punto: Besta, *Opera di Vaccella* pagine 30, 31.

(6) Nell' *Opera di Vaccella* dubitai che attratto dal ricordo di Teodorico re l'Expositor avesse cinto della corona reale un *Theodoricus* notaro-autore del formulario: all'ipotesi mia preferisco ora riflettendo meglio quella del Boretius: non credo, come fa il Gaudenzi. che s'alludesse al re goto. Si alludeva a Teodorico I re franco, cui si accenna nel prologo alla *Lex Bainwariorum* che incomincia « Moessis gentis » [Mentre correggo le bozze, un anno dopo aver scritto l'articolo, ho

la redazione del *Chartularium* era di vecchia data, così da esser perso il ricordo della sua formazione. Le ipotesi del Leicht che il Chartularium sia del secolo XI ([1]) e pur quella del Pertile che sia del secolo X ([2]) mi sembrano per codesta riflessione poco probabili: ai tempi dell'*Expositor* era già antiquato. Intorno a lui era un largo lavorio di rammodernamento nelle formule notarili: *antiquae* già apparivano le *cartulae* in cui la vedova rimaritata dichiarava di agire *una cum notitia de filiis meis quos ego de anteriore viro habere visa sum* ([3]).

E intorno ai formularii processuali l'opera di rammodernamento e di modificazione era anche più viva. Le formule dell'*Expositor* non sono naturalmente nuove di getto: i loro contatti con le formule gualcosine dimostrano che derivano da una comune fonte più antica. Ma già contro le vecchie *altercationes* o i vecchi *placita* l'*Expositor*, come Gualcosio, reagiva a favore delle procedure romanistiche.

Se però le formule rappresentano in gran parte un materiale tralaticio sarebbe falso addirittura il ritenere che anche nel resto del lavoro non vi sia alcuna originalità. Certo l'*Expositor* si valse di materiali precedenti: dovette aver per le mani delle glosse brevi ([4]) e delle altre glosse più ampie cui forse attinse i riferimenti dialogati delle dispute pavesi ([5]), che sembrano scritti in stile alquanto disforme dal solito. Ma l'opera sua non potrebbe ridursi a un riferimento degli insegnamenti altrui. Egli era vigile alla critica e pronto ad avvertire dove gli antiqui

---

sott'occhi la bella memoria del Krammer *Zur Entstehung der Lex salica* inserita nel *Festschrift Heinrich Brunner zum siebstigen Geburtstag dargebracht von Schüler und Verehrern* Weimar 1910 che a p. 465-467 e 471 spiega il perchè della tradizione che lo dava per autore della *Lex Francorum*, della *Lex Baiuwariorum* e della *Lex Wisigothorum*. Il prologo fu qualche volta premesso anche alla Lex salica (Brunner, RG² p. 420 n. 13) e il *Chartularium* dovette seguire una trascrizione di questa legge.

([1]) Leicht, *Formularii notarili nell' Italia settentrionale*, in « Mélanges Fitting », V, p. 53.

([2]) Pertile, *St. d. dir. it.*, I, p. 160.

([3]) Exp. Liutpr. 22 § 4.

([4]) Da queste riterrei derivate le piccole esplicazioni precedute da un idest. Cfr. Exp. Roth. 183 § 3, 111 § 2, 200 § 5; Liutpr. 3 § 5, 8 § 7; Km. 92. Notevole, benchè errata in Exp. 147 § 1 la glossa esplicativa di fegangi « 40 solidorum culpabilis », e in Exp. Roth. 202 e 365 l'altra ancor più strana, che *pravae personae* spiegava per *appellatores* e non per campioni e in Exp. Km. 47 l'altra che spiegava *forbanitus* come in foro bannitus.

([5]) Roth. 153.

male dicebant (1) o *deviabant* (2) e a riprendere anche i moderni (3): anch'egli però qualche volta sonnecchia e cade in interpretazioni anguste (4) e passa avanti segnando i dispareri senza decidere. Ma in generale non è così: discute succintamente e risolve. È un'opera meditata, come risulta dal prologo scolasticheggiante così ben illustrato dal Tamassia (5) e dai frequenti rimandi che l'autore fa a quel che avea e a quel che avrebbe detto (6) e fu ideata e condotta dietro un piano prestabilito. L'apparato discretamente ricco di glosse, che si trova nei ms. parigino e viennese, non era ancora composto e, se contatti con esso vi sono, derivano dall'uso di fonti comuni: pur da questo punto di vista l'*Expositio* appar di molto valore, ponendosi degnamente accanto all'apparato del ms. londinese, di cui dovette essere in gran parte autore Guglielmo.

5. Un uomo animato da intenti pratici, come l'*Expositor*, dovea collocare anche da un punto di vista pratico la concezione dei rapporti tra il diritto longobardo e romano. E così fu. L'*Expositor* osservava che *mos erat langobardorum legum respicere ad factas leges* (7): e la *respectio* dei re longobardi non s'era secondo lui limitata alle leggi proprie, ma anche a quelle che già aveano trovato in vigore. Le generiche allusioni a *leges* non sempre poteano, a suo avviso, riferirsi a leggi non scritte, ma doveano riferirsi a *leges* scritte: e quali poteano esser queste se non le romane? *Quando Rotharis leges suas componere coepit qualiter legum suarum placita diffiniantur non ubique deffinivit, sed secundum leges romanas diffinitum demisit*, scrive l'Expositor a Roth.

---

(1) Exp. Roth. 3, 5 § 4, 13, 14 § 2, 15, 16, 26, 29, 32, 44, 74, 75, 146, 153, 155, 178, 180, 182 § 5, 186, 183 188, 189, 200, 203, 205, 252, 255, 256, 342, 344, 359, 362 § 4, 364 § 5; Grim. 8; Liutpr. 3, 12, 15, 85, 145; Rach. 8; L. P. 17 § 2, 31 § 2. Sulla grettezza degli antiqui fa buone osservazioni lo Schupfer. *Fonti*², p. 262.

(2) Exp. Liutpr. 110 § 2. *Errantes* (Exp. Liutpr. 141). Errare (Exp. Roth. 362 § 2, Grim. 3; Liutpr. 25, 88.

(3) *Sententiam vituperare* (Exp. Grim. 1 § 1; Liutpr. 69 § 7) o *salvationem vituperare* (Grim. 1 § 1): *sententiam reprehendere* (Exp. Roth. 361): *sententia a rei veritate removetur* (Exp. Roth, 361 § 4). *Non eque facere* (Exp. Roth. 1 § 3).

(4) Exp. Loth. 91.

(5) Nei volumi per le onoranze a Serafini e in *Studi e memorie p. la storia della Università di Bologna*, I. p. 3-6.

(6) Cfr. Exp. Roth. 5, 34 § 2, L. P. 1 § 2.

(7) Exp. Roth. 32.

359 § 4 e su quel concetto torna in Roth. 169 § 2. I Franchi non aveano fatto diversamente dai Longobardi e essi pure *respicerant in romanam* come *in longobardam legem*. Ciò afferma l'Exp. Pip. 7 § 7 e una *respectio in novellis* è precisamente ricordata in Exp. Roth. 162 § 2. Quali fossero le conseguenze di tali premesse è facile intuire. Pur nelle parti che venivano considerate obbligatorie per tutte le nazionalità, e l'Editto e il Capitolare figuravano come un complesso di disposizioni particolari deroganti al diritto romano, che era la *lex omnium generalis* (¹) valida non solo pei viventi a legge romana, ma per tutti i sudditi dell'impero, dove non disponevano le loro leggi personali. Il diritto romano non sopprimeva il longobardo, che doveva aver piena efficacia *lege romana praetermissa* dove *satis diffiniebat* (²), ma entrava in giuoco ov' esso *nihil diffiniret* (³) o *diceret* (⁴) e per tal via, mentre per ragioni cronologiche nelle parti contraddicenti al diritto romano il diritto longobardo più recente dovea prevalere, la efficacia concorrente del diritto romano finì col limitare quella prevalenza agli istituti e ai principii suscettibili di sviluppo, vivificandone e modificandone lo spirito.

6. Ma donde attingeva l'Expositor le sue nozioni del diritto romano? Il problema fu già trattato dal Boretius e dal Conrat: ma è lecito ancora il fare qualche osservazione.

Senza dubbio ebbe conoscenza diretta delle Istituzioni: allega infatti le Ist. 1.2.4 in Exp. Roth. pr.; 1.2.3 in Exp. Roth. 226 § 3 e Liutpr. 46 § 1; 1.6 pr. in Exp. Grim. 3 § 8; 1.10.12 in Exp. Liutpr. 8; 1.11.4 in Exp. Km. 140 § 2; 1.16.6 in Exp. Roth. 153 § 8 e 223 § 6, Km. 45 § 13; 2.6.3 in Exp. Roth. 229 § 1; 2.9.1 in Exp. Roth. 184 e Liutpr. 55 § 2; 2.19.6 in Exp. Roth. 223 § 2; 3.14.1,3,4 in Exp. Roth. 1 § 5 e 339, Liutpr. 130 § 3; 3.15.2 in Exp. Liutpr. 8 § 8; 3.19.10,12,24 in Exp. Roth. 155 § 4, Liutpr. 41 § 2 e 8 § 6; 3.20.2,6 in Exp. Roth. 178 § 6; 3.25.5 in Exp. Roth. 7; 3.26.7 in Exp. Liutpr. 8 § 6; 4.1.1,11,13,14,19 in Exp. Roth. 259, 339 § 3,

(¹) Exp. Roth. 1 § 4; 172 § 1; 194; 221 § 5; 359 § 3; Liutpr. 71; Wido 5 § 4; Ott. I, 4 § 3.

(²) Exp. Roth. 1 § 4.

(³) Exp. Roth. 172 § 1.

(⁴) Exp. Roth. 221 § 5.

340 § 1, 343 § 5 e Km. 45 § 10 e Ott. I. 6 § 1; 4.2.2 in Exp. Roth. 143, 339 § 3 e 5 e Liutpr. 47 § 2; 4.3.1 in Exp. Roth. 339 § 1; 4.4.3,5,8 in Exp. Roth. 34; 4.6.1 in Exp. Roth. 339 § 1; 4.7.5 in Exp. Liutpr. 85 § 5; 4.8.5 in Grim. 3 § 7 e Km. 26; 4.9.1 in Exp. Roth. 344 § 2; 4.12.1 in Exp. Roth. 178 § 5; 4.15.4 in Exp. Roth. 232 § 7 e Ott. I. 3 § 15; 4.16.2 in Exp. Loth. 78; e le allegazioni, fuor che in Exp. Liutpr. 8 § 6, dove i singoli titoli paion detti *capitula*, son fatte con le prime parole del titolo designato come *lex*. Di solito l'opera giustinianea è designata come *Institutiones:* in Loth. 78 come *Instituta*.

Che l'*Expositor* abbia attinto ad un manoscritto completo del Codice fu già negato dal Krüger e dal Conrat: la citazione di Exp. Wido 5.3 «in hoctavo codicis titulo de tertio capitulo» riferentesi alla c. 7 C. 8.4 ci riconduce appunto ad una *Epitome Codicis*, in cui quel titolo costituisce il terzo dell'ottavo libro. Le citazioni letterali si riferiscono al C. 1.14.5 (Exp. Liutpr. 22 § 5); 2.1.4 (Exp. Km. 21 § 3); 2.35.1 (Exp. Liutpr. 20 § 5); 3.1.8 (Exp. Liutpr. 89 § 3); 3.7.1 (Exp. Roth. 221 § 8) e Ott. I. 1 § 9); 3.9.1 (Exp. Liutpr. 106); 3.13.5 (Liutpr. 25 § 6); 3.16.1 (Exp. Grim. 4 § 2); 3.19.3 (Exp. Grim. 4 § 2); 3.22.3,4 (Exp. Ast. 13 § 2); 3.35.4 (Exp. Roth. 339 § 1); 3.37.5 (Exp. Liutpr. 69 § 6); 3.38.1 (Exp. Liutpr. 69 § 3); 4.1.3 (Exp. Roth. 359 § 4); 4.19.1 (Exp. Liutpr. 89 § 3); 4.19.23 (Exp. Roth. 359 § 4); 4.30.14 (Exp. Rach. 4 § 1); 5.1.2 (Exp. Roth. 178 § 10); 5.1.3 (Exp. Roth. 215 § 3); 5.3.16 (Exp. Roth. 215 § 3); 5.5.6 (Exp. Liutpr. 31 § 4); 6.1.4 (Exp. Roth. 270 § 2); 6.17.1 (Exp. Loth. 80 § 3); 6.61.6 (Exp. Roth. 181); 7.10.1 (Exp. Liutpr. 52): 7.14.13 (Exp. Loth. 80 § 1 e Ast. 13 § 1); 7.16.14 (Exp. Loth. 81 § 2); 7.22.2 (Exp. Grim. 2); 7.32.10 (Exp. Liutpr. 53 § 6); 7.44.3 (Exp. Loth. 99); 7.59.14 (Exp. Roth. 364 § 1); 8.16.2 (Exp. Roth. 153 § 5); 8.32.1 (Exp. Roth. 153 § 5 e 223 § 2); 8.38.13 (Exp. Roth. 178 § 5); 8.45.6 (Exp. Roth. 232 § 4); 9.1.1 (Exp. Loth. 78 § 2); 9.11.1 (Exp. Roth. 221 § 5); 9.13.1 (Exp. Loth. 105 § 3); 9.16.3 (Exp. Liutpr. 20 § 6); 9.18.1 (Exp. Liutpr. 20 § 9); 9.46.10 (Exp. Liutpr. 57 § 9) e questi capitoli s'incontrano tutti nell'*Epitome aucta*. Che anche il ms. usato dall'*Expositor*, il quale presenta spesso notevoli varianti

dalla vulgata bolognese [1], fosse in via di accrescimento è provato dal fatto che in Exp. Liutpr. 20 troviamo riferiti i cap. 15 e 16 del maggior editto ostrogoto come facenti parte del nono libro del Codice, proprio come in molti manoscritti che lo appongono alla c. 3, C. 9.16: mentre la *lex romana canonice compta* li assegnava al libro settimo [2].

Anche è indubbio che l'*Expositor* ebbe per le mani l'*Epitome novellarum* divisa in due libri, ripartiti in titoli e in *capita* che l'*Expositor* chiama *leges* indicandone le parole iniziali: il fatto che rade volte ne riporta il testo prova che dovea essere una fonte assai nota. Più specialmente sono allegati i cap. XXI in Exp. Km. 45 § 8, XXXIV 1.6 in Exp. Roth. 169 e 199, LXXXIII in Exp. Liutpr. 69, CV 1 in Exp. Liutpr. 66 § 1; CVII 3.4 in Exp. Roth. 169 § 4, 184 e Liutpr. 5 § 1 e 5, CVIII in Exp. Grim. 6, CIX 2.3 in Exp. Liutpr. 29 § 3, 75 § 1 Asl. 9 e L. P. 53 § 3; CXIX in Exp. Liutpr. 69 § 7.

Non certo è invece l'uso diretto del Digesto, ma prima di toccar questa questione debbo fare qualche altro rilievo, non prima d'ora fatto.

6. Alcune volte, a prescindere da certi liberi riferimenti delle fonti dirette, le norme attinte alle Istituzioni, al Codice e alle Novelle appaiono allegate indirettamente. In tutte le citazioni ricordate avanti, le singole citazioni del Codice appaion designate quali *capitula: leges* invece son dette in Exp. Roth. § 4, ove si ricorda la c. *Meminisse oportebit* (C. 9.8.6) in questi curiosi termini: « Si quis cogitaverit contra animam regis, sive appellatio fuerit antequam moriatur, sive non, omnes res suae ad partem publicam deveniant et in filiis alia vindicta non detur » e « Si quis contra imperatoriam maiestatem cogitaverit vel consiliatur fuerit.... postea non possit aliquid de rebus suis alienare nec familiam suam liberam facere nec alius debitum ei solvere ». La modificazione formale della legge, in modo pienamente barbarico, non va posta tutta a carico dell'*Expositor*. Rilevo che in un altro caso, in Exp. Ott. I. 5 § 2, citandosi ciò che dovea dire il C. 2.20.4.7 invece del *metus mortis aut*

---

(1) Cosi in C. 5.5.6 leggeva *funestaverit, predictas facultates;* in 9.16.3 *Is quis* invece di *Quis quis* e *telo* invece di *gladio;* in 9.18.1 « *veneno hominem estinguere* »; in 7.22.2 « *Prestat quidem* » « *libertati deditus* » « *salubris lex* ».

(2) Conrat. *Gesh. d. Quellen*, I, p. 121, n. 3.

crucialus corporis si legge *anime periculum corporisque crucialus* e che quivi è detto che così *lex romana praecipit in secundo libro codicis:* quale fosse questa lex romana potremo forse precisar meglio in seguito. Alla stessa lex dovrà riportarsi il capitolo del libro nono del Codice citato in Exp. Roth. 229 in questa forma: « Si quis extra urbem vel comitatum furtive servum vel liberum vendiderit, mori precipitur ». E, a prescindere dalla citazione dell'Exp. L. P. 1 § 1, anche altri riferimenti al Codice appaion fatti in modo libero: la c. 20 C. 4.65 in Roth. 227 § 1, è così allegata: « Qui rem propriam conduxit, alienam esse existimans nichil sui iuris detrahit ». Interessante specialmente è il constatare come la c. 14 C. 8.47, detta ancora essa *lex,* sia riportata in Exp. Roth. 232: « Si qui sciens rem litigiosam vel aliquo contractu susceperit, rem et pretium compellendus est amittere, eo scilicet modo ut alienator rei non solum pretium hoc non retineat, sed etiam eiusdem quantitatis aliud fisci viribus inferat: sin autem nesciens emerit, vacuata alienatione, pretium tertia sui parte recipiat augmentatum ».

Lo stesso processo fu sovente seguito per le Istituzioni.

In Exp. Km. 45 § 7, 9, 12 sono p. es. segnati come contenuti *in Institutis* attraverso la *lex romana* i seguenti principii « iudicium ita potest esse de absolutione quemadmodum de observatione » e « inter liberum et servam non potest coniugium fieri » e « quicquid per servum adquiritur domino adquiritur » e « quando de furto agitur de sola pena agitur » e le *Istituta* sono pur citate in Exp. Roth. 18 per la regola « servis autem quidem ipsis iniuria fieri non videtur, sed dominis pro eis » e in Exp. Roth. 151 per l'altra « omne quod edificatur solo cedit ». Ognuna di queste regole è citata non come *lex*, ma come *capitulum* e quali *capitula* troviamo ancora indicate le regole: « Quod ex turpi causa promissum est veluti si quis homicidium vel sacrilegium facturum promittat non valet » e « Illud quoque mandatum non est obligatorium quod contra bonos mores est » che probabilmente derivarono dalla stessa fonte.

Nella *lex romana* doveva infine esser contemplata anche la *Epitome Iuliani:* i capitoli delle novelle che sono citati *secundum legem Romanam* lo sono in generale in una forma che di fronte al testo potrebbe dirsi libera. Iul. I, 2 è p. es. in Roth. 223 § 2 così riassunto: « si heredes inventarium fecerint, ex debito illius mortui, quod alii fecit,

tantum solummodo tenentur quantum ex eius successione habuerint » e Iul. CIX 1 in Exp. Ast. 19 § 1. « Canones patrum vim legum habere oportet ». A quella collezione devono riferirsi altresì le libere citazioni di Iul. XXXII 1.2 sotto la rubrica *de illicitis nuptiis* in Exp. Liutpr. 31 § 4: « illicitum matrimonium contrahentis prius a patria potestate solutus est » di XXXIV 1 in Exp. Roth. 169 § 2, di XLVIII 1 e VII 2 in Exp. Ast. 16 e probabilmente anche l'allegazione del capitolo *Preses provincie* (= Iul. XV 57) in Exp. Roth. 3 dove la *provincia* sarebbe stata chiamata *comitatus*.

Io sarei proclivo a supporre che dalla stessa raccolta siano state desunte le regole: « Servus nihil sui iuris habet [1] » « Penalis actio non transit in heredes nisi lis contestata fuerit [2] » « Frater debet restituere fratribus quicquid de communibus rebus dispenderit [3] » « Nisi prius debitor interpelletur et inopia approbetur fideiussor appellari non debet [4] » « Per possessionem decem annorum servum acquiritur vel amittitur [5] » « Nemo in suo proprio ecclesiam habere potest [6] » « Postquam debitum fuerit solutum carta inanis et vacua permaneat [7] » « Raptor vidue omnem suam substantiam perdat, femina vero ipsam substantiam habeat, si ipsa non consenserit [8] » « Qui monacam adulteravit vel in matrimonium sociavit pene capitali subiaceat [9] » « Si presbiter fuerit periuratus statim est degradandus [10] ».

A questo punto possiamo volgere di nuovo la nostra attenzione alle tanto discusse allegazioni del Digesto. Le sole citazioni letterali sono queste: « Intentio legis est facere homines bonos non solum metu penarum, sed etiam exhortatione premiorum », « Lex est commune preceptum, virorum prudentum consultum, delictorum, quae sponte vel ignoran-

---

(1) Exp. Roth. 1 § 2 e Wido 6 § 19. L'identità del duplice riferimento esclude che si tratti di un riferimento libero.

(2) Exp. Roth. 2 § 3.

(3) Exp. Roth. 167.

(4) Exp. Roth. 178 § 3 e Liutpr. 109.

(5) Exp. Roth. 87 § 1. Altra citazione forse da altra legge in Exp. Km. 92 § 1.

(6) Exp. Loth. 88.

(7) Exp. Wid. 90, 6 § 16.

(8) Exp. L. P. 9.

(9) Exp. L. P. 53.

(10) Exp. Ott. I, 6 § 8.

tia contrahuntur, cohercitio, communis reipublicae sponsio », « Benignius leges interpretande sunt ut voluntas earum adimpleatur (¹) », « Reddendi verbum licet retrodandi habet significationem, tamen et per se dandi significationem recipit (²) ». Definizioni e paromie, che potrebbero esser state anche tralaticie o che si prestavano a divenirle e che in ogni modo non contrastavano al carattere del lavoro, di cui ci pare aver raccolto qualche convincente traccia. Solo in Exp. Roth. 200 l'indicazione della fonte è fatta, vagamente, con la designazione " *in digestis* ,, : e questa s'incontra anche a proposito della definizione del dominium « id est amissio nostre rei sine alterius compensatione », che però nelle Pandette manca. Ma forse era stata inserita dall'anonimo collettore della *lex romana* in una speciale serie di estratti dedicata ai *Digesta:* certo come *preceptum* della Lex romana è dato in Exp. Ott. I. 5 § 1 il seguente « Si infra annum conventus visus (?) restituere contumax extiterit in quadruplum condempnandus est: si vero post annum convenietur et iussu iudicis restituere noluerit, in lite iurabit » che si volle ricondurre al D. 12.3.2.1 e in Exp. Roth. 18 leggiamo « armorum appellatione non solum scuta et lancee appellantur sed etiam fustes et lapides », definizione analoga a quella che, come tratta dalla *Lex romana,* s'incontra nella *Ratio de lege romana* veneziana (³) in un brano non attinto al *Liber romane legis* e che altri avrebbe segnato come tolto al D. 50.16.41.

Che il Digesto sia stato direttamente compulsato dall'Expositor dubito quindi fortemente: del Digesto dovette conoscere quel tanto che era nella *Lex romana* (⁴).

7. Non solo del resto al diritto romano l'*Expositor* attribuiva efficacia generale, ma anche al diritto canonico. Rispetto all'efficacia di questo ha fatto sua, generalizzandola, la regola dell'Ep. Iul. « Canones

(¹) D. 1.1.1; 1.3.1; 1.3.18 in Exp. pr.

(²) D. 50.16.94 in Exp. Roth. 200.

(³) Pitzorno, *Il liber romanae legis e la ratio de lege romana,* Torino 1907 estr. dalla Riv. *ital. di scienze giurid.* n. 21, p. 29.

(⁴) Mentre correggo le bozze leggo su questo punto, favoritemi con somma gentilezza dell'autore, le geniali indagini del Kantorowicz *Ueber die Entstehung der Digestenvulgata* Weimar 1910 che dell'*Expositio* e dei suoi rapporti col Digesto si occupa a p. 11, n. 6, 17 p. 15 a, 53 n. 38, 75, 100 n. 23, 109 n. 36, 144 e specialmente a p. 86 e segg.

patrum vim legum habere oportet ». Non mancano in lui richiami alla *canonica auctoritas* (1) o ai *canones* (2): ma forse più interessante di essi è la negligenza di tutta una serie di capitoli concernenti materie ecclesiastiche, lo stato personale, i diritti e i doveri del clero (3) e dei monaci (4), le elezioni pontificie e vescovili (5), la condizione delle chiese e monasteri (6), le immunità ecclesiastiche (7), le decime (8), il foro ecclesiastico (9), la scomunica (10), l'amministrazione dei sacramenti (11), il riposo festivo (12), il giuramento (13), il concubinato (14), gli impedimenti matrimoniali (15), loscioglimento del matrimonio (16). In quel campo vastissimo la legislazione ecclesiastica aveva già preso manifestamente il sopravvento su la civile. Ciò convien concludere con tanta maggiore sicurezza in quanto lo *Expositor* non appare troppo favorevole alla ingerenza degli ecclesiastici nella vita pubblica.

Precisare la fonte onde l' Expositor attingesse le sue fonti canoniche non è però sempre possibile (17): la disposizione, ad esempio per cui il vescovo dovea purificarsi con dodici preti e il diacono con dodici diaconi non risulta attinta ad alcuna raccolta nota.

---

(1) Km. 39 § 1.

(2) Liutpr. 8; 30 § 3; 31 § 6; Ast. 19; Km. 4, 57, 57; Loth. 101,106. La *divinae paginae auctoritas* o *veritas* è citata in Roth. 1 § 2 e Liutpr. 118. I versetti del vecchio e nuovo testamento sono anche frequentemente allegati.

(3) Km. 95; L. P. 43, 57; Loth. 44, 45, 52, 86.

(4) Liutpr. 93, 95, 100, 101; Km. 111, 135, 139, 141; Pip. 13, 29, 37, 38; Loth. 40, 41, 70, 91

(5) Loth. 35, 36, 37.

(6) Km. 133; Pip. 2, 29; L. P. 37; Loth. 65.

(7) Km. 141; Loth. 42. Precarie ecclesiastiche in Loth. 21.

(8) Km. 7, 61, 94; Loth. 47, 48, 94.

(9) Km. 134; L. P. 57; Loth. 24, 86.

(10) Km. 126; L. P. 37.

(11) Km. 132.

(12) Km. 136.

(13) Km. 36; Pip. 43, 45.

(14) Loth. 96.

(15) Liutpr. 33, 34, 100; Km. 122: Loth. 84, 99, 107. In Exp. Liutpr. 104 § 2 è ammesso che tale materia era regolata dalla *lex humana* e dalla *lex divina* imperando i canoni oltre la lettera legale; cfr. Liutpr. 32 § 5.

(16) Km. 15, 131.

(17) Il canone citato da Liutpr. 8 fu tolto da un concilio dell' 826 c. 36.

8. Accanto alla romana e canonica, dato il principio della nazionalità delle leggi, l' *Expositor* dovette anco contemplare la legge ripuaria (1) e la salica (2): questa più volte allegò a traverso un ms. delle Emendata e, certo a traverso la intitolazione del suo manoscritto la riteneva instituita da *Teodoricus solus* e ritoccata da Carlo Magno. Ricorda pur gli Alamanni, ma che ne conoscesse le leggi non direi.

9. Giova ora segnare i metodi interpretativi dell' *Expositor*. La prima cosa da fare era la interpretazione letterale dei testi, ma poichè la *lectura* (3) non potea esser sicura (4) senza aver accertata la *litera*, l'*Expositor* non rifuggì dallo statilir questa a traverso il confronto degli *antiqua* e *antiquissima edicta* (5) e degli *antiqua capitularia* anche in mss. ove quelli andavano ancora sciolti nella forma primitiva. Ma *ire tantum per literam* non si poteva, affermava egli in Exp. Roth. 221: l'*ordo litere* alle volte non bastava (6) e conveniva sorreggere o correggere la interpretazione letterale con l'interpretazione razionale, procedendo *per rationem* a stabilire la *sententia legis* (7), il vero senso della legge a traverso *argumenta* (8). Di argomenti — l'*argumentum* ei definiva sulle traccie di Isidoro (9) — egli specialmente adoprava quello a *contrario* o a *minori ad maius* (10) o a *maiori ad minus* o *ab*

---

(1) Exp. Liutpr. 56.

(2) In Exp. L. P. 27 cita la L. sal. XXIV, 4 add. 1 e la L. sal. XXIV 4 add. 2 con varianti notevoli come *velaverit* per *tunderit* e LXVII per XLV: in Km. 27.1 la L. sal. I, 1. Cfr. Km. 45, 59 e L. P. 7 § 4 in cui citasi la L. sal. LII. 3. Per l' Expositor i Franchi per eccellenza erano i salici; cfr. Exp. Pip. 41.

(3) Possibilità e discussione d' una *duplex lectio* in Exp. L. P. 14 § 7 e 9 e di un *duplex intellectus* in Exp. Liutpr. 104 § 3.

(4) Discute sul significato di *vir* (Exp. Rach. 11 § 2), *puella* (Exp. Liutpr. 118 § 8), *filius* (Exp. Roth. 200 § 3, Liutpr. 3 § 2), *curs* (Exp. Roth. 34), *peculium* (Exp. Roth. 344), *pes* (Exp. Roth. 384), *agnati* (Exp. Roth. 153), *pecunia* (Exp. Loth. 12), *velle* (Exp. Roth. 192 § 2, Liutpr. 13 § 8, L. P. 14), *reddi* (Roth. 200 § 5), *metropolis* (Exp. Km. 1.1), *reverti* (Exp. Roth. 162, 200 § 5), *raptus*)Roth. 180, 205), *querere* (Exp. Roth. 153 § 9). Ignorava che fosse la *trustis*.

(5 Exp. Roth. 41, 193, 200, 349; Liutpr. 2.

(6) Exp. Liutpr. 4 § 1.

(7) Exp. Roth. 33.

(8) Exp. Liutpr. 4, 56, 58, 62, 71, 97, 143; Roth. 205, 337.

(9) Exp. Liutpr. 69 § 13.

(10) Exp. Grim. 1; L. P. 1 § 1. *(a contrario)*; Exp. Roth. 79 § 5 *(a minori ad maius)*

inconvenienti [1] o *ab iniquitate* [2]: e ad attraverso questi procedimenti logici veniva quello che la legge *dabat intelligere* [3], non repugnando da interpretazioni estensive fondate sull' analogia [4] o in *similitudines* [5] che però doveano essere *competentes* (l). L' interpretazione razionale non dovea però essere capricciosa: la retorica poteva fornir buone armi all' interprete, ma la retorica non dovea scalzar la legge [6]: le opinioni del giurista doveano essere *a legibus habitae non ab arbitrio* [7].

Appoggiandosi alle leggi [8] ricorreva volentieri a distinzioni, ma senza usare la forma schematica che sì frequente è nelle glosse dei mss. parigino e viennese: nè rifuggiva dal *contendere* [9] o *litigare* [10] in base a *questiones* [11] o *placita* [12].

Le regolette interpretative sono scarse, ma non mancano criterii direttivi desunti dalle abitudini del legislatore, criterii relativi, non assoluti. Così ammoniva ripetutamente l'*Expositor*: « *Mos legum est universale preceptum aliquando facere et postea aliquid inde excipere* [13] » o « *de pluribus habere initium et in uno definire* [14] » e che « *in pluribus locis plurale pro singulari ponatur et singulare pro plurali* [15] » e che in fine « *masculinum multotiens contineat in se pondus feminini* [16]:

---

(1) Exp. Roth. 187 § 23, 346, 379; Liutpr. 69 § 3. Impossibilità che il re *adeo esset stultissimus* da generar situazioni assurde in Exp. Roth. 192 § 3 e Roth. 221. Cfr. Liutpr. 13 § 3.

(2) Exp. Roth. 143 § 3, 199, 339, 346; Liutpr. 4 § 1; 8 § 1; 89 § 5, 96, 107 § 2; Rach. 10; Km. 104; L. P. 14.

(3) Cfr. Exp. Km. 30; Exp. Loth. 43 e 104.

(4) Exp. Roth. 189 § 6 e 7, 192 § 4, 203 § 4, 204.

(5) Interpretazioni estensive in base a lacune che altrimenti vi sarebbero state nelle leggi: cfr. Exp. Liutpr. 56.

(6) Exp. Ott. II, 3 § 14.

(7) Exp. Roth. 153. Cfr. però Exp. Roth. 47, 226.

(8) Exp. Roth. 12 § 3. Procedimento *lege et argumento* in Exp. Liutp. 3 § 1.

(9) Exp. Liutpr. 109 § 1; 168 § 3, 143.

(10) Exp. Liutpr. 4 § 2; 12 § 4; 15, 53, 57; L. P. 15.

(11) Exp. Roth. 339; Liutpr. 74; Km. 84; L. P. 14 § 4; Grim. 8; Roth. 179.

(12) Exp. Roth. 47. *Altercationem ponere* in Exp. Liutpr. 43.

(13) Exp. Roth. 249; Liutpr. 4, 13, 43.

(14) Exp. Roth. 253. Liutpr. 148 § 3 e Liutpr. 129 § 4: di qui derivava la presunzione che il legislatore volesse comprendere *illud quod relinquid velut illud quod rememorat.*

(15) Exp. Roth. 12 e 19 § 8, Liutpr. 15 § 1 e 21 § 4.

(16) Exp. Roth. 75 § 2.

su tali basi era già lecito di procedere ad una estensione della legge oltre la stretta portata della lettera (1).

10. L'interprete assumeva poi diverse attitudini rispetto alle diverse parti del *Liber papiensis:* l'editto longobardo avea in parte valore per tutti i sudditi del regno romani e longobardi e in parte pei soli Longobardi e pur il Capitolare avea nella massima parte valore generale e in parte valore particolare pei Longobardi o pei Franchi. Testi d'autorità e d'età diversa doveano poi presentare fra loro contraddizioni spesso insanabili e quindi esigevano oculate conciliazioni.

Ai Longobardi l'Expositor limitava quelle disposizioni dell'Editto che esplicitamente si rivolgevano ad essi o che sancivano delle composizioni (2) o pene troppo gravi rispetto alle romane (3): ai Franchi (4) quei capitolari che concernevano istituzioni franche o figuravano come riforme a leggi franche.

Al Neumayer (5) parve già di scorgere anche nell'*Expositio* la tendenza a considerare pur il diritto imperiale come un diritto applicabile solo ai Longobardi: a me non pare. Che i *capitula* imperiali fossero di efficacia generale era la regola difesa dall'*Expositor* contro altre tendenze che in realtà si svolgevano nel senso indicato dall'egregio professore di Monaco: solo se la legge contemplata avea applicazione personale, personale pareva anche il capitolo correlativo. Così longobardo restava il cap. Pip. 5 e salici restavano i capp. L. P. 17 e 27. Altrimenti l'inserzione nel *Capitularium* si riteneva li avesse generalizzati (6). Ciò deve essere ammesso, benchè d'altra parte non risulti che l'*Expositor* fosse tra coloro che dell'editto e del capitolare volevano fare una legge *italica*, di efficacia territoriale in tutto *il regnum Italiae*, tendenza che, colla speranza di una approvazione imperiale, diede forse la spinta alla redazione valcausina e che era stata anche, sembra, vagheggiata da qualche imperatore come Enrico II (7).

(1) Generali erano i capitoli che cominciavano in generale: Exp. Pip 41.

(2) Exp. Roth. 36 § 1, 87 § 4, 131 § 3; Liutpr. 62 § 5, 130, 86 § 5; Rach. 2, L. P. 1 § 2, 55.

(3) Exp. Roth. 32 § 3.

(4) Exp. Km. 27 § 6, 76 § 1, 77 § 10, 125; L. P. 2, 27.

(5) Neumayer, *Die Entwiklung des internationalen Privat und Strafrechts bis Bartolus,* München 1901, p. 31.

(6) Exp. km. 100; Pip. 41; L. P. 5 § 7.

(7) MGA. *Dipl. Henr.* II n. 222.

I canoni *priores leges ad posteriores trahuntur* e *lex posterior derogat priori* furono da lui applicati ai capitolari e agli editti di Grimualdo, Liutprando, Rachis e Astolfo: per Liutprando ammise anche delle *ruptiones* tra i singoli *volumina*. Non credette invece di poter adattare gli stessi criterii alla interpretazione dell' editto di Rotari. Costui *prius precogitavit omnes leges suas quam eas faceret* (1) e *antea* (2) e *retro respexit* (3), quindi non potea ammettersi che avesse corrotto se stesso.

Non ogni norma apparentemente contraria dovea però intendersi come se importasse una *ruptura* o una deroga: poteva contenere una *exceptio* o una *additio*. Prima di affermar la rottura conveniva constatare se la legge recente non potesse considerarsi come una determinazione della precedente e intendersi *secundum legem* (4).

Non di rado lo interpretar la legge avea poi per guida la consuetudine in cui ravvisavasi romanamente una *optima interpres legum*. L'uso corroborava la legge: *lex illa que magis in usu habetur est valentior* (5). Ed era anche una fonte di diritto per sè, oltre, non sopra la legge (6). L'*Expositor* ricorda molteplici pratiche svoltesi *usu et exemplo legis* (7), onde parrebbe che la consuetudine dovesse aver un appiglio nelle leggi e una sanzione nella giurisprudenza (8).

11. Pel conflitto fra le varie leggi personali l'*Expositor* seguiva le regole seguenti.

La legge era data in generale della nascita: la legge del padre si propagava nei figli in quanto il matrimonio non fosse illecitamente contratto (9).

Chè se giuridicamente non vi era una *familia*, come nel caso del servo, questi riceveva la legge da colui che l'avea manomesso

(1) Exp. Roth. 17.
(2) Exp. Roth. 5 § 4; 12 § 2; 26 ecc.
(3) Exp. Roth. 167.
(4) Exp. Roth. 178 § 11; Km. 98.
(5) Exp. Liutpr. 78 § 2.
(6) Exp. Liutpr. 126 § 4.
(7) Exp. Roth. 164, 167, 169, 231 § 2 e 3, 251 § 4, 232 § 3, 339 § 8, 358, 359 § 4; Liutpr. 112; Km. 33; Ott. I 4 § 3, 5 § 3.
(8) Cfr. Brie, *D. Lehre v. Gewohnheitsrecht*, Breslau 1899.
(9) Exp. Liutpr. 152.

e per la manomissione si trovava *loco parentis*. Quindi i servi seguivano la legge dell'antico padrone e, nel caso che un servo dipendesse da padroni di legge diversa, si ricorreva a contemperamenti equitativi arbitrarii ([1]).

Mutar la legge ereditata non era lecito se non pel passar della donna sotto la podestà di un marito di altra gente o per l'assunzione di uno stato che importava di per se stesso l'uso di una legge diversa *Propter honorem clericatus* doveano vivere *lege romana* tutte le persone dedite al servizio divino, chierici e monaci ([2]). La prima regola avea d'altronde le sue eccezioni: la longobarda diventata romana non potea più tornar longobarda poichè chi avea adottato codesta legge non dovea più mutarla e alla legge longobarda tornava quindi solo se avesse sposato un marito d'altra nazionalità ([3]). La seconda non avea invece, sembra, alcuna eccezione: in ispecie non è nemmen prospettato il dubbio che il chierico vivesse a legge romana in quanto, come chierico, tutelava degli interessi ecclesiastici e non in quanto tutelava interessi privati, secondo una pratica che troviamo p. es. osservata ancora sul finir del secolo undecimo nell'Astigiano, nel Tortonese, nel Milanese, nel Bergamasco.

La legge personale dava norma alle capacità dell'individuo determinando, per esempio, in lui in vario modo il raggiungimento della *rationabilis etas* ([4]): dava norma alla sua tutela giuridica e alla sua responsabilità. Secondo la propria legge si esibivano le prove ([5]) e il giuramento ([6]) e si acquistava la proprietà in seguito a prescrizione ([7]). « *Unusquisque homo iuxta suam legem se defendat atque compositionem recipiat* ([8]) » « *Iuxta appellati legem purificatio, iuxta appellatoris com-*

([1]) Exp. Roth. 226.

([2]) Exp. Roth. 272 § 1; Liutpr. 29 § 3 e 75 § 1; Ast. 16 § 3 e 19 § 2; L. P. 53 Quind la monaca non avea mundoaldo (Exp. Roth. 189). Nel 1033 nel milanese rispetto alle monache la questione era ancor dubbia: per una monaca però, che disponeva del *morgengab*, pareva già che la *lex romana* lo potesse impedire *propter honorem velaminis*.

([3]) Exp. Liutpr. 127.

([4]) Exp. Liutpr. 12.

([5]) Exp. Ott. I, 1 § 14, Roth. 359 § 4,

([6]) Exp. Loth. 111.

([7]) Exp. Ast. 18 § 2 e Km. 87.

([8]) Exp. Pip. 7 § 3.

positio facienda est (1) » « *Unusquisque secundum suam legem satisfactionem recipit* (2) » e « *quisque secundum suam legem ipsius, cui commisit neglegentiam, emendet* (3) »; ecco le regole ferme ed esplicite in proposito. Se alcuno agiva per interposta persona, codesta era investita dalla legge di colui in cui nome agiva (4).

Nel matrimonio la donna e la sua famiglia aveano diritto agli apporti sanciti dalla loro legge nazionale: ma il marito non acquisiva se non i diritti riconosciuti dalla legge sua. Così il romano pagava il mundio (5), ma non aveva il diritto di faida e di riscuoter la composizione per anagrip (6).

Nella cessione poi dei diritti si seguiva la legge del cedente in quanto concerneva la rinuncia ai diritti suoi e la trasmissione di essi (7): invece l'accettazione avveniva secondo la legge del concessionario e l'atto di cessione era in generale redatto secondo questa poichè egli soleva rogare il notaio.

Le garanzie che accompagnavano il negozio giuridico erano prestate secondo la legge del garante (8).

La successione infine traeva regola dalla legge del *de cuius*. così la testata come l'intestata.

12. Le allusioni che l'*Expositor* fa al diritto pubblico dei suoi tempi sono scarse, ma non senza importanza. Egli ammetteva l'esistenza dell'impero (9), ma sopratutto badava al *regnum* e degli *imperatores* dal punto di vista legislativo si occupava solo in quanto aveano avuto nei re longobardi i loro *decessores*: la sede imperiale era ormai troppo lontana e i capitoli che sancivano l'obbligo di passar dalla corte per certe cause sono omessi (10).

---

(1) Exp. Roth. 364.
(2) Exp. Liutpr. 86 § 6.
(3) Exp. Roth. 32 § 3; 144.
(4) Exp. Roth. 32 § 3.
(5) Exp. Liutpr. 128 § 5. Lo pagava anche il salico (ibid. § 4).
(6) Exp. Liutpr. 127. Cfr. Exp. Liutpr. 87 § 6; L. P. 11 § 3.
(7) Exp. Ast. 18 § 2.
(8) Exp. Loth. 16.
(9) Exp. Ast. 13 § 2.
(10) Km. 91; Loth. 54. Abolito anche il foro privilegiato delle vedove e orfani presso il re per l'omissione di Km. 38, L. P. 8 e Loth. 68 e 103: aveano però privilegio innanzi ai conti (Exp. Km. 58).

Curia regis è sempre intesa nel senso di *palatium:* nessun accenno è dedicato all'ordinamento della corte (1).

Importantissimo è nondimeno in Exp. Km. 42 il richiamo al *comes palatii* ed alla sua *potestas placitandi universos pauperes et minus potentes.*

Nei distretti dirò così ordinarii del *regnum* erano ancora preposti dei *comites* di nomina regia e deponibili secondo la volontà del re (2): che l'ufficio fosse diventato una ragione ereditaria è affatto escluso. In Exp. Liutpr. 69 § 6 il conte è chiamato *praeses:* in Exp. Roth. 232 § 6 e Pip. 16 figura come la *potestas loci.* L'Exp. Km. 59 e 67 lascia intravvedere che già i poteri comitali solevano concedersi tal volta a vescovi: ma a codesta tendenza l'*Expositor* resisteva. Notevole è per altro che nell'Exp. Km. 67 tanto la *sedes* del vescovo quanto quella del conte son dette *honores.*

Il conte era sempre il giudice per eccellenza (3). Avea giurisdizione piena sia nel civile che nel penale; la trascuranza di Loth. 3 e 50, di Km. 85 e 86, di L. P. 26 potrebbe solo indurre a pensare che fossero stati ridotti i suoi poteri inquisitorii e che gli fosse stato tolto il diritto di graziare il dipendente e l'obbligo di tener palazzo in città.

Il conte avea spesso un *advocatus,* il quale esercitava funzioni giudiziali.

Alcuni dei conti avean forse ancora titolo di *duces*; ma, mentre sono omessi i capitoli che concernevano i duchi come capi di esercito (4), non risulta nemmeno che quei *duces* si possano identificare coi marchesi, forniti dei poteri di missi dominici in un territorio pluricomitale. L'omissione di Km. 29 e di L. P. 49 e 51 prova solo che l'istituto dei *missi discurrentes* era in piena decadenza quantunque nell'Exp. Km. 18; Pip. 31, L. P. 35, 49, 50; Loth. 39 s'incontrino ancora dei *regii missi,* i quali potevano costringere i sudditi a *iustitiam facere* e in L. P. 22 si parli, raffigurandole poco esattamente, delle *tractoriae.*

---

(1) Il comando del re era legge anche senza la scrittura. cfr. Exp. Km. 68 § 2 etc.

(2) Exp. Liutpr. 34 § 3, 41 § 2; Km. 5 § 2.

(3) Exp. Roth. 279 e 343 § 1; Liutpr. 22 e 42 § 1; Km. 112, 128; Pip. 11; CP. 18. Intorno ai *malla* o ai *placita* comitali cfr. Exp. L. P. 19; Km. 101 § 3. Notisi l'omissione di Km. 48 e 69.

(4) P. es. Roth. 20-23.

Altri istituti erano caduti addirittura: così probabilmente è a dirsi dei *vicarii* e *centenarii* (1), dei cancellarii (2), degli scabini (3), dei *gastaldii*, in quanto erano *iudices* (4).

I gastaldi maggiori erano assimilati ai conti (5): i minori erano invece coinvolti nella generica categoria degli *actores* o ministri preposti all' amministrazione delle corti regie (6), che, per la tutela degli interessi fiscali o delle *causae regales* (7), aveano il loro speciale difensore nell'*advocatus regis* o *de parte publica* (8), il quale non parrebbe che si possa confondere coll' *advocatus*, che al conte solo, oltre ai vescovi ed abbati, era concesso di avere.

Nè meglio definita appare la posizione dei *vicedomini* in Exp. Km. 22. 64 e Loth. 56; nemmeno si vede s' egli li considerasse come ufficiali pubblici o come ufficiali immunitarii.

Così restan nell' ombra le funzioni che poterono essere attribuite ai *locopositi*: che a questi si alludesse con la voce *potestas* ho già escluso.

Come *ministri republicae* subordinati al *comes* (9) erano considerati lo sculdascio (10) a cui si attribuivano, più che funzioni giurisdizionali nelle circoscrizioni del *comitatus* (11) delle funzioni esecutive (12) e i *decani* (13).

Verso il re o i conti, i liberi erano tenuti a *facere vias* o a *tria generalia placita custodire* (14) e i tre placiti generali erano ben distinti

---

(1) Om. Loth. 61. I *centenarii* e i *vicarii* son però ricordati in Exp. Km, 22, 55, 64, 68, 93, 114 ecc.

(2) Om. Loth. 13, 70.

(3) Om. Km. 29, 90; Loth. 49, 51, 62.

(4) Om. Roth. 24.

(5) Exp. Roth. 23. Liutpr. 58 § 2; « gastaldius possitur hic pro comite et gastaldio ».

(6) Exp.Roth. 375 § 1 e 2 e Liutpr. 41 § 1; Loth. 77.

(7) Exp. Roth. 9 § 1, 3 e 10. *Causae pertinentes regi* in Exp. Roth. 379.

(8) Exp. Roth. 250.

(9) Exp. Liutpr. 26, 43. Cfr. C. D. L. n. 305, 349, 438, 586.

(10) La Exp. Liutpr. 25 dichiara che la parola era usata anche *pro gastaldione et locoposito*

(11) Exp. Liutpr. 25; Roth. 251.

(12) Exp. Roth· 26: rimettevano le cause dall' uno all' altro. Catturavano e consegnavano i delinquenti al conte. Exp. Liutpr. 43.

(13) Exp. Liutpr. 43 § 3. Di qui il decano appare subordinato allo sculdascio.

(14) Exp. Loth. 10. Cfr. L. P. 27.

dal placito quotidiano ([1]). Non ben si vede però se per questi o per quelli o per tutti valesse la proibizione di portar armi ([2]).

Che anche il servizio militare fosse diversamente ordinato che nel sistema carolingio risulta dall'omissione sistematica dei capitoli relativi al *coniectus pro exercitali causa* ([3]) e all'herisliz ([4]). L'onere di andare *in exercitum* parrebbe essersi limitato alla *expeditio regis* ([5]); solo per la violazione di questo dovere si pagava il plenum *heribannum*. L'*exercitus* non gravava sul *clericus* ([6]). Si distingueva tra la *inimicitia regis* e la *inimicitia privatorum*, per la quale specialmente doveano verificarsi quelle *societates* d'armi, cui accenna la Exp. Roth. 7 § 1; solo la prima poteva far parer degno di morte o far rispondere nel *widrigild* chi non obbediva l'ordine d'armarsi dato dal conte o dai suoi ministri nel caso di invasione di nemici esterni o di guerra civile.

L'omissione di Km. 56 relativo alle *coemptiones*, di Km. 53, 119, di Pip. 20, di L. P. 23, di Loth. 22, 23, relativi ai *thelonea* o alle *redhibitiones* o alle *functiones publicae* in generale ([7]), di L. P. 41 relativo al *transitorium*, di Loth. 8, 11 e Wid. 2 e 3 relativi alla *scubiae publicae*, di L. P. 47 relativo alle foreste, di L. P. 30 relativo alla regalia sulle *res forfactae*, di L. P. 29 relativo al *tributum* gravante sulle terre a favor del fisco, di Km. 52 relativo ai mercati, di Km. 119 relativo alle misure, di Pip. 39 e di L. P. 108 relativo ai passaporti possono metter sull'avviso rispetto a importanti modificazioni che di fronte alle leggi poteano essere avvenute nella pratica in materia di tributi e monopolii.

Del comune sia nelle città sia nelle campagne non si hanno ancora sicuri indizi: però in Exp. Roth. 358 l'accenno al *compascuus ager* parrebbe alludere ai *vicanalia* e in Exp. Roth. 346 § 3 si accenna alla

---

(1) Exp. Km. 20, Pip. 50, Loth. 5, 55.

(2) Exp. Km. 114. Fu però omesso Loth. 63.

(3) Km. 80, 96, 97; Loth. 22, 23, 76; L. P. 51.

(4) Om. Km. 80, Loth. 57.

(5) Exp. Km. 23, 34 § 1. Forse perchè il conte per sè non lo poteva esigere potrebbero parere omessi Loth. 25 e 57 e Wid. 4. Però cfr. Exp. Loth. 74.

(6) Cfr. Exp. Km. 79.

(7) Diverse dalle *angariae publicae* (Exp. Km. 98 § 1) distinte alla loro volta dalle *angariae privatae*. Di *thelonea* si parla però in Exp. Km. 15 onde risulta la loro stabilità.

vicinorum convenientia regolante le emende per i danni campestri. E nell' Exp. Ott. 1, 3 § 14 vediamo tutti gli *homines* di una *civitas* agire o esser convenuti pei beni comuni: essi solevano *investire* dei beni stessi *ad proprium* uno dei loro per diminuire le difficoltà e le spese processuali.

12. I rapporti fra lo stato e la chiesa o fra le autorità civili e le ecclesiastiche non sono considerati che di sghembo.

Nell'Exp. Km. 1 è singolare che come *provinciae* ecclesiastiche il nostro autore considerasse le metropoli e non le diocesi.

Al vescovo (1) era riconosciuto il dovere e il diritto di *ab illicitis refrenare* i clerici e di *eos de ministerio eorum excutere* e in Exp. Km. 79 esplicitamente è detto che il *clericus de culpis solius episcopi est corrigendus sententia:* non avea dunque il chierico penalmente altro giudice che il vescovo? In Exp. Loth. 101 leggo però che *de crimine publico* il vescovo poteva purificarsi con dodici vescovi, il prete, con dodici preti, il diacono con dodici diaconi: or codesta *purificatio* avveniva dinanzi al sinodo o al giudizio pubblico? L' *Expositor* Km. 42 § 1 mantiene d' altronde sempre la norma che le cause fra vescovi e fra chiese e potenti dovessero essere definite dal sovrano.

Il vescovo giudicava anche in quelle cause, in cui il clerico fosse impetito da laici, secondo afferma l' Exp. Km. 98 § 1 con *actiones in personam;* sfuggivano però alle sue competenze le liti mosseglì con azione reale.

Parrebbe infine, che al foro acclesiastico fossero pur soggetti i laici per certe materie riservate all' autorità ecclesiastica come quelle p. es. relative agli impedimenti matrimoniali come risulta dall'Exp. Km. 5 e Loth. 15 o alle usure come risulta da L. P. 19.

Quando poi, secondo s' è detto, eran tratti innanzi ai tribunali comitali (2) non pure il vescovo ma ogni chierico avea il diritto di avere un *advocatus* (3). Questo era concesso anche ai monasteri, che ormai erano tutti regolari (4). Un chierico non potea però essere avvocato (5).

(1) Exp. Km. 4. Distringeva anche il prete all' esecuzione testamentarie (Exp. Ast. 12)

(2) Exp. Km. 98; Pip. 5,26; L. P. 56, Loth. 7.

(3) Exp. Loth. 9. La formula dell'elezione si accorda a quella usata in Ml. IV b. n. 143 a 1064.

(4) Exp. Km. 4, 57; Pip. 3,24.

(5) Cfr. Exp. Pip. 6 § 3

Troviamo affermato rispetto alle immunità (1) e al diritto d'asilo (2) *nullam ecclesiam habere emunitatem preter episcopalem et abbacialem:* i limiti locali della immunità non sono d'altronde chiariti. Tra gli ufficiali immunitarii l'*Expositor* ricorda lo *iudex* e l'*advocatus* e il primo definisce come colui *sub cuius regimine erat ipsa emunitas* e il secondo come colui che doveva *agere et respondere de ipsa emunitate* (3); da *iudex* fungeva forse il vicedominus?

Notevole è la constatata persistenza delle chiese private (4): le sole chiese *in proprietate hominis longobardi* potevano in alcuni rapporti giovarsi della legge longobarda. In generale ormai le offese non eran più composte alle chiese in base al diritto longobardo, ma al romano (5).

13. Come nel diritto pubblico così nel diritto privato soggetto di diritti era sempre soltanto il *liber*. Se longobardo, avea una valutazione personale indipendente della sua potenzialità produttiva: che i romani avessero guidrigildo, essendo questo riguardato ormai come una *compositio pro morte hominis* (6), non risulta. Il guidrigildo, senza riguardo a distinzione di classi era per tutti i longobardi di cencinquanta soldi o di sette lire e mezza (7): il libero avea ereditato il guidrigildo dell'arimanno. Ma d'altro canto l'arimanno era sempre distinto dal libero: l'*Expositor*, dopo aver stranamente affermato che, l'*arimannus* non era il *liber in exercitu* e che per *nullas leges qui sunt in exercitu erimanni vocati sunt* (8), lo considerava quasi come un *pertinens* del *comes* ponendolo quindi al di sotto dei liberi (9).

La valutazione personale del servo era invece in funzione della sua potenzialità di lavoro (10): già il servo non era teoricamente persona, ma

---

(1) Exp. Roth. 278, L. P. 6; Loth. 58; Km. 101.
(2) Exp. Km. 9, 101.
(3) Exp. Km. 9. Sulla rottura dell'immunità, cfr. L. P. 6, 7, 52; Loth. 16, 56.
(4) Exp. Roth. 272; Pip. 1, 25, 28, 30; Loth. 46, 88. Sull'onere di riparare le chiese cfr. Km. 60, 61; Pip. 4, 17, 25; L. P. 30, 33; Loth. 20, 46, 65.
(5) Exp. Roth. 272 e L. P. 7.
(6) Exp. Liutpr. 62 § 6.
(7) Exp. Roth. 11 § 3, 4, 14 § 1, 187; Liutpr 62 § 2-4, 120 § 6; Rach. 10.
(8) Exp. Grim. 7 § 2.
(9) Exp. Grim. 7 § 3.
(10) Exp. Roth. 142 § 1.

cosa. *Servi dicuntur parentes per legem non habere* osserva l'Exp. Roth. 15 § 2 (1) e in Exp. Liutpr. 65 si esclude ancor l'*adulterium* nel caso che fossero violate le nozze tra servi di diversi padroni, da questi non consentite (2).

I servi non aveano proprietà: *res non habebant* (3). Possedevano pel padrone e per ciò senza il costui assenso non poteano, salvo che fossero *massarii* ed entro i limiti dell'*utilitas casae* (4), alienar nulla del loro; nè poteano *in iudicio interesse nec per sacramentum vel per pugnam se defendere* poichè il padrone dovea difendere in essi il proprio patrimonio. Le offese fatte al servo davan luogo a diritti di risarcimento nel padrone: quindi la cura di determinare se certe composizioni si potessero riferire, oltre che ai liberi, ai servi (5).

Continuava il commercio dei servi e specialmente dei servi domestici: la vendita, per cui erano cadute le garanzie di pubblicità determinate dai carolingi e che bastava fosse fatta alla presenza di testimoni (6), soleva risultare da *cartulae* dove era di prammatica l'inserzione d'una clausola penale (7).

Il servo era sempre rivendicabile come una cosa: benchè taluni dei capitoli relativi ai servi *fugitivi* sieno stati omessi (8) risulta indubitato che non erano cessati i rigori contro di essi. Chi inseguiva il servo fuggitivo non commetteva *curtis ruptura* (9).

Chi avea ricevuto il servo altrui nella propria corte senza scopo di toglierlo al padrone poteva imporre a questo una *receptio in gratiam*: pur questa non si poteva più pretendere se la persecuzione del servo fosse stata impedita o se la restituzione fosse stata negata sebbene chiesta *per iudicem aut publicum.*

---

(1) E quindi anche i liberti non potevano *parentes habere:* Exp. Roth. 216 § 1.

(2) Exp. Liutpr. 131. Quindi omessi Roth. 206, 207, 208, 209, 210, 211. Cfr. però sulle nozze servili Exp. Km. 128.

(3) Exp. Roth. 1 § 1.

(4) Exp. Roth. 234.

(5) Exp. Roth. 5 § 2; Grim. 3; Ast. 15 § 2.

(6) Exp. Km. 16, 72, 73.

(7) Exp. Roth. 231 § 2.

(8) Exp. Roth. 10, 15, 18 § 1.

(9) P. es. Km. 9, 75, 108; Pip. 38; 28, 32.

I rapporti fra il padrone e il servo sono sopratutto considerati dal punto di vista della responsabilità: la regola era che il *dominus potesse pro servo crimen imponere et bello aut sacramento eum defendere* (1) e che d'altra parte rispondesse pel servo. Però, s'egli dovea sempre rispondere *si servus civiliter conventus fuerit* (2), nelle cause penali non era un dovere per lui, ma una facoltà, il difenderlo.

Si criminaliter agendum fuerit, pensava l'Expositor, *servus conveniatur suo nomine:* la sanzione corporale si esplicava sul servo (3) e si voleva che su questo si esplicasse sì che, anche quando il padrone era chiamato a pagare la composizione pel reato del servo (4), dovea in soprappiù *tradere* il servo.

La tendenza a limitare la responsabilità del padrone spiega appunto la cura con cui l'*Espositor* cercò di determinare se le sanzioni legali concernenti reati si riferissero ai servi come ai liberi (5). E d'altronde, in base a Grim. 3, il padrone omai *pro illicita causa quam servus perpetravit* non era tenuto oltre i 40 o i 60 soldi (6).

Spesso il padrone, pel reato del servo, era però tenuto a pagare il *bannum*, quasi a pena di una mancata disciplina (7).

Naturalmente il padrone non rispondeva che in quanto il servo fosse in poter suo (8).

Nel caso che il servo dopo aver commesso il delitto fosse fuggito l'*Expositor*, combinando il disposto di Grim. 3 e Km. 26, ammetteva che il padrone potesse giurare che non gli era riuscito di ricuperarlo e insieme che non avea ordinato nè consentito il delitto stesso; abbandonò quindi l'opinione degli *antiqui iudices* che il secondo giuramento avesse reso superfluo il primo. Combattendo l'opinione di Gualcosio e soste-

---

(1) Exp. Roth. 213.

(2) Exp. Km. 26 § 4.

(3) Exp. Roth. 193; Liutpr. 111.

(4) Exp. Roth. 201; Km. 21 § 3.

(5) In Exp. Roth. 140 § 1 è dato quasi come regola che *ubicumque lex de compositionibus servorum dicit specialiter dicit:* però l'estensione si poteva argomentare: cfr. Exp. Roth. 249 § 10. Vedi poi Exp. Roth. 1 § 2-3, 141, 142, 280.

(6) Cfr. Exp. Roth. 5 § 3, 13 § 1, 14 § 1, 142, § 3; 252; 257 ecc. Ast. 15.

(7) Exp. Roth. 249; L. P. 14. Om. Roth. 261.

(8) Exp. Liutpr. 64. Pei *servi fugitivi* cfr. Exp. Loth. 33; L. P. 28.

nendo quella di Guglielmo riteneva dunque che il secondo giuramento non esonerasse dalla composizione, ma avesse efficacia in quanto permetteva al *dominus* di sfuggire alle conseguenze del dolo.

14. La servitù in stretto senso avea la sua causa nella nascita da servo o nella vendita quale servo (¹) o nella prescrizione (²).

L' influenza della prescrizione in rapporto allo stato delle persone era d' altronde assai discussa. Le tendenze liberali suggerivano persino di restringere l' applicazione di alcune norme di Grimoaldo ai soli longobardi per dar più larga applicazione alle leggi romane inspirate al *favor libertatis.*

Il pensiero dell' *Expositor* non è in tutto chiaro. Parrebbe che egli ammettesse le possibilità dell' acquisto della libertà per prescrizione e l' impossibilità di revocare in servitù chi, pur essendo servo di nascita, dopo esser stato per trenta anni *bona fide* in libertà, avesse servito magari per un trentennio, combattendo nella Exp. Grim I. l' opinione di Ugo che il libero *per triginta annorum possessionem servus factus esset* e che ad esso e non al servo *natione* applicava il divieto di Grimvaldo di vendicarsi in *libertà per pugnam.* Ma quel *bona fide* rivela d' altronde che alla prescrizione non bastava il possesso della libertà: dall' Exp. Grim. 2 § 1, Km. 87, L. P. 55 risulta che il *gerens se pro liberc* dovea esser nato da padre o madre ingenua o avere una carta *libertatis* quand' anche questa non fosse valida purchè *bona fide facta.*

15. *Servus ponitur pro servo et aldione* nota l' Exp. Roth. 33 e 256 e Liutpr. 111 § 3 e nell'Exp. Roth. 13 e 18 ai servi, sono cogli altri, avvicinati i liberti in quanto erano soggetti a un *dominus*; le dichiarazioni dell' Exp. Km. 25 ' per colonum tam servus privatorum quam ecclesiarum intelligi oportet , e ' fiscalini regales servi dicuntur , inducono anche a porre fra essi i *coloni* e i *fiscalini*, mentre invece servi non dovean essere sempre considerati i *libellarii* (³). A tutte codeste classi era nota comune la dipendenza da una volontà superiore che limitava for-

---

(¹) Exp. Km. 72, 73. Non nella *wadiatio* di sè stesso. Exp. Km. 34. Convien tener conto anche dell' omissione di Km. 31, 107 e di L. P. 4.

(²) Exp. Grim. 1; Ast. 23 § 3; Km. 87; L. P. 55; Loth. 100.

(³) Exp. Km. 99 § 4.

temente e non annichiliva la personalità giuridica del dipendente ([1]). Ecco perchè l'Exp. Roth. 13 § 2 sostenendo che Rotari usò la voce *dominus* solo rispetto al servo e all'aldio e al liberto, a questi limitò la pena per la mancata difesa del padrone o per la denegazione di aiuto nella vendetta contro l'uccisore.

Tra i liberti l'*Expositor* distingueva quelli che aveano a successore il fisco e quelli che aveano a successore il manumissore o il suo erede: ai primi ascriveva gli *impantes* e gli *amundii*, ai secondi i *fulfreales* non amundii o i *fulfreales tantum.* Ai manumissi *per impans* in Exp. Pip. 12 § 1 sono assimilati agli *homines denariales:* la manumissio *per impans*, malgrado la descrizione " Impans fit ordine huiusmodi scilicet quod rex, ponens denarios in manu ipsius pueri vel viri et postea ipsius manus percutiat, ita quod denarii de manu super capud saliant, dicendo *A modo hunc hominem liberum esse volo* ,, era forse del resto in realtà disusata ([2]) e la forma di manumissione più consueta, lasciate da banda quelle in quadrivio ([3]) o in *sacrosancta ecclesia* ([4]), era quella *per cartam* quantunque possa parer singolare che *erarii* e *tabularii* e *cartularii* fossero presi dall'Expositor come *portatores sigillorum* ([5]). L'*amundius* è in Exp. Roth. 214 § 4 definito come colui che fu *factus extraneus per quadrivium.* I *fulfreales* pure erano così poco lontani dalla libertà che la voce stessa indicava anche i liberi *nascendo* ([6]) e dagli uni si argomentava agli altri ([7]).

Si notò già come la legge del padrone determinava la legge secondo la quale viveva il manomesso — dall'Exp. Roth. 194 risulta d'altronde che anche il *servus* aveva la sua *lex* — è appunto in relazione a questa

([1]) Si potrebbe dubitare fondatamente che anche l'aldionato fosse scomparso con le altre distinzioni di trattamento giuridico fra le classi servili: così si giustificherebbe la trascuranza di Roth. 128-137, 219, 220, 352, 353; Liutpr. 60, 68, 69, 104, 124. Omesso anche Loth. 22 in quanto s'occupava dei *commenditi.* Cfr. però Pip. 22.

([2]) Infatti altrove non è ricordata.

([3]) Exp. Roth. 224 § 3.

([4]) Om. Roth. 23 e Liutpr. 9, 10.

([5]) Exp. Roth. 214 § 3; L. P. 5.

([6]) Exp. Roth. 26 § 4, 215, 216, 224, 257.

([7]) L'argomentazione era lecita naturalmente solo *quando non esset lex quod inde loqueretur* (Exp. Roth. 26 § 4); allora, per evitare una iniquità, entrava in vigore la regola: *ubicumque lex romana sive longobarda precipit aliquid de libero, illud idem de liberto intelligendum est nisi ubi specialiter inter eos differentia ponatur.* Cfr. Exp. Roth. 221.

materia che nell'Exp. Roth. 226 è fatta l'ipotesi che il *servus*, manomesso da condomini di legge diversa, potesse vivere secondo più leggi.

Le differenze fra l'aldio e il liberto non sono segnate.

Il disposto di Roth. 216 per gli *aldii* appare però esteso ad ogni *residens:* il figlio aveva le *res paternae* solo se volesse *in ipsa casa residere.*

L'omissione di Liutpr. 92 rivela che s'era attenuata la responsabilità del padrone pel livellario e che, se non riusciva a farne la *traditio in manum* alla parte lesa, in caso d'omicidio, non era più tenuto a cederle la metà dei mobili e la utilità della casa da quello tenuta: a tale attenuazione si accorda anche l'omissione di Pip. 16 che, poneva limiti alla *districtio dominica* e quella di Loth. 85 che dava ai signori la facoltà di addurre *ad placitum* i livellarii. Le teorie che considerano la responsabilità collettiva dei comuni come una successione nella posizione del signore ricevono di qui un forte colpo.

16. Dato il nesso superiore dell'impero che collegava diversi paesi fra loro, erano cadute le norme che difficoltavano la trasmigrazione tra paese e paese: ciascuno emigrando conservava la sua legge ed era persona dove andava come là dov'era nato. La Exp. Roth. 367 dichiara esplicitamente che *moderno tempore* gli *advenae*, tolto ogni diritto legale, *res suas alienare poterant nulla legis condicione impediente.*

17. Rispetto all'età non v'era un termine unico che abilitasse a tutti gli atti giuridici: ma una scala di termini che a grado a grado ampliava la sfera della capacità giuridica.

Se agli effetti del matrimonio la età legittima s'iniziava a dodici anni compiuti per le femmine, a quattordici per i maschi (1), invece ne' riguardi dell'amministrazione patrimoniale la *infantia* giuridica, distinta dalla *infantia* propria (2), cessava per far luogo alla *rationabilis etas* (3) o, data la coincidenza tra la *ratio* e la *lex*, alla *legitima etas*, pei romani e pei salici a venticinque anni e pei longobardi a diciotto. All'*infans* solo erano contesi gli atti che implicavano

---

(1) Exp. Liutpr. 12 § 3. Essendo lecito il matrimonio dovea anche esser in facoltà del maschio di costituire la meta e il morgengab o di porre in essere con piena validità giuridica le condizioni patrimoniali delle nozze stesse. Cfr. Exp. Liutpr. 117 § 1.

(2) Exp. Liutpr. 120 § 1.

(3) Exp. Km. 37.

alienazione di beni: quindi le vendite, le permute, lo *extimationem facere* o il dare in *solutum* (1), il transigere o prestar giuramento decisorio (2). Poteva però chiedere e ottenere la divisione delle *res suae* da quella dei parenti col ministero del conte o di un suo delegato, responsabili per ogni frode nella assegnazione delle quote (3): ed era anche facultizzato a star in giudizio come convenuto, dinanzi al conte o a un delegato del conte, con l'assistenza dei *parentes* (4), ed eventualmente ad agire, con la assistenza di un *tutor* speciale *ad causam* (5). La presenza e l'assenso del padre rendevan legittimi gli atti dei minori purchè avessero compiuti i quattordici o i dodici anni secondo che si trattava di longobardi o romani (6).

Distinguendosi tra il *sui iuris* e l'*alieni iuris* ci incontriamo nella affermazione che il *filius in patria potestate* non avea *res* (7): ma il significato di essa che non distrugge quanto si è qui asserito sarà meglio spiegato parlando della potestà paterna.

16. Alla condizione dei minori si avvicinava, secondo l'*Expositor*, quella delle donne, poichè egli ammetteva ancora come principio generale che la donna dovesse *in alterius potestate semper permanere* (8) e che *sine mundio esse non valeret* (9): ciò importava che, se pur essa aveva dei beni suoi, nondimeno non potesse alienarli, per vendita, permuta, alienazione o manumissione (10) senza l'assenso del mundoaldo (11) o, se maritata, del marito (12) con autorizzazione del conte dietro interrogazione dei parenti della donna sulla spontaneità delle determinazioni di questa (13).

---

(1) Exp. Liutpr. 74.

(2) Exp. Km. 37. Responsabilità del giudice in Liutpr. 74.

(3) Exp. Liutpr. 74. E la divisione dovea rinnovarsi.

(4) Exp. Liutpr. 74 § 2.

(5) Exp. Liutpr. 74 § 1.

(6) Exp. Roth. 155 § 3 e 4. Tale era pure la opinione di Guglielmo secondo una glossa del ms. 4.

(7) Exp. Roth. 1 § 2.

(8) Exp. Roth. 182 § 3.

(9) Exp. Roth. 221 § 3.

(10) Exp. Wid. 8.

(11) Exp. Roth. 204.

(12) Exp. Pip. 34. L'assenso dei figli di primo letto non era necessario: cfr. Exp. Liutpr. 22 § 2.

(13) Exp. Liutpr. 22 § 3.

Se l'interrogazione dei parenti, che per tale bisogna doveano essere *apti ad cognoscendam violentiam*, fosse mancata, l'atto era nullo rispetto alla donna, pur sussistendo verso il marito in quanto figurava come coalienante o come garante dell'alienazione. I parenti agivano in tal caso a guarentigia della donna anche se *extranei*, cioè, anche se non erano investiti del mundio sulla donna stessa. Nè era questo il solo caso in cui la facoltà di erigersi a difensori della donna si allargasse a tutta la parentela poichè tutti i parenti poteano procedere ad una *purificatio* di essa in caso di accusa, avendo corrispondentemente il diritto di percepire le composizioni che dall'offesa stessa derivavano (1). Normalmente però la *defensio* della donna come la facoltà di accusarla di reati contro la famiglia (2) e di vendicarla (3) spettava più specialmente al mundualdo (4), il quale figura appunto come un *quasi tutor* della donna stessa. Il mundoaldo non era ancora elettivo: la veste di mundoaldo o derivava da un diritto di successione pel subentrare dell'erede nella posizione giuridica che già avea il *de cuius* (5) — era quindi negato a chi non poteva succedere p. es. ai figli naturali (6), — o derivava da un acquisto del mundio (7) fatto dietro pagamento del *pretium mundii* da chi avea sposata la donna non bastando all'acquisto di essa la semplice *traditio* (8).

Trasmettendosi il mundio *ad modum hereditatis* (9) poteva appartenere *comuniter* a più persone: era avviso dell'*Expositor* che dove era richiesto l'assenso del mundoaldo tutti dovessero assentire perchè la validità dell'atto stesso rimanesse intera. E come si poteva succedere

---

(1) Exp. Roth. 200 § 6; 202 § 2; 203.

(2) Exp. 189 § 4, 5, 196, 198 § 3.

(3) Exp. Roth. 196 § 1.

(4) Exp. Roth. 179 § 1, 3.

(5) Exp. Roth. 161 § 1.

(6) Exp. Roth. 161 § 1. La *remotio a successione* importava la *remotio a mundio*. Altrove invece di *removere ab successione* usansi le frasi *ab hereditate privare* (Liutpr. 5 § 2), *seiungere* (Liutpr. 5 § 4), *pellere* (Liutpr. 5 § 5, 17 § 5), *evellere* (Roth. 153 § 4), *depellere* (Liutpr. 13 § 3), *seiungere* (Liutpr. 13 § 3).

(7) Exp. Roth. 187, 188 § 4 (mundium facere).

(8) Exp. Roth. 165 § 1; 215 § 2.

(9) Cfr. p.

ad ogni età così si poteva esser mundoaldi ad ogni età (1): anche l'*infans* lo era.

19. Ciò dimostra che il mundio avea sempre più il carattere di un istituto a favore del soggetto passivo che di un istituto a favore del soggetto attivo di esso: e parrebbe anche che non tanto il dovere di protezione generasse diritti di fronte alla donna, ma piuttosto l'esistenza dei diritti imponesse quei doveri. Tra l'interesse della donna e quello del mundualdo potevano esservi tali divergenze che quella per esser assistita nel conflitto dovesse chiedere un *tutor* (2): se l'agire vessatorio del mundoaldo giungeva fino ad assumere le note di una *mala tractatio* (3), arrivavano anche all'estremo di sopprimere in chi ne abusava ogni ragione individuale al mundio. Quant'al contenuto di questo, da un lato si erano ristrette nel mundoaldo, cui gli altri *parentes* si contrapponevano come *estranei* (4), certe facoltà che prima erano diffuse a tutta la parentela, come la facoltà di muover contro leggi a cagion d'essa l'accusa d'adulterio e di trar vendetta di essa se si fosse resa rea di adulterio o di altro reato di pari gravità (5) e la facoltà di darla a marito e di percepir gli indennizzi che derivavano dalla rottura degli sponsali (6) già consentiti col gradimento o l'acquiescenza della donna stessa (7) e in lui si era anche riconcentrata la rappresentanza processuale della donna, fosse questa attrice o convenuta, e giurava anche per lei: dall'altro lato però si erano attenuati in lui certi diritti che doveano originariamente spettargli. Così il diritto alla successione della donna fu limitato al caso che non vi fossero altri, cui la qualità di marito o la più stretta parentela desse più forti ragioni a succedere: concorrendo con costoro l'originario diritto era ridotto a quello di percepire la somma fissa di venti soldi, ch'era diventata la valutazione normale del mundio (8).

Fuorchè per le parenti di sesso femminile il mundio non è ricordato se non per gli aldii ed io dubito assai della esattezza della opi-

(1) Cfr. Exp. Roth. 204.
(2) Exp. Roth. 189 § 9.
(3) Roth. 183 § 2.
(4) Exp. Roth. 200 § 2.
(5) Exp. Roth. 180 § 1, 190, 192.
(6) Exp. Roth. 192; Liutpr. 15.
(7) Exp. Roth. 183.
(8) Exp. Roth. 165 § 3, 197; Liutpr. 14 § 1

nione dominante che vorrebbe ravvisare in esso il tessuto connettivo e il cardine dell'ordinamento giuridico della famiglia ([1]): in ispecie, malgrado nell'Exp. Roth. 161 § 1 si abbia un poco felice avvicinamento tra il mundio del padre longobardo su le figlie naturali e la *patria potestas* romana ([2]), non si parla mai di un mundio del padre sui figli maschi o dell'agnato rispetto ad altri agnati maschi di età minore. Che il mundio costituisse rispetto a questi una specie di tutela legittima è da escludersi ([3]): i *tutores* concessi dall'imperatore o dai giudici imperiali agli *infantes* — quando fossero da altri impetiti o dovessero *adversus alios agere* ([4]) o dovessero fare atti, — erano certo, come i *tutores* dati alle vedove, che pur doveano avere il loro mundualdo, dei procuratori *ad singulas causas* ([5]), con poteri occasionali e non permanenti. Gli acquisti che poteano importare responsabilità patrimoniale e le alienazioni erano solo concessi in limitati casi ([6]) e dietro cognizione e coll'autorizzazione del giudice.

Che nel mundio si unificassero tutte le podestà del capo famiglia è certamente da escludere per l'età dell'*Expositor:* e del resto io penso che già in Rotari si distinguessero delle potestà *in capite libero* come la paterna o la maritale indipendenti dal mundio e che la seducente visione heusleriana, che tutte le riannoda a un ceppo, si debba riferire a tempi anteriori.

20. La podestà maritale avea il suo fondamento nel matrimonio.

Nozze ([7]) e sponsali appaiono distinti. Gli sponsali eran la promessa delle nozze, ma una promessa che, suggellata con apposito breve ([8]), costituiva, salva giusta causa di rescissione ([9]), una coazione per lo sposo,

---

([1]) Cfr. Exp. Roth. 204.

([2]) Dello stesso avviso è il Roberti *Ricerche intorno alla tutela dei minorenni*, Padova 1904, I p. 110. Non sono glossati Liutpr. 19, 99,. Rach. 3.

([3]) Exp. Liutpr. 60 § 1, 75; Rach. 11.

([4]) Exp. Liutpr. 58 § 2.

([5]) Exp. Liutpr. 58 § 3.

([6]) *Necessitas famis* (Exp. Liutpr. 148).

([7]) Exp. Liutpr. 119-122, 127.

([8]) Exp. Roth. 178 § 4; Km. 140. Il *breve* era munito di clausola penale: « componat pars parti fidem servanti ponam argenti libros 100 ».

([9]) Adulterio provato (Exp. Roth. 179 § 2), pazzia, lebbra, acciecamento completo, inimicizia (Exp. 180 § 1).

che poteva durare anche oltre il biennio ([1]) e malgrado il pagamento delle *penae* ond'era colpita la *negligentia* sua ([2]), in quanto il trascorso del biennio senza l'effettuazione delle nozze ridava solo al mundualdo la facoltà di disporre della donna ([3]). Il consenso dei mundoaldi a un atto violativo degli sponsali era punito con la restituzione della meta e un tantumdem se la sposa era vergine, mentre, se si trattava di vedova, si pagava la penale sancita nella *stantia de nuptiis* ([4]). Lo sposo violatore del patto doveva invece in ogni caso il doppio della meta ([5]).

Parrebbe che l'*Expositor* tendesse però a diminuire l'importanza giuridica degli sponsali: mentre Guglielmo e Ro(dolfo) discutevano se il fidanzato potesse svincolarsi dalla pena per la sua *negligentia* accusando la donna di adulterio così da costringere i parenti alla difesa di quella egli negava addirittura il diritto d'incriminazione. Il *crimen imponere* non era lecito che allo *sponsus* e *sponsus non erat qui fuit negligens sponsam ducere per biennium.*

Gli sponsali erano sempre garantiti da fideiussori per parte dello sposo contro cui i parenti o il mundualdo potevano agire.

Gli sponsali potevano aver luogo anche prima della pubertà, le nozze no ([6]).

Consistevan queste nella effettiva *traditio* della donna, in occasione della quale i parenti soleano far doni che, non passavano dalla sposa al marito se non dietro la prestazione del launegild da parte di questo ([7]).

Matrimoni erano quelli dei liberi e quelli dei servi: eran lecite, solo dopo manumissione della serva, pur le nozze tra il libero e la serva; erano illecite sempre, non nulle, quelle tra un servo e una libera ([8]). I matrimoni tra servi di diversi padroni erano validi solo con la loro licenza ([9]). Le unioni che non soddisfacessero a codesto requisito erano adulterio ([10]).

([1]) Exp. Roth. 179 § 2. Convenzionalmente potrà porsi anche un termine più breve. Cfr. Exp. Roth. 178 § 9.

([2]) Exp. Roth. 180 § 2.

([3]) Exp. Roth. 178 § 1, 10; Liutpr. 117 § 2.

([4]) Exp. Roth. 192 § 3.

([5]) Exp. Liutpr. 15; L. P. 14 § 7; Km. 122.

([6]) Exp. Liutpr. 12 § 3, 117.

([7]) Exp. Roth. 184, 222 § 1. Dopo la manumissione eran lecite con la serva propria e con l'altrui cfr. Exp. Roth. 231 § 3.

([8]) Exp. Roth. 214 § 1; 221 § 1, Liutpr. 24, Loth. 75.

([9]) Exp. Roth. 221, Liutpr. 105.

([10]) Exp. Km. 128; Liutpr. 131 § 2, 138 § 1.

Alle nozze potevano derivare impedimenti dalla *lex humana* e dalla divina: l' *Expositor* accenna all' *impedimentum ordinis* ([1]) e all'impedimento nascente da ratto ([2]) o da adulterio provato ([3]).

Dall' Exp. Roth. 202 risulta già contrapposto il *divortium* con facoltà per la donna di *se postea sociare* al marito e quello in cui codesta facoltà non vi fosse: la separazione coniugale aveva guadagnato terreno sul primo istituto.

Malgrado le leggi umane, e romane e non romane, consentissero il divorzio par che l' Exp. Loth. 95 lo escludesse pur nel caso di *fornicatio* ([4]).

21. Quant'ai rapporti patrimoniali fra coniugi è anzitutto notevole l'assimilazione che l' *Expositor* fece del faderfio longobardo e della dote romana ([5]) e l'accostamento del morgengab alla *donatio propter nuptias.* Tra questi due istituti egli segnava come precipua differenza quella che la *donatio propter nuptias* poteva anche essere costituita dopo le nozze e il morgengab, di cui faceva quasi un requisito essenziale per la legittimità delle nozze ([6]), dovea esser costituito prima. Potrebbe così parer che il *morgengab* e l' *antefactum* fossero concepiti come un medesimo istituto, ma la endiadi *morgengab* et *antefactum* e *quarta* et *antefactum* è poi fatta apposta per disingannarci. La Exp. Henr. I 1 § 4 che enumera tra i *bona mulieris* acquistati per altra ragione che l' *hereditas* la *quarta*, l' *antifactum* e il *contrafactum* parrebbe del resto implicare anche una ulteriore differenziazione tra l' *antefactum* e il *contrafactum*, ma anche qui i caratteri differenziali rimangono nell' ombra. Altrove, l' *antifactum* parrebbe avvicinato alla *meta*, che avrebbe differito dal *morgengab* in quanto non era costituita prima delle nozze con condizione alla loro effettuazione, ma poteva esser costituita anche dopo le nozze e in Exp. Roth. 182 sembrerebbe assimilata allo *sponsalitium*. Dall' expo-

---

(1) Exp. Roth. 131.

(2) Exp. Roth. 187 § 1; 189 § 10.

(3) Exp. Roth. 192; Liutpr. 30 § 3; Loth. 84, 97, 99, 105.

(4) Cfr. però Exp. Km. 40. Cfr. pure Exp. Loth. 84.

(5) Exp. Roth. 181; Liutpr. 2 § 2.

(6) Cfr. Roth. 227 § 1. La *donatio (gairethinx)* che rendeva *legitima uxor* la serva mano messa poteva essere *quarta nel minus quarta.*

sitio Liutpr. 89 § 1 parrebbe poi che la meta fosse pagata quando non era dato il morgengab: ma d'altra parte della meta l'*Expositor* avea una idea assai vacillante poichè interpretò meta per pena nella Exp. L. P. 14 § 7 e probabilmente sulla Exp. Roth. 178 § 3 e segg. e nella Exp. Roth. 167 § 3 e 182 § 6.

Nè più chiara è la concezione della *tertia* che l'Expositor concepiva non come un dominio, ma come un usufrutto che secondo la *lex romana* (siamo di fronte alla nota compilazione ?) competeva alla donna sulla terza parte della sostanza maritale. Il richiamo alla *lex gundobada* LXII 1, LXXIV 1, 2 e LXII 2 fatto dal Boretius, per quanto arguto, non soddisfa a pieno.

Il pagamento del *pretium mundii* non era essenziale alle legalità delle nozze. Benchè il contrario possa apparire dalla Exp. Roth. 187 § 1, solo fondava i diritti del marito rispetto alla successione della moglie o le podestà del marito rispetto ai figli dell'aldia che, senza codesto pagamento seguivano la condizione materna, come appare dall'Exp: Roth. 218 e Liutpr. 126. Dal pagamento del mundio l'Exp. Roth. 172 § 4 faceva anche dipendere il diritto degli eredi del primo marito a percepir la metà della metà nel caso di seconde nozze della vedova o almeno quello sostituito dall'uso non approvato dall'autore, di percepire 20 soldi o il *pretium mundii.*

22. Occupandoci ora della podestà paterna, dobbiamo rilevare come la personalità giuridica del padre assorbisse quella del figlio così da assimilare la condizione del *filius* non emancipato o indiviso a quella del *servus:* gli atti di questi non erano validi, in quanto obbligavano, se non sorretti dalla *iussio* o dall'assenso paterno. Il figlio legittimo non poteva alienare senza l'assenso paterno (1) o senza la *notitia patris* quando pur questi gli avesse donato dei beni con la clausola « *Et faciet ipse exinde quicquid voluerit a presenti die* (2).

La *patria potestas* non nasceva che da giuste nozze: l'istituto del concubinato non era ignoto all'*Expositor* che in Roth. 155 § 1 definiva il *filius naturalis* come il figlio d'una donna, per lo più serva (3), tenuta

(1) Exp. Roth. 169 § 1.
(2) Exp. Roth. 170 § 3.
(3) Exp. Roth. 157.

ad modum uxoris. Tra le conseguenze della paternità naturale esso manteneva l' acquisto del mundio per le figlie ([1]), ma affermava *pro constanti* che il *filius naturalis non est in potestate patris.* Quindi egli non avea vincoli di alienazione nei proprii beni per riguardo al padre: questi sui beni suoi non avea, cioè, quel diritto d' uso frutto che dall' Exp. Roth. 184 risulta a lui riconosciuto sui beni dei figli legittimi.

Pur l'istituto della *legitimatio* malgrado gli appigli, che a una riviviscenza dell'istituto giustinianeo potea offrire Roth. 155, non era ben ravvisato dall' *Expositor:* alla *thingatio* attribuiva effetti puramente patrimonialie nell' *adsimilatio* ai figli legittimi col costoro assenso vedeva un semplice pareggiamento economico.

E pur l' adozione è imperfettamente intuita attraverso Km. 92: egli la considera come una chiamata alla successione. Ma non come una semplice chiamata alla successione: esigeva infatti che fosse fatta avanti il conte quando l' erede fosse nella podestà di un ascendente o d' altri innanzi al re quando fosse stato *sui iuris idest in potestate sua.*

23. L' *Expositor*, il quale avea già assimilata la *iudicatio pro anima* al testamento ([2]) e avea estesa la facoltà di testare anche a chi prima legalmente non lo poteva come il lebbroso ([3]), e avea concesso che la *iudicatio* potesse anche contenere, con legittimi motivi, una diseredazione ([4]), conosceva quindi una successione testata e una intestata. La testata trovava limiti insuperabili nei diritti di aspettativa degli eredi legittimi non indegni: essendoci figli non si poteva *alium quemlibet heredem facere* ([5]).

Figli legittimi, s' intende: l' *Expositor* era decisamente sfavorevole ai figli naturali ritenendo che Liutpr. 1 li avesse espulsi *a successione* ([6]) ed espellendoli di conseguenza non pur dalla successione, ma dal mundio sulle sorelle ([7]) e dal diritto a percepire le composizioni per le offeso fatte ai fratelli naturali ([8]).

([1]) Exp. Roth, 161 § 1.
([2]) Exp. Liutpr. 14 § 3.
([3]) Exp. Liutpr. 6 e Roth. 176.
([4]) Exp. Roth. 169 § 2 (*culpae maiores*) e *ingratitudo* in Exp. Liutpt. 14 § 3.
([5]) Exp. Roth. 161 § 2, 225 § 3.
([6]) Exp. Roth. 161 § 2.
([7]) Exp. Roth. 162.
([8]) Exp. Liutpr. 113, Ast. 13.

La riserva della falcidia non bastava: i figli aveano diritto ad una quota quale sarebbe risultata dalla divisione dell'asse paterno pel numero loro aumentato di uno [1]. E a pari quota si limitava di conseguenza la disponibile paterna entro la quale si limitava la *facultas meliorandi* del padre [2], almeno in questo senso che il miglioramento non dovesse essere posto in collazione.

L'*Expositor* richiamò anche in vigore il *beneficium inventarii* [3] poichè ammise come normale una piena successione nei debiti o crediti [4].

Dalla Exp. Ast. 12, Pip. 32, Ast. 13 si induce poi come fosse rigoglioso l'istituto degli esecutori testamentarii o degli *erogatores*.

La successione *ab intestato* pare dovesse, secondo lui, avvenire giusta le norme seguenti. La prima categoria degli *advocati ad successionem,* senza riguardo al fatto che si trattasse di eredità paterna o materna, era costituita dai *discendentes* legittimi, in guisa però che i figli maschi e i loro discendenti escludessero le figlie [5] e i discendenti loro.

Il faderfio non escludeva le figlie dalla ulteriore successione come risulta dall'Exp. Roth. 199 § 2: di esso, anche se fosse stato entro i limiti della legittima si doveva fare la collazione o la *missio in confuso* o in *commune.*

La seconda categoria di successibili era costituita dagli ascendenti o rispetto alla donna coniugata e premorta al marito dal coniuge superstite [6]: la terza dai collaterali. E anzitutto dai fratelli, distinguendosi però a costoro riguardo secondo che il *de cuius* fosse maschio o femmina e che la parentela fosse bilaterale o unilaterale e questa *ex patre* o *ex matre:* al fratello succedevano in primo luogo le sorelle già soggette al suo mundio, escluse quindi le uterine, e in secondo luogo i fratelli bilaterali o unilaterali *ex patre* [7]; alle sorelle, morte senza marito o sopravvissute al marito, succedevano invece in primo luogo le sorelle bilaterali nubili o

---

(1) Exp. Km. 92.
(2) Exp. Liutpr. 113.
(3) Exp. Roth. 323 § 3.
(4) Exp. Roth. 153 § 5, 178 § 5, 222 § 2.
(5) Roth. 171; Liutpr. 64, Ast. 14 § 2.
(6) Exp. Liutpr. 3, 4, 57 § 3.
(7) Exp. Roth. 215 § 1; Liutpr. 15.

rincasate, se si trattava di eredità paterna, dovendosi solo al mundoaldo il prezzo del mundio [1] e in secondo luogo i fratelli o succedeva il mundoaldo se si fosse trattato di una eredità avuta dal fratello senza che la sorella fosse stata nel costui mundio [2]. In seguito succedevano gli altri collaterali secondo la prossimità della parentela fino al settimo ginocchio [3] senza distinguere, parrebbe, fra cognati e cognati [4], bensì fra maschi e femmine.

L'unica parentela che dava luogo a diritti successorii era sempre la legittima [5].

La vedova non avea diritti successorii perchè ad essa provvedevano i patti nuziali o il testamento maritale con chiamarla all'usufrutto di parte dei suoi beni [6], usufrutto che era graduato sul numero dei figli del primo (non del secondo) matrimonio.

L'indegnità a succedere non nuoceva ai figli dell'indegno: « cum media persona quoquomodo removetur (afferma l'Exp. Roth. 163 § 3) posterior que longinquior erat fit propinquior ». Così era anche nel caso che l'indegnità fosse provenuta dall'aver insidiato al *de cuius*. L'indegnità dovea certo esser provata se provata, dovea esser anche la causa della *exhaeredatio* scritta, come risulta dall'Exp. Roth. 169 § 5 e senza la prova l'*haeres* avea diritto di invalidare tutti gli atti fatti in frode della sua aspettativa.

Di una vera successione *ex mundio* non v'è più traccia nell'*Expositio:* ancora generava diritti successorii la manumissione. Rispetto alla successione del liberto l'Exp. Roth. 225 § 2 poneva la ovvia regola ch'essa potesse discendere, non ascendere.

21. Il colorito romano della terminologia rende lecito il supporre che anche i diritti reali fossero intesi secondo le dottrine rispecchiate nelle fonti giustinianee. In Exp. Roth. 361 § 4 è adombrata la distinzione tra la proprietà e il possesso: il *bannum* tediale toglieva il possesso e non la proprietà, benchè, oltrepassato l'anno, il possesso tolto al contu-

---

(1) Exp. Roth. 215.
(2) Exp. Liutpr. 15.
(3) Exp. Roth. 153 § 7. La parentela si numerava secondo la *lex romana*.
(4) Exp. Roth. 153 § 1, 3.
(5) Om. Roth. 154, 156, 159, 160, 385; Km. 6.
(6) Exp. Ast. 5; Rach. 7.

mace e accordato all'attore potesse mutarsi in proprietà. In Exp. Roth. 223 § 1 è anche affermato che il *dominium* delle terre livellarie restava al concedente e che il livellario di conseguenza avea solo un possesso ([1]) e così è detto pel *beneficium* ([2]): la teoria della duplicità dei dominii non era ancora formata.

Nemmeno risulta che la visione del possesso fosse stata modificata da eventuali influenze del concetto germanico delle *gewere*: non intendo qui contestare che la parola *vestitura* sia stata, specialmente in territorii oltremontani, sinonima di *gewere*, ma è certo, per chi non abbia preconcetti, che nella *Expositio* la parola *investitura* fu adoperata semplicemente per indicare la *missio in possessionem* e che *investitus* e *possessor* furono adoperati con ugual significato indicando essenzialmente chi stava in rapporto materiale con la cosa.

È cosa notevole che lo *Expositor* all'acquisto del dominio sugli immobili non reputava sufficiente la dichiarazione di volontà: bastava però la *traditio cartae* ([3]).

Per l'acquisto del possesso si richiedeva la *missio in possessionem* ([4]) o una *investitio* da parte del cedente a favore del cessionario, *investitio* che dovea essere fatta, giusta la *lex romanorum*, in presenza di testimoni e preceduta da una *coambulatio saper terram*. Di codesta solenne investitura nulla sanno in realtà le fonti romane: ma di essa certo parlava il rifacimento della *lex romana* che abbiamo segnalato. Non è fuor di luogo il ricordare che anche la Exc. Petri II. 3 considerava la *traditio* come una *investitura corporalis* assolutamente necessaria all'acquisto del dominio ([5]).

Le concezioni romanistiche fanno specialmente capolino nella trattazione della prescrizione: agli effetti di questa anche per diritto longo-

---

([1]) Exp. Roth. 223 § 3 '*quod libellario nomine quis accepit non suum est proprium*,. Cfr. Exp. Roth. 227 e Ott. I 1 § 3. Affermare l'esistenza d'un livello non era una *questio predii* da definirsi col duello.

([2]) Exp. L. P. 20 § 6.

([3]) Exp. Ott. I 1 § 6: *Quislibet sola carta potest predium acquirere licet non sit in possessione.*

([4]) Exp. Liutpr. 54.

([5]) Exp. L. P. 11. Cfr. Gaudenzi, *Lo svolgimento parallelo del diritto long. e del diritto romano a Ravenna*, Bologna, 1908, p. 47.

bardo occorreva che il possesso fosse pacifico. *Inquieta possessio nihil valet*, pone come regola generale l'*Expositor* (¹): e quieto era il possesso solo se *infra scriptos terminos nulla fuisset actio* o quello in cui *nulla appellatio esset interposita* (²). L'unione dei possessi fu ammessa (³) non solo a favore del successore universale ma anche del successore a titolo particolare; perchè il lungo possessore fosse saldo ne' diritti acquisiti bastava che dimostrasse *se datoremve suum inter triginta annos investitos fuisse* se trattavasi di beni privati o per quarant'anni se trattavasi di beni fiscali *si rem possessam ex parte publica sibi devenisse dixerit* o di beni indivisi od acclesiastici (⁴), quando fosse longobardo, o per venti anni tra assenti e per venti tra presenti quando fosse stato romano. Il possesso però doveva, oltre che quieto, esser giusto e fondato su di un titolo: la *investitura* poteva essere messa in questione in ogni tempo solo se derivata da una *invasio* (⁵).

La efficacia della *prescriptio* immobiliare non doveva esser stata eliminata dalle leggi ottoniane sul duello (⁶): chi agiva contro il lungo possessore non avea diritto di costringere il convenuto a sostener la pugna, ma dovea arrestarsi innanzi alla sua eccezione (⁷). L'*Expositor* condannava così recisamente certe pratiche da cui talune città, come ancor nel 1081 Lucca, si salvaguardavano con clausole speciali sancite ne' privilegi imperiali: *si aliquis civium prediumvel aliquam tricennalem possessionem tenuerit, etsi auctorem vel datorem non habuerit, per pugnam vel per duellum non fatigetur.*

Gli altri possessi non davano che benefici procedurali: il possesso annale o d'un anno e un giorno dava il diritto di chiedere all'attore la prova del suo dominio e di difendersi con giuramento o con duello: il quinquennale dava il diritto di sottrarsi al dovere della restituzione

(¹) Exp. Liutpr. 78.
(²) Exp. Liutpr. 54 78.
(³) Exp. L. P. 16 § 6.
(⁴) Exp. Ast. 18.
(⁵) Exp. Liutpr. 78 § 7.
(⁶) Exp. Ast. 18 § 3.
(⁷) Exp. Liutpr. 54 e 78; Grim. 4. I capitoli di Ottone erano applicati solo se il possesso non era trentennale o ingiusto (Exp. Liutpr. 115).

con semplice giuramento senza dover subire il duello e senza riguardo al fatto che il titolo invocato fosse reale o putativo ([1]). Il possesso si poteva provar con testimonii o giuramento senza obbligo di ricorrere sempre alla pugna ([2]).

L' *actio in rem* o la revindica avea luogo più specialmente per le cose immobiliari ([3]). L' *invasio* ([4]) per diritto longobardo — diversamente per diritto romano — non perimeva ogni eventuale ragione del violento su l'immobile ([5]): riuscendo però l' *appellatio* contro di lui, oltre che restituir la cosa, dovea restituire i frutti e i *labores* (censi, interessi, *familie operatio* o mano d'opera) che avesse non solo esatti, ma potuti percepire.

Io penso però che la rivendica fosse accordata anche per le cose mobili. Forse davvero la *intertiatio* lo *Expositor* non comprendeva più ([6]): egli concepiva la *intertiatio* come una specie di *interdictum* ([7]). Dietro giuramento di chi vantava diritti sulla cosa, costui, coll'aiuto del *missus potestatis*, procedeva all' *intertiatio* che ingenerava nell'interziato l'obbligo di esibir la cosa quando si sarebbe esplicata l'azione giudiziale di rivendica e quindi un divieto d'alienazione la cui infrazione dava luogo ad una *appellatio intestiationis* nella quale l'intusiato poteva esonerarsi da ogni responsabilità giurando di non aver peccato *de negligentia* o di non aver contribuito alla sottrazione della cosa.

24. Pur le obbligazioni sono contemplate da quell' aspetto romanistico che da noi dovea essere tradizionale: il *debitum* avea a sue fonti il *maleficium* e il *contractus* ([8]). Ogni fatto illecito, indipendentemente dalla punibilità di esso, fondava un diritto e un dovere al risarcimento vigendo la regola *quomodocumque damnum factum sit debet componi* ([9]), e non pure dovea risanarsi il danno *volendo factum* ([10]), bensì il danno

---

([1]) Exp. Roth. 228 § 2.
([2]) Exp. Liutpr. 70 § 7.
([3]) Exp. Roth. 328; Liutpr. 56.
([4]) Exp. Pip. 23.
([5]) Exp. Liutpr. 89 § 2, 4.
([6]) Exp. Roth. 232 § 5; Liutpr. 89 § 2.
([7]) Exp. Km. 129.
([8]) Exp. Roth. 244.
([9]) Exp. Roth. 138 § 1; 245 § 1.
([10]) Exp. Roth. 75 § 1.

nolendo datum [1]. Qui il debito coincideva colla responsabilità e nasceva da questo: ma v'eran negozii giuridici in cui invece la responsabilità non concomitava l'obbligazione, sgorgando invece dall'inadempimento di questa.

Il nudo incontro delle volontà in un medesimo obbietto fu indicato dall'*Expositor* con la parola *conventus:* ma codesti accordi che costituivano il substrato etico dell'obbligazione e che davano poi contenuto al contratto non producevano di per se la costrizione giuridica del debitore. L'*Expositor* dice chiaramente che il verbo *convenire* s'adoperava per indicare il *contractus nondum finitus* [2]: contratto dunque il *conventus* diventava solo con l'aggiunta di certi altri elementi generatori di coercizione giuridica, che doveano essere essenzialmente elementi formali.

In qualche caso la *stantia* e il *conventus* possono apparire la stessa cosa come in Exp. Liutpr. 8 § 6 ove si parla di una *stantia* conclusa *sub vadimonio . . . absque testibus*: ma più spesso figura come un contratto formale a sè. *Stantia* fu detta anche la *fabula* in cui si fissavano i termini e le condizioni delle nozze [3]: e qui non può certo dirsi che esistesse un *pactum nudum* poichè dalla *stantia* stessa nasceva per lo meno una coazione alle nozze.

L'avvicinamento della *stantia* al *pactum nudum* fu, a mio avviso, una trovata poco felice di Carlo di Tocco, che per forza volea inseriarla nelle categorie romane delle obbligazioni e nemmen sapeva più che veramente fosse: nell'Exp. Liutpr. 8 § 4 essa è definita come un *conventus . . . in conspectum trium testium factum* e dell'Exp. a Rach. 5 si deduce appunto che la *stantia* era *stabilis* solo in quanto fatta *coram tribus testibus*. La presenza dei testimoni non serviva solo alla prova della convenzione, ma contribuiva a munir la convenzione stessa di giuridica efficacia. Lo stesso concetto appare d'altronde in Ugone de Gambolado *Cons. feud.* IX, 3: ' *Stantia, quae fit ante tres liberos homines servari debet nisi juri vel natura sit contraria:* essa era una *verbis obligatio*

---

(1) Exp. Roth. 26 § 5.

(2) Exp. Liutpr. 8 § 6.

(3) Exp. Roth. 179 § 9 e 192 § 3. *Stantia* alle volte indicò la penale a cui fu frequente il ricorso; cfr. Exp. Liutpr. 107.

che obbligava di per se stessa, indipendentemente dalla *confirmatio* che le potesse derivare da una scrittura.

Il brano dell'Exp. Liutpr. 8 § 6, che citai poco sopra, dà invece a vedere che il *wadimonium* era considerato come una garanzia: e l'omissione di parecchi capitoli concernenti la *wadiatio* può anche indicare che l'istituto era ai suoi ultimi aneliti. Certo s'era molto allontanato dal tipo originario: la facoltà di esecuzione privata contro il debitore insolvente è infatti dall'*Expositio* limitata al caso in cui la guadia fosse contratta dinanzi a testimoni (¹).

Anche l'istituto del launegild avea fatto il suo tempo! Esso non era più considerato come un *essentiale negotii* e gli si attribuiva solo l'efficacia di precluder la via ad una revoca per ingratitudine (²).

Tanto più dovea essere mal concepita la *gairethinx* e già la molteplicità delle definizioni che l'*Expositor* dimostra ciò, poichè esse si escludono vicendevolmente (³). Gualcosio parlava di una *cartula per gairethinx facta* e la considerava come una *cartula que una die fiebat, alia die firmabatur:* e come una forma di scrittura la consideravano pure colui che la definiva come una *carta cuius medietas latinis verbis est scripta, alia vero medietas theotonicis verbis est scripta* accennando forse ad una applicazione speciale del *syngraphum* o della *charta uno tenore* e quegli, il cui avviso è riferito con le oscure parole «*per gairethinx dicitur ipsa charta fieri que gratis aliom*» alludendosi forse alle *rata:* invece altri la consideravano come una *traditio* o una *commutatio* o una *donatio* (⁴) conglobando in essa negozii gratuiti e non gratuiti. Il concetto che la *gairethinx* implicasse una liberalità è però quello che più insistentemente ricorre presso l'*Expositor* (⁵), il quale concepiva anche la *manumissio per gairethinx* come una manumissione in cui al manomesso fosse lasciato in tutto o in parte il peculio (⁶) e

(¹) Exp. Roth. 366 e Liutpr. 15 § 2. Om. Liutpr. 37, 39, 60, 61, 62.

(²) Exp. Roth. 174 § 2, 223 § 1, 4. Om. Liutpr. 43. Sulla irrevocabilità della donazione cfr. Exp. Roth. 173, Km. 78; Loth. 17.

(³) Exp. Liutpr. 14.

(⁴) Exp. Roth. 167 § 2.

(⁵) Cfr. Exp. Roth. 167 § 2. Singolare è che in Roth. 171 § 2 le parole del testo «*Illi cui thingatum est*» sono sostituite dalle altre «*ille qui habet cartam donationis*». Cfr. Exp. Roth. 172.

(⁶) Exp. Liutpr. 77. Per ciò potè riferire il capitolo ai liberti anzichè ai liberi.

la considerava come una *causa traditionis* non come una *corporalis traditio* [1]: ma evidentemente, poichè affatto non discute le opinioni altrui che la calcolavano non come un negozio specifico, ma come una forma atta ad affermare una molteplicità di negozii giuridici, aveva a che fare con una materia morta. L'indole vera della *gairethinx* e del *laun°gild* gli sfuggivano così da ammettere che potessero combinarsi in uno stesso atto [2], combinazione non impossibile, ma certo superflua nel vero diritto longobardo.

La donazione diventava irrevocabile solo dopo la *traditio* se mal non interpreto la Exp. Roth. 174 § 1.

L'*Expositor*, urtando forse contro gli ultimi detriti di tradizioni e insegnamenti opposti, affermava che ognuno poteva *rem suam vendere, etiansi filios habuerit, tam pro debito quam pro alio* [3]: che vi fosse la necessità dell'assenso da parte dei confamiliari non accenna e nemmeno allude all'esistenza di diritti di prelazione. La vendita liberamente fatta non potea essere rescissa se non per vizii intrinseci concernenti la incapacità subiettiva dei contraenti [4] o l'oggetto o la causa del contratto: le *venditiones imaginariae* o le vendite formulate in frode alla legge [5] erano naturalmente nulle e nulla era la vendita della cosa altrui o sotto pegno [6]. Le eventuali ragioni alla rescissione si trasmettevano all'erede del venditore [7], ma, se moriva senza eredi, non ne era ammessa ulteriormente la *ripetitio* [8]: il diritto alla ripetizione era anche conteso a chi, sapendolo, avesse consentito alla frode [9]. La rescissione per vizi redibitorii era estesa dal servo a tutti i semoventi [10].

La vendita generava di per sè la garantia della *evictio:* non però l'onere della *defensio*. Il venditore non era più obbligato ad assistere il

---

(1) Exp. Roth. 174 § 1.

(2) Exp. Roth. 174.

(3) Exp. Liutpr. 57 § 1.

(4) P. es. l'esser servo salvo che *pei massarii* nei limiti della *utilitas casae* (Exp. Roth. 234.)

(5) Exp. Roth. 169.

(6) Exp. Loth. 31.

(7) Exp. L. P. 16 § 2. Omesso però Loth. 25.

(8) Exp. Roth. 231. « quicquid venditur, venditore absque heredibus mortuo, non debet inde fieri repetitio ».

(9) Exp. Loth. 31.

(10) Exp. Roth. 230 § 1.

compratore ove fosse contrastato nei diritti da lui ceduti: poteva vendere *sine defensione* e senza la *stipulatio duplae*, che accompagnava l'assunzione dell'onere della *defensio* pel caso che questa fosse mancata ([1]).

Regole analoghe alla *venditio* dovette aver la *commutatio* che, riferendosi a beni ecclesiastici, era subordinata all'approvazione del *missus regis* e del *missus pontificis* e alla stima di tre buoni uomini ([2]).

Come atti implicanti alienazioni dei beni sono considerate, con la donazione, la *divisio* e la *extimatio*. Alla divisione si attribuiva dunque efficacia costitutiva, non semplicemente ricognitiva ([3]): una volta fatta era irretrattabile. Dalla combinazione tra l' Exp. Liutpr. 69 § 1, 73 L. P. 11 si può dedurre che la *extimatio* fosse una *datio in solutum* in seguito a stima.

Società ([4]), mutuo, commodato non hanno che accenni passeggieri. La società dovette d'altronde esser regolata sul tipo della comunione fraterna applicandovisi la regola che « *quicquid causa comunis rei acquisitum est aeque commune est in omnibus quibus res comunis este* » e che tutti dovessero indennizzare le spese fatte nell' interesse comune: s' intravvede che società e comunione non erano concetti nettamente distinti.

Più chiara è la costruzione del *finis* ([5]) come atto bilaterale avente della transazione e del *pactum de non potendo;* la *promissio de fine*, se l' obbligazione era derivata da delitto e avea per oggetto una *compositio*, diventava una *pacificatio*.

Dei contratti agrarii la Exp. Roth. 223 § 3 e 227 § 1 accenna al livello, la Exp. Loth. 87 alla *praecaria*.

L' unica garanzia personale ammessa dall' *Expositor*, poichè egli non consentì una *datio in wadio* volontaria della persona libera ([6]), si riduceva alla *fideiussio*. Ma egli ben notò che la fideiussione longobarda non era la romana: la principale differenza stava in ciò che il creditore

([1]) Exp. Roth. 231 e Ott. I, 1 § 8.
([2]) Exp. Ast. 16.
([3]) Exp. Roth. 69 § 1.
([4]) Intreccio di società e condominio in Exp. Roth. 7.
([5]) Exp. Roth. 143, 187 § 2; Liutpr. 57 § 5; L. P. 15 § 5.
([6]) Exp. Liutpr. 121 § 6, 152 § 2. Om. Liutpr. 37, 39, 60, 61, 62; Km. 31, 107; L. P. 4; Loth. 90.

potea escutere indifferentemente il debitore o il fideiussore, il quale non era quindi un debitore accessorio e sussidiario, ma parallelo [1]. Al fideiussore era però accordato regresso verso il debitore indipendentemente da convenzioni al riguardo [2]: il fideiussore potea levare dal patrimonio del debitore quanto era l' importo del debito [3]. Quanto ai pegni conseguenti allo inadempimento dell'obbligo la posizione del debitore principale e del fideiussore era diversa: il pegno che al creditore si accordava sui beni dal debitore potea mutarsi in proprietà, quello tolto al fideiussore no [4]. Ma la fideiussione, il cui onere era trasmissibile all' erede, non pure quando il creditore avesse già agito contro il fideiussore, ma anche se non avesse agito [5], era considerata non solo quale una assunzione di responsabilità, come potrebbe a tutta prima desumersi dall' attributo di *obbligatio*, ma perchè era Roth. 178 § 7 considerata come un *debitum* [6]. Se il debito principale in tutto o in parte cadeva, poteva sussistere il debito nascente dalla fideiussio.

La garanzia più valida delle obbligazioni era però considerata la reale, il pegno. Del pegno convenzionale tuttavia non tanto s'occupa l'*Expositor*, quanto del pegno giudiziale che si otteneva *ope iudicis* — il pegno arbitrario era ormai escluso [7] — in caso d'inadempimento dell'obbligazione. Per dodici giorni il pegno assegnato dal giudice o dal suo messo restava infruttifero pel creditore che ne avea il possesso e non l' uso [8]: dopo dodici giorni al diritto di possesso si aggiungeva il diritto all' usufrutto pel pegno già fatto e il diritto di farne un secondo per tale importo che, aggiunto all'importo del primo, coprisse due volte il debito, pegno sottoposto alle stesse vicende del primo: al secondo, sempre colle stesse condizioni, potea, trascorsi trenta dì, aggiungersi un terzo pegno così che tra tutti e tre il creditore avesse in suo potere beni di valore pari al triplo del suo credito. Dopo trenta giorni ogni

---

(1) Exp. Liutpr. 117 § 3; Roth. 178 § 3.
(2) Exp. Roth. 178 § 6.
(3) Exp. Liutpr. 38: ' tantum habeant fideiussores quantum obligatio est,.
(4) Exp. Liutpr. 40.
(5) Exp. Roth. 178 § 7.
(6) Exp. Roth. 178 § 1.
(7) Omessi i cap. Roth. 246; Liutp. 40, 147.
(8) Exp. Liutpr. 108 § 1; Roth. 247, 251, 252.

pegno veniva *transactatum* a favore del pignoratario ([1]) se il debitore, che fosse a conoscenza del pegno fatto e non avesse legittimo impedimento, non l'avesse riscattato e se il pegno, per mancata custodia non fosse perito nelle mani del venditore, nel qual caso col pegno se ne evolava il debito. La *transactatio* del pegno importava il trapasso della proprietà nel creditore, così che dei danni derivanti dalle cose pignorate ora rispondeva lui e non il debitore.

25. Un notevole progresso nella costruzione teorica si può notare, come nel diritto privato, così nell'ambito del diritto penale. Il *crimen* e l'*iniuria*, i due illeciti penali, sono ben distinti dal *dampnum*: questo dava luogo a un semplice dovere di risarcimento, quelli, *pro culpa*, ad una *districtio* o a una pena, presupponendo però sempre la *voluntas* ([2]) e la *scientia* ([3]). Delinquere non poteva chi non avesse discernimento: la coscienza e l'intenzione di commettere un atto criminoso costituivano appunto la *praesumptio;* ma questa poteva esulare dall'atto, se, coscientemente compiuto, era tuttavia esecuzione di una volontà superiore, come quella del re, cui tutte le volontà individuali doveano piegarsi ([4]).

Il *dolus* par distinto dalla *culpa*, ma non saprei in che precisare la differenza tra la *culpa* e la *negligentia* ([5]) se persino il plagio appare come *negligentia* e appunto riguardo a questa affermasi nella Exp. Roth. 148 § 2 che negligenza non può commettere *qui negligentiam nesciat recognoscere.*

La considerazione data all'elemento subbiettivo del reato non ha però indotto l'autore ad una migliore distinzione fra la *iussio* e il *consilium* ([6]) e a ben differenziare il *consilium* come istigazione a delinquere ([7]) dal *consilium* come reato imperfetto ([8]) e questo dalla *cogitatio*, ch'egli, a prescindere dalla confessione, ammetteva potesse argomentarsi anche da certi atti positivi che, sebbene non implicassero ancora un avvio alla

---

(1) Exp. Liutpr. 147 § 1.
(2) Exp. Roth. 174 § 3, 75 § 1.
(3) Exp. Liutpr. 122 § 2, 148.
(4) Exp. Roth. § 1.
(5) Exp. Roth. 179 § 3 e Liutpr. 48 § 1.
(6) Exp. Roth. 1, 5, 13, 166 § 2, 204, 205; Liutpr. 71.
(7) Exp. Roth. 166 § 2, 259; Liutpr. 21 § 7, 71, 133 § 4.
(8) Exp. Roth. 1.

perpetrazione del reato, indicavano delle intenzioni dolose come l'essere trovato in agguato colla spada o col coltello snudato ([1]). La *cogitatio* in quest' ultima ipotesi era considerata come un reato individuale, il *consilium* come un reato collettivo ([2]). Ma era ancora presso lui vacillante la distinzione tra i reati collettivi rientranti nella categoria delle violenze *cum exercitu*, a formar il quale bastavan secondo lui, oltre il capo, tre e non quattro seguaci ([3]), e il *concilium* ([4]) o la *collectio* ([5]), secondo che il reato fosse o no il movente della *adunatio*.

Dall' Exp. Roth. 166 § 2 appare la tendenza dello *Expositor* a punire il mandante come l' esecutore materiale.

La recidiva non contemplò come causa aggravante che nel furto: invece ebbe tendenza a generalizzare le influenze mitigatrici della pena derivanti dalla *penitentia* ([6]).

26. La faida appariva a lui come un disordine gravissimo ([7]) e, mentre tendeva a limitar la vendetta all' offeso ([8]), d' altra parte sentì la necessità di tener ferma la pena pei reati più gravi, che solevano esserne l'incentivo maggiore. Voleva così irredimibile la pena capitale ([9]), ristretta però ai soli casi prescritti dalla legge ([10]).

La perdita della pace o il bando è appena accennata in Exp. L. P. 16 § 3 ([11]). Appaiono trascurati i capitoli di Km. 85 e 86 che concernevano la condizione di coloro che fossero stati condannati a morte e graziati.

Dove le pene erano alternate sorgeva la questione se la scelta fra esse fosse lasciata al reo o al giudice: lo *Expositor* ammetteva che

---

(1) Exp. Roth. 1 § 1, 10, 12 § 4.
(2) Exp. Roth. 19 § 7 e Loth. 67.
(3) Exp. Roth. 279, 280; Liutpr. 34.
(4) Exp. Liutpr. 34, 40.
(5) Exp. Km. 38; Grim. 7 § 2.
(6) Exp. Km. 19 (tregua).
(7) Exp. Roth. 13. Cfr. Exp. Roth. 143. Lo Expositor affermava che vi dovesse essere uguaglianza tra la vendetta e l' offesa.
(8) Exp. Liutpr. 20 § 1.
(9) Exp. Km. 10 (Redimibilità della pena mutilativa ove non vi fosse dolo).
(10) Exp. 13 § 5.
(11) Exp. Roth. 9; Liutpr. 20 § 1; Rach. 10 § 3.

la pena corporale entrasse in campo solo quando la pecuniaria non si poteva pagare (1).

Lo *Expositor* avverte anche espressamente dove la pena potesse estendersi dai maschi alle femmine (2): indizio sicuro che il sesso influiva su l'attribuzione delle pene.

Si sa poi già che continuava pure ad esservi un diverso sistema penale pei liberi e pei servi (3), essendo altresì sempre in uso la *receptio in gratiam*, la cui violazione dava luogo a multe (4).

Tra le *compositiones* distinguevano la *plena*, ch'era il guidrigildo, e le *minores*: se il guidrigildo non poteva pagarsi ne prendeva il luogo la *traditio in manum* della persona o la servitù penale, che era surrogato di pena e non pena a sè.

Come una *compositio* dovuta *pro culpa* ai pubblici *ministri* (5) fu pur concepito il *fretum* o *bannum pro crimine* (6), ben distinto dal *bannum pro ammonitione placiti* (7), il quale non derivava da condanna ma costituiva una semplice costrizione processuale.

Il banno poteva essere o no pieno: il *plenum heribannum* era di sessanta soldi (8). Colpiva essenzialmente l'avere mobiliare del reo, non la *haereditas* (9). Caratteristico di esso era l'essere pagato tante volte quante erano le infrazioni della legge (10): appariva come una *correctio* e quindi mentre, vi soggiaceva il padrone per una mancata *districtio* dei servi (11), vi sfuggivano i clerici che *de culpis* doveano *solius episcopi corrigi sententia* (12).

L'Expositor si occupa infine con certa larghezza della confisca che parrebbe esser stata da lui estesa, secondo il parere degli antichi giudici, a

---

(1) Exp. Roth. 1 § 3, 74 § 2, 75 § 4.
(2) Exp. Roth. 1 § 2-3; 140, 141, 249, 257, 274, 275; Liutpr. 19; Wid. 6 § 12.
(3) Exp. Roth. 270, 271, 272.
(4) Cfr. Exp. Roth. 259 § 2.
(5) Exp. Km. 79 § 1.
(6) Exp. Km. 88, 92, 125 § 3; L. P. 155; Loth. 83.
(7) Exp. L. P. 16 § 3; Exp. Pip. 15 § 2.
(8) Exp. Km. 23, 24 § 2, 3.
(9) Exp. Km. 34 § 3.
(10) Exp. Km. 73 § 1.
(11) Exp. Roth. 274 § 6.
(12) Exp. Km. 34 § 3.

tutti i reati capitali ([1]). Discute poi il problema se questa conseguisse *ipso pacto* del reato o dipendesse da condanna: e par che accogliesse la prima tesi per evitare che, morendo il delinquente avanti la sentenza, il fisco fosse escluso dagli eredi ([2]). Ciò posto egli avrebbe pur dovuto considerare come invalide le alienazioni fatte dal delinquente dopo il reato e ammettere ripetibili come *indebita* i crediti da lui riscossi: ma ciò non fece ([3]).

27. Pochi e non chiari accenni ha anche al concorso dei reati e delle pene.

Nelle lesioni patrimoniali ogni atto lesivo era punito per se, separatamente: le lesioni personali invece erano punite solo in certo numero secondo la definizione rotariana.

Se lo stesso reato offendeva i diritti di due persone, di cui l'una fosse soggetta ad altri o avesse diritti derivati da quella e meno ampii dei suoi-non per ciò era lecito ad entrambe l'agire successivamente per avere la composizione del reato che dovea essere scontato una volta sola ([4]), ma in generale la regola era l'opposta: *una in re duae calumniae inferri possunt* ([5]).

Un atto solo poteva violare contemporaneamente più leggi e in tal caso era lecito agire singolarmente per ciascun lesione cumulandosi anche le pene ([6]). *Duarum compostionum dato legali precepto si una nequit fieri non prohibetur altera* ([7]).

Potea darsi d'altronde che più persone partecipassero ad un solo atto lesivo: la pena si divideva fra questi. Ma ugualmente in ogni ipotesi? la Exp. Roth. 12 riteneva che dovesse pagare l'intera pena chi dapprima avea negata la sua partecipazione al reato, mentre gli *antiqui iudices* ammettevano che poi dovesse pagare quanto aveano pagato gli altri.

28. Vediamo ora come fosser raffigurati i singoli reati.

---

(1) Exp. Roth. 2 § 4.
(2) Exp. Roth. 1 § 5.
(3) Exp. Roth. 5 § 5; Km. 45 § 7.
(4) Exp. Liutpr. 130 § 5. Cfr. Exp. Roth. 259 § 1, 266, 267.
(5) Exp. Loth. 43.
(6) Exp. Liutpr. 12 § 7.
(7) Exp. Liutpr. 35; Km. 13.

Dei reati contro la religione non s'occupa l'*Expositor* omettendo per ciò anche di illustrare Roth. 84, 85: invece dà uno svolgimento discreto alla *causae regales* o a quelli che potremmo indicare come reati di lesa maestà. Tra questi pone decisamente, sulle traccie di Ugo, lo *astalin* o la *dimissio collegae in pugna*, mentre Guglielmo pensava che potesse aversi non solo nelle guerre pubbliche ma nelle private, con dubbii rivelatori di una certa tolleranza per le tendenze associative a scopo di difesa, così frequenti in quei tempi: invece l'Expositor combatteva con vivacità tutte le *adunationes* e *conspirationes* (1) poste in essere con *sacramenta* che stabilivano il *sequimentum* di un determinato *caput* o *princeps* o *capitaneus* o *prior* o con reciproche *obligationes* o garanzie reali accessorie (2) o con la *fidei factio* simboleggiata dall'incontro delle destre (3). Codeste associazioni, palliate da pretesti di mutua difesa, degeneravano troppo spesso in manifestazioni pericolose per l'ordine pubblico, come la resistenza organizzata agli ordini del giudice (4), e troppo spesso diventavano delle vere *collectae ad malum faciendum* (5): più pericolose erano le forme in cui il patto comune era suggellato con solennità come il giuramento o l'obligatio (6); meno quelle che, come i *concilia rusticanorum* o le *seditiones* scoppiavano per tumulto improvviso (7) e maggior pena fu imposta a quelle che a queste.

Reati maiestatici tipici rimasero quelli stabiliti da Rotari (8): solo se ne trascurò uno che più non avea ragione d'essere, la *migratio* arbitraria dei liberi. Se ancora nell'exp. Roth. 226 § 264 si parla del *liber fugitivus*, per la cui fuga il catturatore dovea alla *pars publica* il guidrigildo, codesto *fugitivus* dovea però essere un *latro*, se mal non interpreto la Exp. Liutpr. 44 § 3.

(1) Exp. Loth. 67 § 4.
(2) Exp. Loth. 33 § 4.
(3) Exp. Loth. 67 § 4.
(4) Exp. Rach. 10.
(5) Exp. Roth. 19 § 10, 279; Km. 11, 13; Loth. 4, 55, 67.
(6) Exp. Roth. 279; Liutpr. 34 § 2.
(7) Exp. Roth. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 264, 369.
(8) Trascurati Roth. 177; Km. 75; anche i capitoli sugli scandala sono senza note (Roth. 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40: cfr. però Exp. Roth. 26 § 2, e quelli sulla vendita delle armi (Km. 17) e sulla violazione delle mura (Roth. 244).

Una figura a sè ebbe la *infidelitas* o la violazione del giuramento di fedeltà, la cui pena fu arbitraria (1): la *fidelitas* dipendeva infatti un rapporto personale più che da un rapporto di diritto pubblico.

Come reato contro lo stato dovette anche esser considerato la *ruptura emunitatis* (2) punita in 600 soldi o nel decuplo del *bannum*.

Delle sanzioni contro i pubblici funzionarii per mancanze nell' esercizio delle loro funzioni gran parte era dissueta. La denegazione di giustizia per corruzione appare punita con la perdita dell' ufficio e col pagamento del guidrigildo, metà al fisco e metà alla parte lesa (3): la *dilatatio iustitiae* o il ritardo doloso nel render ragione con piccole multe da dividersi tra il fisco e la parte lesa (4). E multe anche appaiono inflitte per la mancata cattura dei delinquenti o dei servi fuggitivi (5).

La violazione dei doveri del cittadino era punita coll' eribanno (6) per quanto concerneva il servizio militare: in Exp. Roth. 379 si parla del *bannum* pur come della pena normale *pro ruptura pacis*, pagata anche per frodolente *illusiones*, causa di liti temerarie.

Dall' Exp. Liutpr. 42 risulta che il conte e gli *actores publici* avevano diritto di costringere a tregue *pro evitanda discordia* coloro, tra i quali qualche delitto minacciasse inimicizie: la rottura della tregua importava la perdita della *cautio* data per l' osservanza della pace stessa. Ma l' istituto non doveva esser molto prosperoso: l' *Expositor* accenna in ispecie alla difficoltà di obbligare a cotesta tregua gli assenti, suggerendo una individuale interpellazione. Ogni *compositio* soleva d'altronde addurre ad una promessa di pace suggellata in una *charta finis* che, pur troppo, non era sempre osservata: l' offesa fatta dopo la pace era punita con doppia composizione (7). Vigevan sempre le sanzioni pecuniarie contro chi violasse le condizioni poste alla *redditio in*

(1) Exp. Pip. 41 § 3. L' omissione di Km. 115 farebbe credere che non fosse più reato il giurare per la vita del re o dei suoi figli.

(2) Exp. Roth. 15; Km. 9; 101; L. P. 6, 7, 52; Loth. 16, 56.

(3) Exp. Roth. 25, 150; Liutpr. 25 § 4; Rach. 10 § 7; Km. 12, 51; Pip. 7; L. P. 4, 56.

(4) Exp. Roth. 150, 251; Liutp. 25 § 2, 3 e 26 27; Rach. 10 § 7; Pip. 7.

(5) Exp. Roth. 64; Rach. 10; Liutpr 44; Exp. Roth. 21. Cfr. per la *despectio* dei precetti regii Exp. Rach. 7 § 2 e L. P. 22 § 1, 38.

(6) Exp. Roth. 25; Km. 23, 34, 79. Om. Roth. 20, 22.

(7) Cfr. Exp. Km. 10, 21; Pip. 43; L. P. 1 § 3.

gratiam del fugitivo, violazione che, rispetto alle chiese, come risulta dall' Exp. Ròth. 269-271 poteva anche assumer la figura di una rottura d' immunità.

Più che come reati contro la fede pubblica furono considerati come atti lesivi di ragioni private i reati di falso: lo spergiuro fu punito col taglio della destra (1) come la redazione di carte false. (2) L'adduzione del falso testimone a sostegno d'una carta e la falsa testimonianza nel giudizio furon punite col guidrigildo (3).

Più evidente carattere di reato contro lo Stato ebbe la falsificazione delle monete (4).

Rispetto all'omicidio lo *Expositor* distinguendo l'omicidio colposo dal doloso (5) limitava a questo, ove fossevi adito a dubbii, le pene più aspre e da quello derivava solo un dovere al pagamento del guidrigildo (6) come per l'uccisione *se defendendo* (7). Non distingueva più l'omicidio palese dallo occulto (8): ma scerneva l' omicidio *propter insidias* (9) o *propter cupiditatem* (10) e l' omicidio con *superventus* (11) o aggressione dall'occasionale, commesso *simpliciter ambulando* (l). Considerava poi quali omicidi qualificati il fratricidio o parenticidio (12), l'uxoricidio (13) e il veneficio seguito da morte (14), del quale è notevole l'assimilazione all'omicidio premeditato o *super alium ambulando* (15).

---

(1) Exp. Roth. 243, Liutpr. 62 § 4, 90; Km. 45 § 5 Wid. 6; Ott. I. 6 § 1.

(2) Alla carta falsa equivaleva la carta *contra legem scripta*. Cfr. Exp. Liutpr. 90.

(3) Negletti Roth. 242 c L. P. 25. Cfr. però L. P. 38 e 24.

(4) Exp. Roth. 75 § 3, 200 § 2, 201; Loth. 58.

(5) Exp. Roth. 200 § 1. Anche per le donne: cfr. Exp. Roth. 75 § 3. Dovevano pagarlo anche i minori (Exp. Liutpr. 20 § 5).

(6) Exp. Roth. 163 § 2; Heinr. I. 2; Roth. 74 § 5, 7. Cfr. Exp. L. P. 18 homicidium aliqua necessitate cogente.

(7) Exp. Roth. 14 § 1 e 2, 370. Tanto meno si facea distinzione tra omicidio palese e occulto in rapporto ai servi, pei quali il signore si liberava da ogni responsabilità con la *traditio* del servo e il pagamento di sessanta soldi.

(8) Exp. Roth. 163 § 1.

(9) Exp. Heinr. I. 2.

(10) Exp. Liutpr. 20 § 13. L'Exp. Liutpr. 21 § 4 e 7 riteneva che in quel capitolo fosse sempre presupposto il *superventus*.

(11) Exp. Roth. 11, 12, 14, 19 § 9, 32 § 2, 74 § 7, 143 § 1, 256 § 4; Liutpr. 17, 20.

(12) Exp. Roth. 163 § 2; Liutpr. 17.

(13) Exp. Roth. 141 § 5, 200: in quanto era voluto.

(14) Exp. Roth. 75 § 5 e 187.

(15) Exp. Roth. 141 § 5; Liutpr. 20 § 9, 117 § 2; Heinr. II. 3 om. Roth. 374.

L' omicidio premeditato portava omai normalmente come pena la perdita del patrimonio, avocato per intero al fisco o diviso tra il fisco e la parte lesa [1]: solo per l' uxoricidio parrebbe mantenuta la composizione di 1200 soldi. Se l' uccisione del parente era fatta *propter cupiditatem* spettava al vescovo l' imporre al reo una *penitentia*: se *propter insidias* la sua vita era nelle mani del re.

Come l' uccisore materiale così era punito il mandante dell' omicidio [2]; mentre il *consilium mortis* o la trama a danno della vita altrui, che, non avendo esito letale, si voleva sempre punita in 20 soldi, non dovea importare se non il guidrigild anche quando fosse seguita da morte [3].

Tendevasi ad applicar la pena dell' omicidio pur nei casi in cui il ferito fosse morto a causa della ferita dopo l' anno [4].

All' omicidio era assimilato il plagio.

Dissi già che l' *actio* pel plagio era diventata una specie di *actio popularis* e che il guidrigildo di chi era stato venduto era pagato a chiunque avesse iniziato il processo, salvo che a chi s' era venduto.

Per la vendita di se stessi vigeva sempre Liutpr. 47.

Le lesioni personali distingueva sempre in *plagae* e *feritae* e queste in *libores* e in *inflaturae*: la Exp. le voleva egualmente punite nel maschio e nella femmina, e, pur graduando talvolta diversamente la pena secondo che la percossa fosse stata fatta con insidia o *subito surgente rixa* [5] le voleva ugualmente punite sia che fossero volontarie, sia che fossero colpose.

Manteneva invece lo spareggio tra la punizione delle ferite ai liberi e ai servi [6]; ma d'altra parte, omettendo parecchi dei capitoli concernenti le sanzioni per le percosse di minore entità, darebbe a credere

---

(1) Exp. Liutpr. 20 § 4; Km. 20; Pip. 10; L. P. 12; Loth. 92.
(2) Exp. Roth. 166.
(3) Exp. Roth. 11, 12.
(4) Exp. Roth. 76 § 7, 127.
(5) Exp. Roth. 41, 43, 363.
(6) La *compositio* pel servo andava naturalmente al proprietario, non all' usufruttuario. Cfr. Exp. Roth. 127.

che fossero dissuete (1). Nè manca la proposta di qualche punizione arbitraria.

Dalla Exp. Roth. 377 parrebbe trarsi che la avulsione di un occhio si volesse punita nella metà del guidrigildo se il leso avesse avuto ambo gli occhi, nei due terzi se avesse avuto un occhio solo.

Non riconoscevasi più il *walopaus* come figura d'ingiuria a sè (2) bensì l'*hoberos* (3) e la *iactatio de caballo in terra* e la *viae antistatio* (4), quando non fossero avvenute per legittima difesa (5).

E furon considerate come ingiurie reali anche la *ligatura* del libero (6) e la sua *detentio* con e senza battitura (7), essendo punite con la metà o coi due terzi del guidrigildo.

Dall'Exp. Roth. 77 risulta che l'ipotesi della *curtis ruptura* era estesa alla *curs* locata: codesto reato non potea aversi rispetto ai romani.

Tra le ingiurie verbali erano sempre specificatamente considerate quelle per cui taluno o taluna erano chiamati argao o cucurbita (8) e strega o fornicaria (9) ed eran punite nel guidrigildo. Come ingiuria verbale dovette passare anche la *criminis missio* in quanto fosse stata impulsiva e con semplice *animus iniuriandi*. La *criminis missio* in tale ipotesi rasentava sì la falsa accusa, ma da essa si distingueva in quanto l'accusa non era fatta in giudizio.

---

(1) Non tutte però. Cfr. Exp. Roth. 74 § 2 e Km. 81. In Roth. 47 § 2 si discuteva ancora se il rumore dell'osso fatto uscir dal cranio dovesse sentirsi dodici piedi al di là della via o alla distanza di otto piedi calcolando anche questa. D'altronde dal § 4 si deduce che già si avvertiva l'imperfezione della legge, ammettendosi, pel caso che fosse rotto l'osso senza quella tale scheggiatura, il ricorso ad una *compositio* intermedia fra quella per la percossa semplice e quella contemplata nell'articolo stesso. Il perchè dell'abbandono di quelle norme potrebbe forse risultare in parte dall'Exp. Roth. 384.

(2) Om. Roth. 31.

(3) Om. Roth. 278: cfr. però Exp. Roth. 34, 276; Km. 101.

(4) Om. Roth. 382: cfr. però Exp. Roth. 26, 30, ove richiamansi Roth. 373, Liutpr. 122, 124, 140, 145; Grim. 3.

(5) Cioè quando fossero avvenute contro il *sempliciter iens*. Cfr. Exp. Roth. 27, 29. E non in scandalo. Cfr. Exp. Roth. 26 § 7; Liutpr. 47.

(6) Exp. Roth. 42, 234. Cfr. Exp. Liutpr. 123: per le donne, Cfr. Exp. Roth. 385.

(7) Exp. Liutpr. 24. Battitura di donne in Exp. Liutpr. 122.

(8) Exp. Roth. 381.

(9) Exp. Roth. 197, 198 § 4. Trascurato Roth. 376.

Quest' altro reato era punito tra i Longobardi col guidrigildo, per i romani col taglione ([1]). Il principio del taglione era del resto adottato pur fra i Longobardi nel caso del mundoaldo che temerariamente accusasse d' adulterio la donna nel suo mundio: ei dovea compor l' offesa nello stesso modo con cui sarebbe stata composta a lui ([2]).

Quanto ai reati contro l' ordine e l' onore della famiglia si distingueva il ratto dalla violenza ([3]) dalla seduzione a scopo matrimoniale senza l' assenzo dei parenti ([4]); e la *turpis conversatio* con donna maritata dall' adulterio vero e proprio ([5]); e l' adulterio dalla *fornicatio* ([6]).

Ratto *violento nomine* si aveva, secondo la definizione dell' *Expositor* in Roth. 188 § 2, quando le donne erano rapite *absque ipsarum et parentum voluntate* o quando *se faciebant capere et tamen, dum rapiebantur, fingebant se nolle pati:* in realtà il ratto dovea sempre presupporre la contraria volontà della donna e quindi, posta la sua renitenza, si potevan dare due ulteriori ipotesi: che il ratto fosse fatto l' assentimento dei presenti o coll' assentimento di questi. Nel primo caso si doveva sempre la composizione di 900 soldi ripartita tra i parenti e il fisco ([7]), nel secondo non si pagava se non il guidrigildo della donna ([8]).

Se costretta a nozze era una vedova, entro il mese dalla morte del marito, secondo l' Exp. Loth. 9, lo sposo dovea pagarle 300 soldi se ella avesse repugnato alle nozze, mentre 180 ne doveva al fisco se quella avesse aderito.

Se la donna rapita e sposata a forza fosse morta prima che i parenti iniziassero l' azione pel ratto, benchè non fosse più possibile la

---

([1]) Exp. Roth. 42, 32 § 4; Liutpr. 17.

([2]) Exp. Roth. 41.

([3]) Exp. Roth. 186, 187, 189, 205, 208, 209, 210, capitoli tutti riferiti al ratto.

([4]) Roth. 192 § 4; 214.

([5]) Exp. Liutpr. 120; Roth. 189 § 6; Loth. 2.

([6]) Exp. Liutpr. 66. Cfr. Exp. Roth. 189 § 1; Loth. 89. Codesto capitolo si limitava alla *fornicatio non publica* secondo gli *iudices discretionem habentes*. Per l' adulterio cfr. Roth. 212, 213. La *fornicatio* con una donna di condizione non libera era sempre meno punita: ma era scomparso l' odioso spareggio tra l' *ancilla gentilis* e la romana, perchè a questa si applicavano le leggi romane.

([7]) Exp. Roth. 186, 187. Negletto Roth. 191.

([8]) Exp. Roth. 192 § 4.

mundiatio della donna pel divieto del matrimonio tra la rapita e il rapitore, questo dovea sempre ai parenti di quella il guidrigildo.

Il sequestro della donna era punito in soldi 80 o in 40 se avesse avuto luogo a scopo matrimoniale, risultando la ultima composizione della fusione della faida e dall'anagrip (1).

La *fornicatio* colla libera non coniugata, se era seguita da matrimonio, si scontava col pagamento di venti soldi a titolo di anagrip. (2): ma, se il matrimonio non si combinava, il complice mascolino doveva la composizione di cento soldi divisa tra il mundualdo e il fisco più quaranta soldi per l'anagrip e la faida e la donna era esposta alla vendetta parentale o, mancando questa, ad una punizione arbitraria da parte del re.

L'*Expositio* cercò di determinare in che dovesse consistere codesta vendetta. Combattendo l'opinione che consistesse o in una vendita della donna o in una *disciplina* che non potesse spingersi nemmeno fino ad una *corporis sematio* in base Roth. 198 che ammetteva, argomentando da Roth. 221 potesse anche consistere in una *occisio*.

Vivendo le monache a legge romana la *fornicatio* con esse era però reato capitale (3).

La *turpis conversatio* con la moglie altrui, consenziente questa, importava sempre nel complice maschile il dovere di pagare al marito il guidrigildo purchè il marito non avesse tenuto mano alla colpa della moglie (4): l'adultero era in ogni caso *traditus in manus viri* (5).

In ambo i casi la donna era poi esposta alla vendetta maritale: e l'Exp. Liutpr. 129 assimilò questa alla morte, forse perchè, se mal non leggo l'Exp. Liutpr. 120 § 1 e 121, riteneva che la moglie non potesse esser più venduta, essendo omai il matrimonio insolubile.

Adulterio vero e proprio non esisteva rispetto ai servi proprii, come risulta dall' Exp. Liutpr. 65 e 139.

Benchè sien privi di note Roth. 211 e Liutpr. 103, dalla Exp.

(1) Exp. Roth. 188; Liutpr. 5.
(2) Exp. Roth. 189, 234; Liutp. 5.
(3) Exp. Liutpr. 76; L. P. 63.
(4) Exp. Liutpr. 120, 129; Loth. 2, 89.
(5) Exp. Roth. 189 § 2, 198; Km. 44.

Liutpr. 121 parrebbe che anche il bigamo fosse tenuto al pagamento del guidrigildo a favor del marito.

L' accusa di fornicatio e di adulterio e la conseguente vendetta poteva esser fatta solo da chi avea il mundio sulla donna o dal marito, e, se questi avea il mundio sulla donna, mentre ei non potea accusarla di rapporti illeciti avanti il matrimonio, potea avvenire che, non avendo azione i parenti suoi, sfuggisse alla vendetta: così contro la fornicatrice fatta monaca, poichè non avea più mundoaldo, non vi era vendetta. Ma non sfuggivano alla pena i sacerdoti col pretesto che essi non potessero sposar la donna adulterata; chi non potea sposare non dovea esser punito meno di chi lo potea. Dalla Exp. Roth. 191 § 5 risulta che la vendetta (1) poteva essere immediata su la donna libera; non sulla coniugata poichè questa poteva essere purificata dai parenti.

La morte del complice non eliminava la possibilità di un' azione per adulterio contro il complice sopravvivente (2).

Le nozze colla vedova del *consobrinus* e dell' *insubrinus*, con la comare e la figlioccia di battesimo, con la figlia del padrino di battesimo, colla matrigna e colla figliastra, con la vedova del fratello e la sorella della moglie ed *a fortiori* le nozze con ascendenti e discendenti e collaterali sino all' *insubrinus* importavan le confisca (3).

Pur ammettendo gli sponsali fra impuberi, l' *Expositor* combatteva poi sempre le nozze tra puberi e impuberi punendo il mundualdo della *puella* sposata all' adulto in 300 soldi e colla perdita del mundio e il marito maturo in 900 (4).

Il matrimonio tra servo e libera doveva esser punito pei Romani con la morte per ambo i complici, pei Longobardi, se il matrimonio non fosse stato consentito dai parenti con la *traditio* di entrambi alla vendetta di questi. Codesta vendetta, estensibile fino alla morte, doveva però aver luogo entro l' anno: se vi fosse stata tolleranza da parte di parenti, e la *vindicta* non avesse avuto luogo entro l' anno, la libera era punita con la perdita della libertà a favor del padrone del servo. Di quì la

(1) Modalità della vendetta in Exp. Roth. 189 § 7 e Liutpr. 118.
(2) Exp. Roth. 189 § 4.
(3) Exp. Liutpr. 32 § 6.
(4) Exp. Liutpr. 12, 128; Km. 140.

difficoltà di punire la padrona che sposasse il servo proprio ([1]): in questo caso l'*Expositio* voleva che, ricorrendosi alle leggi romane, dovesse esser condannata a morte.

Per gli abusi del mundio ([2]) e per la violazione degli sponsali vigevan sempre, formalmente, le disposizioni di Rotari e Liutprando: dico formalmente, poichè già ho avvertito come fosse mutata la portata giuridica del mundio e della meta.

Nei reati contro le proprietà emergono come figure a se il *furtum*, l'*invasio*, l'*incendium*.

Furto era la sottrazione della cosa mobile: *invasio* ([3]) la occupazione violenta dell'immobile che fosse di proprietà privata. L'espulsione dall'*ager compascuus* a chi avea diritto di pascolarvi dava però luogo ad azione per furto ([4]) perchè probabilmente lo *ius pascendi* veniva concepito come un diritto su beni mobili: e come furto fu pur considerata la *incisio* degli alberi o il taglio del fieno, poichè la incisione o la segatura portava una mobilizzazione di cose che erano già immobili per accessione ([5]).

Il furto, per la cui esistenza era sempre necessario uno specifico *animus furandi* ([6]), si mutava poi in *schachum* o *rapina* se era accompagnato da violenza ([7]).

La pena del furto era corporale a un tempo e pecuniaria in quanto il ladro romano dovea, oltre la restituzione del rubato, il quadruplo e il longobardo l'actogild o l'ottuplo se il furto era a danno del fisco la pena pecuniaria secondo l'Exp. Roth. 369 si raddoppiava del valore della cosa rubata e nei casi in cui non fossero sancite pene speciali ([8]): malgrado i dubbii di qualche altro giurista l'*Expositor* riteneva che pei liberi la pena corporale non escludesse mai la condanna all'actogild, ma solo la escludesse rispetto ai servi ([9]).

([1]) Exp. Roth. 193, 221 § 3. Contro § 6. Cfr. Liutpr. 65.
([2]) Exp. Roth. 221 § 1; Liutpr. 24; Loth. 75.
([3]) Differenza tra *auferre, tollere* e *invadere* in Exp. Pip. 23 § 2 e 36.
([4]) Exp. Roth. 358 § 2.
([5]) Exp. Roth. 300, 301, 354.
([6]) Exp. Pip. 41 § 6.
([7]) Exp. Roth. 132 § 2, 239 § 3 Liutpr. 2, 131 § 2; Ott. I. 6.
([8]) Exp. Roth. 257, 259, 339, 347 § 1; pel romano cfr. Exp. Ott. I. 6. Dissueto Roth. 351.
([9]) Exp. Liutpr. 108 § 4; Km. 44, 84.

La pena corporale, in virtù di una norma di Carlomagno, che molti giudici avrebbero voluto limitare ai furti commessi a danno di Franchi o Longobardi, ma che l' Expositor riteneva d'efficacia generale (1), consisteva poi pel primo furto nell'avulsione d'un occhio, pel secondo nel taglio del naso, pel terzo nella morte.

Perchè il padrone rispondesse pel furto dei servi era necessario che l'azione fosse mossa mentre il servo viveva; non bastava a mantenerla in vita l'aver dato *wadiam de servo inquirendo* (2). Se il furto fosse stato commesso mentre il servo era in fuga il padrone non era tenuto a indennizzare l'intero se il servo non tornava in suo potere: di questa disposizione lo *Expositor* tendeva a fare una norma generale (3).

Pel furto colto in flagrante, se superava il valore di *dieci siliquae*, non solo la pena era sempre la morte, ma, se quel valore non eccedeva, si richiedeva, oltre il nonuplo (4), la composizione di ottanta soldi: non intendendo più quale fosse la condizione del *fegangit*, lo *Expositor* riteneva sottoposta alla pena stessa la donna libera, cui negava ancora la possibilità di agire per ingiuria contro chi l'avesse malmenata cogliendola sul fatto (5).

Come furti specifici eran poi considerati sempre la spogliazione del cadavere insepolto, punita in ottanta soldi (6) e la spogliazione del cadavere con violazione di sepolcro, punita con 900 soldi (7), pena che egli intendeva d'altronde applicare anche ai casi, in cui vi fosse stata una *eiectio* del cadavere senza spogliazione. Di codeste sanzioni affermava la piena validità ritenendo che nelle sue innovazioni Liutpr. 150 avesse modificato solamente le leggi che non indicavano già una pena speciale (8): non avrebbe di conseguenza considerato il *plodraub* e il *rairaub* e il

(1) Exp. Roth. 253; Km. 45, 84.

(2) Exp. Liutpr. 96.

(3) Exp. Roth. 256; Liutpr. 11.

(4) Exp. Roth. 253, 372. Il fegangit era definito come il *40 solidorum culpavibilis*.

(5) Exp. Roth. 257 § 2. Cfr. Exp. Roth. 258. Pei servi è dubbio che esistesse la *datio in fegangit*: fu trascurato Liutpr. 63. Per l'ancella certo non si pagavan più i 40 soldi: cfr. Exp. Grim. 9.

(6) Exp. Roth. 14; 16.

(7) Exp. Roth. 15.

(8) Exp. Roth. 14 § 3.

crapworfin. Data la violazione del sepolcro, nel caso di rottura d'immunità, si dovevano poi cumulare le pene per quel reato e per questo, andando secondo Roth. 16 e secondo Km. 101.

Il mandato di furto al servo proprio era punito col doppio actogild (1) dovendosi allo stato quanto si doveva al privato: la ricettazione era punita come il furto.

Al furto eran pure assimilate nella pena l'appropriazione di cose smarrite senza l'osservanza delle debite formalità, in qualunque luogo fosser state trovate (2); la detenzione e l'uso di animali che si sapevano spettanti altrui quando pur fosser stati colti sui propri fondi (3); lo aver celati beni che si doveano denunciare a salvaguardia di diritti dei terzi (4); l'uccisione e l'asportazione di animali catturati oltre i limiti legali (5): l'accusar di colpe inesistenti il servo altrui per averli a se *traditum* (6).

Dubbio era se il pegno arbitrario importasse ancora la composizione del nonuplo (7), come affermava Guglielmo, o quella del doppio secondo l'opinione di altri: forse lo *Expositor* inchinava a quest'ultima avviso.

Anche la vendita di cose altrui importava il pagamento dell'actogild (8). E l'alienazione del *beneficium* avuto dal re era punito nel doppio actogild avendosi qui il raddoppiamento della pena solita (9).

La vendita del servo altrui (10) era invece punita nel quadruplo come può dedursi dall'Exp. Liutpr. 19. La *manumissio* del servo altrui continuava d'altronde ad esser punita con una *compositio* di 20 soldi *al dominus* oltre la restituzione del servo, salvo che la manumissione frodolenta non fosse stata fatta nella forma della *datio in manum regis*,

---

(1) Exp. Roth. 259.
(2) Exp. Roth. 260.
(3) Exp. Roth. 342, 343; Liutpr. 85.
(4) Exp. Roth. 359, 365.
(5) Exp. Liutpr. 150.
(6) Exp. Liutpr. 110.
(7) Cfr. Exp. Ast. 21; Liutpr. 15,0 15.
(8) Exp. Roth. 229.
(9) Exp. Liutpr. 58; L. P. 26.
(10) Cfr. Roth. 229, 231 e Liutpr. 131.

nel qual caso doveansi anche 100 soldi al fisco [1]. L' omissione di Liutpr. 53 farebbe dubitare che non fosse più punita la *clericatio* del servo di altri.

Ma la detenzione del servo altrui era ancora punita nel doppio del suo valore [2].

Chi catturava un servo fuggitivo doveva in pari tempo metter mano sulle cose da esso portate per non esser chiamato a risponder di queste. E se il catturato gli sfuggiva dovea, secondo l' Exp. Roth. 264 § 5, giurare di non averlo rilasciato con dqlo; altrimenti dovea al padrone il prezzo del servo. La *comprehensio* dei fuggitivi parrebbe divenuta un dovere del decano, del saltario, dello sculdascio come *ministri reipublicae*: eran però disusati i compensi, di cui già era dato il diritto al catturatore pubblico e privato, in base a Loth. 33.

Il *latro*, avendo fatto *irritum* il giuramento di fedeltà era un *infidelis*: e *infidelis* era anche chi a lui, *in foro bannito*, dava alloggio e vitto [3].

L'*invasio* e la *deiectio malo ordine* e qualsiasi molestia dolosa all'altrui dominio o possesso erano pur puniti col banno di sessanta soldi più le pene specifiche per i singoli attentati contro la signoria privata [4].

L' Exp. Roth. 151 esigeva il *bannum* anche da chi avesse edificato sul suolo altrui, indipendentemente dalla perdita dell' opera sua.

L' *incendium* appar generalmente punito nel *ferquidum* o nell' *aestimatio* se colposo, nel *triplum* se doloso: interpretazione fondata sulla legge e sull' uso [5].

Così era punita nel triplo la devastazione di case altrui, fosse avvenuta o no a cagione di contese giudiziarie [6].

Vuol esser d' altronde notato che moltissime delle leggine longobarde a difesa della proprietà son saltate di peso, supplite forse, è ovvio supporre, dalle *fabulae* dei singoli luoghi.

---

[1] Exp. Liutpr. 51.

[2] Exp. Roth. 270 § 2; 271, 272. Liutpr. 28. Comprese le opere secondo la Exp. Roth. 270 § 2.

[3] Exp. Km. 47, 81, 84; Pip. 41; Loth. 45.

[4] Exp. Roth. 351 § 1; Liutpr. 46, 159 § 1; Pip. 23 § 1 L. P. 14 § 3; 36.

[5] Exp. Roth. 19 § 9; 146, 147, 148, 380; Loth. 81. Questo capitolo fu limitato al fuoco acceso nelle selve.

[6] Exp. Roth. 379; Km. 30.

Ciò dimostra come il diritto penale fosse in via di profonda mutazione. A prescindere dalla proposta di pene arbitrarie, che si è qua e là rilevata, colpisce pure il fatto che la massima parte del diritto penale sancito nell' editto e nei capitolari era limitato ai Longobardi in base al principio che *omnes qui iuxta Longobardorum leges compositiones accipiunt, Longobardi intelligentur* (1). Vedemmo anche come d'altra parte rispetto ai Longobardi stessi il diritto romano esplicasse un efficacia complementare suggerendo ulteriori penalità o fornendo azioni nuove come l' *actio doli* nel caso di un *malum consilium,* che le leggi longobarde non avessero punito per sè.

29. In via di mutamento eran anche le procedure.

Rispetto alla competenza del giudice, limitata naturalmente con riguardo alla materia, al territorio, alle persone, ancora distinguevansi le *causae in maiores* e *minores;* fra le prime entravano le *causae de mancipiis, de haereditate, de criminibus* (2) e in esse era esclusivamente competente il conte, mentre le altre potevano essere lasciate agli sculdasci o ai giudici locali (3). Per luogo la competenza era poi definita dalla singola circoscrizione delle *iudiciariae* o delle *sculdasciae:* il giudice adito dovea, occorrendo, rimettere la causa al giudice di pari grado competente *ratione loci rei sitae o ratione contractus* o *ratione personae,* trasmettendola *cum epistola et misso* (4).

Nelle cause immobiliari prevaleva il *forum rei sitae* (5); nelle cause liberali (6) determinavano invece il foro o il luogo, in cui si trovava il

(1) Exp. Liutpr. 36 § 2, 131 § 3; Roth. 32.

(2) Exp. Km. 35. Qui appaiono come *maiores causae* quelle in cui il convenuto poteva *ad mortem iudicari aut ad servitum convinci.*

(3) Centenari, gastaldii, sculdasci, loco positi (Exp. Pip. 7 § 1).

(4) Exp. Liutpr. 26.

(5) Exp. Ast. 22 § 2.

(6) Exp. L. P. 1. Colui che era impedito fuori della propria patria per beni in questa esistenti o per questione di stato dovea però, perchè la causa fosse svolta avanti al suo giudice, giurare di addurre le prove del suo buon diritto: se la prova non fosse stata poi esibita il convenuto, oltre a subir la pena dello spergiuro, dovea tornare nella *patria* dell' attore. L' *Expositor* ammetteva anche che, trattandosi di una questione di stato, l' adizione del giudice naturale del convenuto non fosse necessaria se già l' attore poteva dimostrare il suo dominio. Nelle cause liberali diversa era la posizione di chi, pur essendo libero di nascita avesse vissuto in servitù e quella di chi, pur essendo servo avesse vissuto in libertà. Quello poteva rimaner in servitù o provar la sua libertà *absque appellationis necessitate:* questi dovea provar la sua libertà o subir la prova delle servitù da parte di chi lo ripeteva salvo ad *idoneare* la libertà sua con giuramento se la prova dell' attore non fosse riuscita. (Exp. Ast. 22) Vedi ancora rispetto alle cause liberali l' Exp. Loth. 78 e 82.

dominus se un preteso servo si richiamava in libertà o quello, in cui era chi si pretendeva schiavo se già viveva in libertà. Nelle cause penali lo indicava il *locus criminis* o quello in cui l'accusato fosse *solitus conversari*.

La considerazione della persona portava infine eccezione alle ordinarie giurisdizioni per riguardo agli alti dignitarii che doveano essere giudicati nel tribunale regio (1) e per riguardo ai clerici in quanto aveano il giudice delle loro *culpae* nel vescovo. Questi definiva anche le cause concernenti la *fornicationes* con le monache (2).

Che vi fossero già delle curie feudali l'*Expositor* non si dice.

L'adizione d'un foro incompetente importava la decadenza dalla causa, quella d'un foro indebito la perenzione (3).

L'autorità giudiziaria soleva essere messa in moto per l'attuazione della legge con una *lamentatio* (4) o *reclamatio* (5) della parte lesa, dietro la quale il giudice chiamava in giudizio il convenuto *cum epistola et misso*.

La *mannitio*, limitata ai franchi e alle cause civili maggiori (6), non avea più alcuna importanza: il sistema normale era quello della *bannitio*.

Chi non obbediva al precetto giudiziale incorreva in una *in bannum missio* che, nelle cause penali, dopo il decorso di un anno e un giorno, poteva mutare in confisca il sequestro de' suoi beni (7): nelle cause civili non si dava codesta *transactatio* (8), ma una investitura salva querela a vantaggio del creditore insoddisfatto (9).

Esauriti i *praeparatoria iudicii* il giudizio s'iniziava con la proposta dell'*actio* o dell'*appellatio*, quella di carattere puramente civile mirante al riconoscimento di un diritto e questa di carattere penale o

---

(1) Exp. Roth. 279.
(2) Cfr. Loth. 6.
(3) Exp. Liutpr. 26.
(4) Exp. Liutp. 25.
(5) Exp. L. P. 16 § 3.
(6) Exp. Km. 27 § 1, 2, 3, 6; Km. 77; L. P. 17. Esclusa pel criminale dalla Exp. Km. 27 § 4.
(7) Exp. Km. 27 § 4; L. P. 16 § 1, 2; L. P. 17 § 2.
(8) Exp. L. P. 17 § 2.
(9) Exp. Liutpr. 119 § 2.

misto mirante al ristabilimento dell'ordine giuridico violato [1]: l'*appellatio* era quasi un' *accusatio,* onde è detta anche *querela.* Certi fatti illeciti poteano fondare un' *actio* e una *querela* nello stesso tempo: così si poteva avere una *querela furti* e un' *actio furti* [2] e un' *appellatio de invasione* [3] e un' *actio in rem* [4].

L'azione era generalmente esercitata dall' interessato. Si aveva un' *actio publica* spettante non già al fisco, ma ad ogni libero cittadino, in certi casi, in cui come nel plagio della persona libera, era in forse un diritto, la cui certezza e il cui rispetto era un bene per tutti: ogni libero, individualizzando in sè l'interesse collettivo, potea p. es. agire, escludendo naturalmente ogni ulteriore azione, per ottenere, da chi vendeva il libero per servo, il guidrigildo [5].

Che fosse necessaria una vera e propria *editio actionis* non pare: l'*Expositor* accenna a un *actio in rem* [6] e ad un *actio ex empto* [7], ma è troppo poco per concludere che già fosse cominciata quella catalogazione di azioni che dovea menare all' *arbor* di Giovanni Bassiano quando, ripristinato il *libellus*, parve in questo essenziale la indicazione dell' azione. Per quest'aspetto il diritto giustinianeo penava ancora a rientrare in vigore.

Il convenuto potea assumere su di sè la lite o declinarla richiamandosi al suo autore: ciò avveniva non solo nelle cause civili per rivendicazione di dominio, ma, ad evitar spergiuri, anche nelle penali ove taluno avesse agito per una *iussio* superiore che annullava la sua responsabilità [8].

L'accettazione della lite, che apriva l'adito alla serie delle eccezioni, repliche e controrepliche e, fuorchè per le liti fra enti ecclesiastici [9], tagliava corto con le transazioni giudiziali, segnava forse la *con-*

---

(1) Ciò risulta anche dalla glossa del ms. 4, riportata dal Boretius.
(2) Exp. Roth. 348; (*calupnia furti*). *Interpellare* in Exp. Roth. 1, 362.
(3) Exp. Roth. 339 § 5, 343 § 5.
(4) Exp. Grim. 4 § 2.
(5) Exp. Liutpr. 48 § 1.
(6) Exp. Grim. 4 § 2.
(7) Exp. Roth. 232 § 4.
(8) Exp. Roth. 2 § 1.
(9) Exp. L. P. 15 § 5

testatio litis (1): infatti benchè l' *Expositor* credesse di restar fedele al giustinianeo ' *Lis enim tunc contestata esse videtur cum iudex per narrationem negotii causam audisse ceperit*, essa era raffigurata in modo diverso dal romano affermandosi contestata la lite *cum iudex duorum adversarariorum partes ceperit examinare*. Solo quando il giudice si fosse investito della lite la facoltà di muovere un *litigium maleficii* potea passare dal leso al suo erede (2).

La regola generale era*: quilibet laicus, preter comitem, advocatum, qui pro rationem reddat, habere prohibetur* (3) naturalmente avvocati avevano sempre le chiese e i monasteri. Le vedove e gli orfani potevano anche aver caso per caso l' assistenza di un *advocatus* o *tutor* (4) dato d' ufficio (5): e l' *Expositor* accordava lo stesso beneficio ai sordi muti, ai mentecatti (6), e alle donne che, trovandosi in conflitto col loro mundualdo, mancassero di quel loro legittimo *tutor* (7). Se mal non mi appongo negava invece che il *senior* potesse agire per chi gli si era dato *in obsequio*.

La rappresentanza delle parti, fuorchè per chiese, vedove e minori non era ancora ammessa senza limiti: nondimeno è probabile che, appunto, perchè ormai essa era consentita con certa ampiezza, sia stato trascurato Km. 103.

Actio ed *exceptio* dovevano omai esser fondate entrambe su prove.

Se la confessione fosse considerata come prova non risulta dalla *Expositio ;* l' *Expositor* però dava come regola generale il famoso adagio: *Confessus pro iudicato habetur*.

L' esibizione delle prove o l' assunzione delle *defensiones* soleva esser garantita con una *wadiatio* (8) verso la parte avversa o verso il *comes*, *wadiatio* di cui non ben si scernono le formalità sebbene l' *Expo-*

---

(1) Exp. Liutpr. 107.
(2) Liutpr. 20 § 7.
(3) Exp. Km. 127.
(4) Exp. Pip. 5; Liutpr. 148; Ott. I. 9.
(5) Exp. Pip. 5.
(6) Exp. Rach. 11 § 2.
(7) Exp. Roth. 189; Rach. 11 § 3.
(8) Wadia de sacramento in Exp. Roth. 311 § 1 e Liutpr. 5 § 6; wadia purgandi in Exp. Roth. 363; wadia de servo inquirendo (Liutpr. 97).

sitor parli ancora di *wadiam dare* e *wadiam recipere* (1): se la prova era unilaterale, dandosi per la preparazione delle prove delle induciae che poteano essere di 12 notti pei Longobardi e di 20 giorni pei Romani (2), la parte a cui era esibita dava una *wadia de placito* obbligandosi a comparire in giudizio il giorno fissato per la prova stessa. Se in questo la parte che dovea provare si presentava e quella cui era data, no la preparazione della prima si constatava con appositi *brevia parationis* (3).

Il sistema probatorio, poste ormai da parte le minori ordalie (4) e considerati essenzialmente come *defensiones* il giuramento e il duello (5), si imperniava sulla testimonianza (6) e sulla scrittura.

Varia era la posizione giuridica dei testimoni chiamati a deporre nella *inquisitiones* d'ufficio ed altra quella dei testimoni di parte. Questi aveano diritto a indennità verso le parti (7).

Prima di deporre, i testi, notificati alla parte dal giudice stesso quando, riepilogato al riprendersi del processo, lo stato della causa annunciava che l'avversario era pronto a prestar la prova doveano essere *laudati* a *pagensibus* (8). Avanti la *laudatio* poteva aver luogo una ricusazione o la *incriminatio* dei testi, la ricusa fondata sul *crimen* dovea essere provata (9).

Per essere idonei testimoni ai requisiti morali (10) si univa un requisito patrimoniale nel senso che dovevano avere tanto almeno, tra allodii e altro, che corrispondesse al valore del guidrigildo (11).

---

(1) Exp. Roth. 362. In Roth. 361 § 5 parrebbe che ritenesse sostituibili le due voci *wadia* e *sacramentum*.

(2) Exp. Roth. 361 per Liutpr. 60; Wid. 6 § 11.

(3) Exp. Roth. 360.

(4) Om. Liutpr. 50 (prova della caldaia); Loth. 56 (prova dell'acqua fredda). Omessi anche tutti i capitoli sui campioni (Roth. 368; Liutpr. 70). Abolizione dell'*examen crucis* in Exp. L. P. 3, Loth. 93, Km. 130.

(5) Nella Exp. Roth. 146 § 5 si distinguevano i *litigia* determinata *per sacramenta* e *per pugnam*.

(6) Sui testi cfr. Exp. Km. 24, 38, 51, 66; Pip. 22; L. P. 2; Loth. 27, 67; 73.

(7) Exp. Km. 50; Pip. 21.

(8) Exp. Km. 66 § 3.

(9) Exp. Liutpr. 8; Km. 24, 66.

(10) Exp. Liutpr. 8; Km. 66.

(11) Exp. Liutpr. 62; Loth. 27, 64.

Erano interrogati separatamente (¹): e affermavano con giuramento la deposizione fatta (²).

Per la prova del negozio giuridico doveano aver partecipato ad esso (³): per la prova d'un reato non era necessario che avessero visto, bastava che avessero udito (⁴). Doveano essere in ogni caso più di due (⁵).

La produzione di testi da una delle parti non escludeva una contro produzione di testi da parte dell'avversario (⁶). Il disaccordo dei testimoni annullava la prova ne' processi comuni: mentre nel processo inquisitorio la testimonianza era probante a semplice maggioranza (⁷).

Delle scritture non par che tutte avessero lo stesso affetto probatorio. La testimonianza era scritta. Le *notitiae* sono per l'*Expositio* essenzialmente notizie giudiziarie, quindi atti pubblici di lor natura: ma un'efficacia di poco inferiore è data al *breve*, la cui indole meriterebbe di essere ulteriormente studiata: ma altre *chartae* vi erano evidentemente, oltre i *brevia* e oltre alle *chartae* che si facevano *de maioribus;* vi erano le *scriptiones de minoribus* che riguardavano affari men gravi (⁸).

La scrittura potea essere impugnata con una *falsatio*, che era concessa non solo contro le carte propriamente false, ma contro tutte le carte che implicavano la conclusione di un negozio (⁹) il quale, se fosse stato valido, avrebbe reso nullo un negozio giuridico risultante da altre carte anteriori o posteriori. La *falsatio* della *charta* che, appena impugnata, era dalla *potestas* sigillata e posta sotto custodia a scanso di manumis-

---

(¹) Exp. L. P. 15.

(²) Exp. Liutpr. 8 § 3.

(³) Exp. Km. 50, 66 § 2.

(⁴) Exp. Liutpr. 8 § 3; Km. 21 § 1, 50 § 2, 66 § 2.

(⁵) Exp. Liutpr. 8 § 1, 15; L. P. 15.

(⁶) Exp. Liutp. 8 § 2, 15 § 3; Km. 21 § 4; L. P. 15.

(⁷) Exp. Loth. 69. Om. Roth. 256 (*proditores*).

(⁸) Exp. Wid. 6 § 3, 5. Dei *brevia* riscontransi quelli *dandi* e *accipiendi sponsam* (Exp. Roth. 178 § 4), il *breve parationis* (Exp. Roth. 261 § 8), il *breve receptorium* W. d. 5: delle *chartulae* la *c. morgingap* (Grim 8) le c. *venditionis, donationis, commutationis, libertatis* (Exp. Liutpr. 117 e 128; Km. 106 § 1; Wid. 5) la *cartula cautionis* (Exp. Wid. 6 § 2) la *charta quertae* (Exp. Wid. 6 § 8) la *charta venditionis loco pignoris e la charta ordinationis* (Liutpr. 7 § 8). In Exp. Wid. 6 § 4 si accenna alla *notitia banni* o *extractionis a banno* e altrove spesso alla *notitia indicatus*. Le *chartulae* erano redatte da *scribae* (Exp. Liutpr. 22 § 6).

(⁹) Exp. Wid. 6 § 12.

sioni ([1]) obbligava ad una *idoneatio* di essa da parte dell' *ostensor cartulae.* Non solo questi dovea giurarne la verità con dodici sacramentali, ma dovea anche farne giurar la verità dal notaio che l' avea scritta, affiancato da dodici sacramentali e dai testimoni che aveano partecipato alla redazione e alla corroborazione di essa: se il notaio era morto si faceva luogo alla *collatio manuum.* I testimoni poteano soltanto sottrarsi alla *idoneatio* dalla carta provando di non aver partecipato all' atto e il notaio giurando di non aver mai ricevuto *ad scribendum* la carta stessa.

Se l' *ostensor cartulae* fosse sospettato di aver ammesso la falsità della carta per odio verso il notaio questi potea sfuggire alla pena dello spergiuro giurando di non aver scritto la carta impugnata *se sciente,* cioè in mala fede: ma codesto giuramento dovea d' altronde esser preceduto dalla prova della falsità della carta se v' era invece ragione a sospettare che il notaio non difendesse la carta per odio dell' *ostensor cartulae.*

Potea darsi che *ostensor cartulae* fosse il notaio stesso che avea redatto la carta: in tal caso si disputava s' ei dovesse prestar due giuramenti con undici sacramentali o se bastasse un giuramento solo. E anche si discuteva se e come potesse procedersi all' *idoneatio cartulae* quando fosser morti e testimonii e notaio e non si trovasser carte per procedere alla *manuum collatio*: l' *Expositor* dimostrava qui in generale di non esser troppo ligio ad impaccianti formalismi.

D' altronde, la falsità del contenuto poteva essere dimostrata con il duello a petto del falsator ([2]).

Le *defensiones* o *purificationes* erano ammesse come mezzo. La scelta fra i mezzi purgatorii, salvo speciali disposizioni di legge in contrario, spettava non al convenuto, ma all' attore ([3]).

([1]) Cfr. i varii casi segnalati in Exp. Wid. 5. In generale la carta posteriore annullava la precedente: ma potea darsi anche l'ipotesi inversa p. es. contro la vendita che ledesse una precedente *obligatio* generale dei beni o una *notitia disvestitionis* che annullasse una precedente *notitia investitionis*, o contro una *traditio pro anima* ad una chiesa che fosse a contrasto con altra fatta precedentemente ad altra chiesa, o quando un sacerdote nominato esecutore testamentario redigesse una carta contraria al tenore del *breve receptorium* e quando un breve di investitura *ad salvam querellam* annullasse un breve precedente.

([2]) Non un *ius in re aliena* (Exp. Ott. 1, 1 § 2). Om. Liutpr. 16, 29 sulla *renovatio cautionis.*

([3]) Exp. Roth. 364 § 5.

Le modalità delle *defensio* eran determinate dalla legge di chi si dovea idoneare (¹) per *definire* le liti, solo in rapporto ai Longobardi (²).

E anche rispetto ai Longobardi non si correva senz' altro alla *defensio*.

Sol quando le prove dell' *appellator* non fossero riuscite, e probabilmente solo nel processo penale, si accordava allo *appellatus* di potersi purificare con quei mezzi, salvo che le leggi espressamente non gli accordassero un tal diritto, indipendentemente dall' esistenza o meno di veri mezzi probatorii. Così il giuramento purgatorio si distingueva dal decisorio suppletorio che dall' Exp. Roth. 146 § 2 appare di regola dato all' *actor* come quello che avea *maiorem certitudinem rei.*

Il giuramento singolare del reo era mantenuto come mezzo purgatorio solo per eliminare da sè le conseguenze della mala fede nella vendita di cose altrui o di animali litigiosi o nella cattura di bestie o servi altrui o nel trasporto dei servi da un luogo all' altro o nei danneggiamenti fatti dal proprio bestiame al fondo altrui (³): nelle altre cause il giuramento dovea essere multiplo (⁴). Dopo il giuramento del convenuto dei *sacramentales* giuravano la verità delle sue asserzioni (⁵).

Dipendendo il numero degli *iuratores* dal valor della casa, questo dovea essere apprezzato.

Nelle cause di valore superiore ai venti soldi dai Longobardi doveano addursi dodici *iuratores* (⁶), in quelle di valore inferiore ai venti e superiore ai dodici sei, in quelle di valore inferiore ai dodici tre, mentre pei salici se ne richiedevano sempre sette.

L' *Expositio* discuteva se la scelta dei liberi (⁷) *iuratores* dovesse spettare all' attore o al convenuto (⁸): ma par che inclinasse alla

---

(¹) Exp. Roth. 364; Km. 43.

(²) Exp. Roth. 212 § 2, 365; Liutpr. 70.

(³) Exp. Roth. 229, 230, 231, 232, 265, 342 § 1, 345; Liutpr. 150 § 5 e 145 § 8. I romani dovevano giurare *tribus testibus* (Exp. L. P. 1 § 2).

(⁴) Exp. Roth. 197, 359 § 1; Km. 27 e 30 § 1. Roth. 359 era limitato a quei casi in cui le leggi non avessero già dato norma sulle modalità del giuramento.

(⁵) Exp. Roth. 360.

(⁶) Exp. Roth. 197, 348 § 3 359, 230, 265 § 2, 269; Km. 30.

(⁷) Exp. L. P. 1 § 6.

(⁸) Exp. Roth. 359, 164.

prima soluzione ammettendo la seconda solo nel caso in cui l'accordare tale facoltà all'attore avrebbe quasi significato un dargli causa vinta (1).

Alla relazione parentali dei *sacramentales* stessi non si teneva però più salvo che le leggi espressamente non la richiedessero: e in tal caso la parentela dovea essere naturale, non civile (2). Nella esclusione dei sacramentali per inimicizia, ammettendosi che essa potesse aver luogo per ogni grave offesa da parte dei parenti verso il giurante e da parte di questi verso quelli; l'inimicizia dovea esser provata (3).

Rifiutandosi un sacramentale a giurare, il giuramento non era rotto senz'altro (4): se il valor della causa superava i venti soldi chi dovea giurare avea il diritto a un rinvio per sostituirlo con altri. Rottura di giuramento non si aveva se non quando il rifiuto a giurare si avesse da parte dei giuratori nominati dalla parte chiamata a giurare, non da parte dei giuratori *electi* dalla parte avversaria.

I preti non erano tenuti a giurare (5) e nemmeno il re (6).

Pel giuramento estimatorio (7) e pel giuramento assertorio valevano analoghe norme.

Il duello, considerato come un giudizio di Dio (8), era ammesso, eccezion fatta per le cause petitorie, solo per i Longobardi (9) e quando lo accordasse una esplicita disposizione di legge (10). Era altresì escluso dove ammetterlo pareva assurdo; provar p. es. un' accusa di stregoneria era impossibile: con la regola '*si non est credendum tunc non debet fieri pugna*, l'*Expositor* escludeva che in tal caso l'accusatore potesse

(1) Exp. Roth. 164.

(2) Exp. Roth. 153, 164, 175, 359 § 2.

(3) Exp. Roth. 360 § 3.

(4) Exp. Ast. 19 § 1; « nullus ordo, clericalis iuret ».

(5) Exp. Ast. 20

(6) Exp Roth. 359 § 1, 146 § 2, 315.

(7) Exp. Ott. I 1 § 5. *Deus enim, qui est iustus iudex, iustitiam providebit* scriveva l'*Expositor* richiamandosi al salmo V. 11, 12, 8. Spesso l'*Expositio*, invece che *duellum*, usò la voce *bellum* Cfr. p. es. Roth. 213, L. P. 15 § 7.

(8) Exp. Liutpr. 63.

(9) Exp. Roth. 202; Liutpr. 17; Km. 110.

(10) Exp. Roth. 198 § 4.

purgarsi col duello e lo voleva tenuto senz'altro a pagare il guidrigildo.

Era dunque consentito o imposto come mezzo purgatorio (1) solo per liberarsi dell'accusa *de invasione* (2) o di *tenere alterius terram malo ordine* (3) o, di furto (4) o di mandato di furto (5) o di appropriazione indebita (6) o di essere stato *fur* o *collega furonis* per aver comperato senza garanzia di pubblicità (7), o di essere stato incendiario (8), o di aver falsificato carte (9), o di aver prestato falsa testimonianza (10) di aver estorto delle carte con violenza (11), o di esser stato infedele al re (12), o di aver commesso omicidio nella persona di estranei (13) ovvero di parenti (14), o di aver commesso adulterio con la moglie altrui (15) o d'aver avuto con essa una turpis *conversatio* (16) o di aver fornicato con la donna libera (17) o per liberar la donna dall'accusa *de consilio mortis mariti* (18). Il giuramento *de asto* non appariva all'Expositor necessario in ogni caso (19), mentre altri come Ariprando p. 181 col. I lo richiedevano sempre. Salvo, che per i conti e le chiese e le vedove, i minori, gli infermi dovea sostenersi direttamente non per campione.

---

(1) L'Expos. Roth. 366 porta a credere che quel capitolo fosse disusato in quanto, sorgendo contestazioni sul contenuto della wadia, obbligava il debitore ad affermare con giuramento o con duello l'inesistenza di certi fatti pretesi dal creditore. Vigeva invece ancora il capitolo di Km. 130 che obbligava l'autore che non volesse assumersi la *defensio* a sostener col duello contro l'avente causa l'asserzione di non aver proceduto, a suo riguardo, a vendita o donazione. Dall'Exp. L. P. 15 § 7 risulta anche vigente il duello fra i testimoni contraddicenti.

(2) Exp. Roth. 228; ott. I. 1, 3.

(3) Exp. Ott. 4. 6.

(4) Exp. Roth. 232, 342; Liutpr. 78; Ott. 1, 6 (oltre i sei soldi).

(5) Exp. Roth. 259; Liutpr. 11 § 3.

(6) Exp. Roth. 365 § 2; Ott. I. 4 § 1.

(7) Exp. Roth. 260.

(8) Exp. Ott. 1. 1, 5. Liutpr. 71; Roth. 146 § 5.

(9) Exp. Roth. 227.

(10) Exp. Liutpr. 62 § 5, Km. 45 § 4.

(11) Exp. Ott. I. 1 § 5.

(12) Exp. Liutpr. 70.

(13) Exp. Roth. 141 § 2; 142 § 2; 143 § 1.

(14) Exp. Liutpr. 117.

(15) Exp. Roth. 213.

(16) Exp. Liutpr. 120.

(17) Exp. Liutpr. 189.

(18) Exp. Roth. 202 § 2, 203; Grim. 7: accusa d'esser *arga* in Exp. Roth. 382.

(19) Exp. Roth. 198 § 3, 381.

Benchè più d'una voce già tendesse ad escludere il duello contro gli ecclesiastici l'*Expositor* ammetteva che, almeno in materia penale e *per crimine pubblico* come l'omicidio, l'adulterio e il furto, il chierico potesse essere provocato a duello. Solo ammetteva che il duello dovesse esser sostenuto dall'avvocato: in tal caso esso dovea aver luogo non avanti al vescovo solo o al conte solo, ma davanti al conte e al vescovo poichè, a parte la questione se il conte giudicasse, certo esso eseguiva la condanna attenendosi alla prescrizione della *lex romana*.

Come si procedesse alla sentenza la *Expositio* non dice: molte volte però troviamo nelle formule indizii che il *comes* dirigeva il placito e che accanto alla sua si svolgeva l'attività di altri *iudices* che non solo dovevano *indicare* le prove, ma suggerivano anche la sentenza definitiva promulgata poi dal conte (¹).

Sono omessi i capitoli che richiedevano nei giudici il digiuno. Dall'Exp. Loth. 160 § 3 appar che la sentenza solesse di prammatica affidarsi alla scrittura.

Di un vero e proprio appello non è parola nell'*Expositio*: debole indizio per la esistenza dell'istituto potrebbe essere la nessuna considerazione data a Km. 90 e 116.

La grazia regia poteva intervenire a commutar la pena: l'*Expositor* dedica appunto un largo commento ai cap. 45 e 46 di Carlomagno per meglio definire la condizione dei condannati a morte che avessero avuto condonata la vita ammettendo che la condanna avesse cancellato ogni rapporto giuridico pur familiare precedente e che la grazia avesse dato luogo ad una nuova esistenza giuridica. Nei capitoli, contro l'avviso di altri giudici si riteneva d'efficacia generale. Incidentalmente è anche lumeggiata anche la condizione del condannato fuggito del latitante e lo considera come un *servus poenae* estendendo gli effetti di questa *servitus* alla moglie presa avanti alla grazia con effetti personali e reali.

L'esecuzione della sentenza era essenzialmente pubblica.

Era lo *iudex* che esigeva le composizioni o, quando la composizione non si poteva esigere, faceva la *traditio* del debitore insolvente perchè servisse a tempo se il debito era inferiore ai venti soldi o a vita

(¹) Om. Km. 49.

se superava i venti soldi (¹): il principio era così rigorosamente applicato che pur nell'ipotesi di Roth. 339 § 6 chi avea danneggiato l'animale a lui locato senza poterlo sostituire con altro, era *traditus* in temporanea servitù. Ed era uso che, esatta l'intera composizione, trattenuta la quota pubblica, sulla quale avea diritto al terzo (²), consegnava l'altra quota all'offeso o ai suoi eredi, senza riguardo al sesso degli eredi stessi (³) se non si trattava d'omicidio (⁴). In generale la quota pubblica, trattandosi di norma applicabile ai Longobardi, era la metà dell'intera *compositio* salvo tassative disposizioni in contrario (⁵).

Dei pegni, anche giudiziali, ho già parlato altrove (⁶): e non posso se non rimettermi e quanto dissi.

30. L'analisi sin qui fatta parmi dimostri in modo pieno che il diritto longobardo dell'*Expositio* non era un diritto germanico puro: era una specie di diritto longobardo comune su cui era di già esercitata fortemente la pressione dell'elemento italico-romano. Anche qui il Boretius ebbe ben ragione di fronte alle tendenze un po' troppo germanistiche del Merkel: per la ricostruzione del pensiero giuridico tedesco l'*Expositio* è certamente infida. Troppo spesso in essa il diritto longobardo fu tratto al romano, ammettendosi la piena validità di questo in quanto non fosse contraddetto da quella specie di *novellae* che furono le *leges longobarde* e i capitolari imperiali (⁷).

Non solo alcuni dei più tipici istituti longobardi erano addirittura incompresi come la *thingatio* e la *meta* (⁸) e altri come il *launegild* la *wadia* non erano intuiti nelle forme genuine: essa, mentre il diritto longobardo era in massima parte limitato ai Longobardi anche rispetto ai rapporti privati per quanto concerneva p. es. la successione e la *wadiatio*, il diritto romano si estendeva anche ai Longobardi. Come

(¹) Exp. Liutpr. 20, 63 § 2-3, 111 § 6, 151; Ast. 22.

(²) Exp. Pip. 28. Pel modo del pagamento cfr. Exp. Km. 76; L. P. 12.

(³) Exp. Roth. 262.

(⁴) Exp. Liutpr. 20 § 6. Esclusi i *sanctimoniales*.

(⁵) Exp. Wid. 6 § 24.

(⁶) Sulla responsabilità del pignoratario per custodia cfr. Exp. Roth. 268, 252, 264, 339; Liutpr. 76, 128.

(⁷) Exp. Roth. 232 § 7; Ott. I 3 § 15; Km. 33.

(⁸) Exp. Roth. 179 § 4.

potevan essere puramente germanistiche le costruzioni di chi guardava anche gli istituti germanici attraverso il diritto romano? Caratteristico da quest' aspetto fu p. es. l' avvicinamento del mundio alla *patria potestas* e alla *tutela*, arbitrario nel fondo, benchè molti l' ammettano ancora per rispondente al vero.

Il diritto romano s' insinua dappertutto. I principi regolanti nelle leggi romane la *patria potestas* modellarono i rapporti tra genitori e figli ravvivando l' istituto dell' usufrutto legale (1) e qualche norma romana si volle pure applicata ai rapporti patrimoniali fra coniugi (2). Nell' ambito dei diritti successorii il diritto giustinianeo spinse a pareggiare in rapporto all' eredità i diritti degli agnati e dei cognati (3) e ridiede norma agli istituti della diseredazione e della indegnità (4) Nell' ambito dei diritti reali offerse il concetto del possesso di buona fede (5) e più d' una linea alla teorica della prescrizione (6). Nell' ambito delle obbligazioni tornò a suggerire i criterii fondamentali rispetto ai requisiti morali per la validità delle obbligazioni (7), rispetto alla trasmissibilità delle obbligazioni e delle azioni (8), rispetto alla responsabilità per danneggiamenti preparando la via al ripristinarsi dell' *actio aquiliana* (9), rispetto alla posizione del fideiussore di fronte al debitore principale (10), rispetto alla società (11), al mutuo (12), al deposito (13). Nell' ambito delle procedure apprestò le regole per la determinazione della competenza (14) e diede tutta una nuova impostatura all' andamento procedurale. Più sopra ho ricordato come del diritto romano lo *Expositor* si sia in fine giovato anche in materia penale.

---

(1) Exp. Liutpr. 3, 4 e 5 § 2.
(2) Exp. Roth. 184.
(3) Exp. Roth. 210 § 3.
(4) Exp. Roth. 153 § 3.
(5) Exp. Roth. 169; Liutpr. 5.
(6) Exp. Liutpr. 54, 90; Km. 87.
(7) Exp. Grim. 3 § 8.
(8) Exp. Roth. 1 § 4, 178, 223, 362; Liutpr. 107.
(9) Exp. Roth. 127, 282, 339.
(10) Exp. Roth. 178 § 5 e 6.
(11) Exp. Roth. 168.
(12) Exp. Liutpr. 131.
(13) Exp. Liutpr. 87.
(14) Exp. Grim. 4; Liutpr. 25 § 6; L. P. 1.

E tanto ossequio verso il diritto romano non meraviglia dal momento che l' *Expositor* stesso, assetato di equità, lo chiama *salubris lex* (1).

Appunto col diritto romano l' *Expositor* ha affinato il suo senso giuridico così da liberarsi quasi del tutto da quella grettezza d' interpretazione che, pur attraverso sottili congiungimenti dialettici (2), facea quasi rasentare il ridicolo agli *antiqui* (3). A prescindere da altri errori è capitato anche a lui, per esser troppo fedele alla lettera, di giungere ad illazioni che non appaiono troppo fondate o di buon gusto come laddove per Roth. 127 escluse ogni responsabilità per la morte conseguente entro l' anno a ferimento quando si fosse pagata l' intera *compositio* della piaga o di prorogar la responsabilità stessa oltre l'anno quando si fosse pagato meno della metà della *compositio* o laddove nell' ipotesi di Roth. 138 limitò la responsabilità dell' omicidio prodotto da una caduta d' albero a quei tagliatori che fossero stati ad essa presenti o laddove limitò la responsabilità contemplata nell' ultima comma di Pip. 41 ai furti commessi dopo la concessione dell' ospitalità accordata in buona fede al ladro.

Ma in generale l' *Expositor,* provando ogni sua conclusione alla pietra di paragone della *rationabilitas* e dell' *aequitas*, nella scelta e nella elaborazione dei materiali da lui adoprati, procedette con retto e sicuro criterio. È nella *Expositio* un alito sano di realtà che ha spazzato via la inutile scorie grammaticali e retoriche.

Essa preannuncia a chiare note l'avvicinarsi del rinascimento: basterà che nuove fonti si dischiudano alla scienza perchè le gemme piene di linfa vitale si sviluppino in frondi superbe.

31. Restano a discutere le due già trite questioni concernente la patria e l'età dell'*Expositio*. Confesso subito che la decisione definitiva non può attendersi nemmeno da me: si resta sempre nel campo delle ipotesi, per quanto l' ipotesi mia possa parer abbastanza sicura nei suoi fondamenti.

Incomincio dalla questione dell' età.

---

(1) Exp. Grim. 2 § 1.
(2) Exp. Roth. 178, 192.
(3) Exp. Roth. 120; 19, 180, 182 § 6, 188 § 3.

Nessuna luce a chiarirla deriva dalle espressioni *hodie* (1) o *moderno tempore* (2) che servirono solo a contrapporre al diritto rotariano quello che poi si affermò per leggi o consuetudini posteriori. Ma vi son altri elementi che vogliono esser tenuti in considerazione.

Non solo l' *Expositor* ha commentate le costituzioni di Enrico I del 1019 che del marito, in assenza di figli, fece l' erede legittimo della moglie (3) e che ai figli volle in ogni caso attribuire l' eredità dell' ucciso (4): ma conobbe anche, parrebbe, la costituzione di Enrico II del 1047 che esonerava i clerici dal giuramento (5) e quella del 1054 sui venefici (6). È strano, dopo ciò, ch' ei non riveli alcuna conoscenza della famosa costituzione corradiana del 1037, ma da questo silenzio non potrebbe dedursi l' anteriorità dell' opera, che a *beneficia* (7) e a *feuda* (8) fa solo scarsissimi accenni: nell' Exp. Ott. I § 10 è parola di *capitanei* e già ci appaiono così indicati i vassalli dei conti. Certo è notevole codesta trascuranza delle materie feudali che già nella seconda metà del secolo decimo primo doveano essere oggetto di trattazioni scientifiche ed è pur notevole il fatto che dalla *Expositio* non appaia ancora costituito il comune: ma non bisogna trarne conclusioni ultronee.

All'*Expositor* i giudici contemporanei di Leone, vescovo di Vercelli, cui ben sapeva doversi attribuire le costituzioni ottoniane, parevano *antiquissimi* (9) e *antiqui* eran già per lui Bagelardo e Bonfiglio e Guglielmo stesso: e forse Lanfranco e lo stesso Gualcosio.

Quando pure si ritenga che il Tamassia (10) abbia felicemente dimostrata la identità tra il Lanfranco longobardista e il Lanfranco che fu arcivescovo di Canterbury, non sarebbe perciò accertata la lezione *archiepiscopus* che si legge in Exp. Wid. 6 § 23: ammettendo avesse ragione

(1) Exp. Roth. 169, 256, 342. In Roth. 189 § 5 il *quondam* indica i tempi anteriori a Pipino.
(2) Exp. Roth. 182, 367; Liutpr. 63 § 3, 189, 151.
(3) Cfr. Exp. Roth. 143.
(4) Cfr. Exp. Liutpr. 20.
(5) Cfr. Exp. Ast. 19.
(6) Cfr. Exp. Roth. 142.
(7) Cfr. Exp. Km. 27 § 5, 117.
(8) Cfr. Exp. Ott. I. 3 § 7.
(9) Exp. Ott. I, 1.
(10) Tamassia, *Lanfranco arcivescovo di Canterbury e la scuola pavese in Melanges Fitting* II p. 191.

il Ficker di sospettare che il trascrittore dall'*Expositio* abbia mal sciolto le abbreviature *a. ep.* e che originariamente dovesse leggersi *advocatus episcopi*, il 1070 (¹), non sarebbe tuttavia necessariamente il termine estremo da cui quella si possa datare.

Non ritengo d'altronde che questo termine possa essere offerto del fatto che in essa sia citato il *Digestum novum:* la conoscenza di questo non potrebbe porsi, secondo il Conrat (²) se non all'ultimo decennio del secolo undecimo, ma credo di avere dimostrato che la conoscenza del *Digestum novum* non fu diretta e ad abbassare fino a quel tempo la composizione dell'*Expositio* si oppongono anche le condizioni giuridiche che da essa risultano, come l'avvio al costituirsi dei comuni.

Nemmeno credo si possa far assegnamento sui rapporti con altre opere giuridiche, la cui data incerta vien congetturalmente posta intorno alla fine del secolo undecimo come per esempio, il c. d. *Liber Tubingensis*, di cui, dimostrerò altrove, fu tra le fonti un commento a base romanistica all'editto longobardo.

Osservo invece piuttosto che, mentre la menzione dell'*imperator* non si trova se non in luoghi tralaticii, in generale l'*Expositor* non parla che di un *rex* (³). Evidentemente mentr' ei scriveva l'impero era vacante. E vacante non fu dal 1084 al 1106. Poichè l'*Expositor* conobbe le leggi da Arrigo III pubblicate il 1054 potrebbe verosimilmente aver lavorato tra il 1056 e il 1084 e più vicino al primo termine che al secondo.

Con questa assegnazione combinano parecchi altri dati: lo scarso ricordo di Gualcosio e il mancato uso della Gualcosina si spiegano col fatto che questa non era ancora stata pubblicata e che Gualcosio non avea per anco raggiunta l'alta fama che poi ebbe. La carriera di Gualcosio fu lunga: già era infatti nel 1055 accanto a Bonfiglio e ancor viveva nel 1079.

(¹) Mentre correggo le bozze mi giunge la nota del Gaudenzi *Un nuovo documento sopra Gualcosio e la storia della c. d. valcausina* Berlin 1910 estr. dalla *Festschrift* per Brunner: respingendo la datazione più recente proposta dal Conrat egli ritiene sempre (p. 566) che l'*Expositio* sia stata scritta, e a Ravenna, verso il 1070. Che queste congetture sieno appoggiate da una argomentazione veramente solida non direi: a p. 565 p. es. il Gaudenzi suppone sul serio che nella Exp. ad Ast. 16 invece di *Teodoricus rex* si leggesse originariamente *Gualcosius !*

(²) Conrat, *Gesch. d. Quellen* 415. A lui accede il Kantorowic. in *Z. d. S. S.* R. A. XXX.

(³) Cfr. Roth. 192: Licet cum filio regis vollet nubere non tamen posset.

32. Esposi altre volte, con molta riserva come la prudenza consigliava, l'ipotesi che l'*Expositio* possa esser sorta nel mantovano: nessun nuovo argomento mi risultò che suffraghi meglio questa congettura. E confesso anzi francamente d'aver notato qualche indizio che potrebbe escluderla così come escluderebbe l'ipotesi dello Schroeder che sia sorta in Toscana.

Credo però di dover restar fermo nella opinione che la *Expositio* non sia sorta in Pavia. L'*Expositor* avea rapporti di filiazione scientifica verso Guglielmo e Ugo; ma Guglielmo dal *diligens arbitrium* (¹) e il figlio Ugo, i quali erano i più accreditati tra quei giudici che come *discretionem habentes* e *bene sentientes* (²) contrapponeva agli *antiqui* spesse volte *erronei* (³), non poteano appartenere alla stessa scuola di Bonfiglio perchè lavoravano su testi diversi, così come lavoravano su testi diversi da quello di Gualcosio (⁴).

Nelle formule dell'Exp. Ott. I c. 7, tre ' Non est hic, sed Novare , ' Non est hic, sed Mediolani , ' Non est hic, sed Papie , e « Iuret warentem suum esse Vercellis », escluderebbero poi che fosse sorta in alcuna di queste quattro città, dato naturalmente che le formule sieno state proprio coniate dall'*Expositor:* e ad escluder Pavia può addurre anche meglio il rilievo che i nomi dei vescovi pavesi furono sistematicamente mutati (⁵), mentre rimase intatto quello del vescovo di Tortona (⁶).

In Exp. Roth. 3 enumerando, forse sulle traccie di Paolo diacono, le tre *provincie* in cui sarebbe stato diviso il regno longobardo l'*Expositor* ricordava poi che l'una andava a *Pado usque ad Ticinum*, l'altra dal Ticino all'Adda, la terza dall'Adda al mare: se si ammette che la prima a presentarsi alla sua memoria dovea essere quella in cui egli stava si potrebbe supporre che egli stesse tra il Po e il Ticino. E invero anche più

(¹) Exp. Roth. 226.

(²) Exp. Roth. 229.

(³) Exp. Roth. 192 § 5, 229.

(⁴) Exp. Liutpr. 78 § 7. Gualcosio leggeva LX, l'Expositor XL.

(⁵) Nessun vescovo pavese del tempo ebbe il nome di Andrea (Exp. Ast. 14), nè quello di Martino (Exp. Ast. 18) o di Giovanni (ibid.). Troviamo poi in Pavia un Lanfranco *advocatus regis* dal 1043 al 1045 manon un *Lanfrancus ticinensis episcopi eduocatus* (Exp. Ast. 18).

(⁶) Pietro che fu vescovo a Tortona dal 1014 al 1077.

sotto, accennando alla distinzione che Guglielmo facea del regno intero in *provinciae,* aggiungeva che Guglielmo insegnava *Longobardiam esse unam provinciam, Tusciam aliam et alias huiusmodi.* L' Exp. Liutpr. 11 § 2 e 88 § 1 col mantenere l' *Ex ista parte Alpium* del testo darebbe pure a divedere che l'*Expositor* non fosse nè beneventano, nè spoletano, nè *intra Tusciam.*

Nè, soggiungo, romano: Roma era considerata come una città lontana meta di pellegrinaggi compiuti spesso con cavalcature prese a prestito (1) e fu trascurato il cap. 40 che riguardava gli *iudices romani.*

E nemmeno ravennate poichè a Ravenna non ha il menomo cenno.

Ai territori subalpini ci riconducono anche le pratiche relative alle alienazioni delle donne, ove l'interrogazione di queste poteva essere indifferentemente fatta dal giudice o dai parenti od era fatta dal giudice quando mancassero i parenti e alle commutazioni dei beni ecclesiastici a cui non era necessario che intervenisse sempre un messo del re, del giudice o del vescovo, ma, come *nel Cartularium,* la presenza del *missus principis* o del *missus iudicis* oltre quella del *missus episcopi* o *abbatis* si richiedeva solo se si trattasse di chiese o monasteri sotto il mundio regio o nella investitura del giudice. Già la pratica toscana avea a questo riguardo usi alquanto diversi. Non mi risulta d'altronde che nella pratica subalpina il cap. 16 di Astolfo fosse limitato ai Longobardi.

Dovea lo *Expositor* appartenere alla *Longobardia;* ma d'altro canto non è ben chiaro quale complesso di terre, sulle traccie di Guglielmo, egli intendesse così indicare.

I contadi che egli si ricorda, Novara, Pavia, Tortona, Vercelli (2) erano tutti nella zona pedemontana: e nella stessa zona si trovavano Gamundium (3), Corte Alice (4), Marengo (5).

Corte Alice era precisamente nel vercellese: ciò porta a riflettere anche che gli *antiqui iudices* ricordavano pratiche che aveano avuto applicazione sotto Leone, vescovo di Vercelli. Siamo dinanzi a un opera vercellese?

---

(1) Exp. Roth. 340; L. P. 1.
(2) Exp. Loth. 43; Ast. 18.
(3) Exp. Liutpr. 59.
(4) Exp. Ott. I. 2 § 7.
(5) Exp. Liutpr. 59.

La risposta sarebbe facilmente affermativa se potessimo dimostrare che Guglielmo e Ugo furono vercellesi: ma per una disgraziata combinazione essi sono proprio fra i giudici la cui carriera è più oscura (1).

---

(1) AGGIUNTE. -- A pag. 3 nota 1 aggiungi: In Exp. Roth. 7 § 1 leggi « dignus esset e invece di « dignum esse »; in Exp. Roth. 11 § 4 « componere deberent » invece di « componere deberet »; in Exp. Roth. 74 § 4 si levi « ut »; in Exp. Roth. 142 § 3 leggasi « tradat » invece di « tradantur »; in Exp. Roth. 146 § 3 dopo « habet » dovrà leggersi « regula est », in Exp. Roth. 148 § 1 leggasi « de quo » invece di « ex quo »; in Exp. Roth. 163 § 2 « per has » invece di « per duas »; in Exp. Roth. 164 « nominare actorem » e « quandiu non esse probatum fuerit »; in Exp. Roth. 169 § 2 « sive quattuor »; in Exp. Roth. 170 § 1 « domini *vel* patris », e « pertinente *vel* cum »; in Exp. Roth. 179 invece di « quod est » probabilmente dovea leggersi « Ugo »; in Exp. Roth. 187 leggasi « eius *parentibus* »; in Exp. Roth. 188 § 2 invece di « dictum » « edictum »; in Exp. Roth. 189 § 4 « a me *adulterata* » e § 7 « sit occisa »; in Exp. Roth. 193 « habetur » invece di « hec »; in Exp. Roth. 198 § 6 « etiam *quod* in hoc » e nel § 6 « et » invece di « vel »; in Exp. Roth. 199 « sororibus » invece di « sororis »; in Exp. 215 § 3 « in *capitulo Codicis* »; in Exp. Roth. 221 § 8 « valent » invece di « audent »; in Exp. Roth. 223 § 3 « qui prestitit » invece di « quod prestitit » in Exp. Roth. 223 § 6 forse va letto « utros que » invece di « utrumque » e più sotto « *et* ab eo »; in Exp. Roth. 339 § 3 « datus *erat* »; in Exp. Roth. 361 § 5 « aliqui » invece di « alieni »; e nel § 8 « casurus *est* »; in Exp. Roth. 383 « precessisse »; in Grim. 1 « *de* probando »; in Grim. 4 § 2 « *de* malo ordine »; in Grim. 7 § 4 « suspicatur *quod* »; in Liutpr. 10 § 6 « *conventus* coram »; in Liutpr. 12 § 3 « uterque » invece di « utraque » ed « infra statim *sequens* biennium » e nel § 7 « palatio » invece di « placito »; in Liutpr. 18 § 6 « filium *interfectoris* »; e nel § 8 « *ad* eorum »; in Exp. Liutp. 31 N. 3 « locutum » invece di « locuta »; in Exp. Liutpr. 3; in Exp. Liutp. 63 § 1 « Petrus *fecit* »; in Exp. Liutpr. 66 § 3 « ancille *filius* ex illicito »; in Exp. Liutpr. 75 § 2 « fecerit ea » invece di « fuerit ea »; in Exp. Liutpr. 108 § 4 « dixit quod »; in Exp. Liutpr. 114 « *ambulata* fuisset et *meta* »; in Exp. Liutpr. 127 § 3 « precipiat »; in Exp. Liutpr. 136 « *dimissor* stillionis »; in Exp. Liutpr. 147 (correggo quanto scrissi a pag. 3) invece di « tuscus vel femus » leggasi « servus »; in Exp. Km. 21 § 4 « soli *accusatori* »; in Exp. Km. 41 § 11 « potestatem *rex* »; in Exp. Km. 70 « dominicis » invece di « criminis »; in Exp. Pip. 7 « legem *debeat* »; in Exp. L. P. 1 § 6 « de ferendo » e « interpellatus esset »; in Exp. Loth. 78 « suum *suum* »; in Exp. Wid. 5 § 9 leggasi « lex non ideo »; in Exp. Wid. 6 in § 8 « *bone* memorie *maritus* »; e in § 21 « et reperiri »; in Exp. Ott. I. 1 § 3 « falsum » invece di « factum »; e § 9 « quo *cum que* »; in Exp. Ott. 4 § 3 « sed *hec* »

A pag. 7 si aggiunga: Roth. 28 è richiamato in Exp. Ott. I. 4 § 6, Roth. 35 in Exp. Liutpr. 163; Roth. 46 in Exp. Roth. 47, Roth. 59 in Exp. Ott. I. 4 § 5; Roth. 61 in Exp. Roth. 47; Roth. 76 in Exp. Roth. 140; Roth. 111 in Exp. Roth. 143; Roth. 142 in Exp. Roth. 14 § 1; Roth. 134 in Exp. Roth. 142: Roth. 139 in Exp. Roth. 10; Roth. 145 in Exp. Wid. 5 § 11; Roth. 154 in Exp. Roth. 169; Roth. 168 in Exp. Roth. 176; Roth. 177 in Exp. Roth. 3; Roth. 208, 209, 210 in Exp. Roth. 207; Roth. 252 in Exp. Km. 45; Roth. 235 in Exp. Liutpr. 86; Roth. 254 e 255 in Exp. Roth. 253 e Km. 30; Roth. 319 in Exp. Roth. 2 § 5 e 153; Roth. 322 in Exp. Roth. 152; Roth. 825 e 327 in Exp. Roth. 252; Roth. 356 in Exp. Roth. 337; Roth. 373 in Exp. Roth. 375 Liutpr. 33 in Exp. Rot 185; Liutpr. 44 in Exp. Roth. 264; Liutp. 45 e 46 in Exp. Liutpr. 47; Liutpr. 71 in Exp. Ott. I. 6 § 4; Liutpr. 125 in Exp. Roth. 26 § 1; Rach. 9 in Exp. Roth. 3; Km. 29 in Exp. Roth. 18; Pip. 2 in Exp. Ott. I. 6 § 8; Pip. 33 in Exp. Roth. 204 e Ott. I. 3 § 15; Pip. 43 in Exp. Ott. I. 1 § 8; Pip. 45 in Exp. Km. 38; Loth. 68 in Exp. Ott. I. 1 § 9; Loth. 71 in Exp. Wid. 6 § 1; Loth. 91 in Exp. Liutpr. 29; Loth. 102 in Exp. Wid. 6 § 1.

G. ARCANGELI

SULLE TERMOCRISI SOLARI

Poco dopo la scoperta delle macchie solari si concepì il pensiero ch' esse potessero avere un' influenza sulla nostra Terra e specialmente sull' andamento delle stagioni. Consultando infatti la corrispondenza di Galileo si rileva che Gio. Battista Baliani scrisse una lettera all' illustre filosofo in questo senso in data del 31 gennaio 1614 (¹), nella quale si legge... « Ma comunque sia si vede chiaro che queste cotali macchie « impediscono in parte i raggi solari; onde non sarebbe per avventura « cosa strana di giudicare che possa essere che di qui in parte proceda « il maggiore o minor calore nelle stesse stagioni e nello stesso clima.

« M' è di nuovo sovvenuto intorno a quello che ho detto di sopra « che le macchie del Sole possano esser cagione di più o men caldo, « che anche può essere che sieno caggione delle varietà dei tempi e « delle mutazioni dell' aria; onde non sarebbe per avventura inconve- « niente farne qualche esperienza, poichè prevedendosi le macchie alcuni « giorni prima che sieno dirimpetto al centro del corpo solare, può es- « sere che per questa via si possono prevedere i tempi per qualche « giorno, che sarebbe di grandissimo giovamento a molti e principalmente « ai marinari ». In altra lettera poi datata dal 4 aprile 1614 insisteva sulle sue idee con le seguenti parole « Vedo che non dice cosa veruna

(¹) Vedi opere di Galileo edizione nazionale etc., vol XII, p. 19 e 44.

« intorno a quello che io le scrissi, che il variare delle macchie solari « potrebbe per avventura esser cagione della varietà dei tempi, e questi « ultimi giorni di Marzo sono stati tempi più freddi et turbati di quel « che pare comporti la stagione; e se bene io so che se ne può dare « la causa alla congiunzione di Saturno col Sole, io non mi posso però « dare ad intendere che non possa essere che sieno state questi giorni « e sieno tuttavia, più macchie e più dense di quel che si fossero nel mese di Gennaio ». In questa seconda lettera il Baliani fa notare al Galilei com' egli non abbia risposto alla domanda rivoltagli nella prima sua lettera del gennaio; ma potrebbe anche darsi che il Galileo ritenesse di aver risposto con quanto egli dice sulle macchie solari nella lettera a lui indirizzata il 12 marzo dello stesso anno, ove dice ... « E quanto all'es- « senza delle macchie solari io veramente non ardirei di affermare cosa alcuna ecc. » perchè, abituato come egli era a non pronunciare alcun giudizio sopra questioni incerte e non ben definite, forse non approvava l' idea del Baliani.

Successivamente lo studio dei fenomeni che si compiono nelle macchie solari indusse l' astronomo Slough ad ammettere, che la formazione tumultuosa delle macchie e delle facole indicasse uno sviluppo energico di calore e di luce, e la loro assenza un indebolimento nella combustione, e quindi una influenza meno potente e meno salutare sulla temperatura del nostro pianeta, ipotesi che indusse W. Herschel a studiare il prezzo del grano e la natura delle raccolte, negli anni in cui si era notata l' assenza delle macchie solari. Secondo l' Herschel pertanto l' attività del corpo centrale del Sole, manifestantesi coi fenomeni da cui derivano le macchie solari, avrebbe per effetto un aumento di calore sulla superficie della Terra (1) ».

In seguito all' Herschel l' *astronomo Gautier si è occupato* di questo stesso argomento a Ginevra, paragonando quattro periodi rimarchevoli pel gran numero delle macchie solari (del 1827-1848), ritenendo a quanto sembra le macchie come cause di raffreddamento (2), similmente a quanto aveva ritenuto il Baliani ed al contrario dell' Herschel. È da notare però che secondo Gautier l' azione refrigerante sarebbe ben poca

---

(1) De Humboldt A. *Cosmos, essai d' une description physique du Monde,* tra. par. H. Faye, T. III, Milan 1854, p. 344.

(2) *Ann. de Ch. et de Phys.* ser. III. t. XII, p. 57, 1844.

cosa riducendosi a 0°, 42 C., quota che potrebbe anche essere attribuita ad errori di osservazione e forse ad altre cause.

Nel 1870 e '71 alcuni distinti astronomi, quali il dott. Stone del Capo di Buona Speranza ed il Piazzi-Smith d' Edimburgo, ebbero l'idea che i cambiamenti solari avessero influenza sulla superficie terrestre, ma fu principalmente il dott. Meldrum, direttore dell' Osservatorio di Maurizio, che pose in rilievo che il numero di naufragi che avvenivano nella rada di quell' isola, ed il numero dei cicloni dell' Oceano indiano erano in relazione colle macchie solari, ed infatti egli trovò che il massimo numero dei cicloni si associava al massimo numero delle macchie solari (*Nature*, vol. VI, p. 357, 1872). Così durante il periodo dal 1847 al 1872 fu osservato che

dal 1847 - 51 si ebbe frequenza di cicloni,
» 1852 - 57 » relativa calma,
» 1858 - 63 » frequenza di cicloni,
» 1864 - 68 » decrescenza,
» 1868 - 72 » grande aumento,

periodi che corrispondono ai massimi ed ai minimi delle macchie solari.

Il Poëy si è occupato pure di ricerche consimili (Compt. rend. V. LXXVI, 1873, p. 1222 e 1343). Egli parte dal principio che i fenomeni della meteorologia terrestre debbono essere collegati con quelli della meteorologia cosmica, e che nel Sole e nel nostro sistema planetario sieno da ricercarsi le câuse che operano sulla meteorologia terrestre; e che si debba risalire alle tempeste solari per rilevare le sorgenti più o meno dirette delle tempeste terrestri. Dopo aver riportato che M. C. Meldrum direttore dell' Osservatorio di Maurizio ha costatato che gli uragani dell' Oceano indiano Sud sono più frequenti e più intensi nei periodi massimi che nei periodi minimi delle macchie solari (*Nature*, 9 ottobre 1873 n. 206 p. 495); presenta un quadro di 357 uragani che ebbero nascita nella regione intertropicale Nord, nei dintorni delle Barmude, e delle Isole del Capo Verde e raggiunsero l' Europa.

Egli riferisce che i casi di uragani di cui ha conoscenza pei secoli XV, XVI, XVII e per la prima parte del XVIII sono troppo poco numerosi per esser presi in considerazione. Non è che a partire dal massimo delle macchie solari del 1750 che s' intravede di già una certa coincidenza. Il quadro comprende per la seconda metà del secolo XVIII, cinque

periodi massimi di macchie solari, di cui quattro coincidono coi massimi degli uragani, cioè quelli del 1750, 1769, 1779 e 1789; uno solo, quello del 1761, non concorda affatto. Egli osserva inoltre come la maggior parte degli anni a massimi di uragani cadono da 6 mesi a 2 anni al più dopo gli anni a massimi di macchie solari. A partire dal secolo XIX il quadro presenta sette periodi massimi di macchie solari, di cui sei offrono una perfetta concordanza. Non v'è che il massimo del 1860 che non ha uragani come l'anno seguente.

Riguardo poi ai sei minimi, tre concordano 1823, 1833 e 1856, ed uno è ancora dubbio. In altra lettera riportata a pag. 1343 dello stesso volume, ove l'A. si occupa dei rapporti fra le macchie solari gli uragani a Parigi ed a Fécamps, le tempeste ed i colpi di vento nello Atlantico settentrionale, egli asserisce di avere trovato che gli uragani a Parigi ed a Fécamps corrispondono come gli uragani delle Antille coi massimi delle macchie solari, ma quanto alle tempeste ed ai colpi di vento violenti dell' estremità Nord dell'Atlantico, questa coincidenza si è presentata coi minimi delle macchie. Il quadro ch' Egli porta comprende 1067 uragani dal 1785 al 1872, inscritti nei registri dell'Osservatorio di Parigi, e 310 uragani osservati a Fécamps dal 1853 al 1872, ed oltre a questi 829 tempeste e colpi di vento osservati nell'Atlantico Nord sulle vie dei piroscafi della compagnia Lloyd dalla Manica a New-York e viceversa.

In seguito il Meldrum, nel *Monthly Notices of Mauritius Meteorological Society* del dicembre 1878, ha discusso a lungo i dati pluviometrici di più di 50 stazioni differenti in tutte le parti del mondo, come pure i livelli di parecchi fra i principali fiumi di Europa, raccogliendo quasi tutti i dati calcolati dal 1824 al 1867, ed il resultato in complesso è in favore della sua opinione. Egli trovò che la piovosità media annuale per tutta la Terra è di 962, 5 mm. e l'oscillazione fra il massimo ed il minimo è di circa 100 mm., ed il massimo di pioggia ha luogo un anno dopo il massimo delle macchie solari. In alcuni paesi a certe epoche, come negli Stati Uniti fra il 1834 ed il 1843, i risultati sarebbero in opposizione, ma pur tuttavia l'accordo generale è sorprendente. La piovosità media della Gran Brettagna, del Continente Europeo, dell'America e dell' India hanno variato in ragione diretta coi numeri di Wolf per le macchie solari, e le stazioni pluviometriche di cinque sta-

zioni dell' Emissario australe danno per periodi più brevi gli stessi risultati.

Secondo quanto riferisce il Lochyer a Ceylon si sarebbe riscontrato che, pei monsoni e per la stagione piovosa, si verifica un ciclo di 11 anni ad un altro pure di 33 anni (*Nature*, 11 febbraio 1904), cicli che sono molto analoghi ai Saros dei Caldei.

Nel 1875 il sig. F. Chambers direttore dell' Osservatorio di Bombay, osservò che la variazione della pressione barometrica media annuale a Bombay mostra una periodicità quasi corrispondente in durata col ciclo undecennale delle macchie solari (1). Infatti la bassa pressione si riscontra circa al tempo del massimo delle macchie solari, e l' alta pressione in corrispondenza al minimo delle macchie, ciò che, a quanto sembra, varrebbe per tutta l'India. Il Chambers inoltre nella relazione sulle carestie indiane e sulle osservazioni barometriche conclude esservi un' intima relazione fra le macchie solari, la pressione e la caduta delle pioggie, e pure le carestie che provengono da mancanza di pioggie. Specialmente in riguardo alle carestie è da osservare che le più rigide carestie avvenute in India dal 1841 sono state accompagnate e precedute da onde di alta pressione barometrica.

Di questo argomento si sono pure occupati con interesse altri osservatori quali il Fritsch (2), il Celoria (3), lo Schuster (4), l' Hann (5), il Koppen (6), il Mac Dowall (7), il Rizzo (8), e più recentemente il Nordmann (9), il Loisel (10) ed altri ancora.

Il Celoria si è servito di lunghe serie ed abbastanza preziose di osservazioni meteorologiche effettuate nell' Osservatorio di Brera e Milano, incominciate fino dal 1763 e proseguite fino al dì d' oggi. Egli

---

(1) *Meteorology, Bombay Presidency, Aug.* 1875, § 26, pag. 12.
(2) *Sitz. d. k. Acad. d. Wiss.*, t. IX p. 302, 1852.
(3) *Rendiconti del R. Istituto Lombardo*, 2.a ser. vol. VI, pag. 41 (1873).
(4) *Met. Zet.*, XII, p. 237, 1877.
(5) *Uber di Beziehungen den Sonnenflecken periode zu den Met. Erscheinungen, Leipzig. W. Engelmann* 1877: Met. Zeit. Bd. XIII, p. 33, 1878.
(6) *Met. Zeit.* Bd. VIII, p. 241, 1873: ib. Bd. XVI, p. 140. 1881.
(7) *Met. Zeit.* Bd. XXIX, p. 351, 1894.
(8) *Annali della R. Accademia di Agricoltura di Torino*, vol. 40.°, 1898, p. 83-98.
(9) *Compt. rend.* vol. CXXXVI, 1903 n. 18, 4 Mai, p. 1047.
(10) *Bulletin de la Société astronomique de France*, Maggio 1908.

ha tenuto conto della temperatura media annuale e della quantità di pioggia caduta nei successivi anni dal 1763 al 1872, ch'egli ha confrontato con i massimi ed i minimi delle macchie solari, ma da questo confronto non ha potuto rilevare relazione alcuna.

Di opinione ben differente sarebbe lo Schuster, essendochè egli avrebbe trovato che gli anni di buon vino in Germania corrisponderebbero agli anni in cui si ha il minimo delle macchie solari. Egli ha inoltre dimostrato, in un lavoro presentato alle *British Association* nel 1884, che in circa 4 periodi di macchie solari (dal 1810 al 1860) si ebbe una rimarchevole somiglianza fra le curve rappresentanti la frequenza delle macchie solari e quelle degli elementi meteorologici relativi alle temperature.

Secondo quanto asserisce il Köppen la curva delle variazioni delle temperature medie annuali non mostra andamento regolare che nelle stazioni tropicali, e secondo il suo parere nelle stazioni esterne ai tropici questa curva diviene completamente irregolare, di guisa che non è possibile di riconoscervi un andamento periodico qualunque.

Il Rizzo si vale di una ricca serie di osservazioni meteorologiche iniziata dal prof. Ignazio Nomis a Torino, successivamente migliorata e continuata fino ad ora, dalla quale si rileva che la temperatura media di Torino, oltre le variazioni accidentali, ne presenta altre periodiche che si ripetono con un periodo di 19 anni e pure un'altro di 11 anni: però egli si limita ad una conclusione dubitativa, cioè: *Forse le variazioni undecennali delle macchie del Sole e della temperatura media alla superficie terrestre sono dovute ad una medesima causa periodica, la quale opera sul Sole aumentandone le macchie e sul nostro pianeta aumentandone la temperatura, con un ritardo di un quarto di periodo, etc.*

Il Nordmann non ha impiegato che risultati rilevati da stazioni tropicali, ma siccome in questi ultimi 30 anni le osservazioni meteorologiche si sono da per tutto diffuse e meglio ordinate, ha potuto disporre di materiale molto più esteso di quello del Köppen, poichè, mentre questi non ha avuto che osservazioni dell'India, delle Antille e della America tropicale, egli ha potuto impiegare quelle di un gran numero di stazioni distribuite in tutta la zona torrida, di guisa che il risultato ottenuto può realmente essere considerato come rappresentante le condi-

zioni di tutta la porzione della Terra compresa fra i tropici. Inoltre egli ha avuto a sua disposizione delle serie di osservazioni più lunghe in generale per ogni stazione di quelle raccolte dal Köppen, e mentre questi è stato obbligato ad utilizzare certe serie comprendenti solo 6 anni di osservazioni, egli ha potuto eliminare tutte le serie che non comprendevano almeno 11 anni, cioè il valore medio di un periodo completo di macchie solari. Le stazioni delle quali ha potuto utilizzare le osservazioni pubblicate fino dal 1870 sono le seguenti, in ordine di longitudine Est partendo da Parigi, Maurizio, Isole Rodriquez, Bombay, Batavia, Ti-Ka-Wei, Hong-Kong, Manilla, l'Avana, la Giammaica, la Trinità, Port au Prince, Récif de Pernambucco, Sierra Leone.

I risultati sono riportati in un quadro sinottico, ove figurano gli anni dal 1870 al 1900, le temperature massime e minime ed i massimi e minimi delle macchie solari, e da questo quadro risulta che *la temperatura terrestre media subisce un periodo sensibilmente uguale a quello delle macchie solari: l'effetto delle macchie è di diminuire la temperatura terrestre media, cioè la curva delle variazioni di questa è parallela alla curva inversa della frequenza delle macchie solari.*

Anche il D. J. Loisel, basandosi sulle osservazioni fatte a Montpellier dal 1883 al 1901, viene ad una simile conclusione, che cioè le variazioni di temperatura alla superficie della nostra Terra sono in ragione inversa delle macchie delle facole e delle prominenze che si presentano nella superficie solare.

Il Prof. G. Hale in una sua recente ed interessante pubblicazione (1) tratta del Sole, delle macchie solari della radiazione solare e di altri argomenti astronomici. Egli fa osservare come la corrispondenza fra la abbondanza delle raccolte ed il numero delle macchie solari si sia palesata tutt'altro che perfetta, e possa essere stata solo casuale, e che, se pure le curve relative alle pioggie ed alle temperature abbiano dato risultati più soddisfacenti, l'intera questione è tuttora nello stadio primitivo e poco offre che possa ritenersi come assolutamente definito ed accettabile. Egli ricorda come in tale questione sia di principale importanza la misura della radiazione solare, di cui già si occupò il Lan-

(1) HALE G. E. *The study of stellar evolution. Chicago the Univ.* of. Chicago Press e London 1898.

gley con molto interesse, e come successivamente l'Abbot abbia continuato in queste ricerche nell'Osservatorio astrofisico Smithsoniano in Washington, impiegando istrumenti molto ingegnosi, il bolometro inventato dal Langley ed uno speciale pireliometro. Aggiunge altresì come si sieno fatte ricerche simili anche nell'Osservatorio del M. Wilson in California in serie continuata, e come l'Abbot abbia riconosciuto che la cosidetta *costante solare* non è costante, potendo presentare delle differenze che raggiungono il 10 per 100 del suo valore totale, e che il calore solare può subire cambiamenti temporari da non potersi ascrivere alla nostra atmosfera. Egli si domanda inoltre se il maggiore effluvio della radiazione solare sia causato da un accrescimento nella temperatura della superficie del Sole, oppure l'assorbimento dell'atmosfera solare decrescendo per un poco ritorni in seguito al suo valore primitivo. Egli giustamente riconosce come il rispondere a questa questione richieda molto studio, ed osserva che se l'accresciuta attività solare rappresentata da numerose macchie e flocculi accenni a numerose e più violente correnti di convezione recanti grandi quantità di calore dall'interno del Sole alla superficie, che ci fanno attendere un aumento di radiazione, può darsi che questo sia smorzato dalla diffusione dei materiali eruttati e dall'accresciuto assorbimento, ed il risultato ultimo sia una riduzione della radiazione normale. Finalmente egli conclude osservando che, per decidere la questione dell'influenza delle fluttuazioni del calore solare sulla temperatura terrestre, occorrono assidue ricerche e numerose osservazioni effettuate in osservatorii situati in varie regioni del Globo, quali appunto si possono effettuare dall'Unione internazionale per la cooperazione nello studio del Sole.

Il sig. W. J. Humphreys in una sua recente pubblicazione [1] accetta come stabilita la relazione fra i disturbi magnetici e cambiamenti aurorali, nonchè le conclusioni di Abbot e Fowle che i massimi delle macchie solari sono accompagnati da temperature terrestri minime e viceversa e rileva l'importanza pratica di una più completa conoscenza del nesso fra questi fenomeni. Nelle sue conclusioni egli sostiene che nei massimi di macchie l'atmosfera solare essendo più carica di polvi-

---

(1) Hamphreys W. J. *Solar activity and terrestrial temperatures. Nature*, n. 2142, vol. 85, 17 novembre 1910.

scolo la proporzione delle radiazioni ultraviolette sarà minore, e queste compiendo l'ufficio di trasformare l'ossigeno che esiste nella parte superiore dell'atmosfera terrestre in ozono, necessariamente produrranno una minore quantità di questo corpo. Siccome inoltre l'ozono, secondo quanto è stato dimostrato, assorbe una proporzione maggiore dalle radiazioni riflesse dalla Terra di quelle solari incidenti, con una minore quantità di ozono sfuggirà maggior calore, e ne risulterà una temperatura più bassa, mentre al contrario ai minimi delle macchie solari si avrà un aumento di temperatura. Quindi, secondo l'Humphrey, il cambiamento della temperatura terrestre ai massimi ed ai minimi delle macchie solari dipenderebbe in gran parte dallo assorbimento selettivo delle dirette radiazioni termiche solari, per opera della quantità variabile di ozono nella parte superiore della nostra atmosfera, con notevole complicazione dipendente da altri fattori.

Dobbiamo pure registrare un altro lavoro sopra questo argomento comparso ultimamente. Il sig. Otto Meisner, esaminando i registri climatologici di Berlino, cioè quello delle temperature dal 1756 al 1907, e quello delle precipitazioni dal 1848 al 1907, ha rilevato fra queste caratteristiche e la periodicità delle macchie solari una connessione. Da una tavola ch'egli presenta nelle *Astronomische Nachrichten* risulta pure che gli anni corrispondenti ai massimi delle macchie solari sono freddi ed umidi, mentre quelli corrispondenti ai minimi non lo sono. A quanto pare però egli si riserva di condurre a termine altre ricerche (1).

Che le regioni occupate dalle macchie solari sieno da ritenersi aventi temperature più basse rispetto al resto della superficie solare non è stato ammesso da tutti gli osservatori. L'Herschel sostenne l'opinione contraria, cioè che le macchie avessero una temperatura maggiore della fotosfera. Le ricerche però dell'Henry (2), del Secchi (3), del Langley (4) e del Wilson (5) condussero a conclusioni contrarie. Secondo il Langley infatti l'ombra di una macchia emetterebbe 54 per cento e la

---

(1) *Nature*, n. 2107, vol. 88, decembre 7, 1911, p. 190.
(2) *Proc. Am. Phil. Soc.*, IV, p. 173, 1865.
(3) *Mem. dell' Osserv. del Collegio Romano*, 1851.
(4) *Mesurement of the direct Effect of sun-spot on terr. climates.* Alleghen Pa. 1876.
(5) *Proc. R. Soc.*, IV, p. 246, 1894.

penombra l'80 per cento del calore emesso da una uguale superficie di fotosfera luminosa; d'onde risulta che le macchie debbono determinare un raffreddamento sulla superficie del Sole ed anche sulla terrestre. Siccome però la superficie delle macchie non supera mai $^1/_{500}$ della superficie del Sole, ne segue che le macchie non potranno mai diminuire la quantità del calor terrestre di più di $^1/_{1000}$.

Anche il prof. G. E. Hale nel lavoro sopracitato ritiene che i vapori che costituiscono l'ombra di una macchia sieno a temperatura più bassa di quelli corrispondenti alla fotosfera, e riporta esperimenti che stanno in appoggio di tale asserzione.

In seguito alla scoperta delle prominenze, essendosi potuto meglio apprezzare la grande potenza delle conflagrazioni solari, si è pure riconosciuta l'importanza di queste e come si dovesse tener conto non solo delle macchie solari, ma piuttosto d'impulsi termici solari ossia *termocrisi solari,* di cui probabilmente le macchie sono una manifestazione. Noi però non sappiamo che ben poco sopra queste termocrisi, e siamo ben lontani dal conoscerne le cause. Solo possiamo ritenere ch'esse, in base alla immensa varietà e molteplicità di fenomeni che si compiono nell' Astro supremo, sieno cambiamenti complicati in grado massimo, di cui la nostra mente non può formarsi un concetto.

Se è permesso di esporre una qualche idea sopra un argomento così difficile, si potrà ritenere che in queste termocrisi ve ne saranno di qualità e proporzioni molto differenti, e se ne potranno distinguere di quelle positive è di quelle negative, di quelle cioè in cui si ha sviluppo di calore, e di quelle in cui si avrà scomparsa di questo agente, però con grande prevalenza delle prime. Condizione principalissima nella vita del Sole e massima si dovrà considerare la contrazione della massa dell'Astro, per la quale secondo Helmoltz si svilupperebbe la parte principale del calore solare.

Altra condizione secondaria, ma di notevole importanza, sarà la caduta dei bolidi e delle meteoriti sull'Astro, che pure darà origine a sviluppo di calore. Si potrà adesso domandare se queste due cause di sviluppo di calore agiranno ugualmente nello spazio e nel tempo, oppure disugualmente ed irregolarmente. A me pare che vi sieno ragioni per rispondere negativamente, perchè è ben difficile che le condizioni si dell'una che dell'altra causa si possano conservare permanenti e co-

stanti tanto nello spazio che nel tempo. Ed ora si potrà domandare le differenze di azione cui anderanno soggette queste cause si potranno facilmente determinare e stabilire? Pur troppo anche a questa domanda bisogna rispondere negativamente, perchè ci mancano i mezzi. Noi dobbiamo per ora limitarci a valutare gli effetti complessivi, cioè le risultanze di più cause che influiscono a modificare il calore del Sole.

Fra le termocrisi solari minori sono da considerarsi le facole, cioè quelle parti della fotosfera che risplendono di luce vivissima, sono più o meno sollevate, e sono sede di conflagrazione attivissima, e quindi luoghi di termocrisi positiva. Esse hanno una parte molto importante nella estrinsecazione della energia solare, ma non si può stabilire da quali cause prevenga questa energia. Infatti, essendo già sino dagli studi di Galileo dimostrato che il globo solare ruota sul proprio asse, può pure avvenire che una parte del calore della massa del Sole sia conseguenza del movimento di rotazione di cui non conosciamo ancora le cause. Potrebbe inoltre anche darsi che in questo movimento avessero parte le attrazioni dei pianeti stessi del Sistema solare, come pure quelle di altri agenti situati nello spazio, e forse a noi affatto sconosciuti.

Come termocrisi negative saranno da considerarsi le macchie e probabilmente pure le prominenze, i flocculi, e forse anche altri fenomeni che avvengono nell'atmosfera solare. Le macchie infatti, come si è già detto, sono da ritenersi regioni nelle quali si ha diminuzione di luce e di calore. Dalle ricerche inoltre istituite dal Prof. Hale nell'osservatorio del M. Wilson risulta come in esse si abbia un'aspirazione di gaz e vapori entro al nucleo, ciò che conferma l'ipotesi di Secchi, Faye e Bigelow, che in esse si abbiano dei veri e propri vortici. Il Prof. Hale ha poi dimostrato ancora come nelle macchie solari si abbia il fenomeno di Zeeman, e come esse sieno dei veri campi magnetici con la linea di forza in direzione radiale, ciò che viene ad appoggiare l'ipotesi della loro influenza sul magnetismo terrestre, già manifesta per la coincidenza del periodo dell'ampiezza delle variazioni magnetiche diurne col periodo delle macchie solari, nonchè per la corrispondenza di grandi perturbazioni magnetiche e delle aurore boreali coi massimi delle macchie solari. Inoltre è pure da notare che il Prof. Deslandres ha potuto rilevare nell'atmosfera solare la esistenza di speciali flocculi neri, alcuni a forma di flocculi ed altri a forma di plaga, che circondano i lucidi flocculi

connessi con le facole e colle macchie solari, specialmente all'epoca del massimo delle macchie, flocculi ch'egli ritiene sieno tracce di vortici ad asse orizzontale, che probabilmente debbono contribuire alla istituzione di termocrisi ed alla dispersione del calore solare.

Anche la struttura della fotosfera induce ad ammettere che, nelle parti di essa che non presentano nè facole nè macchie, si debbano effettuare cambiamenti di temperatura e quindi termocrisi. Se infatti si considera ch'essa non si mostra costituita da sostanza omogenea, ma piuttosto dalla mescolanza di differenti sostanze, cioè una parte a filamenti luminosi che si rendono principalmente manifesti nella penombra delle macchie, variamente riuniti in fasci fra loro e più o meno flessuosi separati fra loro da materia men luminosa, che costituisce come una ganga, nasce ben naturale l'idea che le parti differenti che la costituiscono differiscano, oltrechè nella lucentezza anche nella temperatura. Questa speciale struttura è appunto quella che determina la granulosità della superficie fotosferica e quella particolare screziatura che fu paragonata ad una superficie coperta di grani di riso. Queste parti differenti che costituiscono la fotosfera, che potrebbero dirsi parte filare e parte interfilare, od anche parte *fotonemica* e parte *perinemica*, probabilmente disimpegneranno un ufficio importante nei fenomeni di convezione, cioè nel trasporto del calore solare delle parti della regione subfotosferica a quelle che stanno al di sopra della fotosfera.

Ammettendo pertanto che in corrispondenza ai massimi delle macchie solari si abbia nella parte esterna della massa solare, non solo un maggior numero di macchie, ma pure una maggiore potenza di eruzioni e di conflagrazioni con aumento di facule di prominenze e di flocculi, e che in corrispondenza ai minimi delle macchie corrisponda una notevole diminuzione di questi fenomeni ed una relativa calma, pure è ragionevole il supporre che la maggiore radiazione si effettui in questo periodo e non nell'altro. Infatti, se pure più potenti eruzioni e conflagrazioni determineranno l'estrinsecazione di una gran quantità di calore, una buona parte di questo potrà essere erogato in speciali funzioni fisiche, e trasformato in altre energie, od estinto pel maggiore offuscamento della atmosfera solare, ciò che non avverrà nei periodi di relativa calma, nei quali la fotosfera potrà liberamente lanciare le proprie radiazioni

nello spazio. Bisogna poi ben considerare che il grande numero delle macchie deve dar luogo ad una grande perdita di calore.

Se, come già si è esposto di sopra, la costante solare non è costante, bisognerà cambiare questo nome o sostituirlo con altro, per esempio quello di quota della radiazione solare. Certamente è sopra questa che si debbono intensificare e moltiplicare le ricerche degli astrofisici, poichè è dessa che ci permetterà di rilevare il valore delle principali termocrisi, il loro modo di succedersi e le loro relazioni col periodo delle macchie e degli altri fenomeni solari.

Certamente si sono ottenuti di già risultati di qualche importanza ed anche in serie continuata, tanto che si è potuto rilevare che la quota della radiazione solare non è costante, ma le osservazioni sono tuttora troppo scarse ed insufficienti a rilevare un andamento periodico da potersi confrontare con altri fenomeni solari: v'è poi altresì da osservare che i valori dati fino ad ora in calorie per la quota solare dai più distinti osservatori, cioè:

dal	Violle	2,50	—	1875	M. Bianco
»	Langley	2,54	—	1903	Washington
»	Angstrom	2,17	—	1907	Upsala
»	Alessandri	2,08	—	1907	M. Rosa
»	Gorczynski	2,05	—	1910	Ursinova
»	Abbot	1,95	—	1911	Washington, M. Wilson ecc.

per quanto siano il frutto di lunghi studi e di molto lavoro, mancano di quella continuità che è indispensabile per rilevare le successive variazioni e l'andamento della radiazione solare, e sono stati pure soggetti a qualche critica. Infatti per la quota stessa ottenuta dai professori Abbot e Fowle, ritenuta approssimativamente di due calorie, il prof. Very (¹) osserva recentemente che, secondo il suo parere, è troppo bassa, avendo egli buone ragioni per ammettere che quel valore debba essere maggiore di tre e minore di quattro calorie. Veramente l'osservazione del Very reca una certa sorpresa, se si considera che, il valore di due calorie circa, calcolato dall'Abbot e dal Fowle, mentre si avvicina assai

---

(¹) *Astrophysical Journal* vol. XXXIV n. 5 — *Nature*, n. 2203, vol. 88, 18 gennaio 1912, pag. 389.

a quegli degli altri autori, differisce un po' troppo da quello del Very che lo riterrebbe superiore a tre, ed implicherebbe per tutti quanti un errore abbastanza elevato.

In conclusione se ben si considera il rimarchevole progresso avvenuto nel campo degli studi astronomici ed astrofisici in questo ultimo cinquantennio, e la istituzione dell' Unione internazionale per la cooperazione nelle ricerche solari, che si costituì nell' occasione dell' esposizione di S. Louis in America, alla quale hanno aderito i principali Osservatorj astronomici del Mondo, cioè Londra, Meudon, Tortosa, Postdam, Catania, Yerkes, M. Wilson, M. Whitney, Tacubaya, Kodaikanal, cui probabilmente se ne aggiungeranno uno in Australia ed altro al Giappone, Unione che ha già lavorato attivamente, ed ha già tenuto quattro congressi, cui furono presentate numerose ed importanti pubblicazioni, e ne terrà pure uno simile nel prossimo anno 1913 a Bonn, noi dobbiamo ritenere che gli studi sulla fisica solare progrediranno rapidamente, e che non solo fra breve si risolveranno in parte gl' importanti problemi relativi alle principali termocrisi solari, ma sarà pure meglio definita la loro influenza sulla climatologia terrestre.

